GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1918

parte 2

VO ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma 1918

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1918 — 6 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 808. — 3 MAGGIO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 665, che istituisce un distintivo speciale di guerra per gli agenti delle ferrovie dello Stato (con 1 tavola di disegno) . *Pag.* 786

» 814. — 5 MAGGIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 786, che costituisce in ente morale la donazione della pensione annua annessa alla Commenda dell'Ordine Militare di Savoia fatta da S. E. il tenente generale Carlo Petitti di Roreto, a favore del 50° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 787

» 815. — 16 MAGGIO 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483 (circolare n. 358 *giornale militare* 1918), portante provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare . . . . . *Pag.* 788

» 816. — 19 MAGGIO 1918. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 710, concernente le ritenute sugli assegni dei militari dei RR. corpi di truppe coloniali che prestano servizio in Libia, puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato . . . . . *Pag.* 798

» 817. — 19 MAGGIO 1918. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 769, che estende a tutti i sottufficiali, caporali e soldati metropolitani, nonchè a quelli italiani dei RR. corpi di truppe coloniali in Libia, le disposizioni contenute rispettivamente nei decreti luogotenenziali 10 e 30 dicembre 1917, nn. 1970 e 2047, circa la concessione di speciali polizze gratuite di assicurazione e dichiara inoltre applicabile il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, agli ufficiali che si trovano in Libia. . . . . *Pag.* 800

» 818. — 23 MAGGIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 790, che modifica quello n. 1182 del 15 luglio 1917, relativo alla produzione e distribuzione della carta, ... *Pag.* 800

» 819. — 26 MAGGIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Decreto luogotenenziale n. 802, col quale sono stabilite penalità a carico dei cittadini che si rifiutino di far parte di commissioni di requisizione, locatta » collaudo , ... *Pag.* 801

» 820. — 8 GIUGNO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 780, che riconosce il diritto al risarcimento dei danni di guerra . . . . . *Pag.* 801

» 821. — 9 GIUGNO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. Decreto luogotenenziale n 811, che istituisce presso la presidenza del consiglio dei ministri un ufficio per la Sardegna, e ne determina le attribuzioni *Pag.* 802

» 822. — 9 GIUGNO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO Decreto luogotenenziale n. 801, che sostituisce l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 633, circa le controversie concernenti acquisti o requisizioni di pelli ovine e caprine . . . . . *Pag.* 802

» 823. — 25 GIUGNO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. Prezzi massimi obbligatori per la paglia e per i surrogati del raccolto 1918 . . . . . *Pag.* 802

» 824. — 30 GIUGNO 1918. — AVANZAMENTO. — Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera . . . . . *Pag.* 803

» 825. — 30 GIUGNO 1918. — SCUOLE MILITARI. — Norme riguardanti gli allievi della classe 1901, licenziati dai collegi militari nell'anno scolastico 1917-1918 . . . . . *Pag.* 803

» 826. 5 LUGLIO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Opifici militari vestiario ed equipaggiamento . . . . . *Pag.* 805

» 827. 5 LUGLIO 1918. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, pel 1918, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata . . . *Pag.* 805

N. 538. - 5 LUGLIO 1918. CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Impostazione raccomandate spedite dagli uffici governativi . . . . . Pag. 805
» 539 — 5 LUGLIO 1918 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Indennità agli ufficiali impiegati civili dello Stato nei viaggi per servizio . . . . . Pag 806
ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag 807

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **413**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 665, che istituisce un distintivo speciale di guerra per gli agenti delle ferrovie dello Stato** (con 1 tavola di disegno). — 3 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 123, del 25 maggio 1918).

Art. 1. — E' istituito un distintivo speciale destinato a valere come pubblico attestato di benemerenza degli agenti delle ferrovie dello Stato, i quali furono esposti ai rischi ed ai disagi al servizio delle linee ferroviarie più a contatto colle operazioni di guerra.

Art. 3. — Il distintivo, conforme al modello annesso al presente decreto, consiste in un nastrino di seta della lunghezza di 37 millimetri con tre fasce rosse, larghe 9 millimetri ciascuna, alternate con due fasce bianche della larghezza di 5 millimetri ciascuna, e deve essere portato dall'insignito sul lato sinistro del petto.

Art. 3. — Hanno diritto a fregiarsi del distintivo speciale gli agenti che, a far tempo dal 1° maggio 1916, abbiano risieduto e prestato servizio per almeno 12 mesi, dei quali almeno 6 dal 1° ottobre 1917 in poi, sulle linee Peri-Ala-Schio-Vicenza-Padova-Venezia e sulle altre al nord di esse, nonchè gli agenti pure residenti su dette linee che, senza aver compiuto il detto periodo di servizio, ebbero a dare prestazioni eccezionali meritevoli di speciale considerazione.

Tale diritto potrà essere esteso agli agenti che, per lo stesso periodo di dodici mesi a decorrere dalla data che sarà determinata, abbiano risieduto e prestato servizio su altre linee che venissero in seguito eventualmente designate con decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari

Agli effetti del disposto del presente articolo saranno considerati come residenti anche gli agenti in missione contiuuativa per disposizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il distintivo non può essere comunque portato da quegli agenti delle ferrovie dello Stato che hanno già od avranno il diritto di portare lo speciale distintivo per le fatiche di guerra istituito col nostro decreto 1916, n. 641.

Art. 4. — Il diritto a fregiarsi del distintivo deve risultare da apposita autorizzazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

I nomi degli agenti autorizzati a fregiarsi del distintivo saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art, 5 — Non possono ottenere il distintivo gli agenti che non abbiano dato prova di diligenza e buona condotta. Perdono il diritto di fregiarsi del distintivo coloro ai quali sia stata inflitta la revocazione o la destituzione.

Art. 6. — Contro il rifiuto dell'autorizzazione a fregiarsi del distintivo è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che giudica definitivamente.

N. B. - La tavola di disegno verrà pubblicata in una prossima dispensa del « giornale militare ».

N. **414**. DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 786, che costituisce in ente morale la donazione della pensione annua annessa alla Commenda dell'Ordine Militare di Savoia, fatta da S. E. il tenente generale Carlo Petitti di Roreto, a favore del 50° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). 5 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 147, del 22 giugno 1918).

Art. 1. — La donazione fatta a favore del 50° reggimento fanteria, da S. E. il tenente generale Carlo Petitti di Roreto, della pensione annua connessa alla Commenda dell'Ordine militare di Savoia, da lui conseguita col R. decreto 28 dicembre 1916, è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del ministro della guerra.

Art. 2. — È approvato lo statuto organico di detta fondazione, formato di nove articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Statuto organico della « Fondazione Petitti di Roreto ».

Art. 1. — Avrà il nome di « Fondazione Petitti di Roreto » la donazione fatta da S. E. il tenente generale Carlo Petitti di Roreto, a favore del 50° reggimento fanteria, della pensione annua annessa alla Commenda dell'Ordine militare di Savoia da Lui conseguita col R. decreto 28 dicembre 1916.

Art. 2. — La rendita dell'ente è rappresentata, vita natural durante del donatore, dalla suaccennata pensione annua connessa alla commenda dell'Ordine militare di Savoia, e successivamente l'attività patrimoniale dell'ente medesimo sarà costituita dalle quote annuali di detta pensione, e dai relativi frutti accantonati, le une e gli altri nei modi stabiliti dall'art. 4.

Art. 3. — La gestione della fondazione è affidata al comandante del predetto reggimento.

Art. 4. — Durante la vita del fondatore, con l'importo annuo della pensione, da riscuotersi dal comandante del reggimento, sarà costituito un premio di lire 250 lorde, da erogarsi in favore di quel caporale o soldato che si sia distinto *a*) per atto di valore; *b*) per atto di filantropia; *c*) per azioni altamente meritevoli, che onorino il reggimento; *d*) per essere il primo tiratore del reggimento.

Con la eccedenza di detto importo annuo sarà acquistata rendita italiana consolidata; in questo modo verranno pure capitalizzati i frutti che si renderanno man mano disponibili. Dopo la morte del fondatore, cessando la pensione, sarà erogato come premio tutto l'importo annuo della rendita acquistata.

Art. 5. — L'aggiudicazione del premio sarà fatta inappellabilmente dal comandante del reggimento, scegliendo il più meritevole fra i militari proposti dai singoli comandanti di compagnia e che soddisfino alle condizioni indicate nell'articolo precedente.

Art. 6. — Nell'aggiudicare il premio, si sceglierà il militare, che si trovi in una delle quattro condizioni indicate nell'art. 4, seguendo, però, l'ordine in cui tali condizioni sono trascritte.

Dovendosi aggiudicare il premio al primo tiratore del reggimento, per mancanza di militari meritevoli per atti di cui alle prime tre categorie, si farà, occorrendo, una gara speciale tra quelli meglio classificati nelle lezioni di tiro.

L'aver riportato qualche punizione disciplinare non è motivo di esclusione dal premio.

Però ne sarà escluso il militare che se ne renderà indegno per abituale cattiva condotta o per aver commesso qualche reato.

Art. 7. — La premiazione si effettuerà ogni anno il giorno 8 luglio, anniversario della presa di Misurata, e, il giorno precedente, il nome del premiato sarà proclamato e pubblicato nell'ordine pel giorno.

All'atto della consegna, sia presso la sede del reggimento che presso i distaccamenti del medesimo, saranno commemorati i fatti d'armi della campagna italo-turca, per i quali la bandiera del reggimento è stata decorata al valore, e verrà pure fatto un cenno della presente fondazione.

Art. 8. — Annualmente, avvenuta la premiazione, il comando del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizioni transitorie.

Art. 9. — Alle spese per la costituzione dell'ente e per le tasse di manomorta relative alla prima annualità provvede il fondatore, mentre quelle delle successive annualità saranno prelevate dalle somme disponibili da capitalizzarsi.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **115**. — SERVIZIO SANITARIO. - **Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483 (circolare n. 358 giornale militare 1918), portante provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare.** — (Direzione generale di sanità militare) — 16 maggio 1918.

La tubercolosi di guerra e i provvedimenti di governo per combatterla.

Uno dei più gravi problemi di igiene sociale sorti nell'attuale, immane conflitto delle nazioni è dato dalla tubercolosi di guerra.

Le amministrazioni competenti se ne sono da tempo occupate e preoccupate, adottando, nel campo militare e nel campo civile, una serie di provvidenze igieniche e sanitarie dirette ad arginare, quanto è più possibile, la minaccia di una maggiore diffusione della malattia, conseguenza diretta dello stato di guerra.

Ed un importante provvedimento di governo intervenne col decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, con cui si mira a soddisfare ad una grande necessità profilattica resa più acuta nel momento attuale, mediante la disciplina di una larga azione sovventiva dello Stato, connessa coi vari ordini di opere antitubercolari, e dirette al fine, di carattere mediato e permanente, di avviare l'attuazione di un completo programma di difesa sociale contro la malattia.

Una necessità, peraltro, di carattere transitorio, ma immediato ed urgente, veniva costituita dal numero sempre crescente, di tubercolosi, che rientrano nell'ambiente civile, dopo un periodo più o meno lungo di servizio militare.

Ad assicurare a questi ultimi una conveniente cura ed una sufficiente educazione igienica, ed a coordinare, con unicità di criteri, l'azione delle istituzioni locali antitubercolari tende il recente decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, il quale, mentre integra ed amplia la portata del precedente decreto e delle altre disposizioni fin qui adottate per la tubercolosi di guerra, apporterà indubbiamente quei benefici, che il paese giustamente

invoca a tutela della igiene sociale e a vantaggio immediato dei tanti, che alla patria sacrificarono la propria salute contraendo, durante il servizio militare, una malattia così grave ed insidiosa.

All'applicazione sollecita, larga, amorevole delle sue disposizioni si invoca l'opera attiva e concorde di tutte le autorità, civili e militari, nonchè di tutte le buone volontà, le energie e le iniziative che, da qualche tempo, vanno affermandosi, in questo campo, nel nostro paese.

I riformati per tubercolosi pulmonare.

I tubercolosi che, riformati dal servizio militare, tornano nell'ambiente civile, possono essere considerati in due categorie.

Nella prima vanno compresi quelli che hanno contratta la malattia a causa del servizio militare di guerra, e che hanno quindi ottenuta la dichiarazione di invalidità.

Essi hanno diritto all'assistenza da parte dell'opera nazionale per gli invalidi della guerra.

Nella seconda categoria vanno compresi quei tubercolosi per i quali la malattia, se pur connessa ai disagi della vita militare, non si è però verificata in circostanze tali da far luogo all'applicazione della legge per l'assistenza agli invalidi di guerra.

A favore di questo stuolo di ammalati interviene il nuovo decreto.

Contributo dello Stato nelle spese di assistenza ai riformati per tubercolosi polmonare.

1. L'art. 1 infatti stabilisce il concorso dello Stato nelle spese di assistenza dei riformati per tubercolosi pulmonare e determina le condizioni di tale concorso, precisando che esso è concesso a favore dei riformati che:

a) non abbiano ottenuto la dichiarazione di invalidità ai sensi dell'art. 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481; dichiarazione che importa, oltre alla pensione, il diritto all'assistenza sanitaria da parte dell'opera nazionale;

b) siano accolti e restino in cura in un istituto sanitario; in quanto il contributo dello Stato, avendo per fine diretto un'adeguata cura dell'infermo, è anche ispirato da un'alta finalità di difesa sociale, quale può assicurarsi soltanto col ricovero e con l'educazione igienica negli appositi istituti sanitari;

c) non si trovino in condizione di sostenere la spesa di spedalità, o abbiano la possibilità di sostenerla solo in parte.

Al qual riguardo si avverte che si intende abbiano diritto all'assistenza gratuita coloro che siano forniti di reddito annuo non superiore alle lire 2500; sono, invece, ammessi ai benefici consentiti dal decreto di cui si tratta, ma subordinatamente ad un loro concorso nella spesa, coloro che abbiano un reddito superiore a quella cifra e non eccedente le lire 4000 annue.

Stabilimenti destinati all'assistenza di militari riformati per tubercolosi pulmonare.

2. L'art. 2 mette a disposizione dei riformati per tubercolosi pulmonare anche i posti-letto, che i Ministeri della guerra e della marina e la Croce Rossa hanno allestito e vanno allestendo, in appositi stabilimenti a tipo sanatoriale ed ospedaliero, per i militari tubercolosi non ancora riformati, qualora, naturalmente, non ostino speciali ragioni di servizio, e salva la competenza passiva della spesa.

3. Di regola però l'accoglimento in cura dei riformati per tubercolosi pulmonare va fatto negli istituti civili indicati nell'art. 3.

4. È necessario pertanto che gli enti ospedalieri civili intervengano senza ritardo a lenire le gravi jatture che sono connesse alla tubercolosi di guerra, sorpassando sulle difficoltà e sugli impedimenti che vieti pregiudizi o antiche norme statutarie possano ancora frapporre a questa imperiosa esigenza dell'igiene e dell'assistenza pubblica.

A conseguire tale intento devono spiegare ogni maggiore interessamento i prefetti, curando che l'appello, dal governo rivolto agli enti ospedalieri, trovi un'eco premurosa e larga, escludente la necessità di ricorrere a quell'azione di imperio che l'art. 3 pure prevede; e venendo, d'altra parte, in aiuto delle amministrazioni volenterose col facilitarle a superare le prevedibili difficoltà; guidarle nell'azione diretta ad usufruire dei larghi benefici che le disposizioni in vigore consentono; usare a loro favore, se e quando del caso, delle late facoltà ai prefetti stessi riconosciute e specialmente di quella sancita dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311.

5. Per parte loro i comandanti di corpo d'armata inviteranno i comitati sanitari regionali a designare sollecitamente quegli istituti sanitari militari o di Croce Rossa, di tipo sanatoriale e ospedaliero, che meglio si prestino ad accogliere in cura anche gli ex-militari.

6. Uguale accertamento faranno i comandanti dei dipartimenti marittimi per gli ospedali della R. marina che potranno contribuire a questa funzione.

L'urgenza del provvedere, peraltro, è assoluta, indilazionabile.

7. Le autorità precedentemente citate sono pertanto invitate a comunicare, entro un mese dalla data di queste norme, all'ufficio sanitario del Ministero dal quale rispettivamente dipendono, il numero e la distribuzione dei posti letto che potranno essere adibiti subito alla cura dei riformati per tubercolosi pulmonare, tanto negli istituti civili, quanto in quelli militari o di Croce Rossa.

8. Le autorità stesse dovranno altresì, contemporaneamente, dare le indicazioni e formulare le proposte che ritenessero utili al fine di accrescere la potenzialità di ricovero degli istituti anzidetti, anche mediante l'aggiunta delle sezioni ospedaliere mobili (padiglioni, tende, ecc.) che all'uopo mette a disposizione il Ministero dell'interno.

E ciò, tenendo presente che, nel determinare le esigenze del servizio di ricovero e di cura, e, in relazione con queste, il grado di potenzialità di ricovero cui è mestieri portare gli istituti a ciò adibiti, devesi considerare, nel suo complesso, tutto il contingente degli ex militari riformati per tubercolosi pulmonare: non soltanto, cioè, coloro ai quali si volgono le provvidenze del nuovo decreto luogotenenziale, ma anche i tubercolosi invalidi di guerra assistiti dall'Opera nazionale.

Poichè è necessario non dimenticare che, se il nuovo contributo dello Stato è limitato alla sola categoria dei tubercolosi i quali non erano stati considerati dalle pregresse provvidenze, la necessità dell'assistenza ospedaliera accomuna tutti i riformati per tubercolosi pulmonare nella stessa doverosa riconoscenza e nella stessa ragione di difesa sociale.

Beninteso, però, che l'assistenza ed il ricovero dei tubercolosi riconosciuti invalidi di guerra, sono regolati dall'Opera nazionale nella sua competenza.

9. Questa prima designazione di posti-letto non può e deve assolvere il compito delle autorità civili e militari. Al contrario essa non segna che una parte iniziale e limitata dell'opera che loro si richiede al riguardo o che dovranno dare i comandi di corpo d'armata e i comandi dei dipartimenti marittimi, sollecitando efficacemente gli impianti speciali, che il Ministero della guerra e quello della marina hanno rispettivamente ordi-

nato o siano per ordinare per il servizio della tubercolosi; le prefetture, a loro volta, procurando di ottenere, nel più breve termine possibile, l'allestimento dei reparti speciali che sono disposti dagli articoli 2 a 3 del decreto luogotenenziale mercè i sussidi e le agevolazioni indicati nel precedente decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, e le altre forme di aiuto di sopra accennate: gli uni e le altre, non appena sia compiuto l'impianto di un nuovo reparto, militare o civile, dandone avviso al rispettivo Ministero.

Ammissione alla cura.

10. L'ammissione alla cura dei tubercolosi di cui si tratta deve di regola avvenire in uno degli speciali luoghi a ciò destinati, che già funzionano nella residenza del riformato o a questa più vicini.

11. L'ammissione deve essere richiesta dal sindaco del comune ove l'ammalato ha la propria dimora, anche temporanea, in base ai seguenti documenti:

1° foglio di congedo con la dichiarazione di riforma per tubercolosi pulmonare;

2° attestato dell'ufficiale sanitario comunale comprovante la necessità del ricovero;

3° certificato di nullatenenza; ovvero d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, attestante che il reddito annuo dell'ammalato o della sua famiglia non è superiore alle lire 2500, o, se ne supera questa somma, non eccede quella di lire 4000.

Tutti i documenti suindicati debbono essere rilasciati gratuitamente.

12 Nei casi d'urgenza il ricovero potrà anche essere ordinato dal sindaco nelle forme di cui all'art. 79 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; o consentito dalla direzione dell'istituto di cura sulla semplice presentazione del foglio di congedo.

Nell'uno e nell'altro caso, l'amministrazione ospedaliera richiederà d'ufficio il documento o i documenti, fra quelli di sopra indicati, mancanti e necessari a stabilire la competenza passiva della spedalità a carico dello Stato, eccezione fatta del certificato dell'ufficiale sanitario cui si ritiene equipollente la dichiarazione del risultato della visita di accettazione.

13. Analogamente verrà provveduto nei riguardi dei militari, che all'atto della riforma si trovino già ricoverati in un ospedale.

14. È, anzi, a tener presente che i militari i quali vengono riformati per tubercolosi pulmonare mentre si trovano in ospedale ed abbiano ancora bisogno di cura ospedaliera, non devono essere dimessi, salvo loro contraria volontà, e quando per le loro condizioni personali abbiano diritto ai benefici del decreto luogotenenziale 4 corr., se prima non ne sia stato assicurato il ricovero in altro idoneo luogo di cura.

15. Alle ammissioni devono presiedere sempre insieme il criterio igienico e la finalità curativa.

L'ammissione degli infermi dei quali si tratta, pertanto deve essere sempre commisurata alla capacità normale dei reparti speciali, la quale, per gli istituti civili, sarà fissata dal prefetto della provincia, sentito il medico provinciale, e negli istituti militari dal direttore di sanità.

Entro tali limiti, peraltro, l'azione così disciplinata deve essere pronta e premurosa, come non si dubita sarà per il buon volere di quanti devono concorrere a quest'opera di assistenza e d'igiene sociale.

16. A rimuovere difficoltà, ad evitare ritardi, concorreranno in ogni modo, quando del caso, i prefetti intervenendo così di loro iniziativa, come in seguito a reclamo, contro i

provvedimenti del sindaco ed il suo rifiuto a provvedere o contro il rifiuto o il ritardo dell'amministrazione ospedaliera.

17. Affinchè poi i prefetti possano promuovere l'azione del comitato provinciale antitubercolare e coordinare in ogni caso la complessa opera profilattica, dovranno essere dalle amministrazioni ospedaliere avvisati di ogni nuova ammissione e dimissione di riformati per tubercolosi pulmonare appartenenti a comuni della rispettiva provincia.

Agli effetti amministrativi e contabili dovrà essere fatta uguale notificazione al sindaco del comune dove risiede la famiglia dell'infermo, segnalando pure se questo sia o no invalido di guerra, assistito dall'opera nazionale.

Modalità del concorso dello Stato — Convenzioni — Trattamento agli assistiti.

18. L'art. 4 del decreto determina il modo, nel quale lo Stato contribuisce alle spese d'assistenza ospedaliera dei riformati per tubercolosi polmonare, mettendo a suo carico una quota della diaria di ricovero di ciascuno dei riformati stessi; e manda alle convenzioni speciali da stipularsi fra le amministrazioni degli istituti e il Ministero dell'interno, di fissare così l'ammontare della diaria, come quello della quota a carico dello Stato, nel limite massimo, questa di lire cinque.

19. Avvenuta, pertanto, la designazione degli istituti a mezzo dei quali si dovrà provvedere a questo servizio, dovranno i prefetti avviare senz'altro, per quanto riguarda gli istituti civili, con le amministrazioni relative, le pratiche per la stipulazione delle convenzioni in parola.

20. Nel redigere i relativi schemi, che dovranno inviarsi in preventivo esame al Ministero dell'interno, ed essere poi tradotti in atti formali da approvarsi dal Ministero stesso, dovrà tenersi presente che la retta giornaliera non potrà per gli ospedali delle istituzioni pubbliche di beneficenza, superare di più del quarto la retta normale fissata per il ricovero di autorità nei riparti di medicina di ciascun istituto.

21. Quanto agli appositi luoghi di cura appartenenti ad enti diversi da quelli precedentemente indicati, la determinazione della retta giornaliera dovrà essere fatta con criteri analoghi a quelli prescritti per le istituzioni pubbliche di beneficenza.

22. Il contributo dello Stato dovrà stabilirsi in cifra uguale allo importo della retta nei casi in cui questa sia inferiore o non superiore a lire cinque; in questa ultima somma, nel caso in cui la retta ecceda le lire cinque.

Questa terza ipotesi sembra doversi considerare come di scarsa probabilità, il contributo sino a lire cinque sembrando, nella maggioranza dei casi, sufficiente a coprire le spese per l'ammissione e il mantenimento in luoghi di cura a tipo popolare.

23. In ogni modo, nei casi nei quali essa avesse per particolari circostanze a verificarsi, si dovrà, da parte dei prefetti, provocare il concorso degli enti locali a colmare le differenze; concorso che non deve essere difficile di conseguire, vuoi per la nobiltà della causa, vuoi per la presumibile tenuità della differenza, vuoi perchè taluni enti, precorrendo le nuove previdenze statali, hanno già stanziato, per questa forma di assistenza, somme che lo stesso decreto luogotenenziale assicura a tale scopo, stabilendo all'art. 4 che gli attuali stanziamenti, che si trovino nei bilanci dei comuni, delle provincie o delle opere pie, per la cura e per la profilassi della tubercolosi, non possono essere nè stornati nè diminuiti.

24. Dal che deriva il preciso dovere dei prefetti e degli organi di tutela di vigilare perchè gli stanziamenti, di cui all'ultimo capoverso del citato art. 4 del decreto luogote-

nenziale, siano di anno in anno, mantenuti ed impiegati giusta la norma tracciata dall'articolo stesso.

25. Le convenzioni delle quali si tratta dovranno altresì indicare la quota della retta che deve essere sostenuta dal riformato, che a termini dell'art. 1 del decreto luogotenenziale e del n. 1 lettera c), delle presenti norme è tenuto a concorrere alle spese di mantenimento e di cura, e che quindi deve essere detratta dal contributo a carico dello Stato.

Tale quota dovrà calcolarsi nei due quinti di quella messa a carico dello Stato.

26. Faranno infine parte integrante delle convenzioni le tabelle, dietetiche e terapeutiche, e le norme relative alla disciplina igienica dei luoghi di cura e dei ricoverati; tabelle e norme che dovranno essere conformi alle prescrizioni che saranno stabilite dal comitato provinciale antitubercolare, tenuto conto, per quanto concerne il vitto, delle consuetudini, delle risorse locali e dei peculiari bisogni inerenti allo speciale trattamento richiesto per gli infermi di tubercolosi pulmonare.

27. Questo, quanto agli istituti civili; che, mentre a disciplinare i rapporti contabili conseguenti al ricovero di ex-militari riformati negli ospedali militari o della Croce Rossa provvedono speciali accordi fra i Ministeri interessati e il comitato centrale della associazione, avranno in ogni parte vigore, per i reparti di cure degli ex-militari istituiti in quegli ospedali, le norme dettate dalle rispettive autorità competenti per l'assistenza e la cura dei militari tubercolosi, non ancora riformati.

28. Così degli istituti militari ammessi al disimpegno di questo servizio, come di quelli civili con i quali siansi stipulate le accennate convenzioni, sarà data notizia, a mezzo e per cura della prefettura, ai comuni che possano avervi interesse, in relazione col n. 10 delle presenti norme.

Norme contabili.

29. L'art. 5 determina la competenza delle spese conseguenti allo Stato dal ricovero o dalla cura dei riformati ammessi al beneficio di cui all'art. 1.

Perchè possa farsi luogo alla loro materiale erogazione ciascuna amministrazione ospedaliera dovrà, alla fine di ogni trimestre, inviare la contabilità, in doppia copia, al Ministero dell'interno, per mezzo della prefettura della provincia in cui ha sede l'istituto, con i documenti comprovanti la regolarità del ricovero di ciascuno degli ammessi a termini delle prescrizioni anteriormente dettate, e con il visto del medico capo del reparto ospedaliero per le giornate di spedalità e per la diagnosi di tubercolosi pulmonare.

30. Per i malati che sono tenuti a concorrere nelle spese di mantenimento e di cura, dovrà richiedersi soltanto la quota a carico dello Stato, dovendo l'amministrazione ospedaliera curare la esazione della parte diretta a carico del malato, a termini del n. 25 delle presenti norme.

Comitato provinciale antitubercolare — Costituzione — Attribuzioni — Funzionamento.

31. L'art. 6 istituisce per ogni provincia un comitato antitubercolare e determina le importanti attribuzioni che gli sono deferite, e con le quali gli viene demandata un'azione complessa e continuativa di iniziativa, di vigilanza, di propaganda e di assistenza.

È quindi, più che opportuno, necessario, chiamare a raccolta per quest'opera feconda di bene, quanti per dovere, di ufficio, per spirito filantropico e per convincimento di studio, possano utilmente concorrervi con intelletto ed amore.

Ne faranno, così, parte, come membri di diritto, oltre il prefetto, il presidente della deputazione provinciale, il sindaco e il presidente della congregazione di carità del capoluogo della provincia; l'assegnato d'igiene nelle sedi universitarie; il medico provinciale, l'ufficiale sanitario del capoluogo; un ufficiale medico del R. esercito e, nelle provincie sedi di dipartimento marittimo, un ufficiale medico della R. marina, delegati dai rispettivi Ministeri; un delegato della Croce Rossa italiana designato dal comitato centrale della associazione; un delegato dell'ufficio provinciale per le pensioni di guerra; un delegato dell'opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Ad essi, saranno aggiunti, con decreto del prefetto, altri componenti scelti specialmente fra coloro che si sono maggiormente segnalati nella lotta contro la tubercolosi per prestazioni personali, amministrative e materiali, in numero non superiore a cinque, che durano in carica tre anni e che possono essere riconfermati.

Il numero dei componenti il comitato, così costituito, non deve sembrare eccessivo, essendo necessario che, almeno in questa prima istituzione, tutti gli enti che devono interessarsi a questa opera altissima di previdenza igienica e sociale, vi siano degnamente rappresentati.

32. In ogni modo, per assicurare la maggiore agilità di azione, ogni comitato potrà costituire nel suo seno delle sottocommissioni, cui delegherà secondo le varie attitudini e competenze dei suoi componenti e secondo le condizioni della rispettiva provincia, le mansioni di propaganda, di vigilanza, di profilassi e di assistenza che gli sono assegnate.

33. Fra le mansioni di vigilanza meritano speciale menzione quelle che devono esercitarsi sul funzionamento nei luoghi di cura nei quali sono ricoverati i riformati per tubercolosi pulmonare, siano essi civili o militari.

Gli uni e gli altri, infatti, sono senza pregiudizio dell'azione spettante alle autorità e agli uffici per loro istituto competenti a sovraintendere al loro funzionamento, soggetti alla vigilanza del Comitato, d'intesa, per gli istituti militari, col direttore di sanità.

34. Il comitato ha la sede e l'ufficio presso la prefettura e si riunisce ad invito del prefetto, periodicamente e quante volte sarà ritenuto necessario, con la presidenza del prefetto stesso o, in sua assenza, del presidente della deputazione provinciale.

L'adunanza è valida con l'intervento di almeno cinque dei componenti il comitato.

Le deliberazioni devono essere prese colla maggioranza degli intervenuti.

Il prefetto designa il segretario del comitato.

Il segretario redige il processo verbale di ogni singola deliberazione inscrivendola in apposito registro.

35. Nel caso che al comitato pervengano fondi e sussidi, questi sono versati in conto corrente presso un istituto di credito, per essere gestiti colle norme che saranno determinate da ogni comitato ed erogati secondo le deliberazioni del comitato stesso.

In tal caso, il comitato provvederà alla deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, che saranno approvati dal Ministero dell'interno.

36. Il Prefetto della provincia provvede a quanto occorre per dare applicazione ai deliberati del comitato.

Ogni trimestre viene inviata al Ministero dell'interno una relazione sommaria sull'opera del comitato.

Soccorso giornaliero alle famiglie dei riformati per tubercolosi pulmonare ricoverati.

37. L'art. 7 del decreto luogotenenziale riguarda uno speciale provvedimento di favore per le famiglie degli infermi che chiedono il ricovero negli istituti di cura.

La cura ospedaliera, sia pure temporanea, del tubercoloso, che è così necessaria per la profilassi sociale, trova, ordinariamente, un grave impedimento nella condizione della famiglia, poichè, il più delle volte, le risorse necessarie alla vita di essa sono confidate alle fragili energie dell'infermo, o almeno ne ricevono un utile irrinunciabile, per quanto limitato.

Il decreto vi sopperisce istituendo per la famiglia del tubercoloso, un aiuto in misura del « soccorso giornaliero » assegnato alle famiglie dei chiamati alle armi, sostituendo con esso alla sovvenzione sinora concessa all'atto della riforma, un intervento più adeguato ed efficace a vantaggio dell'individuo, della famiglia e della società.

38. Il soccorso giornaliero è limitato al periodo della degenza ospedaliera, ed è corrisposto, per decisione della apposita commissione comunale, nelle forme e colle modalità in vigore per la applicazione del decreto luogotenenziale 19 luglio 1917, n. 1199, in base a richiesta verbale o scritta dell'interessato al sindaco del comune di residenza, e su presentazione di una dichiarazione del direttore dell'istituto di cura in cui il malato si trova, comprovante l'avvenuto suo ricovero, o la sua permanenza nell'ospedale posteriormente alla riforma.

Della concessione del soccorso il sindaco avverte l'ospedale.

Le amministrazioni ospedaliere che ricoverano riformati per tubercolosi pulmonare non assistiti dall'opera nazionale, le cui famiglie siano ammesse al soccorso giornaliero, hanno l'obbligo di informare il sindaco del comune di residenza di queste della data in cui, per dimissioni od altra causa, sia venuta a cessare la presenza all'ospedale degli infermi stessi.

Fissate così le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale, si esprime sicura la fiducia che sarà data opera solerte ed attiva per l'attuazione, senza ritardi e senza dannose limitazioni, dei benefici provvedimenti, che il paese invoca ed aspetta e quel decreto consente.

La coscienza di compiere un'opera altamente patriottica e sociale deve rendere più agevole questo compito e più accetto l'appello che si rivolge agli enti locali e a quanti diedero volontà ed energia nella lotta contro la tubercolosi.

La questione della difesa antitubercolare si è ormai imposta nella sua grave portata.

I due decreti luogotenenziali recentemente emanati in argomento, quello del 26 luglio 1917, n. 1231, e questo del 4 aprile 1918, n. 483, collegati in una stessa alta finalità sociale, dànno il modo di provvedere alle esigenze attuali e di preparare bene le più larghe provvidenze per il domani della guerra.

Sarà questa una delle opere più insigni che, nell'ora storica che attraversiamo, verrà a compiersi per la difesa sanitaria della Nazione contro un male così grave, che non cessa colla guerra, ma costituisce una permanente insidia all'igiene e all'economia sociale.

Roma, addì 16 maggio 1918.

ORLANDO. — ZUPELLI. — DEL BONO. — BISSOLATI.

In conseguenza delle suddette disposizioni e nell'intento di ottenere che la posizione dei militari tubercolosi, non ancora riformati, sia esattamente e tempestivamente definita, in modo che quelli che ne abbiano diritto, possano giovarsi delle provvidenze stabilite dal decreto luogotenenziale del 4 aprile 1918, n. 483, questo Ministero prescrive:

1°) che tutti i militari riconosciuti affetti da tubercolosi polmonare accertata, *in qualsiasi stadio*, sia che provengano dagli ordinari ospedali militari, sia dai centri sanitari di smistamento o dai reparti di accertamento diagnostico dei singoli corpi d'armata territoriali, debbano essere concentrati nelle apposite formazioni sanatoriali, e cioè, negli *ospedali regionali per tubercolosi* o nei *campi sanitari climatici*.

Perciò tali formazioni sanatoriali dispongono, in genere, di sezioni distinte per la separazione degli infermi secondo lo stadio della malattia.

Per i suddetti infermi, qualunque sia lo stadio della malattia, sono aboliti i provvedimenti di lunga licenza di convalescenza; essi verranno — invece — trattenuti, tutti indistintamente, nel sanatorio militare, per un periodo non superiore ai tre mesi, durante il quale, mentre sarà provveduto allo espletamento delle pratiche medico-legali per la loro riforma, si gioveranno della cura sanatoriale, e verrà loro impartita una sufficiente educazione antitubercolare.

Le pratiche medico-legali, data la patente malattia, saranno subito espletate, onde tutti gli infermi, alla fine del terzo mese, siano provvisti del foglio di congedo con la dichiarazione di riforma per tubercolosi polmonare. Oltre il foglio di congedo dovranno, per la fine del terzo mese, trovarsi forniti degli altri documenti prescritti dal n. 11 delle succitate norme quegl'infermi, pei quali non debbano essere interrotte le cure ospedaliere, quando non desiderino esser dimessi ed abbiano diritto ai benefizi del decreto luogotenenziale n. 483.

In tal modo sarà esattamente ottemperato al disposto dal n. 14 delle norme stesse, con l'avvertenza che, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario comunale, comprovante la necessità del ricovero, dovrà essere rilasciata analoga dichiarazione da parte del direttore dell'istituto, nel quale l'infermo si trova.

Durante il suddetto periodo di tre mesi la spesa di ricovero sarà completamente a carico dell'amministrazione militare.

Il provvedimento di ricovero a riforma avvenuta, oltre che ai tubercolosi, la cui malattia non fu riconosciuta dipendente da causa di servizio, è estensibile anche a quelli che la contrassero a causa di ordinario servizio, ed a coloro che per aver contratto detta infermità in zona di guerra hanno diritto alla dichiarazione d'invalidità ed all'assistenza dell'opera nazionale per gl'invalidi della guerra.

E — pertanto — anche i militari tubercolotici, che rientrano nella categoria degl'invalici della guerra, quando, espletate le pratiche medico-legali, allo spirare dei tre mesi siano ancora bisognevoli di cura ospedaliera, e non desiderino essere dimessi dal sanatorio militare, vi saranno egualmente trattenuti, ma dovranno essere segnalati, senza indugio, ai fini amministrativi, all'opera nazionale, essendo ad essa devoluta la loro completa assistenza sanitaria, a senso dell'art. 3 comma 1° della legge 25 marzo 917, n. 481,

2°) che i militari fondatamente sospetti di infezione tubercolare latente, o di stato pretubercolare, debbano essere — anche se in primo tempo furono inviati dai centri sa

nitari di smistamento negli ospedali regionali — ricoverati negl'*istituti climatici* (1) oppure inviati in licenza di convalescenza.

Il periodo di ricovero per questi infermi avrà la durata prescritta dalla circolare 801 *giornale militare* 1916, che va da quattro a sei mesi; la licenza di convalescenza sarà di sei mesi.

Il provvedimento della licenza sarà adottato in tutti i casi nei quali gl'infermi ne facciano volontariamente domanda, o quando non vi siano posti disponibili negl'istituti climatici: comunque, tale licenza potrà essere concessa solo agl'individui che risultino forniti dei necessari mezzi di sussistenza.

Allo scopo di evitare inutili trasferimenti, gl'infermi dovranno essere inviati in licenza direttamente dai reparti di accertamento del corpo d'armata o dai centri sanitari di smistamento.

Compiuto il prescritto periodo di ricovero negl'*istituti climatici*, gl'infermi dovranno essere sottoposti a nuovo accertamento sanitario, che sarà eseguito dallo stesso reparto di accertamento dove subirono la prima visita, o dal reparto di accertamento prossimiore all'istituto, quando trattisi d'infermi che provenivano da un centro sanitario di smistamento.

Analogamente gl'infermi inviati in licenza, allo scadere di essa, dovranno ripresentarsi al reparto di accertamento del corpo d'armata, dal quale furono prima visitati e proposti per la concessione della licenza medesima, oppure al reparto di accertamento diagnostico del corpo d'armata nel quale hanno dimora, quando la prima visita avvenne in uno dei centri sanitari di smistamento.

Se, in seguito ai nuovi accertamenti, questi infermi non presenteranno più fenomeni sospetti, e rimanga esclusa in modo indubbio qualsiasi progressa lesione specifica del polmone, saranno inviati ai depositi reggimentali, per venire utilizzati in servizi esclusivamente sedentari (2); se persisteranno ancora fenomeni semplicemente sospetti, si ripeterà un provvedimento di licenza che avrà questa volta la durata di un anno; se, invece, si noterà aggravamento dei fenomeni in modo che, cessando il dubbio, possa formularsi la

---

(1) Attualmente gli istituti climatici per la cura dei militari affetti da infezione tubercolare latente (stato pretubercolare) sono:

1° L'istituto climatico della Croce Rossa di Bergeggi (Savona);
2° L'istituto climatico della Croce Rossa di Fara Sabina (Roma);
3° L'istituto climatico dei Frati Fate Bene Fratelli in Nettuno (Roma);
4° L'istituto climatico Ferraretto (Catania).

Prima di effettuare l'invio dei militari in cura nei suddetti istituti si dovrà assicurarsi che vi si trovino posti disponibili richiedendolo alla direzione di sanità militare territoriale aggiunta, dalla quale l'istituto dipende.

(2) In tal caso, nel registro degl'inabili alle fatiche di guerra, di cui al n. 3 della circolare 201259 del 20 agosto 1917, a cura del dirigente il servizio sanitario reggimentale, in corrispondenza del cognome e nome del militare, sarà scritta, nella prima colonna, una annotazione dalla quale risulti che il militare fu dichiarato inabile alle fatiche di guerra, a seguito di osservazione subita presso un reparto di accertamento diagnostico.

Le commissioni sanitarie centrali nelle visite di controllo non potranno modificare il giudizio d'inabilità alle fatiche di guerra, nei riguardi dei militari in parola, e solamente nei casi di peggioramento del male provvederanno pel rinvio dell'individuo al reparto di accertamento.

Analogamente si regoleranno le commissioni sanitarie centrali nei riguardi dei militari in licenza di convalescenza ottenuta a seguito di osservazione nei reparti di accertamento diagnostico.

diagnosi di tubercolosi polmonare, essi verranno senz'altro e sollecitamente riformati, in analogia al prescritto della circolare 205 del *giornale militare* c. a.

A riforma avvenuta saranno per essi applicabili le provvidenze stabilite dal decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, quando ne abbiano diritto, secondo le disposizioni contenute nel n. 1 della presente circolare.

3°) che per lo espletamento delle pratiche medico-legali dei militari, di cui è oggetto la presente circolare, siano osservate le seguenti norme:

a) I direttori degli *ospedali regionali* per tubercolosi o dei *campi sanitari climatici* redigeranno una circostanziata proposta a rassegna, avvertendo periodicamente il direttore dell'ospedale militare principale più vicino, il quale disporrà per l'invio, presso le suddette formazioni sanatoriali, del collegio medico, di cui al § 8 del regolamento sulle rassegne, che procederà alle visite di rassegna.

Le determinazioni definitive saranno devolute al direttore dell'ospedale militare principale, presso il quale ospedale verrà conservato uno dei modelli 41, mentre le altre due copie saranno trasmesse una al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) e l'altra al comando del deposito o reparto cui il militare appartiene (§ 44 del regolamento rassegne).

Le modalità per le rassegne saranno quelle dettate dal citato regolamento.

Nei casi in cui fosse necessario procedere a visita collegiale (inabilità al servizio o assegnazione di pensione per ufficiali; assegnazione di pensione per militari di truppa) il direttore dell'ospedale militare principale più vicino, analogamente a quanto è precedentemente prescritto per la visita di rassegna, disporrà perchè il collegio medico si rechi nelle formazioni sanatoriali, per sottoporvi a visita i militari di cui trattasi.

b) Quanto alle pratiche medico-legali (rassegne, visite collegiali) da eseguirsi pei militari ricoverati nei reparti di accertamento diagnostico, sarà provveduto dai direttori degli ospedali militari principali viciniori, tenendo presente, che agli effetti medico-legali, i reparti in parola sono da considerarsi come veri e propri reparti di osservazione dell'ospedale militare principale.

c) I direttori di sanità stabiliranno da quali ospedali principali debbono dipendere i reparti di accertamento diagnostico e le formazioni sanatoriali agli effetti medico-legali.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **116**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 710, concernente le ritenute sugli assegni dei militari dei regi corpi di truppe coloniali che prestano servizio in Libia, puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 maggio 1918. (*Gazzetta ufficiale* n. 132, del 5 giugno 1918).

Art. 1. — Per il personale militare italiano dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, che presta servizio in Libia, ove le truppe sono considerate nel piede di guerra, sono stabilite le disposizioni di cui agli articoli seguenti;

Art. 2. — 1. Gli ufficiali puniti di arresti in fortezza, anche se da scontare come arresti di rigore, perdono, per tutta la durata della punizione, sul complesso delle indennità previste dalle disposizioni amministrative della colonia alla quale sono effettivi (escluso l'eventuale indennità per quadrupedi e, per quelli effettivi ai RR. corpi delle truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, l'indennità di soggiorno) e sui soprassoldi stabiliti per il servizio in Libia per gli ufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, una quota giornaliera uguale al soprassoldo di guerra ed alla razione viveri che perdono gli ufficiali metropolitani pari grado nelle stesse condizioni.

2. I marescialli puniti di arresti di rigore, i sergenti maggiori ed i sergenti puniti di sala di disciplina di rigore, i caporali ed i soldati puniti di prigione di rigore, perdono, per tutta la durata della punizione, oltre quanto è per essi prescritto dalle norme amministrative della colonia alla quale essi appartengono, una quota sugli assegni, pari al soprassoldo di guerra, che, nelle stesse condizioni, perdono i pari grado metropolitani.

3. *A*) gli ufficiali che sono detenuti in attesa di giudizio o sottoposti a Consiglio di disciplina, perdono il complesso delle indennità e soprassoldi per loro stabiliti pel servizio che prestano in colonia, esclusi quelli pei quali è fatta eccezione al n. 1 del presente articolo;

B) i sottufficiali, caporali e soldati che sono detenuti in attesa di giudizio, perdono, oltre quanto è prescritto dalle disposizioni amministrative della rispettiva colonia, i soprassoldi e le indennità eventuali per loro stabiliti pel servizio che prestano in colonia;

C) i sottufficiali sottoposti a commissione di disciplina perdono 2/5 dell'assegno giornaliero, ed i soprassoldi e le indennità eventuali per loro stabiliti pel servizio che prestano in colonia.

Le ritenute stabilite pei militari sottoposti a consiglio di disciplina o commissione di disciplina, di cui al presente n. 3 sono però restituite agli interessati quando siano prosciolti dall'addebito che era stato loro fatto e vadano esenti da qualsiasi punizione.

Art. 3. — Perdono metà della quota pari al soprassoldo di guerra stabilita ai numeri 1 e 2 dell'art. 2, per tutta la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di arresti di rigore;

b) i marescialli puniti di arresti semplici;

c) i sergenti maggiori ed i sergenti puniti di sala di disciplina semplice;

d) i caporali ed i soldati puniti di prigione semplice.

Art. 4. — I sottufficiali e militari di truppa italiani appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali che si rendano colpevoli di sperpero o di sciupio di oggetti di corredo o di qualsiasi altro materiale dello Stato, quand'anche non si ravvisi in ciò la forma di alienazione o danneggiamento contemplata dall'art. 212 del codice penale per l'esercito, oltre ad essere sottoposti alle adeguate punizioni disciplinari, perdono sugli assegni loro spettanti, fino a completo rimborso del danno cagionato allo Stato, una quota pari al soprassoldo di guerra stabilito per i pari grado del R. esercito.

Le ritenute di cui al presente articolo sono sospese allorquando i sottufficiali e militari di truppa sono soggetti a quelle stabilite agli articoli 2 e 3.

Art. 5. — L'importo delle ritenute fatte ai militari a mente degli articoli 2 e 3, è devoluto a beneficio delle famiglie dei militari morti combattendo o in seguito a ferite riportate in combattimento.

L'importo delle ritenute fatte a mente dell'art. 4 va versato a favore del bilancio coloniale.

Art. 6. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili ai militari di tutte le armi e corpi, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 5. — Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

N. **417**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 769, che estende a tutti i sottufficiali, caporali e soldati metropolitani, nonchè a quelli italiani dei regi corpi di truppe coloniali in Libia, le disposizioni contenute rispettivamente nei decreti luogotenenziali 10 e 30 dicembre 1917, nn. 1970 e 2047, circa la concessione di speciali polizze gratuite di assicurazione e dichiara inoltre applicabile il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, agli ufficiali che si trovino in Libia.** — 19 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 141, del 15 giugno 1918).

Art. 1. — I decreti luogotenenziali in data 10 dicembre 1917, n. 1970, e 30 dicembre 1917, n. 2047, s'intendono applicabili, salvo quanto è disposto nell'art. 2 del presente decreto, anche a tutti i sottufficiali, caporali e soldati metropolitani ed a tutti i sottufficiali, caporali e soldati italiani dei regi corpi di truppe coloniali appartenenti ad unità o riparti che in Libia, dal 1° gennaio 1918, si saranno trovati o si troveranno nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2047.

Art. 2. — La commissione di cui all'art. 4 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2047, col compito di decidere delle controversie e dei reclami relativi alle assicurazioni di cui al decreto luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, nei riguardi dei militari di cui all'art. 1 del presente decreto sarà nominata dal ministro delle colonie e di essa faranno parte un ufficiale designato dal governatore della Tripolitania, un funzionario del Ministero ed un delegato dell'istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 3. — Il decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, deve intendersi applicabile agli ufficiali delle categorie previste in detto decreto, i quali, dal 1° gennaio 1918 si saranno trovati o si troveranno in Libia, nelle condizioni stabilite dal decreto stesso.

N. **418**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 790, che modifica quello n. 1182 del 15 luglio 1917, relativo alla produzione e distribuzione della carta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 143, del 18 giugno 1918).

Articolo unico. — Alle eccezioni contenute nell'art. 6 (cap. II) del suddetto decreto luogotenenziale n. 1182 del 15 luglio 1917, circ. 527 *giornale militare* 1917, sono aggiunte le seguenti:

d) per le carte occorrenti per pubblicazioni, stampati, moduli e corrispondenza ad uso dei corpi, istituti o stabilimenti del R. esercito;

e) per le carte occorrenti all'amministrazione marittima per la produzione diretta di stampati, moduli, pubblicazioni ad uso del R. naviglio, dell'ufficio del capo di stato maggiore, dei comandi, istituti e stabilimenti militari marittimi, del comitato per l'esame dei progetti di navi e delle direzioni, autorità ed enti vari della R. marina a terra, nonchè per le carte da provvedersi a tutti gli enti e stabilimenti indicati, ad uso di cancelleria o di disegno.

N. **419**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 802, col quale sono stabilite penalità a carico dei cittadini che si rifiutino di far parte di commissioni di requisizione, incetta o collaudo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 146, del 21 giugno 1918).

Art. 1. — Chiunque si rifiuti senza legittimo motivo di far parte o d'intervenire alle sedute delle commissioni di requisizione, incetta o collaudo di generi alimentari, foraggi, materiali vari e quadrupedi per conto dell'amministrazione militare, alle quali si riferisce il nostro decreto 2 settembre 1217, n. 1388 (circolare n. 594, *giornale militare* 1917), è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire 2000.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

N. **420**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 780, che riconosce il diritto al risarcimento dei danni di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 141, del 15 giugno 1918).

Art. 1. — Ai fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza produttiva delle provincie invase è riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni di guerra nei limiti e colle modalità che saranno stabiliti con legge speciale, che sarà fra breve presentata.

Art. 2. — È data facoltà al Governo di ricevere e di esaminare le denunzie dei danni di guerra anche per l'eventuale conservazione delle prove.

Tali denunzie saranno fatte per categorie determinate, su appositi moduli, predisposti e approvati con decreto luogotenenziale, inteso l'alto commissario dei profughi di guerra su proposta del presidente del consiglio, di concerto col ministro del tesoro.

L'alto commissariato dei profughi di guerra è incaricato della raccolta e coordinazione delle dichiarazioni di cui nel capoverso precedente.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **421**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 811, che istituisce presso la presidenza del Consiglio dei ministri un ufficio per la Sardegna, e ne determina le attribuzioni.** — 9 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 25 giugno 1918).

Articolo unico. — E' istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri un ufficio per la Sardegna.

Il detto ufficio avrà il compito di curare e vigilare la sollecita esecuzione di tutte le leggi speciali emanate a favore dell'isola, promovendo e coordinando l'azione dei singoli Ministeri competenti e di proporre al governo le modificazioni o le nuove disposizioni che lo studio e l'applicazione delle norme in vigore dimostrino necessarie.

Il capo dell'ufficio e i funzionari da destinarsi a tale servizio, nel numero strettamente indispensabile, saranno scelti dal presidente del Consiglio dei ministri fra il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

Con decreto del ministro del tesoro sarà inscritta nel bilancio di previsione della spesa del Ministero medesimo la somma occorrente per la esecuzione del presente decreto.

N. **422**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 801, che sostituisce l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 633, circa le controversie concernenti acquisti o requisizioni di pelli ovine e caprine.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 146, del 21 giugno 1918).

Art. 1. — All'articolo 5 del decreto luogotenenziale 16 maggio 1918 n. 633 è sostituito il seguente:

« Salva la disposizione del precedente articolo 3 le controversie concernenti acquisti o requisizioni di pelli ovine e caprine, comunque vi sia interessata la pubblica amministrazione, appartengono alla competenza del comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti e sono regolate dalle norme stabilite col D. L. 21 aprile 1918 n. 583 ».

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno (1).

(1) Entrato in vigore dal 21 giugno 1918.

N. **423**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatori per la paglia e per i surrogati del raccolto 1918.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 giugno 1918.

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLA GUERRA:

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352, e dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1739, ed a parziale

modificazione della notificazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale del Regno* del 17 luglio 1917, n. 168.

NOTIFICA:

Sono fissati i prezzi massimi sottosegnati per la paglia di frumento, per la paglia di riso e per i surrogati del raccolto 1918.

Paglia di frumento: pressata in balle, al quintale . . . . . L. 12,00
Paglia di frumento: non pressata, al quintale . . . . . » 8,00
Paglia di riso: pressata in balle, al quintale . . . . . » 10,00
Paglia di riso: non pressata . . . . . » 6,00
Surrogati: valgano, a seconda dei tipi, gli stessi prezzi massimi della paglia di riso o della paglia di grano a giudizio insindacabile delle commissioni provinciali d'incetta.

Tali prezzi s'intendono per merce sul luogo di produzione o nel magazzino del detentore ed hanno carattere di massimo non oltrepassabile.

Per le consegne che saranno fatte alle commissioni a partire dal mese di settembre per la paglia di grano, e a partire dal mese di novembre per la paglia di riso e per i surrogati, sarà corrisposto un soprapprezzo non superiore a lire 0,10 per quintale e per ogni mese di tempo decorso.

L'applicazione concreta del prezzo delle singole partite di paglia e surrogati in relazione ai requisiti intrinseci delle medesime sarà fatta dalle commissioni d'incetta a giudizio esclusivo e insindacabile delle medesime.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **424**. — AVANZAMENTO. — **Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 giugno 1918.

Il n. 1 della circolare n. 300 del *Giornale militare* c. a. è modificato come appresso:

1. — Si effettueranno le nomine a sottotenente effettivo con anzianità corrispondenti alle sopra indicate circolari e cioè: 1° novembre 1915, 1° maggio 1916, 1° gennaio, 1° maggio, 1° settembre 1917, dei sottufficiali di carriera che nei limiti di tempo stabiliti dalle circolari stesse abbiano compiuto 3 anni di servizio da sottufficiale, di cui 4 mesi presso corpi o reparti operanti e che, anteriormente al 10 agosto 1918, siano stati inscritti ai corsi allievi ufficiali ed abbiano successivamente ottenuta la nomina ad aspirante.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **425**. SCUOLE MILITARI. — **Norme riguardanti gli allievi della classe 1901, licenziati dai collegi militari nell'anno scolastico 1917-1918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 giugno 1918.

1. In analogia alle disposizioni emanate per gli allievi dei collegi militari di classi antèriori a quella del 1901, il Ministero lascia facoltà di scegliere l'arma ed il corpo

presso cui prestare servizio anche agli allievi appartenenti a quest'ultima classe (1901), che abbiano già contratto l'arruolamento volontario ordinario e che conseguano la licenza di liceo o d'istituto tecnico, presso i collegi stessi, nell'anno scolastico 1917-1918.

2. Gli allievi che avranno scelto l'arma di fanteria, potranno, previo apposito esperimento di esame, essere promossi al grado di sergente, e, come tali, dovranno essere avviati in zona di guerra e destinati a reparti di marcia per il periodo complessivo di tre mesi, a fine dei quali, qualora giudicati idonei dalle competenti commissioni di avanzamento, saranno nominati sottotenenti di complemento e sarà loro attribuita dai comandanti di corpo una classifica da 1 a 20. Quindi saranno trasferti ai reparti di prima linea del corpo che avranno prescelto. Dopo un servizio di altri sei mesi alla fronte, col grado di sottotenente di complemento, essi potranno, a loro domanda, conseguire il passaggio nel ruolo degli ufficiali effettivi, purchè ottengano concorde parere favorevole dalle competenti commissioni d'avanzamento.

3. Gli allievi, che in esito al suddetto esperimento di esame, non conseguano la promozione al grado di sergente, potranno essere nominati caporali se giudicati meritevoli di tale grado e trasferti a reparti mobilitati del corpo da ciascuno prescelto; i non idonei neppure al grado di caporale andranno ai corpi come semplici militari di truppa.

Gli allievi di cui al presente numero 3 non potranno giovarsi delle facilitazioni di cui al precedente numero 2, ma dovranno invece, come tutti gli altri militari non provenienti dai collegi, frequentare un corso allievi ufficiali per conseguire la nomina a sottotenenti di complemento.

4. Gli allievi che avranno scelto invece l'arma di artiglieria, quella del genio o quella di cavalleria dovranno essere avviati, appena se ne offra la possibilità, a frequentare, nella loro qualità di allievi, rispettivamente presso l'accademia militare di Torino o presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, un corso d'istruzione per allievi ufficiali.

Agli allievi che intendano di divenire ufficiali di artiglieria o del genio in servizio attivo permanente si impartirà, a cura del comando dell'accademia e durante il corso, l'insegnamento della matematica sul programma contenuto nella circolare n. 6 del *giornale militare* 1915, onde prepararli a subire, a fine dei corsi, l'apposito esperimento complementare di matematica, prescritto dal comma 15 della parte I del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 26 marzo 1899.

Al corso di matematica potranno essere ammessi, a loro domanda, come uditori anche gli allievi che non abbiano intenzione di passare nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente.

5. Alla fine dei corsi tutti gli allievi suddetti saranno nominati sottotenenti di complemento nell'arma rispettiva, previo parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento, e quindi trasferti ai reparti di prima linea del corpo da ciascuno prescelto.

6. Gli allievi che aspirino a divenire ufficiali effettivi di artiglieria o del genio, e che abbiano all'uopo superato l'esperimento complementare di matematica di cui sopra è cenno, dopo un servizio di sei mesi alla fronte col grado di sottotenente di complemento, potranno, a loro domanda, conseguire il passaggio nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente, purchè ottengano concorde parere favorevole dalle competenti commissioni di avanzamento.

7. Analogo trattamento verrà usato agli allievi che avranno seguito il corso d'istruzione presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.

8. Gli allievi della classe 1901 licenziati dai collegi militari senza aver potuto contrarre l'arruolamento volontario ordinario, dovranno essere ritirati in famiglia. Per assicurare loro un trattamento analogo a quello che, per effetto della presente circolare, viene fatto a tutti i loro colleghi arruolati, essi, all'atto della chiamata alle armi della loro classe, avranno facoltà, guerra durante, di indicare a quale delle armi cui si assegnano reclute della classe 1901 e per le quali abbiano la necessaria attitudine fisica, desiderino di essere destinati, ed otterranno tale assegnazione anche in soprannumero alla quota stabilita.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **426.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Opifici militari vestiario ed equipaggiamento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 luglio 1918.

All'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Solicetta San Giuliano (Modena) viene cambiata la denominazione in *Opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Modena* senza alcun'altra indicazione complementare.

Il Ministro. — ZUPELLI.

N. **427.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento, pel 1918, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 luglio 1918.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, e con riferimento alle disposizioni contenute nelle circolari n. 461 del *giornale militare* 1916 e n. 447 del *giornale militare* 1917, il Ministero determina che il limite d'anzianità entro il quale debbono essere compresi i colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente, *e giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata,* per essere inscritti sul quadro suppletivo pel corrente anno 1918, sia portato al 24 maggio 1917.

I comandi provvederanno a far pervenire *immediatamente* le relative proposte al Comando Supremo (ufficio personale ufficiali), che avvertiranno telegraficamente nel caso che non avessero alcuna proposta da inviare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **428.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Impostazione raccomandate spedite dagli uffici governativi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 luglio 1918.

Secondo le vigenti norme, le corrispondenze ufficiali in esenzione di tassa da spedirsi in raccomandazione sono presentate per l'impostazione dagli incaricati delle autorità mittenti agli uffici postali, accompagnate da una distinta in doppio esemplare, di cui uno è restituito con la firma di ricevuta dall'impiegato accettante, e l'altro rimane agli atti dell'ufficio.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha ritenuto necessario di semplificare un tale servizio allo scopo di diminuire le perdite di tempo che ora richiede.

Tale semplificazione consiste nell'ottenere che ciascuno dei pubblici uffici mittenti, provveda ad inscrivere nei registri mod. 22 F. A. le raccomandate da spedire, presentandole poi agli uffici postali col cartellino indicante il numero, già incollato su ciascuna di esse. Inoltre ogni pubblico ufficio speditore dovrà presentare, insieme con le raccomandate già registrate, anche la distinta di esse, esattamente redatta in un solo esemplare, sulla quale dovrà essere riportato il numero di ogni raccomandata, distinta che dovrà rimanere allegata agli atti dell'ufficio di impostazione.

L'impiegato accettante controllerà il quantitativo degli oggetti presentati, e rilascierà ricevuta sullo stesso registro mod. 22 F. A. che rimarrà in custodia all'autorità militare mittente.

La riforma suespressa andrà in vigore non appena i registri mod. 22 F. A. saranno forniti dalle direzioni provinciali delle poste e telegrafi alle quali sollecitamente dovranno essere richiesti e ad ogni modo non più tardi del 1° agosto p. v.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **429**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità agli ufficiali impiegati civili dello Stato nei viaggi per servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 luglio 1918.

Agli impiegati civili dello Stato, richiamati sotto le armi col grado di ufficiali, che conservino lo stipendio civile, è dovuta, nei viaggi per servizio, l'indennità di missione da impiegati civili stabilita dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, nella misura seguente:

Con stipendio fino a	L. 2200	L. 6
più di lire 2200 alle	» 3500	» 8
più di lire 3500 alle	» 5000	» 10
più di lire 5000 alle	» 7000	» 12
più di	» 7000	» 18

A quelli invece che percepiscono, come più vantaggioso, lo stipendio del grado militare che rivestono, è dovuta l'indennità di trasferta relativa al grado stesso giusta il R. decreto per le indennità eventuali del R. esercito.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35ª, anno 1918, circolare n. 397. —

A pag. 771, nel sommario della circolare, *invece di*: « 9 maggio 1918 », *leggasi*: 9 giugno 1918 ».

Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

(3360) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1918 — 12 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 430 6 LUGLIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — DISPOSIZIONI VARIE — Ritiro delle monete divisionarie francesi con l'effigie di Napoleone III. . . . . Pag 809
» 431. — 6 LUGLIO 1918 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Anticipazioni di somme concesse dai comandi di tappa ad ufficiali di passaggio . . . . . Pag. 810
» 43 . 8 LUGLIO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Amministrazione degli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria . . . . . Pag 810
» 4 32 — 8 LUGLIO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale si stabilisce che la commissione per le ricompense al valor militare può scindersi in due sottocommissioni Pag 811
» 434. — 10 LUGLIO 1918 — DISCIPLINA MILITARE — Segni di lutto . . . . . Pag 811
» 435 — 10 LUGLIO 1918 — EQUIPAGGIAMENTO — Modificazione alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di alcuni oggetti di corredo e di equipaggiamento . . . . . Pag 812
» 436 — 10 LUGLIO 1918. — MATRICOLA — Variazioni e documenti matricolari . . . . . Pag 812
» 437. — 1° LUGLIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del volume 2° dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito . . . . . Pag 814
» 438. — 11 LUGLIO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale col quale vengono fissati prezzi di calmiere per l'incetta dei vini occorrenti al R. esercito. . . . . Pag. 814

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 439. — 11 MAGGIO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di un consiglio d'amministrazione per la scuola allievi ufficiali piloti aviatori . . . . . Pag. 816

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 430. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ritiro delle monete divisionarie francesi con l'effigie di Napoleone III.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 luglio 1918.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni interessate, per opportuna norma, che il Ministero del tesoro ha avvertito che, in forza di un recente decreto, le monete divisionarie d'argento francesi coll'effigie di Napoleone III cessano di aver corso legale in Francia col 31 luglio corrente e, di conseguenza, da detta epoca non dovranno essere più accettate dalle casse pubbliche italiane.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 431. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Anticipazioni di somm concesse dai comandi di tappa ad ufficiali di passaggio.** — (Direzione gen rale servizi logistici ed amministrativi). — 6 luglio 1918.

Risulta che talvolta alcuni comandi di tappa concedono anticipazioni di denaro ag ufficiali di passaggio.

Poichè il ricupero di tali anticipazioni non riesce praticamente agevole, si avverte ch i detti comandi devono astenersi — in linea di massima — dal concederle, salvo in qu casi eccezionalissimi in cui risulti dimostrato che l'ufficiale di passaggio, per circostan impreviste ed improvvedibili, sia rimasto sfornito di fondi indispensabili per raggiungere sua destinazione. In tali casi, i comandi di tappa, oltre ad annotare l'anticipazione co cessa sul certificato di viaggio dell'ufficiale, dovranno chiederne immediatamente rimbo al corpo al quale l'ufficiale medesimo appartiene.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 432. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione d gli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed i posizione ausiliaria.** — (Segretariato generale — Ragioneria) — 8 luglio 1918.

Con riferimento alla circolare 264 del *giornale militare* c. a., si avvertono le amm nistrazioni dipendenti che, quantunque l'amministrazione degli ufficiali in aspettativ in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario sia pa sata, a decorrere dal 1° luglio corrente, dall'ufficio d'amministrazione di personali mi tari vari ai distretti di reclutamento, tuttavia nulla è variato per quanto riguarda speciali dichiarazioni modello X (articoli 315 e 317 del regolamento d'amministrazio ediz. 1898) che i corpi, ai quali appartengono gli ufficiali collocati in una delle su dette posizioni, hanno l'obbligo di trasmettere all'ufficio d'amministrazione di person militari vari, e per quanto riflette la compilazione da parte di detto ufficio dei cert cati di posizione mod. 394 e 395 da inviarsi ai distretti.

S'intende inoltre che i distretti di reclutamento rimborsano, a carico del prop fondo scorta, l'ammontare del debito risultante da anticipazioni fatte col fondo sco dal corpo di provenienza dell'ufficiale collocato in aspettativa, in disponibilità ed congedo provvisorio, e procedono al ricupero delle somme dovute dall'ufficiale medes provvedendo poi, secondo i casi, al versamento delle somme stesse a favore del prop fondo scorta, dell'erario o di altri enti creditori, o all'accreditamento al conto rimon Per gli ufficiali invece collocati in posizione di servizio ausiliario il ricupero del deb verso il fondo scorta viene fatto dai distretti mediante ritenute sulla indennità di po zione ausiliaria, ad eccezione dei debiti verso lo Stato, il cui ricupero è fatto dire mente dal tesoro.

Le disposizioni di cui nella presente circolare non si riferiscono, come è ovvio, ufficiali collocati in aspettativa, in congedo provvisorio od in posizione di servizio au liario e contemporaneamente richiamati in servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **433**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale si stabilisce che la commissione per le ricompense al valor militare può scindersi in due sottocommissioni.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 8 luglio 1918.

IL MINISTRO

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 805,
Di concerto col Ministro della marina,

DECRETA:

Articolo unico. — La commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte e reclami per ricompense al valor militare e per distinti servizi resi nell'attuale campagna di guerra può scindersi in due sottocommissioni. Il presidente determinerà la costituzione di queste ultime.

Roma, addì 8 luglio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **434** — DISCIPLINA MILITARE. — **Segni di lutto.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 luglio 1918.

A parziale modificazione di quanto è stabilito dall'articolo 15 del «regolamento di disciplina militare», e per la durata dell'attuale guerra, questo Ministero determina che:

1. Per la morte del padre o di un figlio o di un fratello, avvenuta in guerra in seguito a ferita od infermità nei servizi attinenti alla guerra, è concesso al militare la facoltà di portare sul comune segno di lutto una stelletta a cinque punte; potrà portare due o più stellette se gli sono morti in guerra, per le suddette cause, due o più figli o fratelli.

2. Per ottenere subito le relative autorizzazioni dai comandanti di corpo, gl'interessati presenteranno dichiarazioni delle avvenute perdite dei congiunti, salvo a convalidarle poi con copie degli atti di morte, rilasciate su carta semplice dai comuni ed autenticate dalle R. prefetture.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 435. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alle tariffe di ma d'opera nei conti di costruzione di alcuni oggetti corredo e di eq paggiamento** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 luglio 19

Allo specchio annesso alla circolare 183 inserta nel *giornale militare* corrente an vengono apportate le seguenti modificazioni ai relativi prezzi di tariffa per i seguenti o getti:

OGGETTI	Tariffa generale di mano d'opera e ogni altra fornitura	Tariffe di compenso minimo	
		Per taglio a mano	Per confezion (compreso filato cuc rino)
Camicia di tela, ...	0,90	0,05	0,65
Camicia di flanella	0,90	0,05	0,65
Giubba di tela armi a piedi	2.—	0,12	1,40
Giubba di tela armi a cavallo	2.—	0,12	1,40
Mutande di tela	0,95(1)	0,04	0,50
Pantaloni di tela armi a piedi	1,30	0,08	0,80
Pantaloni di tela armi a cavallo	1,70	0,08	1,05
Sacchetti per arnesi da vestiario fuori uso .	0,15(2)	0,01	0,10
Sacchetti per gallette	0,10	0,005	0,06
Sacchetti per sale	0,08	0,005	0,04
Teli per tenda	1,60	0,07	0,90
Fasce di panno grigio-verde	0'40	0,05	0,04

(1) Il nastro di cotone per mutande verrà ridotto per ciascuna legaccia a cm. 30 e per il dietro a cm
(2) La cordicella per il sacchetto sarà distribuita con la stoffa dagli stabilimenti vestiario.

Le suddette varianti avranno effetto dal 1° luglio 1918 ed i corrispondenti aument saranno corrisposti per tutte le consegne stabilite da tale data.

Il Ministro. — ZUPELLI.

N. **436** — MATRICOLA. — **Variazioni e documenti matricolari.** — (Dire zione generale leva e truppa). — 10 luglio 1918.

A chiarimento di alcune disposizioni contenute nella circolare n. 211 del *giornale mil tare* c. a. ed a soluzione di quesiti pervenutigli, questo Ministero avverte quanto appres

1. Col n. 43 della citata circolare, nella rubrica « Variazioni occorrenti per stabilire diritto o no alle campagne di guerra », questo Ministero determinò che i militari cui per malattie o ferite in luoghi di cura, in qualunque luogo situati, dovessero essere co

apposita variazione (formula 23 della circolare stessa), trasferiti ai depositi. Questo trasferimento doveva aver luogo ai soli effetti matricolari e tendeva soltanto allo scopo accennato nel titolo della rubrica e cioè al computo del servizio utile per le campagne di guerra. Poichè però è stato riconosciuto che il suddetto provvedimento avrebbe potuto riuscire non sempre opportuno, si determina ora che nei casi suindicati sia soltanto apposta a matricola la variazione seguente « Ricoverato (indicare il luogo di cura) li . . . . . ». Tale variazione sostituisce quella n. 23 del formulario (annesso alla circolare n. 211), la quale deve perciò intendersi abrogata.

Resta poi inteso che il tempo trascorso in luogo di cura non deve essere computato in quello utile per la campagna di guerra.

2. Pei militari dispersi negli avvenimenti di ottobre e novembre 1917, i corpi, qualora non abbiano modo di specificare il fatti d'arme in cui i militari stessi scomparvero, potranno limitarsi ad apporre, nella dichiarazione di irreperibilità prescritta dalla circolare 327 del *giornale militare* 1916, l'indicazione seguente: « *prese parte agli avvenimenti che si svolsero nell ottobre* (*o nel novembre*) 1917 ».

3. Pei militari deceduti negli ospedali che funzionavano già nel territorio ora invaso dal nemico, l'inscrizione a matricola della variazione di morte potrà essere effettuata, in mancanza del regolare atto di morte dell'ufficio di stato civile, e quando esista la dichiarazione o l'avviso di decesso, anche sulla semplice base di questi ultimi documenti.

4. Quando riesca difficile far munire gli stati di servizio di nuova formazione della firma del titolare, si potranno inviare i suddetti documenti al Ministero anche senza quella firma, purchè però non trattisi di ufficiali in servizio attivo permanente.

5. Come fu già detto colla precedente circolare n. 406 *giornale militare* c. a. i depositi e gli altri centri di mobilitazione che, per mancanza nel bollettino delle nomine di indicazioni adeguate, incontrassero difficoltà per rintracciare i modelli 59 o gli estratti del ruolo 57 relativi ad ufficiali di nuova nomina, si rivolgeranno all'ente mobilitato rispettivo, per conoscere a mezzo degli ufficiali stessi il loro distretto di leva.

6. Per i prigionieri di guerra, il tempo passato in cattività, qualunque ne sia la durata, dà luogo al computo d'una sola campagna, corrispondente all'anno in cui essi caddero prigionieri, e ciò in osservanza del 3° capoverso dell'art. 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari (1895).

7. L'inscrizione a matricola dell'aumento di stipendio, di cui alla circolare n. 111 del *giornale militare* c. a. deve essere fatta e comunicata al Ministero, tanto per gli ufficiali in servizio attivo permanente, quanto (durante lo stato di guerra, nel quale essi fruiscono di stipendio e non di assegno giornaliero) per quelli richiamati dal congedo.

8. Ai documenti da trasmettere al Ministero a corredo degli stati di servizio di nuova formazione, dovrà sempre unirsi, fintanto che duri l'attuale guerra, anche l'atto di giuramento redatto nel modo indicato dal n. 9 della citata circolare 211 del *giornale militare* 1918.

9. Come è anche prescritto dal paragrafo 759 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i depositi, nel denunciare militari incorsi nel reato di diserzione, debbono rimettere alle autorità giudiziarie le copie dei fogli matricolari, mod. 59, e non già gli originali dei fogli stessi, originali dei quali i depositi non possono privarsi senza danno del servizio.

Si invitano quindi quegli uffici matricola che hanno trasmesso i fogli matricolari originali a ricuperarli e a provvedere perchè in avvenire l'inconveniente non abbia a ripetersi.

10. Giusta quanto venne prescritto dal Comando Supremo del R. esercito con la cir-

colare in data 24 marzo u. s., n. 420-14, la consegna delle polizze d'assicurazione ai militari combattenti non deve formare oggetto di variazione matricolare, bastando una semplice annotazione sul margine esterno degli stati di servizio e dei fogli matricolari, che sarà compilata come appresso, e che dovrà essere annullata nei casi di decadenza, indicandone la ragione.

« *Consegnatagli la polizza n. . . di lire . . . . li* . . . . . ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **437**. — DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del volume 2° dei ruoli di anzianità degli ufficiali del R. esercito**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggior). — 11 luglio 1918.

È stato pubblicato il volume 2° dei ruoli di azianità degli ufficiali del R. esercito (ufficiali in congedo), per l'anno 1917.

I comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (reparto pubblicazioni) il numero di copie per ciascuno di essi stabilito nello specchio che fa seguito alla circolare n. 471 del *giornale militare* dell'anno 1917 (dispensa 47), tenendo presente l'errata-corrige contenuta nella successiva dispensa 49ª.

Essendo ancora in corso di stampa gli estratti dei ruoli, con altra circolare si avvertirà quando i comandi, corpi ed uffici dovranno richiederli.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **438**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto ministeriale col quale vengono fissati prezzi di calmiere per l'incetta dei vini occorrenti al R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 luglio 1918.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visti i decreti luogotenenziali n. 1352 del 29 agosto 1915 e n. 539 del 4 maggio 1916 sull'obbligatorietà dei prezzi delle derrate e dei generi occorrenti all'amministrazione militare;

riconosciuto che il vino sano e genuino a dosi moderate è un genere di conforto d'uso sì generale da doversi riguardare come indispensabile alle truppe combattenti ed alle altre, per le quali n'è prescritta la distribuzione;

vista la necessità di assicurarne il regolare rifornimento diretto a prezzo equo e di salvaguardare l'erario dal danno di ingiustificate agitazioni del mercato;

NOTIFICA:

1. L'amministrazione militare, per mezzo di apposite commissioni di acquisto, è autorizzata ad incettare presso i detentori il vino nella quantità e qualità rispondenti ai bisogni delle truppe.

2. Il prezzo da corrispondersi ai proprietari o detentori del vino incettato per l'esercito varierà tra L. 5,50 (lire cinque e centesimi cinquanta) e L. 7 (sette) all'ettogrado, a seconda della bontà intrinseca del prodotto, e sarà stabilito dalla commissione militare acquirente.

3. La quantità di vino da incettare in ciascuna zona sarà proporzionata alla quantità esistente presso ciascun detentore, se il prezzo d'imperio sia inferiore a quello corrente su quel mercato.

4. Il trasporto del vino dal luogo di deposito allo scalo ferroviario dev'essere effettuato a cura del detentore presso il quale fu operata l'incetta.

Il prezzo del trasporto non potrà superare le L. 0,25 (venticinque centesimi) per quintale e per chilometro.

5. I contravventori alle disposizioni del presente decreto soggiaceranno alle sanzioni penali stabilite dal decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

6. Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 11 luglio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **439** — SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Disposizione del commissario generale per l'aeronautica riguardante la costituzione di un consiglio d'amministrazione per la scuola allievi ufficiali piloti aviatori.** — (Ufficio personale). — 11 maggio 1918.

IL COMMISSARIO GENERALE PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 1° novembre 1917, n. 1813 che costituisce il commissariato generale per l'aeronautica;

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803, relativo alla costituzione di nuovi consigli di amministrazione e alle norme dei nuovi consegnatari;

Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 340 ed il decreto del Ministero per le armi e munizioni in data 5 settembre 1917, e la propria ordinanza in data 28 febbraio 1918, tutti relativi alla costituzione dei consigli di amministrazione presso enti o reparti del corpo aeronautico militare;

Visto il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 905 col quale viene procrastinata la applicazione della legge 11 luglio 1917, n. 256 sul riscontro effettivo alla gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413.

Dispone:

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale e per la gestione del materiale della scuola allievi ufficiali piloti aviatori è costituito un consiglio di amministrazione composto:

da un ufficiale superiore, *presidente*;

da un ragioniere d'artiglieria o da un ufficiale superiore, *relatore*;

da un ufficiale più elevato in grado, *membro*;

da un ragioniere d'artiglieria o da un ufficiale inferiore, *segretario*.

Il materiale suddetto è dato in consegna ad un ragioniere d'artiglieria o ad un ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 2. — La designazione del presidente, del relatore e del segretario del consiglio

di amministrazione, di cui al precedente articolo sarà fatta con determinazione del commissariato generale per l'aeronautica.

Art. 3. — Il consiglio inizierà la sua gestione col giorno 1° giugno 1918.

Art. 4. — Alla competenza del consiglio di amministrazione presso il battaglione scuole aviatori resta sottratto l'amministrazione del personale e la gestione del materiale della scuola allievi ufficiali piloti.

Art. 5. — Per quanto non è stabilito nella presente ordinanza restano in vigore le norme stabilite nel R. decreto 28 marzo 1915, n. 348.

La presente ordinanza sarà comunicata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1918.

Il commissario generale — CHIESA.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1918 — 20 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 440 14 APRILE 1918 — REGLUTAMENTO — Decreto luogotenenziale n 561, che da esecuzione alla « Dichiarazione » del 13 febbraio 1918 relativa all'equivalenza del servizio militare prestato in Italia ed in Francia da coloro che abbiano obblighi militari in entrambi gli Stati — Norme esecutive. *Pag* 820

» 441 9 MAGGIO 1918 — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n 787, che costituisce in ente morale la fondazione « Mario Alberti », a favore del 3° battaglione eritreo e dell'81° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag* 822

» 442. 28 MAGGIO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per il riparto d'artiglieria controaerei . . . *Pag* 823

» 443. 1° GIUGNO 918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un apposito consiglio d'amministrazione per la gestione dei materiali del genio militare dislocati in Albania ed in Macedonia . . . . . *Pag.* 824

» 444 — 1° GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un apposito consiglio d'amministrazione per la gestione dei materiali dell'officina di costruzioni radiotelegrafiche ed elettrotecniche del genio militare . . . . . *Pag* 825

» 445 - 9 GIUGNO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Stralcio del decreto luogotenenziale n 875 del 9 giugno 1918, riguardante il testo unico delle disposizioni relative al contributo dei centesimi di guerra . . . . . *Pag* 825

» 446 23 GIUGNO 1918 — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 896, che reca disposizioni circa l'acquisto di aree cimiteriali eventualmente o correnti per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati e la loro manutenzione . . . . . *Pag* 828

» 447 30 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 915, che approva variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . *Pag.* 829

» 448. 30 GIUGNO 1918. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 870, che stabilisce norme per la concessione della cittadinanza agli italiani delle terre irredente che durante la guerra abbiano servito nell'esercito o nell'armata . . *Pag* 829

» 449. — 15 LUGLIO 1918. — AVANZAMENTO. — Norme riguardanti l'avanzamento di ufficiali del congedo per l'art. 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 (circolare n. 752 *giornale militare*, 1916). . . . . *Pag.* 830

» 450. — 19 LUGLIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Conteggio delle quote di cessione di stipendi o di altre ritenute nella liquidazione delle competenze ad ufficiali reduci dalla prigionia . . . . . *Pag* 831

» 451. — 19 LUGLIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza . . . . . *Pag.* 832

» 452. — 19 LUGLIO 1918. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Uso di telegrammi per informazioni da richiedere al comando militare di stazione di Siracusa. . . *Pag.* 833

inf riori, aspiranti al trasferimento nell'arma di fanteri a norma dell'articolo 2 [illegible]
17 gennaio 1918, n. 62 (circolare n 46 *giornale militare* 1918) . . . . . *Pag.*
458. 19 LUGLIO 1918. SCUOLE MILITARI UFFICIALI IN CONGEDO — Speciali cors d'istruzione a celerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale *Pag.* 8
» 459. 19 LUGLIO 1918. — TRASPORTI. Aumento dei prezzi per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 8
» 460 — 19 LUGLIO 1918 — TRASPORTI. — Norme per le spedizioni a carro completo . . . *Pag.* 8

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 457 30 GIUGNO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Decreto luogotenenziale n 805, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio 1918-19 . . . . . *Pag.* 8
» 458. — 19 LUGLIO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Imputazione di spesa *Pag.* 8
» 459 19 LUGLIO 1918 - DISPOSIZIONI VARIE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Disposizioni comuni alle amministrazioni della guerra e delle armi e munizioni . . . . . *Pag.* 8

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 460. — 30 GIUGNO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO Disposizioni circa la concessione dei militari piloti collaudatori alle ditte produttrici di aeroplani ed idroplani . . . . . *Pag.* 8

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. 440. — RECLUTAMENTO. **Decreto luogotenenziale n. 561, che dà esecuzione alla « Dichiarazione » del 12 febbraio 1918 relativa all'equivalenza del servizio militare prestato in Italia e in Francia da coloro che abbiano obblighi militari in entrambi gli Stati. — Norme esecutive.** — (Direzione generale leva e truppe). — 14 aprile 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 109, dell'8 maggio 1918.

Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla « Dichiarazione » annessa al presente decreto, convenuta a Roma il 12 febbraio 1918 fra il governo italiano e il governo francese, relativa all'equivalenza, rispetto alla Francia e all'Italia, del servizio militare prestato in Italia ed in Francia da coloro che hanno obblighi militari in entrambi gli Stati.

Art. 2. — Coloro che, avendo obblighi di servizio militare in Italia ed in Francia, adempiano durante la guerra ai detti obblighi in Francia, sono considerati per ogni effetto di legge come adempienti anche ai loro obblighi militari in Italia, durante la guerra, e sono quindi esenti da pena per la renitenza o la diserzione incorsa.

Art. 3. Il servizio militare prestato in Francia da coloro che hanno obblighi militari in Italia e che, trovandosi iviarruolati come volontari prima della « Dichiarazione » di Parigi 9 marzo 1916, resa esecutiva con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 399, non hanno potuto essere rimpatriati, può, con equo riguardo alle circostanze del caso, essere considerato equivalente al servizio militare nel regno, anche per quanto concerne la posizione loro di fronte ai detti obblighi e gli effetti della loro inadempienza.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Déclaration relative à l'équivalence des services.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République Française, faisant état de l'alliance et de la coopération militaire de leurs pays, consentent, d'un commun accord, le caractère rigoureux que présenterait, pendant la guerre actuelle, l'stricte application des prescriptions de leurs législations militaires respectives à ceux de leurs ressortissants servant dans l'une des deux armées alliées qui, à raison de la possession simultanée des deux nationalités italienne et française ou de la coexistence à leur charge d'obligations militaires envers les deux pays, sont réfractaires au regard de celui dont ils n'ont pas rejoint les drapeaux.

Les deux Gouvernements reconnaissent l'opportunité de mesures tendant à atténuer les inconvénients de cette situation et s'engagent à considérer, pendant la guerre actuelle, comme ayant respectivement satisfait à leurs obligations militaires en Italie et en France, à proportion du service accompli ou du temps passé en captivité, suivant les dispositions qui seront adoptées par chacun des deux Etats, ceux de leurs ressortissants qui, titulaires de l'une et de l'autre nationalité, ou tenus, du moins, aux obligations militaires à l'égard de l'un et de l'autre pays, auront fait la campagne dans les rangs de l'armée alliée.

La présente déclaration, destinée uniquement à soustraire les individus qui bénéficieront de l'équivalence des services aux conséquences de l'insoumission, ne touche en rien ni à leur condition juridique en matière de nationalité, ni aux obligations qui résultent pour les deux Etats de la Déclaration signée à Paris le 9-12 mars 1916, concernant la remise des insoumis et des déserteurs ; les deux Gouvernements se réservent pleine faculté de prendre telles dispositions qu'ils jugeront utiles à l'égard des sujets respectifs dont la remise n'aurait pu être effectuée pour un motif quelconque.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 12 février 1918

(L. S.) S. SONNINO. (L. S.) CAMILLE BARRÈRE.

Norme esecutive.

In preliminare applicazione delle disposizioni su riportate, questo Ministero invita le autorità prefettizie e militari a provvedere perchè, ogni qual volta venga loro a risultare la documenti che un nostro inscritto di leva o un nostro militare trovisi incorporato nell'esercito francese, di tale circostanza sia presa nota a suo riguardo sulle liste di leva sui ruoli matricolari, e, se del caso, venga informato il tribunale militare al quale il giovane fosse stato denunziato per diserzione.

E poichè lo stesso principio dell'equivalenza del servizio è stato stipulato con l'Inghilterra (circolare 35 del *giornale militare* del 1918) e prevedibilmente lo sarà anche con

gli altri Stati alleati nella presente guerra, il provvedimento suddetto dovrà in generale essere adottato sempre che risulti da documenti che un nostro inscritto di leva o militare trovisi a prestar servizio in uno degli eserciti alleati.

Il Ministero si riserva di emanare particolari norme perchè sia regolata la posizione dei giovani in questione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **441**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 787, che costituisce in ente morale la fondazione « Mario Alberti », a favore del 3° battaglione eritreo e dell'8° reggimento fanteria e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 1 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 24 giugno 1918)

Art. 1. — La donazione fatta dal colonnello di stato maggiore Riccardo Alberti e dalla signorina Eugenia Alberti a favore del 3° battaglione eritreo e dell'81° reggimento fanteria è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

STATUTO ORGANICO DELLA « FONDAZIONE MARIO ALBERTI

Art. 1. — Avrà il nome di « Fondazione Mario Alberti » la donazione fatta a favore del 3° battaglione eritreo e dell'81 reggimento fanteria dal colonnello di stato maggiore Riccardo Alberti e dalla signorina Eugenia Alberti, allo scopo di onorare la memoria del fratello Mario, caduto in combattimento il 20 settembre 1917, a Sunì Beni Ciascir, (Libia) contro i ribelli di Nur Pacha, ed a perenne affettuoso ricordo del 3° battaglione eritreo del quale l'estinto divenne comandante dopo di avervi tenuto parte come comandante di compagnia, ed all'81 reggimento fanteria, del quale egli faceva parte prima del suo trasferimento nelle truppe coloniali.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di L. 2400, investito in 4 cartelle del prestito nazionale 5 p. 100, intestate alla « Fondazione Mario Alberti » e depositate due nella cassa del predetto comando del 3° battaglione eritreo e le altre due, dello stesso valore nominale complessivo nella classe dell'8.° reggimento fanteria.

Art. 3. — L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio di amministrazione dei due enti: comando del 3° battaglione eritreo – comando dell' 81° reggimento fanteria.

Art. 4. — Con la rendita annuale delle cartelle, saranno costituiti due premi, da assegnarsi ad altrettanti militari di truppa, di qualunque grado, uno del 3° battaglione eritreo, l'altro dell 81° reggimento fanteria, che durante l'anno si siano maggiormente distinti per il complesso delle loro qualità militari e morali. Allorquando i meritevoli fossero in più, il premio potrà essere sdoppiato, o, preferibilmente, dato a quello sfornito di mezzi di fortuna.

Art. 5. — La designazione dei militari da premiare spetta rispettivamente al comandante del 3° battaglione eritreo ed al comandante dell'81 reggimento fanteria, su pr

posta dei comandanti delle compagnie del 3° battaglione eritreo, e dei comandanti di battaglione o reparti speciali (zappatori mitraglieri ecc.) dell'81° reggimento fanteria.

La designazione di cui sopra verrà sottoposta rispettivamente all'approvazione del comandante delle truppe eritree e del comandante della brigata Torino. In caso di disparità di giudizio, i predetti comandanti rimetteranno la decisione ad una commissione da essi designata ed avente voto definitivo.

Art. 6. — La premiazione si eseguirà il 20 settembre di ogni anno o, se ritenuto più opportuno dal comandante del 3° battaglione eritreo e dal comandante dell'81 reggimento fanteria, nel giorno designato come festa del battaglione, o del reggimento — con quella solennità e con quelle modalità che i detti comandanti riterranno più convenienti, sia per onorare la memoria di un soldato che ebbe eletto doti di mente, di carattere, di valore e di bontà — quale fu appunto il tenente colonnello Mario Alberti — sia per vivificare nei dipendenti le virtù militari.

Art. 7. — Affinchè i militari siano stimolati a conseguire il premio, l'elenco di quelli man mano premiati verrà visibilmente e in permanenza esposto in opportuna località alla sede del 3° battaglione eritreo ed a quella dell'81 reggimento fanteria.

Art. 8. — Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del 3° battaglione ed il comando dell'81 reggimento fanteria trasmetteranno al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente e segnaleranno ai donatori il nome del militare premiato ed il motivo della premiazione.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 9. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederanno i donatori.

La prima assegnazione del premio avrà luogo nel corrente anno 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **442**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per il riparto d'artiglieria controaerei**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 28 maggio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916 n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti o stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Ritenuta l'opportunità di erigere in ente autonomo amministrativo il riparto artiglieria controaerei;

DETERMINA:

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale e la gestione dei materiali del «Riparto artiglieria controaerei» è costituito un apposito consiglio di amministrazione composto:

del comandante del deposito, *presidente*;

dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano dopo il comandante deposito, *relatore*;

degli altri due ufficiali più elevati in grado ed in anzianità, *membri*;

del direttore dei conti, *segretario*.

Art. 2. — Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte, come membri, consiglio in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado, dando preferenza a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria.

Art. 3. — Al comandante del riparto spetta l'alta vigilanza sul consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 23 del citato regolamento.

Art. 4. — Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1918.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **443**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un apposito consiglio d'amministrazione per la gestione dei materiali del genio militare dislocati in Albania ed in Macedonia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° giugno 191

IL MINISTRO DELLA GUERRA
ED INTERIM PER LE ARMI E MUNIZIONI

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il suo decreto 22 febbraio 1917 col quale costituì il consiglio d'amministrazione per la gestione del genio militare in Macedonia;

Ritenuta l'opportunità di accentrare in un unico Consiglio l'amministrazione dei materiali del genio dislocati in Albania ed in Macedonia;

DETERMINA:

Art. 1. — Per la gestione amministrativa dei materiali del genio spediti in Albania in Macedonia è costituito presso la sezione genio dell'Intendenza speciale per le truppe Albania e Macedonia, apposito consiglio d'amministrazione composto:

di un ufficiale superiore del genio militare, *presidente*;

di un ragioniere-geometra, *relatore*;

di un ufficiale della sezione, *membro*;

di un ragioniere-geometra o di un ufficiale inferiore, *segretario* (senza voto deliberativo).

Le designazioni alle singole cariche saranno fatte dal Ministero della guerra d'intesa col Ministero per le armi e munizioni.

Art. 2. — Il consiglio funzionerà con le norme in vigore per il servizio dei lavori dei materiali del genio ed assumerà la gestione dal 1° giugno 1918.

Art. 3. — Il consiglio d'amministrazione della Macedonia, costituito col decreto ministeriale 22 febbraio 1917, resta disciolto col 31 maggio 1918.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1918.

Il Ministro della guerra ed interim per le armi e munizioni
ZUPELLI.

N. **444**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un apposito consiglio d'amministrazione per la gestione dei materiali dell'officina di costruzioni radiotelegrafiche ed elettrotecniche del genio militare**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° giugno 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
ED INTERIM PER LE ARMI E MUNIZIONI.

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Ritenuta l'opportunità di erigere in ente amministrativamente autonomo l'officina di costruzioni radiotelegrafiche ed elettrotecniche del genio militare, istituita il 15 novembre 1917 quale distaccamento del 3° reggimento genio (telegrafisti).

DETERMINA:

Art. 1. — Per la gestione dei materiali dell'officina di costruzioni radiotelegrafiche ed elettrotecniche del genio militare è costituito apposito consiglio di amministrazione composto:

dell'ufficiale superiore del genio direttore dell'officina, *presidente*;

del primo ragioniere geometra più anziano addetto all'officina, *relatore*;

dell'ufficiale addetto all'officina che segue immediatamente in grado od anzianità il direttore, *membro*;

di un ragioniere geometra o di un ufficiale subalterno, *segretario* (senza voto deliberativo).

Art. 2. — Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte, come membri, del consiglio in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado, dando la preferenza a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria.

Art. 3. — Il consiglio funzionerà con le norme in vigore per il servizio dei lavori e del materiale del genio ed assumerà la gestione dal 1° giugno 1918.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1918.

Il Ministro della guerra ed interim per le armi e munizioni
ZUPELLI.

N. **445**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Stralcio del decreto luogotenenziale n. 875 del 9 giugno 1918, riguardante il testo unico delle disposizioni relative al contributo dei centesimi di guerra**. — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 9 giugno 1918.

Con decreto luogotenenziale n. 875 del 9 giugno 1918 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 158 del 5 luglio 1918, sono stati approvati i testi unici dei tributi diretti straordinari imposti durante la guerra, fra cui quello relativo al contributo dei centesimi di guerra (allegato B del decreto luogotenenziale suddetto).

Di quest'ultimo testo unico si riportano gli articoli che possono maggiormente interessare l'amministrazione militare e che riepilogano le disposizioni già pubblicate con le circolari 907 del 1915, 382 e 574 del 1916 e 357 del 1918.

Allegato B.

Contributo dei centesimi di guerra sui redditi e sui pagamenti.

TESTO UNICO.

Art. 1. — Sino a tutto il 31 dicembre 1919 saranno sottoposti ad un contributo straordinario di guerra di due centesimi per lira i redditi di qualunque natura soggetti alle imposte dirette.

Il contributo per i redditi di ricchezza mobile di categoria *D*, la di cui imposta è riscossa mediante ritenuta diretta e per quelli dipendenti da stipendi, pensioni e assegni pagati da provincie e da comuni, sarà di un solo centesimo per lira.

Art. 2. — Sino a tutto il 31 dicembre 1919 saranno sottoposte ad un contributo straordinario di guerra a favore dell'erario dello Stato;

1. di tre centesimi per lira le somme che verranno pagate sui bilanci dello Stato con mandati od altri ordini di pagamento emessi posteriormente al 4 giugno 1918 in corrispettivo di somministrazioni ed opere eseguite per le amministrazioni militari (1);

2. di due centesimi per lira le altre somme che verranno pagate sui bilanci dello Stato e delle annesse aziende speciali delle amministrazioni di Stato, delle provincie e dei comuni;

3. di un centesimo per lira le somme capitali pagate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni agli assicurati o loro aventi causa.

Tali contributi sono a carico dei percipienti.

Art. 3. — Sono esenti dal contributo stabilito dall'art. 1:

a) gli interessi dei debiti pubblici dello Stato e dei buoni del tesoro;

b) i redditi o proventi esentati per legge dalla imposta di ricchezza mobile;

c) le mercedi degli operai non superiori alle lire 3,50 al giorno.

Art. 4. — Sono esenti dal contributo stabilito dall'art. 2:

a) le quote di ammortamento dei debiti pubblici redimibili dello Stato;

b) le somme pagate allo Stato, alle provincie ed ai comuni per imposte, sovrimposte, tasse e diritti;

c) le somme pagate sia all'estero che in Italia per acquisti o per noleggi di navi fatti direttamente all'estero dallo Stato, dalle provincie e dai comuni;

d) le somme pagate dallo Stato, dalle provincie, dai consorzi provinciali di approvvigionamento, dai comuni e dalle aziende annonarie da questi esercite per acquisti fatti direttamente nel pubblico interesse di derrate occorrenti all'alimentazione civile e militare (2).

---

(1) Il Ministero delle finanze ha teste dichiarato che la disposizione di cui sopra si rende applicabile soltanto a quei pagamenti effettuati dalle nominate amministrazioni in dipendenza di forniture da esse stipulate per l'equipaggiamento, l'armamento, il munizionamento dell'esercito di terra e di mare, per provviste in genere di materiale bellico e per la esecuzione di opere rese necessarie dallo stato di guerra ed alla guerra attinenti. I pagamenti invece che non presentino l'enunciato carattere, ma dipendono da prestazioni di natura non essenzialmente militare (affitti – noleggi — compensi di requisizione — premi di assicurazione, ecc.) anche se pagati dalle nominate amministrazioni, non sono compresi nella disposizione del citato decreto ma in quella generale per la quale tutte le somme pagate sui bilanci dello Stato, delle annesse aziende speciali delle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni, sono soggette al contributo di due centesimi per lira.

(2) Vedi le avvertenze di cui nei due ultimi capoversi della circolare 357 c. a.

e) le somme pagate a titolo di rimborso di indebito o di somme depositate (risparmi, vaglia, cauzioni, ecc.), a qualunque titolo, nelle casse degli enti indicati nell'art. 2;

f) le somme pagate per canoni d'affitto;

g) le somme pagate ad ospedali o ad altri istituti di ricovero per il mantenimento di ammalati o di ricoverati;

h) le somme pagate a titolo di concorsi o sussidi ad opere pie o ad altri enti morali per essere erogate a scopi di beneficenza o pel conseguimento dei fini benefici della loro istituzione;

i) le somme pagate dallo Stato, dalla cassa depositi e prestiti, dall'istituto nazionale delle assicurazioni e da altri enti di Stato per mutui di favore concessi a provincie ed a comuni od a privati in virtù di precetto o di autorizzazione risultante da leggi generali e speciali;

l) le somme pagate dallo Stato, dalle provincie e dai comuni a titolo di restituzione di capitali mutuati;

m) le somme pagate a titolo di premio d'assicurazione e di contributo per costituzione di pensioni vitalizie;

n) le somme pagate dallo Stato a provincie, a comuni ed a consorzi, o da tali enti fra di loro, per la esecuzione o la manutenzione di opere pubbliche;

o) le somme pagate a Società private per trasporti di merci o di persone su linee terrestri, marittime, lacuali, eseguiti in base a tariffe imposte in determinata misura da leggi o da convenzioni approvate con legge;

p) i pagamenti eseguiti a titolo di preciso rimborso di somme che i percipienti abbiano anticipate o debbano erogare per incarico, per conto, nell'interesse ed in nome dell'ente pagatore;

q) le somme pagate per sussidi caritativi concessi a titolo di alimenti a persone indigenti, e cioè a quelle prive d'ogni mezzo di sostentamento e nella impossibilità di procurarselo, nonchè alle famiglie dei richiamati alle armi ed ai profughi;

r) le somme sulle quali, pel fatto di presentare il carattere di reddito, è già trattenuto o dovrebbe trattenersi, qualora non ne fossero esenti per legge, all'atto del loro pagamento, il contributo stabilito dall'art. 1 del presente testo unico.

È mantenuto in vigore il decreto 25 marzo 1917, n. 550.

Art. 5. — Agli effetti dell'applicazione del contributo stabilito dall'art. 1, i redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria *B* e *C* saranno calcolati con le detrazioni previste dall'art. 7 del decreto 9 settembre 1917, n. 1546; il reddito dei fabbricati con quelle di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136; ed il reddito dei terreni sarà determinato moltiplicando per 10 l'imposta erariale principale inscritta nei ruoli.

Ai redditi di ricchezza mobile il contributo sarà applicato sulla loro riduzione ad imponibile ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 10. — Le controversie relative all'applicazione del contributo dei centesimi di guerra che colpisce i redditi soggetti alla imposta sui fabbricati ed a quella di ricchezza mobile riscossa mediante iscrizione a ruolo, sono deferite alle commissioni provinciale e centrale per le imposte dirette, con le norme e nei termini fissati per l'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.

Per tutte le altre controversie relative all'applicazione del presente testo unico i contribuenti potranno ricorrere alla direzione generale delle imposte dirette, entro tre mesi dalla eseguita ritenuta o dalla pubblicazione dei ruoli a seconda che si tratti di contributo sui pagamenti, oppure di contributo su redditi fondiari.

Entro tre mesi dalla notificazione delle decisioni della direzione generale e per le sole questioni di diritto è ammesso ricorso alla commissione centrale per le imposte dirette.

Per tutte le controversie di cui al presente articolo è escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

N. **446** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 896, che reca disposizioni circa l'acquisto di aree cimiteriali eventualmente occorrenti per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati e la loro manutenzione.** — (Direzione generale di sanità militare). — 23 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 163, dell'11 luglio 1918).

Art. 1. — Lo Stato acquista a proprie spese le aree eventualmente occorrenti per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la guerra

Art. 2. — Sono anche a carico dello Stato le spese per l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri, a sensi dell'art. 1.

La manutenzione di tali cimiteri potrà tuttavia essere affidata ai comuni, nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno convenute fra il comune o l'ente e l'amministrazione militare.

Art. 3. — L'impianto di ciascun cimitero, in località prescelta dalle autorità militari interessate, sarà approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta municipale, su rapporto favorevole del medico provinciale e dell'ufficiale medico membro del consiglio provinciale sanitario, senza alcuna ulteriore formalità.

Art. 4. — Occorrendo procedere ad espropriazione, si procederà con le norme degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 5. — Tutti gli atti compilati in applicazione del presente decreto, saranno esenti dal bollo e non saranno assoggettati a tassa di registro o ad ogni altro diritto contemplato dalle leggi in vigore.

Art. 6. — In quanto non è disposto dal presente decreto, saranno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite nella legge sanitaria e nel regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448.

Art. 7. — Alle spese di acquisto e di lavori occorrenti per la sistemazione delle aree cimiteriali si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo 100 *bis* del Ministero della guerra e per le armi e munizioni dell'esercizio 1917-1918.

Art. 8. — Per le spese di manutenzione si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo 73 del bilancio del Ministero della guerra, e per le armi e munizioni, per l'esercizio 1917-1918, e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 9. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I ministri segretari di stato per la guerra e per le armi e munizioni provvederanno ad emanare le norme per la sua applicazione.

N. **447**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 915, che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 30 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 166, del 15 luglio 1918).

Negli stati di previsione dei Ministeri della guerra e dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919 sono introdotte le seguenti variazioni:

MINISTERO DELLA GUERRA:

a) Sotto la nuova rubrica « Spese per la guerra » sono istituiti i seguenti capitoli;

Cap. n. 85-*bis*. « Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra » con lo stanziamento di lire settecentonovantanovemilioni settecentomila (lire 799.700000).

Cap. n. 85-*ter*. « Somme da erogarsi direttamente dai comandi di reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi » con lo stanziamento di lire due milioni (lire 2.000.000).

b) Sotto la nuova rubrica « Spese per la Tripolitania o la Cirenaica » è istituito per memoria il

Cap. n. 85-*quater*. « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra per conto e nell'interesse dell'amministrazione coloniale ».

MINISTERO DELL'INTERNO:

Lo stanziamento del cap. n. 178 « Spese di riduzione, d'ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari » è aumentato di lire trecentomila (lire 300.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

N. **448**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 870, che stabilisce norme per la concessione della cittadinanza agli italiani delle terre irredente che durante la guerra abbiano servito nell'esercito o nell'armata.** — 30 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 158, del 5 luglio 1918).

Art. 1. — Gli italiani appartenenti alle terre irredente, i quali, durante la presente guerra, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'esercito o nell'armata italiana, possono a loro domanda, conseguire la cittadinanza italiana, a tutti gli effetti dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912 n. 555.

Il servizio deve essere prestato per un periodo di tempo non minore di un anno; ma si riterrà sufficiente anche un periodo minore se il servizio sia stato sospeso o interrotto per ferite riportate in guerra o per altra causa inerente al servizio stesso.

Art. 2. — La concessione è fatta con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, in base all'attestazione del comandante del reparto, dalla quale risulti il servizio

militare prestato, ed avrà piena efficacia senza l'adempimento prescritto dall'articolo della legge anzidetta.

Esso sarà trascritto negli atti dello stato civile del comune designato dal richiedent

Art. 3. — L'appartenenza del richiedente alle terre irredente, qualora non possa risu tare da atti dello stato civile o delle autorità militari italiane, può dimostrarsi anc mediante atti di notorietà od equipollenti.

Art. 4. — Tutti gli atti occorrenti per il conseguimento della cittadinanza in forza d presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa o spesa.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazio nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **449**. — AVANZAMENTO. — **Norme riguardanti l'avanzamento di uf ciali del congedo per l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 20 nove bre 1916, n. 1652 (circolare 752 « giornale militare » 1916)**. — Segretaria generale — Divisione stato maggiore). — 15 luglio 1918.

Affinchè tutte le competenti autorità chiamate dalla legge a pronunciarsi circa i idoneità all'avanzamento degli ufficiali dipendenti abbiano costante norma nell'emette i propri giudizi sulle proposte di promozione da farsi a senso dell'articolo 5 del decr luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 (circolare 752 *giornale militare* 1916), si ritie opportuno richiamare l'attenzione su quanto appresso:

1. L'art. 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, si riferisce a ufficiali collocati in congedo e trattenuti in servizio dopo il raggiungimento dei lim di età, agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria e dalla riserva ed agli uffici di complemento.

2. A titolo di chiarezza, si ricorda che il limite massimo di promovibilità cu predetti ufficiali potrebbero aspirare, ad anzianità, *indipendentemente dall'articolo 5 sop menzionato*, è il seguente:

a) *ufficiali collocati in congedo e trattenuti in servizio dopo il raggiungimento dei lim di età*. — Una sola promozione (art. 2 Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1249 circolare 565 *Giornale militare* 1914).

b) *ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria e dalla riserva*. — La promozione solo grado immediatamente superiore a quello che coprirono per almeno un anno ne esercito permanente e nella milizia territoriale (articolo 19 legge 2 luglio 1896, n. 2 sull'avanzamento nel R. esercito).

Eccezionalmente due promozioni per quelli che abbiano diritto a fregiarsi della cr d'oro per anzianità di servizio o abbiano preso parte alla guerra per l'unità e l'indipe denza d'Italia o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare.

c) *ufficiali di complemento*. — Fino al grado di tenente colonnello per le armi co battenti e per il corpo sanitario; fino al grado di capitano per gli altri corpi (decr luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 792 — circolare 395 *giornale militare* 1918). Qu provenienti dagli ufficiali dispensati dal servizio attivo permanente, fino al grado im mediatamente superiore all'ultimo coperto durante il servizio stesso (articolo 47 legg luglio 1896, n. 254).

Ciò premesso, si fa presente che l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, *ha esteso la promovibilità* **ad anzianità**, *per qualsiasi grado, anche oltre i limiti predetti* sottoponendo però tale ulteriore promovibilità a due particolari limitazioni: *a*) che l'ufficiale ne sia meritevole per speciale distinzione; *b*) che il Ministero riconosca, caso per caso, la opportunità e la possibilità di affidare all'ufficiale le funzioni del grado superiore.

3. Le proposte di avanzamento per l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, debbono essere trasmesse con le solite norme; il Ministero deciderà inappellabilmente in merito all'accoglimento di esse.

Quando pertanto un ufficiale, di quelli riguardati dal citato articolo 5, venga a trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 (circolare 752 *giornale militare* 1916), le autorità militari dovranno sempre dar corso a regolare proposta d'avanzamento. Dovranno quindi essere compilati e inoltrati anche gli specchi di proposta contenenti un giudizio negativo o, eventualmente, sospensivo; nella proposta negativa dovrà dirsi esplicitamente: « *non si ritiene che l'ufficiale abbia il requisito della speciale distinzione voluto per la promozione dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652* ».

L'ufficiale che abbia riportato giudizio negativo non potrà essere proposto per lo stesso avanzamento se non dopo aver compiuto un nuovo periodo di servizio nelle condizioni e della durata di cui agli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652.

4. Le proposte d'avanzamento favorevoli compilate a senso dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, dovranno essere corredate da un rapporto particolareggiato in cui si specifichino i motivi sulla base dei quali viene riconosciuta all'ufficiale la *speciale distinzione*. In tale rapporto dovrà essere espresso motivato parere da parte delle autorità che funzionano da commissione di primo grado e di grado superiore.

Le stesse autorità dovranno inoltre annotare nel rapporto se nell'ambito della loro giurisdizione esiste la possibilità e opportunità di affidare all'ufficiale proposto per l'avanzamento funzioni corrispondenti al nuovo grado, specificando, in caso affermativo, le funzioni medesime.

Le autorità militari dovranno infine tener presente, nel fare le proposte per l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, che la *speciale distinzione*, pur senza dover raggiungere il criterio di spiccate qualità militari su cui debbono basarsi le promozioni a scelta, deve tuttavia trovare fondamento non soltanto nella mancanza di doti negative, ma in vere e proprie *doti positive* mercè le quali l'ufficiale sia *elemento utile nelle funzioni connesse al grado superiore*.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **450**. — **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Conteggio delle quote di cessione di stipendi e di altre ritenute nella liquidazione delle competenze ad ufficiali reduci dalla prigionia.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 luglio 1918.

Nella liquidazione delle competenze agli ufficiali che ritornano dalla prigionia a termini delle circolari n. 800 e 915 del 1915 e n. 210 del 1917, le amministrazioni militari

avranno cura non soltanto di conteggiare a credito dell'ufficiale le competenze al netto di qualsiasi ritenuta, comprese quelle per cessioni di stipendio, per debiti verso lo Stato e simili, ma di corrispondere altresì l'importo di queste ultime ritenute a chi di ragione, e, nel caso di debiti verso lo Stato o verso il fondo di garanzia per cessioni riscattate dal tesoro, di versarlo per intero in tesoreria all'atto stesso della liquidazione.

Le amministrazioni che non avessero seguito i criteri di cui sopra nella liquidazione degli averi degli ufficiali prigionieri procederanno ora al pagamento o al versamento dell'importo di tutte le quote di cessione o di debito corrispondenti alle rate di stipendio comprese nella liquidazione, o della minor somma cui fosse ridotto il debito per effetto di versamenti successivi.

Se nella liquidazione era risultato un credito che sia stato già corrisposto all'ufficiale questi sarà invitato a dichiarare in qual modo intenda procedere alla restituzione della somma indebitamente corrispostagli. Se invece era risultato un debito, questo sarà aumentato della somma che sarà ora pagata o versata per conto dell'ufficiale.

In ogni modo, delle rettificazioni apportate alle precedenti liquidazioni e dei conseguenti versamenti in tesoreria sarà dato notizia al Ministero (Ragioneria) trasmettendo le quietanze relative.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **451**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 luglio 1918.

Si avvertono le amministrazioni militari interessate che siccome dal 1° aprile u. s. il servizio dei sussidi alle famiglie dei militari alle armi è passato al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, da tale data devono gravare sul bilancio del Ministero stesso anche i soccorsi pagati ai caporali e soldati in licenza, di cui al decreto luogotenenziale n. 2 del 2 gennaio 1916 (circolare n. 6 del *giornale militare*).

Pertanto le somme pagate dai corpi dal 1° aprile in poi, ai caporali e soldati di ritorno dalla licenza, a termini del paragrafo 5 di detta circolare n. 6, saranno iscritte in uscita al « fondo scorta e conti particolari », col. 11 del giornale di cassa e non più a col. 17. I corpi stessi dovranno poi chiedere rimborso ai distretti militari nella cui circoscrizione sono compresi i comuni che avrebbero dovuto pagare i soccorsi, trasmettendo le quietanze dei percipienti ed i distretti inscriveranno tali somme nei rendiconti che compilano pel detto Ministero dell'assistenza militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **452**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Uso di telegrammi per informazioni da richiedere al comando militare di stazione di Siracusa.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 luglio 1918.

Risulta che assai frequentemente pervengono al comando militare di stazione di Siracusa, da parte delle autorità militari, telegrammi chiedenti informazioni sulla data di presentazione, imbarco o sbarco di ufficiali e militari di truppa da e per le colonie. Tali informazioni vengano richieste solo se indispensabili e, poichè non rivestono carattere di urgenza si eviti assolutamente — anche da parte dei comandi dislocati in colonia — di farlo a mezzo di telegrammi essendo più che sufficiente, tutt'al più, l'uso dei biglietti urgenti di servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **453**. — SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO. — **Nuovo corso di istruzione per ufficiali inferiori, aspiranti al trasferimento nell'arma di fanteria a norma dell'art. 23 decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare n. 46 « giornale militare » 1918).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 luglio 1918.

1. Il giorno 1° novembre p. v. avrà inizio, presso la scuola militare di Modena, un nuovo corso di istruzione per ufficiali inferiori che aspirano al trasferimento nell'arma di fanteria, in applicazione dell'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* c. a.).

2. Sono ammissibili a domanda a tale corso, gli ufficiali inferiori delle armi di artiglieria e genio, quelli dei corpi amministrativi (commissariato, amministrazione e sussistenza) e sanitari (medici e veterinari), gli ufficiali farmacisti, nonchè gli ufficiali della R. guardia di finanza, della Croce Rossa italiana, del Sovrano militare Ordine di Malta e delle milizie volontarie.

Sono esclusi gli ufficiali dei CC. RR. e quelli della riserva.

3. Il corso avrà la durata di mesi tre. Gli ufficiali ammessi al corso conserveranno il proprio grado per tutta la durata del corso stesso.

Alla fine del corso gli ufficiali, che ne saranno ritenuti meritevoli, verranno inviati presso reparti dell'esercito operante, per compiervi un periodo di tirocinio della durata di un mese.

4. Compiuto il mese di tirocinio, durante il quale l'ufficiale dovrà essere istruito ed esperimentato in tutti i rami del servizio, e più particolarmente nell'impiego del reparto corrispondente al proprio grado, il comandante del reggimento mobilitato inoltrerà gerarchicamente al Ministero della guerra (Divisione stato maggiore — sezione 4ª) un rapporto particolareggiato sul servizio prestato dal candidato e sulle attitudini da lui dimostrate dichiarando esplicitamente se egli lo giudichi idoneo o non al trasferimento.

Tali rapporti dovranno essere trasmessi con la *maggiore possibile sollecitudine*.

Il Ministero della guerra, in base ai rapporti informativi ricevuti dal comando della scuola militare e dal reggimento mobilitato, si pronuncierà inappellabilmente sulla ido-

neità al definitivo trasferimento dell'ufficiale nell'arma di fanteria, nella categoria corrispondente, col proprio grado e colla propria anzianità di grado.

5. Gli ufficiali che, ottenuto il trasferimento in fanteria, vengano, in base all'anzianità di grado e allo svolgimento della carriera nell'arma di fanteria, ad aver titolo a successive promozioni, potranno essere proposti, nei modi normali, per l'avanzamento. Dovrà però essere tenuto presente che, mancando (come accadrà nella maggior parte dei casi) sicuri elementi di giudizio, il parere sull'idoneità all'avanzamento, per ogni successiva promozione, a senso dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* c. a.) potrà essere protratto sino a quattro mesi dalla data in cui gli ufficiali in parola abbiano di fatto conseguito il trasferimento nell'arma di fanteria o la promozione, indipendentemente dall'anzianità loro assegnata con l'ultima promozione.

6. Le domande degli ufficiali che aspirano al trasferimento in fanteria, redatte in carta da bollo da L. 2, dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Divisione stato maggiore, sezione 4ª) e trasmesse a questo gerarchicamente *con la maggiore possibile sollecitudine.* Esse dovranno venir corredate da particolareggiato rapporto informativo, fatto dall'autorità competente, circa il servizio prestato dall'ufficiale durante la permanenza nell'arma o corpo cui appartiene, circa i titoli di studio posseduti, ecc., e dovranno contenere il parere esplicito di ogni singola autorità gerarchica.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il giorno 15 *ottobre p. v.*

7. Il Ministero comunicherà ai corpi rispettivi i nomi degli ufficiali, le cui domande saranno state accolte, indicando la data in cui i medesimi dovranno presentarsi alla scuola militare di Modena.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **454**. — SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 luglio 1918.

1. Il giorno 10 settembre p. v. si inizieranno nuovi corsi allievi ufficiali presso la scuola allievi ufficiali di Caserta per aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria; presso l'accademia militare di Torino per aspiranti alla nomina a sottotenente di artiglieria e del genio.

Il corso di fanteria avrà la durata di 5 mesi, i corsi di artiglieria e del genio di 6 mesi. Alla fine dei corsi gli allievi riconosciuti idonei saranno nominati sottotenenti di complemento o di milizia territoriale in conformità delle vigenti disposizioni di legge, a seconda della classe e della categoria alle quali appartengono.

2. *Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in maniera improrogabile al 25 agosto p. v.*

3. **Settimo corso speciale di fanteria (Caserta).**

Dovranno essere avviati di autorità al corso in parola:

a) i militari mobilitati o non, di qualsiasi categoria, delle classi dal 1874 al 1899 comprese, alle armi ed in servizio da almeno tre mesi, in possesso di licenza liceale o d'istituto tecnico (licenza limitata compresa) o di titolo equipollente o superiore, *a qualsiasi arma, corpo, servizio essi appartengano*, all'infuori dei militari dell'arma di artiglieria e

dell'arma del genio, i quali dovranno invece essere avviati di autorità a frequentare il corso della propria arma.

Si specifica che i militari delle specialità treno d'artiglieria e del genio, i militari automobilisti e quelli del corpo aeronautico militare, qualora siano in possesso di licenza liceale o d'istituto tecnico, o di titolo equipollente o superiore, dovranno essere avviati a frequentare di autorità il corso di fanteria.

Le anzidette categorie di militari potranno peraltro concorrere (come i militari delle armi di fanteria e di cavalleria e quelli dei servizi o delle associazioni di soccorso) alla ammissione al corso del genio, nel solo caso in cui siano in possesso di titoli di studio universitari, nelle facoltà di ingegneria, matematica, fisica, chimica.

Pei militari in parola non è ammesso di poter concorrere al corso di artiglieria.

b) i militari dell'arma di fanteria e quelli delle compagnie di sanità mobilitati o non nati nell'anno 1900 (1ª, 2ª, 3ª categoria) ed in possesso di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo equipollente o superiore, salvo la facoltà di concorrere al corso del genio, riservata a coloro che abbiano almeno il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di università nelle facoltà di ingegneria, matematica, fisica, chimica.

c) Sono ammissibili *a domanda* degli interessati o *su proposta* delle competenti autorità, i militari *mobilitati o non*, delle classi dal 1874 al 1899 comprese, che abbiano compiuto in qualsiasi periodo di tempo l'istruzione di recluta o siano comunque alle armi o in servizio da almeno tre mesi purchè in possesso del *certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico* o titolo equipollente, conseguiti in scuole regie o pareggiate.

d) Sono altresì ammissibili al corso di fanteria i *volontari di guerra, volontari ordinari e volontari di un anno* di classi anche posteriori a quella del 1899, purchè siano alle armi o in servizio da almeno tre mesi e siano in possesso del titolo minimo di studio di cui è cenno nel precedente comma.

e) In via eccezionale il Ministero lascia poi al Comando Supremo e per esso ai comandi di grandi unità mobilitate ed all'ispettorato delle truppe ausiliarie in Francia, facoltà di avviare al corso di fanteria, limitatamente ai posti disponibili, anche quei *militari di qualsiasi classe, arma, corpo o servizio che, sebbene sprovvisti del titolo minimo di studio prescritto,* diano sicuro affidamento, per i loro precedenti e per l'attuale loro posizione sociale, nonchè per intelligenza, cultura, alto spirito militare, doti di carattere e di energia, di poter coprire con decoro il grado di ufficiale e di poterne bene disimpegnare le attribuzioni inerenti,

Detti militari però prima di essere definitivamente ammessi al corso, saranno sottoposti presso la scuola allievi ufficiali di Caserta ad un facile esperimento di cultura generale; coloro che non lo supereranno saranno fatti rientrare ai reparti di provenienza.

Il comando della scuola di Caserta ha facoltà di dispensare dall'esperimento anzidetto quei militari che presenteranno titoli di studio ritenuti sufficienti. Ad ogni modo ne saranno dispensati coloro che eventualmente avessero già ottenuto l'ammissione ad un precedente corso della zona di guerra.

4. Quinto corso speciale artiglieria (Torino).

Al quinto corso speciale artiglieria non potranno essere ammessi che i militari dell'arma di artiglieria appartenenti alla classe del 1900 (1ª, 2ª e 3ª *categoria*) *ed in possesso di licenza liceale o d'istituto tecnico (licenza limitata compresa) o di titoli equipollenti o superiori.*

Qualora il numero degli aspiranti al corso d'artiglieria risultasse superiore a quello dei posti disponibili presso l'accademia militare, il Ministero si riserva di decidere se ed

in quanto essi possano essere ammessi e di fissare le relative norme di carattere generale per l'ammissione al corso stesso.

Alla fine del corso n. 50 sottotenenti almeno dovranno essere assegnati alla *specialità bombardieri* e dovranno presentarsi al comando della scuola di tiro per bombardieri a Sassuolo, per compiervi uno speciale corso della durata di un mese circa per l'abilitazione nell'impiego e nel tiro delle bombarde.

5. Quarto corso speciale genio (Torino).

Dovran o essere inviati *di autorità* al quarto corso speciale del genio le seguenti categorie di militari alle armi o in servizio da almeno tre mesi e in possesso di *licenza liceale o d'istituto tecnico* (*licenza limitata compresa*) o di *titolo equipollente o superiore.*

a) *Militari dell'arma del genio* mobilitati o non, di qualsiasi categoria, delle classi dal 1874 al 1899 comprese;

b) *Militari dell'arma del genio* mobilitati o non, di qualsiasi categoria, nati nell'anno 1900;

c) *Volontari di guerra, volontari ordinari e volontari di un anno nell'arma del genio* mobilitati o non, di qualsiasi classe e categoria.

I rimanenti posti disponibili per il corso in parola sono messi *a concorso* fra le seguenti categorie di militari:

d) Militari di fanteria, cavalleria, artiglieria (treno) genio (treno), automobilisti e del corpo aeronautico militare, nonchè militari addetti ai vari servizi e alle associazioni di soccorso, delle classi dal 1874 al 1900 comprese che abbiano compiuto in qualsiasi periodo di tempo la istruzione di reclura, o che comunque siano alle armi o in servizio da almeno tre mesi, purchè siano in possesso *di titoli di studio universitari nelle facoltà di ingegneria, matematica, fisica, chimica*;

e) *Militari dell'arma del genio che appartengano a reparti operanti, in possesso almeno del certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico*, o titolo equipollente, conseguiti in scuole regie o pareggiate, qualora diano affidamento, per la conoscenza pratica del servizio, per i loro ottimi precedenti e per l'attuale loro posizione sociale, nonchè per intelligenza, cultura, alto spirito militare, doti di carattere ed energia, di poter coprire lodevolmente il grado di ufficiale del genio e di poterne bene disimpegnare le relative attribuzioni.

Il Ministero si riserva di far conoscere ai comandi di corpo d'armata territoriali ed al Comando Supremo, se ed in quanto possano essere accolte le domande dei militari di cui ai comma *d*) ed *e*) rispettivamente.

I concorrenti che non potranno conseguire l'ammissione all'accademia dovranno essere avviati d'autorità al corrispondente corso di fanteria qualora siano in possesso di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo equipollente o superiore; qualora invece non siano in possesso dei titoli di studio anzidetti, l'assegnazione al corrispondente corso di fanteria sarà fatta soltanto in seguito ad esplicita domanda degli interessati i quali, in caso contrario, saranno fatti rientrare ai reparti di provenienza.

6. Equipollenza dei titoli di studio.

I titoli di studio *equipollenti alla licenza liceale o d'istituto tecnico* agli scopi dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali, sono quelli indicati nel n. 10 del manifesto annesso alla circolare 772 *giornale militare* 1916, ai quali devonsi aggiungere i seguenti:

— licenza limitata di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

— inscrizione *al* 2° anno d'università nelle facoltà di farmacia o titolo superiore,

anche se l'inscrizione sia stata ottenuta senza la esibizione della licenza di liceo o d'istituto tecnico;

— diploma rilasciato dai regi istituti di magistero per l'educazione fisica di Napoli, Roma e Torino.

I titoli di studio *equipollenti al passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico* sono quelli indicati nel n. 22 della circolare 212 *giornale militare* 1918.

Per i titoli di studio pei quali vi sia *dubbio sull'equipollenza* si riserva di decidere caso per caso questo Ministero, al quale pertanto dovranno rivolgersi i comandi interessati, facendo cenno degli anni di studio complessivamente compiuti dai concorrenti e del certificato col quale essi ottennero l'ammissione nelle scuole private od estere non comprese fra quelle indicate nel n. 22 della già citata circolare 212 *giornale militare*.

7. **Ripetizione dei corsi.**

Gli allievi dimessi da un precedente corso con dichiarazione di non idoneità professionale, e rinviati ai reparti mobilitati, non potranno essere ammessi al beneficio della ripetizione del corso se non abbiano prestato almeno tre mesi di effettivo servizio in zona di guerra presso reparti combattenti.

La ripetizione dei corsi potrà essere concessa per una sola volta.

8. **Norme relative ai militari mobilitati.**

L'avviamento dei militari mobilitati alle scuole è disciplinato dalle circolari del Comando Supremo (ufficio ordinamento e mobilitazione) n. 21900 del 7 maggio, n. 2346 del 17 maggio, n. 2410 del 21 maggio, n. 2857 del 2 giugno 1918.

I comandi d'armata e di grandi unità autonome e l'ispettorato delle truppe ausiliarie in Francia, faranno conoscere telegraficamente al Ministero della guerra (Divisione stato maggiore) *non oltre il* 31 *agosto p. v.* il numero di militari dipendenti che saranno avviati alla scuola di Caserta (fanteria) e all'accademia militare (artiglieria e genio).

Detti militari dovranno poi essere fatti affluire alle scuole in modo che vi giungano per il giorno 10 settembre p. v. e possibilmente non prima.

I comandi suaccennati e l'ispettorato delle truppe ausiliarie in Francia, disporranno altresì affinchè siano trasmessi con sollecitudine al comando della scuola di Caserta ed a quello dell'accademia militare, gli elenchi nominativi dei militari che saranno avviati ai corsi, con indicazione del reparto di provenienza e del *titolo di studio qualunque esso sia*; in modo che detti elenchi possano giungere a destinazione qualche giorno prima dell'arrivo dei militari. Negli elenchi dovranno essere segnati a parte coloro che verranno avviati d'autorità, e copia degli elenchi stessi dovrà in pari tempo venire trasmessa al Ministero (Divisione stato maggiore).

9. **Norme relative ai militari non mobilitati.**

Le norme relative ai militari non mobilitati son quelle stesse contenute nel n. 7 della circolare 284 *giornale militare* 1918.

Ad ogni buon fine si avverte che pei militari non mobilitati l'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità o meno dei singoli militari, *sono di competenza dei comandi di corpo d'armata territoriali.*

Le domande redatte in carta da bollo da lire due dovranno pertanto essere indirizzate ai predetti comandi di corpo d'armata corredate dai seguenti documenti:

a) Titolo di studio;

b) Certificato di nascita;

c) Attestazione di moralità e buona condotta;

d) Copia del foglio matricolare;

e) Certificato comprovante l'idoneità fisica od il grado di non idoneità fisica compilato dall'ufficiale medico del corpo;

f) Rapporto informativo sulla condotta in genere tenuta dal militare durante il servizio prestato nel corpo, reparto od ufficio che inoltra la domanda, contenente il *parere esplicito dell'autorità proponente sulla idoneità morale, militare e professionale* di poter coprire lodevolmente il grado di ufficiale e di poterne bene disimpegnare le relative attribuzioni.

Detti documenti ad eccezione degli ultimi tre, sono soggetti alla tassa di bollo; quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quello della presentazione.

10. **Visita sanitaria pei non idonei ad incondizionato servizio.**

Sono interamente applicabili le norme contenute nel n. 10 della già citata circolare 284 *giornale militare* 1918, ad eccezione della prescrizione relativa ai militari affetti da ernia contenibile e riducibile, i quali dovranno, fino a nuovo avviso, essere esclusi dall'ammissione ai corsi allievi ufficiali e quindi non dovranno essere assoggettati a nuova visita, come tutti gli altri militari affetti da una delle infermità comprese nell'allegato *B*) alla circolare 488 *giornale militare* 1917.

11. I prossimi corsi allievi ufficiali avranno inizio il 10 novembre p. v. presso la scuola di Parma per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di fanteria e presso l'Accademia militare di Torino per gli aspiranti alla nomina a sottotenente d'artiglieria o del genio.

12. **Le dipendenti autorità sono pregate di dare la massima diffusione alla presente circolare.**

Il Ministro — ZUPELLI.

NOTA.

I militari provvisti di licenza limitata di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) sono tenuti a farne denunzia perchè essa è parificata agli effetti legali, alla licenza ordinaria.

Si rammenta a tale proposito che la licenza limitata può essere conseguita esclusivamente dai candidati che siano stati riprovati soltanto in due materie che non siano l'italiano e la storia, ma che essa non si ottiene *ipso jure* da tutti coloro che si trovino in tali condizioni, ma soltanto da coloro che, in seguito ad apposita domanda fatta al preside del rispettivo istituto, ottengano dal collegio dei professori, con deliberazione presa a voto unanime, la dichiarazione di essere meritevoli della licenza limitata. Tale dichiarazione deve risultare da un attestato vero e proprio rilasciato all'uopo agli interessati.

N. **455.** — TRASPORTI. — **Aumento dei prezzi per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 luglio 1918.

In virtù del decreto luogotenenziale n. 728 del 26 maggio u. s. tutti i prezzi di trasporto per le spedizioni, sulle ferrovie dello Stato, a grande ed a piccola velocità, nonchè per quelle di bagagli e di cani — tanto per conto di privati che dell'amministrazione militare — sono stati, dal 16 giugno u. s., aumentati del 30 %.

In dipendenza di ciò, anche tutti i prezzi di trasporto (eccezione fatta per quelli dei viaggiatori già colpiti dall'aumento del 50 e del 30 % rispettivamente per la I e II classe, e per la III classe) risultanti dal testo del *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie*

del Regno (edizione 1911, con le successive varianti) e dall'allegato n. 2 del medesimo, si intendono elevati del 30 %.

Ugualmente — naturalmente — vale per i prezzi prefissati dal prontuario testè pubblicato ed annunciato con la circolare n. 410 inserita nel *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 456. — TRASPORTI. — Norme per le spedizioni a carro completo. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 luglio 1918.

Consta a questo Ministero come, non stante le disposizioni impartite con la circolare n. 87 del *Giornale militare* c. a., gli enti militari dipendenti non usino sempre la dovuta diligenza nelle operazioni di spedizione e di carico dei carri e che pertanto, per loro negligenza, continuino a verificarsi, nelle spedizioni ferroviarie, mancanze ed avarie non trascurabili, per le quali poi le ferrovie dello Stato non intendono indennizzare l'amministrazione militare, facendo risalire la responsabilità dell'accorso alle autorità militari mittenti.

Allo scopo di eliminare tali gravissimi inconvenienti, mentre si richiamano le autorità dipendenti alla piena osservanza della circolare predetta, si aggiungono, a seguito e complemento di essa, le seguenti disposizioni:

1. Il mittente, prima di far effettuare il carico dovrà accertarsi della perfetta idoneità del carro al trasporto cui è destinato. A tal uopo dovrà assicurarsi:

a) che il carro sia pulito;

b) che gli assiti del fondo e le fondine laterali del carro siano in buono stato e siano bene fissate, in modo che non sia possibile, attraverso le connessure esistenti o mediante spostamento degli assiti stessi, sottrarre parte dei generi o materiali allogativi;

c) che l'imperiale del carro, se trattasi di carro chiuso, sia anch'esso in buono stato e ciò ad evitare l'eventuale bagnamento delle merci, col sistema o pure che se il bagnamento fu dovuto a scrupolare, facilmente visibili, dell'imperiale, l'amministrazione ferroviaria non concede alcun indennizzo;

d) che i congegni di chiusura del carro funzionino bene;

e) che trattandosi di spedizioni di damigiane o di botti il carico sia effettuato a perfetta regola d'arte e con dovuti puntelli, ad evitare le conseguenze degli inevitabili urti di manovra.

2. A carico effettuato, il mittente dovrà assistere che il personale ferroviario competente assista alla chiusura del carro ed applichi i piombi delle ferrovie.

3. Dal canto suo l'ente mittente dovrà sempre applicare i propri piombi.

4. Il mittente dovrà però assicurarsi che i piombi propri e quelli delle ferrovie siano applicati in modo che sui dessi resti nitidamente impressa l'indicazione degli enti da cui vengono applicati, perchè, solo così l'indicazione, viene meno la garanzia che l'integrità dei piombi dovrebbe fornire come elemento incontrovertibile di prova d'integrità del carico.

Il mittente sarà quindi tenuto responsabile degli ammanchi o avarie che si verificassero per inadempienza delle disposizioni di cui sopra, delle quali converrà far presa nota a fianco dei numeri 3 e 9, nonchè dall'articolo 1 alla « Istruzione pel trasporto ad economia delle merci dell'amministrazione militare (ed. 1912) ».

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **457** - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Decreto luogotenenziale n. 895, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-19.** — (Ragioneria). - 30 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 163, dell'11 luglio 1918).

Nello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-19 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) lo stanziamento del capitolo n. 8 « Spese postali » è aumentato di lire quattromila (L. 4000).

b) sotto la nuova rubrica « Spese del commissariato generale per l'aeronautica » sono istituiti i capitoli:

N. 23-*bis* « Servizi aeronautici » con lo stanziamento di lire tremilionicentotrentacinquemilacinquecento (L. 3.135.500).

N. 24-*ter* « Spese pel funzionamento del commissariato generale per l'aeronautica » con lo stanziamento di lire duecentocinquantamila (L. 250.000);

c) sotto la nuova rubrica « Spese per la guerra (Armi e munizioni) » è istituito il capitolo 34-*bis* « Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni » con lo stanziamento di lire trecentomilioni (L. 300.000.000);

d) sotto la nuova rubrica « Spese per la guerra (Commissariato generale per l'aeronautica) » è istituito il capitolo n. 34-*ter* « Spese per la guerra di competenza del commissariato generale per l'aeronautica » con lo stanziamento di lire centocinquantamilioni (L. 150.000.000);

e) è soppresso il capitolo n. 20 « Servizi aeronautici » con lo stanziamento di lire tremilionicentotrentacinquemilacinquecento (L. 3, 35.500).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

N. **458** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - **Imputazione di spese.** — (Ragioneria). - 19 luglio 1918.

Tutte indistintamente le spese per la Libia (Tripolitania e Cirenaica, escluse quindi le Isole Egee) che vengono eseguite dagli enti d'artiglieria, del genio e d'aeronautica, compresi i reggimenti ed i depositi di dette armi e specialità, sia residenti in colonia che in Italia, dovranno continuare ad essere imputate all'apposito capitolo del bilancio della guerra « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ecc. », che attualmente porta il numero 85-*quater*.

Dovranno pure continuare ad essere imputate al capitolo « Spese per la guerra » (attuale capitolo 85-*bis*) del bilancio del Ministero della guerra tutte le spese che gli enti mobilitati d'artiglieria del genio e d'aeronautica sostengono con i fondi prelevati dalle casse militari.

Il Ministro ZUPELLI.

— **Disposizioni comuni alle amministrazioni della guerra e delle armi e munizioni.** — (Ragioneria). — 19 luglio 1918.

Si avverte che le disposizioni d'indole generale interessanti le amministrazioni militari saranno sempre pubblicate sul *giornale militare ufficiale* nella rubrica del Ministero della guerra e dovranno essere osservate anche dagli enti dipendenti dal Ministero per le armi e munizioni in quanto siano da essi applicabili.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione sulla circolare n. 445, pubblicata nella rubrica del Ministero della guerra, riguardante il contributo del centesimo di guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **460**. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Disposizioni circa la concessione dei militari piloti collaudatori alle ditte produttrici di aeroplani ed idroplani.** — (Ufficio personale). — 20 giugno 1918.

Per regolare la concessione dei militari piloti collaudatori alle ditte produttrici — questo commissariato d'ancne:

È fatto obbligo nei sei mesi dalla data della presente circolare, a tutte le ditte produttrici di apparecchi, di formarsi dei piloti collaudatori propri — non militari. Qualora le ditte non potessero fornirsi dei detti piloti, il commissariato generale d'aeronautica potrà concedere a ciascuna ditta un numero di piloti militari, proporzionato alla capacità di produzione della ditta richiedente e alle seguenti condizioni:

1. I piloti militari sono concessi in congedo, e restano a completa disposizione della ditta nel cui interesse prestano la loro opera.

2. E' fatto obbligo alle ditte di assicurare ciascun pilota per una somma non inferiore alle lire 50,000 sia in favore del pilota stesso che dei suoi aventi causa, contro gli eventuali infortuni derivanti dai collaudi.

3. Le ditte cui vengono concessi piloti collaudatori militari, assumono ogni responsabilità per danni che possono derivare dai collaudi.

4. Nei dieci giorni seguenti la concessione, la ditta verserà al commissariato generale per ogni pilota collaudatore concesso, la somma di lire 25,000 destinato al fondo per i premi agli aviatori mobilitati.

5. Gli ufficiali in servizio attivo permanente non possono essere concessi quali piloti collaudatori.

6. Il commissariato generale si riserva il diritto di sostituire dopo sei mesi i piloti collaudatori concessi.

Le richieste di piloti collaudatori militari devono essere dirette al commissariato generale per l'aeronautica in carta da bollo da lire 2 e devono designare alcuni piloti, dei quali alcuni ufficiali e alcuni di truppa; tra gli indicati sarà scelto quello o quelli da concedere alla ditta.

Il Commissario generale — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

(3367) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1918 — 24 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 461. — 16 DICEMBRE 1914. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1362, sulla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato . . . . . *Pag.* 843

» 462 — 9 GIUGNO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 863, che apporta modificazioni alla legge 16 dicembre 1914, n. 1362, circa la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni, e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle pubbliche amministrazioni. *Pag.* 845

463. — 9 GIUGNO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 864, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 16 dicembre 1914 n. 1362 e del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai dipendenti dallo Stato . . . . . *Pag.* 846

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **461.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 1362, sulla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 dicembre 1914. — (*Gazzetta ufficiale* n. 301, del 17 dicembre 1914).

Art. 1. — La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti agli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, che trovinsi nelle condizioni di cui agli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, ed 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, nella misura, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi stesse.

Su tali prestiti dovrà essere corrisposto l'interesse mensile a scalare, computato ad un saggio pari a quello ordinario, stabilito annualmente pei prestiti concessi dalla Cassa stessa, aumentato di L. 0.50.

La parte di interessi corrispondente a questo aumento sarà, all'atto della liquidazione del mutuo, versata ai fondi di garanzia istituiti con gli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Il riscontro della Corte dei conti sarà esercitato sulle contabilità dei pagamenti.

Art. 2. — La garanzia prestata dai fondi, di cui al secondo capoverso del precedente articolo, ha piena efficacia rispetto al cessionario dal giorno del pagamento dell'ammontare del mutuo, purchè tale pagamento venga eseguito in persona del cedente, escluso qualunque avente causa, ed in data posteriore alla prestazione di detta garanzia.

[illegible] dichiarazione da rilasciarsi dalla Direzione generale del tesoro, apposita domanda di mutuo da prodursi dall'impiegato o dall'operaio, la quale, una volta accettata dall'istituto cessionario, terrà luogo dell'atto scritto, di cui all'art. 7 della legge 30 giugno 1908, n. 335, che resta abrogato in quanto riguarda gli impiegati ed operai dello Stato.

Resta parimente soppressa la dichiarazione di nulla osta, di cui agli articoli 8 della legge stessa e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

La ritenuta di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è ridotta dal 2,50 al 2 per cento.

Le cessioni avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui fu rilasciata la dichiarazione di garanzia.

Art. 3. — I debiti lasciati insoluti verso i fondi di garanzia dagli impiegati ed operai che abbiano cessato dal servizio per qualsiasi causa, potranno essere ricuperati, salve le azioni riservate ai fondi stessi pei casi previsti dagli articoli 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 3 della legge 13 luglio 1910, n. 444, su tutti i beni mobili ed immobili dei debitori o dei loro eredi, e, con privilegio, sugli eventuali emolumenti comunque ad essi dovuti, anche se dichiarati insequestrabili ed incedibili da leggi speciali, eccezione fatta per la pensione od indennità per una volta tanto liquidata direttamente alla vedova ed agli orfani del cedente defunto.

A tale effetto è riservato al tesoro, per conto dei fondi di garanzia, la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, di cui nel testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4. — Non può essere pignorato o sequestrato, nè in qualunque forma ceduto od alienato l'importo del mutuo che gli istituti cessionari corrispondono agli impiegati ed operai dello Stato a norma della presente legge, e gli atti relativi che possano essere compiuti sono nulli in modo assoluto e di nessun effetto. Sono parimenti nulle le delegazioni a riscuotere e le procure date dagli impiegati ed operai cedenti per la riscossione dell'importo dei mutui stessi.

Art. 5. — Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima della sua attuazione.

Può però estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima dell'attuazione della presente legge, mediante la restituzione della somma capitale dovuta al cessionario e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione e ciò nonostante qualunque patto in contrario.

Art. 6. — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari, approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89 e dell'art. 65 del regolamento in applicazione della legge 11 luglio 1907, n. 502, approvato con R. decreto 12 marzo 1908, n. 151, e fermi restando i limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 30 giugno 1908, n. 335, è consentita, per il pagamento delle rate di affitto, la delegazione dello stipendio o dell'indennità di residenza di cui godono gl'impiegati in virtù di leggi speciali, nonchè della pensione e degli altri assegni equivalenti, sopra una quota non superiore ad un terzo dei medesimi, valutati al netto delle ritenute in conto entrate del tesoro, per imposta di ricchezza mobile, e dalla ritenuta di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 7. — Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico tutte le disposizioni di legge concernenti la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, delle mer-

pensioni e la cessione e la delegazione degli stipendi e delle mercedi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche e degli operai dipendenti dallo Stato.

Art. 8. — Le disposizioni del titolo I e II della legge 30 giugno 1908 n. 335, e quelle della presente legge sono applicabili agli impiegati ed al personale di servizio dell'amministrazione della Real Casa.

Art. 9. — Un regolamento da approvarsi con decreto Reale prescriverà le norme relative alla eliminazione di ogni intervento, anche indiretto di estranei nelle contrattazioni di mutui garantiti dalle cessioni di stipendio o di mercedi, alla fusione dei fondi di garanzia, alla misura delle ritenute da applicarsi per cessione, delegazione, pignoramento e sequestro sugli stipendi e sulle mercedi, specie nei casi di concorso di varie ritenute, e a tutto ciò che può occorrere per l'attuazione della presente legge, la quale entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento (1).

---

(1) Il regolamento è stato pubblicato il 10 luglio 1918 (V. successiva circolare n. 163), perciò questa legge entra in vigore il 25 luglio 1918.

N. **162**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 863, che apporta modificazioni alla legge 16 dicembre 1914, n. 1362, circa la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni, e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle pubbliche amministrazioni.** — (Direzione generale servizi legislativi ed amministrativi). — 9 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 162, del 10 luglio 1918).

Art. 1. — Il primo comma dell'art. 5 della legge 30 giugno 1908, n. 335 è abrogato.

Art. 2. — Le cessioni di stipendio e di mercede consentite dopo l'attuazione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 a favore degli istituti di credito contemplati dagli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, potranno, con il consenso degli istituti cessionari, essere, in qualunque tempo, estinte anticipatamente e rinnovate per un quinquennio con la Cassa dei depositi e prestiti.

In questo caso l'abbuono degli interessi, potrà venire regolato di comune accordo tra il cedente e il cessionario.

Art. 3. — Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata dopo la legge 16 dicembre 1914, n. 1362, i cedenti potranno estinguerla, mediante il versamento integrale del loro residuo debito.

Sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o di mercede non ancora scadute, l'istituto cessionario dovrà concedere lo sconto, pel tempo di cui viene anticipato il rispettivo pagamento, calcolandolo allo stesso saggio al quale fu originariamente accordato il mutuo.

Art. 4. — Trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata dopo l'attuazione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, può esserne stipulata una nuova con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata consentiti dagli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, a condizione che il ricavo della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantità, alla estinzione completa della cessione in corso.

In questo caso al cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale rimasta

da pagare, più la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui seguì la restituzione; e ciò nonostante qualunque patto in contrario.

Art. 5. — Per ottenere la dichiarazione di garanzia di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, gli impiegati ed operai appartenenti a classi mobilitate, che trovinsi nelle condizioni di cui agli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, ed 8 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, dovranno, durante lo stato di guerra, pagare, oltre il contributo fissato rispettivamente dagli articoli 9, 6 e 2 delle leggi stesse, anche un contributo per i maggiori rischi, corrispondente all'1,50 per cento sull'ammontare complessivo della cessione.

Questo contributo verrà detratto dalla prima rata di stipendio o di mercede con la quale ha inizio la cessione e sarà versato dal tesoro al fondo di garanzia.

Per le rinnovazioni delle cessioni attualmente in corso la ritenuta dell'1,50 per cento viene applicata soltanto sulla differenza fra l'importo della nuova cessione e il saldo della cessione anticipatamente estinta.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutti gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore contemporaneamente alla legge 16 dicembre 1914, n. 1362 (1).

---

(1) Perciò entra in vigore il 25 luglio 1918 (V. precedente circolare n. 461).

N. **463**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 864, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362** (1) **e del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863** (2), **sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai dipendenti dallo Stato**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 162, del 16 luglio 1918).

Articolo unico. — E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per l'esecuzione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai dipendenti dallo Stato e dal decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, portante modificazioni ed aggiunte alla legge 30 giugno 1908, n. 335 e 16 dicembre 1914, n. 1362, predetta.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 16 dicembre 1914, n 1362 e del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863 sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai dipendenti dallo Stato.

CAPITOLO I. — **Domanda di mutuo.**

Art. 1. *Compilazione delle domande di mutuo*. — Gli impiegati ed il personale di servizio dipendenti dallo Stato e dall'amministrazione della Reale Casa, che trovinsi nelle

---

(1) V. precedente circolare n. 461.
(2) V. precedente circolare n. 462.

condizioni di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e gli operai dipendenti dallo Stato, che trovinsi nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e vogliano contrarre mutui contro cessione di una parte del loro stipendio e della loro mercede devono compilare la relativa domanda su apposito stampato fornito dall'amministrazione.

Nella domanda devesi indicare il numero delle rate di stipendio o di mercede che si è disposti a cedere, lo importo costante di ciascuna rata ed il loro ammontare complessivo.

Le quote mensili di stipendio o di mercede da cedersi per il graduale ammortamento del prestito devono essere espresse in unità intere di lira.

Art. 2. *Presentazione delle domande di mutuo.* — La domanda di cui al precedente articolo, compilata in tre esemplari, deve, a cura del cedente, essere presentata insieme alla dichiarazione in doppio originale di cui all'art. 18, n. 2, del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, all'istituto mutuante perchè dichiari se intenda accettare la cessione e concedere il prestito, indicandone le condizioni.

Se la domanda è fatta alla Cassa depositi e prestiti, la dichiarazione di cui al comma precedente viene rilasciata, per conto della Cassa, dall'intendente di finanza della provincia in cui il richiedente risiede per ragioni del suo ufficio, ovvero dalle delegazioni del tesoro di Tripoli, di Bengasi, di Asmara o dal controllore presso la tesoreria di Mogadiscio se il richiedente risiede nelle colonie.

E' fatta eccezione per le domande degli impiegati e degli operai residenti per ragioni di ufficio nella provincia di Roma, per le quali la dichiarazione di cui al presente articolo sarà rilasciata direttamente dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 3. *Accettazione delle domande di mutuo.* — L'istituto mutuante restituisce al cedente la dichiarazione di cui all'art. 18, n. 2, del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, e la domanda munita della accettazione ai sensi del precedente articolo; e il cedente, dopo aver apposto su quest'ultima il proprio benestare, la consegna o la rimette al capo dell'amministrazione centrale, compartimentale e provinciale, ovvero al capo dello stabilimento od al comandante del corpo da cui dipende.

Art. 4. *Certificato medico.* — Il certificato medico di cui agli articoli 23 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, e 9 del regolamento 11 settembre 1910, n. 729, non può mai essere consegnato al richiedente. Lo stesso medico che lo rilascia deve far autenticare la sua firma e la sua qualità rispettivamente dal prefetto, dal sindaco, dalla superiore autorità militare, ovvero dal capo dello stabilimento secondochè trattisi di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico del regio esercito e della regia marina, ovvero di medico governativo incaricato del servizio sanitario dello stabilimento, e deve quindi spedirlo in busta chiusa o consegnarlo, entro tre giorni dalla visita medica, direttamente al capo dell'amministrazione, corpo o stabilimento da cui dipenda il funzionario o l'operaio cui si riferisce.

A domanda del Ministero del tesoro (Direzione generale segretariato) o dell'altra parte interessata, può farsi luogo alla revisione del certificato medico, nei modi indicati dall'art. 23 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574.

Art. 5. *Trasmissione della domanda di mutuo al Ministero del tesoro direzione generale. segretariato.* — Il capo dell'amministrazione o dello stabilimento od il comandante di corpo che riceve la domanda, vi aggiunge nell'apposita sede le informazioni relative allo stato personale del richiedente, e cioè: data di nascita, anzianità, condizioni di servizio e situazione disciplinare, e trasmette in piego raccomandatoi tre esemplari della domanda

stessa colla dichiarazione di cui all'art. 18, n. 2, del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, al Ministero del tesoro (Direzione generale segretariato), allegandovi il certificato medico ricevuto a norma dell'articolo precedente.

La trasmissione della domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale segretariato) deve essere fatta nel più breve tempo possibile, e, in ogni caso, non oltre due giorni dal ricevimento del certificato medico qualora questo pervenga posteriormente alla domanda di mutuo.

Capitolo II. — Garanzia ed esecuzione delle cessioni.

Art. 6. *Rilascio della garanzia.* — Il Ministero del tesoro (Direzione generale segretariato), ricevuta la domanda compilata e documentata nei modi indicati nei precedenti articoli, la esamina tanto in rapporto alla opportunità di concedere la garanzia, quanto in rapporto alla legalità della cessione che colla medesima si consente, e, trovandola regolare, rilascia, sulla domanda stessa, la sua dichiarazione di garanzia.

Art. 7. — Il Ministero del tesoro (Direzione generale segretariato) nella dichiarazione deve far risultare che essa garantisce, nei limiti del fondo unico di cui all'art. 31 del presente regolamento, l'istituto mutuante ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Art. 8. *Casi nei quali non viene rilasciata la garanzia.* — La garanzia di cui al precedente articolo sarà negata:

1° a coloro la cui domanda di mutuo pervenga al tesoro oltre i quarantacinque giorni dalla data del relativo certificato sanitario;

2° a coloro i quali, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, non diano sufficiente affidamento di continuare ininterrottamente nel proprio servizio per un altro quinquennio almeno, sia per ragioni di salute, sia per motivi disciplinari o di carriera, sia per altre gravi ragioni, che esponessero il fondo di garanzia a rischi eccezionali;

3° a tutti i funzionari che abbiano compiuto, o compiano entro il mese successivo a quello in cui la garanzia dovrebbe prestarsi, il 65° anno di età, ed agli operai che, nello stesso termine, compiano 60 anni se uomini, e 55 se donne;

4° ai funzionari ed agli operai che anche temporaneamente o per qualsiasi causa, salvo il caso di regolare congedo, non prestano servizio effettivo ed a quelli che non dimostrano di aver già adempiuto agli obblighi di leva;

5° agli ufficiali dell'esercito e dell'armata, in tempo di guerra, salvo quanto è stabilito dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863;

6° agli operai la cui mercede è per qualsiasi causa soggetta a ritenuta per un ammontare pari o superiore al quinto della mercede stessa, salvo che si tratti di ritenute ammesse dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Quando al funzionario od all'operaio manchino, a norma delle speciali leggi, o regolamenti che li riguardano, meno di cinque anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, l'importo complessivo di ogni cessione e quello di ciascuna quota ceduta non può superare i quattro quinti del massimo cedibile, a norma degli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Quando il Ministero del tesoro (Direzione generale segretariato) non crede di poter concedere la garanzia ne dà avviso tanto al cedente, quanto all'Istituto cessionario, se questi non è la cassa depositi e prestiti.

Art. 9. *Revoca della garanzia.* — Ove per qualsiasi causa venga a mancare od a diminuire

lo stipendio o la mercede a funzionari od operai che hanno in corso la domanda di mutuo a norma del precedente art. 1, od altrimenti si verifichi altra delle cause che potrebbero influire sul rilascio della garanzia da parte del tesoro, l'ufficio od il comandante che ha inoltrato la domanda deve darne notizia telegrafica al Ministero del tesoro (Direzione generale segretariato).

Fino a che non sia eseguito il pagamento del mutuo il Ministero del tesoro (Direzione generale segretariato) può revocare la garanzia già concessa, qualora venga in qualunque modo a conoscenza che esiste o che è sopraggiunto alcuno degli impedimenti contemplati dal presente regolamento.

Art. 10. *Esecuzione delle cessioni.* — Il Ministero del tesoro (direzione generale segretariato), rilasciata la dichiarazione di garanzia, trasmette un esemplare dell'atto all'istituto mutuante perchè effettui il pagamento del mutuo nei modi stabiliti. Quindi provvede a quanto segue:

1° ordina la sospensione del pagamento delle quote cedute e trasmette altro esemplare dell'atto, insieme ad un esemplare della dichiarazione di cui all'art. 18, n. 2 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, all'Amministrazione sul cui bilancio viene corrisposto lo stipendio o l'assegno ceduto ed alla quale spetta di provvedere perchè il pagamento delle quote suddette sia fatto all'istituto cessionario. Per gli operai l'esemplare dell'atto sarà trasmesso al capo dello stabilimento che ordina il pagamento delle mercedi;

2° informa il cedente che fu concessa la garanzia al mutuo e che fu disposto per la ritenuta delle quote di stipendio o di mercede cedute;

3° dà notizia all'ufficio del registro della circoscrizione in cui ha sede l'istituto cessionario, del mutuo pel quale fu rilasciata la dichiarazione di garanzia;

4° trattiene l'altro esemplare dell'atto con tutti i documenti che lo corredano.

Art. 11. *Registrazione degli atti di mutuo.* — L'atto di mutuo sarà sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto cessionario.

Capitolo III. — Operazioni colla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 12. *Pagamento del mutuo.* — La direzione generale della cassa depositi e prestiti, ricevuto l'esemplare dell'atto di mutuo ad essa richiesto e trovatolo regolare, dispone, mediante mandato a favore del mutuatario cedente, il pagamento dell'importo del mutuo, depurato della tassa di registro, e tenuto conto della regolazione degli interessi a mente del successivo articolo 14.

Con altro mandato commutabile in quietanza di introito provvede ad accreditare il fondo di garanzia nel conto corrente di cui all'art. 31 del presente regolamento, dell'importo della quota spettantegli a norma dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362.

Art. 13. *Notificazione giornaliera dei pagamenti.* — La cassa depositi e prestiti notifica giornalmente alla direzione generale del segretariato tutti i pagamenti disposti per operazioni di mutuo stipulate a norma degli articoli 12, 15, 16 e 25 del presente regolamento, e tutti gli accreditamenti che in relazione alle operazioni medesime vengono eseguiti nel conto corrente aperto al fondo di garanzia.

Art. 14. *Calcolo degli interessi sui mutui.* — Nelle dichiarazioni di accettazione rilasciate in rappresentanza della cassa depositi e prestiti, l'importo del mutuo si intende riferito al giorno in cui comincerà ad avere effetto la cessione, ed il pagamento relativo si intende come eseguito nel giorno stesso in cui la cassa depositi e prestiti emette il relativo mandato. In occasione di detto pagamento viene perciò provveduto ad ogni eventuale compensazione

di interessi pei giorni di cui la emissione del mandato preceda o segua la data di decorrenza della cessione dello stipendio o della mercede.

Agli effetti della liquidazione degli interessi sui mutui stipulati colla cassa depositi e prestiti, la riscossione delle quote mensili cedute si intende avvenuta alla fine del mese successivo a quello della relativa scadenza.

Art. 15. *Rinnovazione di cessioni in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 5 della legge 16 dicembre 1914.* — Quando l'impiegato o l'operaio, che abbia in corso una cessione costituita prima dell'attuazione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, intenda estinguerla anticipatamente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 5 secondo comma, della legge stessa, per stipularne una nuova entro il limite di un quinquennio, e sempre quando tale ulteriore cessione venga consentita a favore della cassa depositi e prestiti, il cedente richiederà all'istituto cessionario il conto del residuo suo debito, liquidato a norma del predetto art. 5. L'istituto cessionario deve rilasciarglielo, in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo dell'amministrazione.

Il cedente, trovando regolare la liquidazione, ne dichiara l'accettazione di seguito al conto e autorizza la cassa dei depositi e prestiti ad eseguire il versamento della relativa somma all'istituto cessionario computandovi gli interessi fino al giorno della emissione del mandato di pagamento.

La liquidazione del debito accettata come sopra dal cedente, viene da questo allegata alla domanda di mutuo, unitamente alla quale dovrà poi pervenire al Ministero del tesoro (Direzione generale del segretariato) che, verificata l'osservanza delle precedenti formalità, è autorizzata a concedere la dichiarazione di garanzia di cui all'art. 2 della legge per la nuova cessione.

In tale caso l'atto relativo è trasmesso alla cassa depositi e prestiti insieme ad un esemplare della delegazione di pagamento su accennata. L'altro esemplare della delegazione è trasmesso all'amministrazione che dispone il pagamento degli stipendi o delle mercedi.

Art. 16. *Rinnovazione con la cassa depositi e prestiti delle cessioni stipulate con altri istituti ai sensi della legge 16 dicembre 1914, n. 1362.* — Nel caso di estinzione di cessioni consentite dopo l'attuazione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 e di rinnovo con la cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863 sarà osservata la procedura indicata dagli articoli 15 e 17 del presente regolamento.

Art. 17. *Somministrazione del mutuo di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento.* — La cassa depositi e prestiti ricevuto il nuovo atto di cessione compilato nel modo indicato nell'articolo precedente, provvede alla somministrazione del mutuo con due distinti mandati, uno a favore dell'istituto cessionario creditore a saldo del suo residuo credito liquidato in conformità alla delegazione del cedente, l'altro a favore di quest'ultimo per la residua somma diminuita della tassa di registro.

Con un terzo mandato fa luogo all'accreditamento di cui al secondo comma dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 18. *Assegnazioni annuali dei fondi per mutui.* — Entro il mese di dicembre di ogni anno l'amministratore generale della cassa dei depositi e prestiti, sentito il consiglio di amministrazione, propone, ed il Ministro del tesoro determina, con suo decreto, la somma che durante l'anno solare successivo potrà essere impiegata dalla cassa stessa in mutui a norma dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362.

Qualora la somma assegnata col suddetto decreto dovesse risultare insufficiente a soddisfare le richieste di mutuo presentate, potranno farsi ulteriori assegnazioni nel corso dell'anno solare con la procedura di cui al comma precedente.

In relazione alle somme disponibili, la direzione generale della cassa depositi e prestiti avvertirà gli uffici incaricati dell'accettazione delle domande e la direzione generale del segretariato affinchè si astengano dall'accettare nuove domande di mutuo e dal concedere a quelle in corso la dichiarazione di garanzia.

Art. 19. *Riduzione delle quote cedute alla cassa depositi e prestiti.* — Ogni qualvolta nello stipendio e nella mercede gravati da cessione a favore della cassa depositi e prestiti, si verifichi uno dei casi previsti dagli articoli 26 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1908, n. 574 e 12 del regolamento approvato con R. decreto 11 settembre 1910, n. 729, l'amministrazione da cui dipende il funzionario o l'operaio cui riguarda la variazione dello stipendio o della mercede, ne avvisa direttamente la direzione generale della cassa stessa.

Analogo avviso deve pure essere dato alla predetta direzione generale nei casi di cambiamento di residenza ed anche nei casi di semplice cambiamento di ufficio, corpo o stabilimento da parte del cedente.

Art. 20. *Pagamenti e riscossioni.* — I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione emessi dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti pei servizi contemplati dal presente regolamento hanno corso senza il visto preventivo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 21. *Estinzione anticipata delle cessioni contratte colla cassa depositi e prestiti.* — Quando, nei casi di estinzioni previsti dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, la cessione da estinguersi sia stata consentita a favore della cassa depositi e prestiti, il versamento a saldo è considerato, agli effetti dello sconto, come avvenuto nell'ultimo giorno del mese in cui fu effettuato.

La quota sugli interessi già versata al fondo di garanzia resta in ogni caso definitivamente acquisita al fondo medesimo.

Della anticipata estinzione la cassa depositi e prestiti dà avviso alla direzione generale del segretariato la quale provvede per la cessazione di ogni ulteriore ritenuta.

Capitolo IV. — Cessioni dei dipendenti dall'amministrazione della Real Casa.

Art. 22. *Esecuzione delle ritenute.* — Il Ministero della Real Casa terrà in evidenza nelle proprie contabilità, le ritenute effettuate sugli emolumenti del personale dipendente dall'amministrazione centrale a favore del fondo di garanzia sia per effetto degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sia per ricupero di somme da parte del fondo stesso a norma dell'art. 26 (penultimo comma) del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, e curerà che i dipendenti uffici provinciali facciano altrettanto per il personale ad essi ripettivamente assegnato.

Tanto il Ministero predetto, quanto i citati uffici provinciali dovranno rimettere al Ministero del tesoro (Direzione generale del segretariato), non più tardi del giorno 10 di ciascun mese, un elenco dettagliato delle ritenute eseguite in base a ciascuno dei sopracitati articoli di legge e di regolamento a favore del fondo di garanzia sugli emolumenti del mese precedente con le indicazioni della quietanza avuta pel versamento del loro importo complessivo, da effettuarsi a norma dell'articolo seguente.

Art. 23. *Versamento delle ritenute.* — Nei primi 5 giorni di ciascun mese il Ministero della Real Casa e gli uffici provinciali da esso dipendenti devono versare alle sezione di R. tesoreria della provincia in cui hanno sede, l'importo delle ritenute eseguite nel mese precedente sugli emolumenti del rispettivo personale ai sensi del precedente art. 26 con imputazione allo stesso capitolo del bilancio di entrata istituito per le analoghe ritenute applicate sugli stipendi degli impiegati dipendenti dallo Stato.

Capitolo V. — Disposizioni generali e transitorie.

Art. 24. *Riduzione delle quote cedute.* — Nel caso di riduzione di stipendio o di mercede, nel determinare la quota ridotta da pagarsi al carico del cedente, la frazione di lira si trascura.

Art. 25. *Rinnovazioni delle cessioni stipulate sotto l'impero della legge 16 dicembre 1914, n. 1362.* — Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata dopo l'attuazione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, può essere concessa la garanzia per una nuova cessione col medesimo o un altro istituto, nei limiti di somma e di durata consentiti dagli art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, a condizione che il ricavo della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantità, alla estinzione completa della cessione in corso.

In tal caso il cedente richiede all'istituto cessionario il conto del residuo suo debito, che gli deve essere rilasciato in doppio originale su apposito modulo fornito dall'amministrazione.

Il cedente, trovando regolare la liquidazione, ne dichiara l'accettazione di seguito al conto, o autorizza l'istituto cessionario a trattenere a proprio favore od a versare al precedente creditore la relativa somma sull'importo del nuovo mutuo osservate, per la regolazione degli interessi, le norme stabilite dal 2° comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863.

La liquidazione del debito, accettata come sopra dal cedente, viene da questo allegata alla domanda di mutuo, unitamente alla quale dovrà poi pervenire al Ministero del tesoro (Direzione generale del segretariato) che, verificata la osservanza delle precedenti formalità, è autorizzata a rilasciare la dichiarazione di garanzia e ad emettere i provvedimenti per la esecuzione sia della revoca, sia della nuova cessione.

Art. 26. *Rimborso del 2 % in caso di anticipata estinzione.* — Quando una cessione si estingue prima della sua scadenza, sarà restituita una quota della ritenuta riscossa ai sensi degli articoli 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, 6 della legge 13 giugno 1910, n. 444, e 2 penultimo capoverso, della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, in misura proporzionale a minor rischio incontrato dal fondo di garanzia per l'anticipata estinzione, sia nei rapporti della somma pagata, sia in quelli della durata della garanzia.

Art. 27. *Versamento delle quote cedute.* — Il versamento delle quote mensili di stipendio o di mercede ceduto deve farsi con vaglia del tesoro o bancario a cura degli uffici incaricati del pagamento degli stipendi delle mercedi o delle pensioni, entro il mese successivo a quello in cui si verifica la scadenza delle rate colpite da ritenuta.

Nelle località dove non sia possibile di provvedersi di vaglia del tesoro o bancari, è data facoltà di valersi di vaglia postali di servizio.

Art. 28. *Procedura coattiva pel ricupero dei crediti del fondo di garanzia.* — Agli effetti dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, il Ministero del tesoro (Direzione generale del segretariato) predispone gli atti di ingiunzione che sono resi esecutivi dal competente pretore di Roma.

I ricorsi e le opposizioni di cui all'art. 3 del testo unico di legge approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, devono essere prodotti davanti al conciliatore, al pretore od al tribunale di Roma secondo la rispettiva competenza.

Al ricupero delle tasse di bollo e dei diritti spettanti agl'incaricati della notifica delle ingiunzioni e degli atti esecutivi provvede il Ministero del tesoro (direzione generale del segretariato), che ne cura il versamento all'ufficio atti giudiziari di Roma.

Art. 29. *Delegazione degli stipendi e pensioni per l'affitto delle case economiche.* — Gli atti

di delegazione di stipendio, pensione od assegni equivalenti per il pagamento di rate di affitto di cui all'art. 6 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, devono essere prodotti, a cura degli interessati, per gli occorrenti provvedimenti di esecuzione, alle amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati che hanno consentita la delegazione.

Nelle dichiarazioni di cui all'art. 18 n.2, del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, si dovrà sempre far risultare se furono rilasciate o meno delegazioni per l'oggetto suindicato.

Art. 30. *Reintroito al fondo di garanzia dei mandati non pagati.* — I mandati emessi dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 36 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, e non pagati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro emissione, sono dalla direzione medesima volturati a favore del fondo di garanzia per l'accreditamento nel conto corrente aperto al fondo stesso.

Il pagamento a favore degli aventi diritto della somma reintroitata al conto corrente viene ordinato, in seguito a loro domanda dal Ministero del tesoro (Direzione generale del segretariato), sempre quando non sia decorso il termine per la prescrizione.

Art. 31. *Fusione dei fondi di garanzia.* — A partire dal 1° luglio 1918 i fondi di garanzia di cui agli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, saranno fusi in un unico fondo e sarà conseguentemente sostituito un solo conto corrente a quelli istituiti cogli art. 11 e 8 delle leggi stesse.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni nel bilancio delle entrate ed in quello della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 32. *Accettazione delle domande di nulla osta.* — Dalla data della pubblicazione del presente regolamento cesserà da parte del Ministero del tesoro (direzione generale del segretariato) l'accettazione delle domande di nulla osta.

Art. 33. *Articoli abrogati e modificati.* — Gli articoli 7, 12 a 22 e 24 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, e gli articoli 5, 7, 8 e 10 del regolamento 11 settembre 1910, n. 729 sono abrogati.

Il n. 3. dell'art. 8 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, resta così modificato:

« Le disposizioni contenute nel 1° comma dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano parimente agli impiegati civili ed agli ufficiali dell'esercito e dell'armata di cui all'art. 3 della legge predetta i quali subiscono, per qualunque causa, una riduzione superiore al terzo netto dello stipendio ».

NORME emanate dal Ministero del tesoro con sua circolare 8 luglio 1918, per l'applicazione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 (1), del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 363 (2) e del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864 (3), relativi alla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato, per l'esecuzione della legge e del decreto suddetti.

Il giorno 25 corrente, entra in attuazione la legge 16 dicembre 1914, n. 1362, con la quale, fra l'altro, si autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere, in concorso con gli altri istituti indicati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 1 della legge 13 luglio 1911,

(1) V. precedende circolare n. 461.
(2) V precedente circolare n. 462
(3) V. precedente circolare n. 463.

n. 444, prestiti agli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato verso cessioni di stipendio o di mercede. E contemporaneamente entra in attuazione il decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, con cui si regolano i casi di estinzione e rinnovazione delle cessioni, e si consente agli impiegati ed operai appartenenti a classi mobilitate, nonchè agli ufficiali dell'esercito e dell'armata, anche durante il periodo della guerra, di stipulare con la garanzia dello Stato, la cessione dello stipendio o della mercede con il pagamento di uno speciale contributo dell'1,50 %, per il maggiore rischio cui si espone il fondo di garanzia.

Come rilevasi dal regolamento approvato con decreto luogotenenziale del 9 giugno 1918, n. 864 (1), nulla è innovato nelle attribuzioni della Direzione generale del segretariato (cui è passata, col 1° maggio del corrente anno, la trattazione di tutto quanto riguarda il servizio del credito agli impiegati ed operai dello Stato) per ciò che concerne il servizio delle cessioni di stipendio o di mercede, salvo quanto è stabilito dall'art. 2 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362, per effetto del quale articolo, al nulla osta preventivo ed alla dichiarazione di accettazione del contratto (benestare), viene ora sostituita un'unica dichiarazione di garanzia la quale è insieme una fideiussione, da parte del fondo di garanzia, del mutuo che si stipula, ed un riconoscimento della regolarità dei patti contrattuali in rapporto al diritto comune e alle vigenti leggi speciali sulla cedibilità degli stipendi o delle mercedi, da parte dello Stato quale terzo ceduto.

***

In sostanza, secondo la nuova legge ed il nuovo regolamento la contrattazione si svolgerà, d'ora innanzi, nel seguente modo:

L'impiegato (o l'operaio) compila, come per il passato la prima parte del mod. 192-T., o 197-T. (nuovo) che è la domanda di mutuo all'istituto sovventore, unendo a tale documento il mod. 182-T. e 201-T.

L'istituto compila la seconda parte del modello, mettendovi le condizioni del mutuo, e restituisce tutto al cedente che, accettate le condizioni, trasmette per via gerarchica (e l'autorità da cui dipende curerà di apporre, in tale circostanza, nella terza parte del modello le prescritte informazioni e di unirvi il certificato medico che avrà direttamente ricevuto dal sanitario) a questo Ministero (Direzione generale del segretariato divisione IV) tanto il modello 192-T. o 197-T., che i due esemplari del mod. 182-T., o 201-T.

La direzione generale del segretariato, ove tutto sia in regola, apporrà nella quarta parte del modello la sua dichiarazione di garanzia rendendo così perfetto ed eseguibile il contratto.

E' da tenere presente, ed è opportuno che su di ciò sia richiamata l'attenzione dei dipendenti uffici od impiegati ed operai, che i mod. 192-T. e 197-T. (nuovo) vanno compilati in triplo esemplare. In caso diverso ad essi non potrebbe darsi corso e la inosservanza di tale disposizione potrebbe dar luogo a lunghi ritardi nell'esecuzione della cessione, con grave danno dei cedenti.

***

L'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti curerà di emanare tutte quelle istruzioni che possano riguardare più specialmente i rapporti fra essa, quale istituto cessionario di stipendi e di mercedi, e gli impiegati ed operai con i quali abbia contrattato.

---

1) V. precedente circolare n. 463.

Basterà qui rammentare che i mod. 192-T. o 197-T. (nuovo) per le cessioni che vogliano stipularsi con la Cassa dei depositi e prestiti, devono essere, in sua rappresentanza, inviati all'intendenza di finanza della provincia ove l'impiegato o l'operaio richiedente ha la sua residenza ufficiale.

Ma per gli impiegati ed operai residenti nella provincia di Roma tale invio dovrà farsi, anzichè all'intendenza di Roma direttamente alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Per la celerità della trattazione, celerità che non sarà mai abbastanza raccomandata nelle operazioni della specie, tanto più ora che è eliminata la intrammettenza di qualsiasi intermediario, è di somma importanza, da parte degli uffici provinciali, compartimentali e centrali da cui gli impiegati ed operai cedenti dipendono, la osservanza rigorosa dei termini fissati dall'art. 5 del regolamento, per l'inoltro dei contratti di mutuo alla direzione generale del segretariato (divisione 4ª).

Si richiama, poi, l'attenzione dei predetti uffici sulle varie cause che, a norma dell'art. 8 del regolamento, potrebbero indurre la direzione generale del segretariato a negare la sua garanzia, e ciò perchè è opportuno che tali uffici le tengano ben presenti nel dare le loro informazioni sulle singole contrattazioni, sia nella terza parte del mod. 192-T. (nuovo) sia anche, ove occorra, con rapporto riservato a parte, trasmesso però contemporaneamente al mod. 192-T., cui si riferisce.

Tali informazioni dovranno essere sempre esaurienti, per evitare successive istruttorie le quali, oltre ad aumentare considerevolmente il lavoro causato dal servizio delle cessioni, produrrebbero, come è naturale, lunghi e dannosi ritardi nella conclusione dei mutui.

Così pure è di somma importanza che gli uffici sia centrali che compartimentali e provinciali da cui dipendono impiegati ed operai pei quali è in corso la stipulazione di un contratto di cessione, ottemperino a quanto è prescritto dall'art. 9 del regolamento, quante volte si verifichi alcuno dei casi ivi indicati.

Su due ultimi punti è, infine, opportuno richiamare l'attenzione delle varie amministrazioni, e cioè sulle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento.

Giusta la prima di esse, con la pubblicazione del regolamento resta sospesa da parte della direzione generale del segretariato l'accettazione delle domande di nulla osta.

Di ciò è opportuno che tutti gli uffici e stabilimenti informino nel modo più diffuso i dipendenti impiegati e operai, ad evitare loro inutili spese per documenti che non potrebbero nemmeno essere presi in esame.

Ad ogni modo, si avverte che tutte le domande di nulla osta che perverranno alla direzione generale del segretariato dopo la data di tale pubblicazione saranno, senz'altro, respinte; epperò si pregano gli uffici e gli stabilimenti di astenersi, da parte loro, dal darvi corso inoltrandole a questo Ministero, quando sia impossibile che vi pervengano entro la data suddetta.

Parimenti non dovranno essere inoltrati i nuovi mod. 192-T., redatti secondo la nuova legge ed il nuovo regolamento, se non da quando questi ultimi siano entrati in esecuzione e cioè soltanto dal 25 luglio p.v. in poi.

In quanto, poi, alle disposizioni di cui all'art. 33, si fa notare che, secondo il n. 3 dell'art. 8 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, in qualunque caso in cui gli stipendi degl'impiegati civili o degli ufficiali dell'esercito subissero, per qualsiasi causa, una riduzione, anche la quota ceduta doveva subire una corrispondente riduzione, per modo che essa doveva commisurarsi al quinto dell'assegno ridotto.

E così anche la diminuzione di una sola lira mensile sull'assegno portava una riduzione

della quota di cessione. Da ciò la necessità di numerosissimi rimborsi, anche per quote minime, da parte del fondo di garanzia, l'impianto di conti individuali per tenere in evidenza i relativi debiti, il prolungamento, oltre il quinquennio, del pericolo di estinzione delle cessioni, la liquidazione dei maggiori interessi a carico dei debitori, e tante altre pratiche che si rendevano necessarie per tener dietro alla riscossione di piccolissimi crediti.

L'art. 33 del nuovo regolamento limita invece l'intervento del fondo di garanzia al solo caso, in cui la riduzione superi il terzo dello stipendio netto.

Così, ad esempio, mentre, secondo il sistema precedente, su uno stipendio di netto L. 100 mensili, il quale fosse gravato di cessione di L. 20, qualora tale stipendio venisse ridotto a L. 70, la ritenuta per cessione doveva parimenti ridursi a L. 14, ed il fondo di garanzia doveva intervenire per integrare l'istituto cessionario delle L. 6 riscosse in meno, col nuovo sistema, verificandosi la ipotesi prospettata e poichè la riduzione subita dallo stipendio non è superiore al terzo, la quota ceduta sarà mantenuta nell'ammontare di L. 20, ed il fondo di garanzia non dovrà intervenire.

Se invece lo stipendio netto di L. 100, subisse una riduzione, ad esempio di L. 35 (superiore al terzo), e cioè fosse limitato a L. 65, la ritenuta per cessione dovrebbe ridursi a L. 13, ed il fondo di garanzia dovrebbe intervenire per integrare l'istituto cessionario delle lire 7 riscosse in meno.

Fermi dunque restando i casi d'intervento del fondo di garanzia (qualunque sia la riduzione) contemplati dai numeri 1 e 2 dell'art. 8 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, resta inteso che gli uffici centrali e provinciali per tutti gli altri casi di riduzione contemplati dal successivo n. 3, dovranno promuovere l'intervento del detto fondo, facendo alla direzione generale del segretariato le comunicazioni prescritte dall'art. 9 del citato regolamento, del 1908, soltanto quando si verifichi la ipotesi di riduzione superiore al terzo dello stipendio netto.

E' qui opportuno rammentare che le suddette disposizioni non riguardano gli operai dello Stato dappoichè per essi, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 444 qualunque sia la riduzione subita dalla loro mercede, la quota ceduta, sempre che vi sia la capienza, resterà invariata.

Si rammenta infine, che nulla è mutato in quanto dispone l'art. 46 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, circa la esclusiva competenza della direzione generale del tesoro (ed ora della direzione generale del segretariato) per la diramazione delle norme direttive, e così per ogni chiarimento e per la risoluzione di tutti i quesiti concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Ogni ufficio è pregato di dare alla presente circolare, la maggior diffusione fra i dipendenti impiegati ed operai.

N. B. — Gli stampati mod. 192 T (nuovo), 219 T e 220 T, potranno essere richiesti al magazzino della intendenza di finanza della rispettiva provincia, e dovranno distribuirsi soltanto agli ufficiali ed impiegati che ne abbiano bisogno per esercitare la facoltà di cedere il proprio stipendio, o vogliano estinguere qualche cessione in corso.

Circa l'uso degli stampati (che dovranno essere custoditi con la maggior cura) non occorrono speciali istruzioni bastando quelle che si leggono sugli stessi moduli e le norme contenute nel regolamento.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(3369) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1918 — 26 luglio

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 464. - 30 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Decreto luogotenenziale n. 958, che istituisce il capitolo 90 *ter* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918 . . . . . *Pag.* 858

» 465. — 30 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - Decreto luogotenenziale n. 966, che autorizza il trasporto dei residui dallo stato di previsione del Ministeri della guerra, delle armi e munizioni e della marina, concernenti pensioni privilegiate di guerra a quello del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra . . . . . *Pag.* 858

» 466. — 4 LUGLIO 1918. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Decreto luogotenenziale n. 965, che abroga, per la durata della guerra, l'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento. . . . . *Pag.* 858

467. — 4 LUGLIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 955, concernente la misura del soccorso giornaliero spettante ai caporali e soldati in licenza . . . *Pag.* 859

» 468. — 4 LUGLIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. - Decreto luogotenenziale n. 956, concernente la concessione di una indennità di alloggio agli ufficiali generali dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 859

469. — 4 LUGLIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 957, concernente il trattamento economico spettante ai membri della commissione d'inchiesta circa l'accertamento delle cause del ripiegamento sul Piave, nonchè le indennità spettanti ai testimoni civili chiamati a deporre davanti la commissione medesima. . . . . *Pag.* 859

» 470. — 5 LUGLIO 1918. — AVANZAMENTO — Permanenza nel grado di sottotenente delle varie armi . . . . . *Pag* 860

» 471. — 18 LUGLIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Vaglia postale di servizio . *Pag.* 860

» 472 — 24 LUGLIO 1918. — SERVIZIO SANITARIO. - Militari inabili alle fatiche di guerra. *Pag.* 861

» 473 - 24 LUGLIO 1918 — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio ai tecnici e capitecnici in servizio temporaneo straordinario presso la direzione generale di artiglieria . . . . . *Pag.* 861

» 474. — 25 LUGLIO 1918. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1918 919 . . . . . *Pag.* 862

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 475. — 30 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Decreto luogotenenziale n. 933, che nello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919, autorizza il trasporto di somma dal conto dei residui del capitolo 34-*bis* a quello dei residui del capitolo 34-*ter* . . . . . *Pag.* 868

» 476. — 30 GIUGNO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 934, che aumenta lo stanziamento del capitolo 34-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . *Pag.* 868

» 477. — 8 LUGLIO 1918 — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici della mobilitazione industriale *Pag.* 868

» 478. — 24 LUGLIO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prezzi di cessione e di addebitamenti di materiali d'artiglieria . . . . . *Pag* 875

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **464**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 958, che istituisce il capitolo n. 90-ter nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918.**— (Segretariato generale — Ragioneria). — 30 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 169, del 18 luglio 1918).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 90-ter « Somme da erogarsi a liquidazione del debito presentato al 30 giugno 1911 dalle masse dei corpi » con lo stanziamento di lire 32.252,383.46.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **465**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 966, che autorizza il trasporto dei residui dallo stato di previsione dei Ministeri della guerra, delle armi e munizioni e della marina, concernenti pensioni privilegiate di guerra, a quello del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 30 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 171, del 20 luglio 1918).

Art. 1. — L'importo dei residui risultanti dal rendiconto consuntivo per l'esercizio 1916-1917 in lire 10.928.642,52 e lire 80.430,63 per i capitoli 19 e 28 dello stato di previsione dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni e di quello della marina, concernenti pensioni privilegiate di guerra, è trasportato rispettivamente al conto dei residui dei capitoli 15 e 16 dello stato di previsione del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio 1917-918.

Art. 2. — Tutti gli atti emessi nell'esercizio 1917-918 con imputazione ai citati capitoli 19 e 28 dei bilanci militari, debbono ritenersi attribuiti ai corrispondenti capitoli nn. 15 e 16 dello stato di previsione del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **466**. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 965, che abroga, per la durata della guerra, l'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 171, del 20 luglio 1918).

Art. 1. — A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e per tutta la durata della guerra, le disposizioni di cui all'articolo 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, si intendono abrogate.

Art. 2. — I militari che, per effetto del presente decreto, verranno trasferiti in altra arma, saranno prosciolti dalla ferma triennale contratta all'atto dell'arruolamento.

N. **467**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 955, concernente la misura del soccorso giornaliero spettante ai caporali e soldati in licenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 19 luglio 1918).

Articolo unico. — Il soccorso giornaliero stabilito dall'art. 1 del citato decreto luogotenenziale 2 giugno 1916, n. 2 per i caporali e soldati (esclusi i carabinieri) che si recano in licenza — quando si trovino nelle condizioni ivi previste — deve essere, in ogni caso, uguale, per quanto riguarda la misura, a quello che è stabilito dalle disposizioni in vigore, al momento in cui il militare parte per la licenza, per la moglie dei militari sotto le armi.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1918.

N. **468**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 956, concernente la concessione di una indennità di alloggio agli ufficiali generali dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 19 luglio 1918).

Articolo unico. — Al tenente generale comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri reali, quando non sia provvisto di alloggio in natura, è concessa una indennità annua fissa di alloggio nella misura di L. 2500, a carico dell'amministrazione militare. La medesima indennità è concessa ai maggiori generali provenienti dall'arma dei carabinieri reali in servizio attivo che non siano provvisti di alloggio in natura, qualunque sia la loro posizione.

Il presente decreto ha vigore dal 3 gennaio 1918.

N. **469**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 957, concernente il trattamento economico spettante ai membri della commissione d'inchiesta circa l'accertamento delle cause del ripiegamento sul Piave, nonchè le indennità spettanti ai testimoni civili chiamati a deporre davanti la commissione medesima.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 19 luglio 1918).

Art. 1. — Ai membri della commissione d'inchiesta istituita col R. decreto 12 gennaio 1918, n. 35 che, per ragione del loro ufficio, debbano trasferirsi in luogo diverso

da quello della loro ordinaria residenza saranno rimborsate le spese di viaggio e sarà corrisposta — in luogo di qualsiasi altra indennità che per tale servizio potesse loro competere — una diaria di lire venticinque, unicamente per i giorni di viaggio e di soggiorno fuori della residenza, anche quando essi dovessero recarsi nel territorio dichiarato zona di operazioni.

Quando la commissione tiene le sue sedute in Roma la detta indennità non spetta ai membri del Parlamento, mentre spetta, anche in tale città, agli altri membri che abbiano la loro ordinaria sede altrove.

Art. 2. — Ai testimoni civili, che siano chiamati a deporre davanti la commissione, saranno corrisposte le medesime indennità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge per i testimoni escussi nelle cause civili davanti ai tribunali ordinari. Spetta al presidente della commissione di fissare la misura della indennità giornaliera, entro i limiti stabiliti dall'art. 394 della tariffa civile.

Al pagamento delle relative spese provvederà la segreteria della commissione colle stesse modalità stabilite dalle vigenti norme per i testimoni nelle cause civili.

Art. 3. — Le spese di cui agli articoli precedenti e tutte le altre occorrenti per il funzionamento della commissione suddetta saranno poste a carico del bilancio della guerra ed imputate al capitolo relativo alle spese per guerra.

Art. 4. — Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dalla stessa data in cui è entrato in vigore il R. decreto 12 gennaio 1918, n. 35.

N. **470**. — AVANZAMENTO. — **Permanenza nel grado di sottotenente delle varie armi.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 luglio 1918.

A cominciare dal 1° agosto p. v., in conformità alla disposizione dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1646 (circolare 874 *giornale militare* 1915) la permanenza nel grado di sottotenente per gli ufficiali in servizio attivo permanente e per gli ufficiali in congedo di qualunque categoria che contino almeno quattro mesi di servizio effettivo, come ufficiali, presso comandi, corpi e servizi dell'esercito operante, sarà portata da 9 mesi a **12 mesi**.

Pertanto i documenti d'avanzamento al grado di tenente per tutte le armi e corpi dovranno essere trasmessi al Ministero della guerra (*Direzione generale personale ufficiali*):

subito per tutti i sottotenenti che hanno compiuto 9 mesi di grado entro il 1° agosto p. v.;

via via che abbiano compiuto 12 mesi di grado per i sottotenenti che li compiranno dal 1° agosto 1918 in poi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **471**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Vaglia postale di servizio.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 18 luglio 1918.

Con riferimento alla circolare n. 468 del *giornale militare* 1917, si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che, con decreto del 20 giugno 1918, è stata prorogata

[illegible] 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919, la convenzione in data 30 giugno 1914 fra il Ministero della guerra ed il Ministero delle poste e dei telegrafi per il rilascio di vaglia di servizio in esenzione di tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **172**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Militari inabili alle fatiche di guerra**. — (Divisione generale di sanità militare). — 24 luglio 1918.

L'allegato *B* al decreto luogotenenziale 1156 del 22 luglio 1917 stabilisce che i giudizi di inabilità alle fatiche di guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente per i militari di truppa, sono devoluti esclusivamente ai direttori degli ospedali, ai direttori di sanità, ed all'Ispettorato di sanità militare, ed indica inoltre la procedura da seguire in tutti quei casi in cui i militari, in tal modo giudicati, abbiano, per migliorate condizioni di salute, riacquistata l'idoneità al servizio incondizionato.

E' accaduto invece di rilevare che spesso dagli ufficiali medici dei corpi, o dalle commissioni sanitarie centrali, siano direttamente pronunciati giudizi di permanente inabilità alle fatiche di guerra, o vengano modificate le decisioni, che, ai sensi del suddetto allegato *B* erano state emesse dalle competenti autorità, con giudizii di idoneità incondizionata, senza seguire le norme all'uopo tassativamente prescritte e sulle quali questo Ministero sente il bisogno di richiamare vivamente l'attenzione, nell'intento di eliminare i non lievi inconvenienti, che si generano dalla inesatta o incompleta applicazione di esse e che possono essere interpretati come evidente favoritismo o come eccesso di malinteso fiscalismo, che lede un diritto acquisito da quei militari di truppa, i quali furono riconosciuti affetti da qualcuna delle forme indicate nel suddetto decreto luogotenenziale.

Con l'occasione si ritiene opportuno far notare come l'allegato *B* dell'elenco infermità venga erroneamente applicato agli ufficiali, mentre esso riguarda esclusivamente i militari di truppa, il che appare in modo chiaro dalle disposizioni dettate nell'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 13 del 1918 (circolare 37 *giornale militare* corrente anno).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **173**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio ai tecnici e capitecnici in servizio temporaneo straordinario presso la direzione generale di artiglieria**. (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 luglio 1918.

Per accordi intervenuti con la direzione generale delle ferrovie dello Stato — sono ammessi a godere della concessione speciale *C* per i viaggi sulle ferrovie e linee di navigazione dello Stato, anche i tecnici e capitecnici, assunti in servizio temporaneo straordinario presso la direzione generale d'artiglieria con stipendio annuo e con decreto ministeriale di nomina, tosto che sia compiuto l'anno della loro ammissione in servizio.

Le qualifiche di tecnici e capitecnici saranno pertanto inscritte nella tabella n. 8 dell'elenco degli impiegati civili del Ministero della guerra ammessi a fruire delle concessioni speciali *C* alla categoria « *straordinari* » immediatamente dopo gli specialisti tecnici civili straordinari. (*Fascicolo* 18 *della Raccolta, disposizione n.* 4).

In relazione a quanto precede, le autorità militari, da cui dette persone dipendono, sono autorizzate a trasmettere, nei modi consueti, al Ministero (*Divisione trasporti e servizio postelegrafico*) trasporti le richieste intese ad ottenere i libretti (personale e — se del caso — di famiglia), facendo riferimento a questa circolare e dichiarando esplicitamente *che esse hanno tutti i requisiti sopra esposti per fruire della concessione.*

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **474**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1918-919**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — **25** luglio 1918.

I comandi dei distretti militari faranno pubblicare, nei capoluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso, non appena possibile, un proporzionato numero di esemplari.

Fin d'ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo a tutti gli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso, di cui riceveranno un conveniente numero per distribuirle anche a richiesta direttamente agli interessati.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo, i prefati comandi si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare (edizione 22 aprile 1903), messo in relazione con quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto. Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 13 del regolamento stesso, per poi inviarle, con la massima sollecitudine, al collegio se favorevoli, direttamente al Ministero se sfavorevoli.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del *giornale militare* 1908.

Quando si tratti di candidati provenienti dalle terre invase, pei quali non fosse possibile di raccogliere informazioni nei modi normali, i candidati stessi dovranno essere invitati ad indicare persone ben conosciute e degne di fede, per cariche coperte o per posizione sociale, le quali possano fornire su di loro precise notizie e garentire che essi siano in tutto meritevoli di ottenere l'ammissione richiesta.

I comandi incaricati di procedere agli accertamenti informativi sul conto di questi ultimi candidati dovranno sollecitamente interpellare le persone in tal modo designate, assicurandosi anzitutto che esse siano, come sopra è detto, degne di fede. Essi dovranno inoltre rivolgersi di volta in volta al Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Divisione IX) per conoscere ove sia stato trasferito il casellario giudiziale presso cui è inscritto ciascuno dei suddetti ammettendi: All'ufficio cui è affidato il casellario dovrà quindi essere richiesta la dichiarazione di cui sopra.

Qualora si tratti di casellario giudiziale che non sia stato asportato dalle terre invase, il Ministero suddetto fornirà direttamente le informazioni relative ai precedenti penali di ogni singolo ammittendo, in base alle risultanze del casellario giudiziale generale. Nelle richieste indirizzate a quel Ministero dovranno perciò essere contenute tutte le indicazioni che possano valere ad individuare gli interessati e che sono stampate sul mod. 2 annesso alla circolare 178 *giornale militare* 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi dei distretti inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse vengono presentate e riconosciute regolari, e, ad ogni modo, non oltre i 5 giorni dal termine ultimo fissato per la loro presentazione. Alle domande dovrà essere unita la dichiarazione relativa alla visita medica subita dal giovine. Dovrà inoltre esser fatta espressa riserva di trasmettere appena possibile anche la dichiarazione del casellario giudiziale.

Qualora però tale dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, essa dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a questo Ministero (Segretariato generale - divisione stato maggiore) insieme alle informazioni di cui sopra è cenno.

Per l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti dovrà seguirsi, nelle visite mediche, l'ordine stabilito dal n. 6 del manifesto annesso.

Le varie autorità mediche dovranno procedere alla visita in modo da evitare che siano dichiarati idonei i giovani, i quali poi, all'atto di contrarre in collegio l'arruolamento volontario, possano venire riconosciuti inabili al servizio militare. Si dovrà quindi, pur avendosi riguardo all'età del giovine, tenere sempre per base l'elenco delle imperfezioni od infermità che sono causa di detta inabilità, tanto per la costituzione fisica in genere, quanto per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.) quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1918-1919.

1. Per l'anno scolastico 1918-19 è aperto un concorso per l'ammissione di nuovi allievi al 1° ed al 2° anno di corso dei collegi militari di Roma e di Napoli.

Il termine utile per la presentazione delle domande, scadrà improrogabilmente il 30 *settembre p.v.*

Nei collegi militari gli allievi possono seguire tanto i corsi liceali, quanto quelli dell'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) secondo i programmi in vigore pei R. licei e pei R. istituti tecnici.

Il collegio militare di Roma ha soltanto il liceo classico, quello di Napoli ha oltre il li classico anche il liceo moderno.

2. Il numero massimo di allievi ammissibili nei due collegi è il seguente:

Roma	Napoli	
70	40	alla prima classe d'istituto tecnico
50	30	» seconda » » »
80	60	» prima » di liceo classico
	40	» prima » » » moderno.

3. Per poter concorrere all'ammissione al 1° corso dei collegi militari occorre po sedere la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica, in conformità del regolamento per g esami nelle scuole medie ed in applicazione della legge 27 giugno 1912, n. 678.

Il concorso si basa sull'esame dei titoli di studio e sul risultato di apposito esperimento al quale dovranno essere sottoposti indistintamente tutti i candidati ad eccezione soltanto di quelli che avessero conseguito già la promozione alla 2ª classe liceale od alla 2ª o 3ª classe d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) e che, per ottenere l'ammissione nei collegi dichiarassero nell'istanza di voler ripetere rispettivamente la 1ª classe di liceo od il 1° od il 2° corso d'istituto tecnico.

L'esperimento consisterà, per gli aspiranti ai corsi d'istituto, in un esame scritto d'ita liano ed in un esame orale di matematica; e, per gli aspiranti ai corsi liceali, in un esame scritto d'italiano ed in un esame scritto di latino.

Gli esami suddetti dovranno essere contenuti nei limiti dei programmi assegnati per classe precedente a quella cui aspira ciascun candidato.

I comandanti di collegio fisseranno e faranno conoscere agli interessati la data d'inizio di tali esami.

4. La graduatoria, in base alla quale dovrà effettuarsi l'ammissione nei collegi, re sterà definitivamente formata inscrivendo in appositi elenchi:

1° gli aspiranti provvisti del certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª classe liceale, dalla 2ª alla 3ª classe d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2° gli aspiranti provvisti del certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª classe d'isti tuto tecnico;

3° gli aspiranti provvisti di licenza ginnasiale conseguita nella prima sessione an nuale di esami;

4° gli aspiranti provvisti di licenza ginnasiale non conseguita nella prima sessione annuale di esami;

5° gli aspiranti provvisti di licenza tecnica conseguita nella prima sessione annuale di esami;

6° gli aspiranti provvisti di licenza tecnica non conseguita nella prima sessione annuale di esami.

L'ordine di successione rispettivo in tale graduatoria sarà poi determinato:

a) dalla media dei punti d'italiano e di matematica o di latino risultanti dal ti tolo di studio esibito da ciascun concorrente;

b) dalla media dei punti ottenuti nell'esperimento.

A parità di media avranno la precedenza i candidati più giovani di età.

I concorrenti che, per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano.

Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, con dispensa dall'esame di graduatoria, i figli dei militari del R. esercito e della R. marina morti in seguito a ferite riportate in guerra.

5. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare tutti i concorrenti, sono: dover compiere 14 anni di età al 31 dicembre 1918 e non superare i 17 anni al 1° gennaio 1919; e cioè essere nati non prima del 1° gennaio 1902 e non dopo il 31 dicembre 1904. In via eccezionale, ove si tratti di dover coprire i posti messi a concorso per la 1ª classe d'istituto tecnico, gli aspiranti a tale classe potranno essere ammessi anche se nati a tutto il 30 giugno 1905.

Si avverte però che, per il successivo passaggio alla scuola militare od all'accademia militare, anche gli allievi provenienti dai collegi militari, dovranno, nei riguardi dell'età, soddisfare alle stesse condizioni prescritte per tutti gli altri concorrenti.

6. L'ammissione è anche subordinata al possesso della idoneità fisica, che sarà accertata mediante:

1° visita medica presso il comando del distretto;

2° visita medica presso la sede del collegio.

A richiesta degli interessati potrà concedersi una terza visita collegiale, presso l'ospedale militare della città, dove ha sede il collegio, visita, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

7. La presentazione dei nuovi ammessi è fissata al 31 ottobre p. v., ma è in facoltà dei comandanti di collegio di ammettere a datare dal 15 ottobre quegli aspiranti che abbiano conseguito il titolo scolastico nella 1ª sessione di esami, e che risultino forniti di tutti gli altri requisiti voluti.

La presentazione degli aspiranti per la visita medica sarà stabilita dai comandanti dei collegi in base alla data prescritta per le ammissioni.

8. Nei collegi militari verranno impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

9. Gli allievi dei collegi militari che, al termine del corso, otterranno la licenza e soddisferanno ai prescritti limiti di età, saranno ammessi, senza esame e con precedenza assoluta sugli altri concorrenti, alla scuola militare; o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare alle stesse condizioni, però, di tutti gli altri aspiranti.

Quelli invece fra essi che rinuncino a proseguire gli studi all'accademia od alla scuola e che abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi, col grado di sergente, presso un reggimento delle dette armi e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

10. Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche. Dovranno però pagare la cancelleria, gli oggetti di disegno ed i libri di testo occorrenti durante i corsi.

Al termine dei corsi, coloro che desiderino di possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e, com'esso, valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, con la vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e per i licei.

11. Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considera-

neva o per la surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

12. Le domande, redatte in carta bollata da lire una, firmate non dall'aspirante, ma, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (con l'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovine aspira ad essere ammesso, debbono specificare il corso di studi che il giovine intende di seguire e debbono essere presentate ai comandanti dei rispettivi distretti militari non oltre il 30 settembre p. v.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) *certificato di nascita* debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) *certificato del sindaco* da cui consti che il giovine è cittadino del Regno o tale considerato a termine del codice civile;

c) *certificato di moralità e buona condotta*, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovine ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) *certificato di penalità*, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovine o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero e naturalizzato italiano;

e) *documenti scolastici* e cioè:

1° se trattasi di aspiranti alla 1ª liceale, licenza ginnasiale ed eventualmente anche il certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale;

2° se trattasi di aspiranti alla 1ª classe d'istituto tecnico, licenza tecnica;

3° se trattasi di aspiranti alla 2ª classe di istituto tecnico (fisico-matematica) certificato di ammissione o promozione alla 2ª classe d'istituto tecnico ed eventualmente titolo superiore.

Il titolo di studio con i punti ottenuti nelle singole materie deve essere allegato alle domande dei concorrenti. Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione, occorre dichiarare esplicitamente quanti e quali siano gli esami da ripetere. Per questi ultimi si può consentire, in via eccezionale, che il titolo di studio venga esibito anche dopo il 30 settembre, data fissata per la presentazione delle domande, ma non oltre il 31 ottobre p. v.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre cinquanta giorni a quello della presentazione.

Per i concorrenti, che avevano la loro abituale residenza nei territori invasi, tutti i documenti prescritti, che non potranno essere presentati, dovranno essere sostituiti da atti notori, redatti dal pretore del mandamento o da un notaio del paese in cui essi attualmente risiedono.

13. All'atto dell'ammissione al collegio, i concorrenti dovranno pagare:

a) L. 350 per primo corredo;

b) L. 200 per retta trimestrale anticipata;

c) L. 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;

d) l'importo della marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che, oltre quelle accennate dal presente manifesto, pos-

sano interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandi dei collegi militari.

14. Si avverte che il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel regolamento di ammissione ai collegi e scuole militari (edizione Voghera, 1903) e che perciò rimarranno senza effetto le domande a tale scopo dirette al Ministero stesso.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **475** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 933, che nello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919, autorizza il trasporto di somma dal conto dei residui del capitolo 34-bis a quello dei residui del capitolo 34-ter.** — (R gioneria). — 30 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 169, del 18 luglio 1918).

Nello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919 è autorizzato il trasporto della somma di lire cinquanta milioni (lire 50.000.000) dal conto dei residui del capitolo n. 34-*bis* « Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni » al conto dei residui del capitolo 34-*ter* « Spese per la guerra di competenza del commissariato per l'aeronautica ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **476** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 937, che aumenta lo stanziamento del capitolo 34 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Ragioneria). — 30 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 17 luglio 1918).

Lo stanziamento del capitolo 34 *bis* « Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni » dello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato della somma di lire novanta milioni (L. 90.000.000).

La indicata somma sarà da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello stato delle spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **477**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici della mobilitazione industriale.** — (Comitato centrale mobilitazione industriale). — 8 luglio 1918.

IL MINISTRO PER LE ARMI E MUNIZIONI

Visto il decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 587 emanato in virtù della facoltà delegata al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, nonchè i decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1277; 5 luglio 1917, n. 1093 e 29 settembre 1917, n. 1512;

DECRETA:

È approvato l'unito regolamento che stabilisce l'ordinamento degli uffici della mobilitazione industriale, in esecuzione del disposto dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 587.

Roma, li 8 luglio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

Ordinamento interno degli uffici della mobilitazione industriale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — Gli uffici della mobilitazione industriale di cui ai decreti luogotenenziali 5 luglio 1917, n. 1093, art. 1, 2 e 3; 29 settembre 1917, n. 1512 e 21 aprile 1918, n. 587 articoli 3 e 4 si distinguono in uffici centrali ed uffici regionali.

Gli uffici centrali sono istituiti presso il Ministero delle armi e munizioni del quale fanno parte.

Gli uffici regionali sono istituiti nelle singole sedi dei comitati regionali di mobilitazione industriale di cui al citato decreto luogotenenziale 29 settembre 1917, n. 512.

Tanto gli uffici centrali come gli uffici regionali possono avere alle loro dipendenze, dove il bisogno lo richieda, uffici locali distaccati e ufficiali in servizio isolato, in applicazione delle disposizioni vigenti sulla mobilitazione industriale e delle ulteriori determinazioni del Ministro delle armi e munizioni in materia.

Art. 2. — Gli uffici centrali coi relativi uffici ed ufficiali distaccati, sono posti alle dirette dipendenze del direttore generale di cui all'articolo 2 del citato decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 587, il quale a sua volta prende ordini direttamente dal ministro e dal sottosegretario di Stato.

Il Ministro con provvedimento preso nelle forme dell'articolo 34 designa l'ufficiale addetto alla direzione generale incaricato di sostituire il direttore in caso di assenza o di impedimenti e di coadiuvarlo nel disbrigo delle sue mansioni.

Gli uffici regionali coi relativi uffici ed ufficiali distaccati sono posti alla diretta dipendenza del presidente del comitato presso il quale sono istituiti. Il presidente come capo di questi uffici corrisponde col Ministero armi e munizioni (ufficio del direttore generale della mobilitazione industriale) e ne prende ordini.

Art. 3. — Tanto gli uffici centrali come gli uffici regionali istituiti presso ciascun comitato sono scompartiti nei seguenti servizi:

1. Segretariato e affari generali.
2. Reclutamento e movimento della mano d'opera.

3. Trattamento economico sociale e disciplinare della mano d'opera.
4. Servizi elettrici.
5. Servizi accertamenti e distribuzione.
6. Servizio trasporti.

Ciascun servizio provvede alle mansioni di cui agli articoli 5 e seguenti, ed è costituito dagli uffici ivi indicati.

Art. 4. — Il ministro per le armi e munizioni su proposta del direttore generale, sentito il comitato centrale di mobilitazione industriale può affidare temporaneamente o anche stabilmente a singoli membri del comitato stesso funzioni ispettive su singoli servizi od anche su determinati gruppi di uffici.

Del servizio di segretariato ed affari generali.

Art. 5. — Il servizio segretariato e affari generali presso il Ministero delle armi e munizioni comprende i seguenti uffici centrali:

Ufficio segreteria e affari generali.
Ufficio personale ed ispettori disciplinari.
Ufficio legale.
Ufficio statistica ed utilizzazione delle mano d'opera.
Ufficio scuola tornitori.
Ufficio bollettino.
Ufficio amministrativo finanziario.

Art. 6. — L'ufficio segreteria ed affari generali coadiuva il direttore stesso nel disbrigo delle sue attribuzioni, provvede alla istruzione delle pratiche riservate e di quelle che non rientrano nella competenza dei servizi speciali, fra cui in particolare le pratiche relative alle dichiarazioni di ausiliarietà e alle requisizioni di stabilimenti e di personale.

Art. 7. — Un funzionario dell'ufficio di segreteria assiste il comitato centrale nelle sue adunanze, provvede alla redazione dei relativi verbali, cura le pratiche per la sua convocazione e per quelle eventuali sottocommissioni nonchè per la formazione dei relativi ordini del giorno, cura infine la corrispondenza ufficiale ed ufficiosa con i membri del comitato.

Art. 8. — L'ufficio personale provvede alla istruzione delle pratiche per l'assegnazione, rimozione e trasferimenti di tutto il personale borghese e militare di cui all'art. 29 e seguenti, tanto se addetto agli uffici centrali e regionali, come se addetto ai relativi uffici locali e in servizio isolato, compreso il personale della sorveglianza disciplinare.

È riservato personalmente agli ufficiali superiori ispettori addetti a questo ufficio il compito delle ispezioni disciplinari di cui alla circolare 2013 S e di quelle altre che il ministro, il sottosegretario di Stato o il direttore generale credano opportuno disporre. Essi prendono ordini in proposito direttamente dalle dette autorità.

Art. 9. — L'ufficio legale provvede alla formulazione o alla revizione sotto l'aspetto tecnico giuridico ed al coordinamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che interessano la mobilitazione industriale, e altresì di tutte le istruzioni e disposizioni da darsi con circolari che debbono essere elaborate od emanate dalla direzione generale della mobilitazione industriale.

L'ufficio stesso fornisce il suo avviso tecnico giuridico su tutte le altre questioni che gli vengono all'uopo sottoposte dal direttore generale.

Art. 10 — L'ufficio statistica e utilizzazione della mano d'opera provvede all'esame e alla preparazione di tutte le indagini statistiche di qualunque genere che debbano compiersi dagli organi della mobilitazione industriale o per il loro tramite. Nessuna indagine del genere potrà essere compiuta, sia essa di carattere generale, regionale o locale, senza una previa istruttoria da parte di questo ufficio.

Gli spetta inoltre di compiere tutti gli studi sulla organizzazione tecnica delle officine e sul modo in cui vengono ivi utilizzate la mano d'opera ed i materiali ogni qualvolta ciò sia richiesto ai fini della mobilitazione industriale e di altri servizi.

Art. 11. — L'ufficio scuole tornitori provvede alla istruttoria di tutte le pratiche di carattere tecnico che si riferiscono alle dette scuole, ferma la competenza dell'ufficio amministrativo finanziario per quanto riguarda l'impiego di fondi e quella del servizio mano d'opera per quanto riguarda l'assegnazione degli allievi.

Art 12. — L'ufficio bollettino provvede alla pubblicazione del Bollettino ed alla trattazione di ogni pratica relativa, compresa l'amministrazione dei suoi proventi.

Art. 13. — L'ufficio centrale amministrativo finanziario cura la organizzazione e controlla l'amministrazione e la contabilità di tutti i servizi dipendenti dalla mobilitazione industriale che amministrino entrate o spese dello Stato ed in particolare:

La gestione spese dei comitati e degli uffici;

La gestione dei plotoni autonomi e dei reparti libici;

La riscossione delle eccedenze paghe dei militari operai;

La gestione delle scuole tornitori.

Art. 14. — Presso gli uffici dei comitati regionali, il servizio segretariato e affari generali comprende i seguenti uffici:

Ufficio segreteria e affari generali,

Ufficio regionale amministrativo-finanziario.

Ciascuno di questi uffici nell'ambito della sua competenza territoriale coadiuva il presidente del Comitato nel disbrigo delle sue funzioni, assiste il comitato e tratta le pratiche corrispondenti a quelle che trattano presso la direzione generale al Ministero Armi e munizioni, gli uffici analoghi dello stesso nome.

Il consiglio di amministrazione di cui alla circolare 124 *giornale militare* 1918. e fino alla emanazione del decreto di cui all'art, 35, funziona come organo collegiale deliberante presso l'ufficio Amministrativo finanziarie, nelle materie di sua competenza.

Le pratiche per le quali è istituito un apposito ufficio centrale presso la direzione generale, ma non presso i comitati regionali, sono devolute presso questi ultimi all'ufficio affari generali.

Là dove le esigenze del servizio lo richiedano potrà essere istituito con determinazione del direttore generale un ufficio regionale scuola tornitori.

Del servizio del reclutamento e movimenti della mano d'opera.

Art. 15. — Il servizio della mano d'opera tanto presso il Ministero delle armi e munizioni (servizio centrale) quanto presso i comitati regionali (servizi regionali) si divide in tre sezioni distinte:

Esonerazioni relative alla produzione delle armi e munizioni;

Militari operai (comandati e a disposizione);

Mano d'opera borghese.

occupa della concessione e revoca degli esoneri per il personale addetto agli stabilimenti ausiliari e alle industrie che interessano la fabbricazione di armi e munizioni, presso il Ministero e presso i comitati regionali secondo le attribuzioni di competenza rispettivamente stabilite nelle leggi e regolamenti vigenti in materia, provvedendo altresì alle funzioni di segreteria rispettivamente presso le relative commissioni centrali e regionali.

Art. 17. — La sezione militari operai si occupa dell'assegnazione e del collocamento a disposizione di operai militari, della loro revoca dall'assegnamento e dei trasferimenti presso il Ministero e presso i comitati regionali secondo le attribuzioni di competenza rispettivamente stabilite nelle leggi e regolamenti vigenti, provvedendo altresì alle funzioni di segreteria presso le relative commissioni centrali e locali.

Art. 18. — La sezione mano d'opera borghese si occupa del reclutamento e dell'assegnazione della mano d'opera libera ed in ispecie di quella femminile e minorile, nonchè della mano d'opera coloniale e dell'assegnazione di prigionieri nemici e di carcerati.

Art. 19. — Le tre sezioni presso il Ministero armi e munizioni, ed eventualmente anche quelle regionali in cui la mole del lavoro lo richieda, sono divise in uffici distinti con determinazione del direttore generale che stabilisce altresì il loro titolo e le loro rispettive competenze.

Art. 20. — La commissione per la liquidazione degl'infortuni sul lavoro in zona di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, n. 1768, ha la sua sede presso la direzione generale della mobilitazione industriale, servizio mano d'opera, il quale provvede alle funzioni di segreteria.

Del servizio del trattamento economico-sociale e disciplinare della mano d'opera.

Art. 21. — Il servizio del trattamento del personale, tanto presso la direzione generale, quanto presso i comitati regionali comprende i seguenti uffici:

ufficio trattamento economico e vertenze economiche;

ufficio del lavoro e vigilanza igienico-sanitaria;

ufficio della sorveglianza disciplinare.

Art. 22. — Spetta all'ufficio del trattamento economico l'istruzione delle pratiche generali riguardanti le mercedi e le indennità dovute al personale degli stabilimenti ausiliari ed eventualmente degli stabilimenti che interessano la produzione di armi e munizioni e l'economia nazionale. Esso provvede altresì presso il Ministero e presso i comitati all'istruttoria delle vertenze economiche di competenza, rispettivamente del comitato centrale, dei comitati regionali stessi e delle commissioni istituite coi decreti luogotenenziali 6 gennaio 1918, n. 46, e 20 gennaio 1918, n. 103.

L'ufficio stesso provvede direttamente alle funzioni di segreteria di queste ultime commissioni, e provvede in concorso con l'ufficio segreteria del comitato per la convocazione e l'assistenza alle sedute in cui si debba deliberare di vertenze economiche.

Art. 23. — L'ufficio del lavoro e di vigilanza igienico-sanitaria provvede alla vigilanza sull'applicazione delle leggi operaie e sulle assicurazioni obbligatorie e alla propaganda igienico-sanitaria presso gli stabilimenti ausiliari ed assimilati in conformità delle disposizioni vigenti.

La vigilanza è esercitata direttamente dagli uffici regionali.

L'ufficio centrale ha funzioni direttive e di controllo sull'opera loro.

Art. 24. — Fino a che non sia diversamente disposto, gli uffici di sorveglianza disciplinare centrali e regionali provvedono alle mansioni di cui alla circolare n. 2073-S del Ministero per le armi e munizioni S. C. C. M. J., secondo le norme stabilite, valendosi degli uffici locali e degli ufficiali distaccati ivi provveduti.

L'ufficio centrale di sorveglianza, come gli altri uffici del servizio trattamento economico sociale e disciplinare, dipende dal relativo capo-servizio. Gli uffici regionali, invece, rimangono alle dipendenze del presidente a termine della già citata circolare 2013 S. Quest'ultimo provvede personalmente ad assicurare nell'ambito della sua competenza il costante coordinamento nell'azione dell'uno e degli altri.

Del servizio elettrotecnico.

Art. 25. — Il servizio elettrotecnico provvede allo studio e alla istruzione delle pratiche relative a produzione, distribuzione, scambio di energia elettrica e alla distribuzione di materiali occorrenti per le macchine, apparecchi e impianti elettrici ed idroelettrici Provvede inoltre alla consulenza generale di tutte le questioni elettriche e allo studio di allacciamento per impianti elettrici allo scopo di migliorare l'utilizzazione generale della energia, nonchè dello studio di ogni altra opera giudicata d'interesse generale allo stesso scopo.

Per lo studio dei progetti sopra menzionati è istituita a lato dell'ufficio centrale una apposita commissione nominata dal Ministro per le armi e munizioni e l'ufficio provvede anche alle relative funzioni di segreteria.

Con determinazione del ministro stesso saranno ulteriormente precisate le attribuzioni rispettive dell'ufficio centrale e degli uffici regionali.

Art. 26. — Con la stessa determinazione saranno precisati altresì i rapporti fra il servizio elettrotecnico e gli organi centrali e locali amministrativi finanziari e contabili incaricati dello esecuzioni dei progetti predisposti dall'ufficio elettrotecnico quando ne sia ordinata l'attuazione.

Del servizio accertamenti o distribuzioni.

Art. 27. — Il servizio accertamenti o distribuzioni provveda alla istruzione di tutte le pratiche relative allo ripartizione dei combustibili nazionali e di importazione del coke da gas, messi a disposizione delle industrie dai competenti dicasteri, quella relativa al controllo della produzione o distribuzione delle calci e cementi, quella relativa agli accertamenti per la distribuzione alle industrie dei metalli, degli esplosivi e di ogni altro prodotto in quanto la relativa competenza sia attribuita da disposizioni di legge o dai regolamenti agli uffici della mobilitazione industriale, quelle relative agli accertamenti di esportazione e d'importazione, ed alla raccolta dei rottami metallici.

Art. 28. — Con determinazione del ministro saranno ulteriormente precisate le attribuzioni rispettive dell'ufficio centrale e di quelli regionali.

Con analoga determinazione il servizio potrà essere ripartito fra gli uffici specializzati, quando il bisogno lo richieda, fissando i relativi titoli e competenze.

Del servizio trasporti.

Art. 29. — Il servizio trasporti provvede all'istruzione di tutte le pratiche occorrenti per assicurare agli stabilimenti ausiliari e a tutti gli altri stabilimenti ed officine che lavorino per la produzione delle armi e munizioni i trasporti terrestri e marittimi occorrenti per il loro rifornimento, per le consegne dei prodotti, e in genere per il loro funzionamento, come pure di quelli riguardanti i trasporti da compiersi nell'interesse diretto del Ministero armi e munizioni e delle amministrazioni militari connesse o dipendenti.

Art. 30 — Con determinazione del Ministero saranno ulteriormente precisate le attribuzioni dell'ufficio centrale e di quelli regionali.

Del personale.

Art. 31. — A ciascun servizio è preposto di regola, tanto presso la direzione generale, quanto presso i comitati regionali, un capo-servizio; a ciascuna sezione un capo-sezione; a ciascun ufficio un capo-ufficio.

Ai singoli uffici in cui la mole del lavoro lo richieda saranno assegnati inoltre ufficiali dipendenti, scritturali e personale borghese in proporzione del bisogno.

Uno stesso funzionario può essere incaricato di reggere più uffici.

Art. 32. — La determinazione del personale borghese e militare occorrente per ciascun ufficio è di competenza del Ministero armi e munizioni, sia per quanto riguarda gli uffici centrali che gli uffici regionali. La relativa tabella organica sarà formata dal direttore generale e approvata dal ministro. Essa non potrà essere variata se non nelle stesse formalità e per esigenze di servizio.

Art. 33. — I capi-servizio, capi-sezione, capi-ufficio e in genere il personale di concetto sarà scelto di regola tra gli ufficiali del R. esercito, e di regola tra le categorie in congedo.

Gli ufficiali occorrenti saranno richiesti al Ministero della guerra esclusivamente a cura della direzione generale.

Art. 34. — La nomina e la destinazione degli ufficiali capi-servizio centrali e regionali e capi-sezione centrali e la disposizione di cui all'art. 2 capoverso, è fatta dal ministro delle armi e munizioni su proposta del direttore generale. Nello stesso modo sarà provveduto per la destinazione degli attuali segretari capi dei comitati regionali.

La destinazione degli altri ufficiali ai singoli uffici della direzione generale ha luogo con determinazione del direttore generale. Questo può provvedere altresì direttamente alla destinazione nominativa degli altri ufficiali ai singoli uffici regionali, oppure porre a disposizione dei presidenti regionali un certo numero di ufficiali in proporzione della tabella organica lasciando loro di destinarli ai singoli uffici, con obbligo di riferirne.

Art. 35. — Per l'assunzione e destinazione del personale borghese e dei militari di truppa di cui nella tabella organica, provvedono presso gli uffici centrali il direttore generale, e presso gli uffici regionali il relativo presidente, salvo per quest'ultimo l'obbligo di riferire.

Art. 36. — La stessa autorità che ha provveduto alla nomina o alla destinazione

può provvedere al trasferimento del personale da uno ad altro ufficio sempre nei limiti della tabella organica e fermo sempre per i presidenti l'obbligo di riferire.

È tuttavia vietato il trasferimento della sorveglianza disciplinare ad altri uffici e viceversa, senza autorizzazione speciale del direttore generale.

DELLE SPESE.

Art. 37. — Con ulteriore decreto del ministro delle armi e munizioni sarà provveduto a regolare la materia delle spese degli uffici dei comitati di mobilitazione e della relativa amministrazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **478.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Prezzi di cessione e di addebitamenti di materiali d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 24 luglio 1918.

Stante i continui aumenti nei prezzi delle materie prime e della mano d'opera, il Ministero ha determinato che nei casi di cessione a pagamento o di addebito dei materiali d'artiglieria, siano applicati i prezzi di costo corrente al giorno in cui ha luogo il movimento; fatta eccezione per le somministrazioni alle amministrazioni governative, il cui pagamento è fatto sulla base dei prezzi d'inventario, aumentati del 50 per cento.

Rimane poi inteso che per gli oggetti usati potranno accordarsi le riduzioni prescritte.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(7372) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1918 — 3 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 879 — 13 GIUGNO 1918. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto luogotenenziale n. 903 che apporta modificazioni all'ordinamento amministrativo della Colonia Eritrea, approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507 . . . . . *Pag.* 878

» 880. — 22 GIUGNO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale col quale viene stabilita l'indennità di rappresentanza per gli addetti militari ad Atene ed al Cairo . . *Pag.* 880

» 881. — 14 LUGLIO 1918. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1006, riguardante la nomina dei comandanti d'armata e di corpo d'armata . . . . . *Pag* 880

» 882. — 21 LUGLIO 1918 — GIUSTIZIA MILITARE — Decreto ministeriale relativo alla istituzione in S. Maria Capua Vetere di una sezione del tribunale militare territoriale di Caserta. . . . *Pag.* 880

» 883. — 26 LUGLIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Libretto personale dei sottufficiali e militari di truppa mobilitati. . . . . *Pag.* 881

» 884. — 27 LUGLIO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale col quale vengono emanate norme per l'applicazione dei prezzi d'imperio nell'incetta dei vini siciliani occorrenti al R. esercito . . . . . *Pag.* 881

» 885. — 30 LUGLIO 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le norme per l'applicazione del R. decreto 30 maggio 1918, n. 813, che estende la croce al merito di guerra alle campagne di guerra anteriori all'attuale . . . . . *Pag* 882

» 886. — 31 LUGLIO 1918. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — SERVIZIO SANITARIO. — Adozione di un tipo speciale di bandoliera per gli ufficiali medici (con una tavola di disegno) . . . . . *Pag* 883

» 887. — 31 LUGLIO 1918. — RECLUTAMENTO. — Revisione generale dei riformati indetta col decreto, luogotenenziale n. 1230, del 12 agosto 1917 - Visite di controllo . . . . . *Pag.* 887

» 888. — 31 LUGLIO 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Provvedimenti in favore dei militari che si trovano in speciali condizioni di famiglia . . . . . *Pag.* 889

» 889. — 31 LUGLIO 1918. — TRASPORTI. — Applicazione di cartellini ed etichette ai carri ferroviari . . . . . *Pag.* 889

» 890. — 31 LUGLIO 1918. — TRASPORTI. — Varianti all'istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare. . . . . *Pag.* 890

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 891. — 31 LUGLIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare 335 *giornale militare* 1918) . . . . . *Pag* 891

» 892 — 31 LUGLIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale telemetrico di categoria *A*. . . . . *Pag.* 893

» 893. — 31 LUGLIO 1918. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia , ... *Pag.* 894

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **479**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto luogotenenziale n. 908, che apporta modificazioni all'ordinamento amministrativo della Colonia Eritrea, approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507.** — 13 giugno 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 166, del 15 luglio 1918).

Art. 1. — La difesa e la sicurezza della colonia sono affidate al R. corpo delle truppe coloniali, alle RR. navi di stazione nel Mar Rosso ed al corpo di polizia.

Il R. corpo di truppe coloniali si compone di truppe italiane e di truppe indigene, in servizio permanente o in congedo.

Costituiscono le truppe italiane in servizio permanente ufficiali e sottufficiali e militari di truppa italiana tratti dal R. esercito, preferibilmente tra coloro che ne facciano domanda.

Costituiscono le truppe italiane in congedo tutti gli ufficiali in congedo e tutti i sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato, a qualunque categoria o classe appartengono che stabiliscano la loro residenza nel territorio della colonia.

I militari di truppa indigena sono reclutati per arruolamento volontario, al termine della ferma possono contrarre rafferme, scadute le quali passano a far parte delle truppe in congedo (milizia mobile) e vi rimangono finchè siano atti alle armi. Concorrono inoltre alla difesa della colonia i reparti di truppa irregolare (bande) assoldate dal Governo, e gli indigeni atti alle armi che, per altre ragioni, non facciano parte del R. corpo di truppe coloniali o delle bande (*chitet*).

Al governatore o a chi ne fa le veci spetta la facoltà di ordinare le operazioni militari, secondo è specificato all'art. 3°.

Il corpo di polizia è composto di agenti italiani e di agenti indigeni, comandati da ufficiali e graduati dei RR. carabinieri, in servizio attivo o richiamati dal congedo. Ed è alla diretta dipendenza del governatore o di chi ne fa le veci.

Art. 2. — Il governatore è il capo delle forze di terra e di mare della colonia ed esercita tale autorità a mezzo del comandante del R. corpo delle truppe coloniali e del comandante della stazione navale del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano, per le navi di stazione a Massaua, i quali da lui direttamente dipendono anche per tutte le questioni militari inerenti alla colonia. Dispone per le operazioni militari secondo le istruzioni ricevute dal Ministero delle colonie.

Art. 3. — Quando il governatore ordini un'operazione *militare* la condotta di essa, se si tratta di operazione terrestre, è affidata al comandante del R. corpo di truppe coloniali, al comandante della stazione navale del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano, se si tratta di operazioni marittime inerenti alla colonia.

Art. 4. — Le forze di terra dipendono da un comandante del R. corpo di truppe coloniali nominato con decreto Reale su proposta del ministro delle colonie, udito il ministro della guerra ed il governatore.

Le forze di mare presenti nella colonia dipendono dal comandante della stazione navale del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano.

Ambedue questi comandanti esercitano la loro azione di comando alla dipendenza diretta del governatore.

Art. 5. — Il comandante del R. corpo delle truppe coloniali fa parte dell'ufficio di Governo, è il consulente del governatore in tutte le questioni militari ed ha più specialmente le seguenti attribuzioni:

a) provvede alla istruzione ed alla disciplina delle truppe;

b) dà parere al governatore sugli ufficiali da chiamarsi in colonia;

c) destina gli ufficiali ai vari comandi, riparti ed uffici militari; propone al governatore il rimpatrio degli ufficiali nell'interesse del servizio e dà parere al governatore sul rimpatrio degli ufficiali di iniziativa del governatore stesso;

d) propone al governatore i mezzi adeguati alla preparazione delle operazioni e la dislocazione delle forze secondo gli scopi indicati dal governatore;

e) propone al governatore i provvedimenti circa l'organizzazione e la amministrazione del R. corpo di truppe coloniali;

f) studia e sottopone al governatore i provvedimenti per la difesa della colonia;

g) informa il governatore di tutto ciò che di importante avviene nelle truppe;

h) ispeziona l'amministrazione dei reparti e comandi e gli uffici militari;

i) provvede agli arruolamenti e congedamenti periodici ed eventuali delle truppe e dei militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali secondo gli ordini che riceverà dal governatore.

Art. 6. — Il governatore può conferire al comandante le truppe attribuzioni dei comandanti di divisione, che fossero richieste dalle speciali condizioni della colonia.

Art. 7. — In caso di assenza dalla colonia del comandante del R. corpo di truppe coloniali, il governatore determinerà chi deve assumerne le funzioni.

Art. 8. — Il governatore potrà: *a*) valersi delle forze militari organizzate della colonia anche per l'esecuzione di opere pubbliche che siano consigliate da ragioni di ordine politico; ed in tal caso affidarne la direzione superiore agli organi di governo a tal uopo costituiti; *b*) unificare i servizi militari e civili in un solo organismo quando concorrano per la loro natura a fini analoghi ed affidarne la gestione a civili o militari; *c*) destinare militari a cariche, uffici o missioni civili.

Art. 9. — I militari destinati a cariche esclusivamente civili sono alla dipendenza delle autorità civili.

Se i medesimi hanno anche funzioni militari, per queste ultime si seguirà il tramite gerarchico militare.

Art. 10. — Il corpo di polizia è alla dipendenza diretta del governatore.

E' adibito *normalmente* al servizio di *polizia*, ma può essere chiamato a concorrere alla difesa della colonia.

Quando è adibito ad operazioni militari è sotto gli ordini del comandante militare.

Art. 11. — Le richieste di destinazioni in colonia ed il rimpatrio del personale militare in servizio in colonia spettano al governatore.

Le richieste di personale e le notificazioni di rimpatrio sono sempre rivolte al Ministero delle colonie che le comunica ai competenti dicasteri.

Art. 12. — Il governatore corrisponde direttamente, anche per le questioni militari, col ministro delle colonie, e, per mezzo di esso, colle Amministrazioni dello Stato.

Nessuna autorità della colonia può corrispondere con Amministrazioni dello Stato,

con rappresentanti dell'Italia all'estero, o con qualsiasi altra amministrazione, ditta o persona, se non per mezzo o con autorizzazione del governatore.

Si fa eccezione per l'autorità giudiziaria per quanto concerne l'esercizio della giurisdizione civile penale.

Art. 13. — Sono abrogati gli articoli 4 (comma 1 e 6 ultima parte) 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 ed in genere le disposizioni in materia emanate in precedenza al presente decreto che siano contrarie alle disposizioni del medesimo.

N. **480** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale col quale viene stabilita l'indennità di rappresentanza per gli addetti militari ad Atene ed al Cairo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 giugno 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DETERMINA.

Agli addetti militari presso la R. Legazione ad Atene e al Cairo è attribuita l'indennità mensile di rappresentanza di lire 500 per quello ad Atene e di lire 300 per quello al Cairo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1918.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **481**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1006, riguardante la nomina dei comandanti d'armata e di corpo d'armata.** — (Gazzetta del ministro). — 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 178, del 29 luglio 1918).

Art. 1. — Per la durata della guerra e sino a sei mesi susseguenti alla stipulazione della pace, il numero dei comandanti titolari d'armata e di corpo d'armata sarà stabilito in relazione alla formazione di guerra dell'esercito, fermo restando l'organico dei generali d'esercito e tenenti generali fissato dal decreto luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 796.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

N. **482**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale relativo alla istituzione in S. Maria Capua Vetere di una sezione del tribunale militare territoriale di Caserta.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 luglio 1918.

IL MINISTRO

Visto il decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1156

DECRETA:

È istituita una sezione del tribunale militare territoriale di Caserta, che avrà sede in S. Maria Capua Vetere.

Roma, addì 21 luglio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **483**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Libretto personale dei sottufficiali e militari di truppa mobilitati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 luglio 1918.

Il Ministero determina che la rinnovazione del libretto personale Mod. **339** *A* — *B* — *C* per i militari appartenenti a truppe mobilitate che per un motivo qualsiasi ne rimangano sprovvisti, avvenga solo da parte dei depositi od altri centri di mobilitazione quando i militari stessi vengano per una ragione qualunque a trovarsi alla sede del proprio deposito o centro di mobilitazione.

I libretti mod. 339 in fondo presso i reparti mobilitati saranno restituiti alle direzioni di commissariato d'armata che ne cureranno la restituzione al reclusorio militare di Gaeta insieme con quelli che trovansi presso le direzioni stesse.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **484**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto ministeriale col quale vengono emanate norme per l'applicazione dei prezzi d'imperio nell'incetta dei vini siciliani occorrenti al R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 luglio 1918.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Visto il decreto 16 corrente di S. E. il Commissario generale pei combustibili nazionali, col quale si provvede alla distillazione locale dei vini della Sicilia;

Visto il decreto suo proprio, in data 11 corrente, che stabilisce prezzi di imperio per l'incetta dei vini occorrenti al R. esercito;

Riconosciuta la convenienza di applicare uniformità di criteri e di prezzi su uno stesso mercato e per la stessa merce, negli acquisti fatti da organi del R. governo e da enti da questo incaricati;

NOTIFICA

Art. 1. — I prezzi, che la commissione militare d'incetta vini per l'esercito dovrà corrispondere ai produttori o detentori di vino per la Sicilia, saranno determinati, oltrechè dai requisiti di sanità e genuinità, dalla ricchezza alcoolica del vino, come segue:

»	»	»	14°	»	»	16°	.	»	6.50	»
»	«	»	16°	.	.	.	.	»	7,00	»

restando ogni compenso di eventuale mediazione a carico del venditore.

Art. 2. — Quando il trasporto avviene in recipienti del compratore, sarà corrisposto un compenso di L. 0.10 per ettolitro, a titolo di noleggio, quali che siano la distanza e la durata del viaggio.

Art. 3. — Le spese di ritorno dei fusti e recipienti vuoti sono a carico dell'acquirente pei soli percorsi ferroviari.

Art. 4. — I prezzi dei vini si intendono franco vagone o franco bordo o franco magazzino o cantina, quando il trasporto avviene per via ordinaria con percorso non superiore ai km. 5; pei percorsi superiori sarà corrisposto un compenso a corpo di lire 3 ad ettolitro, complessivamente per l'andata e pel ritorno dei fusti e recipienti.

Art. 5. — In quanto non è nel presente in modo diverso ordinato, sono in tutto applicabili anche alle Sicilia le disposizioni stabilite col decreto ministeriale 11 corrente su citato.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **485.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le norme per l'applicazione del R. decreto 30 maggio 1918, n. 813, che estende la croce al merito di guerra alle campagne di guerra anteriori all'attuale.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 30 luglio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 30 maggio 1918, n. 813;

Di concerto coi ministri della marina e delle colonie;

DECRETA:

Art. 1. — La procedura per promuovere la concessione della croce per merito di guerra in considerazione di ferite o encomi solenni per condotta valorosa tenuta in campagne di guerra anteriori all'attuale è, in massima, quella stessa determinata nell'Istruzione approvata con decreto ministeriale 23 maggio 1918 (circolare n. 328 *giornale militare ufficiale* corrente anno).

Per i feriti che si trovino, al momento della richiesta, alla dipendenza delle autorità mobilitate provvederanno i comandanti di corpo d'armata mobilitati o altre autorità superiori, previo accertamento delle condizioni richieste. Per quelli, poi, che prestino servizio in zona territoriale o che non siano più alle armi, si seguiranno le norme specificate nei comma 2°, 3°, 4°, 5° e 7° della ricordata istruzione.

In quanto a coloro che conseguirono l'encomio solenne con decreto reale o luogotenenziale, le autorità da cui essi dipendono, siano o non siano alle armi, trasmetteranno al Ministero l'elenco prescritto dall'art. 5 dell'istruzione ministeriale sopraricordata. In

base a tali elenchi il Ministero rilascerà i diplomi e farà luogo, a suo tempo, all'invio delle croci.

Art. 2. — Per le benemerenze acquistate in campagne anteriori all'attuale guerra non potrà esser concessa che una sola croce al merito di guerra, quanti che siano i titoli che concorrano a favore del militare.

Bs inteso che tale concessione deve considerarsi distinta da quelle cui possono dar luogo — secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 328 *giornale militare* corrente anno — le benemerenze acquistate nell'attuale guerra, sempre nei limiti del numero massimo di tre concessioni stabilito dall'art. 8 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205.

Dato a Roma, li 30 luglio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **486**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — SERVIZIO SANITARIO. — **Adozione di un tipo speciale di bandoliera per gli ufficiali medici** (con una tavola di disegno). (Segretariato generale — Divisione stato maggiore e Direzione generale sanità militare) — 31 luglio 1918.

È adottato per gli ufficiali medici un tipo speciale di bandoliera destinato a contenere alcuni presidi chirurgici e di pronto soccorso.

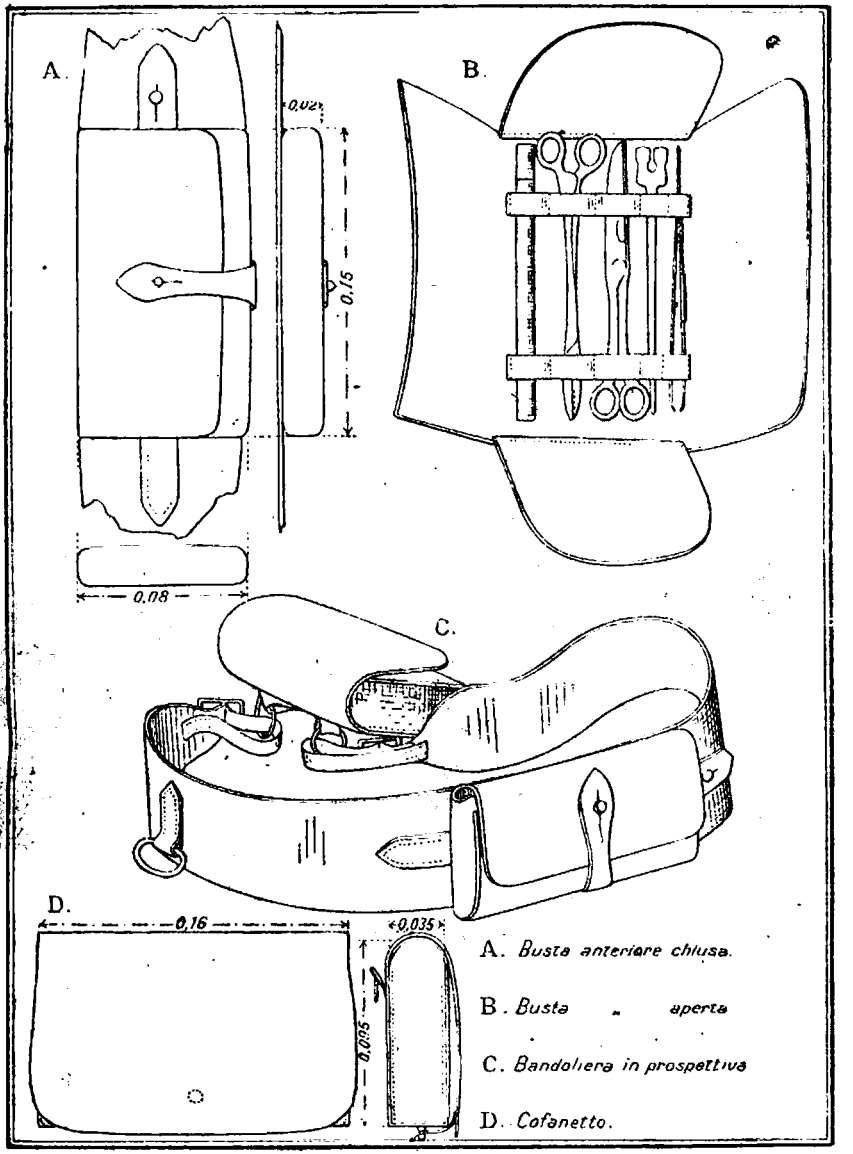
Detta bandoliera (vedi tavola annessa), simile per la forma a quella in uso per gli ufficiali delle armi a cavallo, ha anteriormente una busta amovibile (delle dimensioni cent. $8 \times 15 \times 2$) atta a racchiudere qualche strumento di prima necessità (forbici, pinze da medicatura, pinze emostatiche, bisturi, sonda, termometro etc.) e posteriormente un cofanetto (cent. $9^1/_2 \times 16 \times 3^1/_2$) in cui sarà custodito il necessario per praticare iniezioni ipodermiche, una scatola di fialette assortite, nonchè un pacchetto di materiale da medicazione.

Alla bandoliera stessa viene appesa la pistola regolamentare.

L'uso di detta bandoliera, con pistola, è obbligatorio per gli ufficiali medici allorchè prestano servizio armato, mentre quando non siano in servizio armato, sarà per essi facoltativo l'uso della sciabola in luogo della pistola con bandoliera.

Il Ministro — ZUPELLI.

Bandoliera per ufficiali medici.



A. *Busta anteriore chiusa.*

B. *Busta* „ *aperta*

C. *Bandoliera in prospettiva*

D. *Cofanetto.*

N. 487. — RECLUTAMENTO. **Revisione generale dei riformati indetta col decreto luogotenenziale n. 1230, del 12 agosto 1917. Visite di controllo.** (Direzione generale leva e truppa). — 31 luglio 1918

Potendo-si ormai ritenere esaurite le operazioni della revisione generale dei riformati ordinata dal decreto luogotenenziale n. 1230 del 12 agosto 1917 – operazioni protrattesi allora per le numerosissime osservazioni presso gli ospedali – questo Ministero, per sistemare definitivamente la posizione di i riformati soggetti alla revisione, dispone quanto segue:

1. Le direzioni degli ospedali militari compileranno un esatto elenco di tutti coloro che, essendo stati dati in nota per subire l'osservazione presso l'ospedale militare, non si presentarono e lo invieranno al corpo d'armata territoriale. Questo, ricevuti gli elenchi, ne darà comunicazione per la parte che rispettivamente le riguarda alle prefetture e sottoprefetture.

2. I comandi dei distretti militari compileranno a loro volta gli elenchi dei riformati che, a senso dei n. 34 e seguenti della circolare 525 del 1917, dovevano presentarsi, *per la revisione*, ai distretti militari e che non si presentarono e li invieranno alle prefetture e sottoprefetture rispettivamente interessate.

3. Le autorità prefettizie, ricevuti gli elenchi dai comandi dei corpi d'armata e dai distretti militari, disporranno che gli individui in essi compresi siano anzitutto, se del caso, aggiunti nelle liste dei riformati chiamati a revisione e siano poi pronunciate le relative dichiarazioni di renitenza.

Per gli uni e per gli altri saranno poi compilate apposite liste suppletive di renitenti che verranno comunicate senza indugio all'arma dei carabinieri reali agli effetti dei paragrafi 617 e seguenti del Regolamento sul reclutamento.

4. L'arma dei carabinieri reali assumerà prontamente apposite ed accurate informazioni per accertare la posizione di ciascuno dei renitenti compresi nelle liste suppletive, rivolgendosi all'uopo agli uffici anagrafici comunali ed usando ogni altro adatto mezzo d'investigazione. Per coloro che risultassero morti, sotto le armi, detenuti, o comunque in condizioni di non poter presentarsi al consiglio di leva, l'arma dei carabinieri reali ne informerà il prefetto o sottoprefetto competente perchè provochi dal consiglio di leva gli opportuni provvedimenti; mentre tutti i renitenti rintracciati, che saranno in grado di presentarsi, saranno, a cura dell'arma stessa, fatti presentare al consiglio di leva.

5. I consigli di leva provvederanno perchè i renitenti che siano stati rintracciati siano sottoposti alla visita ed all'arruolamento, salvo beninteso ad inviare in osservazione all'ospedale militare quelli di essi che, per l'infermità da cui sono affetti, debbano subire l'osservazione.

Analogamente si regoleranno per i riformati che si presentassero spontaneamente.

6. Le autorità prefettizie avranno poi cura di accertare se tutti coloro che rimarranno inscritti nelle liste dei renitenti alla revisione generale dei riformati non si siano effettivamente presentati.

A tal uopo si avrà presente che da parte dei consigli di leva possono essere state pronunciate indebite dichiarazioni di renitenza specialmente sul conto di individui che (per essere stati originariamente riformati in rassegna e poi confermati riformati dai consigli di leva in precedenti revisioni) siano stati per errore compresi negli elenchi dei rivisitandi presso i distretti militari e presso di essi abbiano effettivamente subita la revisione, senza che ne sia giunta notizia ai consigli di leva.

In tali casi i consigli di leva cancelleranno in via amministrativa la nota di renitenza e adotteranno la seguente decisione;

« Arruolato in..... categoria (*oppure*: riformato) senza visita del consiglio di leva per aver già subito la visita di revisione presso il distretto militare di..... li..... (*data della presentazione al distretto*).

7. I già riformati in rassegna che nell'attuale o in precedenti revisioni, furono riconosciuti idonei ed arruolati debbono – al pari di tutti gli altri già riformati chiamati a revisione – seguire le sorti della classe del loro anno di nascita. Oltre pertanto all'annullamento degli atti di rassegna, dovrà procedersi nei loro riguardi anche al passaggio alla classe di nascita, qualora essi risultassero ascritti ad altra classe.

I comandanti dei distretti militari faranno perciò eseguire una accurata verifica della posizione matricolare dei già riformati in rassegna riconosciuti idonei ed arruolati nelle revisioni e, quando ne sia il caso, faranno apporre a matricola la variazione seguente:

« Ascritto alla propria classe di nascita per effetto dell'art. .... del decreto luogotenenziale ..... (*citare il decreto luogotenenziale che indisse la revisione nella quale il già riformato fu arruolato*) li ..... (*porre la stessa data dell'annullamento degli atti di rassegna*).

8. Col n. 19 della circolare 573 del *giornale militare* del 1917 fu disposto che, durante la revisione generale dei riformati, alle visite di controllo, che possono essere ordinate dai comandi dei corpi di armata per effetto delle circolari n. 15073 del febbraio 1916 e n. 282 del marzo 1917, fosse dato corso *soltanto quando si avessero fondati elementi di frode.*

Ultimata ormai la detta revisione, rimane invece stabilito che, come era disposto dalla citata circolare n. 282, le visite di controllo potranno aver luogo per ordine dei comandi di corpo d'armata non solo ogni qualvolta abbiasi fondato motivo di ritenere che la riforma sia stata ottenuta irregolarmente, ma anche quando trattisi di militari che si manifestino guariti dalla infermità che ne motivò la riforma. È beninteso ad ogni modo che nell'ordinare visite di controllo dovrà sempre aversi presente che siffatto provvedimento, specie dopo completata la revisione generale dei riformati, dovrà essere adottato soltanto in casi assolutamente eccezionali.

Per i provvedimenti conseguenti alla visita di controllo si continueranno ad osservare le disposizioni della citata circolare n. 282.

9. Per quanto concerne, in particolare, individui riformati per epilessia, le visite di controllo potranno essere ordinate solamente quando, dopo accurate e minute indagini istruttorie e sentito anche il direttore di sanità, sia stato possibile raccogliere tali elementi di fatto da dare un reale fondamento al dubbio che la riforma sia stata pronunciata per errore o per frode. Data infatti la natura della infermità e le cautele che debbono seguirsi nel pronunciare per essa la riforma, è da escludersi senza altro la visita di controllo dei riformati per epilessia, per presunta guarigione.

I riformati per epilessia, che in casi eccezionali si ritenga di dover chiamare a visita di controllo, saranno sempre inviati presso i reparti sanitari specializzati per malattie nervose e vi saranno trattenuti, ove occorra, per lunghi periodi di osservazione all'intento di poter procedere ad un esame clinico completo (somatico e funzionale) da parte di specialisti. I direttori di sanità, in base al risultato di tale osservazione e ad ogni altro elemento, nel redigere le loro conclusioni dovranno dichiarare esplicitamente, caso per caso, se *resti dimostrata la infondatezza della diagnosi di epilessia che dette luogo alla riforma ed eliminato ogni dubbio sulle condizioni di idoneità dell'interessato.*

In caso negativo i comandi di corpo d'armata dovranno disporre che i militari in questione siano ricollocati in congedo, non essendo accettabile la loro ammissione alle armi e non essendo applicabile ad essi il disposto dell'avvertenza n. 16 dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **488**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Provvedimenti in favore dei militari che si trovano in speciali condizioni di famiglia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 luglio 1918.

Questo Ministero avverte che le disposizioni di cui alle circolari n. 163 e 271 del *giornale militare* corrente anno relative all'invio in licenza illimitata dei militari delle classi 1874 e 1875 aventi un figlio in servizio alle armi ovvero quattro o più figli conviventi e a carico, devono applicarsi anche ai militari delle classi stesse che si trovino nella posizione di *esonerati* o in quella di *comandati* o a *disposizione* presso miniere e stabilimenti di Stato o industriali.

Le autorità militari pertanto che avessero data una diversa soluzione alle domande di licenza illimitata presentata da militari delle classi 1874 e 1875 nelle su accennate posizioni di esonerati, comandati o a disposizione, riprenderanno subito in esame le domande stesse e, ove riconoscano sussistere il titolo alla chiesta concessione, faranno luogo ai conseguenti provvedimenti, informandone in pari tempo i rispettivi comitati regionali di mobilitazione industriale o, a seconda dei casi, le rispettive commissioni locali per le esonerazioni temporanee.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **489**. — TRASPORTI. — **Applicazione di cartellini ed etichette ai carri ferroviari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 luglio 1918.

Allo scopo di agevolare le operazioni di smistamento dei treni militari e di inoltro dei carri a destinazione, vennero da varie autorità militari adottati, di propria iniziativa, speciali cartellini ed etichette da applicarsi ai carri ferroviari coll'indicazione degli estremi delle spedizioni relative. Avendo però ogni autorità adottato un tipo proprio, ne è derivata una tale moltiplicità di cartellini, che la loro applicazione, anzichè facilitare le operazioni anzidette, è stata spesso causa di confusione.

Ad evitare tale inconveniente e disciplinare con norme uniche ed uniformi tale materia, questo Ministero, presi i dovuti accordi con la direzione generale delle ferrovie dello Stato e con l'Intendenza generale dell'esercito — direzione trasporti — dispone quanto segue:

1. viene proibito alle autorità militari di apporre cartellini propri sui carri ferroviari;

2. saranno, d'ora innanzi, adottati soltanto ed esclusivamente i cartellini e le etichette finora usate dalle ferrovie dello Stato;

3. spetta all'amministrazione ferroviaria provvedere alla stampa di tali cartelli, alla loro compilazione ed applicazione sui carri;

4. l'autorità militare mittente potrà soltanto, qualora lo ritenga opportuno, far stampare, per proprio conto, dei listelli di carta dove siano indicati anche gli estremi del mittente e di attaccarli al cartellino delle ferrovie; ma ciò in modo da non coprire nessuna delle indicazioni già esistenti sul cartellino stesso.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle norme di cui sopra, ad evitare disguidi di carri.

Il Ministro — ZUPELLI

N 490. — TRASPORTI. — **Varianti all'istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare** — Edizione 1912. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 luglio 1918.

Poichè alcune ferrovie affidate all'industria privata, che eseguiscono i trasporti militari di cose in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato, hanno consentito che tali trasporti possano avvenire in conto-corrente, con l'uso della richiesta mod. 444, al n. 11 della « *Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare* » edizione 1912, devono farsi le seguenti aggiunte;

Linea Verona-Caprino-Garda.
Ferrovie della Brianza centrale.
Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone.
Società nazionale di ferrovie e tramvie: Linee Brescia-Iseo e Rovato-Iseo con diramazione Bornato-Passirano-Paderno.
Ferrovia Soresina-Soncino.
Ferrovia Massa-Lombarda-Imola-Castel Del Rio.
Ferrovia Reggio Emilia-Ciano d'Enza, con diramazione Barco-Montecchio Emilia.
Ferrovia centrale Umbra.
Ferrovia Orbetello-Porto Santo Stefano.
Ferrovia Cancello-Benevento.
Ferrovie Salentine.

Invece dovranno ivi cancellarsi — perchè passate a far parte della rete ferroviaria dello Stato — le seguenti;

Ferrovia Roma-Ronciglione-Viterbo.
Ferrovia Roma-Albano-Nettuno.
Ferrovia Alessandria-Ovada.
Linea Cremona-Borgo San Donnino (già della Società Italiana di ferrovie e tramvie).

Il Ministero si riserva di pubblicare il fascicolo di varianti alla citata *Istruzione;* frattanto le amministrazioni militari faranno apportare *a mano* le modificazioni di cui sopra.

Il Ministro — ZUPELLI

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **491**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 682 (circolare 335 « giornale militare » 1918)**. — (Gabinetto). — 31 luglio 1918.

Per eliminare alcune incertezze verificatesi nelle comunicazioni degli atti d'impegno al comitato di revisione e per provvedere alla regolare tenuta del conto degl'impegni presso la ragioneria, si pregano gli uffici centrali di osservare, a complemento della circolare 31 maggio 1918, n. 2422, le seguenti norme:

1° Debbono, come già è noto, essere comunicati al comitato, a cura degli uffici suddetti, tutti i contratti e gli altri atti, di qualsiasi forma, portanti impegno di spesa, che siano conclusi direttamente dal Ministero oppure soggetti all'approvazione ministeriale. Tale comunicazione sarà fatta rimettendo al comitato il testo del contratto, o dell'atto o provvedimento che lo sostituisce, nella sua forma definitiva, accompagnato dall'atto di approvazione (decreto, lettera o visto) predisposto e non firmato.

Dovranno pure comunicarsi a corredo i documenti da cui risultino le modalità di aggiudicazione, nonchè i pareri espressi dagli organi competenti sulle condizioni pattuite, e segnatamente quelli resi, nei casi prescritti, dalla commissione consultiva istituita con decreto ministeriale del 24 novembre 1917.

I dispacci che approvino un atto d'impegno già concretato, comunque assunto, e che abbia efficacia vincolativa per la Ditta interessata, sono da considerarsi come atti d'approvazione da comunicare al comitato dagli uffici centrali.

2° I mandati per i pagamenti in conto o a saldo degli impegni di cui al precedente numero, verranno emessi senz'altra comunicazione al comitato di revisione restando a cura della ragioneria di accertare, sulla base dei documenti giustificativi dei mandati stessi, che gli impegni furono a suo tempo debitamente sottoposti al visto del comitato.

3° Quando si tratti di spese che vengono pagate senza alcun atto anteriore d'impegno, gli uffici trasmetteranno al comitato la richiesta di emissione del mandato con lo schema del mandato stesso, firmato per il ministro, e con tutti i documenti giustificativi, senza far altra trasmissione alla ragioneria, provvedendo al riguardo il comitato stesso giusta il successivo n. 8.

È superfluo avvertire che questo procedimento non vale per i mandati di anticipazione, i quali debbono essere comunicati al comitato dalla ragioneria, secondo il disposto dell'art. 4 del decreto 23 maggio 1918 n. 682 (circolare 335 *giornale militare* 1918).

4° Non debbono essere comunicati al comitato gli ordini od autorizzazioni con cui dagli uffici del Ministero si dà incarico agli enti dipendenti di provvedere a forniture o lavori.

La comunicazione è però necessaria, secondo il n. 5 della circolare 30 maggio 1918, n. 3828, quando si dia facoltà di eseguire spese con fondi di mandati di anticipazioni oltre i limiti ammessi da regolamenti osservati in tempo di pace, affinchè il comitato possa portare il proprio esame sulla necessità di siffatto uso eccezionale delle anticipazioni.

In questi casi verranno chiarite sommariamente al comitato le ragioni per cui si crede la facoltà accennata.

5° Nel dar corso agli ordini od autorizzazioni di cui al n. 4, sarà cura degli uffici di rammentare agli enti dipendenti l'obbligo di eseguire le prescritte comunicazioni al comitato, quando saranno stipulati i contratti o venga comunque impegnato definitivamente il bilancio, semprechè non debba intervenire una ulteriore approvazione ministeriale per la quale la comunicazione sia da fare come al ripetuto n. 1.

Gli enti saranno anche avvertiti di far menzione, nelle loro comunicazioni, dell'autorizzazione ministeriale ricevuta.

6° Le comunicazioni al comitato di spettanza degli enti dipendenti verranno eseguite colla trasmissione di un elenco dal quale risultino le ditte, l'oggetto della fornitura o del lavoro, le quantità, i prezzi unitari e l'ammontare.

Per le partite più importanti saranno accennate le ragioni per cui si è creduto di prescindere da qualunque atto scritto.

Per le spese di minore entità potranno effettuarsi comunicazioni periodiche mediante elenchi. Le direzioni generali determineranno, d'accordo col comitato, i limiti di somma e di tempo nei quali tali comunicazioni dovranno eseguirsi.

7° Si conferma che debbono essere comunicati al comitato, a norma del n. 3 della circolare 31 maggio 1918, n. 2422, tutti i provvedimenti con cui, per motivi di urgenza, si autorizzi la esecuzione immediata di lavori o provviste ovvero si concedano anticipazioni o acconti alle Ditte contraenti, per contratti in corso di formazione o di esame.

Quando trattisi di anticipazioni od acconti sarà unito ai provvedimenti il parere del presidente della commissione consultiva, secondo l'art. 5 del decreto ministeriale 24 settembre 1917 sopramenzionato.

8° Tutti gli atti comunicati dagli uffici ai sensi dei precedenti numeri saranno, non appena vistati, rimessi dal comitato alla ragioneria cogli stessi registri in cui sono elencati, affinchè se ne valga in quanto occorra, per le registrazioni nelle proprie scritture degli impegni.

La ragioneria restituirà subito, con detto registro, gli atti per i quali non occorre impegno e tratterrà gli altri per i quali deve prendere l'impegno o dare corso al mandato.

Sul registro sarà apposta, per gli atti trattenuti, la lettera *I* o *M* secondo che occorrano soltanto per l'impegno o per il mandato; per quelli che si restituiscono subito, la lettera *R*.

Gli atti trattenuti per l'impegno saranno poi restituiti, a cura della ragioneria, con altro registro secondo prescrive la circolare n. 2422 del 31 maggio scorso.

9° Quando un atto sottoposto ad impegno debba aver subito corso sarà trasmesso separatamente dagli altri con speciale dichiarazione di urgenza. Se il registro dell'ufficio si trovasse presso il comitato o presso la ragioneria l'atto sarà inviato a mezzo di funzionario che ne farà l'iscrizione sul registro stesso e che potrà ritirarlo dopo eseguite le necessarie operazioni.

Quando l'urgenza sia tale da non poter attendere le operazioni d'impegno della ragioneria, l'atto potrà essere ritirato appena munito del visto del comitato; saranno però fornite subito alla ragioneria le indicazioni necessarie perchè possa assumere l'impegno.

10° Gli uffici, a cominciare dal 1° agosto prossimo, porranno in evidenza sugli atti d'impegno, quando siano necessarie le indicazioni di cui al n. 2 della predetta circolare n. 2422, cioè: L'importo approssimativo della spesa quando non sia stabilito in somma certa, le scadenze quando avvengono al di là dell'esercizio (per il primo anno al di là

del 30 giugno 1919) e l'annotazione, quando del caso, che i pagamenti saranno fatti con mandati di anticipazioni.

11° Anche per gli atti che daranno luogo a pagamenti con mandati diretti la ragioneria apporrà l'indicazione del numero dell'impegno o del capitolo sul margine superiore esterno dell'atto (salvo il caso che l'atto sia accompagnato dal decreto d'autorizzazione). Tale indicazione dovrà essere ripetuta a cura degli uffici amministrativi sulle richieste di emissione dei mandati di pagamenti o sui mandati stessi. All'uopo, pei contratti che importino più di un pagamento, gli uffici ne prenderanno nota nella pratica relativa o nel conto imprese, ove esista.

12° Per tutti gli atti comunicati al comitato di revisione prima del 1° luglio 1918 (all'infuori dei decreti di approvazione dei contratti od altri sottoposti a registrazione della Corte dei Conti) la ragioneria non ha assunto impegno, perciò i mandati diretti per i pagamenti dipendenti dagli atti stessi si considereranno emessi per spese non impegnate.

13° Per evitare duplicazione di trasmissione degli atti al comitato e del conseguente impegno da parte della ragioneria si avrà cura di far risultare nelle comunicazioni alle amministrazioni dipendenti, quando del caso, che l'atto d'impegno è già stato sottoposto al comitato, se ciò non risulti dal « visto » apposto dal medesimo sugli atti.

14° I provvedimenti, con i quali sono concessi assegni di fondi agli enti dipendenti, e per i quali, a tenore delle avvertenze suesposte, non è richiesto il visto del comitato, saranno dagli uffici comunicati direttamente alla ragioneria agli effetti della tenuta del conto degli impegni

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **492**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Personale telemetrico di categoria A.** — (Direzione generale artiglieria) 31 luglio 1918.

1. I comandi d'artiglieria delle fortezze marittime in istato di difesa sono autorizzati a nominare, per la durata della guerra, aiutanti telemetristi della categoria A, in aggiunta a quelli permanenti nominati secondo le norme della circolare n. 253 del *giornale militare* 1911. Tale nomina sarà conferita in seguito ai risultati di un periodo d'istruzione speciale e di un esperimento, di fissare le modalità dei quali restano incaricati i detti comandi.

2. La nomina definitiva è però subordinata all'approvazione del Ministero, al quale i comandi interessati trasmetteranno gli elenchi di proposte, accompagnati dalle motivazioni di esse e dall'indicazione delle località alle quali gli aiutanti sarebbero addetti.

3. Il distintivo di tali aiutanti temporanei sarà quello prescritto dal n. 7 della citata circolare.

4. Ad essi non è applicabile il disposto del n. 21 della detta circolare per quanto riguarda l'avanzamento.

5. Le paghe orarie e le gratificazioni annuali, da corrispondere agli aiutanti telemetristi di categoria *A* nominati per la durata della guerra, sono le stesse della tabella annessa alla detta circolare n. 253, colla differenza che esse devono venire commisurate ai giorni ed alle ore di effettivo servizio presso gli apparecchi telemetrici e non alle giornate di presenza, come è stabilito per gli aiutanti telemetristi di categoria *A* effettivi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **493**. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Sottufficiali aspiranti alla carica di guardacolombaia**. — (Direzione generale genio). — 31 luglio 1918.

In seguito all'esame delle domande inoltrate al Ministero a senso della circolare n. 286 del 3 maggio c. a., i qui appresso indicati sottufficiali sono stati iscritti nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia;

1. Baldo Ernesto, maresciallo maggiore 70° reggimento fanteria.
2. Boccia Nicola, id. id. 8° bersaglieri.
3. Borloni Antonio, id. id. 44° reggimento fanteria.
4. Canali Ettore, id. id. 127° id. id.
5. Grando Giuseppe id. id. 20° id. cavalleggeri di Roma.
6. Di Lenna Manlio, id. id. 57° id. id.
7. Iannuzzi Alfredo, id. id. 64° id. id. (deposito).
8. Laurenti Publio, id. id. 71° id. id. (id.).
9. Palmieri Biagio, id. id. 78° id. id.
10. Pavoncelli Ezechiele, id. id. 21° artiglieria campagna.
11. Salvadori Ginetto, id id. 60° reggimento fanteria.
12. Tozzi Umberto, id. id. 45° reggimento artiglieria campagna.
13. Baratto Vittorio, maresciallo capo 260° reggimento fanteria.
14. Calascibetta Giuseppe, id. id. 8° reggimento bersaglieri.
15. Del Buono Pietro, id. id. 70° reggimento fanteria.
16. Gentili Antonio, id. id. 43° id. id.
17. Milea Giuseppe, id. id. 34° id. id.
18. Pascoli Giulio, id. id. 202° id. id.
19. Diligenti Ferruccio, maresciallo 56° id. id.
20. Lusini Oreste, id. 69° id. id.
21. Cesare Adelmo, sergente maggiore 57° id. id. (deposito).
22. Coghe Francesco, id. id. 70° id. id. (id.).
23. Defilippi Felice, id. id. 8ª squadriglia di automitragliatrici blindate.

Per abilitare i predetti sottufficiali alla carica cui aspirano, sarà svolto in Roma un corso di colombicoltura, che avrà inizio il giorno 2 settembre p. v.

I comandi dai quali i sottufficiali dipendono, disporranno perchè i sottufficiali stessi giungano a Roma il 31 agosto p. v. e si presentino nel mattino del giorno successivo all'ispettorato generale del genio (via degli Astalli).

Durante la loro permanenza nella capitale i detti sottufficiali saranno tenuti in aggregazione dal 3° reggimento artiglieria da fortezza, dove è già predisposto un locale per lo svolgimento dell'istruzione teorica.

Qualora qualcuno dei sottufficiali ammessi non potesse per qualsiasi motivo frequentare il corso, il comando dal quale dipende dovrà avvisare in tempo il 3° artiglieria fortezza e l'ispettorato generale del genio, il quale ne darà poi comunicazione al Ministero.

Per tutta la durata del corso, i sottufficiali percepiranno, oltre gli assegni ordinari, l'indennità di trasferta per i sottufficiali in servizio isolato.

Appena ultimato il corso, i sottufficiali saranno fatti rientrare ai propri corpi ed il prefato ispettorato trasmetterà al Ministero lo specchio indicante il risultato ottenuto.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1918 — 9 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 494. - 30 MAGGIO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale col quale è tolta alle direzioni dei trasporti e tappe in Libia la gestione del materiale speciale marinaresco per gli imbarchi e sbarchi . . . . . *Pag* 896

» 495. — 14 LUGLIO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Decreto luogotenenziale n. 1027, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . *Pag.* 897

» 496. — 14 LUGLIO 1918. — REOLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1029, relativo all'opzione per la cittadinanza italiana degli stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 . . . . . *Pag.* 897

497. 14 LUGLIO 1918. — REOLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n 1030, che estende, per la durata della guerra, l'obbligo del servizio militare a talune categorie di cittadini. — Norme di applicazione. — Chiamata alle armi . . . . . *Pag.* 901

» 498. 5 AGOSTO 1918. — AMMIN STRAZIONE E CONTABILITA'. — Documenti di viaggio degli ufficiali coloniali, rimpatriati . . . . . *Pag* 906

» 499. — 6 AGOSTO 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale relativo alla requisizione delle pelli ovine (agnelli) di produzione nazionale per uso bellico . . . . *Pag* 907

» 500 8 AGOSTO 1918. SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Sostituzione della conserva di pomodoro con pomodori freschi, durante la stagione estiva . . . . . *Pag.* 908

» 501. - 8 AGOSTO 1918 — STATO DEGLI UFFICIALI — SERVIZIO SANITARIO. Giudizi medico-legali relativi agli ufficiali . . . . . *Pag.* 909

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 502. — 14 FEBBRAIO 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale recante la nomina dell'ispettore superiore e direttore del servizio tecnico del Ministero *Pag.* 910

» 503 — 16 GIUGNO 1918. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Decreto luogotenenziale recante la nomina del direttore generale per i servizi della mobilitazione industriale *Pag* 910

504. 14 LUGLIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' - Decreto luogotenenziale n 1026, che aumenta lo stanziamento del capitolo 84-*ter* dello stato di previsione della spesa pel Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919 . . . . . *Pag* 911

505. — 14 LUGLIO 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Decreto luogotenenziale n 1028, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . *Pag.* 911

» 506. 8 AGOSTO 1918 — ARMI, MUNIZIONI E SUPETTERIE. — Cinghie di tessuto per fucili e moschetti (con una tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 911

» 507. — 8 AGOSTO 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Riordinamento della vigilanza igienico-sanitaria sugli stabilimenti ausiliari — Collaborazione medici militari per controllo assenze dal lavoro . *Pag.* 915

N. B. — In questa dispensa viene pubblicata una tavola di disegno, relativa alla circolare n. 413 del 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **494**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è tolta alle direzioni dei trasporti e tappe in Libia la gestione del materiale speciale marinaresco per gli imbarchi e sbarchi.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 30 maggio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA ED IL MINISTRO PER LE ARMI E MUNIZIONI DI CONCERTO CON QUELLO DELLE COLONIE

Veduto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916 n. 803;

Veduto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911 n. 1413;

Veduto il decreto ministeriale 30 giugno 1917 col quale vennero istituiti in Tripoli e Bengasi i consigli d'amministrazione per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Libia;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le norme date col decreto 30 giugno 1917 di cui sopra in quanto concerne la gestione del materiale speciale e marinaresco per gli imbarchi e sbarchi che è, di fatto, affidata all'amministrazione coloniale;

DECRETIAMO:

Art. 1. — Il comma *e)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1917 di cui sopra è sostituito dal seguente:

« *e)* presso le direzioni trasporti e tappe un consiglio per la gestione dei trasporti composto: di un ufficiale superiore d'arma combattente, direttore-presidente e relatore; di un ufficiale addetto, membro; di un ufficiale d'amministrazione, direttore dei conti e segretario ».

Art. 2. — La disposizione del presente decreto avrà vigore a datare dal 1° luglio 1917.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì, 30 maggio 1918.

ZUPELLI — COLOSIMO.

Norme esecutive.

In applicazione del decreto sopra riportato l'art. 6 delle norme esecutive date con la circolare n. 432 del *giornale militare* del 1917 per il decreto sulla costituzione in Tripoli e Bengasi di un consiglio d'amministrazione per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Libia ed in Cirenaica è modificato nel seguente modo: « Le Direzioni dei trasporti e tappe avranno le gestioni del servizio dei trasporti, da esse dipenderanno i comandi di tappa. Il personale sarà amministrato dall'ufficio di amministrazione dei reparti metropolitani ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **495.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1027, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 31 luglio 1918).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 8. Spese postali	10.000
Cap. n. 59. Spese per ricoverati negli stabilimenti sanitari ecc.	5.000.000
Cap. n. 85-*bis* Spese per la guerra, di competenza del Ministero della guerra.	794.990.000
Totale . .	800.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **496.** — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1029, relativo all'opzione per la cittadinanza italiana degli stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* . . 180, del 31 luglio 1918).

Art. 1. — Gli stranieri i quali, per essere nati nel Regno o per trovarsi nelle altre condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 hanno facoltà di eleggere la cittadinanza italiana nei modi previsti dall'articolo stesso, non possono, durante la presente guerra, ritardare l'esercizio di detta loro facoltà oltre il termine fissato per la chiamata alle armi della propria classe di nascita.

Detta facoltà è conservata soltanto a quelli di essi che, presentatisi alla visita per l'arruolamento, siano riconosciuti permanentemente o temporaneamente inabili a qualunque servizio e finchè duri tale inabilità.

Art. 2. — Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche a coloro la cui classe di nascita sia stata già chiamata alle armi. Essi però potranno esercitare la facoltà di opzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, semprechè non compiano prima il 22° anno di età.

Norme esecutive.

Gli stranieri nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 sono quelli nati nel Regno o figli di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della loro nascita o quelli dei quali il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita. Tutti costoro, giusta l'art. 3 citato, possono divenire cittadini:

1° se prestano servizio militare nel Regno o accettano un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiedono nel Regno e dichiarano entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiedono nel Regno da almeno dieci anni e non dichiarano nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Peraltro il decreto luogotenenziale 25 luglio 1915 n. 1144 ha dichiarato che « durante la presente guerra non è ammesso l'acquisto della cittadinanza italiana a norma dell'articolo 3, nn. 2 e 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 ». Tale decreto, non essendo stato affatto abrogato da quello sopra riportato, è rimasto pienamente in vigore. Quindi durante la guerra gli stranieri nelle condizioni del citato articolo 3 non possono acquistare la cittadinanza italiana altro che prestando servizio militare o accettando un impiego nello Stato.

Peraltro, pel decreto n. 1029 sopra riportato, anche di questi mezzi di acquisto essi non possono valersi che nei termini indicati nel decreto stesso.

***

Per l'applicazione del decreto n. 1029, si terranno presenti le seguenti norme:

I. STRANIERI NELLE CONDIZIONI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE APPARTENENTI PER ETÀ A CLASSE NON ANCORA CHIAMATA ALLA LEVA. — Se, allorquando sarà chiamata la leva sulla loro classe e prima della chiamata alle armi, eccepiranno di essere cittadini stranieri per ottenere di esser cancellati dalle liste di leva o rimandati al 22° anno di età, le autorità prefettizie competenti li inviteranno a presentare la domanda con i consueti documenti, domanda che esse autorità trasmetteranno, insieme con le informazioni prescritte, a questo Ministero per le sue decisioni.

Se gli stranieri suddetti non si presenteranno affatto al consiglio di leva, nè presenteranno alcuna domanda od alcun documento, le autorità prefettizie sottoporranno ugualmente il caso a questo Ministero, ogniqualvolta possano constatare che trattisi effettivamente di stranieri.

II. STRANIERI NELLE CONDIZIONI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE CHE ABBIANO GIÀ CONCORSO ALLA LEVA E SIANO STATI RIFORMATI. — Evidentemente le autorità incaricate della leva non debbono adottare alcun provvedimento a loro riguardo. Se poi detti riformati dovessero essere sottoposti a visita di revisione, le autorità si regoleranno nel modo indicato dal precedente n. 1.

III. STRANIERI NELLE CONDIZIONI DELL'ART 3 DELLA LEGGE CHE NEL CONCORSO ALLA LEVA SIANO STATI MANDATI RIVEDIBILI. — Allorchè tali individui dovranno presentarsi nuovamente al consiglio di leva per l'esame personale e l'arruolamento le autorità prefettizie si regoleranno nel modo indicato dal precedente n. 1.

IV. STRANIERI NELLE CONDIZIONI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE CHE ABBIANO OTTENUTO IL RIMANDO DI LEVA IN LEVA IN ATTESA DELLA DEFINITIVA OPZIONE E NON ABBIANO ANCORA COMPIUTO IL 22° ANNO. — Questi stranieri giusta l'articolo 2 del decreto luogotenenziale sopra riportato, debbono, entro il periodo di due mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso (15 agosto 1918) e cioè entro il giorno 15 ottobre 1918, optare definitivamente tra la cittadinanza italiana o quella straniera nel modo consentito dall'articolo 3 n. 1 della legge sulla cittadinanza.

Tale termine scade anche prima, e cioè nel giorno nel quale essi compiono il 22° anno qualora essi compiano tale età prima del 15 ottobre 1918.

Le autorità prefettizie dovranno perciò inviare loro appena il decreto sia entrato in vigore la notificazione di cui appresso. (Allegato *A*).

Se essi entro il termine fissato dal Decreto luogotenenziale si presenteranno alla visita

e saranno arruolati, dovranno essere avviati subito sotto le armi, acquistando così definitivamente la cittadinanza italiana.

Se saranno riformati o mandati rivedibili le autorità prefettizie si regoleranno a loro riguardo nei modi indicati nei precedenti numeri II e III.

Se poi entro il giorno fissato dal decreto luogotenenziale o non si cureranno affatto di rispondere al precetto o dichiareranno di voler conservare la cittadinanza straniera ovvero si rifiuteranno di sottoporsi alla visita, saranno senz'altro cancellati dalle liste come stranieri citando nella relativa decisione la presente circolare.

Quelli che non potranno presentarsi alla visita per malattia debitamente comprovata potranno ottenere dal consiglio di leva una congrua dilazione a presentarsi.

V. STRANIERI NELLE CONDIZIONI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE CHE ABBIANO OTTENUTO IL RIMANDO DI LEVA IN LEVA E ABBIANO GIÀ COMPIUTO IL 22° ANNO. — Le autorità prefettizie segnaleranno *subito* i nomi di costoro a questo Ministero che riserverà impartire istruzioni caso per caso.

***

I distretti militari pubblicheranno subito, con le norme consuete, l'unito manifesto (Allegato *B*).

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO *A*.

CONSIGLIO DI LEVA DI . . . . . .

NOTIFICAZIONE all'iscritto di leva . . . . . (*generalità*) . . . . . .

In seguito ad autorizzazione del Ministero della guerra, questo consiglio di leva ha, come è noto, tenuta sospesa la sua posizione di leva in attesa che ella optasse definitivamente, a senso dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555, tra la cittadinanza italiana e quella straniera originaria.

Peraltro il recente decreto luogotenenziale n. 1029 del 14 luglio 1918 le fa ora obbligo di compiere improrogabilmente l'opzione stessa entro il giorno 15 ottobre 1918 (1).

Ciò stante, se ella intende acquistare la cittadinanza italiana dovrà presentarsi a questo consiglio di leva per la visita e l'arruolamento nella seduta del giorno . . . . . alle ore . . . . . .

Se poi ella intende conservare la cittadinanza straniera, dovrà informarne subito questo consiglio di leva, che provvederà a cancellarla dalle liste di leva, considerandola come straniero vero e proprio.

Avvertesi ad ogni modo che se entro il termine fissatole dal citato decreto luogotenenziale ella non avrà risposto in alcun modo alla presente notificazione ovvero non sarà presentata alla visita per l'arruolamento, perderà la facoltà di acquistare la cittadinanza italiana.

. . . . . li . . . . . 1918.

Il . . . . . Prefetto:

Bollo

(1) Se l'interessato compie il 22° anno prima del giorno 5 ottobre 1918 indicare qui la data nella quale egli compirà il 22° anno

ALLEGATO B.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

STRANIERI che hanno facoltà di optare per la cittadinanza italiana a senso dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

D'ordine del Ministero della guerra si portano a conoscenza di tutti gli interessati le seguenti disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale n. 1029 del 14 luglio 1918 che entra in vigore il 15 agosto 1918:

« Art. 1. — Gli stranieri, i quali, per essere nati nel Regno o per trovarsi nelle altre condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, hanno facoltà di eleggere la cittadinanza italiana nei modi previsti dall'articolo stesso, non possono, durante la presente guerra, ritardare l'esercizio di detta loro facoltà oltre il termine fissato per la chiamata alle armi della propria classe di nascita.

« Detta facoltà è conservata soltanto a quelli di essi che, presentatisi alla visita per l'arruolamento, siano riconosciuti permanentemente o temporaneamente inabili a qualunque servizio e finchè duri tale inabilità.

« Art. 2. — Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche a coloro la cui classe di nascita sia stata già chiamata alle armi. Essi però potranno esercitare la facoltà di opzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o semprechè non compiano prima il 22° anno di età ».

In conseguenza del citato art. 2 gli stranieri che (per trovarsi nelle condizioni stabilite dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) ottennero il rimando di leva in leva in attesa che si decidessero ad optare tra la cittadinanza italiana e quella straniera, deb-

b no fare l'opzione stessa entro il giorno 15 ottobre 1918 ed anche prima se essi prima di tal giorno compiranno il 22° anno di età. Quindi gli stranieri suddetti che intendano acquistare la cittadinanza italiana dovranno al più presto presentarsi al rispettivo consiglio di leva per la visita e l'arruolamento, poichè in caso di ritardo perderanno la facoltà di acquisto della cittadinanza stessa. *Essi non potranno in contrario eccepire di non aver ricevuto in proposito alcuna personale notificazione.*

Quegli stranieri nelle condizioni suddette che intendano invece conservare la cittadinanza originaria potranno ottenere dal consiglio di leva di essere senz'altro cancellati dalle liste di leva.

Il comandante del distretto:

N. **497**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1030, che estende, per la durata della guerra, l'obbligo del servizio militare a talune categorie di cittadini — Norme di applicazione — Chiamata alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 31 luglio 1918).

Art. 1. — Per la durata della guerra l'obbligo del servizio militare è esteso ai cittadini residenti nel Regno che, nati in anni posteriori al 1873 e già provvisoriamente dispensati dal servizio a senso dell'articolo 33 della legge 31 gennaio 1901 n. 23 come nati e residenti all'estero o come espatriati in talune regioni prima di aver compiuto il 16° anno di età, siano stati poi, al compimento del 32° anno di età, in base alle disposizioni del citato articolo, dispensati in modo definitivo.

Art. 2. — Tutti coloro che saranno sottoposti all'obbligo del servizio militare, in base al precedente articolo, saranno ascritti alla milizia territoriale.

Art. 3. — L'obbligo del servizio militare è esteso, per la durata della guerra, a tutti coloro che risiedano in Italia ed abbiano comunque acquistato od acquistino la cittadinanza italiana dopo il concorso alla leva della loro classe di nascita, e siano nati in anni posteriori al 1873.

Quelli di essi che non furono compresi nelle Liste di leva o ne furono cancellati, dovranno ora esservi inscritti e saranno chiamati a visita, per essere, se riconosciuti idonei, arruolati e seguire le sorti della loro classe di nascita.

Art. 4. — I cittadini di cui al precedente articolo 3, nati in anno anteriore al 1882 saranno tutti, se idonei, arruolati in 1ª categoria. Quelli nati in anni successivi potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per i titoli previsti dalla legge sul reclutamento esistenti all'atto dell'arruolamento nonchè pei titoli che esistevano, anche in base a disposizioni legislative ora abrogate, al tempo della leva sulla loro classe, o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, purchè non faccia ostacolo, a senso delle disposizioni in vigore, la esenzione dal servizio di 1ª categoria concessa ad altro fratello. Per i titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art. 5. — Sono esenti dall'obbligo di servizio militare di cui ai precedenti articoli 1 e 3 coloro che, nati negli anni 1874 e 75, abbiano uno o più figli sotto le armi o morti sotto le armi e così pure quelli che abbiano quattro o più figli conviventi ed a loro carico.

Art. 6. — *Il Ministero della guerra stabilirà il tempo e le modalità per la chiamata alle armi di coloro ai quali si riferisce il precedente art. 1 e per la chiamata alla visita ed alle armi di coloro ai quali si riferisce il precedente art. 3.*

Norme di applicazione.

A — Estensione dell'obbligo di servizio ai dispensati definitivamente dal servizio.

1. In applicazione del presente decreto luogotenenziale, che entrerà in vigore il 15 agosto 1918, dovranno presentarsi alle armi il giorno 1° settembre 1918 i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria residenti nel Regno nati in anni posteriori al 1873, che già dispensati provvisoriamente dal servizio ai sensi dell'art. 33 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, furono ammessi alla dispensa definitiva all'atto in cui compirono il 32° anno di età e prima dell'entrata in vigore della legge 17 luglio 1910, n. 538, che apportò modificazioni alla succitata legge sull'emigrazione.

2. Perchè nessuno dei militari stessi abbia a sottrarsi a tale chiamata, i comandi dei distretti militari, valendosi delle indicazioni risultanti dal registro mod. n. 11 relativo agli ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio, accerteranno quali siano i militari che si trovino nelle condizioni predette; ed avranno cura di compiere indagini per mezzo dell'arma dei reali carabinieri per stabilire se essi risiedano attualmente nel regno, ed in caso affermativo, di farli presentare alle armi nel termine stabilito dal precedente n. 1.

3. I militari suddetti saranno ascritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di nascita, e saranno trattenuti alle armi per tutta la durata della guerra.

B. — Estensione dell'obbligo di servizio ai naturalizzati.

4. In applicazione dell'art. 3 del decreto luogotenenziale, i prefetti e sottoprefetti inviteranno i sindaci a dar loro in nota entro il 10 settembre, desumendo i necessari elementi dai registri di cittadinanza, quegli stranieri d'origine, nati in anni posteriori al 1873, che ottennero la nostra cittadinanza per decreto di naturalizzazione o per legge, ovvero l'acquistarono nell'anno dell'età maggiore per atto d'opzione.

Tutti costoro, semprechè risiedano nel regno, e risultino non compresi o già cancellati dalle liste di leva, dovranno essere aggiunti, analogamente a quanto si pratica per gli omessi presentatisi spontanei, sulle liste della leva in corso, e quindi precettati per la visita dinanzi al consiglio di leva del circondario cui appartiene il Comune dove fu trascritto l'atto di naturalizzazione o dichiarata la opzione della nostra cittadinanza, salva beninteso in essi la facoltà di essere visitati per delegazione presso altro circondario.

Tutte le dette visite dovranno effettuarsi dal 15 settembre al 30 settembre 1918.

Coloro che attualmente risiedessero all'estero, non dovranno essere aggiunti sulle liste di leva se non nel caso che in seguito ristabiliscano la residenza nel Regno.

5. Le liste di cui al 1° comma del n. 4 dovranno venire compilate indipendentemente dalle iscrizioni personali degli interessati di cui all'*avviso* indicato alla lettera *F*), dovendo l'iscrizione stessa servire unicamente per accertare eventuali omissioni, nel qual caso la

autorità comunale competente ne avvertirà subito il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) per mezzo della prefettura o sottoprefettura.

Qualora l'iscrizione personale venga fatta presso comune diverso da quello in cui fu trascritto l'atto di naturalizzazione o dichiarata la opzione, l'autorità ricevente dovrà subito partecipare l'iscrizione a quest'ultimo comune.

6. I prefetti e sottoprefetti prenderanno nota inoltre di quegli stranieri d'origine, nati in anni posteriori al 1873, i quali, pur non avendo ottenuta nè acquistata come sopra la nostra cittadinanza, si trovino ad occupare un impiego pubblico nel Regno; per i quali pertanto si possa presumere che abbiano in tal modo perfezionato l'acquisto suddetto ai termini dell'art. 5, ora abrogato, del Codice civile, o dell'art. 3 della vigente legge sulla cittadinanza.

Costoro peraltro non dovranno essere inscritti senz'altro sulle liste, ma dovranno essere prima segnalati, con particolareggiato rapporto, a questo Ministero, che si riserva di disporre caso per caso, dopo avere esaminato la loro posizione.

7. Tutti coloro che saranno dai Consigli di leva riconosciuti idonei ed arruolati dovranno, a cura dei Consigli stessi, essere *subito* avviati ai distretti militari, i quali provvederanno per il loro incorporamento nel R. Esercito secondo le norme appresso indicate.

8. Al termine delle operazioni suddette i prefetti e sottoprefetti invieranno a questo Ministero apposita relazione, con l'indicazione esatta delle generalità degli inscritti ed arruolati o esentati, e dei non inscritti per ragione di residenza all'estero.

C. — ESENZIONE DALL'OBBLIGO DEL SERVIZIO PER TALUNI DEI NATI NEGLI ANNI 1874 E 1875.

9. Per la concessione della esenzione dall'obbligo del servizio per ragioni di famiglia di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 1030 del 14 luglio 1918, si applicheranno le norme contenute nel n. 12 della circolare n. 16 del *giornale militare* del 1917 tenendo presente che le condizioni richieste per poter far luogo alla concessione devono sussistere perfette nel giorno stabilito per la chiamata alle armi del militare.

Nel caso in cui le accennate condizioni di famiglia si verificassero posteriormente al giorno stabilito per la chiamata alle armi del militare, questi dovrà essere inviato in licenza illimitata con le norme per tali casi stabilite dalle circolari n. 163 e 271 del *giornale militare* del corrente anno.

D. — NORME PER LA PRESENTAZIONE ALLE ARMI E PER L'ASSEGNAZIONE AI CORPI.

10. I militari che eventualmente si presentassero ad un distretto cui non appartengono per fatto di leva saranno assegnati insieme a quelli del distretto cui si presentano. Questo dovrà, beninteso, dare subito partecipazione al distretto di leva dell'avvenuta presentazione, indicando il corpo o centro cui il militare è stato assegnato, affinchè il distretto di leva possa inviare al corpo o centro stesso il prescritto mod. 59.

11. I comandi dei distretti assegneranno;

a) ai battaglioni o alle compagnie di milizia territoriale di fanteria di sede nel territorio del rispettivo corpo d'armata, i militari nati negli anni dal 1874 al 1878 incluso, *qualunque sia la loro idoneità fisica*; nonchè i militari nati negli anni dal 1879 al 1892 incluso, *riconosciuti idonei ai soli servizi sedentari in modo permanente* perchè affetti da una imperfezione od infermità compresa nell'elenco, allegato *B* al decreto luogotenenziale del 22 luglio 1917, n. 1156 (circolare n. 488 del *giornale militare* del 1917);

b) ai depositi di fanteria di linea pure stanziati nel territorio del rispettivo corpo d'armata tutti gli altri militari nati negli anni dal 1879 al 1892, compresi quindi anche quelli *presunti inabili permanentemente* alle fatiche di guerra; nonchè tutti i militari nati negli anni dal 1893 al 1900, *qualunque sia la loro idoneità fisica*

12. Per la distribuzione di tutti i militari di cui trattasi fra i vari reparti di milizia territoriale e fra i vari depositi di fanteria di linea, i comandi dei distretti si atterranno alle stesse norme che furono ad esse impartite dai rispettivi comandi dei corpi d'armata territoriali in occasione della chiamata alle armi delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, indetta con la circolare n. 1 del *giornale militare* del 1918; tenendo presente che i militari da assegnare ai depositi dei reggimenti di fanteria di linea dovranno esser destinati a depositi non aventi sede nella stessa città in cui trovasi il distretto cui si sono presentati, e che quelli da destinarsi alla milizia territoriale dovranno invece essere, per quanto è possibile, destinati ai reparti di milizia territoriale stanziati nella stessa sede nella quale hanno i loro interessi, o quanto meno in località viciniore.

13. In eccezione alle norme di cui al precedente numero i comandi dei distretti assegneranno ed avvieranno alla compagnia di sanità del rispettivo corpo d'armata territoriale ovvero al deposito del 3° reggimento genio (telegrafisti) in Firenze, tutti quei militari che comproveranno di trovarsi rispettivamente nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del n. 15 della circolare n. 474 del *giornale militare* del 1917.

14. Si avverte che ai distretti militari del Veneto che hanno dovuto temporaneamente trasferire altrove la loro sede, non dovrà affluire nessuno dei militari chiamati alle armi per effetto delle presenti disposizioni.

Pertanto, per i militari appartenenti per fatto di leva ai distretti militari di Padova, Treviso e Venezia e tuttora residenti nei comuni dei distretti stessi, le autorità di leva e militari dovranno disporre che essi si presentino ad uno dei distretti militari più vicini alla loro residenza.

Per i militari profughi dalle provincie venete dovranno invece disporre che si presentino ai distretti aventi giurisdizione nelle località ove attualmente risiedono.

E — Disposizioni varie — Norme amministrative.

15. Per tutto ciò che si riferisce a concessione di dispense e di esoneri, ai mezzi di viaggio e, in genere, a tutti i provvedimenti di carattere amministrativo occorrenti, si seguiranno le stesse norme adottate per la chiamata alle armi dei riformati rivisitati in forza del decreto luogotenenziale del 12 agosto 1917, n. 1230.

F. — Avviso da pubblicarsi dai distretti militari.

16. I comandanti dei distretti cureranno di far pubblicare in data 16 agosto un avviso conforme a quello qui sotto riportato, e ne invieranno al più presto possibile un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, con invito a voler provvedere immediatamente alla loro affissione, nonchè una copia ai prefetti e sottoprefetti.

G. — RENDICONTO DELLE ASSEGNAZIONI.

17. Appena ultimate le operazioni delle assegnazioni e in ogni modo non più tardi del giorno 20 settembre per le reclute di cui al n. 1 e del giorno 20 ottobre per quelle di cui al n. 7 i comandi dei distretti trasmetteranno direttamente a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa — Divisione 2ª leva) due distinti rendiconti conformi al seguente modulo:

	Provenienti dai già dispensati dal servizio	Provenienti dai naturalizzati
Numero dei militari presentatisi	. . . . .	. . . . .
Numero dei militari riconosciuti inabili ed inviati in licenza di convalescenza o riformati ammalati ecc.	. . . . .	. . . . .
Numero dei militari dispensati dalla chiamata, esonerati o lasciati a disposizioni di amministrazioni, ecc. ecc.	. . . . .	. . . . .
Numero dei militari assegnati alla sanità	. . . . .	. . . . .
Id. id. id. ai telegrafisti . . .	. . . . .	. . . . .
Id. id. id. ai depositi di fanteria di linea	. . . . .	. . . . .
Id. id. id. ai battaglioni di milizia territoriale . .	. . . . .	. . . . .
TOTALE uguale al numero dei presentatisi . . .	. . . . .	. . . . .

Il Ministro — ZUPELLI.

Allegato alla circolare n. 497

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

Chiamata alle armi.

Con decreto luogotenenziale del 14 luglio 1918, n. 1030 l'obbligo del servizio militare è stato esteso, **per la durata della guerra:**

1° ai cittadini **residenti nel Regno** che, nati in anni posteriori al 1873 e già provvisoriamente dispensati dal servizio a senso dell'art. 33 della legge 31 gennaio 1901, n 23, come nati e residenti all'estero o come espatriati in talune regioni prima di aver compiuto

il 16° anno di età, siano stati, poi, al compimento del 32° anno di età, in base alle disposizioni del citato articolo, dispensati in modo definitivo.

2° a tutti coloro che risiedono in Italia ed abbiano, comunque, acquistato od acquistino la cittadinanza italiana dopo il concorso alla leva della loro classe di nascita, e siano nati in anni posteriori al 1873.

Tutti i cittadini di cui al n. 1 dovranno presentarsi a questo distretto militare nelle ore antimeridiane del giorno 1° settembre 1918.

La pubblicazione del presente avviso impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa pretesto di non aver ricevuto il precetto personale.

Tutti coloro di cui al n. 2 hanno l'obbligo di darsi immediatamente in nota presso il comune di propria residenza indicando la data in cui acquistarono la cittadinanza italiana ed il comune sui cui registri fu trascritto l'atto di naturalizzazione o dichiarata l'opzione.

Essi dovranno poi presentarsi al consiglio di leva nel giorno che sarà loro indicato dalla autorità prefettizia, per essere visitati, e, se riconosciuti idonei, arruolati ed avviati direttamente al distretto militare per il loro incorporamento nel R. esercito. Essi potranno conseguire l'assegnazione alla 2ª o 3ª categoria qualora siano nati in anni posteriori al 1881 e si trovino nei casi indicati dall'art. 4 del citato decreto luogotenenziale.

In conseguenza della presente chiamata è tolta la facoltà di espatriare a coloro che sono contemplati dal citato decreto e ciò quand'anche essi siano già in possesso di regolare passaporto.

Sono peraltro esenti dall'obbligo di servizio militare di cui al decreto luogotenenziale sopracitato coloro che, nati negli anni 1874 e 1875, abbiano uno o più figli sotto le armi e così pure quelli che abbiano quattro o più figli conviventi ed a loro carico.

Coloro che si trovano in tali condizioni dovranno inviare o presentare domanda scritta al comando del distretto nel giorno stabilito per la chiamata alla armi, allegando, ove si tratti di padre di 4 o più figli, lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco con la dichiarazione attestante il numero dei figli conviventi in famiglia e che, in considerazione della loro età, debbono ritenersi a carico del militare.

Alle famiglie bisognose delle reclute le quali ne facciano richiesta verbale o scritta al sindaco del comune ove risiedono, sarà accordato, per decisione di apposita commissione comunale, il consueto soccorso giornaliero.

. . . . . li 16 agosto 1918.

Il comandante del distretto.

---

198. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Documenti di viaggio degli ufficiali coloniali, rimpatriati.** — (Direzione generale servizi legislativi ed amministrativi). — 5 agosto 1918.

Risulta a questo Ministero che non tutti i corpi ai quali rientrano gli ufficiali coloniali della Libia, trasmettono sollecitamente i certificati di viaggio degli ufficiali stessi al comando truppe della colonia (ufficio amministrazione) che deve effettuarne la liquidazione e ciò malgrado l'annotazione in rosso apposta sui certificati medesimi.

ad ovviare agli inconvenienti che ne derivano, prescrivo che, d'ora innanzi, tutti i corpi ai quali rientrano, per rimpatrio definitivo, gli ufficiali coloniali della Libia, trasmettano subito al predetto comando i relativi documenti di viaggio, debitamente annotati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **499**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto Ministeriale relativo alla requisizione delle pelli ovine (agnelli) di produzione nazionale per uso bellico.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 186, del 7 agosto 1918).

Art. 1. — Dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, le pelli ovine (agnelli) di produzione nostrale, di peso inferiore a kg. 1,100, di cui è cenno nell'art. 2 del decreto 19 marzo u. s. rimangono a disposizione del Ministero della guerra, limitatamente per la bellica preparazione, ai seguenti prezzi per la prima scelta:

Pelli secche d'agnello del peso inferiore a kg. 0,700 a lire sette al kg.

Pelli secche d'agnello del peso da kg. 0,705 a kg. 1,095 a lire sei al kg.

Tali prezzi s'intendono per pelli netto di corne, unghie e zoccoli.

Saranno escluse dalla prima scelta le pelli fortemente rognose e fortemente rigate, le quali saranno calcolate per seconda scelta con uno sconto del 25 p. 100 sui prezzi sopra stabiliti, mentre tutte le pelli tarlate o comunque danneggiate, se utilizzabili, saranno calcolate per metà prezzo.

Art. 2. — Chiunque detenga pelli ovine di peso inferiore a kg. 1.100, a qualsiasi titolo anche come sequestratario o depositario, deve denunciarle per iscritto infra i cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto alla direzione territoriale di commissariato militare nella giurisdizione in cui trovasi depositata la merce, indicando la quantità, la qualità, la provenienza ed il luogo del deposito. Alla medesima direzione di commissariato militare dovrà essere denunciata anche la merce viaggiante o non ancora arrivata a destinazione, mentre qualunque spostamento delle pelli di cui all'art. 1 dovrà essere richiesto per iscritto, pel tramite della competente direzione territoriale di commissariato militare, al Ministero della guerra, al quale spetta la concessione della relativa autorizzazione.

Art. 3.— E' fatto obbligo a tutti i produttori, commercianti e detentori di pelli di agnello di denunciare mensilmente alla direzione o sezione di commissariato militare di giurisdizione tutte le pelli raccolte nel mese. La denuncia dovrà essere compilata in doppio originale, in modo che una copia resterà alla direzione di commissariato e l'altra dovrà essere restituita al denunciante debitamente vistata in segno di registrazione da parte della direzione o sezione di commissariato militare competente.

Art. 4. — Per facilitare la raccolta e la conservazione delle pelli, tutti i raccoglitori che attualmente esercitano il commercio delle pelli di agnello, e che si trovano perciò da almeno sei mesi iscritti alle camere di commercio, sono autorizzati a continuare la raccolta nei modi abituali, ai prezzi e condizioni stabiliti nell'art. 1.

Essi dovranno però presentare alla direzione territoriale di commissariato militare di giurisdizione, entro dieci giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, apposita domanda corredata dal relativo certificato della competente Camera di commercio,

dal quale risulti la data d'iscrizione nella qualità richiesta per poter esercitare la raccolta di cui è caso.

Restano escluse dalla raccolta delle pelli le ditte che esercitano l'industria della concia.

Art. 5, — Ai raccoglitori autorizzati verrà corrisposto a titolo di compenso di tutte le spese di raccolta, fino alla consegna delle pelli convenientemente imballate sul vagone di partenza, un premio fisso di centesimi 25 per ogni pelle.

Art, 6. — La sorveglianza del servizio sarà affidata alle direzioni territoriali di commissariato militare.

Verrà nominato dal Ministero della guerra per ciascuna direzione un perito tecnico al quale sarà corrisposto il compenso fisso di lire 5 per ogni cento pelli da esso collaudate nel territorio di giurisdizione.

Per tutte le divergenze tecniche che eventualmente non potessero esser composte dalle direzioni predette, sarà richiesto l'intervento dell'ispettore tecnico nominato dal Ministero della guerra.

Art. 7. — Qualunque trasgressione alle norme contenute nel presente decreto verrà denunciata agli effetti dell'art. 4 del decreto luogotenenziale in data 16 maggio 1918, n. 633.

Art. 8. — Il presente decreto andrà in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

N. **500**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Sostituzione della conserva di pomodoro con pomodori freschi, durante la stagione estiva**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 agosto 1918.

Come già pel passato, anche quest'anno, nella stagione estiva si potrà sostituire la razione di conserva di pomodoro con pomodori freschi, tenendo presente che cento grammi di pomodori corrispondono a quindici grammi di concentrato doppio.

All'acquisto del genere in parola provvederanno, naturalmente, con acquisti diretti, i corpi e reparti, con avvertenza però che all'acquisto stesso potranno procedere soltanto quando il prezzo dei pomodori freschi sia inferiore a lire trenta per quintale; e comunque, che in nessun caso il prezzo d'acquisto dovrà essere superiore a quello segnato dalle mercuriali del luogo per la vendita all'ingrosso.

I corpi e reparti trasmetteranno mensilmente un dettagliato elenco alle direzioni di commissariato militare, dal quale dovranno risultare la forza convivente, i quantitativi del genere acquistato ed i relativi prezzi.

Allegata a detto elenco dovrà pure essere trasmessa una copia delle mercuriali del luogo o, in mancanza di queste, un certificato del sindaco attestante i prezzi del genere sulla piazza.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **501**. — STATO DEGLI UFFICIALI — SERVIZIO SANITARIO. — **Giudizi medico-legali relativi agli ufficiali**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 agosto 1918.

Questo Ministero, nella considerazione che il territorio stabilito un tempo come zona di guerra, è venuto per diverse ragioni ad estendersi fino a comprendere regioni che sono molto lontane dalla vera e propria zona di operazioni militari, per modo che le denominazioni di zona di guerra e di zona territoriale non rispondono più ai concetti che inizialmente rappresentavano, determina che negli accertamenti sanitari non si parli di idoneità a servizi in zona di guerra o in zona territoriale, ma si usino più semplicemente le formule di *idoneità a servizio incondizionato* e di idoneità a *servizio condizionato*: tale seconda idoneità deve concretarsi a sua volta nella dichiarazione di *idoneità* (temporanea o permanente) a servizi territoriali o di *idoneità* (temporanea o permanente) a servizi sedentari.

Le suddette formule sono anche più rispondenti ai bisogni ed alle esigenze dell'esercito, in quanto possono esservi servizi territoriali e sedentari disimpegnabili, non pure in zona di guerra, ma anche in zona di operazioni: e sarà cura del Ministero stabilire in quali casi ufficiali dichiarati idonei a servizi *sedentari* debbano disimpegnare i servizi stessi in zona di operazioni, in zona di guerra o in quella territoriale.

Tuttavia negli accertamenti sanitari potranno gli ufficiali medici, quando lo stimeranno opportuno o necessario, aggiungere se essi ritengano che il periodo di *idoneità* condizionata sia da trascorrersi in zona territoriale, invece che in *zona di operazioni*, indicandone gli speciali motivi.

Nei casi di giudizi di inidoneità temporanea le autorità sanitarie ne fisseranno la durata, e avranno altresì cura di dichiarare esplicitamente quando si tratti di inidoneità assoluta e permanente a servizio incondizionato.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **502**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale recante la nomina dell'ispettore superiore e direttore del servizio tecnico del Ministero.** — (Gabinetto). — 14 febbraio 1918.

IL MINISTRO

Visto il decreto luogotenenziale in data 24 luglio 1917, n. 1225, col quale è determinato l'ordinamento dei servizi del Ministero armi e munizioni;

Visto il decreto luogotenenziale in data 10 febbraio 1918, n. 121, col quale è data facoltà al ministro delle armi e munizioni di chiamare ad assumere le funzioni inerenti alla carica d'ispettore superiore e direttore del servizio tecnico del Ministero stesso l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, ovvero l'ufficiale generale addetto all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria;

Visto il decreto luogotenenziale in data 14 febbraio 1918, col quale il signor tenente generale Clavarino grand'ufficiale Alfeo viene nominato ispettore delle costruzioni di artiglieria;

Di concerto col ministro della guerra;

DECRETA:

È chiamato ad assumere le funzioni inerenti alla carica d'ispettore superiore e direttore del servizio tecnico del Ministero armi e munizioni il tenente generale Clavarino grand'ufficiale marchese Alfeo, ispettore delle costruzioni d'artiglieria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1918.

DALLOLIO — ALFIERI.

N. **503**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale recante la nomina del direttore generale per i servizi della mobilitazione industriale.** — (Gabinetto). — 16 giugno 1918.

Articolo unico. — Il grande ufficiale Carbonelli avv. Pio, consigliere di Stato, viene preposto ai servizi della mobilitazione industriale presso il Ministero per le armi e munizioni, assumendo il titolo e le funzioni di direttore generale dei servizi della mobilitazione industriale.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 22 aprile 1918 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

N. **504**. — AMMINISTAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1026, che aumenta lo stanziamento del capitolo 34-ter dello stato di previsione della spesa pel Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919.** — (Ragioneria). — 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 181, del 1° agosto 1918

Lo stanziamento del capitolo n. 34-*ter* « Spese per la guerra di competenza del commissariato generale per l'aeronautica » dello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato di lire quindici milioni (lire 15.000.000).

La indicata somma sarà da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato delle spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **505**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Decreto luogotenenziale n. 1028, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa pel Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919**. — (Ragioneria). — 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 31 luglio 1918).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 34-*bis*	Spese per la guerra, di competenza del Ministero per le armi e munizioni	300.000.000
Cap. n. 34-*ter*.	Spese per la guerra di competenza del commissariato generale per l'aeronautica	135.000.000
	Totale	435.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **506**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cinghie di tessuto per fucili e moschetti** (con una tavola di disegno). — (Direzione generale artiglieria). — 8 agosto 1918.

Il Ministero avverte che per la durata della guerra, sono state introdotte in servizio due differenti cinghie di tessuto grigio-verde per fucili mod. 91 e moschetti da truppe speciali, in unione a quelle di cuoio regolamentare.

La prima cinghia (di cui ora si è cessata la fabbricazione) è formata come quelle di cuoio, con cinque occhielli, e viene applicata all'arma con i soliti due bottoni gemelli; gli occhielli

sono rinforzati da placchette di cuoio contro le quali vengono a trovarsi le teste dei bottoni gemelli.

La seconda cinghia (fig. 1ª) definitivamente adottata per la durata della guerra è munita di un passante fisso al capo superiore e di una fibbia a doppia camera da cucirsi al capo opposto e sull'arma, alla quale la cinghia resta permanentemente applicata.

Per applicare la cinghia si fa passare il capo libero da sotto in su, nella maglietta superiore dell'arma; si introduce il capo libero e lo si fa scorrere nel passante finchè questo si trovi presso la maglietta e disposto all'infuori.

Si fa passare il detto capo nelle due camere della fibbia, rivolta con la convessità all'infuori, in modo che cavalchi il traversino; si infila il capo medesimo, da sotto in su, nella maglietta inferiore dell'arma, indi si fa passare nella fibbia fra il traversino e la cinghia dall'alto al basso per un tratto di circa cinque centimetri il quale tratto deve formare ciappa, da fissarsi con cucitura a mano. La cucitura dovrà essere fatta da un sellaio, calzolaio o sarto, con circa un metro di filo di lino o di canapa del tipo commerciale, n. 16 a 4 capi o similare fermando bene l'avvolgimento del traversino con punti di rinforzo, ed assicurando l'estremità del capo con altri punti per evitare che il capo abbia a sfilacciarsi o ripiegarsi.

Solo nel caso che non si abbia la possibilità di cucire la fibbia alla cinghia, questa potrà applicarsi all'arma senza cucitura, operando nel modo già indicato con la seguente variante (vedi fig. 2ª).

Passato il capo libero nelle due camere della fibbia disposta con la convessità all'infuori in modo che cavalchi il traversino, si faccia passare il detto capo per la maglietta inferiore dell'arma e si rivolti in su dall'esterno e si faccia nuovamente attraversare le due camere della fibbia, ma in senso inverso di prima in modo che i due tratti di cinghia restino sovrapposti. La fibbia deve applicarsi nel punto più conveniente da formare la voluta lunghezza della cinghia sull'arma.

Il semplice contrasto dei due tratti di cinghia sovrapposti, vincolati dalla curvatura della fibbia, e tendenti a movimenti opposti, basta a fermare la cinghia; però allo scopo di meglio assicurarla, si farà passare ancora completamente il capo libero della cinghia nella camera inferiore della fibbia in modo che questa camera comprenda tre strati e il capo libero resti rivolto all'ingiù.

Per le cinghie di tessuto per moschetti di cavalleria valgono le speciali disposizioni testè emanate dal comando generale di quest'arma.

Il Ministro — ZUPELLI.

Cinghie di tessuto per fucili e moschetti.

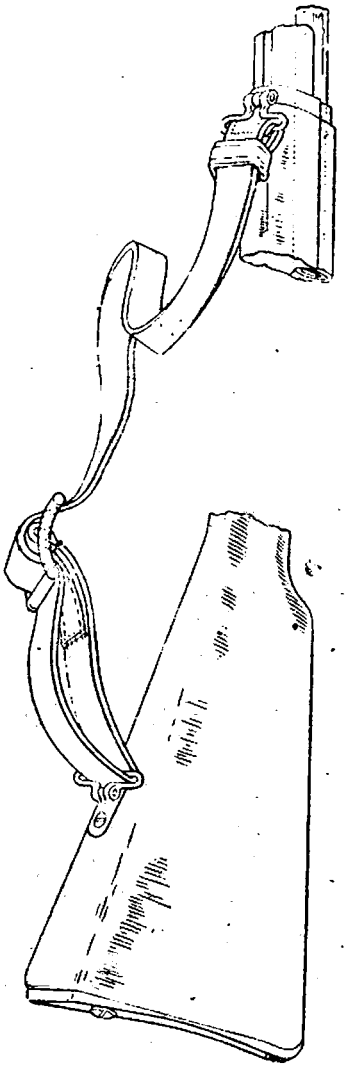


Fig. 1ª

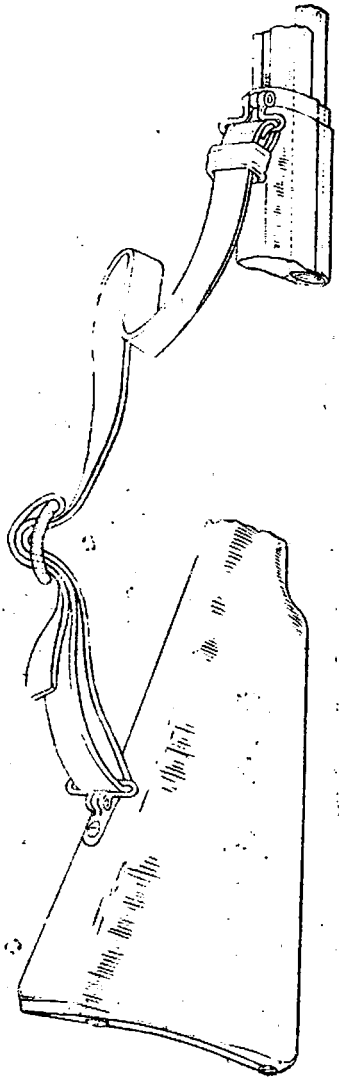


Fig. 2ª

N. **507**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Riordinamento della vigilanza igienico-sanitaria sugli stabilimenti ausiliari. Collaborazione medici militari per controllo assenze dal lavoro.** — (Direzione generale mobilitazione industriale. — Direzione generale sanità militare del Ministero guerra) — 8 agosto 1918.

Il lavoro continuo e fecondo, chiesto agli operai che lavorano per la guerra, spesso nuovi alla fabbrica ed ai lavori faticosi e con orari prolungati, esigendo il massimo sforzo per le supreme necessità della difesa nazionale, espone indubbiamente ad una usura delle forze, con pregiudizio della integrità fisica individuale, della nazione e dello stesso ulteriore rendimento; pregiudizio tanto più grave, in quanto molto difficile riesce avvicendare le maestranze con altre riposate.

Per questo, il Ministero ha ritenuto indispensabile che, a fianco degli organi della ispezione delle industrie presso i comitati di mobilitazione industriale, sorgesse una *vigilanza igienico-sanitaria*, all'intento di proporre e assicurare alle maestranze le migliori condizioni di lavoro, che permettano il maggior rendimento colla minore usura possibile dell'organismo umano.

I compiti di questo ufficio, a sensi dell'art. 37 regolamento M.I., sono essenzialmente due: igienico e sanitario l'uno, per la tutela delle maestranze; controllo delle assenze per malattie, l'altro.

1° — Vigilanza igienico-sanitaria.

La vigilanza igienico-sanitaria intende sopratutto a collaborare cogli organi della mobilitazione industriale nella prescrizione e nella applicazione di norme atte alla tutela dell'igiene e della sicurezza delle maestranze. (Vedi capitolo VI e VII regolamento M.I. agg. con decreto luogotenenziale 15 marzo 1917 n. 570).

A tal fine i comitati si varranno della consulenza e dell'opera dei medici, anche militari, a tale uopo comandati dalla direzione generale sanità militare (Ministero guerra), da cui disciplinarmente e tecnicamente continueranno a dipendere. I medici stessi saranno prescelti fra quelli che meglio affidano per sicura competenza, soprattutto in fatto di igiene industriale, derivante dalla conoscenza non improvvisata dell'ambiente di lavoro, delle necessità dell'industria, specie in un'ora come l'attuale.

Pure esclusivamente al medico messo, come sopra, a loro disposizione, i comitati sottoporranno le questioni sanitarie che interessino le maestranze (pronto soccorso, prevenzione infortuni, malattie infettive, contagiose e malattie professionali).

I comitati, che non abbiano avuto indicazioni di medici per la vigilanza igienico-sanitaria o, in caso di assenza dalla sede, e per speciali indicazioni od urgenza, chiederanno il parere o l'intervento dell'ufficiale medico, che, per la sua provata competenza in igiene e patologia del lavoro, è stato messo a disposizione di questo Ministero (Direzione generale mobilitazione industriale – ufficio vigilanza igienico-sanitaria).

Questo servizio resta regolato dalle norme emanate colle circolari 16 e 29 giugno 1917 n. 31258 e 52944 e successive disposizioni.

2° — Controllo sulle assenze per malattia

Se questo compito mira a finalità altamente sociali, in quanto, nel limite del possibile, vuol sottrarre l'individuo malato od infortunato ad inadatte condizioni d'ambiente, capaci di intralciare il regolare decorso della forma morbosa, ritardando la guarigione e di

conseguenza il ripristino della capacità lavorativa, intende però anche a togliere qualsiasi motivo di incaglio e danno al lavoro negli stabilimenti, coll'istituire un rigoroso controllo sulle giustificazioni presentate dagli operai (militari, ausiliari, borghesi), incapaci, per ragioni di salute, al lavoro o di attendervi in modo regolare, e mantenere così quella disciplina che è necessaria e indispensabile per lo svolgimento dei programmi lavorativi e per raggiungere il massimo rendimento delle maestranze.

A seguito di accordi intervenuti fra la direzione generale sanità militare (Ministero guerra), lo scrivente Ministero intende che questo servizio, già organizzato con ottimi risultati presso qualche comitato dall'ufficio di sorveglianza disciplinare, venga oggi preordinato e opportunamente attuato in base alle direttive concordate con la suddetta direzione di sanità militare. A tal fine il predetto ufficiale medico a disposizione di questo Ministero assicurerà un costante ed efficace collegamento fra Ministero armi e munizioni (Direzione generale mobilitazione industriale) e Ministero guerra (Direzione generale sanità militare).

L'organizzazione del servizio riuscirà ai singoli comitati tanto più facile in quanto, attraverso i medici a disposizione per la vigilanza igienica, si è cercato di migliorare le condizioni, nelle quali si svolge il rilascio ed il controllo dei certificati delle assenze per malattia, provocando e sollecitando l'istituzione di medici di fiducia e di fabbrica, l'impianto di posti di pronto soccorso per gli infortuni negli stabilimenti ausiliari, e ancora perchè entrano ora in vigore le disposizioni relative al riordinamento dei plotoni e riparti autonomi per gli operai militari (circolare 21 febbraio c. a. n. 25830), presso i quali si esplica o potrà esplicarsi una parte non trascurabile del servizio di controllo sanitario.

Per la finalità che si propone e lo spirito che l'informa, il servizio sarà quindi organizzato e funzionerà presso la sorveglianza disciplinare di ogni comitato e uffici (di zona, locali) da quella dipendenti. In base ai ricordati accordi, la direzione generale di sanità militare disporrà perchè ogni ufficio zona sia messo in condizione di poter sottoporre a visita medica militare di controllo gli operai degli stabilimenti che lavorano per la guerra, assegnando loro, se del caso, un ufficiale medico comandato pel servizio di controllo. Però tutto quanto riguarda il detto personale medico (assegnazione, eventuali mutamenti, cambi, ecc.) resta di esclusiva competenza del Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare).

La direzione centrale del servizio e la vigilanza sul suo andamento sono di competenza di questo Ministero, il quale le esercita agli ordini dello scrivente, per mezzo dell'ufficio competente presso la Direzione generale di mobilitazione industriale (Ufficio vigilanza igienico-sanitaria), che funziona come ufficio centrale.

Gli uffici locali e di zona della sorveglianza disciplinare riferiranno periodicamente sull'andamento generale del servizio sanitario, segnalando, nel caso, le eventuali deficienze, e le proposte ritenute le più adatte per eliminarle, all'ufficio regionale presso il comitato, dal quale ricevono istruzioni.

Questo servizio sarà assolutamente separato da quello della vigilanza igienico-sanitaria, che funziona già presso quasi tutti i comitati di mobilitazione industriale.

Le direttive che seguono hanno già fatto non breve ed ottima prova presso importanti comitati, ma rivestono pur sempre carattere di norme generali, perchè la pratica di questo ufficio, non facile e molto delicato, deve evitare una troppo rigida applicazione loro, non potendo e non dovendo trascurare ragioni, sentimenti, abitudini delle diverse regioni, per le quali potrebbe rendersi opportuna qualche modificazione.

In tal caso però si rende necessario, che i comitati vogliano, prima di applicarle, sottoporre le diverse modalità di attuazione al preventivo parere di questo Ministero.

A. — Operai militari.

Si comprendono in questo gruppo gli operai *comandati* ed i *collocati a disposizione* e che pertanto sono militari nel vero senso della parola.

1. *Rilascio certificati di malattia :* Nessun medico privato deve rilasciare dichiarazioni di qualsiasi natura – fatta eccezione per certificati di *infortunio* – agli operai militari.

Soltanto i medici dei plotoni o riparti autonomi e dei corpi presso i quali sono aggregati possono rilasciare certificati di malattia a giustificazione delle assenze dal lavoro agli operai militari. Qualora questi sieno aggregati a stazioni di RR. CC., il certificato potrà essere steso dal medico borghese autorizzato a prestar servizio ai militari della detta stazione.

2. *Malattia* : Cura – Spedalizzazione – Trattamento. — Nei casi di malattia di *breve durata*, riconosciuta dal medico militare, l'operaio potrà star lontano dal lavoro per non oltre tre giorni ed il corpo provvederà a che l'ufficiale addetto alla sorveglianza disciplinare presso lo stabilimento ne sia avvertito in tempo.

I medici militari dei plotoni e riparti autonomi o dei corpi non dovranno accordare che il numero di giorni di *riposo* strettamente necessario.

E' data facoltà agli uffici zona della sorveglianza disciplinare, quando le condizioni locali lo consiglino, di sottoporre a visita medica del sanitario militare a loro disposizione, gli operai militari.

Nei casi di qualche entità o durata, che non possono essere convenientemente curati presso l'infermeria del plotone o del corpo, gli operai militari verranno, con regolare bassa di passaggio, inviati all'ospedale militare vicini re, non dovendosi, in linea assoluta, riconoscere mai agli operai militari il diritto di essere curati in famiglia.

Solo in caso di malore od urgenza riconosciuta sul lavoro, si provvederà pel ricovero nell'ospedale militare o civile viciniore e l'ufficiale di sorveglianza curerà che sia immediatamente avvertito il corpo che ha in forza il militare. I reparti daranno immediatamente avviso al comune interessato pel ripristino del sussidio alla famiglia. La direzione del luogo di cura, che accoglie d'urgenza un operaio militare, ne regolarizzerà la posizione, inviando il mod. 450 al corpo presso il quale l'operaio è aggregato.

Trattamento : nessun assegno.

Licenze di convalescenza : Solamente le direzioni degli ospedali militari possono proporre licenza di convalescenza per gli operai militari che superarono malattie. Di fronte alle urgenti necessità della produzione bellica, la durata di dette licenze sarà limitata allo stretto necessario.

Dimissione dall'ospedale : Le Direzioni cureranno di rinviare sempre gli operai militari all'ente (plotone, riparto, o se del caso ufficio zona della sorveglianza), dal quale provennero, colle proposte del caso (licenza di convalescenza, provvedimenti medico legali). In proposito è necessario rammentare che la possibile riforma dal servizio militare non implica riforma dal servizio ausiliario, di modo che le proposte della direzione dell'ospedale devono essere ratificate dal competente ufficio del comitato della mobilitazione industriale, prima dei provvedimenti definitivi.

3. *Infortuni del lavoro* : Cura – Spedalizzazione – Trattamento. — Ai militari addetti quali operai agli stabilimenti, cantieri o imprese esercitate dall'industria privata si applicano, pel decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, le disposizioni contenute nella legge (T. U.) 31 gennaio 1904 n. 51, restando esonerata l'amministrazione militare dall'obbligo di corrispondere tali indennità.

A limitare il numero degli infortuni del lavoro, negli stabilimenti che lavorano per guerra, è necessario esigere sempre che gli industriali mettano a disposizione e gli operai usino costantemente i mezzi consigliati per la prevenzione, applicando, in caso di inosservanza, le sanzioni stabilite dal decreto luogotenenziale 15 marzo 1917 n. 570.

Sarà cura dell'ufficiale addetto alla sorveglianza disciplinare vigilare che gli infortuni siano subito denunciati.

I casi lievi saranno trattati, appena possibile, ambulatoriamente ed al posto di soccorso dello stabilimento o presso il riparto, al quale l'operaio è aggregato. Quando ciò non sia possibile o la natura della lesione lo esiga, si provvederà sempre per il ricovero in ospedale militare, colle modalità esposte in 2) per la malattia.

Le direzioni degli ospedali militari che accolgono operai militari infortunati ed assicurati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, permetteranno l'accesso agli ispettori medici di fiducia degli istituti assicuratori pel controllo che questi credessero necessario (art. 150 regolamento).

I detti ispettori però si presenteranno ai direttori degli ospedali militari coi necessari documenti di riconoscimento.

I medici dei luoghi di cura dovranno rilasciare i certificati indicati, dall'art. 149 regolamento, con diritto agli stessi compensi ivi stabiliti (primo certificato, se del caso, da unirsi alla denuncia di infortunio, da redigersi, in doppio esemplare, a richiesta ed a spese del capo od esercente impresa: certificati di continuazione di inabilità al lavoro e certificato dell'esito definitivo della lesione, a carico questi ultimi degli istituti assicuratori).

Gli ospedali militari infine cureranno di segnalare settimanalmente alle direzioni di sanità i casi di infortunio in operai militari od esonerati accolti nei luoghi di cura. Le direzioni di sanità trasmetteranno il detto elenco al comitato regionale di mobilitazione industriale (ispettorato del lavoro) per gli eventuali controlli di legge.

Trattamento: All'operaio militare infortunato, oltre le eventuali indennità, previste dalla legge per l'inabilità permanente assoluta o parziale, spetta l'indennità assoluta *temporanea* per ogni infortunio da causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni (art. 7 L.). Questa indennità viene pagata dall'istituto assicuratore per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro e per un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio (art. 14 L.).

Spetta all'istituto assicuratore provvedere perchè, entro il termine più breve e in ogni caso non più tardi del 20° giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'operaio stesso l'indennità per inabilità temporanea assoluta. I pagamenti dell'indennità giornaliera successivi al primo versamento, saranno fatti in via posticipata, a periodi non eccedenti i 7 giorni, e saranno continuati, a titolo di provvigionale, anche oltre i tre mesi, nel caso di inabilità permanente assoluta o parziale (art. 9 e 11 L. e 104 R.).

A richiesta dell'istituto assicuratore però, il capo o esercente è obbligato a fare anticipi all'operaio sulle indennità giornaliere per inabilità temporanea e permanente assoluta o parziale, nella misura e colle modalità che gli verranno indicate dallo stesso istituto assicuratore, quando l'operaio si trovi nello stesso comune dove ha sede lo stabilimento o dove si eseguiscono i lavori assunti dallo stesso esercente (art. 11 L. e 106 R.). Prima di provvedere al pagamento, egli dovrà sempre accertare che l'operaio si trovi realmente in stato di inabilità al lavoro.

Se l'operaio militare è addetto a lavori in *stabilimenti di Stato*, egli può optare pel trattamento predetto o per quello derivante dalla legge sulle pensioni ed assegni militari (art. 3 decreto luogotenenziale 9 settembre 1915 n. 1396).

In caso di richiesta di anticipi sulle indennità spettanti all'infortunato, la direzione dell'ospedale accederà solo quando si tratti di operai militari addetti a stabilimenti di Stato. Per quelli comandati presso stabilimenti ausiliari e privati, gli anticipi verranno richiesti all'istituto assicuratore od alla ditta, come sopra è detto.

Ad ogni modo dovrà essere accertato che non sorgano questioni per liquidazione d'infortunio, senza che ne sia subito edotto l'ufficio mano d'opera di questo Ministero (direzione generale di mobilitazione industriale).

Dimissione dall'ospedale: Se l'infortunio, pel quale l'operaio militare venne accolto in ospedale civile, importa esiti di inabilità permanente, questi dovranno essere constatati da un collegio medico presso l'ospedale militare principale viciniore o, se del caso, dopo un congruo periodo di osservazione.

All'atto della dimissione dell'operaio infortunato dal luogo di cura, si redigerà il certificato definitivo constatante l'esito della lesione subita in occasione dell'infortunio. Però siccome colla guarigione chirurgica, che permette l'uscita del ferito dall'ospedale, non sempre si avvera la cessazione dell'inabilità temporanea, la quale può talvolta protrarsi per parecchio tempo, impedendo la ripresa del lavoro, così è indispensabile che la direzione dell'ospedale militare stabilisca l'eventuale periodo di inabilità assoluta al lavoro, durante il quale l'operaio ha diritto di percepire le indennità di legge. Questi accertamenti però non devono essere confusi con quelli da adottarsi separatamente per lo stesso militare, che, per gli esiti dell'infortunio, fosse divenuto inabile al servizio. Vale a questo proposito quanto si è detto in 2) per la dimissione dall'ospedale in caso di malattia.

Anche in caso di ricovero per infortunio, l'operaio dimesso sarà avviato colle proposte del caso all'ente del quale proveniva. E' infine necessario che sulla bassa d'uscita sieno segnati gli eventuali anticipi fatti agli operai militari per la rivalsa verso le direzioni degli stabilimenti di Stato.

B. — Operai esonerati e lasciati a disposizione.

A seguito delle disposizioni emanate colla ricordata circolare 21 febbraio c. a., gli operai esonerati e lasciati a disposizione devono essere aggregati al plotone o riparto autonomo degli operai militari.

Per tutto quanto riguarda il servizio sanitario in questione, sopratutto pel controllo, e l'eventuale ricovero in ospedale in caso di malattia, si tenga presente che ai detti operai si applicano di norma le disposizioni impartite per gli operai militari.

1. *Rilascio dei certificati per malattia:* E' indispensabile che i certificati di malattia sieno stesi su un modulo distribuito dalle ditte in congruo numero a ciascun operaio ed ai medici della località, che sono stati incaricati dalla ditta o dal comitato del servizio sanitario per gli addetti allo stabilimento.

Solo in via eccezionale e provvisoria si potranno dalle ditte accettare per validi certificati di altri medici privati che non siano di fiducia.

Il modulo, predisposto colle domande essenziali ad un certificato, ha una vera portata pratica agli effetti dell'attendibilità del certificato stesso.

Un tipo già in uso è il seguente:

CERTIFICATO DI MALATTIA

Ditta. . . . . *Data*. . . . . .
Stabilimento di. . . . . .

Il sottoscritto certifica di aver visitato oggi a domicilio. . . . . *abitante*. . . . . *addetto nello stabilimento quale*. . . . . *e di averlo riscontrato affetto da* . . . . . *per cui sarà obbligato in casa fino al* . . . . . *Potrà quindi riprendere il lavoro* (*opp.: presentarsi all'ambulatorio dello stabilimento*) *fra*. . . . . *giorni circa.*

Firma leggibile del medico
Indirizzo

Sono *autorizzati* a rilasciare certificati di malattia per gli operai esonerati e lasciati a disposizione:

a) il *medico di fabbrica* o di *fiducia* delle ditte o da queste segnalati al comitato (ufficio di vigilanza tecnica ed igienico-sanitaria). Si è già provveduto, presso i comitati, alla compilazione dell'elenco di questi medici denunciati dalle ditte e si è dato opera per istituire, almeno nei grandi centri, delle circoscrizioni e dei consorzi sanitari industriali, ai quali sono preposti medici di fiducia per gruppi di stabilimenti associati allo scopo;

b) il *medico militare* del plotone o riparto autonomo o messo a disposizione della sorveglianza disciplinare dall'autorità sanitaria militare;

c) il *medico borghese* che, per contratto con l'autorità militare, presta servizio ai militari della località e sia stato autorizzato a prestarlo anche a questi operai;

d) il *medico condotto*, il quale, per capitolato d'onorario, deve rilasciare certificati di malattia (operai inscritti nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita).

E' necessario di conseguenza esigere dai medici di fabbrica e di fiducia degli stabilimenti un'attiva collaborazione pel servizio di controllo, mediante visite di ambulatorio, in ore prestabilite, per tutti gli operai che devono riprendere il lavoro, dopo un periodo di assenza in caso di malattia.

Se l'operaio è obbligato a letto, dovrà, entro le 24 ore dall'impedimento manifestatosi, rendere edotto l'ufficiale della sorveglianza disciplinare, dal quale dipende, della sua impossibilità a presentarsi al lavoro. Se il malato risiede in località lontana dalla sede dello stabilimento, potrà anche darne avviso alla più vicina stazione dei RR. CC., che provvederà ad avvisare telefonicamente la ditta. Entro ugual termine od eccezionalmente nelle 24 ore successive, l'operaio dovrà trasmettere all'ufficio di S. D. un certificato medico, redatto sul modulo distribuito, attestante l'impedimento allegato.

2. *Malattia:* Controllo – Spedalizzazione – Trattamento. — Pei casi in cui l'ufficiale della S. D. o la ditta ritenessero opportuno assicurarsi della sincerità della giustificazione dell'assenza, il *controllo* verrà fatto invitando l'operaio all'ambulatorio o con visita a domicilio di un medico di fiducia o di fabbrica dello stabilimento o del medico militare a disposizione della S. D., o, solo in via eccezionale, anche a mezzo del medico della vigilanza igienico-sanitaria presso il comitato.

La pratica quotidiana ha dimostrato la necessità che i medici di fabbrica esercitino un diretto, periodico controllo sugli operai assenti dal lavoro, anche con visite saltuarie, per mezzo di personale fidato, come fanno le Società di M. S. e segnalando alla ditta, per

mezzo dell'ufficiale di sorveglianza, i casi di malattia pretestuose o simulate. Quando l'operaio sia domiciliato lontano dalla sede dello stabilimento si potrà chiedere informazioni al comando dei RR. CC., o visita di controllo dell'autorità sanitaria militare vicinìore, come pure, se del caso, chiedere, d'ordine del comitato, l'invio dell'operaiom ilitare all'ospedale per esame e parere.

Ad ogni modo, nei casi accertati pretestuosi o simulati dovrà sempre seguire la punizione disciplinare a norma dei regolamenti in vigore, tenendo conto della maggiore o minore gravità del caso, degli eventuali caratteri di recidività, ecc.

Quando però si tratti di *malattia professionale*, il controllo dovrà essere demandato al medico della vigilanza igienico-sanitaria presso il comitato, informato, a norma delle vigenti disposizioni, col biglietto di denuncia (Vedi circolare 29 giugno 1917, n. 52944).

La *cura* delle malattie di breve durata è a carico dell'operaio. Invece nei casi di una qualche durata ed entità, la cura dovrà farsi sempre presso l'ospedale militare vicinìore.

L'ufficio zona ha facoltà di inviare direttamente l'operaio all'ospedale militare sia per esame e parere da parte di un medico specialista, sia anche per ricovero, dandone immediatamente avviso al comitato regionale.

Il trasporto degli operai gravemente malati dal domicilio all'ospedale sarà fatto, se non possibile altrimenti, a cura dell'autorità militare. La cura in famiglia sarà permessa solo in casi specialissimi, quando è possibile attuare un rigoroso controllo. Se il medico militare ritiene opportuno concedere la cura in famiglia, si darà avviso all'ufficio zona vicinìore alla residenza dell'operaio, per gli eventuali controlli.

Licenze di convalescenza. — Vale quanto si è detto in *A*). Il medico di controllo presso l'ufficio zona potrà concedere brevi periodi di riposo, se nulla osti al riguardo da parte dell'ufficiale di sorveglianza e la forma presentata dall'operaio lo esiga, indipendentemente da un ricovero ospedaliero.

Trattamento : nessun assegno.

Dimissione dall'ospedale : L'ospedale militare non darà corso alle eventuali pratiche medico-legali o di invio in licenza di convalescenza, ma avvierà l'operaio, colle proposte del caso, all'Ente che ha chiesto il ricovero. Questo curerà che all'operaio sia ridato l'esonero inviandolo a disposizione dello stabilimento cui era addetto o, se non più idoneo al servizio ausiliario, lo inoltrerà al corpo, al quale l'operaio era effettivo.

3. *Infortuni del lavoro :* I casi lievi devono essere curati sempre al posto di soccorso dello stabilimento (circolare 25 settembre 1917, n. 12243).

I casi che non possono essere convenientemente curati al posto di soccorso con visite d'ambulatorio o che richiedono interventi speciali o di urgenza, verranno sempre inviati all'ospedale militare o civile vicinìore.

Il trasporto dell'infortunato all'ospedale è a carico della ditta o dell'ente che siasi sostituito ad essa negli obblighi di legge.

Trattamento : L'operaio ha diritto alle indennità previste dalla legge infortuni. (Vedi *A*) 3). Così dicasi in riguardo agli anticipi. Nessun assegno di convalescenza « per causa di servizio » o sotto forma di anticipo per « pensione militare » a carico del bilancio dello Stato, deve essere pagato a questi operai.

Dimissione dall'ospedale : vale quanto si è detto in *A*) 2 e 3 e *B*) 2.

C. — OPERAI BORGHESI.

Degli operai borghesi, gli individui soggetti per età ad obblighi militari, ma dichiar inabili al servizio, devono essere considerati, ai fini di questo controllo sanitario, alla st gua degli operai di cui in *A*) e *B*).

Fermo restando quindi a loro carico la cura in caso di malattia, è in facoltà dell'u cio di sorveglianza disciplinare di chiedere sempre il controllo dei casi o dei certificati malattia, che si abbia motivo di ritenere pretestuosi o compiacenti e, in dati casi, il covero in ospedali militari per « ordine del comitato ».

E' opportuno rammentare che gli operai borghesi non più soggetti ad obblighi m litari e le maestranze minorili femminili, compresi gli stranieri, in quanto sono operai stabilimenti ausiliari od operai requisiti, addetti a stabilimenti non ausiliari di qualu que genere, sono soggetti alla disciplina militare (circolare 19 luglio 1917, n. 84203).

Pel *rilascio dei certificati* di malattia vale quindi quanto si è detto per gli operai onerati ed a disposizione (Vedi *B*) – 1); come pure pel controllo delle giustificazio presentate per assenze dal lavoro in causa di malattia, l'ufficio della sorveglianza dis plinare potrà sempre richiedere l'intervento del medico militare come in *B*), quando no funzioni presso lo stabilimento un regolare e completo servizio sanitario, affidato al me dico di fabbrica o di fiducia.

Per gli *infortuni*, valgono le disposizioni sancite dalla legge 31 gennaio 1904, n. 5 senza la facoltà di spedalizzazione, come è stabilito per gli operai esonerati ed a disp sizione.

Il Ministro — ZUPELLI

Prezzo della presente dispensa **L. 0 40**

(3379) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1918 — 14 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 508. — 14 LUGLIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Decreto luogotenenziale n. 1071, per l'estensione agli ufficiali del R. esercito ed agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, delle disposizioni riguardanti l'indennità di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 923

» 509. — 10 AGOSTO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1071, per l'estensione agli ufficiali del R. esercito ed agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, delle disposizioni relative alle indennità di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato . . . *Pag.* 925

» 510. — 10 AGOSTO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Disposizioni esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1071 e del decreto ministeriale 10 agosto 1918 . . . . . *Pag.* 926

» 511. — 1° AGOSTO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale, n. 1072, che aumenta l'indennità di trasferta pei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. guardia di finanza . . . . . *Pag* 927

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE **N. 508** — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1071, per l'estensione agli ufficiali del regio esercito ed agl'impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, delle disposizioni riguardanti l'indennità di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 190, del 12 agosto 1918).

Art. 1. — Gli ufficiali del R. esercito e gli impiegati delle amministrazioni militari dipendenti, inviati fuori della loro residenza ordinaria in servizio isolato, hanno diritto alla indennità di trasferta in base allo stipendio nella stessa misura stabilita per le missioni degli impiegati delle amministrazioni civili dello Stato a norma dei RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, 25 agosto 1863, n. 1446, e 23 maggio 1907, n. 428 (1), e con le stesse modalità.

Restano però ferme le disposizioni del regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, per le quali nei trasferimenti temporanei è dovuta l'indennità solo se essi impor-

(1) Tali decreti sono riportati in nota in fine della presente circolare.

tino allontanamento dalla residenza per non meno di cinque chilometri, salvo nei movimenti di presidio e adiacenze da regolarsi a norma dell'art. 3 del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 (1).

Per gli ufficiali membri delle commissioni di rimonta nel territorio dello Stato, l'indennità di missione non potrà essere minore di L. 12, e per gli applicati addetti alle commissioni medesime non potrà essere minore di L. 8.

Art. 2. — Oltre al rimborso del prezzo del viaggio sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, gli ufficiali e gli impiegati delle amministrazioni militari dipendenti, ricevono altresì l'aumento di un decimo delle dette spese. Per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, tale decimo si calcola sempre in base alla spesa occorrente viaggiando alla tariffa della concessione C.

Per i viaggi sulle vie ordinarie l'indennità chilometrica, quando è dovuta ai sensi delle disposizioni sulle indennità eventuali, viene corrisposta nella misura stabilita dal predetto R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446.

E' abolito l'assegno per le spese di trasporto del bagaglio di 2° grado. E' mantenuto quello per le spese di trasporto di 1° grado nei casi in cui attualmente è dovuto.

Art. 3. — Nulla è innovato per le indennità di missione all'estero, per le quali restano ferme le disposizioni del R. decreto per le indennità eventuali.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Dalla stessa data s'intendono abrogati l'art. 2 del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali; l'art. 1 del R. decreto 7 febbraio 1915, n. 112, col quale fu concesso un supplemento all'indennità di trasferta pei militari dell'esercito (2); e l'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1388, concernente il trattamento del personale delle commissioni di requisizione incetta e collaudo (3).

E' abrogata altresì ogni altra norma contraria a quelle stabilite col presente decreto.

NOTA.

Si riportano i regi decreti citati nell'art. 1 del decreto, limitatamente alle parti che possono interessare:

R. decreto 14 *settembre* 1862, *n.* 840.

Art. 3. — L'indennità giornaliera di soggiorno sarà corrisposta secondo le norme tracciate nella seguente tabella:

In ragione dello stipendio annuo:

Alunni ed impiegati fino a	. . . . .	L. 1000	L.	5
più di lire 1000 alle	. . . . .	» 2200	»	6
più di lire 2200 alle	. . . . .	» 3500	»	8
più di lire 3500 alle	. . . . .	» 5000	»	10
più di lire 5000 alle	. . . . .	» 7000	»	12
più di lire 7000.	. . . . .		»	18

(1) Stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito.
(2) Circ. 88 — 1915.
(3) Circ. 594 — 1917.

Art. 4. — L'impiegato riceverà la sola metà dell'indennità di soggiorno quando si restituisca alla propria residenza nel giorno stesso in cui la abbandonò.

Art. 5. — Qualora la missione si protragga oltre un mese, potrà il ministro determinare la misura delle indennità da corrispondersi pel tempo successivo.

Determinerà pure i compensi agli impiegati che ricevano destinazione temporanea presso qualche ufficio fuori del luogo di loro ordinaria residenza.

Il ministro è autorizzato a concedere un supplemento alla indennità stabilita nel presente decreto, quando le circostanze speciali della missione lo consiglino, ma non potrà in niun caso la totale indennità accordata all'impiegato eccedere quella della classe immediatamente superiore.

R. decreto 25 agosto 1863 n. 1446.

(per ciò che riguarda le indennità chilometriche pei viaggi sulle vie ordinarie)

Art. 1. — Le indennità di viaggio, tanto per l'andata quanto per il ritorno, saranno corrisposte agli impiegati in missione ai quali riguarda il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, in ragione della minor distanza percorribile dal luogo di partenza a quello d'arrivo, sulla base di centesimi 25 per ciascuno dei primi 100 chilometri, e di centesimi 20 per ognuno degli eccedenti.

R. decreto 23 maggio 1907 n. 428.

Art. 2. — Nel caso di missione, il rimborso della spesa del viaggio in ferrovia è commisurato al costo effettivo del biglietto accresciuto di un decimo.

N. **509**. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918 n. 1071** (1), **per l'estensione agli ufficiali del R. esercito ed agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, delle disposizioni relative all'indennità di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 agosto 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, che stabilisce le indennità di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1071, per l'estensione agli ufficiali del R. esercito ed agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti delle disposizioni riguardanti l'indennità di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni dello Stato;

(1) V. la precedente circolare.

DETERMINA:

Art. 1. — In applicazione dell'art. 5 del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, l'in... dennità, qualora la permanenza fuori della sede ordinaria si prolunghi per oltre 30 gio... ni, è ridotta, per il servizio prestato sempre in una stessa residenza, ai 2/3 dopo 30 giorni, alla metà dopo 90 giorni, ed è soppressa dopo 180 giorni.

Per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1071, già si trovano comandati fuori sede, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano tenendo conto del tempo già trascorso alla data stessa fuori della sede ordinaria.

Art. 2. — In applicazione dell'art. 5, ultimo comma, del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, agli ufficiali facienti parte di commissioni di requisizione, incetta o collaudo di materiali vari, ed agli ufficiali addetti alla requisizione di immobili, con stipendio complessivo non superiore a L. 7000 annue, è dovuto un supplemento giornaliero di indennità in L. 2; e agli impiegati che hanno compiuto 12 anni di assimilazione di rango o grado di capitano, ed agli ufficiali inferiori che accompagnano per motivi di servizio ufficiali generali, è dovuta l'indennità del grado immediatamente superiore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti (1).

Dato a Roma, addì 10 agosto 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1) Registrato il 12 agosto 1918.

N. **510**. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1071** (1) **e del decreto ministeriale 10 agosto 1918** (2). — (Direzione generale servizi... gistici ed amministrativi). — 10 agosto 1918.

1. — Gli stipendi da tener per base per calcolare la misura dell'indennità, sono quelli risultanti dagli aumenti apportati dal decreto luogotenenziale di cui alla circolare 76 del corrente anno.

2. — I primi capitani seguitano ad aver diritto al trattamento da maggiore (decreto luogotenenziale di cui alla circolare 210 del 1915).

3. — Salvo quanto è stabilito nel decreto luogotenenziale n. 1071 circa l'abolizione dell'assegno per le spese di trasporto del bagaglio di 2° grado e la sua sostituzione col decimo del prezzo del viaggio, nulla è innovato a quanto nel R. decreto per le indennità eventuali. Al relativo regolamento è stabilito circa le classi competenti nei viaggi e circa le modalità dei rimborsi delle relative spese.

4. — In relazione a quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1918, si fa presente che la relativa disposizione va applicata come appresso:

a) Chi si trovava fuori della sede ordinaria da meno di 30 giorni, riceverà l'intera indennità per il solo numero di giorni che manca a compiere i 30, dopo i quali riceverà l'indennità ridotta a 2/3 per altri 60 giorni e a metà per altri 90, e poi non riceverà più indennità alcuna.

(1) V. la precedente circolare n. 508.
(2) V. la precedente circolare n. 509.

b) Chi vi si trovava da oltre 30 giorni, riceverà l'indennità ridotta a 2/3 per il numero di giorni che manca a compiere i 90 giorni di assenza, dopo i quali riceverà l'indennità ridotta a metà per altri 90 giorni, e poi più nulla.

c) Chi vi si trovava da oltre 90 giorni, riceverà l'indennità ridotta a metà per il numero di giorni che manca a compiere i 180 giorni di assenza e poi più nulla.

d) Chi vi si trovava da oltre 180 giorni non riceverà nessuna indennità.

5. — Dalla data di entrata in vigore del decreto luogotenenzialelugl 14io 1918 n. 1071 si intendono revocate tutte le concessioni di supplementi alle indennità di trasferta qualunque sia il titolo per cui furono fatte, e quindi anche a titolo di rimborso di spese di vetturi e simili.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **511.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1072, che aumenta l'indennità di trasferta pei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 190, del 12 agosto 1918).

Art. 1. — L'indennità di trasferta di 1ª categoria pei sottufficiali e militari di truppa è portata alle misure di cui appresso :

GRADI	A		B	
	Carabinieri — Servizi isolati con pernottamento fuori dei comuni e frazioni componenti il territorio della stazione	Altre armi — Servizi isolati con pernottamento fuori della sede ordinaria	Carabinieri — Servizi isolati senza pernottamento fuori dei comuni e frazioni componenti il territorio della stazione	Altre armi — Servizi isolati senza pernottamento fuori della sede ordinaria
Maresciallo d'alloggio e maresciallo, di qualunque grado, e maestro d'arme, di qualunque classe.	6,—	5,—	4,50	3,50
Brigadiere e vice-brigadiere; sergente maggiore.	5,—	4,—	4,—	3,—
Sergente.	—	3,—		2,50
Appuntato carabiniere, carabiniere, e allievo carabiniere; caporale maggiore, caporale, appuntato e soldato.	3,—	3,—	2,50	3,—

Pei caporali e soldati, comandati come scrivani presso le commissioni di requisizione incetta o collaudo di generi alimentari, foraggi, materiali vari o quadrupedi per conto dell'amministrazione militare, l'indennità suddetta è aumentata di L. 1. Lo stesso supplemento di L. 1 è pure dovuto, quando pernottano fuori della loro sede di servizio, ai caporali e soldati addetti come automobilisti alle commissioni stesse, in sostituzione del soprasoldo di cui al n. 76 dello specchio III delle indennità eventuali.

Nelle licenze di convalescenza per ferite, lesioni o infermità dipendenti o presunte dipendenti da cause di servizio, è dovuta l'indennità della precedente colonna *A*, ridotta a metà per i sottufficiali di ogni arma e corpo e per gli uomini dei carabinieri, meno gli allievi carabinieri, per i quali vale quanto è stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

L'indennità di trasferta di 2ª categoria è dovuta in ragione di metà di quella di cui alla stessa colonna *A*.

Nei servizi di traduzione di cui alla lettera *h*) del n. 589 del regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali, pei quali è stabilita la indennità di L. 1,50, i militari dell'arma stessa — quando ricorrono anche le condizioni per aver diritto all'indennità di trasferta — riceveranno invece quest'ultima.

Nelle licenze, e nei viaggi e servizi isolati, gli allievi carabinieri ricevono l'indennità di trasferta e gli assegni di trasporto nella stessa misura e con le stesse norme stabilite pei soldati delle altre armi, esclusa qualsiasi altra competenza.

Art. 2. — Oltre al rimborso del prezzo del viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi, i marescialli e marescialli d'alloggio, di qualunque grado, e i maestri d'arme di qualunque classe, ricevono altresì l'aumento di un decimo del detto prezzo, calcolato sempre in base alla spesa occorrente viaggiando alla tariffa della concessione *C*.

Per i viaggi sulle vie ordinarie, è dovuto ai marescialli e marescialli d'alloggio, di qualunque grado, e ai maestri di arme di qualunque classe :

a) una indennità di centesimi 15 per chilometro quando non venga corrisposto il rimborso di cui alla seguente lettera *b*), oppure non siano forniti i mezzi di trasporto dall'amministrazione;

b) il rimborso (per la classe superiore, ove esistano più classi) del prezzo del biglietto aumentato del 10 % nei trasporti in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Art. 3. — E' mantenuto pei sottufficiali di cui al precedente articolo, l'assegno per le spese di trasporto del bagaglio di 1° grado, nei casi in cui è attualmente dovuto : quando è percepito, non spetta l'aumento del decimo del prezzo di viaggio.

L'assegno per le spese di trasporto del bagaglio di 2° grado stabilito pei detti sottufficiali è abolito.

Art. 4. — Nulla è innovato pei sottufficiali e militari di truppa, per le indennità di missione all'estero, per le quali restano ferme le disposizioni del R. decreto per le indennità eventuali.

Art. 5. — Gli aiutanti di battaglia ricevono lo stesso trattamento dei marescialli.

Art. 6. — Le disposizioni del presente decreto riguardanti i carabinieri reali sono estensibili anche ai sottufficiali ed al personale di truppa della R. guardia di finanza.

La spesa relativa farà carico al bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Dalla stessa data s'intendono abrogati l'art. 2 del R. decreto 7 febbraio 1915 n. 112 col quale fu concesso un supplemento all'indennità di trasferta pei militari dell'esercito (1) e l'art. 2 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1388 concernente il trattamento del personale delle commissioni di requisizione, incetta o collaudo (2).

E' abrogata altresì ogni altra norma contraria a quelle stabilite col presente decreto.

---

(1) Circolare n. 88 — 1915.
(2) Circolare n. 894 — 1917.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(3382) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1918 — 17 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

511. — 4 LUGLIO 1918. — AVANZAMENTO — Decreto luogotenenziale n. 1031, che modifica l'art. 2 del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191, col quale venne istituito il grado di aiutante di battaglia . . . . . *Pag.* 932

512. — 4 LUGLIO 1918. — TRASPORTI. — Decreto luogotenenziale n. 962, concernente l'impiego del materiale ferroviario da mezzi per i trasporti interessanti il R. esercito, la R. marina, le pubbliche amministrazioni ed il commercio privato. . . . . *Pag.* 932

514. — 14 LUGLIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1064, concernente la coniazione delle monete da uno e da due centesimi, e la loro valutazione nei pagamenti fatti dalle pubbliche amministrazioni o a favore delle medesime. . . . . *Pag.* 934

515. — 14 LUGLIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1016 che eleva il limite massimo di stipendio agli effetti dell'aumento sessennale . . . . . *Pag* 934

516. — 14 LUGLIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale concernente la concessione di un soprassoldo giornaliero di servizio ai militari degli speciali reparti di assalto *Pag.* 935

517. — 11 AGOSTO 1918. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1083, riguardante l'avanzamento degli ufficiali nel ruolo tecnico di artiglieria . . . . . *Pag.* 935

518. — 16 AGOSTO 1918. — CAVALLI. — Scelta e distribuzione di cavalli d'agevolezza. . *Pag.* 935

519. — 16 AGOSTO 1918. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Recapito di pieghi per mezzo dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 936

520 — 16 AGOSTO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 937

521. — 16 AGOSTO 1918. — MATRICOLA. — Certificati da rilasciarsi dalle autorità militari per l'esenzione o lo sgravio dal contributo personale straordinario di guerra . . . . . *Pag.* 938

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag* 939

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 522 — 12 AGOSTO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme per l'istruzione delle controversie in materia di requisizioni di immobili e di autoveicoli . . . . . *Pag.* 940

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 523. — 16 AGOSTO 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Norme relative alla formazione di piloti collaudatori, capi collaudatori e collaudatori aeronautici . *Pag.* 941

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **512**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1011 che modifica l'art. 2 del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191 col quale venne istituito il grado di aiutante di battaglia.** — (Segretaria generale — Divisione stato maggiore) — 4 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 31 luglio 1918).

Articolo unico. — La prima parte dell'art. 2 del Nostro decreto 3 settembre 1916, n. 1191, col quale è istituito, per la durata della guerra, nella categoria dei sottufficiali il nuovo grado di aiutante di battaglia, è modificata come segue:

« Il grado di aiutante di battaglia può essere conferito, con determinazione del comandante di corpo d'armata, ai sottufficiali ed ai militari di truppa, di qualunque grado delle armi combattenti, appartenenti a corpi e reparti dell'esercito operante.

« L'avanzamento al suddetto grado può avvenire soltanto o per merito di guerra per scelta speciale tra quei militari che per doti di carattere, di energia, di autorevolezza e di ardimento e per esperienza di guerra diano sicuro affidamento di divenire buoni comandanti di plotone o di reparto equivalente ».

N. **513**. — TRASPORTI. — **Decreto luogotenenziale n. 962, concernente l'impiego del materiale ferroviario da merci per i trasporti interessanti il R. esercito, la R. marina, le pubbliche amministrazioni ed il commercio privato** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 luglio 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 19 luglio 1918).

Art. 1. — Ferme restando tutte le facoltà devolute al Comando Supremo, e, per sua delegazione, alla direzione trasporti, con R. decreto 15 aprile 1915, n. 672, l'eseguimento dei trasporti per ferrovia di merci e materiali sarà regolato come in appresso:

All'eseguimento dei trasporti per ferrovia di merci e materiali per conto del R. esercito e della R. marina, effettuati sotto scorta, in conto corrente, oppure a pagamento diretto (Capo IV del Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del regno) comunque tassati, di cui sia mittente oppure destinatario un ente militare, provvede la intendenza generale del R. esercito (direzione trasporti, delegazione della direzione trasporti, commissioni militari di linea).

Le amministrazioni ferroviarie devono curare che questi trasporti abbiano corso in precedenza ad ogni altro.

Art. 2. — All'eseguimento di tutti gli altri trasporti ferroviari non contemplati nel precedente articolo, provvedono l'amministrazione delle ferrovie dello Stato e le direzioni delle ferrovie private, tenuto conto della speciale urgenza dei trasporti interessanti il R. esercito e la R. marina e di quelli necessari per l'approvvigionamento essenziale della popolazione civile.

L'ordine di precedenza pel carico di ogni singola categoria di trasporti è quello risultante dalla data della domanda dei carri alla stazione di partenza.

Art. 3. — Chiunque, con qualsiasi mezzo, si procuri una indebita fornitura di carri ferroviari od una illecita precedenza nella graduatoria di carico, o comunque contravvenga agli ordini che l'autorità competente ha pubblicato, anche prima dell'emanazione del presente decreto, per regolare il servizio dei trasporti, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 100 a lire 2000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

Il presente decreto avrà vigore a partire dal 16 luglio 1918.

Si richiama l'attenzione delle autorità militari sulle sanzioni stabilite del presente decreto, tuttochè non possa precisarsi *a priori* quali siano i casi in cui ne ricorra l'applicazione, quali le persone che possono concorrere nella perfezione del reato ivi previsto e quindi andare soggette alle relative pene, dovendo ciò esaminarsi, in modo specifico, dagli uffici e dalle autorità giudiziarie competenti, alla stregua dei fatti, con la guida dei comuni dettami del diritto penale.

Credesi, inoltre, opportuno, segnalare, in particolar modo, la circostanza che il decreto stesso dà il carattere di *trasporti militari*, con conseguente diritto al trattamento per questi stabilito, anche ai trasporti che si effettuano da una ditta privata ad un ente militare o da un ente militare a una ditta privata, anche se a tariffa del pubblico; sicchè viene meno ogni parvenza di giustificazione nell'indebito impiego delle richieste mod. 444 per ottenere più prontamente la fornitura dei carri ferroviari.

Pertanto, le autorità militari potranno rilasciare le richieste mod. 444, a sensi del numero 4 della circolare *a stampa* n. 11/5787 del 1° maggio u. s., soltanto nei seguenti casi di spedizioni di generi, materiali, ecc. di proprietà dell'amministrazione militare (o da considerarsi come tali, ad esempio per effetto della requisizione temporanea):

a) quando parta o da un ente militare e siano destinate ad un ente militare;

b) quando partano da un ente militare e siano destinate a privati, ed i generi, materiali, ecc., debbono essere trasportati a spese dell'Amministrazione militare.

Per i generi che i privati devono mandare ad un ente militare, basta l'indicazione di quest'ultimo *come destinatario*, perchè al trasporto, nei riguardi della concessione dei carri, spettino i privilegi stabiliti per i trasporti militari, non essendo necessario, in relazione a quanto venne sopra specificato, di effettuare le spedizioni con la richiesta modello 444 per ottenere tali privilegi.

Soggiungesi che, se, in passato, l'indebito uso di tali richieste poteva costituire una irregolarità od un abuso da parte di chi lo concedeva, ed eventualmente una frode, ai danni dell'erario, da parte di chi se ne serviva; — ora (che l'uso delle richieste stesse viene a determinare una precedenza nella concessione dei carri in confronto delle spedizioni, pure di carattere militare, ma a tariffa del pubblico), il rilasciare indebitamente le dette richieste può determinare delle gravi responsabilità nei firmatari di esse, e, chi se ne serve, può incorrere nelle sanzioni penali di cui all'art. 3 del citato decreto luogotenenziale, salva sempre l'applicazione delle altre pene, quando il fatto colpito con tale decreto costituisca anche un altro reato.

Si avverte, infine, che nelle medesime responsabilità incorrerebbero quelle autorità che (per far dare il *carattere* di *militari* a spedizioni che non vi abbiano titolo, a norma

del ricordato decreto luogotenenziale) consentissero a figurare come *mittenti* o *riceventi* delle spedizioni stesse.

Qualora, in pratica, l'applicazione del decreto luogotenenziale presentasse qualche difficoltà, le relative osservazioni dovranno rivolgersi a questo Ministero (*Divisione trasporti e servizio postelegrafico.*)

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **514**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1064, concernente la coniazione delle monete da uno e da due centesimi, e la loro valutazione nei pagamenti fatti dalle pubbliche amministrazioni o a favore delle medesime.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 189, del 10 agosto 1918).

Art. 1. — La coniazione delle monete da centesimi uno e due in bronzo è sospesa.

Art. 2. — Nei pagamenti fatti dalle pubbliche amministrazioni o a favore delle amministrazioni medesime le frazioni di importo inferiore a cinque centesimi, ma superiori a due centesimi e mezzo verranno arrotondate a cinque centesimi.

Delle frazioni di due centesimi e mezzo o meno non verrà tenuto conto.

Art. 3. — Per la tassa sul consumo del gas, luce ed energia elettrica l'arrotondamento di cui all'art. 2 deve riferirsi ai soli versamenti effettuati dalle ditte fabbricanti, senza diritto di rivalsa per questa parte a carico degli utenti.

Così pure nei pagamenti per tasse di fabbricazioni sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti l'arrotondamento avverrà su le riscossioni complessive di partite di marche e non sul valore di ciascuna marca.

Art. 4. — Il presente decreto avrà vigore dal 31 agosto 1918 salvo per la riscossione delle imposte dirette e per i pagamenti degli esattori comunali e provinciali in base a ruoli in corso, per cui l'applicazione dovrà datare dal 1° gennaio 1919.

N. **515**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 1016, che eleva il limite massimo di stipendio agli effetti dell'aumento sessennale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 178, del 29 luglio 1918).

Articolo unico. — Il limite di stipendio stabilito in L. 7000 dai Regi decreti 31 dicembre 1876, numeri 3596, 3614, 3616, 3617, 3618, 3624, 3627, 3628 e 3629, 29 gennaio 1880, n. 5539, e 5 maggio 1887, n. 4499, per il diritto all'aumento sessennale s'intende elevato a L. 8000 per i periodi maturati al 1° luglio 1914, ed a L. 9300 a decorrere dal 1° febbraio 1918.

Il presente decreto, sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. **516**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale concernente la concessione di un soprassoldo giornaliero di servizio ai militari degli speciali reparti di assalto.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 luglio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO:

Visto l'art. 14 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, circa il trattamento economico dei personali del R. esercito in campagna;

DECRETA:

Art. 1. — Ai militari degli speciali reparti d'assalto costituiti presso l'esercito operante è concesso il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al n. 14 della tabella *B* annessa al decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, ridotto però nella misura di L. 0,30 pei sottufficiali e di L. 0,20 pei caporali e soldati.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore col 1° luglio 1917.

Dato a Roma, li 14 luglio 1918.

Il ministro della guerra: ZUPELLI.

Per il ministro del tesoro: VISOCCHI.

N. **517**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1083, riguardante l'avanzamento degli ufficiali nel ruolo tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto del ministro). — 11 agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 193, del 16 agosto 1918).

È abrogato, dalla data del presente decreto, l'art. 6 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1395.

Gli ufficiali del ruolo speciale tecnico di artiglieria che, alla data stessa, risulteranno in eccedenza all'organico nei singoli gradi, saranno considerati in soprannumero.

N. **518**. — CAVALLI. — **Scelta e distribuzione di cavalli d'agevolezza.** — (Ispettorato ippico). — 16 agosto 1918.

Questo Ministero, dato il fatto che presso i depositi dei reggimenti di cavalleria e di artiglieria da campagna sono pressochè esauriti i nuclei dei cavalli d'agevolezza, formati in seguito alla circolare n. 63 del *giornale militare* del corrente anno, ha determinato di addivenire alla formazione di nuovi nuclei da porre in distribuzione.

A tal fine, ciascun deposito provvederà alla radiazione dal ruolo 175 *A* di quei cavalli d'agevolezza che fossero rimasti ancora disponibili e, scegliendo poi sia fra questi stessi cavalli sia fra quelli di truppa a disposizione, procederà alla costituzione di detti nuclei, dando la preferenza ai quadrupedi restituiti o ceduti da ufficiali e che conservino la necessaria attitudine.

Il numero dei cavalli da designare presso ciascun deposito, per la distribuzione, sarà di 15 e di essi 8 saranno classificati di 1ª categoria e 7 di 2ª categoria.

Qualora però il numero dei cavalli ceduti o restituiti, e ritenuti idonei, eccedesse quello stabilito per la costituzione del nucleo, potranno anche esserne classificati più di quindici.

A parziale modificazione delle norme contenute nel n. 14 dell'atto 179 del 1899, e nella circolare 606 del 1911, il Ministero determina che nella visita, stima e classifica dei cavalli nuovi iscritti non si debba tener conto del requisito dell'età, ma bensì del valore reale e della statura dei quadrupedi, tenendo presente che pei cavalli da classificarsi di prima categoria la statura minima non dovrà essere inferiore a m. 1,52 ed il prezzo non dovrà essere inferiore a L. 1500 e superare le L. 2000; mentre per quelli da ascriversi alla 2ª categoria, la statura minima non dovrà essere inferiore a m. 1,44 ed il prezzo non dovrà essere inferiore a L. 1000 nè superare le 1450 lire.

I cavalli all'uopo prescelti saranno iscritti sul nuovo ruolo 175 *A*, con l'indicazione del numero di matricola, nome, categoria e prezzo del cavallo e non più tardi del 30 agosto p. v. il Ministero attende che sia gli rimesso uno stralcio del ruolo medesimo indicante tutti i cavalli designati, i quali, s'intende, non potranno avere diversa destinazione, se non previa autorizzazione di questo Ministero.

Si rammenta poi, con speciale avvertenza, che ciascun deposito, a mente del n. 97 del citato atto 179, ha l'obbligo, ogni qualvolta avvenga il prelevamento di cavalli, da parte degli ufficiali all'uopo autorizzati, di darne immediatamente partecipazione a questo Ministero e che eguale comunicazione dovrà essere altresì data in caso di rinunzia al detto prelevamento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **519**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Recapito di pieghi per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 agosto 1918.

Con la circolare n. 547 del *giornale militare* 1911, questo Ministero raccomandava di valersi delle concessioni di cui al n. 40 del regolamento per le licenze ed all'art. 9 del regolamento organico per i carabinieri reali *solo in casi veramente eccezionali*, allo scopo di distogliere il meno possibile i militari dell'arma dal loro speciale servizio.

Risulta invece che, da tempo ed in misura molto accentuata, comandi e reparti incaricano quelli dei carabinieri reali della consegna di pieghi e documenti vari, nonchè di comunicazioni diverse a militari in licenza od in congedo, alle loro famiglie e persino ad estranei. Tali incarichi obbligano l'arma dei carabinieri reali ad un rilevante lavoro di indagine e di scritturazione, distraendola da altri più importanti servizi.

Questo Ministero pertanto raccomanda che siano strettamente osservate le disposizioni contenute nella circolare sopra citata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 520. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero), — 16 agosto 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 387 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Comando della 29ª *divisione quartier generale.* L. 806 a favore dei militari mutilati o delle loro famiglie.

Comando della 69ª *divisione di fanteria* (2ª *offerta*). L. 3385,88 a favore dei mutilati e degli orfani di guerra. Parte di provento utili degli « Spacci cooperativi » nel mese di maggio.

Comando della 55ª *divisione* (6ª *offerta*). L. 7333 a favore dei mutilati o degli orfani di guerra. Utile ricavato dagli « Spacci cooperativi ».

Ufficiali e militari di truppa della 31ª *divisione.* L. 391 a favore dei profughi e dei mutilati di guerra.

Signor Croce Giovanni da Nizza Monferrato. N. 100 cartelle prestito nazionale 5 % da L. 100 cadauna messe a disposizione del sindaco di Nizza Monferrato a favore di soldati nativi di detto comune che abbiano meritato una distinzione al valor militare.

2° *Comando raggruppamento artiglieria misto.* L. 450 offerte a favore dei mutilati dagli ufficiali di nuova nomina del 30° gruppo O. P. C. in occasione del giuramento prestato.

7ª *Artiglieria da fortezza* 273ª *sezione antiaerei.* L. 220 a favore degli orfani dei contadini morti in guerra, sottoscritte da ufficiali e militari di truppa per festeggiare le recenti vittorie delle nostre armi auspicando prossimo il giorno in cui l'invasore sarà ricacciato oltre i violati confini.

Brigata Pallanza. L. 114, a favore di orfani di guerra residuo di raccolta a scopi filantropici fra gli ufficiali della brigata.

4° *Comando di raggruppamento batterie controaerei.* L. 200,50 raccolte fra ufficiali e militari di truppa della 572ª P a favore degli orfani di contadini morti in guerra.

Soldato Cigolini Angelo del deposito 50° reggimento fanteria. Cartella prestito nazionale di lire 100 offerta, con commosso e riverente pensiero verso i compagni che tanto gloriosamente difendono il sacro suolo della patria, a favore di quel soldato del 50° reggimento fanteria che maggiormente si sarà distinto nei fatti d'arme del luglio corrente.

Battaglione di marcia « Siena ». L. 165,10 offerte da militari di truppa a favore dei mutilati.

Ufficiali e truppa del deposito 2° *reggimento artiglieria da montagna* (2ª *offerta*). L. 967,35 a favore dei profughi.

Comitato pro esercito e marina, Genova (1ª *offerta*). L. 6000, ai comandi di reggimenti della brigata *Liguria*, della brigata *Bisagno*, del *Genova cavalleria*, ai militari della R. marina, da frazionarsi in tanti premi da lire dieci ciascuno e da distribuirsi ai soldati di famiglia povera o senza famiglia distintisi per spirito di disciplina e generose azioni guerresche.

2ª *offerta.* L. 4000, ai comandi dei reggimenti 125° e 126° fanteria, batterie a cavallo e XXVII corpo d'armata, per essere distribuiti come sopra.

3ª *offerta.* L. 2500, di cui 1000 a favore di soldati di famiglia povera o senza famiglia della 4ª brigata bersaglieri; 500 a favore di soldati nelle stesse condizioni dell'11° reggimento artiglieria da campagna; 500 rimesse al console nord-americano di Genova per

*solennizzare l'anniversario dell'indipendenza americana, da rimettersi al primo sol... al primo gruppo di soldati americani che, al fronte italiano meriterà la medaglia d'ar... al valor militare; 500 rimesse al console generale di Francia di Genova, da offrir... primo soldato francese o al primo gruppo di soldati franc.si che, dalla data del 14 l... meriterà, al fronte italiano, la medaglia d'argento al valor militare.

Soldati di alcuni reparti di fanteria – Intendenza 3ª armata. L. 1039,40 a favore d... orfani dei militari morti in guerra.

Militari della 5ª e 6ª batteria del 20° reggimento artiglieria da campagna. L. 445,0... favore delle famiglie profughe.

Promotori dei festeggiamenti tenutisi in Cormons in occasione del XX settembre 1... L. 731,51 quali metà del ricavato dai detti festeggiamenti, a beneficio degli invalidi... guerra.

Operai borghesi della 5ª sezione direzione lavori, 4ª zona (comando 8ª armata). L. 32... a favore dell'Opera nazionale pro-combattenti, in occasione della vittoria del Piave.

3ª *batteria controaerei* (4° comando di raggruppamento batteria controaerei). L. 30... favore degli orfani dei contadini morti in guerra.

Intendenza della 3ª armata. L. 300 a favore degli orfani di guerra, quale ricavato... una serata di beneficenza nella « Casa del soldato » di Dolo.

Camera di commercio di Ferrara. L. 3000 in cartelle prestito nazionale, messe a di... sizione di S. E. il ministro della guerra « per il primo reparto che farà sventolare il t... sillo italiano su Udine riconquistata ».

Comando deposito rifornimento quadrupedi di Adria. L. 325,15 a favore dei ciechi... guerra.

Comitato permanente di soccorso fra gli Italiani residenti a Shanghai. Lire sterline 60... a favore delle vedove dei nostri soldati e delle famiglie dei feriti in guerra.

Comando 35ª divisione. L. 2600 raccolte fra i militari delle salmerie a disposizio... della 35ª divisione, a beneficio delle famiglie bisognose dei militari salmeristi o addett... ai carreggi, morti in guerra.

Comando 27ª divisione. L. 5000 a favore dei ciechi e mutilati di guerra e orfani d... guerra: parte di proventi degli spacci cooperativi nel mese di maggio.

104ª *batteria controaerei.* L. 300 a favore degli orfani dei contadini morti in guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **521**. — MATRICOLA. — **Certificati da rilasciarsi dalle autorità militari per l'esenzione o lo sgravio dal contributo personale straordinario di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 agosto 1918.

A soluzione di quesiti mossi ed in seguito ad accordi intervenuti col Ministero delle finanze, si porta a conoscenza delle autorità militari le quali provvedono al rilascio dei certificati per l'esenzione o lo sgravio dal contributo personale straordinario di guerra (circolare n. 66 del *giornale militare* c. a.), che fra gli esenti dal contributo in parola, a senso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1917, n. 1740, debbono comprendersi i decorati nell'Ordine militare di Savoia, purchè ne siano stati insigniti posteriormente al 23 maggio 1915.

Conseguentemente anche per essi verranno rilasciati, quando ne sia il caso, i certificati di cui sopra.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42ª, anno 1918, circolare n. 496. —

A pag. 900. — Nota all'allegato *A*. — *Invece di*: « del giorno 5 ottobre 1918 » *leggasi*: « del giorno 15 ottobre 1918 ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 522. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'istruzione delle controversie in materia di requisizioni di immobili e di autoveicoli. — (Direzione generale genio). — 12 agosto 1918.

Come è noto, con decreto luogotenenziale 21 aprile c. a., n. 583 (circolare n. 343 del *giornale militare*), la competenza a conoscere delle controversie in materia di requisizioni ordinate dalle autorità militari e civili è stata devoluta al comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, sedente in Roma.

Anche le vertenze per requisizioni di immobili e di autoveicoli cessano, pertanto, di essere regolate dalle norme del decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699; ma è necessario avvertire subito che la innovazione apportata dal decreto 21 aprile u. s. rifletterà in pratica, quasi esclusivamente, il solo modo di risoluzione delle controversie, non anche quello, finora seguito, di istruzione e documentazione di esse, che rimarrà essenzialmente il medesimo.

Aderendo, infatti, ai criteri espressi da questo Ministero, il nuovo organo giurisdizionale ha acconsentito, in massima, a che l'istruttoria, la quale, secondo l'art. 6 del decreto in parola, deve essere disposta, caso per caso, dall'organo stesso, sia fatta *per il tramite di questa amministrazione centrale*, cui in conseguenza verrà trasmessa copia del ricorso, insieme con la richiesta dei chiarimenti e delle notizie, che, volta per volta, si riterrà necessario assumere presso l'autorità emanatrice del provvedimento impugnato.

Mentre, per tal modo, è assicurata al Ministero la facoltà di esercitare l'opportuno sindacato sull'azione delle autorità dipendenti e di difendere con la necessaria efficacia e continuità gli interessi dell'amministrazione, è evidente che, l'istruttoria svolgendosi a mezzo di questo Ministero, dovranno continuare ad essere forniti, per ogni ricorso, indipendentemente dai dati che saranno richiesti dal Comitato, tutti quegli elementi di fatto che hanno servito finora a corredare e documentare le singole vertenze e che sono stati più specialmente indicati nella circolare 21 dicembre 1916, n. 28516/25155, e nella susseguente 6 gennaio 1917, n. 26927/143.

A tale proposito, si ravvisa qui opportuno richiamare le direzioni del genio e gli uffici delle fortificazioni alla esatta osservanza delle disposizioni del n. 3, secondo comma della circolare n. 898 *giornale militare* 1915, riflettenti il deposito delle indennità non accettate e la relazione al Ministero sulla vertenza insorta; poi che, a far sì che l'istruzione delle controversie proceda con la voluta speditezza e sia evitata rilevante perdita di tempo, è ora, più che per l'addietro, indispensabile che, ogni qualvolta una indennità offerta non sia accettata o si abbia, comunque, motivo di ritenere che un provvedimento relativo a requisizione possa venire impugnato, le dette autorità ne riferiscano subito e particolareggiatamente al Ministero, comunicando anche la completa e documentata liquidazione dell'indennità, senza attendere di esserne richieste, di volta in volta, da esso.

A compimento della esperita istruttoria potrà, tuttavia, avvenire che urga al Comitato ottenere qualche dato mancante; ed in tal caso il Comitato stesso si è riservata, con l'adesione di questo Ministero, la facoltà di rivolgersi senz'altro alle autorità locali

competenti, che restano quindi autorizzate a direttamente corrispondere con l'organo su richiamato.

Da ultimo, poichè, nonostante la pubblicazione del decreto 21 aprile p. p., continuano a pervenire al Ministero ricorsi che dovrebbero essere diretti al comitato giurisdizionale e che spesso dànno luogo a dubitare se gli interessati abbiano inteso ricorrere in via contenziosa o in via semplicemente amministrativa, occorre che d'ora innanzi — ad evitare che coloro stessi, in confronto dei quali verranno eseguiti provvedimenti di requisizione, abbiano incertezze, per conto proprio, su la via da seguire in caso di mancata acquiescenza ai provvedimenti medesimi e ad ovviare anche all'inconveniente che i ricorsi siano presentati in carta non regolare rispetto alle leggi sul bollo e debbano perciò essere restituiti per venire regolarizzati — sia inserita nel precetto di requisizione l'avvertenza seguente:

« *Il ricorso contro provvedimenti relativi a requisizione deve essere redatto in carta bollata da lire due e pervenire alla segreteria del comitato giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, con sede in Roma, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o del provvedimento che si intende impugnare* (decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583) ».

Il Ministro — ZUPELLI.

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **523**. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Norme relative alla formazione di piloti collaudatori, capi collaudatori e collaudatori aeronautici.** — (Ufficio personale). — 16 agosto 1818.

1. Per provvedere alle varie esigenze dei servizi aeronautici sono istituite le cariche di pilota collaudatore aeronautico, di capo collaudatore aeronautico e di collaudatore aeronautico.

2. I piloti collaudatori aeronautici saranno scelti fra gli ufficiali e sottufficiali piloti d'aeroplano i quali per le loro capacità e per essere forniti di speciali titoli tecnici danno affidamento di poter meglio disimpegnare le funzioni di collaudo degli apparecchi in volo.

3. I capi collaudatori aeronautici saranno scelti fra gli ufficiali che abbiano eseguito con esito favorevole gli appositi corsi presso l'Istituto sperimentale aeronautico in Roma.

Indipendentemente da detti corsi potranno essere nominati capi collaudatori aeronautici gli ufficiali che posseggono i seguenti titoli;

a) Capitani che abbiano compiuto almeno un anno di pratica tecnica acquistata con la effettiva permanenza, con incarichi particolarmente tecnici presso stabilimenti ausiliari incaricati di lavorazioni aeronautiche, stabilimenti e reparti militari tecnici anche se dipendenti dal Comando Supremo;

b) Tenenti e sottotenenti che abbiano compiuto due anni almeno di pratica conformemente alla precedente lettera;

c) Tenenti e sottotenenti che abbiano compiuto almeno un anno della pratica di

cui sopra, siano forniti di una delle seguenti lauree tecniche ingegneria fisica, matem... fisica, matematica chimica, diploma superiore di elettrotecnica e titoli equivalenti;

d) Tenenti e sottotenenti laureati tecnici che abbiano seguito un corso collaudato...

4. La carica di collaudatore involge la responsabilità tecnica sulle modalità del c... laudo e sulle interpretazioni delle norme dei capitolati relativi ai collaudi nonchè d... sorveglianza dei collaudi stessi.

5. I collaudatori aeronautici oltre che tra gli ufficiali e sottufficiali che abbiano re... larmente compiuto i corsi di cui alla circolare n. 218 del *giornale militare* corrente an... saranno scelti tra gli ufficiali che abbiano almeno un anno di pratica tecnica, compiut... come alla lettera *a*) del precedente n. 3.

Ai collaudatori aeronautici spetta la responsabilità sulla esecuzione dei collaudi.

6. Gli ufficiali che, trovandosi nelle condizioni sopra specificate, aspirano ad esse... nominati piloti collaudatori, capi collaudatori e collaudatori aeronautici potranno avan... zarne domanda su carta da bollo da lire 2 al Commissariato generale per l'aeronautica presentando la domanda stessa ai propri comandi di corpo o di deposito od alle autorità militari da cui direttamente dipendono.

Detti comandi di corpo o di deposito o dette autorità trasmettono direttamente le domande al Commissariato generale per l'aeronautica corredandole del proprio motivato parere e di un rapporto informativo sui servizi prestati dall'ufficiale.

Indipendentemente delle domande presentate dagli interessati le autorità militari po... tranno con motivato rapporto, proporre per la nomina a pilota collaudatore, a capo collaudatore o a collaudatore aeronautico gli ufficiali che, impiegati alle loro dipendenze si trovino rigorosamente nelle condizioni avanti specificate, e che esse giudicano per par... ticolari prove di serietà e di competenza idonei ad ottenere la detta nomina.

Tali proposte saranno, come le domande presentate dagli aspiranti, trasmesse diretta... mente al commissariato generale per l'aeronautica, ad eccezione delle domande e delle proposte provenienti da enti, corpi o reparti mobilitati, nel quale caso sarà necessario che siano inviate al commissariato per il tramite del Comando Supremo (comando supe... riore aeronautica) il quale lo munirà del proprio parere.

7. Le nomine alle varie cariche di cui sopra, saranno fatte con apposita determina... zione del commissariato generale per l'aeronautica il quale ha la facoltà di esonerare dalle cariche stesse in qualunque momento gli ufficiali e sottufficiali che ne siano stati inve... stiti.

Il provvedimento di nomine porterà la data della decorrenza delle relative indennità.

Le determinazioni di nomina o di esonero dalle cariche in parola non porteranno al... cun motivo e non saranno suscettibili di alcun gravame.

8. Gli ufficiali e sottufficiali prescelti per la nomina a piloti collaudatori, capi col... laudatori e gli ufficiali e sottufficiali prescelti per la nomina a collaudatori aeronautici saranno con ordine diretto dal commissariato generale per l'aeronautica avviati alle destinazioni che per ciascuno verranno assegnate.

9. Le indennità spettanti al personale di cui sopra sono determinate come segue:

a) — *Piloti collaudatori, aeronautici.*

I piloti collaudatori aeronautici avranno il diritto oltre alla indennità stabilità per i capi collaudatori alle indennità giornaliere aeronautiche corrispondenti al proprio grado ed in oltre ad uno speciale premio che il commissariato si riserva di fissare semestral... mente con separate disposizioni;

b) — *Capi collaudatori e collaudatori aeronautici.*

I capi collaudatori e collaudatori aeronautici avranno diritto ad una indennità giornaliera di L. 3 in analogia alle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 2 settembre 1917 n. 1388 ed alla circolare del Ministero per le armi e munizioni n. 180118 del 12 novembre 1916.

10. Le indennità corrispondenti alle cariche di cui sopra competeranno esclusivamente per il periodo in cui il personale che ne è investito disimpegnerà effettive funzioni di collaudo.

Le cariche stesse non escluderanno il personale che ne è investito dell'avvicendamento per l'invio in zona di guerra.

Il commissario generale — CHIESA.



Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(3363) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1918 — 23 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 524. — 9 LUGLIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale apportante aggiunte a quello del 13 gennaio 1918, che proroga sino al 30 giugno 1918 il decreto del 30 giugno 1915, il quale stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . . . . . *Pag.* 946

» 525. — 9 LUGLIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1918 il decreto in data 30 giugno 1915, il quale stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . . . . . *Pag.* 947

» 526. — 14 LUGLIO 1918. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1107, concernente la reiscrizione nelle liste della leva di terra, l'arruolamento e la chiamata alle armi dei giovani nati nel 1900, già cancellati dalle liste medesime perchè in possesso dei requisiti per concorrere alla leva di mare — Disposizioni esecutive . . . . . *Pag.* 947

» 527 — 14 LUGLIO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1077, che, per la durata della guerra, concede l'indennità cavalli a tutti gli ufficiali con diritto a razione foraggio, indipendentemente dal possesso dei cavalli . . . . . *Pag.* 952

» 528. — 20 LUGLIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio d'amministrazione per il servizio del genio militare in Francia *Pag.* 952

» 529. — 1° AGOSTO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale 1096, concernente il trattamento economico durante le licenze ordinarie ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti . . . . . *Pag.* 952

» 530 — 2 AGOSTO 1918. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto relativo alla nomina del presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa . . . . . *Pag.* 953

» 531. — 8 AGOSTO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione del consiglio di amministrazione presso il « deposito speciale di Padula » . . . *Pag.* 954

» 532. 11 AGOSTO 1918. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n 1147, relativo alla nomina dell'ispettore generale per gli effettivi dell'esercito. . . . . *Pag.* 954

» 533. 21 AGOSTO 1918. — SERVIZIO SANITARIO — Reclami avverso la deliberazione dei consigli di amministrazione circa la dispensa dal servizio di ferite, lesioni ed infermità . . . . . *Pag.* 955

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 534. — 15 MAGGIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Stralcio di decreto ministeriale emesso da S. E. il ministro del tesoro di concerto con S. E. il ministro delle armi e munizioni, relativo alla nomina dei membri del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero delle armi e munizioni . . . . . *Pag.* 956

» 535 — 18 MAGGIO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Stralcio di decreto ministeriale emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro della guerra, interim per le armi e munizioni, relativo alla sostituzione di un membro del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e munizioni . . . *Pag* 956

» 536. — 22 AGOSTO 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 444, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio . . . . . *Pag.* 956

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **524**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale apportante aggiunte a quello del 13 gennaio 1918, che proroga sino al 30 giugno 1918 il decreto del 30 giugno 1915, il quale stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio.** — (Direzione generale revisione conti). — 9 luglio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DETERMINA:

Al decreto ministeriale del 13 gennaio 1918, col quale venne prorogato fino al 30 giugno 1918 quello del 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio, sono apportate le seguenti aggiunte:

Allegato II – Indennità speciali. — Al n. 30-*ter*, aggiunto col decreto 13 gennaio 1918 prima della chiamata (1) *aggiungere*: « Ufficiali addetti al reparto psicopatico in Sant'Onofrio » nonchè la clausola: « qualunque sia il numero delle gite ».

Allegato II – Indennità speciali. — Dopo il n. 8 *aggiungere* quello 8-*bis*, e dopo il 30-*ter aggiungere* quello 30-*quater* di cui in appresso:

III	8/*bis*	Milano presidio	Ufficiali della commissione militare di controllo presso la fabbrica Lombarda di prodotti chimici nei giorni in cui si recano presso lo stabilimento di detta fabbrica, qualunque sia il numero delle gite	3	—	—	—	I. E.
IX	30/*qua!.*	Furbara	Personale della direzione artiglieria aeronautica comandato presso il poligono di esperienza:					
			Ufficiali superiori e primi capitani ed assimilati	4	—	—	—	
			Ufficiali inferiori ed assimilati	3	50	—	—	I. E.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 luglio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **525**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che proroga fino al 31 dicembre 1918 il decreto in data 30 giugno 1915, il quale stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio**. — (Direzione generale revisione conti). — 9 luglio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DETERMINA:

Il decreto ministeriale 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1915, mantenuto in vigore con relative aggiunte e varianti fino al 30 giugno 1918 coi decreti del 30 dicembre 1915, 24 luglio 1916, 13 gennaio 1917, 7 agosto 1917, 12 e 13 gennaio 1918, è prorogato ancora fino al 31 dicembre 1918.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 luglio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **526**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1107, concernente la reinscrizione nelle liste della leva di terra, l'arruolamento e la chiamata alle armi dei giovani nati nel 1900, già cancellati dalle liste medesime perchè in possesso dei requisiti per concorrere alla leva di mare. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). - 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 191, del 20 agosto 1918).

Art. 1. — I giovani nati nel 1900 stati cancellati dalle liste della leva di terra perchè in possesso dei requisiti prescritti per concorrere alla leva di mare, debbono essere reinscritti nelle liste della leva di terra, e subito precettati per l'esame personale e arruolamento e per la incorporazione nel R. esercito.

Art. 2. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Disposizioni esecutive.

1. I giovani nati nel 1900, i quali debbono essere reinscritti nelle liste della leva di terra da quelle della leva di mare, in forza del decreto luogotenenziale n. 1107 del 14 luglio 1918, saranno dalle capitanerie di porto dati subito in nota, e ad ogni modo non oltre il 1° settembre, con appositi elenchi, alla prefettura o sottoprefettura del rispettivo circondario.

Negli elenchi sarà indicato in modo ben chiaro ed evidente quali dei detti giovani siano in possesso del diploma di capitano marittimo o di macchinista navale.

2. I prefetti e sottoprefetti disporranno perchè i giovani su indicati siano immediatamente reinscritti nelle liste della leva di terra sulla classe 1900, con la seguente annotazione: « Reinscritto giusta decreto luogotenenziale 14 luglio 1918 »; uguale annotazione sarà inserita nelle rispettive schede personali modello n. 9, e nella formula da trascriversi, per gli arruolati, sul foglio matricolare.

Sulle liste di leva e sulle schede personali sarà altresì segnato in inchiostro rosso la q
fica « capitano marittimo » o « macchinista navale » per coloro che siano stati segnalati c
muniti del relativo diploma nei suindicati elenchi delle capitanerie di porto.

3. Il manifesto di chiemata alla leva e alle armi, conforme all'annesso allegato A, por
la data del 27 agosto 1918, e i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia *immediatam*
pubblicato in tutti i comuni, trasmettendone due esemplari a questo Ministero ed uno ai
mandi di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del circonda

Nel contempo provvederanno perchè i detti giovani siano precettati, per l'esame pe
nale e arruolamento, ai consigli di leva, in apposite sedute che avranno luogo dal 5 al 15
tembre 1918.

4. Quelli dei detti giovani che siano riconosciuti idonei e arruolati, debbono essere immed
tamente avviati ai distretti, cui spetta provvedere senza indugio alla loro incorporazio
con le norme qui di seguito specificate: eccezione fatta per coloro che rivestono la quali
di capitani marittimi e di macchinisti navali, i quali invece dovranno, in attesa di ulter
provvedimenti, essere lasciati in congedo illimitato provvisorio, muniti del prescritto fo
modello 4, sul quale, a cura dell'ufficiale delegato, sarà apposta in modo evidente la anno
zione: « Capitano marittimo » oppure « Macchinista navale ».

5. I giovani che non possano presentarsi ai consigli di leva entro il termine sudde
perchè imbarcati, saranno, ove tale circostanza venga regolarmente comprovata, rimand
a successiva seduta straordinaria, da tenersi appena venga a cessare la ragione del rinvi

Le capitanerie di porto provvederanno a che i detti giovani, appena sbarcati, si presenti
al più vicino consiglio di leva, che li sottoporrà subito a visita, anche per delegazione, se
caso, senza che occorra la prescritta preventiva autorizzazione del consiglio di leva d'origin

6. Per quanto altro concerne il procedimento dei consigli di leva, nei riguardi dei det
giovani, si osserveranno le norme comprese nella circolare 73 del *giornale militare* del corr
anno, contenente le istruzioni per l'esame personale e arruolamento dei giovani appartenen
alla classe 1900.

Per ciò che si riferisce alla destinazione degli ufficiali delegati, dell'ufficiale medico e de
gli scritturali militari, i prefetti e sottoprefetti prenderanno d'urgenza opportuni accordi
coi comandi di corpo d'armata.

7. Per quanto concerne il servizio della leva all'estero, le relative operazioni avranno prin
cipio ugualmente il 5 settembre 1918: gli inscritti residenti all'estero avranno facoltà di re
golare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi del 30 novembr
1918; o presso il consiglio di leva nel Regno non più tardi del 1° gennaio 1919. A loro riguardo
si dovranno osservare le norme contenute nei n. 22, 23 e 24 della citata circolare 73 del *gior*
nale militare del 1918 ed il N. 9 della Circolare 126.

Le autorità diplomatiche e consolari provvederanno perchè i giovani arruolati all'estero
e che hanno obbligo di imprendere servizio alle armi vengano fatti rimpatriare al più pre
sto per assumere il servizio stesso.

Assegnazione ai centri di mobilitazione.

8. I comandi di distretto assegneranno le reclute loro inviate dai consigli di leva, soltanto
ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri, ed al genio limitatamente ai telegrafisti ed ai
pontieri.

Per le assegnazioni delle reclute ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, i dis
stretti osserveranno le norme indicate nei numeri 33, 34 e 35 della circolare 126 del *giornale*
militare del 1918.

Le dette reclute saranno assegnate agli stessi depositi e centri di mobilitazione indicati con la tabella d'assegnazione delle reclute della classe 1900, cui saranno avviate giornalmente.

I comandi dei distretti segnaleranno subito al deposito del 3° genio (telegrafisti) i nomi e i requisiti posseduti dalle reclute che risultino telegrafisti e radiotelegrafisti dello Stato e delle ferrovie, trattenendole a disposizione del comando del detto deposito; il quale, esaminate le segnalazioni, sceglierà in base ad esse un numero di reclute non superiore alle 500 e comunicherà telegraficamente ai vari distretti i nomi delle reclute prescelte ed il centro ove dovranno affluire.

Uguale segnalazione i comandi dei distretti dovranno fare al deposito del 4° genio per le reclute da assegnarsi ai pontieri del genio, tenendo presente che dovranno essere segnalate soltanto le reclute con spiccatissima attitudine fisica e professionale, giusta le prescrizioni contenute nel § 93 della 4ª serie di varianti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Tali reclute, analogamente a quanto si è indicato pei telegrafisti, saranno tenute a disposizione del predetto deposito; il quale, dopo aver esaminate tutte le segnalazioni, sceglierà in base ad esse un numero di reclute non superiore alle 500 e comunicherà telegraficamente ai distretti i nomi delle reclute prescelte, che dovranno essere assegnate ed avviate al centro di mobilitazione di Piacenza.

9. Le reclute che si presenteranno non al loro distretto di leva, ma ad altro distretto, verranno assegnate, dal distretto ove si presentino, alla stessa stregua delle proprie reclute.

Per le reclute appartenenti per fatto di leva ai distretti di Padova, Treviso e Venezia e tuttora residenti nei comuni dei distretti stessi, dovranno osservarsi le prescrizioni contenute nel n. 5 della circolare 126 del 1918.

10. Per ogni altro provvedimento da prendersi in occasione della venuta alle armi dei detti giovani (dispense, ammissione al volontariato di un anno, permessi e proroghe ecc.) valgono le rispettive disposizioni della circolare 126 del *giornale militare* del 1918.

11. Ogni comando di distretto pel giorno 10 ottobre 1918 invierà al Ministero della guerra (direzione generale leva e truppa) un rendiconto delle assegnazioni conforme al modello n. 25 del catalogo.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO *A*.

MANIFESTO

per la chiamata all'esame ed arruolamento e per la incorporazione dei giovani nati nel 1900 reiscritti nelle liste della leva di terra da quelle della leva di mare

IL PREFETTO della provincia di. . . . . ovvero IL SOTTOPREFETTO del circondario di. . . . . .

Visto il decreto luogotenenziale del 14 luglio 1918, n. 1107;

In conformità degli ordini emanati dal ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1°. In virtù del decreto luogotenenziale n. 1107 del 14 luglio 1918, i giovani nati nel 1900, già cancellati dalle liste della leva di terra perchè in possesso dei requisiti per concorrere alla leva di mare, vengono reinscritti nelle liste della leva di terra, e debbono presentarsi ai consigli di leva di terra per l'esame personale e arruolamento, e per la immediata incorporazione nel R. esercito.

2°. I detti giovani dovranno, a tale scopo, presentarsi in questo capoluogo nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli che non si presenteranno senza provare di essere stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti, e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

3°. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da lire una al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

4°. Gli inscritti, per recarsi dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario di leva, e per farne ritorno, avranno diritto, sulle ferrovie dello Stato, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo esercita dalla *Società italiana di ferrovie e tramvie* e sulle ferrovie della *Società Veneta*, a viaggiare *gratuitamente*, colla semplice esibizione del precetto personale di presentazione. Pei viaggi e pei percorsi che non possono compiersi sulle ferrovie sopra menzionate, essi possono ottenere dall'autorità comunale il documento per fruire (sulle linee ferroviarie non esercitate dallo Stato o dalle società avanti menzionate, o sulle linee di navigazione) di quelle riduzioni che fossero stabilite per i trasporti militari.

Gli inscritti assolutamente indigenti possono chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva ed il pagamento dei mezzi di viaggio se debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri.

5°. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi alla R. autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 30 novembre 1918: oppure presentarsi personalmente al consiglio di leva nel Regno entro il giorno 1° gennaio 1919.

6°. Circa i diritti all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria, gli inscritti di leva potranno prendere conoscenza delle relative disposizioni della legge sul reclutamento consultando le avvertenze generali riportate nel precetto personale per presentarsi al consiglio di leva, o rivolgendosi all'autorità comunale. Per ottenere l'assegnazione medesima gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti; e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

7°. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo della autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

8°. I profughi delle provincie venete nati nell'anno 1900 aventi i requisiti per concorrere alla leva di mare, che non siano ancora stati inscritti nelle liste di leva, hanno obbligo di far conoscere subito tale circostanza all'ufficio municipale affinchè possa provvedersi alla loro inscrizione nelle liste di leva del rispettivo comune di nascita.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 27 agosto 1918.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO).

TABELLA indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamnnto dei giovani nati nel 1900 reinscritti nelle liste della leva di terra da quelle della leva di mare.

COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Seduta speciale per gli inscritti all estero 1° gennaio 1919.

ALLEGATO *B*.

Circondario di . . . . . .

PROSPETTO degli inscritti della classe 1900 provenienti dalla leva di mare stati arruolati.

CATEGORIA	IDONEI alle fatiche della guerra	IDONEI ai soli servizi sedentari
Prima		
Seconda		
Terza		
TOTALI . . .		

N. **527**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1077, che, per la durata della guerra, concede l'indennità cavalli a tutti gli ufficiali con diritto a razione foraggio, indipendentemente dal possesso dei cavalli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 192, del 14 agosto 1918).

Art. 1. — Durante la guerra, oltre che agli ufficiali contemplati nel decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1389 (1), spetta l'intera indennità cavalli a tutti gli ufficiali con diritto a razioni foraggio, indipendentemente dal possesso dei cavalli.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

(1) Circolare 595-1917.

N. **528**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio d'amministrazione per il servizio del genio militare in Francia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 luglio 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
ED INTERIM PER LE ARMI E MUNIZIONI

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Ritenuta l'opportunità di sistemare il servizio del genio militare in Francia tanto per la gestione amministrativa del materiale quanto per lo eseguimento di quei lavori che si renderanno colà necessari.

DETERMINA:

Art. 1. — Per la gestione dei magazzini, dei laboratori e dei lavori del genio militare in Francia è costituito, presso l'Intendenza delle truppe in Francia, un apposito consiglio d'amministrazione composto:

dell'ufficiale preposto alla direzione di tali servizi, *presidente*;

del ragioniere-geometra più anziano fra quelli addetti ai servizi stessi, *relatore*;

dell'ufficiale che segue immediatamente in grado od anzianità il presidente, *membro*;

di un ufficiale inferiore, *segretario* (senza voto deliberativo).

Il consiglio nominerà il segretario, nonchè i consegnatari del materiale.

Art. 2. — Il consiglio funzionerà colle norme in vigore per il servizio dei lavori e dei materiali del genio ed assumerà la gestione dal 1° luglio 1918.

Roma, addì 20 luglio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **529**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale 1096, concernente il trattamento economico durante le licenze ordinarie ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 195 del 19 agosto 1918).

Art. 1. — I sottufficiali, caporali e soldati delle provincie invase dal nemico, o sgombrate d'autorità per necessità di guerra, i quali percepiscano il soprassoldo di guerra, o siano provvisti, in modo continuativo, della indennità di marcia per lo speciale servizio cui sono addetti, continueranno a percepire le indennità medesime, anche durante le licenze ordinarie, esclusi però i periodi di proroga, qualunque sia la causa per cui questa venga concessa.

La presente disposizione ha vigore per le licenze ordinarie concesse dal 1° gennaio 1918 in poi.

Art. 2. — La concessione di cui al comma 1° dell'articolo precedente è estesa ai sottufficiali, caporali e soldati appartenenti alle terre irredente, ed arruolatisi volontariamente nel regio esercito, per le licenze ordinarie loro accordate dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* in poi.

N. **530**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto relativo alla nomina del presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 agosto 1918.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi all'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª) che erige in corpo morale l'Associazione predetta;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911 che approva lo statuto dell'Associazione stessa;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e per gli affari della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

L'avvocato Giuseppe Frascara, senatore del Regno, è nominato presidente dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

I predetti nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato al Gran Quartiere Generale, li 2 agosto 1918.

VITTORIO EMANUELE

ZUPELLI — DEL BONO.

N. 531. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministe che provvede per la costituzione del consiglio di amministrazione pre il « Deposito speciale di Padula ».** — (Direzione generale servizi logistici ed a ministrativi). — 8 agosto 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA:

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad apposito consiglio d'amministrazione la gestione economica ed amministrativa del « Deposito speciale d'istruzione di Padula » funzionante quale centro di raccolta dei disertori e degli altri militari già concentrati nei vari « Reparti custodia »;

DETERMINA:

Art. 1. — La gestione economica ed amministrativa dei disertori impiegati in lavori o degli altri militari concentrati presso il « Deposito speciale d'istruzione di Padula » è affidata ad apposito consiglio d'amministrazione costituito presso il deposito stesso e composto:

dell'ufficiale superiore più elevato in grado addetto al deposito, *presidente*;

dell'ufficiale superiore che lo segue immediatamente in grado ed in anzianità, *relatore*;

di tre ufficiali, da designarsi dal comandante, uno dei quali con le funzioni di direttore dei conti, *segretario*.

Art. 2. — Il Consiglio dovrà essere costituito da ufficiali appartenenti alle armi combattenti ad eccezione del segretario che dovrà, preferibilmente, appartenere al corpo di amministrazione.

Art. 3. — Il comandante del deposito, quando non sia lo stesso presidente del consiglio d'amministrazione, ha, rispetto al Consiglio, le attribuzioni dei comandanti di reggimento.

Art. 4. — Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 532. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 1147, relativo alla nomina dell'ispettore generale per gli effettivi dell'esercito.** — 11 agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 199 del 23 agosto 1918).

Art. 1. — È istituito un ispettore generale per gli effettivi dell'esercito al quale è devoluto il controllo sulla regolarità dell'applicazione delle disposizioni concernenti l'impiego del personale alle armi e sulla concessione del personale avente obblighi militari ai servizi anche non dipendenti dal Ministero della guerra ed in genere ad ogni forma dell'attività pubblica o privata.

Art. 2. — Le infrazioni constatate a leggi o a decreti o a disposizioni ministeriali o

del Comando Supremo, concernenti l'impiego del personale alle armi o la concessione di personale avente obblighi militari, sono notificate dall'ispettore generale direttamente ai capi delle amministrazioni interessate, che daranno immediatamente le disposizioni occorrenti. Se tuttavia il capo dell'amministrazione interessata non consente nell'apprezzamento dell'ispettore generale, farà le sue deduzioni che rimetterà al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro della guerra. In caso di non concorde conclusione, la definitiva decisione verrà deferita al Consiglio dei ministri.

Se le deduzioni non sono comunicate alla presidenza del Consiglio ed al ministro della guerra entro quindici giorni dalla notificazione fatta dall'ispettore generale, si intenderà che l'amministrazione interessata si uniforma, senz'altro, al giudizio dell'ispettore generale.

Art. 3. — L'ispettore generale corrisponde direttamente con tutte le amministrazioni e riceve, dietro sua richiesta, qualunque rapporto od informazione gli occorra per l'esecuzione dell'incarico affidatogli.

Può effettuare o fare effettuare dai suoi delegati ispezioni od indagini, con la sola limitazione di non contrastare in nessun particolare la concezione, la preparazione e l'esecuzione delle operazioni di guerra. Pertanto, per l'esplicazione delle sue mansioni presso l'esercito mobilitato, è tenuto, volta a volta, a preventivi accordi col Comando Supremo.

Se, invece, le ispezioni di cui sopra, riguardino le altre amministrazioni, l'ispettore generale dovrà prima chiederne l'assenso al ministro competente. Nel caso in cui l'assenso stesso fosse rifiutato, il ministro ne comunicherà le ragioni al presidente del Consiglio, nei termini, nei modi e a tutti gli effetti di cui nell'articolo precedente.

N. **533**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Reclami avverso la deliberazione dei consigli di amministrazione circa la dipendenza dal servizio di ferite, lesioni ed infermità.** — (Direzione generale sanità militare). — 21 agosto 1918.

Per rispondere ai quesiti circa l'interpretazione dell'art. 37 del regolamento 5 settembre 1895 sulle pensioni civili e militari resta stabilito in linea di massima che le dichiarazioni di non accettazione delle deliberazioni emesse dai consigli di amministrazione nei processi verbali di cui all'art. 34 del sopra citato regolamento, debbono essere considerate come veri e propri reclami degli interessati, a meno che questi non dichiarino espressamente che si riservano di presentare formale e motivato reclamo.

Comunque, in conseguenza del principio sopra stabilito, le autorità militari, appena in possesso delle suaccennate dichiarazioni, le trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) insieme con tutti i relativi documenti, per la definitiva determinazione circa la provenienza da servizio delle ferite, lesioni, od infermità.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **534**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Stralcio di decreto ministeriale emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro delle armi e munizioni, relativo alla nomina dei membri del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero delle armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 15 maggio 1918.

Articolo unico. — A far parte del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero delle armi e munizioni sono chiamati i signori:

Pizzi comm. Severino — referendario alla Corte dei Conti — *Presidente.*

Cambi cav. dott. Ettore — ispettore di ragioneria al Ministero del tesoro.

Lollini comm. ing. Riccardo — capo-divisione ferrovie di Stato — Servizio lavori.

NITTI — DALLOLIO.

N. **535**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Stralcio di decreto ministeriale emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro per la guerra interim per le armi e munizioni, relativo alla sostituzione di un membro del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 18 maggio 1918.

Articolo unico. — In luogo del comm. ing. Riccardo Lollini, chiamato con decreto ministeriale 15 maggio 1918 a far parte del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e munizioni, è nominato il cav. ing. Silvio Simonini ispettore capo delle Officine veicoli di Roma-Trastevere.

NITTI — ZUPELLI.

N. **536**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 444, circa gli aumenti dei salari fissi del personale operaio.** — (Direzione generale artiglieria). — 22 agosto 1918.

A complemento delle norme che fanno seguito al decreto luogotenenziale n. 444, pubblicato con la circolare 243 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero avverte che dovrà altresì essere tenuto presente quanto segue:

1. Le quote di cui al n. 3 delle norme su menzionate e stabilite in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto, debbono considerarsi e quindi conteggiarsi (sempre nel limite massimo della mercede giornaliera dovuta per orario normale regolamentare) come vero e proprio aumento di salario e non come soprassoldo;

2. In conseguenza, tale aumento deve essere conteggiato nell'applicazione del § 182 del regolamento operai e proporzionalmente alle ore di presenza al lavoro, nella 1/2 e nei 4/5 di paga e sempre nel limite massimo dell'orario normale regolamentare;

3. Benchè l'aumento non possa essere conteggiato per le ore notturne e per quelle straordinarie (nelle quali vanno considerate quelle domenicali), pure agli operai che lavorano di notte, spetta ugualmente un aumento di mercede ragguagliato all'orario normale regolamentare;

4. Nessuno degli operai a matricola (i soli contemplati dall'art. 3 del decreto) può essere escluso dal beneficio dell'aumento per effetto del citato art. 3, perchè le promozioni (come le modificazioni delle paghe minime effettuate al 1° luglio 1917, che hanno solo raggruppato in un più lungo periodo, più periodi di paga), non costituiscono miglioramento nel senso contemplato nel decreto stesso;

5. L'aumento di salario dovrà formare oggetto di variazione matricolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(3388) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — **1918** — 30 agosto

MINISTERO DELLA GUERRA

N. **537** 15 MAGGIO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Stralcio di decreto ministeriale n. 6621, emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro della guerra, relativo alla nomina dei membri del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 959
» **538**. — 1° AGOSTO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1129, che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . *Pag.* 960
» **539** — 4 AGOSTO 1918. ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Decreto luogotenenziale che porta modificazioni ai regolamenti per il reclutamento e per l'avanzamento del personale *Pag.* 960
» **540**. — 28 AGOSTO 1918. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. - Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 963
» **541**. — 29 AGOSTO 1918. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, relativo all'arrotondamento dei centesimi nei pagamenti fatti o ricevuti dalle pubbliche amministrazioni. . . . . *Pag.* 963
» **542**. — 29 AGOSTO 1918. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Località di disagiata residenza e relativa indennità in Libia. . . . . *Pag.* 965
» **543** — 29 AGOSTO 1918. DISCIPLINA MILITARE. - Libretto personale degli ufficiali . . . *Pag.* 966
» **544**. — 29 AGOSTO 1918. — SERVIZIO SANITARIO — Statistica dei tubercolosi . . . . . *Pag.* 967
ERRATA CORRIGE. . . . . *Pag.* 968

CIRCOLARE N. **537**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Stralcio di decreto ministeriale n. 6621, emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro della guerra, relativo alla nomina dei membri del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra.** — (Segretariato generale. — Ragioneria). — 15 maggio 1918.

Articolo unico. — A far parte del Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero della guerra sono chiamati i signori:

Pagano comm. Enrico, referendario alla Corte dei conti, *presidente*.

Majorca cav. uff. Cesare, direttore capo-divisione di ragioneria al Ministero del tesoro.

Scarpetta cav. Attilio, ispettore di ragioneria al Ministero del tesoro.

NITTI — ZUPELLI.

N. **538**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 1129, che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa di vari ministeri, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 1° agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 200, del 24 agosto 1818).

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2 e Art. 3 — *Omissis.*

. . . . . .

Ministero dalla guerra:

Cap. n. 14. Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex-militari di truppa, ecc. L. 158,400.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **539**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **Decreto luogotenenziale che porta modificazioni ai regolamenti per il reclutamento e per l'avanzamento del personale.** — (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). — 4 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, che approva lo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il regolamento generale dell'Associazione della Croce Rossa italiana approvato dai ministri della guerra e della marina, il 13 febbraio 1911;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162, col quale gli appartenenti al personale della Croce Rossa italiana sono in caso di guerra e di mobilitazione soggetti alla disciplina militare;

Visto il regolamento per l'applicazione del suddetto decreto approvato dai ministri della guerra e della marina, l'11 giugno 1915;

Visto il regolamento sul reclutamento del personale della Croce Rossa italiana approvato con decreto luogotenenziale 5 marzo 1916;

Visto il regolamento sull'avanzamento del personale della Croce Rossa italiana approvato con decreto luogotenenziale 5 marzo 1916;

Sulla proposta del ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A modificazione dell'equiparazione a grado militare stabilita per l'ispettore generale dell'Associazione della Croce Rossa italiana dall'art. 1 del regolamento sul reclutamento del personale dell'Associazione anzidetta, l'ispettore generale è equiparato al grado di brigadiere generale.

Analogamente è modificata la tabella dell'art. 28 del regolamento suaccennato, sostituendo la dicitura: « Ispettore generale (colonnello) ..... anni 65 » con la seguente:

« *Ispettore generale* ..... (*brigadiere generale*) *anni* 65 ».

Art. 2. — Alla tabella dell'art. 1 del regolamento sul reclutamento, sotto il titolo « Personale provvisorio » alla categoria « aspiranti medici (1) » è aggiunta quella degli aspiranti dentisti (2) ».

Parimenti alla nota (1) è aggiunta la seguente nota (2):

« (2) *La categoria degli aspiranti dentisti, istituita in analogia a quanto fu stabilito per il R. esercito con decreto luogotenenziale 6 settembre* 1917, *n.* 1489, *ha carattere temporaneo* ».

Art. 3. — All'art. 29 del regolamento suaccennato è sostituito il seguente:

« Il personale direttivo che in seguito ad esperimenti, manovre od altri servizi, risulti non idoneo per ragioni fisiche al servizio delle unità mobili, potrà essere trasferito definitivamente nel ruolo del personale territoriale, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito, in seguito a parere di un collegio medico convocato su motivati rapporti dei comandanti e degli ispettori delle unità ».

Art. 4. — All'art. 50 del regolamento suaccennato sono aggiunti i seguenti comma:

« *e*) incapacità alle funzioni del proprio grado, che dovrà risultare da motivati rapporti dei comandanti delle unità, muniti degli espliciti pareri di tutte le superiori autorità gerarchiche, e dal giudizio della commissione centrale del personale di cui all'art. 24.

« *f*) riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato che avrà altrimenti diritto ad una visita collegiale d'appello presso la commissione superiore medica di controllo del comitato centrale, la cui decisione sarà definitiva. Alla riforma del personale per servizi mobili si potrà però far luogo soltanto quando l'inscritto sia stato riconosciuto non idoneo neppure ai servizi territoriali. Sulla riforma e sul passaggio ai servizi territoriali di ufficiali dell'associazione, dovrà pronunziarsi sempre anche la commissione superiore medica di controllo ».

Art. 5. — All'art. 68 del regolamento suaccennato sono aggiunti i seguenti comma:

» Potranno però continuarsi a infliggere al personale di assistenza considerato militare le multe, nella misura e nei casi stabiliti dai regolamenti dell'associazione, non oltre la metà delle competenze giornaliere.

« È data facoltà al delegato generale presso il R. esercito di pronunziare la radiazione dai ruoli dell'associazione di quel personale di truppa mobilitato (militi, caporali e caporali maggiori) che incorra in una delle mancanze elencate nell'art. 52.

« La radiazione avverrà su proposta motivata del direttore dell'unità cui l'arruolato appartiene, corredata del parere del delegato di armata, quando trattisi di unità non alle dipendenze dirette della delegazione generale.

« Pari facoltà è riconosciuta al delegato generale presso la R. marina, per il personale di truppa alle sue dipendenze.

« Analogo provvedimento può essere preso a carico del personale di truppa appartenente ad unità ed uffici territoriali; in tal caso la radiazione sarà pronunciata dai presidenti dei comitati regionali, su motivati rapporti dei direttori delle unità o capi degli uffici, muniti dell'esplicito parere del competente ispettore.

« Le radiazioni di cui al presente articolo per divenire esecutive dovranno ottenere la ratifica del presidente dell'associazione, al quale dovranno essere rimessi tutti gli atti relativi.

« I competenti comitati regionali, appena ricevuto l'ordine di cancellazione dai ruoli dal presidente dell'associazione, daranno esecuzione al provvedimento; e qualora trattisi di personale avente obblighi di servizio militare, ne daranno immediato avviso ai relativi distretti di reclutamento, curando altresì che i militari radiati vi si presentino senza indugio, per seguire le sorti della loro classe.

« Il presidente dell'associazione comunicherà le sue determinazioni relative al personale di truppa mobilitato anche al delegato generale, che provvederà subito per l'invio del personale stesso al comitato regionale di origine, incaricato di provvedere per la cancellazione dai ruoli ».

Art. 6. — Il primo comma dell'art. 69 del regolamento suaccennato resta modificato come appresso :

« Contro il merito dei provvedimenti adottati a carico del personale dell'associazione in seguito a parere del consiglio o delle commissioni di disciplina e contro quelli presi in forza dell'art. 50 e del precedente articolo, non è ammesso ricorso ».

Art. 7. — L'ultimo comma dell'art. 24 del regolamento sull'avanzamento del personale della Croce Rossa italiana, approvato con decreto luogotenenziale 5 marzo 1916, è annullato.

Art. 8. — All'art. 37 dello stesso regolamento sull'avanzamento è sostituito il seguente

« In tempo di guerra potranno farsi proposte di avanzamento a scelta, per segnalate benemerenze di servizio, in qualsiasi momento, a favore del personale direttivo chiamato in servizio, che rientri nei limiti di anzianità di cui al precedente articolo.

« Anche a tali proposte sarà applicata la procedura stabilita dagli articoli 34 e 35.

« La commissione centrale del personale si riunirà per il loro esame a seconda del bisogno ».

Art. 9. — All'articolo 39 del suaccennato regolamento sull'avanzamento seguirà il seguente articolo 39-*bis*.

« Per la durata della guerra, l'approvazione di tutte le proposte di promozione degli ufficiali della Croce Rossa italiana, eccettuate quelle per anzianità, per le quali rimane ferma l'approvazione del Ministero a senso dell'art. 11 del regolamento 11 giugno 1915 per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, è devoluta alla commissione permanente, nominata dal Ministero della guerra, di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, modificato dall'art. 33 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 ».

I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ZUPELLI — DEL BONO — NITTI.

al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 28 agosto 1918.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione Napoli - Compagnia di Caserta esterna — Tenenza di Capua.

Comandi soppressi:

Legione Napoli — Tenenza di Caserta.

Cambio di denominazione:

L'attuale compagnia di Caserta prende il nome di Caserta interna.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **541**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, relativo all'arrotondamento dei centesimi nei pagamenti fatti o ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 29 agosto 1918.

1. Il decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064 (circolare 514 del *giornale militare*) nell'ordinare la sospensione della coniazione delle monete da centesimi uno e due, ha disposto che nei pagamenti fatti o ricevuti dalle pubbliche amministrazioni le frazioni d'importo inferiore a cinque centesimi, ma superiori a due centesimi e mezzo, siano arrotondate in cinque centesimi, e quello di due centesimi e mezzo o meno siano abbandonate.

Per opportuna norma delle amministrazioni militari e in conformità di quanto è stato disposto dal Ministero del tesoro, si avverte che l'arrotondamento di cui sopra dovrà operarsi dagli uffici ai quali spetta l'emissione dei titoli esecutivi di incassi o di pagamenti, e che perciò non riguarderà i titoli emessi sino al 31 agosto 1918, data con la quale il provvedimento entrerà in vigore.

Continueranno perciò ad eseguirsi senza arrotondamento le riscossioni o i pagamenti riferentisi ai titoli che alla data suddetta si troveranno presso le casse, o in corso di registrazione e d'invio alle medesime.

2. L'arrotondamento sarà eseguito in sede di liquidazione delle somme da riscuotere o da versare a cura degli uffici cui la liquidazione compete.

Per le entrate e per le spese di carattere continuativo non occorrerà che siano rinnovate le situazioni partitarie, in base alle quali gli ordinativi periodici vengono emessi; potendo l'arrotondamento eseguirsi all'atto della emissione degli ordinativi stessi.

Per le spese gravate da ritenute erariali da conteggiarsi sui documenti, l'arrotonda-

... sulla somma netta lasciandosi inalterate le quote delle ritenute. In conseguenza si conserveranno non arrotondate le cifre da portarsi in contabilità relative alle ritenute erariali, senza pregiudizio del fine del decreto luogotenenziale, il quale ha mirato esclusivamente ad evitare il materiale impiego delle monete da uno e da due centesimi. Sulla somma al lordo saranno aggiunti o detratti i centesimi che si sono dovuti aggiungere o detrarre da quella al netto per avere l'arrotondamento.

3. Nella compilazione dell'ordine di pagamento per gli assegni dovuti agli ufficiali ed impiegati (modello 258) i vari assegni ed indennità continueranno ad essere conteggiati secondo la tariffa. Le ritenute saranno invece arrotondate, poichè ad esse corrispondono, o possono corrispondere, versamenti ai creditori o in tesoreria.

Sarà infine arrotondata individuo per individuo la somma netta (colonna 14).

4. Nella compilazione dell'ordine di riscossione delle ritenute per conto particolare (modello 258 *bis*) sarà riportata a colonna 4 la somma già arrotondata risultante a colonna 14 del modello 258, e le varie ritenute saranno conteggiate arrotondate individuo per individuo e quindi non occorrerà più alcun arrotondamento alla somma che risulterà alla colonna 20 che rappresenterà la somma effettivamente dovuta e pagata alla mano.

Tutte le somme da ritenersi per conto particolare saranno pagate dalle persone ed enti interessati sottoponendole all'arrotondamento quale venne fatto nel modello 258-*bis*.

Conseguentemente le ritenute fatte agli ufficiali devono trovare perfetta corrispondenza coi relativi pagamenti a chiunque fatti.

5. Gli ospedali militari nonchè gli altri stabilimenti militari che effettuano cessioni di medicinali o di materiali d'ogni specie arrotonderanno sempre individuo per individuo il prezzo dei materiali ceduti.

6. Per i sott'ufficiali e militari di truppa non occorre, normalmente, alcun arrotondamento quando il pagamento degli assegni, indennità e soprassoldi è fatto per cinquine o decadi intere.

Quando invece occorra corrispondere un numero di giornate inferiore a cinque o quando la cinquina è di sei giorni sarà fatto l'arrotondamento individuo per individuo nei vari quadri del giornale di contabilità ove si registrano i pagamenti e la differenza complessiva fra i centesimi aumentati o diminuiti per ottenere l'arrotondamento sarà aumentata o diminuita al totale del foglio paga o degli altri documenti coi quali si chiede rimborso delle competenze pagate.

Le somme da conteggiarsi sui rendiconti sono quelle che risultano dopo conteggiata la sopraindicata differenza.

7. Le norme sopra indicate saranno osservate anche per quanto riguarda gli operai e gli altri personali militari.

8. In generale si seguirà la massima di arrotondare tutte le partite che danno luogo ad effettive riscossioni o pagamenti compresi i versamenti in tesoreria. In nessun caso le amministrazioni militari eseguiranno pagamenti o riscossioni per somme non arrotondate.

9. Qualora si presentassero casi richiedenti particolari provvidenze le amministrazioni dipendenti vorranno rivolgere appositi quesiti a questo Ministero (ragioneria).

Il Ministro — ZUPELLI.

disagiata residenza e relativa indennità in Libia. — (Segretariato generale - Divisione Stato Maggiore) — 29 agosto 1918.

In relazione alle circolari nn. 439, 440 del 1913 ed a quella n. 215 del 1914, si porta a conoscenza il seguente decreto del Ministero delle colonie circa le indennità di disagiata residenza.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE :

Visto il R. decreto 21 gennaio 1914, n. 147;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 luglio 1914 riguardante la determinazione delle località di disagiata residenza in Tripolitania ed in Cirenaica agli effetti della corresponsione dell'indennità di residenza disagiata al personale dei RR. corpi di truppe coloniali;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171;

Visto il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178;

Ritenuta la necessità di modificare, perchè non risultata di pratica attuazione, il sistema attualmente vigente per determinare le località di disagiata residenza, e la relativa indennità;

Su proposta del governatore della Tripolitania e della Cirenaica;

DECRETA :

Art. 1. — L'indennità di residenza disagiata, prevista dagli articoli 13 e 40 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è dovuta al personale militare e civile dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica che presta servizio nelle località elencate nella tabella che fa seguito al presente decreto, nella misura stabilita per ciascuna località dalla tabella stessa.

Art. 2. — L'indennità di disagiata residenza è dovuta al personale di cui all'articolo precedente che si trattiene, per ragioni di servizio, nelle località per le quali essa è stabilita.

Decorre col giorno dell'arrivo nella località e cessa dal giorno successivo a quello della partenza dalla località stessa.

Art. 3. — La misura dell'indennità di residenza disagiata per gli operai borghesi a matricola previsti dal R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è stabilita come appresso;

a) Capi operai, pari a quella fissata pei marescialli;

b. Operai, pari a quella fissata pei sergenti maggiori e sergenti.

Art. 4. — La tabella allegata può essere modificata di volta in volta che se ne presenti l'opportunità, con decreti ministeriali su proposta dei governatori, da registrarsi alla corte dei conti.

Art. 5. — Dalla data 1° luglio 1918 è abrogato il decreto ministeriale 15 luglio 1914.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

l'indennità di residenza disagiata, e misura della indennità stabilita per ciascuna località.

ZONA DI TRIPOLI.

N. N.

ZONA DI HOMS.

N. N.

ZONA DI ZUARA.

El Hassa – Bu Kamez – Regdaline: Indennità di 3ª categoria.

CIRENAICA.

ZONA DI BENGASI.

Gh·mines - Sulluk – Tilimun – Sidi Kalifa – Coefia: Indennità di 3ª categoria.

ZONA DI EL MERG.

El Merg - Ciglione - B·sco Zorda - Gebel - Ridotto Venezia – Ridotto Sidi Rahama – Ridotto Sidi Dakil: indennità di 3ª categoria.

ZONA DI CIRENE.

Cirene – Ghegab – Zavia Feidia – Hania – Beda - Zavia Tert – Ridotto S·gnale - – Ridotto Toscana – Ridotto Siena – Ridotto Friuli – Ridotto Buscemel: Indennità di 3ª categoria.

ZONA DI DERNA.

Ridotto Temisihet - Ridotto Ru M·afer: Indennità di 3ª categoria.

ZONA DI TOBRUK.

Porto Bardia - Amsat: Indennità di 3ª categoria.

Roma, 16 luglio 1918.

f.to COLOSIMO.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **543.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Libretto personale degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 agosto 1918.

Il Ministero ha dovuto più volte constatare il modo tutt'altro che perfetto col quale sono tenuti i libretti personali degli ufficiali.

Pur non disconoscendosi talune difficoltà proprie di questo servizio, non può non esigersi, d'altra parte, che si faccia il possibile affinchè il servizio stesso funzioni regolarmente.

Il libretto personale, specie in questi momenti, rappresenta un documento prezioso per gli ufficiali, siano in servizio attivo o siano delle categorie in congedo, e segnatamente per i combattenti.

Avanzamenti, ammissioni ai vari corsi, polizze di assicurazione, campagne, croce al merito di guerra, ecc., sono tutti provvedimenti per i quali la possibilità di una regolare e tempestiva adozione è strettamente connessa all'esatta tenuta del libretto personale.

Richiamo pertanto tutte le autorità che ne hanno l'obbligo, alla più rigorosa osservanza delle norme in vigore, ed invito le autorità superiori ad accertarsi della regolare applicazione delle medesime.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **544.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Statistica dei tubercolosi.** (Direzione generale sanità militare). — 29 agosto 1918.

A parziale modificazione ed a complemento della circolare n. 357 *giornale militare* 1917, questo Ministero, nell'intento di raggiungere la massima precisione nelle rilevazioni statistiche, compiute dai reparti di accertamento diagnostico per tubercolosi, prescrive quanto appresso:

A partire dal 1° ottobre 1918 i reparti di accertamento diagnostico per tubercolosi adotteranno un modello di nuovo tipo, in sostituzione di quello prescritto dalla citata circolare 357 *giornale militare* 1917.

Gli stessi reparti di accertamento diagnostico compileranno inoltre una scheda individuale per tutti indistintamente i ricoverati, al momento della morte, o dell'uscita dall'ospedale, per qualunque ragione essa avvenga.

Detta scheda sostituisce l'elenco nominativo degli entrati nei reparti di accertamento diagnostico, prescritto con ordine di servizio n. 3302 del 27 ottobre 1917.

Tanto il nuovo mod. *V*, quanto le schede individuali, saranno trasmessi, entro i primi dieci giorni del mese seguente a quello cui i dati si riferiscono, alla direzione di sanità di corpo d'armata territoriale, la quale, raccolti tutti i modelli dalle autorità dipendenti e riscontratane l'esattezza, li farà pervenire al *Ministero della guerra — Direzione generale di sanità militare — Div. IV, Sez. II.*

Gli stampati dei nuovi modelli *V* e delle schede *V bis*, contenenti anche le norme particolareggiate da seguire nella compilazione, saranno richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari — reparto pubblicazioni militari.

Il Ministro — ZUPELLI

ERRATA-CORRIGE.

Disp. 38ª, anno 1918, circ. n. 440. —

A pag. 819, nel sommario di detta circolare, *invece di*: « 13 febbraio 1918 », *leggasi*: « 12 febbraio 1918 ».

Disp. 38ª, anno 1918, circ. n. 441. —

A pag. 822, nel titolo di detta circolare, *invece di*: « dell'8° reggimento fanteria », *leggasi*: « dell'81° reggimento fanteria ».

Disp. 45ª, anno 1918, circ. n. 526. —

A pag. 947, nel titolo di detta circolare, *invece di*: « (*Gazzetta ufficiale* n. 191, del 20 agosto 1918) », *leggasi*: « (*Gazzetta ufficiale* n. 196, del 20 agosto 1918) ».

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(3394) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 2918 — 7 settembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 515. 1° AGOSTO 1918. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA Decreto luogotenenziale n. 1159, contenente disposizioni circa l'esercizio del diritto all'impiego civile da parte dei sottufficiali del R. esercito e della R. marina, durante la guerra attuale . . . . . *Pag.* 970

» 516 - 8 AGOSTO 1918 — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n 1195, che stabilisce norme circa l'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore che interruppero la scuola di guerra *Pag.* 970

» 517. - 2 SETTEMBRE 1918 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Trattamento economico dei prigionieri di guerra. . . . . *Pag.* 971

» 518 - 4 SETTEMBRE 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. Decreto ministeriale che dà facoltà all'avvocato generale militare di istituire temporaneamente una o più sezioni presso alcuni tribunali militari territoriale. . . . . *Pag.* 971

» 519. — 5 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Addebiti per danni e per cessioni di materiali appartenenti al servizio sanitario militare . . . . . *Pag.* 972

» 520. - 5 SETTEMBRE 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 187). . . . . *Pag.* 972

» 521. — 5 SETTEMBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Assegno bagaglio ed aumento del decimo del prezzo di viaggio . . . . . *Pag.* 974

» 522 — 5 SETTEMBRE 1918. — TRASPORTI. - Mod. 3 per richiesta ai capi stazione di trasporti sotto scorta . . . . . *Pag.* 990

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 553 - 4 AGOSTO 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1168, che autorizza il ministro per le armi e munizioni, in determinati casi, a concedere il pagamento di conti a fornitori . . . . . *Pag* 991

» 554. - 19 AGOSTO 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1169, relativo alla nomina di un delegato del Ministero per gli acquisti da farsi in America . . . . . *Pag.* 991

» 555. - 28 AGOSTO 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina il delegato del Ministero per gli acquisti da farsi in America. . . . . *Pag.* 992

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **545** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 1159, contenente disposizioni circa l'esercizio del diritto all'impiego civile da parte dei sottufficiali del R. esercito e della R. marina, durante la guerra attuale.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1° agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 203, del 28 agosto 1918).

Art. 1. — I sottufficiali del R. esercito e della R. marina che, dopo l'inizio dell'attuale guerra, abbiano lasciato trascorrere il tempo utile per valersi della facoltà loro consentita dall'articolo 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329, sono ammessi, sempre quando posseggano i voluti requisiti, a presentare domanda d'impiego civile entro il termine di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2. — Sono sospesi gli effetti del primo comma dell'articolo 22 del precitato testo unico per quei sottufficiali del R. esercito o della R. marina, i quali, avendo acquistato titolo ad impiego civile secondo le vigenti disposizioni, siano durante la presente guerra entrati nel diritto alla pensione vitalizia.

Tale sospensione avrà effetto fino a quando, ripristinata la concessione degli impieghi, giungerà per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni predette il turno di nomina a uno qualsiasi degli impieghi da ciascuno di essi domandato.

N. **546**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1195, che stabilisce norme circa l'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore che interruppero la scuola di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 207, del 2 settembre 1918).

Art. 1. — Gli ufficiali che interruppero la scuola di guerra per raggiungere le truppe mobilitate durante la guerra italo-turca potranno essere ammessi a conseguire il grado e l'anzianità di grado che avrebbero eventualmente conseguito qualora si fossero trovati a maturare il diritto all'avanzamento a scelta da tenente a capitano nel momento stesso in cui lo maturarono i loro compagni di corso.

Quelli di essi che siano stati successivamente trasferiti nel corpo di stato maggiore od in servizio di stato maggiore, potranno essere ammessi a conseguire il grado e l'anzianità di grado che avrebbero conseguito se avessero potuto altresì usufruire dell'avanzamento a scelta da capitano a maggiore concesso dal decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1367. Tali ufficiali dovranno considerarsi, agli effetti dell'avvenuta ammissione in stato maggiore, come appartenenti al reclutamento dei loro compagni di corso.

Art. 2. — Gli ufficiali che, avendo compiuto con esito favorevole il seconde corso della scuola di guerra, non poterono compiere il terzo per la sospensione intervenuta nel 1914, e siano stati successivamente trasferiti nel corpo di stato maggiore od in ser-

visio di stato maggiore, potranno essere ammessi a conseguire il grado e l'anzianità di grado che avrebbero conseguito se avessero potuto usufruire dell'avanzamento a scelta da capitano a maggiore concesso dal decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1367.

Art. 3. — Le concessioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate al giudizio favorevole della commissione stabilita dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1328, le cui decisioni saranno definitive ed insindacabili.

Art. 4. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano a quelli degli ufficiali di cui sopra, i quali abbiano conseguito, in virtù di avanzamenti straordinari, gradi ed anzianità di grado più favorevoli (1).

(1) Il presente decreto entra in vigore il 17 settembre 1918.

N. **547**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Trattamento economico dei prigionieri di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 2 settembre 1918.

A chiarimento delle disposizioni contenute nel n. 3 delle norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 1° marzo 1917, n. 414 (circolare 210 del *giornale militare* 1917), il Ministero avverte che le ritenute per quota vitto e vestiario ivi prescritte, oltre che ai sottufficiali di tutte le armi e corpi, dovranno essere operate, nella stessa misura, anche sugli assegni spettanti agli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali per il periodo della prigionia.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **548**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale che dà facoltà all'avvocato generale militare di istituire temporaneamente una o più sezioni presso alcuni tribunali militari territoriali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 settembre 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Articolo unico. — Quando le esigenze del servizio lo richiedano, l'avvocato generale militare potrà stabilire temporaneamente una o più sezioni dei tribunali militari territoriali di Napoli, Bari, Palermo e Cagliari nelle città di Salerno, Cosenza, Potenza, Lecce, Caltanissetta e Sassari.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **549**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Addebiti per danni e per cessioni di materiali appartenenti al servizio sanitario militare** – (Direzione generale sanità militare). — 5 settembre 1918.

Allo scopo di porre i prezzi del « Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi » - Categoria III: Materiale sanitario - in corrispondenza coll'aumentato valore dei singoli oggetti, dovuto al rincaro delle materie prime e della mano d'opera, il Ministero, in analogia a quanto ha già disposto colla circolare 375 del corrente anno per i materiali appartenenti ai servizi del casermaggio e delle sussistenze militari e per alcuni materiali pel servizio d'osp dale determina che nella cessione e negli addebiti dei materiali di servizio sanitario siano osservate le prescrizioni seguenti:

a) Sarà triplicato il prezzo di tutti gli oggetti elencati nelle sezioni *B*, *C*, *D*, *F*, *G*, *H*, *L*, *M* del nomenclatore stesso;

b) Pei medicinali e per gli oggetti da medicatura saranno osservate le norme in vigore e sarà tenuta presente la nuova tariffa edizione 1° settembre 1918;

c) i materiali non regolamentari e quelli che già fossero in carico al prezzo di acquisto, saranno ceduti o addebitati al prezzo stesso.

Per gli oggetti usati potranno accordarsi le riduzioni prescritte in base allo stato d'uso degli oggetti stessi.

I prezzi aumentati come sopra, saranno applicati soltanto in caso di cessione o di addebito; quindi nessuna modificazione dovrà apportarsi ai prezzi coi quali i materiali delle sezioni *B*, *C*, *D*, *F*, *G*, *H*, *L*, *M*, sono dimostrati sui registri di carico.

Le predette disposizioni andranno in vigore il 1° corrente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **550**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** (Pubblicazione n. 137). — (Direzione generale sanità militare). — 5 settembre 1918.

È stata pubblicata la nuova tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc., la quale andrà in vigore il 1° settembre p. v. in sostituzione della tariffa edizione 1° luglio 1917.

La nuova tariffa ha unificati i prezzi di carico e di cessione dei materiali e li ha fissati in modo che corrispondano quanto è più possibile con quelli del mercato. Restano in vigore tutte le disposizioni fin qui emanate, relative ai prelevamenti e cessioni di materiali, anche in quanto modifichino, temporaneamente, le prescrizioni d'indole generale portate dalla tariffa.

La nuova tariffa sarà distribuita ai comandi, corpi, uffici e stabilimenti sottoindicati nel numero di copie per ognuno segnate:

Comando del corpo di stato maggiore	*Copie n.* 18
Farmacia centrale militare	» » 20
Ispettorato di sanità militare – Comando R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea – Comando R. corpo di truppe coloniali della Somalia	» » 10

Ospedali militari principali – Scuola d'applicazione di sanità militare	*Copie n.*	8
Comando Supremo – Intendenza generale e Direzione di sanità d'armata – Ospedali militari succursali – Officina di costruzione d'artiglieria di Torino	» »	4
Ospedali militari di riserva	» »	3
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali – Istituto geomilitare – Scuole e collegi militari – Comandi di corpo d'armata – Comandi di divisioni militari – Comandi di legioni territoriali e della legione allievi carabinieri reali – Comandi di reggimento – Comandi di distretti e depositi staccati – Comandi degli stabilimenti militari di pena – Depositi allevamento cavalli – Direzioni di artiglieria – Direzioni o uffici di fortificazioni del genio – Stabilimenti di artiglieria e genio – Direzioni di sanità militare – Infermerie presidiarie – Depositi centrali di materiale sanitario – Stabilimenti di riserva di materiale sanitario – Magazzini avanzati di materiale sanitario – Depositi di convalescenza – Ispettorati vari, meno quello di sanità militare – Ufficio d'amministrazione di personali militari vari – Deposito centrale delle truppe coloniali – Direzioni di commissariato militare – Biblioteche militari – Corpo invalidi e veterani – Deposito di materiale sanitario e veterinario di Napoli – Comandi di presidi delle isole dell'Egeo. . . .	» »	2
Comandi di divisione e di compagnia dei carabinieri reali – Comandi di divisione di cavalleria – Comandi di brigata di fanteria, cavalleria e alpini – Comandi di artiglieria, genio – Comandi di gruppo e di battaglione – Comandi dei presidi di Spezia – Taranto e Venezia – Comandi di compagnie di disciplina, del reclusorio militare e del carcere militare – Sezioni staccate di artiglieria – sottodirezioni e sezioni staccate del genio – Sezioni e uffici locali di commissariato – Compagnie di sussistenza – Magazzini centrali militari – Tribunale supremo di guerra e marina – Tribunali militari – Commissioni militari di linea	» »	1
Governo della Tripolitania (stato maggiore) per i comandi, direzioni, uffici ecc. di Tripoli e degli altri presidi dipendenti.	» »	50
Governo della Cirenaica (stato maggiore) per i comandi, direzioni, uffici ecc. di Bengasi e degli altri presidi dipendenti .	» »	50

Colla denominazione di « ospedali militari principali, ospedali succursali, infermerie presidiarie e depositi di convalescenza » debbonsi intendere gli stabilimenti sanitari, preesistenti alla guerra e così denominati, mentre, coll'indicazione generica di « Ospedali di riserva » vengono definiti tutti gli altri stabilimenti sanitari di cura, temporaneamente istituiti in dipendenza della guerra stessa.

Le copie assegnate agli ospedali di riserva verranno distribuite dall'ufficio di amministrazione di personali militari varii in seguito ad elenchi che i direttori territoriali di sanità trasmetteranno all'ufficio stesso specificando in ogni elenco gli ospedali e le località ove le copie delle tariffe dovranno essere inviate.

Gli stabilimenti di riserva e i depositi centrali di materiale sanitario richiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero delle copie ad essi assegnate,

Gli ospedali militari principali che amministrano magazzini avanzati di materiale sanitario inoltreranno analoga richiesta e cureranno le distribuzione della tariffa ai magazzini stessi.

I cambiamenti prezzo dipendenti dalla pubblicazione della nuova tariffa avranno effetto dal 1° settembre p. v. giusta l'art. 449 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ciascuna copia della tariffa è di L. 0,50.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **551**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Assegno bagaglio ed aumento del decimo del prezzo di viaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 settembre 1918.

A scanso di equivoci nell'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1071 (circolare 508) si avverte che, quando agli ufficiali è dovuto l'assegno per le spese di trasporto del bagaglio di 1° grado, non spetta l'aumento del decimo del prezzo del viaggio, essendo stato stabilito tale aumento in sostituzione dell'abolito assegno bagaglio di 2° grado, come fu già indicato al n. 3 della circolare 510-1918.

La tariffa differenziale *C*, sui prezzi della quale si deve calcolare il 10 % concesso come indennità pel trasporto bagaglio dall'art. 2 del citato decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1071 e di quello 1° agosto 1918, n. 1072 (circolare 511), è quella di cui all'allegato che fa seguito alla presente circolare. Si avverte però che ora tali prezzi sono aumentati del 50 % per la 1ª e 2ª classe e del 30 % per la 3ª classe (circolare 824 del *Giornale militare* del 1917).

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO

TARIFFA DIFFERENZIALE *C*

N. B. — I ragazzi di età compresa fra i 3 e i 7 anni pagano la metà dei prezzi stabiliti nella presente tariffa.

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1	0 10	0 10	0 05	31	2 70	1 85	1 20
2	0 20	0 15	0 10	32	2 85	1 90	1 20
3	0 30	0 20	0 15	33	2 90	1 95	1 25
4	0 35	0 25	0 15	34	3 00	2 00	1 30
5	0 45	0 30	0 20	35	3 05	2 05	1 30
6	0 55	0 40	0 25	36	3 15	2 10	1 35
7	0 65	0 45	0 25	37	3 20	2 25	1 40
8	0 70	0 50	0 30	38	3 30	2 30	1 40
9	0 80	0 55	0 35	39	3 40	2 35	1 45
10	0 90	0 60	0 35	40	3 50	2 40	1 50
11	0 95	0 65	0 40	41	3 55	2 45	1 50
12	1 05	0 75	0 45	42	3 65	2 50	1 55
13	1 20	0 80	0 45	43	3 70	2 55	1 60
14	1 30	0 85	0 50	44	3 80	2 60	1 60
15	1 35	0 90	0 60	45	3 85	2 65	1 65
16	1 45	0 95	0 60	46	4 00	2 70	1 70
17	1 55	1 00	0 65	47	4 05	2 75	1 70
18	1 60	1 15	0 70	48	4 15	2 80	1 75
19	1 70	1 20	0 70	49	4 20	2 85	1 80
20	1 80	1 25	0 75	50	4 25	2 90	1 80
21	1 90	1 30	0 80	51	4 35	3 00	1 85
22	1 95	1 35	0 80	52	4 40	3 05	1 90
23	2 05	1 40	0 85	53	4 60	3 10	1 95
24	2 10	1 45	0 90	54	4 65	3 15	1 95
25	2 15	1 50	0 90	55	4 75	3 25	2 00
26	2 30	1 60	0 95	56	4 80	3 30	2 10
27	2 40	1 65	1 05	57	4 90	3 35	2 10
28	2 50	1 70	1 10	58	4 95	3 40	2 15
29	2 55	1 75	1 10	59	5 10	3 45	2 20
30	2 65	1 80	1 15	60	5 15	3 50	2 20

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
61	5 25	3 55	2 25	91	7 70	5 20	3 25
62	5 30	3 60	2 30	92	7 85	5 25	3 30
63	5 40	3 65	2 30	93	7 90	5 35	3 35
64	5 45	3 70	2 35	94	8 00	5 40	3 35
65	5 60	3 75	2 40	95	8 05	5 45	3 40
66	5 65	3 80	2 40	96	8 15	5 50	3 45
67	5 75	3 85	2 45	97	8 20	5 55	3 45
68	5 80	3 90	2 50	98	8 35	5 60	3 50
69	5 90	3 95	2 50	99	8 40	5 65	3 55
70	5 95	4 00	2 55	100	8 45	5 70	3 55
71	6 05	4 05	2 60	101	8 55	5 80	3 60
72	6 15	4 10	2 60	102	8 60	5 85	3 65
73	6 25	4 15	2 65	103	8 70	5 90	3 70
74	6 30	4 20	2 70	104	8 75	5 95	3 70
75	6 35	4 35	2 70	105	8 95	6 00	3 75
76	6 45	4 45	2 75	106	9 00	6 05	3 80
77	6 50	4 50	2 80	107	9 10	6 10	3 80
78	6 60	4 55	2 85	108	9 15	6 15	3 85
79	6 75	4 60	2 85	109	9 25	6 20	3 90
80	6 85	4 65	2 90	110	9 30	6 25	3 90
81	6 90	4 70	2 95	111	9 45	6 30	3 95
82	7 00	4 75	2 95	112	9 50	6 45	4 00
83	7 05	4 80	3 00	113	9 60	6 50	4 00
84	7 15	4 85	3 05	114	9 65	6 55	4 10
85	7 25	4 90	3 05	115	9 75	6 60	4 15
86	7 35	4 95	3 10	116	9 80	6 65	4 15
87	7 40	5 00	3 15	117	9 90	6 70	4 20
88	7 50	5 05	3 15	118	10 00	6 75	4 25
89	7 55	5 10	3 20	119	10 10	6 80	4 25
90	7 65	5 15	3 25	120	10 15	6 85	4 30

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
121	10 25	6 90	4 35	151	12 75	8 65	5 35
122	10 30	6 95	4 35	152	12 80	8 70	5 40
123	10 40	7 00	4 40	153	12 90	8 75	5 45
124	10 45	7 05	4 45	154	12 95	8 80	5 45
125	10 55	7 10	4 45	155	13 05	8 85	5 50
126	10 65	7 20	4 50	156	13 10	8 90	5 55
127	10 70	7 25	4 55	157	13 30	8 95	5 55
128	10 80	7 30	4 60	158	13 35	9 00	5 60
129	10 85	7 35	4 60	159	13 45	9 05	5 65
130	10 95	7 45	4 65	160	13 50	9 10	5 65
131	11 10	7 50	4 70	161	13 60	9 15	5 70
132	11 20	7 55	4 70	162	13 65	9 20	5 75
133	11 25	7 60	4 75	163	13 75	9 25	5 75
134	11 35	7 65	4 80	164	13 85	9 30	5 80
135	11 40	7 70	4 80	165	14 00	9 35	5 85
136	11 50	7 75	4 85	166	14 05	9 40	5 85
137	11 55	7 80	4 90	167	14 15	9 45	5 90
138	11 70	7 85	4 90	168	14 20	9 55	5 95
139	11 75	7 90	4 95	169	14 30	9 60	5 95
140	11 85	7 95	5 00	170	14 40	9 65	6 00
141	11 90	8 00	5 00	171	14 50	9 70	6 10
142	12 00	8 05	5 05	172	14 55	9 75	6 10
143	12 05	8 10	5 10	173	14 65	9 80	6 15
144	12 20	8 15	5 10	174	14 70	9 85	6 20
145	12 25	8 20	5 15	175	14 75	9 90	6 20
146	12 35	8 25	5 20	176	14 85	10 00	6 25
147	12 40	8 30	5 20	177	14 95	10 05	6 30
148	12 50	8 35	5 25	178	15 05	10 10	6 35
149	12 55	8 50	5 30	179	15 10	10 15	6 35
150	12 60	8 55	5 30	180	15 20	10 20	6 40

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
181	15 20	10 20	6 40	211	17 25	11 50	7 10
182	15 30	10 20	6 40	212	17 30	11 55	7 10
183	15 35	10 25	6 40	213	17 35	11 55	7 15
184	15 35	10 25	6 40	214	17 40	11 70	7 15
185	15 55	10 35	6 40	215	17 50	11 70	7 20
186	15 60	10 35	6 45	216	17 55	11 75	7 25
187	15 65	10 40	6 50	217	17 55	11 80	7 25
188	15 70	10 45	6 50	218	17 75	11 85	7 30
189	15 75	10 60	6 50	219	17 80	11 90	7 30
190	15 85	10 65	6 55	220	17 85	11 90	7 30
191	15 90	10 65	6 55	221	17 90	11 95	7 35
192	15 95	10 70	6 60	222	17 95	12 00	7 40
193	16 05	10 75	6 65	223	18 05	12 05	7 40
194	16 10	10 80	6 65	224	18 10	12 10	7 45
195	16 20	10 85	6 70	225	18 15	12 15	7 45
196	16 25	10 90	6 70	226	18 25	12 15	7 50
197	16 30	10 90	6 70	227	18 30	12 20	7 50
198	16 35	10 95	6 75	228	18 40	12 25	7 55
199	16 40	11 00	6 80	229	18 45	12 30	7 55
200	16 50	11 05	6 80	230	18 50	12 35	7 60
201	16 60	11 10	6 85	231	18 55	12 35	7 60
202	16 65	11 10	6 85	232	18 60	12 45	7 65
203	16 70	11 20	6 90	233	18 70	12 45	7 70
204	17 75	11 20	6 90	234	18 80	12 50	7 70
205	17 85	11 25	6 95	235	18 85	12 55	7 70
206	17 90	11 30	6 95	236	18 90	12 70	7 75
207	16 95	11 35	7 00	237	18 95	12 75	7 75
208	17 00	11 40	7 00	238	19 05	12 75	7 80
209	17 05	11 40	7 05	239	19 10	12 80	7 85
210	17 20	11 45	7 10	240	19 15	12 85	7 85

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
241	19 20	12 90	7 90	271			
242	19 25	12 90	7 90	272			
243	19 40	13 00	7 90	273	21 30	14 25	8 75
244	19 45	13 00	7 95	274			
245	19 50	13 05	8 05	275			
246	19 55	13 10	8 05	276			
247	19 60	13 15	8 10	277			
248	19 70	13 20	8 10	278	21 65	14 45	8 85
249	19 75	13 20	8 15	279			
250	19 75	13 30	8 15	280			
251	19 95	13 35	8 20	281			
252	20 00	13 40	8 20	282			
253	20 05	13 40	8 25	283	21 90	14 60	9 00
254	20 10	13 45	8 25	284			
255	20 15	13 50	8 25	285			
256	20 20	13 55	8 30	286			
257	20 25	13 55	8 35	287			
258	20 30	13 60	8 35	288	22 30	14 90	9 10
359	20 45	13 65	8 40	289			
260	20 45	13 65	8 40	290			
261	20 50	13 75	8 40	291			
262	20 60	13 80	8 45	292			
263	20 65	13 85	8 50	293	22 55	15 05	9 25
264	20 70	13 85	8 50	294			
265	20 75	13 90	8 50	295			
266	20 80	13 95	8 55	296			
267	20 85	14 00	8 55	297			
268	20 90	14 00	8 60	298	22 85	15 25	9 35
269	21 00	14 05	8 65	299			
270	21 05	14 05	8 65	300			

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
301				331			
302				332			
303	23 25	15 45	9 45	333	25 05	16 55	10 25
304				334			
305				335			
306				336			
307				337			
308	23 50	15 60	9 60	338	25 40	16 75	10 35
309				339			
310				340			
311				341			
312				342			
313	23 85	15 85	9 70	343	25 65	17 00	10 50
314				344			
315				345			
316				346			
317				347			
318	24 10	16 00	9 85	348	25 95	17 20	10 60
319				349			
320				350			
321				351			
322				352			
323	24 45	16 20	9 95	353	26 20	17 35	10 70
324				354			
325				355			
326				356			
327				357			
328	24 75	16 40	10 10	358	26 55	17 50	10 80
329				359			
330				360			

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
361				391			
362				392			
363	26 80	17 65	10 85	393	28 40	18 60	11 40
364				394			
365				395			
366				396			
367				397			
368	27 10	17 80	10 95	398	28 70	18 75	11 50
369				399			
370				400			
371				401			
372				402			
373	27 30	18 00	11 05	403	28 95	19 00	11 60
374				404			
375				405			
376				406			
377				407			
378	27 60	18 15	11 15	408	29 25	19 15	11 70
379				409			
380				410			
381				411			
382				412			
383	27 85	18 30	11 25	413	29 50	19 30	11 75
384				414			
385				415			
386				416			
387				417			
388	28 15	18 45	11 30	418	29 80	19 45	11 85
389				419			
390				420			

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
421				451			
422				452			
423	30 00	19 60	11 95	453	31 65	20 50	
424				454			
425				455			12 65
426				456			
427				457			
428	30 25	19 75	12 10	458	31 85	20 65	
429				459			
430				460			
431				461			
432				462			
433	30 55	19 90	12 20	463	32 10	20 75	
434				464			
435				465			12 80
436				466			
437				467			
438	30 90	20 10	12 25	468	32 35	20 90	
439				469			
440				470			
441				471			
442				472			
443	31 15	20 25	12 35	473	32 60	21 10	
444				474			
445				475			12 95
446				476			
447				477			
448	31 35	20 40	12 45	478	32 85	21 20	
449				479			
450				480			

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
481				511			
482				512			
483	33 15	21 35		513	34 50	22 15	
484				514			
485				515			
486			13 10	516			13 60
487				517			
488	33 35	21 45		518	34 75	22 30	
489				519			
490				520			
491				521			
492				522			
493	33 55	21 60		523	34 95	22 40	
494				524			
495				525			
496			13 25	526			13 70
497				527			
498	33 80	21 70		528	35 30	22 50	
499				529			
500				530			
501				531			
502				532			
503	34 05	21 80		533	35 50	22 65	
504				534			
505				535			
506			13 40	536			13 85
507				537			
508	34 30	21 95		538	35 70	22 75	
509				539			
510				540			

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
541				571			
542				572			
543	35 95	22 90		573	37 15	23 55	
544				574			
545				575			
546			14 05	576			14 40
547				577			
548	36 15	23 00		578	37 40	23 65	
549				579			
550				580			
551				581			
552				582			
553	36 40	23 20		583	37 65	23 75	
554				584			
555				585			
556			14 15	586			14 55
557				587			
558	36 60	23 30		588	37 80	23 80	
559				589			
560				590			
561				591			
562				592			
563	36 75	23 35		593	38 05	23 90	
564				594			
565				595			
566			14 30	596			14 65
567				597			
568	37 00	23 45		598	38 20	24 00	
569				599			
570				600			

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
601				631			
602				632			
603	38 40	24 10		633	39 70	24 70	
604				634			
605			14 75	635			15 15
606				636			
607				637			
608	38 65	24 25		638	39 85	24 75	
609				639			
610				640			
611				641			
612				642			
613	38 80	24 30		643	40 05	24 85	
614				644			
615			14 90	645			15 25
616				646			
617				647			
618	39 00	24 40		648	40 25	24 95	
619				649			
620				650			
621							
622				651 a 660	40 50	25 15	15 35
623	39 20	24 50					
624							
625			15 00	661 a 670	40 80	25 40	15 59
626							
627							
628	39 40	24 60		671 a 680	41 05	25 60	15 60
629							
630							

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
681 a 690	41 35	25 75	15 75	781 a 790	43 90	27 60	16 85
691 a 700	41 60	25 95	15 85	791 a 800	44 20	27 75	16 95
701 a 710	41 95	26 15	15 95	801 a 810	44 45	27 90	17 05
711 a 720	42 20	26 35	16 15	811 a 820	44 70	28 05	17 15
721 a 730	42 50	26 55	16 25	821 a 830	44 90	28 20	17 20
731 a 740	42 75	26 70	16 40	831 a 840	45 10	28 35	17 30
741 a 750	43 00	26 90	16 50	841 a 850	45 35	28 55	17 40
751 a 760	43 25	27 05	16 60	851 a 860	45 55	28 65	17 55
761 a 770	43 45	27 20	16 70	861 a 870	45 80	28 80	17 55
771 a 780	43 70	27 45	16 75	871 a 880	45 95	28 90	17 70

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
881 a 890	46 20	29 05	17 70	981 a 990	48 20	30 35	18 50
891 a 900	46 40	29 15	17 85	991 a 1000	48 40	30 45	18 65
901 a 910	46 60	29 25	17 85	1001 a 1010	48 65	30 60	18 65
911 a 920	46 85	29 50	18 05	1011 a 1020	48 85	30 75	18 80
921 a 930	47 00	29 60	18 05	1021 a 1030	49 05	30 90	18 80
931 a 940	47 20	29 75	18 20	1031 a 1040	49 25	31 05	18 95
941 a 950	47 40	29 85	18 20	1041 a 1050	49 40	31 15	18 95
951 a 960	47 60	29 95	18 35	1051 a 1060	49 65	31 25	19 10
961 a 970	47 80	30 10	18 35	1061 a 1070	49 85	31 40	19 10
971 a 980	48 00	30 20	18 50	1071 a 1080	50 00	31 60	19 25

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1081 a 1090	50 25	31 75	19 25	1181 a 1190	5 35	33 00	20 05
1091 a 1100	50 40	31 85	19 40	1191 a 1200	52 50	33 10	20 20
1101 a 1110	50 70	31 95	19 40	1201 a 1210	52 70	33 20	20 20
1111 a 1120	50 95	32 10	19 55	1211 a 1220	53 00	33 35	20 35
1121 a 1130	51 10	32 20	19 55	1221 a 1230	53 15	33 45	20 35
1131 a 1140	51 35	32 35	19 70	1231 a 1240	53 35	33 70	20 50
1141 a 1150	51 50	32 45	19 70	1241 a 1250	53 55	33 80	20 50
1151 a 1160	51 70	32 55	20 85	1251 a 1260	53 75	33 90	20 65
1161 a 1170	51 95	32 75	20 85	1261 a 1270	54 00	34 05	20 65
1171 a 1180	52 10	32 85	20 05	1271 a 1280	54 15	34 15	20 80

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1281 a 1290	54 35	34 30	20 80	1381 a 1390	56 40	35 55	21 60
1291 a 1300	54 55	34 40	21 00	1391 a 1400	56 55	35 70	21 75
1301 a 1310	54 75	34 50	21 00	1401 a 1410	56 80	35 85	21 75
1311 a 1320	55 00	34 65	21 15	1411 a 1420	57 00	36 00	21 90
1321 a 1330	55 20	34 80	21 15	1421 a 1430	57 20	36 10	21 90
1331 a 1340	55 40	34 95	21 30	1431 a 1440	57 45	36 25	22 10
1341 a 1350	55 55	35 05	21 30	1441 a 1450	57 60	36 35	22 10
1351 a 1360	55 80	35 15	21 45	1451 a 1460	57 85	36 45	22 25
1361 a 1370	56 00	35 30	21 45	1461 a 1470	58 05	36 60	22 25
1371 a 1380	56 20	35 40	21 60	1471 a 1480	58 20	36 70	22 40

CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe	CHILOMETRI	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1481 a 1490	58 45	36 90	22 40	1521 a 1530	59 20	37 35	22 70
1491 a 1500	58 60	37 00	22 55	1531 a 1540	59 50	37 50	22 85
1501 a 1510	58 80	37 10	22 55	1541 a 1550	59 65	37 60	22 85
1511 a 1520	59 05	37 25	22 70	ed oltre			

N. **552**. — TRASPORTI. — **Mod. 3 per richiesta ai capi-stazione di trasporti sotto scorta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 settembre 1918.

A cura di questo Ministero è stato disposto, presso la tipografia del reclusorio militare di Gaeta, per la stampa del mod. 3, indispensabile per richiedere ai capi stazione l'eseguimento dei trasporti sotto scorta (Regolamento sul servizio dei trasporti sulle ferrovie e sulle navi - parte 1ª e 120, 2º capoverso del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno).

I comandi e servizi interessati dovranno chiedere subito un congruo numero di tali moduli, secondo il presumibile loro fabbisogno, rivolgendosi, con le consuete modalità, al Comando del reclusorio suddetto.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **553**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n 1168, che autorizza il ministro per le armi e munizioni, in determinati casi, a concedere il pagamento di acconti a fornitori**. — (Servizio amministrativo). — 4 agosto 1918 - (*Gazzetta ufficiale* n. 202, del 27 agosto 1918).

Art. 1. — Quando sia necessario per la difesa o comunque nell'interesse dello Stato di anticipare l'esecuzione di forniture o di lavorazioni prima che sia perfezionato il contratto relativo, il Ministero per le armi e munizioni potrà concedere ai fornitori il pagamento di acconti sulle robe e sulle lavorazioni eseguite e collaudate ed eccezionalmente anche su quelle non ancora potute ultimare per mancata somministrazione di talune delle materie prime da parte dell'amministrazione militare nel quale ultimo caso la proprietà del materiale s'intende trasferita allo Stato.

Gli acconti non potranno eccedere gli otto decimi dell'importo della fornitura o della lavorazione già eseguita calcolati in base ai prezzi stabiliti dall'amministrazione militare, salvo ben inteso regolarizzazione dopo stipulato il contratto e detratto l'importo dei materiali che fossero stati forniti dall'amministrazione stessa.

In quest'ultimo caso l'acconto può essere ragguagliato al quaranta per cento dell'importo complessivo della fornitura eseguita ed accettata dall'amministrazione militare.

Art. 2. — La facoltà di dare acconti come sopra è limitata fino al 31 dicembre 1918.

N. **554**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 1169, relativo alla nomina di un delegato del Ministero per gli acquisti da farsi in America**. — (Gabinetto). — 19 agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 202, del 27 agosto 1918).

È data facoltà al ministro segretario di Stato per le armi e munizioni di procedere con proprio decreto alla nomina di un delegato, che potrà essere scelto anche all'infuori del personale appartenente alla pubblica amministrazione, per gli acquisti da farsi in America di competenza del Ministero armi e munizioni.

Il ministro della guerra si varrà dello stesso delegato per i propri acquisti.

Col decreto di nomina, che dovrà essere emanato di concerto col ministro della guerra, quello degli affari esteri e con quello del tesoro verranno determinate la competenza del detto delegato e le indennità da corrispondergli.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

creto ministeriale che nomina il delegato del Ministero per gli acquisti da farsi in America. — (Gabinetto). — 28 agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 204, del 29 agosto 1918).

Art. 1. — L'ing. Camillo Cerruti è nominato delegato del Ministero per le armi e munizioni in Washington per gli acquisti da farsi in America di competenza del Ministero stesso

Il predetto delegato assumerà, alla dipendenza del R. ambasciatore a Washington i doveri, e le responsabilità di pubblico funzionario, e sarà considerato tale ad ogni effetto di legge.

Il Ministero della guerra si varrà dello stesso delegato per i propri acquisti, impartendogli direttamente apposite istruzioni.

Art. 2. — Al predetto delegato verrà corrisposto un assegno annuo di lire 11.500 e saranno rimborsate le spese a piè di lista, con le stesse norme stabilite per gli ufficiali generali in missione all'estero, con imputazione al capitolo 34 *bis* del bilancio passivo per l'esercizio 1918-1919 e corrispondenti per gli esercizi finanziari susseguenti.

Art. 3. — Per quanto riguarda l'espletamento di tutte le funzioni affidate al detto delegato ed il conseguente andamento degli uffici, il personale civile e militare attualmente in servizio presso la missione italiana in America passerà alla dipendenza del delegato stesso.

Per la parte disciplinare il personale militare dipenderà dall'addetto militare presso la R. ambasciata in Washington, il quale prenderà ogni provvedimento al riguardo, d'accordo col delegato di questo Ministero.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(3303) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1918 — 13 settembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 556. — 28 LUGLIO 1918. GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1200, che fino a sei mesi dopo la pace istituisce in Livorno un tribunale militare territoriale . . . . . *Pag.* 994

» 557. — 29 LUGLIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1103, che costituisce in ente morale la donazione di lire 9000, fatta dagli ufficiali e militari di truppa del 30° reggimento artiglieria da campagna, a favore dei soldati del reggimento stesso, e ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 994

» 558. — 1° AGOSTO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1132, che dall'esercizio finanziario 1919-920 abroga l'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 248, relativamente all'obbligo di mantenere distinte in appositi capitoli del bilancio le spese per la corresponsione delle indennità di residenza in Roma al personale delle amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 995

» 559. — 1° AGOSTO 1918. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1187, che estende agli atti occorrenti per le pensioni a favore dei militari, resi inabili dalla guerra, l'esenzione dalla tassa di bollo . . . . . *Pag.* 995

» 560. — 1° AGOSTO 1918. — PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1189, concernente l'estensione del trattamento eccezionale di pensione previsto dalla legge 22 aprile 1909, n. 229, agli agenti delle ferrovie dello Stato nei casi di morte o di invalidità permanente, in seguito a ferite riportate per atti di guerra . . . . . *Pag.* 996

» 561. — 4 AGOSTO 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1198, che autorizza il Ministero della guerra e quello della marina ad istituire, anche in zona territoriale, depositi speciali d'istruzione per talune categorie di militari . . . . . *Pag.* 998

» 562. — 5 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Composizione dei consigli di amministrazione dei depositi . . . . . *Pag.* 998

» 563. — 10 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme per la istruttoria dei ricorsi in materia di requisizioni ed incette. . . . . *Pag.* 998

» 564. — 10 SETTEMBRE 1918. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Disposizioni circa il pagamento dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare concesse sul campo e circa il modo di dimostrare, alle richieste delle autorità, il diritto a fregiarsi di onorificenze, medaglie ed altri segni onorifici *Pag.* 999

» 565. — 12 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istituzione di un ufficio di statistica per il dopo guerra . . . . . *Pag.* 1000

» 566. — 12 SETTEMBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie . . . *Pag.* 1001

» 567. — 7 SETTEMBRE 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale relativo ai prezzi massimi per l'acquisto e requisizione per uso militare degli stracci di lana, e circa obbligo di cessione all'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1003

AVVISO . . . . . *Pag.* 1006

ERRATA-CORRIGE. . . . . *Pag.* 1006

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 568. — 8 LUGLIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di un membro industriale e di un membro operaio nel comitato regionale mobilitazione industriale di Firenze . . . . . *Pag.* 1007

N. 569. — 9 LUGLIO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Stralcio decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro operaio del comitato regionale mobilitazione industriale di Bari . . . . . Pag. 1067

» 570. — 5 AGOSTO 1918. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . . . . . Pag. 1067

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **556**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1200, che fino a sei mesi dopo la pace istituisce in Livorno un tribunale militare territoriale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 209, del 4 settembre 1918).

Art. 1. — Per la durata della presente guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, è istituito in Livorno un tribunale militare territoriale con giurisdizione sul territorio della divisione militare di Livorno.

Art. 2. — Nei procedimenti penali relativi a reati commessi nel territorio della divisione di Livorno, che siano in corso presso il tribunale militare di Firenze e per i quali alla data della pubblicazione del presente decreto non sia ancora cominciato il dibattimento, la competenza appartiene al tribunale militare di Livorno.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **557**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1109, che costituisce in ente morale la donazione di lire 9000, fatta dagli ufficiali e militari di truppa del 30° reggimento artiglieria da campagna, a favore dei soldati del reggimento stesso, e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 29 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 197, del 21 agosto 1918).

Art. 1. — La donazione di lire 9 mila fatta dagli ufficiali e militari del 30° reggimento artiglieria da campagna, è costituita in ente morale, intitolato *Fondazione Isonzo* e sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Statuto organico della « Fondazione Isonzo ».

Art. 1. — Avrà il nome di *Fondazione Isonzo* la donazione fatta, in parti uguali, dalla 8ª batteria e dal reparto stato maggiore (comando di reggimento e comandi di gruppi) del 30° reggimento artiglieria da campagna a favore del reggimento stesso allo scopo di perpetuare, nel nome del fiume Isonzo, la tradizione del fulgido e glorioso periodo dal 1915 al 1917, agli artiglieri del 30°, simbolo e sintesi di vittoria.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di L. 9000, investite in cartelle del prestito nazionale 5 %, intestate alla *Fondazione Isonzo* e depositato presso la cassa del predetto reggimento.

Art. 3. — L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento stesso, il quale, annualmente, nel giorno 8 agosto — anniversario della presa di Go-

rizia — erogherà la rendita disponibile in nove premi di uguale valore, uno per ogni reparto sottoscrivente al fine di premiare quei militari di truppa (esclusi i sottufficiali), che, continuando a far parte del reggimento al momento dell'assegnazione dei premi, si distinsero nel corso dell'anno per esemplare valore ed alto morale in guerra, o per disciplina e diligenza nel compimento del proprio dovere in tempo di pace.

Art. 4. — Annualmente, nella prima settimana di agosto, il comandante del reggimento sceglierà i militari da premiare, direttamente quelli appartenenti a reparto stato maggiore, su proposta dei rispettivi comandanti di batteria gli altri.

Art. 5. — La premiazione si effettuerà il giorno 8 agosto di ogni anno e sarà fatta con solennità affinchè, in armonia all'origine ed allo scopo della istituzione sia illustrata e tramandata la memoria della tenacia, del valore, dello spirito di sacrificio con cui dall'inizio della presente guerra gli artiglieri del 30° perseguono l'alto ideale patriottico che li anima.

I nomi dei premiati saranno fatti conoscere mediante apposito ordine del giorno del comandante il reggimento.

Art. 6. — Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 7. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente si provvede con la rendita del primo anno.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **558.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 1132, che dall'esercizio finanziario 1919-920 abroga l'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 248, relativamente all'obbligo di mantenere distinte in appositi capitoli del bilancio le spese per la corresponsione delle indennità di residenza in Roma al personale delle amministrazioni dello Stato.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 1° agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 202, del 27 agosto 1918).

A decorrere dall'esercizio finanziario 1919-920, è abrogata la disposizione dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 248, che fa obbligo di mantenere distinte in appositi capitoli del bilancio le spese per la corresponsione delle indennità di residenza in Roma al personale delle amministrazioni dello Stato.

Al pagamento di tali indennità sarà provveduto con fondi assegnati agli stessi capitoli ai quali fanno carico gli stipendi spettanti al personale predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. **559.** — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1187, che estende agli atti occorrenti per le pensioni a favore dei militari, resi inabili dalla guerra, l'esenzione dalla tassa di bollo.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 209, del 4 settembre 1918).

Articolo unico. — L'esenzione da tassa di bollo concessa con l'art. 2 della legge 26 luglio 1917, n. 1190, e dall'articolo unico del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917,

n. 1532, alle domande di pensione a favore delle famiglie dei morti in guerra ed ai relativi ricorsi, documenti, produzioni e decisioni in sede contenziosa, è estesa agli atti medesimi occorrenti per le pensioni a favore dei militari resi inabili dalla guerra.

N. **560**. — PENSIONI. - **Decreto luogotenenziale n. 1189, concernente l'estensione del trattamento eccezionale di pensione previsto dalla legge 23 aprile 1909 n. 229, agli agenti delle ferrovie dello Stato nei casi di morte o di invalidità permanente, in seguito a ferite riportate per atti di guerra**. — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 1° agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 209, del 4 settembre 1918).

Art. 1. — Per gli agenti delle ferrovie dello Stato le ferite per atti di guerra riportate in qualsiasi circostanza nelle località dove prestano servizio o durante il viaggio per ragioni di servizio, sono parificate, a partire dal 24 maggio 1915, agli effetti del trattamento eccezionale di pensione previsto dalla legge (testo unico) 22 aprile 1909, n. 229, alle ferite riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Qualora le ferite siano state riportate dopo il 1° ottobre 1917 in località delle linee Peri-Ala, Schio-Vicenza-Padova-Venezia e linee al nord, da agenti residenti nelle località medesime, questi, se non abbiano diritto al trattamento d'indennità previsto per gli infortuni ordinari, devono ritenersi assicurati a carico dell'amministrazione ferroviaria per un'indennità da pagarsi in caso di morte e d'inabilità permanente assoluta pari rispettivamente a 5 o 6 volte lo stipendio annuo o la paga giornaliera ragguagliata ad anno, più gli assegni accessori fissi, col massimo di L. 10.000 nel caso di morte e di L. 12.000 nel caso di inabilità permanente assoluta, e col minimo di L. 3000 in questo ultimo caso. Il supplemento eccezionale di pensione che oltre tale indennità potesse spettare all'agente od alla vedova e figli minori, è però assegnato soltanto per la parte eventualmente eccedente la rendita costituita con la indennità medesima e determinata mediante le tabelle di cui all'art. 36 del predetto testo unico 22 aprile 1909, n. 229.

Le norme per il pagamento in caso di morte della indennità come sopra assicurata, saranno stabilite dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 2. — Il trattamento di cui al capoverso dell'articolo precedente potrà essere esteso, a decorrere dalla data che sarà determinata, agli agenti in servizio su altre linee che venissero in seguito eventualmente designate con decreto del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.

N. **561**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1198, che autorizza il Ministero della guerra e quello della marina ad istituire, anche in zona territoriale, depositi speciali d'istruzione per talune categorie di militari**. — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore) — 4 agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 210, del 5 settembre 1918).

Art 1. — Il Ministero della guerra ed il Ministero della marina, sono autorizzati ad istituire, anche in zona territoriale, depositi speciali di istruzione, cui possono essere destinati i militari del R. esercito e del corpo R. equipaggi:

a) condannati a pene restrittive della libertà personale, previste dalle leggi penali militari, e per i quali la esecuzione della condanna non sia sospesa;

b) imputati di qualsiasi reato previsto dalle leggi penali militari in attesa di giudizio;

c) per i quali tale assegnazione sia resa necessaria da ragione disciplinare.

Art. 2. — I depositi speciali di istruzione, che, a senso dell'articolo precedente, vengano istituiti in zona territoriale, sono considerati reparti mobilitati a tutti gli effetti, eccettuati quelli amministrativi e matricolari.

Tale disposizione si applica a tutti i militari che vengano assegnati ai depositi, nonchè al personale, ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, che sia preposto al comando, all'inquadramento ed alla custodia dei depositi medesimi.

Art. 3. — Presso ciascun deposito di istruzione può essere istituito, anche in zona territoriale, un tribunale di guerra e se occorre anche un tribunale marittimo.

I detti tribunali, salve le eccezioni di che al comma 5 e 6 del presente articolo, sono competenti a conoscere, per l'istruttoria e per il giudizio, di qualsiasi reato commesso, sia dai militari, di cui all'art. 1, assegnati ai depositi, sia dai sottufficiali ed uomini di truppa, costituenti il personale di inquadramento e di custodia.

Tale competenza ha luogo anche per i reati commessi dai militari assegnati ai depositi e dal suindicato personale di inquadramento e di custodia prima dell'assegnazione.

Qualora i militari ed il personale suddetto, per qualsiasi ragione, anche di lavoro, siano inviati in distaccamento, fuori della sede del deposito, la competenza a conoscere per l'istruzione e per il giudizio, dei reati previsti al comma 2 e 3 del presente articolo, spetta al tribunale di guerra o militare che sia più vicino alla sede del distaccamento, con preferenza, a parità di distanza, per il tribunale di guerra.

Rimane tuttavia ferma in ogni caso la competenza dei tribunali di guerra, a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento del Comando Supremo del R. esercito sulla procedura da seguirsi dinanzi ai tribunali di guerra in data 25 maggio 1918, relativamente ai delitti previsti negli articoli 1, primo comma lettere *a*), *b*), *c*), 3 ultimo comma, 5 primo ed ultimo comma del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536.

Per i militari del corpo R. equipaggi la competenza dei tribunali di guerra o tribunali militari di cui al comma 2 e 5, non si estende ai reati in servizio contemplati nel capo 3°, titolo II, libro 1° del codice penale marittimo, nè a quelli non preveduti dal codice penale per l'esercito, nè a quelli contemplati dal decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 196. Per questi reati i militari del corpo R. equipaggi sono soggetti alla competenza del tribunale marittimo del deposito speciale, o di quello più vicino al luogo dove i militari stessi si trovano, se nel deposito speciale non esiste un tribunale marittimo.

Art. 4. — In tutti i processi di diserzione, qualora l'imputato, presente alle armi o detenuto, dichiari di rinunziare a comparire al dibattimento, si procede in sua assenza, coll'intervento del difensore e colla ammissione di tutti i mezzi di prova a discarico che sono consentiti dalle leggi vigenti.

Il presidente del tribunale può tuttavia sempre ordinare che il dibattimento segua colla presenza dell'imputato, qualora lo ritenga opportuno nell'interesse della giustizia.

Nel caso previsto dal presente articolo, i mezzi di impugnativa che competono contro la sentenza di condanna, possono essere proposti, nei termini di legge, anche dal difensore, e, in difetto, il condannato può proporre la relativa dichiarazione, sempre nei termini di legge, a decorrere dal giorno in cui la sentenza gli venne notificata.

Il segretario del tribunale, nel notificare all'imputato l'ordinanza di rinvio a giudizio, deve richiedergli se intenda avvalersi della facoltà di rimanere assente dal dibattimento e deve fare constatare della ottenuta risposta nel verbale di cui all'art 432 del codice penale per l'esercito o 478 del codice penale marittimo.

L'imputato può anche successivamente fare la stessa dichiarazione all'ufficiale comandante del deposito o del distaccamento, il quale è tenuto a trasmetterla direttamente all'avvocato militare presso il tribunale competente.

Con le stesse forme il condannato può dinanzi al predetto comandante fare la dichiarazione di ricorso nei termini di legge.

Art. 5. — Le disposizioni del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 796, sono estese ai militari del corpo R. equipaggi.

Art. 6. — Le disposizioni del citato decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 796, sono esteso anche ai militari del R. esercito o del corpo R. equipaggi, che siano imputati in attesa di giudizio per qualsiasi reato previsto dalle leggi penali militari.

Art. 7. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

N. **562**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Composizione dei consigli d'amministrazione dei depositi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 settembre 1918.

In seguito alle disposizioni contenute nell'art 27 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 del *giornale militare* 1918), che conferiscono ai comandanti di deposito la qualità di comandanti di corpo, vennero sollevati dubbi relativamente alla costituzione dei consigli di amministrazione dei depositi reggimentali.

Si fa presente che tale disposizione non ha alcuna influenza sulla costituzione dei detti consigli, nei quali la carica di presidente deve continuare ad essere affidata al comandante, e quella di relatore, attribuita con le norme della circolare 145 del 1917.

I depositi che eventualmente avessero disposto diversamente provvederanno subito per la ricostituzione dei consigli nel modo anzidetto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **563**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme per la istruttoria dei ricorsi in materia di requisizioni ed incette.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 settembre 1918.

1. A complemento delle disposizioni impartite in via d'urgenza con la circolare interna n. 12469 M. V. 1, indirizzata ai comandi di corpo d'armata, si fa notare che, in virtù del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583 (circolare n. 343 del *giornale militare ufficiale*), la competenza a conoscere in materia di requisizioni, precettazioni ed incette di cose di qualsiasi genere e di prestazioni personali è stata demandata al Comitato Giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, sedente in Roma.

Restano pertanto soppressi i collegi vari cui facevano capo, per le decisioni, le controversie causate da requisizioni, precettazioni ed incette:

a) di materiali di ogni genere (decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2145);

b) di bovini, ovini, fieno, avena, paglia, fave, carube, formaggio e legumi (decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49);

c) di pellami e calzature (decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1443);

d) di lana e suoi prodotti (decreto luogotenenziale 6 aprile 1917, n. 569);

e) di combustibili (decreti luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 35, e 24 febbraio 1918, n. 284);

f) di merci sbarcate da navi poste a disposizione dell'amministrazione dello Stato (decreto luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 626).

I ricorsi che fossero ancora pendenti innanzi a tali collegi o che fossero pervenuti ad autorità militari, saranno inviati a questo Ministero che ne curerà la trasmissione al predetto Comitato Giurisdizionale.

2. L'istruzione dei ricorsi sarà fatta, a norma del citato decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, dal comitato stesso, che vi provvederà rivolgendosi alle singole autorità requirenti o direttamente, o, quando la importanza dei casi lo richieda, per il tramite di questa amministrazione centrale.

In quest'ultimo caso, secondo gli accordi interceduti col comitato giurisdizionale, questo trasmetterà al Ministero della guerra copia del ricorso, con la richiesta dei chiarimenti e delle notizie che di volta in volta riterrà necessarie assumere presso l'autorità emanatrice del provvedimento impugnato.

Le autorità dipendenti forniranno, per ogni ricorso, oltre i dati richiesti dal comitato, tutti qu gli elementi di fatto che valgano a corredare e documentare efficacemente le singole vertenze.

3. Ad impedire che continuino a giungere al Ministero ricorsi che dovrebbero esser diretti al Comitato Giurisdizionale, e che spesso dànno luogo a dubitare se gli interessati abbiano inteso ricorrere in via contenziosa o in via semplicemente amministrativa, ed allo scopo d'informare esattamente gli interessati sulla via da seguire in caso di mancata loro acquiescenza ai provvedimenti di requisizione, questo Ministero dispone che nei precetti e nei verbali di requisizione sia inserita l'avvertenza seguente:

« Il ricorso contro provvedimenti relativi a precettazioni, requisizioni ed incette deve essere redatto in carta da bollo di lire due e pervenire alla segreteria del Comitato Giurisdizionale delle requisizioni e degli approvvigionamenti, con sede in Roma, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. È opportuno che il ricorrente unisca anche una copia del ricorso in carta semplice ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **564**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Disposizioni circa il pagamento dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare concesse sul campo e circa il modo di dimostrare, alle richieste delle autorità, il diritto a fregiarsi di onorificenze, medaglie ed altri segni onorifici.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 10 settembre 1918.

1. Avviene spesso che i comandi di deposito non consentano il pagamento dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare conferite sul campo dalle autorità mobilitate

sino a quando la relativa concessione non sia stata sanzionata e pubblicata nel *Bollettino ufficiale*. Avendo luogo, generalmente, tale pubblicazione alcuni mesi dopo il conferimento della medaglia, il pagamento dei soprassoldi viene fatto con un ritardo più o meno lungo, ritardo che non è certamente consono allo spirito della concessione.

Ora il Ministero fa presente che la sanzione delle concessioni fatte sul campo ha carattere non sospensivo ma semplicemente risolutivo, per cui le dette concessioni sono da ritenersi esecutive fin dal momento in cui sono poste in essere.

Le autorità che fanno luogo a tali concessioni vorranno quindi darne sollecito avviso a quelle che devono provvedere al pagamento del relativo soprassoldo, le quali ultime, in seguito a tale notificazione, corrisponderanno senz'altro gli assegni, tenendo sempre presente, in quanto alla decorrenza di essi, le disposizioni contenute nell'articolo 13 del R. viglietto 26 marzo 1833 e nella circolare numero 155 del *giornale militare* del 1917.

2. — Ad evitare deplorevoli abusi, segnalati più volte, e per facilitare gli opportuni accertamenti circa il diritto di taluni militari a fregiarsi di onorificenze, di medaglie al valore, dei nastrini relativi a tali decorazioni e di qualunque altro distintivo onorifico è fatto obbligo a tutti coloro che sono insigniti di tali distinzioni di munirsi di un documento comprovante la concessione.

Tale documento consisterà in una dichiarazione, che dovrà essere rilasciata d'ufficio o su richiesta degli interessati dai comandanti di corpo o capi di servizio da cui i decorati dipendono, e dovrà essere portata sempre con sè ed esibita ad ogni richiesta dell'autorità militare o di pubblica sicurezza.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **565**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istituzione di un ufficio di statistica per il dopo guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 12 settembre 1918.

E' istituito presso il Ministero della guerra, a datare dal 7 settembre corrente un « Ufficio di statistica per il dopo guerra ».

Al detto ufficio sono deferite le rilevazioni statistiche relative alla composizione qualitativa dei personali militari e di quelli adibiti alle industrie di guerra, da eseguirsi secondo le direttive della « Commissione pel passaggio dalla guerra alla pace » (Sezione XXVI), ed in relazione ai voti da essa espressi.

Nulla è mutato per quanto concerne le attuali attribuzioni dell'ufficio storiografico della mobilitazione — sezione statistico economica — (Ministero armi e munizioni), nonchè degli uffici di statistica demografica (direzione generale leva e truppa) e di statistica sanitaria (direzione generale di sanità militare).

Si dà notizia di ciò a tutte le autorità militari, con preghiera di adottare, d'ora innanzi, per la corrispondenza col nuovo ufficio in parola il seguente indirizzo;

« Ministero della guerra — Ufficio di statistica per il dopo guerra ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **566**. DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 12 settembre 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 520 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero.

211ª *batteria antiaerei*. L. 136, a beneficio degli orfani dei contadini morti in guerra.

Signora Elisa Fontana, da Vestone (2ª offerta). L. 300 a favore dei soldati di buona condotta, e bisognosi, del 14° corpo d'armata.

Ispettorato reparti speciali studenti militari di medicina, offerte in occasione del conferimento delle lauree *ad honorem* agli studenti caduti in guerra.

Reparto di Palermo L. 558 a favore degli orfani di guerra;

Reparto di Catania, L. 600 per l'erigendo monumento a Catania, agli studenti caduti in guerra,

Reparto di Messina, L. 310 a favore della madre bisognosa dello studente dell'università di Messina, sottotenente N. N., caduto combattendo.

6° *reggimento genio-ferrovieri* – 2ª *sezione esercizio linea*; L. 488,50 a favore degli orfani e delle vedove di militari morti in guerra.

6ª *sezione controaerei*, L. 120 a favore degli orfani dei contadini morti in guerra.

Maggiore generale Pacini cav. Gioacchino (3ª offerta), L. 1000, a favore dei mutilati nostri e dell'esercito francese. Tale somma rappresenta gli ulteriori utili ottenuti con la vendita della traduzione italiana dell'opera del capitano francese A. Gavet: « l'Art de commander ».

6ª *compagnia* 6° *reggimento genio ferrovieri*. L. 610, offerte da ufficiali e militari del reparto a favore dei mutilati di guerra.

4ª *sezione controaerei*. L. 120, a favore degli orfani dei contadini morti in guerra.

Ufficiali e soldati del 2° *battaglione minatori*, 17 cartelle del prestito nazionale 5 p. 100 da L. 100 cadauna, a favore degli orfani di guerra.

16ª *compagnia*, 6° *reggimento genio ferrovieri*; L. 1160,75 offerte da ufficiali, sottufficiali e truppa a favore dei mutilati di guerra.

35ª *batteria controaerei* (*batteria-sezione mitragliatrici, stazioni fotoelettriche*). L. 481,75 a favore degli orfani dei contadini morti in guerra.

Sig. Raffaele Garzia, da Cagliari. L. 1000, destinate al miglior soldato del 151° fanteria, per onorare la memoria del tenente del medesimo reggimento Giorgio Dessì, caduto sul campo dell'onore.

15° *battaglione presidiario*, L. 819,40 a favore dei profughi e degli orfani di guerra.

Personale militare e borghese dell'ufficio staccato direzioni lavori 7ª zona. Cartelle del prestito nazionale per il capitale nominale di L. 1000 a favore degli orfani di guerra e dei figli dei soldati inabili per ferite.

38° *battaglione M. T.* L. 1337,20, a favore dell'Opera nazionale mutilati.

11° *reggimento fanteria di marcia* (1ª armata). L. 142,55, a favore delle famiglie dei mutilati.

Comando militare marittimo. L. 1000, a favore degli orfani dei soldati morti in guerra, quali parte del ricavato di un concerto di beneficenza tenutosi a Brindisi sotto gli auspici dell'ammiraglio ed in occasione del 3° anniversario della nostra guerra.

34° *battaglione presidiario (Intendenza 3ª armata).* L. 935,25, a favore degli orfani, dei mutilati e dei profughi di guerra.

Signor Giai-Via Felice, da Giaveno. N. 5 cartelle consolidato 5 % da L. 100 ciascuna da costituirsi in premio ai soldati nati e residenti in Giaveno, che dal 15 maggio u. s., in poi si siano distinti per atti di valore.

Personale ufficio militare sbarchi e rispedizioni per servizio d'artiglieria, di Genova. L. 1174, per costituire premi a favore dei soldati della 3ª e dell'8ª armata, che maggiormente si siano distinti durante la recente offensiva austriaca.

Ufficiali e soldati del 220° battaglione M. T. L. 300, a favore degli orfani dei militari morti in guerra.

Alcuni oblatori del genio 6ª armata. N. 50 titoli del 5° prestito nazionale, da L. 100 ciascuno, in premio a 50 valorosi militari del 1° reggimento alpini battaglione Val Tanaro.

Ditta fratelli Ferri (2ª offerta). N. 6 cartelle del prestito nazionale 5 % di lire 100 ciascuna a favore dei militari degenti nel deposito fisioterapico di Torino.

69ª *divisione fanteria, zona di guerra* (3ª offerta). L. 6525,92 quali parte del provento utile ricavato durante i mesi di giugno e luglio u. s. dal funzionamento degli « Spacci cooperativi divisionali » e destinate a favore dei mutilati e orfani di guerra.

Intendenza 3ª armata — 34° battaglione presidiario. L. 1085 a favore degli orfani di guerra, dei mutilati e dei profughi.

Intendenza 3ª armata — 3° battaglione presidiario. L. 600, a favore degli orfani di guerra, dei mutilati e dei profughi,

Rag. Vittorio Paggi, Tripoli. L. 1000, a favore degli orfani di guerra, al nome di *Giannetto Paggi.*

13ª *batteria controaerei*	L. 200 —	Rimesse dal 4° comando di raggruppamento batterie controaerei a favore degli orfani dei contadini morti in guerra.
236ª *batteria antiaerei*		
39ª e 40ª *sezione mitragliatrici*	» 322,10	
201ª e 231ª *stazione fotoelettrica* . . .		
572ª *batteria P.*	» 223 —	
271ª *batteria P.*	» 143,40	

Stato maggiore e passeggeri del piroscafo « Tomaso di Savoia ». L. 5000 a favore dei ciechi di guerra. Rimesse dal comandante del piroscafo inviando ai soldati d'Italia, che per essa sacrificarono il maggior bene della vita, i migliori sentimenti di simpatia, di gratitudine e di amore fraterno.

Direzione commissariato militare 5° corpo d'armata. L. 183, a favore dei mutilati di guerra quali 1/6 degli utili del mese di luglio dagli operai cooperativi di Valdagno-Novale-S. Quirico.

Comando del 7° reggimento artiglieria da campagna. L. 22,24. Importo di soprassoldo di medaglia devoluto dal sottotenente *Ducci Raoul* a favore degli orfani di guerra.

82ª *batteria autocampale controaerei* L. 400 a favore degli orfani e dei mutilati di guerra.

55ª *divisione, zona di guerra* (8ª offerta) L. 1800, rappresentanti utili ricavati dalla gestione degli spacci cooperativi divisionali dal 1° al 13 agosto corrente e destinati ai mutilati di guerra e agli orfani di guerra.

76° *reggimento fanteria di marcia,* 1° *battaglione,* zona di guerra. L. 309,45 raccolte fra ufficiali e militari di truppa e favore dei profughi e dei mutilati di guerra.

27ª *batteria controaerei.* L. 313, a favore degl' orfani dei contadini morti in guerra.

163° *reggimento fanteria.* L. 100 offerte da militari reparti salmerie e mitraglieri a favore degli orfani di guerra.

Ufficiali e truppa del deposito 2° reggimento artiglieria da montagna (3ª offerta). L. 855,15 a favore delle famiglie profughe dei paesi invasi.

Villeggianti Grand Hotel Billia - St. Vincent - Valle d'Aosta. L. 3500 ricavate da una festa di beneficenza, rimesse dalla patronessa *marchesa Paola Dalla Valle di Pomaro* a favore dei militari di truppa più meritevoli della brigata Aosta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **567**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto ministeriale relativo ai prezzi massimi per l'acquisto e requisizione per uso militare degli stracci di lana, e circa obbligo di cessione all'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 settembre 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il regio decreto 22 aprile 1915, n. 566;
Visto il decreto luogotenenziale 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740;
Visto il decreto luogotenenziale 19 agosto 1918, n. 1204;

DECRETA E NOTIFICA:

Art. 1. — Per i prelevamenti, per le requisizioni od assegnazioni d'imperio degli stracci di qualsiasi provenienza, e con qualsiasi percentuale di lana, eseguite ed ordinate per parte dell'autorità militare presso i detentori di tali materiali, sarà osservato fino a nuova disposizione il prezzo indicato dalla seguente tariffa, la quale s'intende stabilita per ogni chilogrammo di merce nelle condizioni rispondenti alle buone consuetudini del commercio del genere, franca stazione di partenza, pagamento netto, salvo centesimi di guerra, imballaggio a parte: tutto sfoderato:

N. 1.	Maglia e flanella fine bianca	L.	6,—	al kg.
» 2.	Stame bianco	»	6,—	»
» 3.	Maglia bianca	»	5,50	»
» 4.	Coperta bianca	»	2,70	»
» 5.	Lana vecchia di materasso: 1ª qualità sciolta	»	6,—	»
» 6.	» » 2ª qualità feltrata	»	3,—	»
» 7.	Stame e maglia chiara	»	5,—	»
» 8.	Stame e maglia rossa	»	4,—	»
» 9.	Stame e maglia bleu e viola	»	6,—	»
» 10.	Stame e maglia nera	»	6,—	»
» 11.	Stame e maglia scura	»	4,—	»
» 12.	Merinos fine e 1/2 fine chiaro	»	5,—	»
» 13.	» » bleu	»	5,50	»
» 14.	» » rosso	»	3,80	»
» 15.	» » nero	»	5,50	»
» 16.	» » scuro	»	4,—	»

N. 17.	Flanelle.	lanose	L. 2,50	al kg.
		cotonate	» 1,20	»
» 18.	Scialli cotonati		» 1,—	»
» 19.	Flanelle ordinarie in sorte		» 1,50	»
» 20.	Ritagli nuovi civili: 1ª qualità		» 5,—	»
» 21.	» » 2ª qualità		» 3,—	»
» 22.	Ritaglio nuovo militare grigio verde		» 4,50	»
» 23.	Panno cardato civile chiaro		» 2,—	»
» 24.	» » nero		» 3,—	»
» 25.	» » bleu		» 2,50	»
» 26.	» » scuro		» 1,50	»
» 27.	Cachinets e mussole sfoderato		» 1,—	»
» 28.	Panno cardato cotonato in sorte		» 0,50	»
» 29.	Panno militare bleu		» 3,—	»
» 30.	» azzurrato		» 3,—	»
» 31.	» tournou		» 3,—	»
» 32.	» grigio verde usato		» 3,—	»
» 33.	Saie fini e mezzo fini chiare		» 4,50	»
» 34.	» » scure		» 4,—	»
» 35.	» » bleu		» 5,50	»
» 36.	» » nere		» 5,50	»
» 37.	Saie ordinarie e cheviot chiari		» 4,—	»
» 38.	» » scuri		» 3,20	»
» 39.	» » bleu		» 4,50	»
» 40.	» » neri		» 4,50	»
» 41.	Copertura chiara		» 2,20	»
» 42.	» oscura		» 1,70	»
» 43.	Mezzelane gravi bianche		» 2,—	»
» 44.	» colorate		» 1,50	»

Per le qualità che non fossero esattamente contemplate in questo listino, si applicheranno prezzi in corrispondenza.

Art. 2. — Tutti indistintamente i ritagli, pezzami e stracci provenienti da panni militari, nuovi od usati, di cui sopra è cenno (ritagli nuovi militari grigio verde: parti o stracci di panno militare bleu, azzurrato, tournou, grigio-verde) *si intendono a disposizione dalla data del presente decreto e fino a nuovo avviso* dell'amministrazione militare per i propri scopi.

Resta pertanto vietato d'ora innanzi il commercio tra privati di tali qualità di materiali.

Art. 3. — Gli amministratori di stabilimenti industriali o ditte di qualsiasi genere, i commercianti, gli spedizionieri, od altri, che siano detentori o consegnatari di tali qualitativi di materiali di cui all'articolo 2, comunque ottenuti dalle lavorazioni, nei laboratori di confezione o di riattamento d'indumenti, nelle manifatture, nella raccolta di rifiuti ed in qualsiasi altro modo, sono tenuti a darne denuncia e tenerli a disposizione

delle direzioni di commissariato militare nel territorio di giurisdizione, o dell'opificio militare laniero di Biella, o degli opifici militari di riattamento e ricupero di Milano (via M. Gioia), di Borgo Panicale (Bologna), di Pontedera e di Torre Annunziata.

L'obbligo della denuncia si estende anche a tutti indistintamente coloro che, a qualsiasi titolo, siano detentori di tali qualità di materiali.

Ai fabbricanti che hanno in corso contratti diretti con l'amministrazione militare per fornitura di panno grigio verde verrà lasciata la disponibilità di stracci di cui fossero in possesso limitatamente al quantitativo corrispondente alla fornitura da eseguire in base all'impiego di meccanica stabilito per ogni tipo di panno nei conti di costituzione. Nella denuncia verrà specificata quindi tale quantità in deduzione della esistenza reale disponibile.

Art. 4. — La denuncia prevista nell'articolo precedente deve essere fatta per iscritto e spedita in lettera raccomandata non oltre il 30 settembre. Dovrà successivamente durante la guerra, essere periodicamente ripetuta da chi si trovi nelle condizioni di venire in possesso di materiali del genere, entro il giorno 30 di ciascun mese.

La prima denuncia dovrà contenere solo la indicazione precisa dei quantitativi esistenti a disposizione: le denuncie successive dovranno contenere altresì l'indicazione della provenienza dei materiali stessi.

Art. 5. — Qualunque trasgressione od omissione alle norme del presente decreto verrà denunciata e punita agli effetti del regio decreto n. 506 del 22 aprile 1915 e del decreto luogotenenziale n. 740 in data 6 maggio 1917.

Art. 6. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, li 7 settembre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

Norme per l'applicazione del suddetto decreto.

Si richiama la particolare attenzione delle amministrazioni interessate sulle disposizioni di cui all'articolo 3 del suaccennato decreto, avvertendo che tutti i quantitativi di ritagli e stracci di panno grigio verde denunciati dovranno essere ritirati a cura delle predette amministrazioni e ceduti all'opificio militare laniero di Biella.

Le autorizzazioni definitive ai fabbricanti per l'utilizzazione diretta dei propri stracci nelle loro lavorazioni verranno convalidate dal Ministero della guerra (Direzione generale servizi logistici amministrativi) al quale verranno segnalate le varie denuncie e richieste a cura delle singole amministrazioni cui le denuncie stesse saranno presentate.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO

Concorso a posti gratuiti e semigratuiti nel Convitto nazionale Longone in Milano, per giovani di condizione civile, ma disagiata, orfani di militari morti in guerra.

Presso il Convitto nazionale Longone, in Milano, è indetto un concorso per l'assegnazione di 15 posti gratuiti e 6 semigratuiti, da conferirsi esclusivamente a giovani di condizione civile, ma disagiata, orfani di militari morti in guerra.

Non oltre il 30 settembre corrente le domande in carta da bollo da L. 1, firmate dalla madre o dal tutore dell'orfano, dovranno essere fatte pervenire al preside-rettore del convitto, corredate dai seguenti documenti: *a*) certificato legale di nascita; *b*) certificato di sana costituzione fisica; *c*) certificato di vaccinazione in carta libera; *d*) stato di famiglia rilasciato dalla giunta comunale; *e*) certificato comprovante la morte del padre in guerra; *f*) attestato della condizione disagiata della famiglia rilasciato dal sindaco o dall'agente delle tasse; *g*) certificato scolastico rilasciato dal direttore della scuola già frequentata dall'alunno.

Entro il 1° ottobre il consiglio d'amministrazione del convitto delibererà sulle domande.

Costituiranno titoli di preferenza le speciali benemerenze del padre ed il risultato lodevole degli studi compiuti eventualmente dall'alunno.

Salvo casi eccezionali, i posti saranno conferiti a quegli orfani che, al 30 settembre p. v., abbiano compiuto il sesto anno di età, e non superato il dodicesimo.

Gli ammessi conserveranno il posto sino al conseguimento della licenza del liceo, salvo quanto è disposto dall'art. 161 regolamento generale dei convitti nazionali. Essi frequenteranno le scuole elementari interne ed il corso classico o moderno dell'annesso ginnasio-liceo G. Parini.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 13ª anno 1918, circ. n. 80. —

A pagina 174, all'articolo 11. cancellare le parole: « salvo che ne farà parte un ufficiale effettivo della giustizia militare ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **568**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di un membro industriale e di un membro operaio nel comitato regionale mobilitazione industriale di Firenze.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 8 luglio 1918.

A far parte del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Toscana, con sede in Firenze, vengono nominati i signori Targioni dott. Francesco, quale membro industriale e Minghi Adolfo quale membro operaio.

N. **569** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro operaio del comitato regionale mobilitazione industriale di Bari.** — (Comitato centrale di mobilitazione industriale). — 9 luglio 1918.

A sostituire il signor Labrano Giovanni, viene nominato membro operaio del comitato regionale mobilitazione industriale di Bari, il signor Mattia Francesco.

N. **570**. — UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Decreto Ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.** — Ufficio esonerazioni temporanee). — 5 agosto 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA INTERIM PER LE ARMI E MUNIZIONI
D'ACCORDO CON QUELLO PER LA MARINA.

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1915, n, 561, relativo alle esonerazioni temporanee del servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati;

Visti i precedenti decreti Ministeriali coi quali fu provveduto a costituire e a mantenere al completo la commissione centrale di cui all'art. 4 del decreto-legge predetto;

Ritenuto che il colonnello del genio navale Russo comm. Gioacchino, membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee, è cessato, in seguito a sua domanda, da tale funzione con effetto dal 1° agosto 1918, venendo designato in sua sostituzione dal Ministero della Marina il tenente colonnello del genio navale Carlo Buffa,

DECRETA:

Il tenente colonnello del genio navale Buffa cav. Carlo è chiamato a far parte della commissione centrale per le esonerazioni temporanee di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915 n. 561.

Dato a Roma, il 5 agosto 1918.

ZUPELLI — DEL BONO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(3397) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1918 — 21 settembre

MINISTERO DELLA GUERRA

§ 531. — 8 MAGGIO 1918. — TRASPORTI — Decreto dei ministri della guerra, della marina, delle colonie e dei trasporti, relativo ai trasporti militari marittimi, ed istruzioni per la sua applicazione *Pag.* 1010

» 532. — 19 MAGGIO 1918. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 776, che approva le tabelle organiche del R. corpo delle truppe coloniali della Somalia italiana . . . . . *Pag.* 1014

» 533. — 28 LUGLIO 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale n. 1274, col quale si riordinano le procedure medico-legali . . . . . *Pag.* 1020

» 534. — 1° AGOSTO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1114, che condona le sopratasse e pene pecuniarie, incorse e non pagate anteriormente al decreto stesso, e concede inoltre amnistia per le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro e successioni, di bollo e in surrogazione del bollo e del registro raddoppiando altresì, dal 1° gennaio 1919, tutte le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalle leggi medesime . . . . . *Pag.* 1026

» 535. — 17 AGOSTO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di consiglio di amministrazione presso i comitati regionali di mobilitazione industriale . . . . . *Pag.* 1027

» 536. — 21 AGOSTO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio di amministrazione presso il deposito czeco-slovacco . . . . *Pag.* 1027

» 537. — 10 SETTEMBRE 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . *Pag.* 1028

» 538. — 19 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Arrotondamento dei centesimi nei pagamenti fatti o ricevuti dalle amministrazioni militari . . . . . *Pag.* 1029

» 539. — 19 SETTEMBRE 1918. — AVANZAMENTO. — Applicazione del § 158 del regolamento sull'avanzamento 21 luglio 1907, n. 626 . . . . . *Pag.* 1029

» 540. — 19 SETTEMBRE 1918. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Distribuzione dei telegrammi espresso di Stato. . . . . *Pag.* 1029

» 541. — 19 SETTEMBRE 1918. — RECLUTAMENTO. — Arruolamento volontario, per la durata della guerra, di aspiranti motoristi . . . . . *Pag.* 1030

» 542. — 19 SETTEMBRE 1918. — SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento o di milizia territoriale . . . . . *Pag.* 1032

ERRATA-CORRIGE. . . . . *Pag.* 1034

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **571**. — TRASPORTI. — **Decreto dei ministri della guerra, della marina delle colonie e dei trasporti, relativo ai trasporti militari marittimi, ed istruzioni per la sua applicazione.** – (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 maggio 1918

I MINISTRI DELLA GUERRA, DELLA MARINA, DELLE COLONIE E DEI TRASPORTI.

Visto il « Servizio in guerra, parte II », approvato con R. decreto 9 maggio 1915;

Viste le « Norme per la preparazione ed esecuzione di spedizioni oltremare », approvate con decreto del settembre 1914 dei ministri della guerra e della marina;

Visto il decreto 31 maggio 1915 dei ministri della guerra, della marina, di agricoltura industria commercio e finanze sulla costituzione dell'ufficio speciale per la liquidazione dei conti di navi requisite e noleggiate;

Riconosciuta la necessità di assicurare una maggiore unità di criteri nell'esecuzione del servizio dei trasporti militari marittimi;

DECRETANO:

Art. 1. — Tutti i trasporti militari marittimi, interessanti l'amministrazione della guerra, rimangono affidati all'Intendenza generale dell'esercito (direzione trasporti), che, a mezzo della dipendente delegazione – presso il comando territoriale del corpo di stato maggiore dell'esercito – avrà pertanto la gestione di tutte le navi e dei galleggianti assegnati all'amministrazione stessa e destinati ai trasporti predetti, eccetto quanto sia di competenza dell « ufficio speciale per la liquidazione dei conti di navi requisite e noleggiate » presso il Ministero della marina.

La delegazione trasporti provvederà, inoltre, ai trasporti sui transatlantici delle merci interessanti la guerra.

Per il servizio tecnico delle navi e dei galleggianti, l'attuale reparto marittimo della delegazione trasporti viene ampliato e costituito in ufficio centrale trasporti militari marittimi che formerà parte organica della delegazione stessa.

Art. 2. — L'ufficio centrale trasporti militari marittimi sarà così composto:

1 ufficiale superiore di vascello della R. marina, capo dell'ufficio;
1 ufficiale superiore del R. esercito;
1 ufficiale macchinista della R. marina;
1 ufficiale di porto;
1 ufficiale commissario della R. marina;
3 ufficiali addetti al servizio traffico;
3 ufficiali del R. esercito addetti alle istruzioni degli affari legali ed amministrativi;
1 ufficiale del R. esercito addetto all'ufficio statistico.

Il capo della delegazione, presi gli ordini dalla direzione trasporti, provvederà con ordine di servizio all'organizzazione interna dell'ufficio.

Art. 3. — La delegazione trasporti, per mezzo dell'ufficio centrale trasporti militari marittimi, provvederà all'impiego ed alla utilizzazione delle navi e dei galleggianti di cui all'art. 1 in ordine alla natura od alla esecuzione dei trasporti, alla parte tecnica delle operazioni di carico e scarico (eccettuate le colonie) nonchè alla organizzazione e coordinazione dei relativi servizi, e ad ogni altra operazione inerente ai trasporti ad essa affidati.

Curerà inoltre la vigilanza ed il controllo delle condizioni regolanti la requisizione od il noleggio delle navi, sulle soste nei porti; avanzerà al competente Ministero le proposte di sequestro delle navi e istruirà tutte le vertenze di indole legale ed amministrativa che possono nascere nella esecuzione del suo mandato per le quali dovrà poscia provvedere la decisione dell'amministrazione della guerra od eventualmente delle altre amministrazioni interessate.

Art. 4. — La delegazione trasporti per il servizio suindicato sarà in diretta corrispondenza con l'ufficio del capo di stato maggiore della marina, col Ministero della guerra e con tutte le altre autorità ed amministrazioni interessate.

Avrà inoltre un ufficio di collegamento, distaccato presso il Ministero dei trasporti, per il più rapido e fattivo svolgimento di tutte le pratiche di comune interesse o che, comunque, facciano capo al detto dicastero.

Art. 5. — Le decisioni su tutte le questioni d'indole amministrativa e legale, sono demandate al Ministero della guerra, o alle altre amministrazioni interessate, cui la delegazione trasporti (U. C. T. M. M.) trasmetterà gli elementi di giudizio a sua disposizione, accompagnandoli col proprio parere.

Art. 6. — Gli enti e le autorità militari, che dovranno provvedere ai rifornimenti delle truppe di oltre mare o a movimenti sulle coste del Regno, dovranno rivolgersi alla delegazione trasporti, la quale comunicherà loro il sistema da seguirsi nelle richieste ed il modo come potrà eseguirle.

In massima resta stabilito che dovranno essere denunziati i fabbisogni semestrali, con tutte le indicazioni relative, e che nei depositi ai porti di imbarco dovranno avere sempre pronti al carico tutti i materiali da trasportarsi nel bimestre successivo.

La delegazione trasporti comunicherà ai suindicati enti le necessità tecniche che dovranno essere osservate circa i luoghi di imbarco e quelli di sbarco, la natura dei carichi ecc.

I carichi e trasporti straordinari saranno, per quanto possibile, eliminati e dovranno, comunque, avere carattere di estrema urgenza, che dovrà essere riconosciuta e dichiarata dal Ministero della guerra o dalla Intendenza generale per i porti non interessanti le colonie e dal Ministero delle colonie per questi ultimi.

Tali richieste e dichiarazioni dovranno essere rivolte esclusivamente alla delegazione trasporti (U. C. T. M. M.)

Art. 7. — La direzione trasporti istituirà, alla diretta dipendenza della propria delegazione (U. C. T. M. M) nei porti dove non esistono ancora e pei quali se ne riconosca la necessità, uffici trasporti militari marittimi o loro sezioni.

Detti uffici, nei limiti della propria competenza territoriale, provvederanno alle funzioni che saranno ed essi demandate, con ordine di servizio dell'U. C. T. M. M.

Il capo di detti uffici trasporti militari farà parte, nei porti dove esistano, delle commissioni portuali, in qualità di rappresentante dell'amministrazione della guerra.

Gli uffici trasporti militari marittimi manterranno funzioni di collegamento con le commissioni militari di linea, o con i comandi di stazione, per quella parte del traffico ferroviario che mette capo al traffico marittimo.

Art. 8. — Così la delegazione trasporti (U. C. T. M. M.), come i singoli U. T. M. M. provvederanno, rispettivamente col Ministero della marina e con i comandi navali di dipartimento e degli uffici difesa traffico, tutti gli accordi per ciò che ha tratto alla sicurezza della navigazione ed agli itinerari dei viaggi.

Art. 9. — Sulle coste di occupazione oltremare e nelle Colonie il locale comando di stazione navale o comando di base navale avrà la vigilanza e dirigenza del traffico marittimo e della sua difesa senza apportare però alcuna variazione alle missioni assegnate alle navi o di disporre delle navi stesse per altri servizi temporanei, a meno che non si tratti di casi assoluti di forza maggiore. In tal caso ne informerà telegraficamente la delegazione trasporti (U. C. T. M. M.), specificando la natura dell'impiego della nave, il tempo presunto del ritardo della missione e curerà che questa si riduca al minimo indispensabile.

Nelle zone di occupazione dell'Albania o Macedonia continueranno a funzionare gli uffici imbarchi, i quali dipenderanno dalle intendenze speciali, pur prendendo norma e corrispondendo con gli uffici trasporti marittimi per lo speciale servizio tecnico.

Detti uffici, e tutte le altre autorità militari di terra, avranno cura di adibire al servizio imbarco e sbarchi, anche straordinariamente, tutto quel personale e quei materiali che saranno ritenuti necessari, per l'acceleramento e la migliore esplicazione del servizio.

In Libia il movimento delle navi è regolato dal comandante la stazione navale che, a nome del governo locale, emana gli opportuni ordini che si riferiscono all'impiego ed utilizzazione delle navi in relazione alla loro missione, alla loro difesa, al servizio imbarchi e sbarchi. Si terrà, per tale servizio, in comunicazione con la delegazione trasporti, la quale potrà rivolgersi, oltre che al detto comando, anche direttamente alle locali capitanerie di porto per qualunque comunicazione e disposizione inerente al servizio. In Eritrea il servizio imbarchi e sbarchi è affidato alla capitaneria di porto, ferme restando le attribuzioni del comando della stazione navale per ciò che ha attinenza alla difesa ed alla sorveglianza dell'utilizzazione delle navi.

Art. 10. — Il Ministro della guerra, su proposta della direzione trasporti, darà le disposizioni per l'applicazione delle presenti norme.

Roma, addì 8 maggio 1918.

ZUPELLI — DEL BONO — COLOSIMO — GIO. VILLA.

Istruzioni per l'applicazione del suddetto decreto.

1. Tutti i trasporti per mare, di carattere militare, quali movimenti di truppe per spedizioni belliche, invio di complementi, movimento di licenziandi e infermi, rifornimenti alle truppe operanti e comunque dislocate oltremare, movimenti di uomini, quadrupedi e materiali fra porti e isole della madre Patria; movimenti da e per le Colonie; trasporti di materiali destinati all'amministrazione militare, o, per particolari disposizioni, a stabilimenti che lavorano per l'amministrazione della guerra, ecc. e che comunque interessino l'amministrazione stessa, vengono effettuati a cura della intendenza generale del R. esercito — direzione trasporti — e, per essa, dalla delegazione della direzione trasporti presso il comando territoriale del corpo di stato maggiore in Roma.

2. Tutte le autorità militari devono astenersi dal disporre o organizzare trasporti militari per mare, ma rivolgersi unicamente alla delegazione trasporti, essendo il solo ente che può provvedere, con miglior efficienza e con armonica coordinazione, a tutto il servizio.

3. — Per le operazioni di qualunque natura, da svolgersi nei porti, tutte le autorità militari, dipendenti dal Ministero della guerra si rivolgeranno, per rapidità del servizio esclusivamente al locale ufficio trasporti militari marittimi, ovvero a quell'altro organo dipendente (sezione trasporti marittimi, ufficio militare d'imbarco, comando militare di stazioni) che si trovi sul posto e ne abbia le funzioni.

Inoltre, in dipendenza di ciò, per tutti i servizi affidati ad imprese private, e attinenti al traffico marittimo portuale, le autorità militari dovranno, prima della stipulazione dei contratti, richiedere il parere tecnico della delegazione trasporti e dovranno inserire ed applicare la clausola che, per la esecuzione della parte tecnica dei contratti medesimi, dovranno essere unicamente riconosciuti la vigilanza, l'intervento e la direzione degli uffici marittimi dipendenti dalla delegazione trasporti.

4. Tutti gli studi per la preparazione e l'esecuzione di trasporti militari marittimi saranno, per conto del Ministero della guerra, compiuti dalla direzione trasporti o dalla sua delegazione in Roma.

Quest'ultima rappresenterà il Ministero della guerra, limitatamente alla parte tecnica dei trasporti militari marittimi, nelle relazioni con altri dicasteri, amministrazioni od enti, ed il capo di essa, in rappresentanza del Ministero della guerra, continuerà a fare parte di tutte le commissioni e i comitati cui attualmente partecipa. Al *comitato per il naviglio*, istituito presso il Ministero dei trasporti, interverrà anche l'ufficiale di vascello capo dell'ufficio centrale trasporti militari marittimi.

5. Tutti gli uffici trasporti militari marittimi, e loro sezioni, dipenderanno direttamente dalla delegazione trasporti.

Essi saranno in relazione e prenderanno i necessari accordi con le intendenze speciali uffici staccati d'intendenza, commissioni militari di linea, per tutto quanto interessi lo svolgimento del regolare servizio connesso con i trasporti marittimi e che è di competenza dei suddetti enti, come approntamento, affluenza e defluenza di uomini e materiali, collegamento coi trasporti ferroviari e simili.

Gli uffici militari d'imbarco, contemplati dal « servizio in guerra P. II § 321 », se si trovano in località dove esistono intendenze speciali ovvero uffici staccati d'intendenza (attualmente a Taranto, Brindisi, Valona, Santi Quaranta, Salonicco) saranno alla dipendenza disciplinare di dette autorità e prenderanno ordini da esse per tutto quanto riguardi traffico di truppe, quadrupedi e materiali, mentre per la parte tecnica, riceveranno ordini dalla delegazione trasporti e, per essa, dal competente U. T. M. M.

Negli altri porti gli uffici d'imbarco dipenderanno unicamente dalla delegazione trasporti e, per essa, dagli uffici che la medesima indicherà, con tutte le opportune modalità di ordine interno.

6. La direzione trasporti, oltre ad emanare gli ordini interni di servizio per l'assestamento e le funzioni di tutti gli uffici dipendenti, avrà cura di prendere direttamente con le amministrazioni centrali gli accordi e le intese previste dal decreto e specialmente quelle contemplate nell'articolo 6.

Il Ministro - ZUPELLI.

N. 572. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — ORDINAMENTO DEL R ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 776, che approva le tabelle organiche del R corpo delle truppe coloniali della Somalia italiana** — (Segretariato generale. — Divisione Stato maggiore). — 19 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 25 giugno 1918).

Articolo unico. — Sono approvate le annesse tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana, viste, d'ordine nostro, dai ministri proponenti.

Esse andranno in vigore dal 1° luglio 1918.

TABELLA N. 1.

Forza dei comandi, riparti e servizi costituenti il R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana.

Num. progressivo delle tabelle	Num. dei comandi e riparti	COMANDI, RIPARTI, SERVIZI	Ufficiali	Impiegati civili	Sottufficiali	Caporali e soldati	Militari indigeni	Quadrupedi da sella di ufficiali	Quadrupedi da sella di truppa	Quadrupedi da salma
2	1	Comando delle truppe . . .	4	—	4	—	—	7	6	4
3	10	Comando di fanteria . . .	37	—	—	—	2435	37	37	91
4	16	Sezioni mitragliatrici da posizione	—	—	—	—	176	—	—	—
5	1	Comando di artiglieria e direzione del laboratorio . . .	5	1	3	8	289	7	3	38
6	1	Riparto deposito	1	—	1	—	100	1	—	—
		TOTALE . . .	47	1	8	8	3000	52	46	133

TABELLA N. 2.

Comando truppe.

FORMAZIONE	Uomini italiani Ufficiali	Uomini italiani Sottufficiali	Uomini Indigeni	Quadrupedi da sella Ufficiali	Quadrupedi da sella Truppa	Quadrupedi Da salma
Tenente colonnello comandante	1	—	—	2	—	—
Maggiore addetto	1	—	—	2	—	—
Capitano aiutante di campo	1	—	—	2	—	—
Tenente di fanteria addetto	1	—	—	1	—	—
Marescialli e sergenti maggiori	—	4	—	—	4	—
Personale indigeno (1).	—	—	—	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	2	4
TOTALE . . .	4	4	—	7	6	4

(1) È tratto dal reparto deposito.

TABELLA N, 3.

Compagnia di fanteria.

FORMAZIONE	Uomini		Quadrupedi		
			da sella		
	Ufficiali	Truppa indigena	Ufficiali	Truppa	Da soma
Comando di compagnia.					
Capitano (comandante)	1	—	1	—	—
Jus-basci	—	1	—	1 (1)	—
Buluc-basci (di sanità)	—	1	—	—	—
Muntaz (conducente)	—	1	—	—	—
Trombettiere	—	1	—	—	—
Ascari conducenti (2)	—	10	—	—	—
Muletti (2)	—	—	—	—	10
TOTALI	1	14	1	1	10
Centuria.					
Ufficiali subalterni	1	—	1	—	—
Jus-basci	—	1	—	1 (1)	—
Buluc-basci	—	3	—	—	—
Muntaz	—	6	—	—	—
Uakil	—	2	—	—	—
Trombettiere	—	1	—	—	—
Ascari	—	72	—	—	—
TOTALI	1	85	1	1	—
Per 10 comandi di compagnia	10	140	10	10	91
Per 27 centurie	27	2295	27	27	—
TOTALE GENERALE	37	2435	37	37	91

NOTA. — Le compagnie possono essere formate con due, tre o quattro centurie. In base alle richieste del comando truppe le compagnie forniscono il personale indigeno (graduati ed ascari) eventualmente occorrente, in più dei disponibili del riparto deposito, per le mense ufficiali e sottufficiali, magazzini, infermeria, ecc.

(1) Di proprietà.

(2) Per una compagnia di tre centurie, aumentando o diminuendo il numero delle centurie, varia, in relazione, il numero degli ascari conducenti e dei muletti.

TABELLA N. 4.

Sedici sezioni mitragliatrici da posizione.

(una sezione eventualmente mobile).

GRADO	Uomini di truppa indigeni
Jus-basci	4 (1)
Buluc-basci	12 (1)
Muntaz (capi mitraglieri)	32
Ascari (serventi)	128
TOTALE	176

NOTE. — Le sezioni mitragliatrici sono assegnate a determinati comandi di presidio.

Una delle sezioni del presidio di Baidoa sarà eventualmente mobile adibendovi, pel trasporto, quadrupedi delle salmerie del distaccamento cannonieri.

(1) Il numero degli jus-basci e dei buluc-basci potrà aumentare o diminuire col variare della specie delle sezioni mitragliatrici in dotazione, pur rimanendo inalterato il numero dei sedici capi-sezione tra jus-basci e buluc-basci.

TABELLA N. 5.

Comando d'artiglieria e direzione del laboratorio.

FORMAZIONE	Uomini				Quadrupedi		
	Italiani			Indigeni	da sella		da tiro e da salma
	Ufficiali	Impiegati civili	Sottufficiali e militari di truppa		di ufficiali	di truppa	
Comando di artiglieria.							
Capitano (comandante)	1	—	—	—	2	—	—
Sottufficiali di contabilità	—	—	1	—	—	1	—
Jus-basci interpreti	—	—	—	1	—	1	—
Buluc-basci	—	—	—	1	—	—	—
Muntaz	—	—	—	1	—	—	—
Uakil	—	—	—	2	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	1	—	—	—
Ascari	—	—	—	14	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	—	12
TOTALI	1	—	1	20	2	2	12
Commagnia cannonieri.							
Capitano (comandante) (1)	—	—	—	—	—	—	—
Ufficiali subalterni	4	—	—	—	5 (5)	—	—
Caporali e soldati alli vi operai	—	—	3 (2)	—	—	—	—
Jus-basci	—	—	—	10	—	1	—
Buluc-basci	—	—	—	29	—	—	—
Muntaz	—	—	—	34	—	—	—
Uakil	—	—	—	16	—	—	—
Trombettieri	—	—	—	4	—	—	—
Ascari	—	—	—	156	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	—	26
TOTALI	4	—	3	249	5	1	26
Laboratorio.							
Capitano direttore (1)	—	—	—	—	—	—	—
Sottufficiali	—	—	2	—	—	—	—
Capo armaiolo civile	—	1	—	—	—	—	—
Caporali e soldati	—	—	5 (3)	—	—	—	—
Jus-basci	—	—	—	1	—	—	—
Buluc-basci	—	—	—	1	—	—	—
Muntaz	—	—	—	1	—	—	—
Uakil	—	—	—	2	—	—	—
Ascari	—	—	—	15	—	—	—
TOTALI	—	1	7	20	—	—	—
TOTALE GENERALE	5	1	11	289	7	3	34 (4)

(1) È lo stesso capitano comandante d'artiglieria.

(2) 2 allievi operai di batteria — 1 allievo sellaio

(3) Falegname, fabbro, aggiustatore meccanico, allievo armaiuolo, sellaio.

(4) Il distaccamento di Baidoa fornirà i quadrupedi eventualmente occorrenti per l'istruzione ed il someggio di 1 sezione mitragliatrici del presidio. I quadrupedi da salma occoreranno al rifornimento acqua, legna, ecc. occorrenti nei presidî nelle proporzioni che verranno stabilite dal comando truppe.

(5) L'ufficiale subalterno addetto alla sezione mobile ha due quadrupedi.

TABELLA N. 6.

Reparto deposito

FORMAZIONE	Uomini			Quadrupedi		
	italiani			da sella		
	Ufficiali	Sottufficiali e militari di truppa	Indigeni	Ufficiali	Truppa	Da salma
Ufficiali subalterni	1	—	—	1	—	—
Marescialli dei tre gradi e sergenti maggiori di contabilità	—	1	—	—	—	—
Jus-basci	—	—	3	—	—	—
Buluc-basci	—	—	6	—	—	—
Muntaz	—	—	6	—	—	—
Uakil	—	—	3	—	—	—
Trombettieri	—	—	2	—	—	—
Ascari	—	—	80	—	—	—
TOTALI	1	1	100	1	—	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro delle colonie: COLOSIMO. *Il ministro della guerra*: ZUPELLI.

N. 573. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto luogotenenziale n. 1274 col quale si riordinano le procedure medico-legali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 luglio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 218, del 14 settembre 1918).

Art. 1. — È costituito, presso ogni ospedale militare principale per l'esercito e per la marina, un collegio medico alla diretta dipendenza rispettivamente del Ministero della guerra e della marina, per gli accertamenti medico-legali relativi a tutti i personali civili e militari, effettivi, assimilati e aggregati in servizio dell'esercito e della marina nei casi in cui, dalle vigenti disposizioni, è prescritta la visita collegiale, ferme restando le disposizioni in materia di rassegna.

È fatta facoltà al Ministero della guerra o della marina di istituire, occorrendo, simili collegi medici anche presso altri ospedali militari.

Art. 2. — I collegi di cui al precedente articolo saranno composti di un ufficiale superiore medico, possibilmente in servizio attivo permanente, quale presidente, e di due altri ufficiali medici, l'uno e gli altri, designati rispettivamente dal Ministero della guerra e da quello della marina.

Art. 3. — È istituita in ognuna delle città capoluogo di provincia, sede di collegi medici di cui all'art. 1 una commissione sanitaria di appello per l'esame degli atti sanitari dei collegi anzidetti, nei casi previsti dai seguenti articoli.

Per le pensioni privilegiate di guerra, le dette commissioni di appello avranno sede presso gli uffici provinciali per le pensioni di guerra e saranno composte:

a) di tre ufficiali medici, di cui il più anziano sarà presidente, designati dal Ministero della guerra o della marina secondo le rispettive competenze;

b) di due medici civili, designati dal Ministero delle pensioni su proposta del locale ufficio provinciale, e, per uno di essi, sentita ove esista, la sezione o la rappresentanza locale dell'associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra.

Per tutti gli altri casi la commissione di appello funzionerà con i tre soli componenti militari di cui alla lettera *a*) ed avrà sede presso il comando del presidio.

Le commissioni sanitarie di appello incaricheranno delle funzioni di segretario uno dei loro componenti.

Art. 4. — Espresso il proprio giudizio, il collegio medico ne trasmetterà gli atti:

a) alla commissione sanitaria di appello per parere se abbia conchiuso con giudizio di idoneità incondizionata e nei casi di mantenimento in servizio o di riassunzione in servizio sedentario dei militari inabili di guerra, di cui ai decreti luogotenenziali n. 1032 del 14 giugno 1917 e n. 1459 del 26 agosto 1917;

b) al comandante del corpo d'armata o del dipartimento marittimo per i suoi provvedimenti se abbia conchiuso con giudizio di idoneità condizionata temporanea o di temporanea inidoneità la quale dia luogo ad esonerazione temporanea dal servizio (licenza o congedo temporaneo). Dei singoli provvedimenti presi il comandante del corpo d'armata o del dipartimento marittimo darà comunicazione rispettivamente al Ministero della guerra o al Ministero della marina;

c) al Ministero della guerra o al Ministero della marina nei casi della lettera *b*) che diano luogo a collocamento in aspettativa, in tutti i casi di idoneità condizionata permanente e nei casi di permanente inidoneità per infermità non proveniente da causa di servizio.

Nei casi infine in cui i collegi anzidetti ascrivano l'infermità ad una categoria che dia diritto a pensione o assegno temporaneo, le loro conclusioni saranno comunicate seduta

stante agli interessati mediante estratto del verbale di visita. Nel termine di 7 giorni, escluso quello della visita, l'interessato o, in sua rappresentanza, il tutore o il curatore dichiarerà per iscritto al collegio medico se ne accetta o non ne accetta le conclusioni. Il rifiuto costituisce ricorso alla commissione di appello.

A tale effetto, la relativa dichiarazione sarà dal collegio medico trasmessa con tutti gli atti alla segreteria dell'ufficio provinciale delle pensioni se trattisi di pensione privilegiata di guerra, o alla commissione sanitaria di appello se trattisi di altre pensioni.

Art. 5. — In caso di accettazione, la dichiarazione relativa, i verbali della visita e tutti gli altri documenti saranno trasmessi al Ministero delle pensioni, quando trattisi di pensioni privilegiate di guerra, oppure, rispettivamente al Ministero della guerra o al Ministero della marina quando trattisi di altre pensioni.

Art. 6. — Qualora il ricorrente che aspira a pensione privilegiata di guerra intenda avvalersi dell'assistenza medico-legale non potrà servirsi che dell'ufficio provinciale delle pensioni presso il quale ha sede il collegio medico di appello.

Nei 7 giorni successivi al ricorso, l'ufficio provinciale potrà presentare al collegio medico di appello le motivazioni nell'interesse del ricorrente.

Art. 7. — Trascorso il termine di 7 giorni di cui all'art. 4 senza che sia pervenuta al collegio medico di prima istanza dichiarazione di accettazione o di rifiuto, il giudizio non sarà più suscettibile di gravame, fermo restando il diritto al ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067.

In tal caso il collegio medico trasmetterà, entro tre giorni dalla scadenza del detto termine, il verbale della visita medico-collegiale insieme con tutti i documenti relativi direttamente al Ministero per l'assistenza militare e pensioni di guerra se trattisi di pensione di guerra, o rispettivamente ai Ministeri della guerra o della marina se trattisi di richiamento a riposo.

Art. 8. Le commissioni sanitarie di appello emetteranno, di regola, il loro giudizio in base al solo esame degli atti, che potranno rimandare al collegio medico, perchè provveda ad altre indagini cliniche; ma potranno anche chiamare a visita diretta gli interessati.

In ogni modo, i giudizi pronunziati da tali commissioni non sono suscettibili di gravame da parte degli individui sottoposti ad accertamenti, fermo restando il diritto a ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067.

Art. 9. Nei casi in cui le conclusioni siano per l'assegnazione di una pensione privilegiata di guerra, le commissioni sanitarie di appello, appena si saranno pronunciate, redigeranno apposito verbale definitivo che, assieme a quello del collegio medico ed agli altri atti relativi, faranno trasmettere a cura della segreteria dell'ufficio provinciale per le pensioni di guerra, al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra informandone anche i Ministeri della guerra o della marina secondo le rispettive competenze.

Qualora le dette Commissioni di appello siansi pronunciate per altri provvedimenti, i verbali e documenti in parola saranno trasmessi, rispettivamente al comandante del corpo d'armata o del dipartimento marittimo nei casi delle lettere *a*) (idoneità incondizionata) e *b*) dell'art. 4, al Ministero della guerra o al Ministero della marina nei casi delle lettere *a*) (invalidi di guerra) *c*) dell'articolo stesso, ed ove trattisi di assegnazione di pensione ordinaria o di pensione privilegiata non di guerra,

Art. 10. Gli ispettori di sanità militare e marittima danno parere ogni qualvolta ne siano richiesti dai Ministeri competenti, in materia di accertamenti sanitari.

Art. 11. Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno, anche per una sol volta, il pensionato potrà far valere i suoi maggiori diritti, presentando apposita domanda ai Ministeri dell'assistenza militare, della guerra o della marina secondo le rispettive competenze, nel termine di cinque anni dalla data dell'accertamento sanitario definitivo in base al quale gli venne concessa la pensione o l'assegno.

Art. 12. In difetto del processo verbale del consiglio di amministrazione di cui all'art. 34 del regolamento delle pensioni civili e militari 5 settembre 1895 potrà valere una dichiarazione, dalla quale risulti che l'infermità, ferita o lesione, siasi originata od aggravata in zona di guerra o fuori di essa per cause attinenti alla guerra.

Tale dichiarazione sarà rilasciata dal comando del corpo o reparto ove trovisi il militare, dal direttore dell'ospedale militare, presso il quale debbano aver luogo gli accertamenti sanitari, se il militare trovasi ricoverato in uno stabilimento sanitario e per i militari della regia marina, che si trovino imbarcati, dal comandante della nave.

Art. 13. — È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 14. — Le presenti disposizioni avranno vigore per la durata della guerra e per un anno dopo la conclusione della pace.

Disposizioni transitorie.

Art. 15. — Le procedure sanitarie in corso, ma non ancora espletate all'atto dell'andata in vigore del presente decreto, saranno regolate come appresso;

1. Se siasi proceduto soltanto alla visita collegiale, il relativo giudizio avrà in ogni caso lo stesso valore e gli stessi effetti dei giudizi che debbono rendere i collegi medici costituiti con l'art. 1 del presente decreto, e gli atti, che a tenore delle disposizioni vigenti in materia, debbono già trovarsi corredati anche della dichiarazione di accettazione o di non accettazione dell'interessato, no saranno trasmessi dal collegio medico a norma e per gli ulteriori provvedimenti di cui agli art. 4 e seguenti del decreto. Qualora, peraltro, gli atti siano stati già inviati al direttore di sanità, questi, se all'entrata in vigore del presente decreto non abbia su di essi ancora espresso il suo giudizio, si asterrà dall'emetterlo, e sostituendosi in tal caso al collegio medico, curerà la semplice trasmissione degli atti stessi a tenore dei citati art. 4 e seguenti del decreto.

2. Ove, all'atto dell'andata in vigore del presente decreto, fosse già intervenuto il giudizio del direttore di sanità, questo giudizio sarà ad ogni effetto definitivo, e gli atti ne saranno trasmessi:

ai comandi di corpo d'armata o di dipartimento marittimo nei casi previsti dalla lettera *a*) (idoneità incondizionata) e *b*) dell'art. 4 del presente decreto;

al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, se il detto giudizio concluda per l'assegnazione di una pensione privilegiata di guerra, dandosene contemporaneamente notizia al Ministero della guerra o a quello della marina;

al Ministero della guerra o a quello della marina, se trattisi di assegnazione di altre pensioni, e nei casi di cui alla lettera *a*) del citato articolo 4 (mantenimento in servizio o riassunzione in servizio dei militari inabili di guerra) e c dell'articolo stesso.

3. Gli ispettori di sanità si asterranno dal pronunciarsi sugli atti loro trasmessi per il parere prescritto dalle disposizioni vigenti in materia anteriormente al presente rego-

lamento, ove ciò non sia già stato fatto all'entrata in vigore del presente decreto, e invieranno gli atti stessi, con o senza il parere, e secondo le rispettive competenze, al Ministero della guerra o della marina, e al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, informandone in quest'ultimo caso i Ministeri della guerra o della marina.

Resta fermo in ogni caso, il diritto al ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067.

Norme per l'applicazione.

I. Il decreto luogotenenziale 28 luglio 1918 n. 1274 va in vigore il 15° giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Esso nulla muta alla speciale procedura per le visite di revisione degli ufficiali inabili, stabilita dalla circolare 37 *giornale militare* c. a. e dalle altre norme successivamente emanate in materia.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 lettera *b* della circolare 76 *giornale militare* 1917 e al 1° comma della circolare 136 *giornale militare* 1917 relative all'assoggettamento degli ufficiali alla visita preliminare da parte delle commissioni sanitarie centrali della zona territoriale, e dei sanitari dei corpi, salva, nondimeno, al comandante del corpo o del deposito la facoltà di sentire anzitutto il sanitario del corpo stesso per averne norma nel decidere l'invio dell'ufficiale all'esame del collegio medico di 1° grado.

II. I consigli di amministrazione procederanno senza indugio agli accertamenti circa la provenienza da cause di servizio delle infermità dei militari, ogniqualvolta siavi motivo per non poterla senz'altro escludere, e non siasi già provveduto a tali accertamenti con la dichiarazione di cui all'articolo 12 del riferito decreto luogotenenziale n. 1274.

III. Le autorità sanitarie dei luoghi di cura sono autorizzate a porre direttamente in libertà gli ufficiali cui, all'uscita dai luoghi stessi, venga concesso il periodo di licenza di convalescenza fino alla durata massima di due mesi, di cui alle circolari 789 e 966 del *giornale militare* 1915 e 388 del *giornale militare* 1916. Di tali provvedimenti, le dette autorità sanitarie daranno subito partecipazione al competente comando di corpo d'armata, restando inteso però, che la detta licenza non dovrà essere concessa se non quando sia presumibile che l'ufficiale riacquisti la piena idoneità entro tale periodo di tempo; in caso contrario, l'ufficiale dovrà essere senz'altro sottoposto a regolari accertamenti sanitari, e trattato in conseguenza secondo le norme di cui al capoverso della lettera *b*) del seguente paragrafo IV.

IV. I collegi medici di 1° grado trasmetteranno gli atti relativi ai giudizi emessi;

a) alla commissione sanitaria d'appello: nei casi di giudizi d'idoneità incondizionata; di giudizi circa il mantenimento in servizio effettivo o di riassunzione in servizio sedentario degli inabili di guerra; e nei casi infine di giudizi, non accettati dagli interessati, che ascrivano l'infermità ad una delle categorie che diano diritto a pensione o ad assegno temporaneo;

b) al Ministero della guerra, informandone in pari tempo il competente comando di corpo d'armata: nei casi di giudizi di inidoneità accettati dagli interessati, che diano luogo a pensione ordinaria o a pensione privilegiata non di guerra; e infine nei casi di giudizi di temporanea inidoneità relativi ad ufficiali effettivi da collocarsi in aspettativa.

Possono essere collocati in aspettativa gli ufficiali effettivi che vengano riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare o idonei a solo servizio condizionato, per

qualsiasi periodo di tempo oltre i sessanta giorni di licenza di convalescenza di cui al precedente paragrafo III; oppure, se trattisi di ufficiali non degenti in luoghi di cura, ove questi siano giudicati dal collegio medico in una o cumulativamente in più volte, entro gli ultimi dodici mesi, temporaneamente inabili al servizio o idonei a solo servizio condizionato per un tempo superiore a due mesi, potendo il comandante del corpo per periodi fino a due mesi trattenerli senz'altro in servizio se giudicati idonei a solo servizio condizionato, o considerarli in licenza di convalescenza se inabili ad ogni servizio.

Di questi provvedimenti il comandante del corpo informerà il competente comando di corpo d'armata.

c) al comando di corpo d'armata in tutti gli altri casi di giudizi di temporanea inidoneità e di idoneità condizionata temporanea;

d) al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, informandone in pari tempo il Ministero della guerra e il comando di corpo d'armata competente, nei casi di giudizi di inidoneità accettati degli interessati, che ascrivano l'infermità ad una categoria che dia diritto a pensione o ad assegni privilegiati di guerra.

V. Analogamente, le commissioni sanitarie d'appello, trasmetteranno gli atti relativi ai loro giudizi:

a) Al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, informandone contemporaneamente il Ministero della guerra e il competente comando di corpo d'armata: nei casi in cui le conclusioni siano per l'assegnazione di una pensione o di un assegno temporaneo privilegiati di guerra.

b) al Ministero della guerra; informandone i competenti comandi di corpo d'armata; nei casi di giudizi di idoneità condizionata permanente o di permanente inidoneità per infermità non provenienti da cause di servizio; nei casi di giudizi che diano luogo a pensione ordinaria o a pensione privilegiata non di guerra; nei casi in cui possa farsi luogo ad un provvedimento d'aspettativa per gli ufficiali effettivi; e nei casi di mantenimento in servizio effettivo o di riassunzione in servizio sedentario degli invalidi di guerra;

c) al Comando del corpo d'armata: ove trattisi di giudizi d'idoneità fisica incondizionata, e in tutti gli altri casi di idoneità condizionata temporanea o di temporanea inidoneità.

VI. Salvo il riesame delle conclusioni dei collegi medici di 1° grado da parte delle commissioni d'appello nei casi previsti dal decreto luogotenenziale n. 1274, i giudizi delle predette autorità sanitarie sono senz'altro esecutivi, e per essi non sono consentite altre forme d'appello.

VII. In base ai giudizi emessi dalle stesse autorità sanitarie, il comando di corpo d'armata prenderà nella sua competenza i seguenti provvedimenti definitivi:

1. Per gli ufficiali effettivi:

immediato richiamo in servizio degli ufficiali dichiarati incondizionatamente idonei in seguito agli accertamenti eventualmente subìti allo scadere del periodo di licenza di convalescenza loro concesso all'uscita dei luoghi di cura.

2. Per gli ufficiali delle categorie in congedo:

a) invio in licenza con assegni, nei casi e per la durata massima di cui alle circolari 906 *giornale militare* 1915 e 361 *giornale militare* 1917, degli ufficiali riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare per infermità proveniente da cause di servizio.

Invio in temporaneo congedo, previo, ove spetti, il trattamento stabilito dalle circolari 67 e 178 *giornale militare* 1917, degli ufficiali dichiarati temporaneamente inabili al servizio militare per infermità non dipendente da cause di servizio;

b) assegnazione ad un servizio territoriale o sedentario degli ufficiali riconosciuti temporaneamente idonei al solo servizio condizionato;

c) richiamo in servizio degli ufficiali riconosciuti incondizionatamente idonei.

3. Qualora, al momento di dare esecuzione al giudizio dei collegi medici, non sia stata ancora accertata la provenienza dell'infermità, il Comando di corpo d'armata, se il detto giudizio concluda per la temporanea inidoneità dell'ufficiale al servizio militare, provvederà egualmente ad inviare subito l'ufficiale stesso in congedo con i 3/5 dello stipendio per i primi due mesi, sempre quando ciò possa spettare, salvo poi a commutare in licenza il provvedimento d'invio in temporaneo congedo, e a concedere gli interi assegni per tutta la durata dell'inabilità, ove l'infermità risulti in seguito proveniente da causa di servizio.

VIII. Il comando di corpo d'armata è altresì autorizzato, ove trattisi di giudizi, in casi ai quali spettino al Ministero della guerra o a quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra le determinazioni definitive, a prendere *subito in via provvisoria* i seguenti provvedimenti, in attesa che le dette determinazioni definitive siano adottate;

1. Per gli ufficiali effettivi:

a) mantenimento in servizio degli ufficiali dichiarati temporaneamente idonei a solo servizio condizionato;

b) mantenimento in servizio degli ufficiali già collocati in aspettativa e richiamati in servizio e messi fuori quadro secondo le norme dell'art. 5 lettere *a*) e *b*) della circolare 571 *giornale militare* 1915, che vengano ancora riconosciuti inidonei al servizio incondizionato;

c) richiamo in servizio degli ufficiali in aspettativa che in sede di nuovi accertamenti siano riconosciuti idonei anche a solo servizio condizionato;

d) invio in licenza con assegni degli ufficiali dichiarati temporaneamente o permanentemente inidonei al servizio militare, per infermità dipendente da causa di servizio, o invio in congedo con i 3/5 dello stipendio, se la provenienza da causa di servizio sia stata esclusa, o non sia stata ancora accertata;

e) assegnazione ad un servizio territoriale o sedentario degli ufficiali dichiarati permanentemente inidonei a servizio incondizionato.

2. Per gli ufficiali in congedo:

a) invio in licenza con assegni nei casi di permanente inabilità al servizio militare per infermità proveniente da causa di servizio, o invio in congedo con i 3/5 dello stipendio per i primi due mesi, ove questo trattamento possa spettare, se trattisi d'infermità non proveniente da causa di servizio, o la cui provenienza non sia stata ancora accertata.

b) assegnazione ad un servizio territoriale o sedentario degli ufficiali dichiarati permanentemente inabili a servizio incondizionato.

IX. Di tutti i provvedimenti definitivi o provvisori adottati come sopra, il comando di corpo d'armata darà immediata partecipazione al Ministero della guerra con specchi individuali in cui saranno indicati il nome, cognome e paternità dell'ufficiale, la data di nascita, l'arma o il corpo e la categoria cui appartiene, il tenore del giudizio medico, e la specie del provvedimento definitivo o provvisorio preso al riguardo; dovrà altresì in detti specchi indicarsi se l'ufficiale negli ultimi dodici mesi abbia avuto altri periodi di inabilità.

X. Incombe l'obbligo agli ufficiali di farsi parte diligente nel richiedere, allo scadere dei periodi di inabilità temporanea, di essere assoggettati a nuovi accertamenti sanitari,

qualora non ne abbiano ancora ricevuto l'invito: coloro che trasgrediranno a tale prescrizione saranno puniti con adeguate sanzioni disciplinari.

XI. Ad eventuale chiarimento, si fa presente che la pensione e l'assegno temporaneo privilegiati di guerra sono concessioni della stessa natura; identico perciò deve essere il provvedimento relativo alla trasmissione degli atti concernenti i giudizi sanitari, in base ai quali debba farsi luogo all'una o all'altra concessione, anche se nel decreto luogotenenziale n. 1274 il caso dell'assegno temporaneo non sia sempre specificato insieme con quello della pensione privilegiata di guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **574**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 1114, che condona le sopratasse e pene pecuniarie, incorse e non pagate anteriormente al decreto stesso, e concede inoltre amnistia per le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro e successioni, di bollo e in surrogazione del bollo e del registro raddoppiando altresì, dal 1° gennaio 1919, tutte le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalle leggi medesime.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 1° agosto 1918). — (*Gazzetta ufficiale* n. 198, del 22 agosto 1918).

Art. 1. — Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie incorse e non pagate prima della data del presente decreto ed è concessa amnistia per le contravvenzioni alle leggi:

a) sulle tasse di registro e successioni;

b) sulle tasse di bollo comprese nella tariffa generale, allegato *A*, annessa al testo unico approvato con decreto 6 gennaio 1918, n. 135;

c) sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro stabilite dal titolo X della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Per le contravvenzioni indicate alla lettera *b*), commesse prima della data del presente decreto, le quali abbiano formato oggetto di precedenti condanne, cessano i relativi effetti penali.

Il condono non ha luogo se entro il 31 dicembre 1918, non siano pagate integralmente le tasse dovute ed inoltre non siano adempiute nello stesso termine ed in quanto è possibile le formalità prescritte.

. . . . . *Omissis* . . . . . .

Art. 2. — Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere in via di grazia che alle tasse di registro scadute anteriormente alla entrata in vigore della legge 23 aprile 1911, n. 509, portante modificazioni alle tasse sugli affari, e non ancora pagate alla data della pubblicazione del presente decreto, siano applicate le mitigazioni o riduzioni portate dalla detta legge.

Art. 3. — Sono raddoppiate tutte le sopratasse e le pene pecuniarie comminate dalle leggi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 che si renderanno applicabili dal 1° gennaio 1919 e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

N. 575. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale che provvede per la costituzione dei consigli di amministrazione presso i comitati regionali di mobilitazione industriale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 17 agosto 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
ED *INTERIM* PER LE ARMI E MUNIZIONI

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;
Visto il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277;
Ritenuta l'opportunità di erigere in enti autonomi amministrativi i comitati regionali di mobilitazione industriale;

DETERMINA:

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale e la gestione dei « Comitati regionali di mobilitazione industriale » e dei dipendenti « Reparti autonomi di operai militari », è costituito, per ciascun comitato regionale, un apposito consiglio d'amministrazione composto:

del presidente del comitato regionale, *presidente*;
dei comandanti dei dipendenti reparti autonomi di operai militari;
di un altro ufficiale designato dal presidente, con le funzioni di *relatore*;
di un ufficiale inferiore con le funzioni di direttore dei conti, *segretario*.

La designazione di quest'ultimo è fatta dal Ministero della guerra, d'intesa con quello per le armi e munizioni.

Art. 2. — Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte, come membri, del consiglio in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado, dando la preferenza a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria.

Art. 3. — Il consiglio d'amministrazione, composto com'è indicato all'art. 1, formerà l'unità amministrativa tanto del comitato quanto del reparto ed avrà le funzioni e le attribuzioni devolute ai consigli d'amministrazione dei depositi dei reggimenti.

Art. 4. — Il presente decreto avrà effetto dal 1° maggio 1918.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 576. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio di amministrazione presso il deposito czeco-slovacco.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 21 agosto 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad apposito consiglio di amministrazione la gestione economica ed amministrativa del deposito czeco-slovacco;

DETERMINA:

Art. 1. — Per la gestione economica ed amministrativa del deposito czeco-slovacco è costituito un apposito consiglio di amministrazione composto:

del comandante del deposito, *presidente*;

dell'ufficiale che lo segue immediatamente in grado od anzianità, *relatore*;

di tre ufficiali da designarsi dal comandante del deposito uno dei quali con le funzioni di direttore dei conti, *segretario*.

Art. 2. — Il consiglio dovrà essere costituito da ufficiali appartenenti alle armi combattenti, ad eccezione del segretario che dovrà, preferibilmente, appartenere al corpo di amministrazione.

Art. 3. — Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1918.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **577.** — SERVIZIO SANITARIO — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale sanità militare). — 10 settembre 1918.

Il Ministero determina che nella prossima stagione invernale-primaverile funzionino i seguenti stabilimenti:

Acqui, Ischia per ufficiali e truppa; Casamicciola per la sola truppa.

Le mute per tutti gli stabilimenti saranno dieci, della durata di 15 giorni ciascuna, avranno inizio il 16 ottobre 1918 e dureranno fino al 10 aprile 1919.

Il periodo delle mute per i suddetti stabilimenti viene in conseguenza così regolato:

1ª muta	dal	16	ottobre	al 30 ottobre	1918;
2ª muta	dal	3	novembre	al 17 novembre	1918;
3ª muta	dal	21	novembre	al 5 dicembre	1918;
4ª muta	dal	9	dicembre	al 23 dicembre	1918;
5ª muta	dal	27	dicembre	al 10 gennaio	1919;
6ª muta	dal	15	gennaio	al 28 gennaio	1919;
7ª muta	dal	1°	febbraio	al 15 febbraio	1919;
8ª muta	dal	19	febbraio	al 5 marzo	1919;
9ª muta	dal	9	marzo	al 23 marzo	1919;
10ª muta	dal	27	marzo	al 10 aprile	1919.

Negli stabilimenti suddetti saranno ammessi in ordine di precedenza i militari affetti da reliquati di ferite, lesioni o malattia riportata in guerra; e poscia, qualora vi sia disponibilità di posti, anche quelli che hanno contratto malattie per causa di servizio, ed infine i funzionari civili dell'amministrazione militare.

Le relative proposte d'ammissione (mod. 458) dovranno essere trasmesse dalle direzioni di ospedali, corpi od uffici proponenti, per maggiore speditezza del servizio, e per alleviare le direzioni di sanità da un eccessivo lavoro, direttamente a questo Ministero.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **578**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Arrotondamento dei centesimi nei pagamenti fatti o ricevuti dalle amministrazioni militari.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 settembre 1918.

A soluzione di quesiti mossi da varie amministrazioni sull'arrotondamento dei centesimi di cui alla circolare n. **541** del *giornale militare* del corrente anno, si dispone quanto segue:

Tutte le volte che eseguendo l'arrotondamento sui documenti di spesa o d'introito verrebbe poi a mancare la necessaria corrispondenza con precedenti partite o, comunque, si recherebbe intralcio alla contabilità, si potranno lasciare i documenti inalterati ed indicare sugli ordini di pagamento o di riscossione prima la somma non arrotondata e poi, in aumento o in diminuzione, secondo i casi, i centesimi occorrenti per l'arrotondamento. La somma non arrotondata sarà applicata al conto cui si riferisce ed i centesimi al conto « fondo scorta e conti particolari ». Nel conto di cassa sarà beninteso, portata la somma risultante dall'arrotondamento ed effettivamente pagata o riscossa.

I centesimi portati in entrata o in uscita al fondo scorta saranno tenuti in evidenza in apposito conto continuativo, per la liquidazione del quale saranno date ulteriori disposizioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

Esempio. — Un corpo dovendo riscuotere L. 25,12, per passaggio di anticipazione, riscuote effettivamente, a causa dell'arrotondamento, L. 25,10.

L'ordine di riscossione sarà compilato per la somma di L. 25,12 e porterà in diminuzione 2 centesimi.

La registrazione sarà eseguita: per L. 25,10 a colonna 6 (entrata cassa), per L. 25,12 a colonna 16 (entrata rendiconti) e per L. 0,02 a colonna 11 (uscita fondo scorta).

N. **579**. — AVANZAMENTO. — **Applicazione del § 158 del regolamento sull'avanzamento 21 luglio 1907, n. 626**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 19 settembre 1918.

Il Ministero determina che il § 158 del vigente regolamento sull'avanzamento sia applicato anche nei casi di giudizio di inidoneità agli uffici del grado; quindi agli ufficiali dovrà essere comunicato il predetto giudizio di inidoneità che fosse omesso a loro riguardo nonchè la relativa motivazione risultante dagli specchi di proposta.

La comunicazione di cui trattasi dovrà essere fatta direttamente dal Ministero della guerra e le autorità militari dovranno perciò astenersi dal fare esse qualsiasi comunicazione agli interessati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **580**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Distribuzione dei telegrammi espresso di Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 settembre 1918.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, a seguito di ripetute verificazioni, ha accertato che, per la notevole quantità di espressi, che giungono durante la notte negli uffici postali delle principali città del Regno, vi sono moltissimi telegrammi espressi di Stato, i quali, data l'ora di spedizione, non possono giungere a destinazione nelle ore in cui gli uffici destinatari sono aperti.

Questi espressi restano quindi giacenti fino all'indomani, ingombrando gli uffici di recapito e determinando così intenso lavoro nelle prime ore di modo che, molto sovente, il recapito avviene con sensibile ritardo in confronto della corrispondenza ordinaria ritirata allo sportello dagli incaricati degli uffici destinatari.

Si partecipa quindi che, per tali motivi, il Ministero delle poste e dei telegrafi ha disposto, in via di esperimento, che la corrispondenze ufficiale di cui trattasi, giunta nella notte, invece di essere recapitata con le modalità degli espressi, sia passata all'ufficio di distribuzione per essere consegnata agli incaricati, a parte però, e non confusa, quindi, con la corrispondenza ordinaria.

Nel darne notizia alle autorità militari interessate, se ne richiama l'attenzione su quanto ebbesi a disporre con la circolare n. 227, inserta nel *giornale militare* del 1917 a proposito delle limitazioni indispensabili nell'uso dei *telegrammi espressi* e della necessità di sostituirli, finchè possibile, coi *biglietti urgenti di servizio.*

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **581**. — RECLUTAMENTO. — **Arruolamento volontario, per la durata della guerra, di aspiranti motoristi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 settembre 1918.

1. Con riferimento alla circolare 829 del *giornale militare* 1917 il Ministero determina siano aperti arruolamenti volontari dei giovani nati nell'anno 1901 i quali alla data della pubblicazione del manifesto abbiano compiuto il 17° anno di età, per l'ammissione ai corsi motoristi di aeroplano.

2. I giovani aspiranti al corso devono fare domanda ai rispettivi distretti di reclutamento per essere arruolati in qualità di volontari di guerra in un reggimento dell'arma di fanteria ai sensi della circolare 27 del *giornale militare* corrente anno.

3. Come titolo di studio minimo richiesto per l'ammissione basta un certificato di frequenza della 3ª classe elementare.

4. Gli aspiranti al corso dovranno avere i requisiti fisici speciali di cui alla circolare 828 *giornale militare* 1917.

5. Il Ministero si riserva di chiudere le ammissioni appena si sarà raggiunto il numero di arruolamenti occorrente.

6. Le modalità da osservarsi sono stabilite dalle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, alla pubblicazione del quale sarà senza indugio provveduto da parte dei comandi di distretto, che ne cureranno altresì la massima divulgazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO per l'arruolamento volontario dei giovani della classe 1901 per l'ammissione ai corsi di motoristi di aeroplano.

1. D'ordine del ministro della guerra si notifica che sono aperti arruolamenti volontari dei giovani della classe 1901 i quali abbiano compiuto il 17° anno di età per l'ammissione ai corsi di motoristi di aeroplano.

2. I giovani della classe 1901 aspiranti a detti corsi devono fare domanda ai rispettivi distretti per essere arruolati in qualità di volontari di guerra in un reggimento dell'arma di fanteria; intendendosi che qualora essi per esuberanza di concorrenti non potessero essere ammessi al corso per allievi motoristi, la domanda di arruolamento in qualità di volontario di guerra sarà, a loro richiesta, considerata come nulla e non avvenuta.

3. Le domande devono essere redatte in carta da bollo di L. 1 e corredate dai seguenti documenti:

a) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante oltre ad avere l'idoneità incondizionata a tutti i servizi sia in possesso dei seguenti requisiti fisici;

1° Vista ottima (*visus* almeno 8/10 in entrambi gli occhi senza occhiali);

2° Udito ottimo;

3° Apparato circolatorio nervoso e respiratorio ottimo;

4° Peso non superiore ai kg. 80;

b) titolo di studio dal quale risulti che l'aspirante ha frequentato la 3ª classe elementare;

c) certificato di nascita debitamente legalizzato;

d) attestazione di moralità e di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio.

4. I comandi di distretto, il 1° e 15 di ogni mese, segnaleranno telegraficamente al Commissariato generale per l'aeronautica in Roma, il numero degli arruolati; e, volta per volta il Commissariato stesso designerà la località alla quale detti arruolati dovranno essere avviati.

5. Gli ammessi alle scuole motoristi che alla fine del corso saranno dichiarati idonei verranno nominati motoristi d'aeroplano, e avranno diritto di percepire le speciali indennità e di fregiarsi del distintivo per essi istituito.

6. In qualunque momento sia durante l'istruzione che dopo aver conseguito la nomina di motoristi d'aeroplano i militari di cui trattasi potranno essere esonerati per insufficienti attitudini o per motivi disciplinari. La esonerazione sarà ordinata dal Commissariato generale per l'aeronautica con semplice dispaccio il quale avrà carattere definitivo, non conterrà motivazione alcuna e porterà di conseguenza oltre alla cessazione dell'indennità aeronautica, il ritorno dell'esonerato al corpo di provenienza, cioè al reggimento di fanteria a cui fu assegnato all'atto dell'arruolamento come volontario di guerra.

Il Comandante del distretto.

N. **582**. — SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento o di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 settembre 1918.

1. Per la nomina a sottotenente di complemento o di milizia territoriale si inizieranno: Il 10 novembre p. v. un corso per allievi ufficiali di fanteria presso la scuola di Parma; il 10 dicembre due corsi presso l'accademia militare di Torino, l'uno per allievi ufficiali di artiglieria, l'altro per allievi ufficiali del genio.

2. *Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in maniera improrogabile al 25 ottobre p. v. sia pel corso di fanteria, sia pel corso del genio.*

Non sono ammesse domande pel corso di artiglieria poichè i posti disponibili sono già tutti impegnati pei militari che risultarono esuberanti al corso iniziatosi il 10 settembre.

Ottavo corso speciale di fanteria (Parma).

3. Dovranno essere avviati di autorità al corso in parola tutti i militari mobilitati o non mobilitati delle classi dal 1874 al 1900 comprese, che siano alle armi o in servizio da almeno tre mesi, e che siano in possesso di licenza di liceo o d'istituto tecnico (licenza limitata compresa) o di titolo equipollente o superiore, ad eccezione soltanto di quelli che appartengano all'arma di artiglieria od a quella del genio, e che non abbiano fino ad ora potuto prendere parte a concorsi per la nomina ad ufficiale nell'arma propria.

Di questi ultimi, quelli che appartengano all'arma del genio potranno concorrere all'ammissione al corso genio indetto con la presente circolare; quelli invece che appartengano all'arma di artiglieria dovranno rimanere ai corpi in attesa del corso per allievi ufficiali di artiglieria che avrà inizio il 10 febbraio 1919.

Si specifica che i militari delle specialità treno d'artiglieria e del genio, i militari automobilisti e quelli del corpo aeronautico militare, qualora siano in possesso di licenza liceale o di istituto tecnico, o di titolo equipollente o superiore, dovranno essere avviati a frequentare di autorità il corso di fanteria.

Le anzidette categorie di militari potranno peraltro **concorrere** (come i militari delle armi di fanteria e di cavalleria e quelli dei servizi o delle associazioni di soccorso) all'ammissione al quinto corso speciale del genio nel solo caso in cui siano in possesso di certificato di passaggio dal 1° al 2° anno delle facoltà di scienze fisico-matematiche (ingegneria, matematiche pure e fisica) o di titolo superiore nelle stesse facoltà, intendendosi che i certificati di cui trattasi, oltre all'attestare l'avvenuta inscrizione ad un corso, dovranno altresì contenere l'indicazione che i concorrenti abbiano superato almeno tre degli esami del corrispondente anno della facoltà cui sono inscritti, ivi non compresi gli esami di disegno.

4. Sono ammissibili all'8° corso speciale di fanteria i volontari di guerra, volontari ordinari e volontari di un anno, *di qualsiasi classe*, purchè siano alle armi od in servizio da almeno tre mesi e siano in possesso del certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico.

5. I rimanenti posti disponibili sono messi a concorso fra i militari delle classi dal 1874 al 1900 compresi, di qualsiasi arma, corpo, servizio ed associazione di soccorso, che abbiano compiuto, in qualsiasi periodo di tempo, l'istruzione di recluta e che siano

comunque alle armi od in servizio da almeno tre mesi, purchè in possesso del certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico.

6. Il Ministero lascia poi al Comando Supremo e per esso ai comandi di grandi unità mobilitate ed all'ispettorato delle truppe ausiliarie in Francia, facoltà di avviare al corso di fanteria, limitatamente ai posti disponibili, anche quei militari di qualsiasi classe, arma, corpo o servizio che, sebbene sprovvisti del titolo minimo di studio prescritto diano sicuro affidamento, per i loro precedenti o per l'attuale loro posizione sociale, nonchè per intelligenza, cultura, alto spirito militare, doti di carattere e di energia, di poter coprire con decoro il grado di ufficiale e di poterne bene disimpegnare le attribuzioni inerenti.

Detti militari però, prima di essere ammessi definitivamente al corso, saranno sottoposti presso la scuola di Parma ad un facile esperimento di cultura generale: Coloro che non lo supereranno saranno fatti rientrare ai reparti di provenienza.

Il comando della scuola di Parma ha facoltà di dispensare dall'esperimento anzidetto quei militari che presenteranno titoli di studio ritenuti sufficienti.

Sesto corso speciale di artiglieria.

7. Al sesto corso speciale di artiglieria non potranno essere ammessi che i militari di artiglieria della classe del 1900, in possesso di licenza liceale o d'istituto tecnico alla data del 25 agosto u. s., che, per mancanza di posti, non poterono essere avviati al corso di artiglieria iniziatosi il 10 settembre.

Quinto corso speciale del genio.

8. Sono ammessi a concorrere all'ammissione al corso in parola le seguenti categorie di militari alle armi od in servizio da almeno tre mesi;

a) **Militari dell'arma del genio mobilitati o non mobilitati**, delle classi dal 1874 al 1900 comprese, che siano in possesso di licenza di liceo o d'istituto tecnico o di titolo equipollente o superiore;

b) **Militari di fanteria, cavalleria, artiglieria (treno), genio (treno), automobilisti e del corpo aeronautico militare**, nonchè militari addetti ai vari servizi ed alle associazioni di di soccorso, delle classi dal 1874 al 1900 comprese, in possesso **dei titoli di studio nelle facoltà di scienze fisico-matematiche (ingegneria, matematiche pure e fisica)** indicati nel precedente numero 3.

c) **Militari dell'arma del genio che appartengano a reparti operanti,** in possesso almeno del certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, o di titoli equipollenti, conseguiti in istituti regi o pareggiati, qualora diano affidamento, per la conoscenza pratica del servizio, per i loro ottimi precedenti e per l'attuale loro posizione sociale, nonchè per intelligenza, cultura, alto spirito militare, doti di carattere ed energia, di poter coprire lodevolmente il grado di ufficiale del genio e di poterne bene disimpegnare le relative attribuzioni.

Il Ministero si riserva però di far conoscere al Comando Supremo, *se ed in quanto* possano essere accolte le domande dei militari di cui al precedente comma.

I concorrenti che non potranno conseguire l'ammissione all'accademia dovranno essere avviati d'autorità al corso di fanteria che avrà inizio il 10 novembre p. v. qualora siano in possesso di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo equipollente o superiore; qua-

lora invece non siano in possesso dei titoli di studio anzidetti, l'assegnazione al corso di fanteria sarà fatta soltanto in seguito ad esplicita domanda degli interessati.

Disposizioni varie

9 Per quanto si riferisce alle modalità per l'ammissione, all'equipollenza di titoli di studio, alla ripetizione dei corsi, alla visita sanitaria per i non idonei ad incondizionato servizio, ecc.. si rimanda alle disposizioni contenuto nella circolare n. 27400 del 1° luglio 1918 all'oggetto: « Corsi allievi ufficiali ».

10. I comandi di armata e di grandi unità autonome faranno conoscere telegraficamente al Ministero *non oltre il* 31 *ottobre p. v.* il numero di militari dipendenti che saranno avviati alla scuola di Parma e disporranno in modo che essi vi giungano pel giorno 10 novembre p. v. e non prima.

Faranno altresì conoscere il numero dei militari del genio che siano nelle condizioni di cui al comma *a)* del precedente n. 8.

I comandi suaccennati provvederanno poi a far pervenire in tempo utile al comando della scuola di applicazione di fanteria ed a questo Ministero i documenti richiesti dalla già citata circolare 27400 a pagina 16 lettera *i*).

11. A scanso di dubbi si avverte che i militari aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali non dovranno essere inviati in licenza in attesa dell'ammissione stessa poichè essi usufruiranno di licenza alla fine del corso.

I successivi corsi allievi ufficiali di fanteria avranno inizio il 10 gennaio 1919 presso la scuola militare di Modena ed il 10 febbraio 1919 presso la scuola allievi ufficiali di Caserta; i successivi corsi di artiglieria e del genio avranno inizio il 10 febbraio 1919 presso l'accademia militare di Torino.

12. Le dipendenti autorità sono incaricate di dare la massima diffusione alla presente circolare con avvisi sui giornali e con notificazioni all'ordine del giorno dei vari comandi; direzioni ed uffici militari.

Il ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 38ª, anno 1818, circ. n. 449. —

A pag. 831, righe 11ª e 20ª, *invece di*: « articoli 1 e 2 », *leggasi*: « articoli 1 o 2 ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,40**

(4002) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1918 — 27 settembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 583. — 4 AGOSTO 1918. — AVANZAMENTO. - Decreto luogotenenziale n. 1205, che detta norme per regolarizzare talune promozioni provvisorie effettuate da' Comando Supremo dell'esercito. . *Pag.* 1035
» 584. — 8 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1322, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . *Pag* 1036
» 585. — 14 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Vaglia di servizio intestati al Ministero della guerra ed al Comando del corpo di stato maggiore. . . . . *Pag* 1037
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1037

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 586. — 4 AGOSTO 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1206, che, per la durata della guerra, apporta modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, circa la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel R. esercito, demandando le relative controversie al comitato giurisdizionale, istituito in Roma con decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583 . . *Pag.* 1038
» 587. — 8 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1323, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919. . . . . *Pag.* 1041

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **583**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1205, che detta norme per regolarizzare talune promozioni provvisorie effettuate dal Comando Supremo dell'esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 211, del 6 settembre 1918).

Art. 1. — Gli ufficiali già investiti del grado superiore con decreto provvisorio del Comando Supremo dell'esercito o con ordine del giorno dei comandi d'armata in base alla circolare 7 giugno 1917, n. 58500, del Comando Supremo medesimo, si considerano

promossi al grado stesso sotto la data in cui è stato loro conferito dal Comando Supremo o dai comandi d'armata, ma con riserva d'anzianità assoluta e relativa; tale anzianità, da valere per tutti i conseguenti diritti ed effetti di legge, sarà stabilita dal Ministero della guerra all'atto della regolamentare promovibilità di detti ufficiali per anzianità o per altro titolo d'avanzamento speciale, al grado loro conferito col presente decreto, e in base al titolo stesso.

Art. 2. — Gli ufficiali già promossi con decreto luogotenenziale al grado precedentemente loro conferito in via provvisoria dal Comando Supremo o dai comandanti di armata, s'intendono anch'essi promossi al grado suddetto sotto la data in cui vennero investiti del grado stesso dal Comando Supremo o dai comandi d'armata, e l'accennato decreto luogotenenziale di promozione varrà come base per la determinazione della loro anzianità a tenore e con gli effetti di cui al disposto dell'art. 1.

N. **582**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1322, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918 919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 8 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 223, del 21 settembre 1918).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Capitolo n.	25.	Distretti di reclutamento, ecc.	L.	3.200.000
»	» 26.	Corpi di fanteria — Sottufficiali, ecc.	»	3.000.000
»	» 32.	Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, ecc. .	»	850.000
»	» 36.	Carabinieri reali — Indennità eventuali	»	1.230.000
»	» 39.	Servizi sanitari — Ufficiali, ecc.	»	3.000.000
»	» 40.	Servizi sanitari — Sottufficiali, ecc.	»	600.000
»	» 43.	Spese di leva, ecc.	»	800.000
»	» 54.	Indennità e spese per viaggi, ecc.	»	7.000.000
»	» 55.	Indennità per servizi, ecc.	»	3.200.000
»	» 59.	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc..	»	7.200.000
»	» 64.	Spese per le pubblicazioni militari, ecc. . . .	»	400,000
»	» 85-*bis*.	Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	»	712.520.000
»	» 85 *quater*.	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, ecc.	»	7.000.000
		Totale . . .	L.	750.000,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **585**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Vaglia di servizio intestati al Ministero della guerra ed al Comando del corpo di stato maggiore.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 14 settembre 1918.

Per la più sollecita riscossione dei vaglia di servizio che i vari corpi spediscono al Ministero della guerra ed al comando territoriale del corpo di stato maggiore, si avverte che i detti vaglia dovranno essere tratti sull'ufficio postale di Roma, *succursale* **13**.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42ª, anno 1918, circ. n. 498. —

A pag. 906 e 907 di detta circolare (primo e secondo capoverso), *invece di*: « ufficiali coloniali della Libia », *leggasi*: « ufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica ».

Dispensa 49ª, anno 1918, circ. n. 573. —

A pag. 1023, alla lettera *b*), dopo le parole: « di corpo d'armata » *aggiungasi*: « nei casi di giudizi di idoneità condizionata permanente o di permanente inidoneità per infermità non provenienti da cause di servizio; ».

A pag. 1024, ad entrambe le lettere *c*), *aggiungasi*: « , informandone pure, nel tempo stesso, il comandante del corpo nei casi in cui questi ha facoltà di provvedere direttamente secondo quanto è disposto alla fine della lettera *b*) del paragrafo IV ».

MINISTERO PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 586. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Decreto luogotenenziale n. 1206, che, per la durata della guerra, apporta modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, circa la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel R. esercito, demandando le relative controversie al comitato giurisdizionale, istituito in Roma con decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583.** — (Direzione generale genio). — 4 agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 212, del 7 settembre 1918).

Art. 1 — Per la durata della guerra, alla legge 22 giugno 1913, n. 693, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni;

All'articolo 2 è aggiunto il seguente capoverso:

« Il Governo è autorizzato ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, altre dispense dalla requisizione nell'interesse della produzione equina e per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi. Tali dispense sono temporanee e revocabili ».

All'articolo 10 sono aggiunti i tre seguenti capoversi;

« Il proprietario che vende, cede o permuta un capo precettato, è in obbligo d'informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto il vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione, la effettuata notificazione potrà essere fatta risultare da prova testimoniale ».

« Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione senza il bisogno di un nuovo precetto, per giorni 60 dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva la facoltà dell'autorità militare d'intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.

L'autorità militare è autorizzata a sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima che sia indetta la requisizione o che sia notificato l'avviso personale di precettazione, e la sospensione ha effetto fin chè non sia revocata ».

All'articolo 12 è sostituito il seguente:

Art. 12. — La requisizione può farsi anche in forma di semplice noleggio sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa venga trasformata in requisizione definitiva.

Nei casi di requisizione in forma di noleggio, all'atto del prelevamento la commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del suo prezzo attuale da farsi a norma dell'articolo 9.

La parte sarà anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale, in caso di rifiuto se ne prenderà nota.

L'indennità di requisizione è ragguagliata all'interesse legale sul prezzo predetto, oltre ad una quota, da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.

Tale quota sarà non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.

Nel calcolare detta quota per le frazioni di un anno il mese cominciato si avrà per compiuto.

Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso è ammesso ricorso dal proprietario a termine dell'articolo 2 del presente decreto, per la liquidazione di una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, compenso che può, se del caso, anche raggiungere la totalità del valore del capo stesso.

Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennità potrà essere corrisposta a rate quindicinali posticipate.

Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio è corrisposto, con la prima rata d'indennità, un premio entro i limiti stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge.

La restituzione è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro ogni qual volta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro del capo requisito.

All'art. 13 è sostituito il seguente:

Art. 13. — Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in requisizione definitiva, l'indennità è ragguagliata al prezzo di cui nell'articolo precedente, aumentato dell'interesse legale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito e diminuito di quanto fosse già stato corrisposto a titolo di noleggio.

In seguito all'art. 13 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

Art. 13 *bis*. — Le autorità militari non inferiori ai comandanti di divisione — quando nei casi di urgenza a loro insindacabile giudizio, sia richiesto dall'interesse militare, sono in facoltà di ordinare requisizione dei singoli capi preveduti all'art. I, sia in forma di acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli art. 10, 11 e 12, ma seguendo le norme stabilite nel presente articolo.

L'esecuzione degli ordini di requisizione è affidata ad uno o più ufficiali di corpi, uffici, istituti e stabilimenti alla dipendenza dell'autorità da cui gli ordini sono emanati.

L'ordine di requisizione è dato per iscritto sotto forma di precetto personale al proprietario od al detentore della cosa da requisire e deve contenere l'indicazione della medesima e del luogo ed ora della consegna.

Il prezzo o l'indennità di requisizione sono liquidati dall'ufficiale o dagli ufficiali delegati ad eseguire la requisizione e vengono comunicati con l'ordine di requisizione, o con provvedimento successivo.

Se trattasi di requisizione in forma di acquisto; il prezzo è stabilito col criterio di cui al primo comma dell'art. 9, esclusa l'applicazione del 2° comma dell'articolo stesso.

Se trattasi di requisizione in forma di noleggio, si procederà come è indicato all'articolo 12, quale risulta dal presente decreto, intendendosi però sostituiti alla commissione l'ufficiale o gli ufficiali delegati alla requisizione ed escluso l'intervento del perito.

Il prezzo o l'indennità sono attribuiti al detentore quando esso sia anche proprietario della cosa requisita, in caso contrario, al detentore o al proprietario pro indiviso con bono unico; e, qualora essi non siano d'accordo o il proprietario non sia conosciuto, sono depositati alla cassa depositi e prestiti.

Della requisizione eseguita, giusta il presente articolo, si farà constare con certifi-

cato, che sarà rimesso a colui che l'ha soddisfatta e di cui si terrà nota in apposito registro.

Art. 13 *ter*. — Le autorità militari non inferiori ai comandanti di divisione hanno anche facoltà di requisire valendosi degli ufficiali di cui al 2° comma dell'art. 13 *bis*, le prestazioni occorrenti, per i trasporti da eseguire nell'interesse del R. esercito e della R. marina a mezzo di quadrupedi, veicoli, natanti od aeronavi.

L'ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto dei quadrupedi, veicoli natanti, aeronavi, sempre che detti proprietari e detentori esercitino una industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio della autorità militare, in condizione di poter corrispondere alla richiesta loro fatta. Detto precetto deve indicare, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto, specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.

Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli, natanti, aeronavi di sua scelta, purchè rispondenti ai requisiti indicati nel precetto e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinato dalla autorità militare.

Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo, ha in corso contratti di locazione di opera con persone addette al servizio dei quadrupedi, alla condotta ed al servizio dei veicoli, natanti, aeronavi ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad avere vigore durante la requisizione.

L'indennità è stabilita dall'ufficiale o dagli ufficiali incaricati della requisizione con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellate chilometro pei trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso in ragione di chilometro per trasporti di persone o di cose ingombranti sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, col personale addettovi, resta a disposizione della autorità militare per i servizi che essa crederà compiere; tenuto sempre conto secondo i casi, della specie, tipo, potenza portata del mezzo di trasporto, del suo stato di uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti, nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.

L'indennità è corrisposta giusta le norme dell'ultimo comma dell'art. 13 *bis*.

Art. 13-*quater* — Il prezzo e le indennità di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore a un decimo quando la cosa requisita o con la quale si soddisfa la requisizione di cui cui all'art. 13-*ter*, è mezzo al fine dell'esercizio, di una industria o di un commercio, e non sia prontamente e facilmente sostituibile.

In seguito all'art. 18 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 18-*bis*. — Chiunque detrae, occulta od in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dall competente autorità per la esecuzione della precettazione o della requisizione, o in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire 100 a 5000.

Art. 2. — Anche alle controversie in materia di requisizione che si eseguiscono in base alla legge 22 giugno 1913, n. 693 modificata dal presente decreto si applicano le norme del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583.

N. **587**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1323, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919** — (Ragioneria) 8 settembre 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 223, del 21 settembre 1918).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e le munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-19, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 8.	— Spese postali	L. 10.000
» » 21.	— Fitti d'immobili ad uso militare ecc.	» 1.000.000
» » 34*bis*	— Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	» 298.990.000
	Totale	L. 300.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(4006) Roma, 1918 — Tip. E. Vogbera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1918 — 4 ottobre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 588. — 27 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali . . . . . *Pag.* 1043
» 589. — 30 SETTEMBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Sostituzione di un membro nell'8° comitato sanitario regionale. . . . . *Pag* 1044
» 590. — 1° OTTOBRE 1918. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti d'anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918. . . *Pag.* 1044
» 591. — 3 OTTOBRE 1918. — CAVALLI. — Cavalli di servizio degli ufficiali . . . . . *Pag.* 1047
» 592. — 3 OTTOBRE 1918. — REGLUTAMENTO. — Arruolamento volontario, per la durata della guerra, di aspiranti allievi piloti . . . . . *Pag.* 1048
» 593. — 3 OTTOBRE 1918. — TRASPORTI. — Aumenti delle tariffe pei viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 1049
» 594. — 3 OTTOBRE 1918. — TRASPORTI. — Rilascio delle richieste mod. *D* per i viaggi delle famiglie degli ufficiali e sottufficiali . . . . . *Pag.* 1050
» 595. — 3 OTTOBRE 1918. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Ufficiali di milizia territoriale autorizzati a domandare l'assegnazione a funzioni amministrative . . . . . *Pag.* 1051
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag* 1051

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 596. — 8 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1350, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio 1918-919 . . . . . *Pag.* 1052
» 597. — 3 OTTOBRE 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna pesante-campale, a cavallo e da montagna Volume IV, fascicolo I — Caricamento delle vetture da 75/906 delle batterie da campagna — (Pubblicazione n. 121) . . . . . *Pag.* 1052

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **588**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 settembre 1918.

Il Ministero ha determinato che all'*Ordine di pagamento per gli assegni dovuti agli ufficiali ed impiegati* (mod. 258) ed allo *Specchio delle indennità pagate per servizi e trasporti speciali* (mod. 33 R. A) siano apportate le modificazioni di cui appresso:

Al mod. 258 ed al mod. 33 R. A. è aggiunto un talloncino staccabile il quale, ad ogni pagamento eseguito, deve essere riempito per cura e sotto la personale responsabilità dell'ufficiale che esegue il pagamento ed inviato al *Comando territoriale* del corpo di stato maggiore — *Sezione ruolini* — Roma.

I prelodati modelli vengono inoltre distinti mediante fascie stampate a colori a seconda delle armi, cavalleria, artiglieria e bombardieri, genio e corpo aeronautico.

Il modello bianco serve per la fanteria e per tutte le altre armi e corpi.

Le direzioni di commissariato d'armata, per i corpi e reparti in zona di guerra, e le amministrazioni dei corpi in zona territoriale richiederanno subito al reclusorio militare di Gaeta il quantitativo di moduli (frontispizi ed intermedi) e dei modificati che loro rispettivamente abbisogna pel trimestre ottobre-novembre-dicembre, tenendo presente quanto appresso:

a) Appena ricevuti i nuovi mod. 258 dovranno essere versati al reclusorio tutti quelli non modificati che trovansi presso i corpi, magazzini o distaccamenti;

b) I mod. 33 R. A. attuali non dovranno essere versati ma saranno adoperati per il pagamento delle indennità alla truppa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **589**. — DISPOSIZIONE VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Sostituzione di un membro nell'8° comitato sanitario regionale.** — (Direzione generale di sanità militare — Divisione 1ª personali sanitari. — 3 settembre 1918).

A norma dell'art. 5 del decreto Ministeriale 1° agosto 1915, col quale vennero costituiti i comitati sanitari regionali, in sostituzione del compianto comm. prof. Ingegnere Francesco, vengono designati quali membri dell'8° comitato sanitario regionale il cav. uff. dott. Giacomo Corselli, medico provinciale di Napoli, per quanto riguarda la giurisdizione del territorio del corpo d'armata di Napoli, ed il cav. uff. dott. Luigi Sirignano, medico provinciale a disposizione della direzione generale della sanità pubblica — per quanto riguarda la giurisdizione del territorio del corpo d'armata di Bari.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **590**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° ottobre 1918.

A norma del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali

vono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'anzamento per l'anno 1918, siano i seguenti:

Arma di fanteria. — Tenenti: fino a tutto il 27 ottobre 1916.

Arma di cavalleria. — Tenenti colonnelli: 16 agosto 1917 fino a Marone Colombo compreso.

Arma di artiglieria. — Capitani: fino a tutto il 30 settembre 1915.

Arma del genio. — Capitani: fino a tutto il 9 novembre 1915.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenir *al più presto possibile* al Ministero — direzione generale personali ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmission dei documenti sopra indicati.

***

Colla circostanza, allo scopo di facilitarne la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare un quadro complessivo dal quale risultino i limiti attuali d'anzianità per l'iscrizione degli *ufficiali in servizio attivo permanente* sul quadro d'avanzamento:

Maggiori generali 8 novembre 1917
Maggiori generali medici 13 dicembre 1915

Per gli altri gradi vedi specchio alla pagina seguente.

Il Ministro — ZUPELLI.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei QUADRI D'AVANZAMENTO NORMALI E SUPPLETIVI per l'anno 1918 alla data del 1° ottobre 1918.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali	25 giugno 1916	28 novem. 1915	15 giugno 1915 fino a Mascioli Filippo	1 luglio 1914	2 marzo 1916	Quando hanno 12 mesi di grado.
Fanteria	24 maggio 1917	7 ottobre 1917 fino a Martucci Sergio	1 aprile 1917	24 settemb. 1915	27 ottobre 1916	
Cavalleria	1 luglio 1917 fino a Iannelli Filippo	16 agosto 1917 fino a Marone Colombo compreso	23 agosto 1917	31 dicemb. 1914 fino a Palieri Giuseppe	1 marzo 1916 fino a Fusacchia Marino	
Artiglieria	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Bruno Gaetano	12 aprile 1917 fino a Flores Ildebrando	30 settemb. 1915	31 luglio 1916	
Genio	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Fragano Antonio	12 aprile 1917 fino a Distefano Pietro	9 novemb. 1915	1 agosto 1916	
Personale permanente dei distretti	—	14 dicemb. 1916	14 dicemb. 1916	31 dicemb. 1914	—	
Personale delle fortezze	—	—	5 novemb. 1916	31 dicemb. 1914	—	
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	14 dicemb. 1916	14 dicemb. 1916	13 maggio 1915	1 maggio 1916	
Corpo di commissariato militare	1 febbraio 1915	21 dicemb. 1916	23 dicemb. 1915	1 dicemb. 1915	—	
Ufficiali di sussistenza	—	—	17 settemb. 1916	31 dicemb. 1913	1 luglio 1916 fino a Berardi Alessandro	
Corpo d'amministrazione	—	9 marzo 1916	14 ottobre 1915	19 settemb. 1914	1 luglio 1916	
Corpo veterinario militare	—	1 marzo 1916	11 febbraio 1917	1 luglio 1912	6 agosto 1914	

N. **591**. — CAVALLI. — **Cavalli di servizio degli ufficiali.** — (Ispettorato ippic.) — 3 ottobre 1918.

Nella considerazione che i cavalli di servizio degli ufficiali sono esenti dalla requisizione sol perchè adibiti al servizio dell'esercito (art. 2 comma *e* della legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito) questo Ministero determina che tutti i cavalli di proprietà degli ufficiali (acquistati con mezzi propri o con anticipazione, o prelevati dai corpi, ma non più vincolati d'agevolezza) quando cessi per essi il bisogno o la possibilità di essere conservati in servizio per parte degli ufficiali proprietari, vengano senz'altro requisiti dall'amministrazione militare, in base alle disposizioni di cui alla legge 22 maggio 1915, n. 671, modificata dal decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206.

La requisizione avrà luogo, giusta il disposto dell'art. 13 *bis* di detto decreto luogotenenziale, per parte di un consiglio d'amministrazione, possibilmente di arma a cavallo, il quale, a seconda delle condizioni del quadrupede, stabilirà l'uso a cui esso potrà essere adibito e ne fisserà il prezzo in base al suo valore attuale commerciale; prezzo che potrà raggiungere la somma di L. 4000; ma mai superarla.

Dovranno perciò essere requisiti anche i cavalli di proprietà (provenienti come sopra è detto) lasciati dagli ufficiali morti dispersi o prigionieri; come pure la requisizione dovrà essere estesa ai soggetti dichiarati non più idonei al particolare servizio degli ufficiali proprietari, purchè conservino una qualsiasi attitudine che ne consenta l'utilizzazione, sia pure, soltanto ai servizi leggeri.

Rimangono, invece, esenti da requisizione i cavalli distribuiti dai corpi, e tuttora vincolati d'agevolezza, pei quali per il disposto dell'art. 955 del Regolamento di amministrazione incombe già l'obbligo della restituzione (Circolare 282 del *giornale militare* 1918) e pei quali il prezzo di acquisto viene determinato coi criteri stabiliti dall'art. 957 del regolamento medesimo.

Quando però si tratti di cavavalli d'agevolezza restituiti volontariamente dagli ufficiali che per lo speciale servizio cui sono addetti, pur avendo diritto alla relativa indennità, non fanno effettivamente uso del cavallo e possono perciò disfarsene senza danno per il servizio stesso; il prezzo d'acquisto sarà fissato, se il quadrupede è ancora in buono stato di conservazione, in base a quello di distribuzione, aumentato di tanti quarti quanti sono gli anni di servizio prestati presso l'ufficiale. Beninteso che anche per questi cavalli il prezzo non dovrà mai superare le L. 4000.

L'ufficiale che avendo diritto al cavallo vorrà privarsene volontariamente dovrà ottenere l'autorizzazione dall'autorità superiore da cui dipende.

Resta di conseguenza vietato agli ufficiali di vendere al commercio i propri cavalli, a meno che non sieno dichiarati dai consigli d'amministrazione assolutamente non idonei ad alcun servizio militare; ed è loro fatto obbligo, nei casi che i rispettivi cavalli siano soggetti a restituzione od a requisizione, di darne immediata denunzia al Comando da cui direttamente dipendono, il quale avrà cura di promuovere i provvedimenti relativi all'acquisto od alla requisizione. Nulla vieta però che essi possano cederli ad altri ufficiali aventi diritto di acquistare un cavallo, sempre tenendo presenti le disposizioni in vigore in riguardo alla cessione di cavalli fra ufficiali.

Il Consiglio d'amministrazione incaricato della visita e stima dei cavalli sarà volta per volta designato dal Ministero (ispettorato ippico) se in zona territoriale.

Pei cavalli degli ufficiali mobilitati il consiglio d'amministrazione potrà essere sostituito da speciale commissione appositamente nominata dai comandi di divisione o di corpo d'armata.

I cavalli saranno accettati anche se utilizzabili solamente al passo o al tiro leggero.

L'atto di compra, lo stralcio del conto rimonta dell'ufficiale e l'estratto del ruolo dei cavalli di servizio dovranno, in ogni caso, essere rimessi al Ministero (ispettorato ippico) che disporrà per gli incombenti relativi al pagamento.

Tutte le disposizioni che precedono devono applicarsi anche ai muli di servizio degli ufficiali.

Non è più fatto obbligo agli ufficiali aventi diritto a due razioni foraggio di possedere un cavallo di servizio per poterne ottenere un altro di carica.

La presente circolare avrà vigore per la durata della guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **592**. — RECLUTAMENTO. — **Arruolamento volontario, per la durata della guerra, di aspiranti allievi piloti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 ottobre 1918.

1. Con riferimento alla circolare 828 del *giornale militare* 1917 il Ministero determina siano aperti arruolamenti volontari dei giovani della classe 1901, i quali alla data della pubblicazione del manifesto abbiano compiuto il 17° anno di età, per l'ammissione ai corsi di pilotaggio di aeroplani e di idrovolanti.

2. I giovani aspiranti al corso devono fare domanda ai rispettivi distretti di reclutamento per essere arruolati in qualità di volontari di guerra in un reggimento dell'arma di fanteria, ai sensi della circolare 27 del *giornale militare* corrente anno.

3. Come titolo di studio minimo richiesto per l'ammissione basta un certificato di frequenza della 5ª classe elementare.

4. Gli aspiranti al corso dovranno avere i requisiti fisici speciali di cui alla circolare 828 del *giornale militare* 1917.

5. Il Ministero si riserva di chiudere le ammissioni appena si sarà raggiunto il fabbisogno occorrente,

6. Le modalità da osservarsi sono stabilite dalle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, alla pubblicazione del quale sarà senza indugio provveduto da parte dei comandi di distretto, che ne cureranno altresì la massima divulgazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

DISTRETTO MILITARE DI.....

Manifesto per l'arruolamento volontario dei giovani della classe 1901 per l'ammissione ai corsi di pilotaggio di aeroplano e di idrovolante.

1. D'ordine del Ministero della guerra si notifica che sono aperti arruolamenti volontari dei giovani della classe 1901 per l'ammissione ai corsi di pilotaggio di aeroplano e di idrovolante.

2. I giovani della classe 1901 aspiranti a detti corsi devono fare domanda ai rispettivi distretti per essere arruolati in qualità di volontari di guerra in un reggimento dell'arma di fanteria, intendendosi che qualora essi per esuberanza di concorrenti non potessero essere ammessi al corso per allievi piloti aviatori, la domanda per arruolamento in qualità di volontari di guerra sarà considerata come nulla e non avvenuta.

3. Le domande devono essere redatte in carta da bollo da L. 1 e corredate dai seguenti documenti:

a) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante, oltre ad avere l'idoneità incondizionata a tutti i servizi sia in possesso dei seguenti requisiti fisici:

1. Vista ottima (Visus 8/10 in entrambi gli occhi senza occhiali),
2. Udito ottimo ;
3. Apparato circolatorio nervoso e respiratorio ottimi ;
4. Peso non superiore ai kg. 80 ;

b) titolo di studio dal quale risulti che l'aspirante ha frequentato la 5ª classe elementare ;

c) certificato di nascita debitamente legalizzato ;

d) attestazione di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio.

4. I comandi di distretto, il 1° e il quindici di ogni mese segnaleranno telegraficamente al commissariato generale per l'aeronautica in Roma il numero degli arruolati; e, volta per volta il commissariato stesso designerà la località alla quale detti arruolati dovranno essere avviati.

5. Gli ammessi alle scuole di pilotaggio che alla fine della prima parte del corso saranno dichiarati idonei verranno nominati *allievi di scuola piloti* ed in tale qualità seguiteranno il corso per ottenere poi la nomina a pilota *aviatore militare*.

6. In qualunque momento sia durante l'istruzione che dopo aver conseguito una qualsiasi carica aeronautica, i militari di cui trattasi potranno essere esonerati dal pilotaggio per insufficienti attitudini o per motivi disciplinari. La esonerazione sarà ordinata dal commissariato generale per l'aeronautica con semplice dispaccio il quale avrà carattere definitivo, non conterrà motivazione alcuna e porterà di conseguenza, oltre alla cessazione delle indennità aeronautiche, il ritorno dell'esonerato al corpo di provenienza, cioè al reggimento di fanteria cui fu assegnato all'atto dell'arruolamento come volontario di guerra.

7. In caso di congedamento della classe, i militari che avranno ottenuto l'abilitazione ad allievo di scuola piloti, potranno essere trattenuti alle armi fino al conseguimento del brevetto di pilota militare e per i tre mesi successivi.

Il Comandante del distretto.

N. **593.** — TRASPORTI — **Aumenti delle tariffe pei viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 ottobre 1918.

In virtù del decreto luogotenenziale n. 1380 del 12 settembre u. s. pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 229 del 28 stesso mese a datare dal 1° corrente l'amministrazione delle ferrovie dello Stato è stata autorizzata:

a) ad elevare dal cinquanta al cinquantacinque per cento e dal trenta al trenta-

cinque per cento, rispettivamente per la prima e seconda classe e per la terza classe, gli aumenti stabiliti dall'articolo 1 comma *a*), del decreto 26 novembre 1917, n. 1920 (circolare 824 del *giornale militare* 1917);

b) ad elevare dal trenta al quaranta per cento l'aumento di cui al decreto 26 maggio 1918, n. 728 (circolare 455 del *giornale militare* 1918).

L'anzidetto aumento del trentacinque per cento, nonchè quello del trenta per cento di cui gli articoli 1 e 4 del decreto 26 maggio 1918, n. 728, sono applicabili anche ai trasporti di persone effettuati con tradotte in base al § 120 del regolamento pei trasporti militari, edizione 1° luglio 1911, quale fu modificato col R. decreto 14 febbraio 1915. Qualora poi la tradotta fosse composta di viaggiatori e merci, l'aumento del 35 sarà elevato al quaranta per cento.

In dipendenza di ciò il prezzo dei viaggi a tariffa *militare* ed a tariffa *differenziale* C. risultanti dal prontuario pubblicato nella prima serie di aggiunte e varianti al *regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie* (Determinazione ministeriale 8 dicembre 1914, viene aumentato complessivamente del 55 % per la I^a e II^a classe e del 35 % per la III classe e tutti i prezzi di trasporto di merci, bagagli, cani, ecc. risultante dal testo del regolamento stesso e dal prontuario pubblicato con la circolare 410 del *giornale militare*) corrente anno, si intendono aumentati pure complessivamente del 40 %.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **594**. — TRASPORTI. — **Rilascio delle richieste mod. *D* per i viaggi delle famiglie degli ufficiali e sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici amministrativi). — 3 ottobre 1918.

Questo Ministero ha dovuto constatare che nonostante i ripetuti richiami alla osservanza delle prescrizioni di cui alla disposizione n. 18 inserita nel fascicolo 18 della raccolta permanente delle disposizioni in vigore, contenute nelle circolari 239, 317 e 521 inserte nel *giornale militare* del 1915, e 517 inserta nello stesso giornale del 1917, alcune amministrazioni persistono nel chiedere a quali ufficiali possono essere rilasciate le richieste mod. *D* per i viaggi a tariffa differenziale *C* per le persone componenti la loro famiglia, il che fa presumere che tali disposizioni siano imperfettamente conosciute e quindi non rigorosamente osservate.

Pertanto ad impedire che possano essere commesse irregolarità si stima opportuno ricordare che le richieste anzidette vanno rilasciate solo per i viaggi delle famiglie degli ufficiali in servizio attivo permanente, oppure richiamati dal congedo, ma provvisti di pensione per servizi militari ed alle famiglie dei sottufficiali di carriera.

Ad evitare poi rilievi e contestazioni col personale ferroviario, si prescrive che sulle richieste stesse, nello spazio destinato alle *Annotazioni* sia sempre precisata la condizione del capo di famiglia, cioè, secondo i casi, *in servizio attivo permanente, oppure richiamato dal congedo ma provvisto di pensione per servizi militari.*

Tale dichiarazione — indispensabile per la completa validità del documento — non dovrà essere mai omessa, e ciò perchè le stazioni possano facilmente assicurarsi che i porgitori delle richieste mod. *D* abbiano realmente diritto alla tariffa differenziale *C*, la quale, com'è noto, è attualmente concessa anche alle famiglie dei militari per soli quattro viaggi *di corsa semplice* all'anno.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 595. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Ufficiali di milizia territoriale autorizzati a domandare l'assegnazione a funzioni amministrative.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 ottobre 1918

Gli ufficiali subalterni di milizia territoriale delle varie armi combattenti, nati negli anni 1884 e precedenti, forniti della licenza d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria, o di altro titolo equipollente o superiore di studi commerciali, sono autorizzati ad inoltrare domanda per essere destinati ad esercitare funzioni di ufficiali di amministrazione presso corpi e stabilimenti militari.

Le domande, redatte su carta da bollo da lire 2, corredate dal certificato di studio, dovranno essere presentate al più presto, e possibilmente non oltre il 30 ottobre p. v., ai rispettivi comandi di distretto o di corpo, i quali le inoltreranno con sollecitudine al Ministero (Direzione generale personale ufficiali, divisione 2ª – sezione 3ª), esprimendo il loro parere sulle attitudini di ciascun candidato a lavori di ufficio.

Le domande saranno accolte, subordinatamente alle esigenze del servizio, a cominciare dalle classi più anziane.

Il Ministro — ZUPPELLI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 49ª anno 1918. —

Nel frontispizio di detta dispensa, al numero della pagina, *invece di*: « 1000 », *leggasi*: « 1009 ».

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **596**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1350, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio 1918-919.** — (Ragioneria). — 8 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1918).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-919 sono aumentati per le somme per ciascuno di esse indicate:

Cap. 34-*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	L.	130.000.000
Cap. 34-*ter*. Spese per la guerra di competenza del commissariato generale per l'aeronautica.	»	15.000.000
Totale . . .	L.	145.000.000

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato, di spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione sarà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **597**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume IV, fascicolo I — Caricamento delle vetture da 75/906 delle batterie da campagna** — (Pubblicazione n. 121). — (Direzione generale artiglieria). — 3 ottobre 1918.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti al predetto regolamento.

I comandi, corpi, ed uffici territoriali e mobilitati ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0.40.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(4006) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1918 — 11 ottobre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 598. — 29 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Decreto luogotenenziale n. 1440 che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-1919 . . . . . *Pag.* 1053

» 599. — 29 SETTEMBRE 1918. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1443 che aumenta lo stanziamento del capitolo 5-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . *Pag.* 1054

» 600. — 30 SETTEMBRE 1918. DISPOSIZIONI VARIE — Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli bovine ed equine crude e conciate e degli estratti tannici . . . . . *Pag.* 1054

» 601. 8 OTTOBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Aumento del decimo del prezzo di viaggio . . . . . *Pag.* 1061

» 602. 10 OTTOBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio e di mercedi — Versamento delle quote cedute alla cassa depositi e prestiti . . . . . *Pag.* 1061

» 603. — 10 OTTOBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Memorie storiche annuali dei comandi territoriali e dei depositi reggimentali . . . . . *Pag.* 1062

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1063

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 604. — 29 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Decreto luogotenenziale n. 1441, che aumenta lo stanziamento del cap. 34-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . *Pag.* 1064

» 605. — 29 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' Decreto luogotenenziale n. 1442 che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . *Pag.* 1064

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **598**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1440, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919** — (Segretariato generale — Ragioneria). 29 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 236, del 7 ottobre 1918).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap, n. 6. — Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'amministrazione centrale	L.	500.000
» » 57. — Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti	»	1.000.000
» » 85 *bis*. — Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	»	748.500.000
Totale	L.	750.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **599**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1443 che aumenta lo stanziamento del capitolo 85 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-1919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 29 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1918.

Lo stanziamento del capitolo n. 85-*bis* « Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-1919 è aumentato della somma di lire cento milioni (L. 100.000.000).

La indicata somma sarà da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato delle spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **600**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli bovine ed equine crude e conciate e degli estratti tannici**. (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 settembre 1918. — *Gazzetta ufficiale* n. 238 del 9 ottobre 1918).

Art. 1. I prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude, bovine ed equine, prodotte nel territorio del Regno, dal 1° settembre 1918 rimangono fissati, fino a nuova notificazione, nella misura sotto indicata, per merce resa nei centri di salagione e per pagamento in contanti.

Tali prezzi, nonchè gli abbuoni relativi, si riferiscono al peso di coda, il quale deve corrispondere al peso della pelle riconosciuto entro ventiquattrore dalla scuoiatura.

I prezzi sottonotati s'intendono per pelli non bagnate, ben depurate dal sangue, dalla carne, dallo sterco e dalle materie varie aderenti, senza codone, senza orecchioni, senza corna, senza unghie, ma con gli unghioli:

Vitelli leggerissimi:

con testa e zampe fino a kg. 7, per kg. L. 3,85;
senza testa e con zampe fino a kg. 6, per kg. L. 4,30;
senza testa e senza zampe fino a kg. 6, per kg. L. 4,55.

Vitelli leggeri:

con testa e con zampe da kg. 7,100 a 10, per kg. L. 3,25;
senza testa e con zampe da kg. 6,100 a 8, per kg. L. 3,20;
senza testa e senza zampe da kg. 6,100 a 8, per kg. L. 3,95.

Vitelli medi:

con testa e zampe da kg. 10,100 a 15, per kg. L. 3,00;
senza testa e con zampe da kg. 8,100 a 12, per kg. L. 3,50;
senza testa e senza zampe da kg. 8,100 a 12, per kg. L. 3,70.

Vitelloni:

con testa e zampe da kg. 15,100 a 20, per kg. L. 2,75;
senza testa o con zampe da kg. 12,100 a 20, per kg. L. 3,25;
senza testa e senza zampe da kg. 12,100 a 20, per kg. L. 3,50.

Scottoni e giovenchi (cioè pelli provenienti da maschi sanati non aggiogati, e da femmine non ancora produttive, nè messi al pascolo):

con testa e zampa corta da kg. 20,500 a 33, per kg. L. 2,75;
con testa e zampa corta da kg. 33,500 a 40, per kg. L. 2,65;
con testa e zampa corta oltre 40 kg., per kg. L. 2,50.

Buoi:

fino a kg. 35, per kg. L. 2,50;
da kg. 35,500 a 50, per kg. L. 2,40;
da kg. 50,500 in più, per kg. L. 2,30.

Vacche:

fino a kg. 35, per kg. L. 2,65;
da kg. 35,500 a 45, per kg. L. 2,40;
da kg. 45,500 in più, per kg. L. 2,15.

Tori:

fino a kg. 35, per kg. L. 2,15;
da kg. 35,500 a 50, per kg. 1,90,
da kg. 50,500 in più, per kg. 1,70.

Bufali di ogni peso, per kg. L. 1,70.
Cavalli di ogni peso, per kg. 1,35.
Muli di ogni peso, per kg. L. 1,10.
Asini di ogni peso, per kg. L. 0,95.

Art. 2. — Sono da considerarsi di valore inferiore ai prezzi sopra specificati le seguenti categorie, alle quali va attribuito l'abbuono a fianco di ciascuna indicato:

a) pelli forrettate, abbuono 10 %;
b) pelli isolane, abbuono 10 %;

c) pelli maremmane (provenienti da bestiame da campo), abbuono 10 %;

d) pelli marcate a fuoco, abbuono 15 %;

e) pelli tarolate (tarolo guarito), abbuono 5 %;

f) pelli tarolate (tarolo aperto), abbuono 15 %;

g) pelli con lieve perdita di pelo che non intacchi il fiore, abbuono 5 %;

h) pelli con media perdita di pelo, abbuono 10 %;

i) con forte perdita di pelo, abbuono 30 %;

j) con tagli o segni profondi di ogni specie nel groppone (fino a tre di tali difetti), abbuono 10 %;

Ogni taglio in più, abbuono 3 %;

l) pelli con tagli o segni profondi (fino a tre nel collo o nei fianchi), abbuono 3 %;

Oltre tre di tali difetti, abbuono 5 %;

m) pelli male squadrate, abbuono 5 %;

n) pelli piagate bovine, abbuono 15 %;

o) pelli piagate equine, abbuono 30 %

p) pelli di vitelli erbivori, morticini e bufalini, abbuono 20 %;

q) pelli bovine ed equine provenienti da animali morti, abbuono 20 %.

Alle pelli comunque salate col cloruro di sodio denaturato, per uso industriale, fornito dallo Stato, va attribuito, quale compenso per magazzinaggio, salatura, trasporti vari, interessi e quanto altro, un aumento di L. 20 al quintale sul peso di coda, per merce resa sul vagone stazione mittente, o sotto paranco in partenza, convenientemente imballata secondo gli usi locali; per quelle salate nelle isole di Sardegna e di Sicilia tale compenso viene ridotto a L. 17,50 per minor costo del sale; per le pelli secche il compenso sarà di L. 10 al quintale sul peso di coda, calcolando per queste un aumento del 150 % sul peso secco.

Per le pelli bovine, esclusi i vitelli, salate in fossa col cloruro di sodio denaturato, (escluso ogni altro preparato) per non meno di 20 giorni ed a regola d'arte e scolate per dodici ore in fossa e ventiquattro fuori fossa, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento del 13,60 % per minor peso; pei vitelli, nelle identiche condizioni di conservazione, l'aumento sarà dell'8 %.

Per le pelli salate in pila, dopo almeno 20 giorni, a regola d'arte, come sopra, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento dell'11 % per minor peso sui vitelli, del 18 % su tutte le altre pelli bovine; per quelle equine tali aumenti saranno del 20 % per quelle salate in fossa e del 30 % per quelle salate in pila.

Le pelli saranno consegnate franco alla stazione delle ferrovie dello Stato viciniore alla conceria, oppure nel magazzino del centro di salagione incaricato della cessione delle pelli, quando questo si trovi nel comune della conceria destinataria.

A titolo d'indennità trasporto la merce verrà gravata di una quota di lire cinque al quintale sul peso di coda lordo; tale quota deve essere addebitata distintamente a tutte le concerie assegnatarie, anche se, risiedendo nel luogo stesso del centro di salagione di prelevamento, effettuano il ritiro delle pelli con mezzi propri.

Art. 3. — Le pelli della macellazione militare saranno sempre cedute a peso reale salato, riconosciuto nei magazzini militari, ai prezzi indicati nell'articolo 1, opportunamente arrotondati e sotto riportati, per merce franca stazione ferroviaria dello Stato viciniore alla conceria destinataria, coll'aumento previsto dall'art. 2 per le pelli salate in pila, sotto deduzione del 3 % per la prima scelta e del 10 % per la seconda scelta, tenuto conto che nella *prima scelta* verranno classificate le pelli senza difetti oppure aventi

gropponi privi di difetti e fino a tre difetti di scarnitura o piccolo buco nelle altre parti e che nella *seconda scelta* si includeranno le pelli aventi nel groppone fino a tre difetti di buco, tarolo guarito, piccola piaga, leggera spelatura e nelle altre parti — ma con groppa sana — più di tre dei difetti suddetti oppure fino a tre spelature.

Le spese di trasporto delle pelli dai magazzini militari al vagone ferroviario nella stazione di partenza sono a carico degli acquirenti, a rischio dei quali la merce viaggia, a spese dell'amministrazione militare, sulle ferrovie dello Stato, fino alla stazione di destinazione.

Quando il magazzino militare si trovi nel comune dove ha sede la conceria destinataria la merce intendesi resa nel magazzino stesso.

Buoi di 1ª, sino a kg. 29,600 (peso salato) per Kg. L. 3,15.
Buoi di 2ª, sino a kg. 29,600 (peso salato) per Kg. L. 2,95.
Buoi di 1ª, da kg. 29,700 a kg. 42,300 (peso salato) per Kg. L. 3,05.
Buoi di 2ª, da kg. 29,700 a kg. 42,300 (peso salato) per Kg. L. 2,85.
Buoi di 1ª, da kg. 42,400 in sopra (peso salato) per Kg. L. 2,90.
Buoi di 2ª, da kg. 42,400 in sopra (peso salato) per Kg. L. 2,75.

Vacche di 1ª, sino a kg. 29,600 (peso salato) per Kg. L. 3,30.
Vacche di 2ª, sino a kg. 29,600 (peso salato) per Kg. L. 3,10.
Vacche di 1ª, da kg. 29,700 a kg. 38,100 (peso salato) per Kg. L. 3,05.
Vacche di 2ª, da kg. 29,700 a kg. 38,100 (peso salato) per Kg. L. 2,85.
Vacche di 1ª, da kg. 38,200 in sopra (peso salato) per Kg. L. 2,75.
Vacche di 2ª, da kg. 38,200 in sopra (peso salato) per Kg. L. 2,55.

Le pelli di macellazione militare che saranno distribuite a compimento degli impegni pel periodo ottobre novembre dicembre 1918 verranno cedute ai prezzi di calmiere 5 dicembre 1917.

Art. 4. — Quando per ragioni tecniche le pelli in pelo dovessero essere sgropponate ed i frassami non potessero essere lavorati dalla conceria che li detiene, potranno essere ceduti ad altra conceria, previa autorizzazione del Ministero della Guerra. I prezzi da attribuirsi a detto materiale saranno stabiliti tenendo conto che il groppone rappresenta il 53 % del peso ed il 72 % del valore totale della pelle, i colli con testa il 21 % del peso ed il 16 % del valore totale della pelle, ed i fianchi con zampe il 26 % del peso ed il 12 % del valore totale della pelle.

Art. 5. — I prezzi delle pelli esotiche fornite dall'Amministrazione militare tanto per la produzione di materiale destinato ad approvigionamenti militari fino al 31 dicembre del corrente anno, quanto per ulteriori approvvigionamenti dopo quella data, saranno calcolati di volta in volta, in rapporto alla resa prestabilita per ciascun tipo e provenienza.

Le rese stabilite per le pelli esotiche delle varie provenienze saranno comunicate agli interessati con apposita circolare.

Art. 6. — Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 19 luglio 1917 per quanto riguarda la produzione, l'assegnazione e la cessione degli estratti concianti, nonchè il divieto di produzione di estratti tannici miscelati, i prezzi di vendita dell'estratto castagno, a partire dal *buono verde* n. 2500 (escluso) e sino a nuova notificazione sono stabiliti nella misura seguente:

Lire due e centesimi venticinque per quintale e per unità tannica, riconosciuta all'analisi col metodo del filtro, per l'estratto di castagno naturale puro; per l'estratto cotto lire due e centesimi trentacinque per grado e per ogni quintale;

Lire due e centesimi sessanta per quintale e per unità tannica, come sopra riconosciuta, per l'estratto di castagno puro decolorato.

I prezzi sopra indicati s'intendono per merce resa franca vagone nella stazione di partenza, fusti fatturati a parte, rimanendo però in facoltà del conciatore di restituirli vuoti, in buone condizioni, al prezzo di fattura, franchi vagone partenza e per vagoni completi. L'imballaggio dell'estratto secco sarà fornito gratis.

Il prezzo dell'estratto secco di Quebracho « Forestal » (Marca Corona), solubile a freddo), contenente circa 53 gradi tannici, che l'amministrazione militare somministra alle concerie, a partire dal *bumo* n. 500 (escluso) sarà di lire 300 al quintale, peso d'origine in sacchi (tara per merce), franco vagone nella stazione delle ferrovie dello Stato di destinazione, vicinore alla conceria, oppure nel magazzino dell'amministrazione militare quando questo si trovi nel comune dove ha sede la conceria destinataria.

Art. 7. — I prezzi massimi da attribuirsi al materiale conciato proveniente dalle pelli distribuite dall'amministrazione militare per essere impiegato nei manufatti da produrs durante il secondo semestre 1918, escluse quindi le rimanenze delle assegnazioni fatte per periodi precedenti, per le quali ultimo il prezzo di cessione rimane quello fissato dal calmiere 5 dicembre 1917, sono indicati nella seguente tabella, nella quale figurano anche i prezzi massimi da attribuirsi al materiale conciato destinato ad ulteriori approvvigionamenti dopo il 31 dicembre del corrente anno derivante da pelli o materiali conciati che saranno all'uopo assegnati.

SPECIALITÀ		Unità di misura	Cuoio proveniente da pelli e materiale conciante assegnati per approvvigionamenti: Sino al 31 dicembre 1918	Dopo il 31 dicembre 1918
			Lire	Lire
Cuoio suola (concia celere).	Schiappe bovine sino a kg. 10 (80 % 1ª e 20 % 2ª)	kg.	7 30	8 70
	Schiappe bovine da kg. 10.100 a 13 (scelta come sopra)	»	7 00	8 00
	Schiappe bovine oltre i kg. 13 (scelta come sopra)	»	6 60	—
	Gropponi bovini	»	8 00	9 00
	Fianchi bovini (secondo i dati contenuti nell'art. 4°)	»	5 00	5 85
	Colli bovini (come sopra con teste ribassate)	»	6 40	7 50
	Croste bovine (spessore adatto parti secondarie di calzature militari)	»	5 30	6 15
	Coramette equino in schiappe o groppe	»	6 15	7 40
	Suoletta di vacchetta indiana:			
	1ª e 2ª scelta	»	8 20	13 50
	3ª scelta	»	7 40	13 00
	Scarto	»	7 15	12 50
Pelli da tomaia bianca (concia vegetale).	Buoi spaccati in schiappe Pq. 30 ed oltre per schiappa	pq.	2 30	2 75
	Vacche e buoi come sopra massimo Pq. 29 5/4 per schiappa	»	2 50	2 80
	Scottoni come sopra in schiappe massimo Pq. 22 la schiappa	»	2 75	3 00
	Vitelloni come sopra in schiappe mass. Pq. 19 per schiappa	»	2 75	3 00
	Vitelli interi ugualizzati mass. Pq. 25 per pelle	»	2 80	3 10
	Vitelli intieri (non spaccati):			
	da kg. 2.500 a 3.300	kg.	14 00	15 50
	oltre kg. 3.300 fino 4.600	»	13 00	14 50
	Vacchette indiane spaccate o ugualizzate:			
	1ª scelta	pq.	2 50	4 15
	2ª id.	»	2 35	4 00
	3ª id.	»	2 15	3 75

SPECIALITÀ		Unità di misura	Cuoio proveniente da pelli e materiale conciante assegnati per approvvigionamenti	
			Sino al 31 dicembre 1918	Dopo il 31 dicembre 1918
			Lire	Lire
Pelli da tomaia bianca (concia vegetale)	Vacchette indiane, pelli intiere, non spaccate:			
	1ª scelta,	kg	13 60	22 30
	2ª id.	»	12 90	20 90
	3ª id.	»	11 90	19 30
	4ª id.	»	10 90	18 60
	Croste in tomaia bianca (spessore mm. 1.5 e sopra)	pq.	1 60	2 60
	Croste come sopra per soffietti	»	1 30	1 60
Tomaia nera al cromo	Lo spessore delle pelli da tomaia impiegato nella calzatura militare deve essere di almeno 2 mm. nella groppa e non deve eccedere i 3 mm. anche se trattasi di pelli spaccate od ugualizzate.			
	Vitelli interi:			
	fino a Pq. 15 3/4 per pelle	»	2 80	3 10
	da Pq. 16 a 19 3/4	»	2 65	2 95
	Vitelli intieri da Pq. 20 a 26 ed in schiappe sino a Pq 13	»	2 60	2 90
	Vitelloni in schiappe da 13 1/4 a Pq. 16 per schiappa	»	2 55	2 85
	Scottoni in schiappe da Pq. 16 1/4 a Pq. 25 per schiappa	»	2 55	2 85
	Cavalli (spalle o schiappe)	»	2 00	2 15
	Croste	»	1 60	1 75
Cuoi speciali	Gropponi per cinghie	kg.	10 35	11 00
	Nero per selleria comune (non ugualizzato)	»	9 00	10 20
	Cuoio naturale comune (non ugualizzato)	»	9 10	10 60
	Grigio-verde al cromo mm. 2 e sotto	pq.	2 50	2 55
	Grigio-verde al cromo oltre mm 2 e sino a 4	»	2 70	2 75
	Cuoio mascherecio	kg.	8 60	9 50
	Cuoio pergamenato	»	9 00	10 40
	Cinghie larghezza sino a mm. 150	per metro lineare e mm. qu. dr. ez.	0 019	0 021
	Cinghie da mm. 151 a 250		0 020	0 022
	Cinghie da mm. 251 e oltre		0 021	0 023
	Guardolo		0 021	0 023

I prezzi sopra indicati s'intendono per merce presa negli stabilimenti, con pagamento a pronta cassa, senza sconto.

Nel caso in cui il materiale di cui sopra venga ceduto allo Stato, detti prezzi dovranno essere aumentati del tre per cento.

Art. 8. — Per il cuoio da suola a concia lenta è ammesso un aumento massimo di prezzo del 20 % per la concia a pura scorza, e del 10 % per la concia alla vallonea.

Il cuoio da suola per la cui concia vennero impiegati estratti conciami in qualsiasi misura, è classificato come conciato a concia celere agli effetti del prezzo di vendita.

Art. 9. — Le diverse scelte indicate per le vacchette indiane da tomaia bianca, distribuite dall'amministrazione militare, debbono corrispondere ai campioni-tipo, regolarmente bollati dall'ufficio approvvigionamenti pellami e calzature, che trovansi depositati presso la direzione superiore tecnica degli opifici militari, presso gli stabilimenti di riserva vestiario ed equipaggiamento, nonchè presso il R. istituto nazionale per le industrie del cuoio in Torino e la R. stazione sperimentale dell'industria delle pelli in Napoli, dove possono essere visitati dagli interessati, dietro semplice richiesta, accompagnata da un documento dal quale risulti che il richiedente è impegnato per la produzione di calzature militari, se trattasi di un calzaturificio, oppure che fornisce cuoi destinati a tale uso, se trattasi di una conceria.

Art. 10. — Qualora alla data del 31 dicembre 1918 vi fossero ancora pelli crude o conciate provenienti dalle distribuzioni fatte ai prezzi del calmiere 12 settembre 1917 e 5 dicembre 1917, dovranno essere denunciate e tenute a disposizione del Ministero della guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **601**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Aumento del decimo del prezzo di viaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre 1918.

Si richiama l'attenzione sulla circolare 593 c. a. concernente aumenti delle tariffe pei trasporti sulle ferrovie dello Stato.

In dipendenza di tali aumenti i prezzi della tariffa differenziale *C* di cui all'allegato che fa seguito alla circolare 551 c. a. devono intendersi aumentati, pei viaggi sulle ferrovie dello Stato, rispettivamente del *cinquantacinque per cento* per la prima e seconda classe e del *trentacinque per cento* per la terza classe, *anzichè del* 50 *e* 30 %, a datare dal 1° ottobre corrente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **602**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di stipendio e di mercedi — Versamento delle quote cedute alla Cassa depositi e prestiti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 ottobre 1918

Secondo il disposto dell'art. 27 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864 (1) emanato per l'esecuzione della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 (2) e del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 853 (3) il versamento delle quote di stipendio e di mercede cedute

(1) Circolare 463, 1918.
(2) » 461, 1918.
(3) » 462, 1918.

alla Cassa Depositi e Prestiti in virtù della legge e del decreto su citati deve eseguirsi entro il mese successivo a quello in cui le quote stesse si maturano.

Su tale obbligo si richiama l'attenzione dei comandanti dei corpi e dei capi degli uffici e degli stabilimenti militari in quanto paghino o dispongano di pagare stipendi e mercedi, essendo indispensabile che il termine di cui sopra sia rigorosamente osservato.

Converrà anzi disporre che le quote in oggetto siano versate, salvo casi eccezionali, non oltre la 1ª decade del mese successivo a quello di loro scadenza.

Come mezzo di versamento è prescritto il vaglia del tesoro od il vaglia bancario, quest'ultimo purchè esigibile in Roma, ma nelle località ove tali vaglia non possono ottenersi è consentito l'uso di vaglia postali di servizio.

Il versamento dovrà sempre eseguirsi a favore del Tesoriere Centrale, Cassiere della Cassa Depositi e Prestiti, e possibilmente con unico vaglia per tutte le quote scadute nello stesso mese.

I vaglia, da trasmettersi alla predetta Direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti dovranno essere accompagnati con lettere, nella quale gli uffici pagatori avranno cura di indicare l'importo delle singole quote ed i nomi dei cedenti, badando di descrivere separatamente le rate che non avessero comune scadenza.

Se le partite fossero numerose, i detti uffici potranno però richiedere alla predetta cassa gli appositi elenchi mod. 7 (art. 15°) che si è curato di predisporre per agevolare, in tal caso, la dimostrazione dei versamenti.

Riesce quindi superfluo la indicazione delle quote a tergo del vaglia.

Sarà bene avvertire, infine, che l'art. 19 del citato regolamento fa obbligo alle amministrazioni di informare prontamente l'accennata Direzione generale di ogni provvedimento riguardante impiegati ed operai da esse dipendenti, i quali abbiano cessioni in corso di contrattazione o di estinzione presso detta Cassa sempre che il provvedimento importi:

a) il verificarsi di qualcuno dei casi previsti dagli art. 6 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 (1) e 12 del regolamento 11 settembre 1910, n. 729;

b) il cambio di residenza ed anche il semplice cambio di ufficio, corpo e stabilimento da parte del cedente.

Tutta la corrispondenza che si avrà occasione di indirizzare alla ripetuta Cassa Depositi e Prestiti pel servizio in oggetto, dovrà portare anche esternamente la dicitura « Servizio cessioni stipendi e mercedi ».

Il ministro — ZUPELLI.

N. **603**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Memorie storiche annuali dei comandi territoriali e dei depositi reggimentali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 ottobre 1918.

In riferimento alla circolare 258 del 1° maggio 1916, riguardante l'invio delle memorie storiche annuali per parte dei comandi territoriali e dei depositi reggimentali al comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico), questo Ministero invita quei comandi che non hanno ancora ottemperato alla prescrizione del capo VI del regolamento sulle matricole a voler compilare e trasmettere i predetti documenti.

Ed a semplificare tale compilazione, particolarmente in questo periodo di grande lavoro pei depositi e pei quei comandi che si trovassero maggiormente in arretrato e per-

(1) Circolare 418, 1908.

ciò nelle difficoltà di avere le necessarie notizie, questo Ministero consiglia di attenersi al criterio già adottato da qualche deposito dividendo il fascicolo delle memorie in due parti, la prima delle quali comprende dati riflettenti il comando del deposito e il reggimento alla cui età sua dipendenza, e la seconda si riferisca ai corpi di nuova formazione. Per questi ultimi sarà opportuno registrare le date costituzione, il nome del comandante, la forza totale e il giorno della partenza e dello scioglimento.

Inoltre al n. 10 di dette *Memorie* non occorrerà riportare alcun sunto delle operazioni di guerra, ma basterà specificare che il reggimento è mobilitato; e al n. 11 riguardante le ricompense non si dovranno ripetere le motivazioni essendo queste già inserte nel *Bollettino ufficiale* e sarà sufficiente il solo elenco nominativo dei ricompensati col rispettivo indicazione del corpo al quale appartenevano.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 37ª, anno 1918, circolare n. 434. —

A pagina 811, ultima riga, *invece di*: « dalla R. prefettura » *leggasi*: « dai presidenti dei tribunali ».

Dispensa 51ª, anno 1918, circolare n. 590. —

A pagina 1046, nella colonna anzianità per capitani di artiglieria, *invece di*: « 30 settembre 1915 » *leggasi*: « 5 ottobre 1915 ».

N. **604** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1741, che aumenta lo stanziamento del capitolo 34-ter dello stato di previsione della spesa del Ministero delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Ragioneria), — 29 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1918.

Lo stanziamento del capitolo 34 *ter* « Spese per la guerra di competenza del Commissariato Generale per l'aeronautica » dello stato di previsione del Ministero per le armi e le munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato di lire quindicimilioni (lire 15.000.000).

Tale somma sarà da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato di spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **605.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1442 che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Ragioneria). — 29 settembre 1918). — (*Gazzetta ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1918

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 34-*bis*. — Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni.	L.	300.000.000
Cap. n. 34-*ter*. — Spese per la guerra di competenza del Commissariato Generale per l'aeronautica	»	100.000.000
	L.	400.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(5013) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1918 — 18 ottobre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 606. — 17 MAGGIO 1918. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 675, con cui sono accettate le dimissioni di un componente la sottocommissione istituita con R. decreto 12 gennaio 1918, n. 35, (circolare 310 *giornale militare* 1918) per l'inchiesta sugli avvenimenti militari che hanno determinato il ripiegamento del R. esercito sul Piave e si nomina in sua vece un nuovo commissario . *Pag.* 1066

» 607 — 14 SETTEMBRE 1918 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1311, che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della R. guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati che si recano in missione . . . . . *Pag.* 1066

» 608 — 6 OTTOBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Decreto luogotenenziale n. 1599, riguardante l'aumento dell'indennità di trasferta per i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. guardia di finanza . . . . . *Pag.* 1071

» 609 — 13 OTTOBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Disposizioni [illegible] sazione dei decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1311 e 6 ottobre 1918, n. 1599. . . . *Pag.* 1073

» 610. — 14 OTTOBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contributo dei centesimi di guerra . . . . . *Pag.* 1074

» 611. — 17 OTTOBRE — 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' [illegible] e per cessioni . . . . . *Pag.* 1074

» 612 — 17 OTTOBRE 1918. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità e a scelta, per l'anno 1918. . . . *Pag.* 1077

» 613 — 17 OTTOBRE 1918. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1918, di cui al decreto luogotenenziale 1° agosto 1917, n. 1287 (circolare 521 *giornale militare* 1917) . . . . *Pag.* 1078

» 614 — 17 OTTOBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Concorso per titoli a 40 posti di segretario di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto. . . . . *Pag.* 1081

» 615. — 17 OTTOBRE 1918. — RECLUTAMENTO. — Ufficiali in congedo richiamati in seguito a visita di controllo . . . . . *Pag.* 1082

» 616 — 17 OTTOBRE 1918. — UFFICIALI AMMOGLIATI. — Visita di revisione per gli ufficiali ammogliati riformati . . . . . *Pag.* 1083

» 617. — 17 OTTOBRE 1918. — TRASPORTI. — Viaggi degli impiegati residenti nel territorio delle operazioni . . . . . *Pag.* 1083

» 618. — 17 OTTOBRE 1918. — [illegible] Palermo-Corleone e Corleone-Carini . . . . . *Pag.* 1084

» 619. — 1° SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Stralcio di decreto ministeriale [illegible] sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e munizioni . . . . . *Pag.* 1085

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **606** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 675, con cui sono accettate le dimissioni di un componente la commissione istituita con R. decreto 12 gennaio 1918, n. 35 (circolare 310 « giornale militare » 1918) per l'inchiesta sugli avvenimenti militari che hanno determinato il ripiegamento del R. esercito sul Piave e si nomina in sua vece un nuovo commissario.** — 17 maggio 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 125, del 28 maggio 1918).

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. vice ammiraglio Felice Napoleone Canevaro, senatore del Regno, da componente la predetta commissione, ed in sua vece è chiamato a farvi parte il nobile Alberto De Orestis, dei conti di Castelnuovo, vice ammiraglio in posizione ausiliaria.

N. **607**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1311, che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della R. guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati che si recano in missione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 14 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 225, del 24 settembre 1918).

Art. 1. — Al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati, che si recano in missione, sono corrisposte, per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza, le indennità stabilite dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2. — Le medesime indennità spettano ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie destinati temporaneamente presso un altro ufficio giudiziario fuori del luogo della ordinaria residenza, o che, comunque, per l'esercizio delle loro funzioni, si trasferiscono fuori della loro sede, compresi i casi di trasferta previsti dai regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701.

Pei casi previsti dai citati regi decreti non è dovuta alcuna indennità ai funzionari suddetti, se gli atti sono eseguiti a distanza minore di due chilometri.

Ai vice pretori viene corrisposta l'indennità spettante ai giudici di ultima categoria.

Art. 3. — Con le modalità e condizioni stabilite dalle norme vigenti è dovuto il rimborso della spesa di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, a coloro che sono provvisti dello stipendio di L. 6000 e più (risultante dagli

aumenti concessi col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107) (1), di seconda classe agli altri, ed il rimborso della spesa di viaggio in prima classe sui piroscafi, senza distinzione di stipendio.

Quando il viaggio debba compiersi su percorsi serviti esclusivamente da mezzi di locomozione con due sole classi, è corrisposto il rimborso della spesa di viaggio in prima classe anche a coloro cui compete normalmente la seconda.

Agli agenti subalterni spetta il rimborso della spesa di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, di seconda classe sui piroscafi.

I funzionari e gli agenti subalterni che accompagnino in viaggio il ministro od il sottosegretario di Stato, possono viaggiare in prima classe, qualora le esigenze di servizio lo richiedano.

In aggiunta alle spese pel viaggio in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica è corrisposto l'aumento di due decimi delle spese medesime.

Sulle vie ordinarie spetta un compenso di L. 1 per chilometro a coloro che sono provvisti dello stipendio di L. 6000 e più, e di centesimi 75 per chilometro a tutti gli altri, compresi gli agenti subalterni.

Il compenso è ridotto rispettivamente a centesimi 10 e 8 per chilometro quando il viaggio è compiuto con mezzi forniti gratuitamente dallo Stato, da provincie, da comuni, o da altri interessati.

Art. 4. — L'indennità giornaliera di soggiorno (diaria) è corrisposta nella misura seguente:

Volontari ed alunni L. 15.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, fino a L. 4325, L. 15.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, da oltre L. 4325 a L. 5450, L. 20.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, da oltre L. 5450 a L. 7100, L. 25.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, di oltre L. 7100, L. 30.

Commessi, capi-uscieri, uscieri ed inservienti, L. 10.

Gli assegni per spese di ufficio ed altri emolumenti non si computano per determinare la categoria della indennità di soggiorno.

Art. 5. — Spettano soltanto i due terzi della indennità di soggiorno nelle missioni per le quali il ritorno in residenza abbia luogo nella stessa giornata.

Le speciali norme delle singole amministrazioni determinano la quota della indennità di soggiorno e di quella chilometrica dovute per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze.

In nessun caso la quota dell'indennità di soggiorno potrà superare i due terzi della misura normale.

Art. 6. — Qualora la missione nella stessa località duri oltre un mese, la misura dell'indennità di soggiorno da corrispondersi pel tempo successivo è ridotta ai due terzi.

(1) Circolare 76-1918.

Se la durata della missione, sempre nella stessa località, ecceda i tre mesi, la misura della indennità pel tempo successivo è ridotta alla metà.

Però qualora la missione si protragga oltre i sei mesi, la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno è subordinata ad una speciale motivata autorizzazione ministeriale.

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti della indennità, come l'inizio di una nuova missione.

Art. 7. — La indennità giornaliera spettante, a norma del presente decreto, al personale civile addetto — fuori dell'ordinaria sede — alle forze operanti e ad altri uffici di carattere militare, deve essere ridotta, dopo il primo mese, in modo da renderla uguale al soprassoldo di guerra spettante agli ufficiali del grado cui detti impiegati sono paraggiati, giusta le disposizioni in vigore. Per coloro che non hanno assimilazione di rango a grado militare, la indennità giornaliera dovuta dopo il primo mese è fissata in base all'art. 15 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677 (1), senza tener conto degli aumenti portati dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Art. 8. — Non sono dovute indennità di viaggio e di soggiorno nei casi in cui le singole amministrazioni stabiliscano una somma fissa a titolo di indennità di giro. Esse però spettano quando la missione abbia luogo fuori della circoscrizione, per la quale è determinata la indennità di giro. In tal caso dalla somma dovuta sarà detratta la quota proporzionale dell'indennità di giro.

Art. 9. — Agli impiegati, ai quali fosse affidata la reggenza di un ufficio contabile con partecipazione ai proventi dell'ufficio stesso, saranno corrisposte le indennità stabilite dal presente decreto, con le riduzioni speciali che la competente amministrazione riterrà di fare, a seconda dell'entità della compartecipazione ai proventi.

Art. 10. — Quando la missione è compiuta nell'interesse di enti o di privati la misura delle indennità è determinata dalle singole amministrazioni.

Ove però si tratti di Comuni o Provincie, spettano le medesime indennità stabilite per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato.

Art. 11. — Per le eventuali missioni affidate da amministrazioni governative ad impiegati di Provincie, Comuni, Opere pie e Camere di commercio e industria le indennità di viaggio e di soggiorno sono concesse con le stesse norme stabilite per gli impiegati dello Stato.

Art. 12. — Per le missioni affidate ad estranei alle pubbliche amministrazioni le indennità di viaggio e di soggiorno sono determinate, entro i limiti fissati per gli impiegati dello Stato, con decreto del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 13. — Le indennità da concedersi per le missioni all'estero sono stabilite dai singoli ministri con decreto da emanarsi di concerto col ministro del tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 14. — Le indennità si pagano al termine della missione ovvero mensilmente, se questa si protrae oltre un mese. Quando se ne faccia domanda potranno essere concesse anticipazioni.

Art. 15. — Sono approvate le annesse tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, viste, d'ordine Nostro

(1) Circolare 374-1915.

dal ministro del tesoro, che determinano le indennità dovute per missioni e gite di servizio dei personali speciali ivi contemplati.

Art. 16. — Ferme restando le modalità e le condizioni prescritte dalle norme vigenti per la corresponsione delle indennità di trasferimento, al personale civile dello Stato, sia di ruolo che straordinario, avventizio od assimilato, ai magistrati ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza, e degli altri corpi militarizzati, i quali siano trasferiti da una ad altra sede permanente, nonchè alle loro famiglie, competono le stesse indennità di viaggio stabilite dall'art. 3 del presente decreto per le missioni. Per i giorni di viaggio spetta ai medesimi, esclusivamente per loro, anche la diaria di cui all'art. 4.

Sono dovuti inoltre:

1° un compenso fisso di lire 10 per ogni persona da considerarsi facente parte della famiglia, giusta l'ultimo comma del presente articolo;

2° una indennità pel trasporto della mobilia e del bagaglio che comprende, per gli oggetti effettivamente trasportati, nel limite complessivo di quintali di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*):

a) il rimborso della spesa di trasporto come bagaglio o a grande velocità sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie e sui piroscafi, di un quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo, salve le eccezioni di cui agli articoli 18 e 19;

b) il rimborso, per non più di 40 quintali di mobilia, della spesa di trasporto a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie, e della spesa di trasporto sui piroscafi;

c) un compenso di centesimi 50 per chilometro e per quintale e frazione di quintale pel trasporto sulle vie ordinarie dei materiali indicati nelle lettere *a*) e *b*) entro i limiti ivi fissati;

d) un compenso di lire 7 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio dei materiali di cui sopra, entro gli stessi limiti.

I rimborsi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono dati tenuto conto in ogni caso delle riduzioni convenute a favore dei vari personali.

Per gli effetti delle indennità di trasferimento sono considerati come facenti parte della famiglia, la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie e figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, figliastre e sorelle rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente col capo di famiglia trasferito ed a suo carico, ed una persona di servizio. Per quest'ultima il rimborso delle spese di viaggio è dato per la terza classe, salvo per i treni che non l'abbiano, nel qual caso è dato per la seconda, limitatamente ai tratti nei quali manca la terza classe.

Art. 17. — Coloro che sono nominati volontari od alunni o ad un posto retribuito hanno diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale per raggiungere la sede loro assegnata, purchè sia diversa da quella nella quale avevano la residenza prima di essere nominati, o, per i volontari ed alunni, da quella di loro elezione all'atto della nomina.

Art. 18. — È mantenuto per gli ufficiali dell'esercito e della guardia di finanza l'assegno per le spese di trasporto del bagaglio di primo grado nei casi contemplati rispettivamente dal paragrafo 90 del regolamento per le indennità eventuali, approvato dal R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, e dall'art. 4 del decreto del ministro delle finanze 31 agosto 1908. Quando tale assegno è dovuto, non spettano l'aumento dei due decimi

sul prezzo del biglietto di viaggio, e, pel bagaglio personale dell'ufficiale, i rimborsi e compensi stabiliti nell'art. 16.

Per gli ufficiali dell'esercito e per gli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra restano ferme:

a) la disposizione del paragrafo 2 del citato regolamento per le indennità eventuali per la quale nei trasferimenti temporanei è dovuta la indennità di trasferta solo se esso importino allontanamento dalla residenza per non meno di 5 chilometri, salvo nei movimenti di presidio e adiacenze, da continuare a regolare a norma dell'art. 3 del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201;

b) tutte le disposizioni dei paragrafi 39 a 49, 51 a 53, 60, 93 a 101, 105 a 116 del regolamento suddetto, contenenti le norme per la corresponsione della indennità di trasferta e degli assegni di viaggio, per quanto non siano modificate dal presente decreto;

c) tutte le disposizioni del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 e del regolamento per le indennità eventuali riguardanti le indennità per servizi e posizioni speciali di cui allo specchio III annesso al R. decreto medesimo e quelle per i viaggi e servizi collettivi.

Art. 19. — Per gli ufficiali della marina sono mantenute, nei casi di imbarco e sbarco e trasferimenti, rispettivamente, le indennità di cui alle colonne 7 e 8 della tariffa approvata col R. decreto 2 settembre 1912, n. 1008.

Quando sono dovute tali indennità, non spettano l'aumento del doppio decimo sul prezzo del biglietto di viaggio e, pel bagaglio personale dell'ufficiale, i rimborsi e compensi stabiliti nell'art. 16.

È abolita l'indennità chilometrica di bagaglio pei casi di missione di cui alla colonna 6 della predetta tariffa.

Art. 20. — Per i viaggi compiuti a tariffa militare l'aumento dei due decimi sul prezzo del biglietto si calcola sempre in base alla spesa occorrente, viaggiando alla tariffa della concessione *C*.

Art. 21. — Il compenso mensile straordinario da accordarsi, a termine dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ai funzionari addetti ai gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, non potrà in nessun caso eccedere la misura appresso indicata secondo lo stipendio di cui tali funzionari sono provvisti.

STIPENDIO (risultante dagli aumenti concessi col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107).	LIMITE MASSIMO DEL COMPENSO MENSILE
Fino a . . . . . L. 2600	L. 120
Da oltre L. 2600 fino a . . . . . » 4325	» 150
Da oltre L. 4325 fino a . . . . . » 7100	» 180
Di oltre L. 7100	» 270

I funzionari che godessero attualmente di un compenso maggiore, conserveranno la differenza.

Ai funzionari non appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni centrali dello Stato, chiamati dalla loro sede in provincia all'ufficio di gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato, il compenso mensile sopra indicato potrà essere aumentato in misura tale che non ecceda in nessun caso un terzo del compenso stesso.

Art. 22. — Per quanto riguarda le indennità di trasferta e di trasloco del personale delle ferrovie dello Stato sarà provveduto con altro decreto.

Art. 23. - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 24. — Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle varie amministrazioni le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale avrà vigore dal 16 ottobre 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

N. B. — Non si riportano le tabelle annesse al decreto, citate nell'art. 15, perchè riguardano personali non dipendenti dall'amministrazione militare.

N. **608**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1509, riguardante l'aumento dell'indennità di trasferta per i sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. **245**, del 17 ottobre 1918).

Art. 1. — L'indennità di trasferta di prima categoria pei sottufficiali e militari di truppa è portata alle misure di cui appresso;

GRADI	A		B	
	Carabinieri — Servizi isolati con pernottamento fuori dei comuni e frazioni componenti il territorio della stazione	Altre armi — Servizi isolati con pernottamento fuori della sede ordinaria	Carabinieri — Servizi isolati senza pernottamento fuori dei comuni e frazioni componenti il territorio della stazione	Altre armi — Servizi isolati senza pernottamento fuori della sede ordinaria
Maresciallo d'alloggio e maresciallo, di qualunque grado, e maestro d'arme di qualunque classe	10.—	9.—	7.—	6.—
Brigadiere e vice brigadiere, sergente maggiore . . .	8.—	7.—	6.—	5.—
Sergente	—	5.—	—	4.—
Appuntato carabiniere, carabiniere e allievo carabiniere, caporal maggiore, caporale, appuntato e soldato . . .	6.—	5.—	4.—	4.—

Nelle licenze di convalescenza per ferite, lesioni o infermità dipendenti o presunte dipendenti da causo di servizio, è dovuta l'indennità di L. 5 ai caporali e soldati, e quella di L. 4 ai sottufficiali, e agli uomini dei carabinieri, meno gli allievi carabinieri per i quali vale quanto è stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

L'indennità di trasferta di 2ª categoria è dovuta in ragione di due terzi di quella di cui alla colonna *A*.

Nei servizi di traduzione di cui alla lettera *h*) del n. 589 del regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali, pei quali è stabilita la indennità di L. 1,50, i militari dell'arma stessa quando ricorrono anche le condizioni per aver diritto all'indennità di trasferta riceveranno invece quest'ultima.

Nelle licenze, e nei viaggi e servizi isolati, gli allievi carabinieri ricevono l'indennità di trasferta e gli assegni di trasporto nella stessa misura e con le stesse norme stabilite pei soldati delle altre armi, esclusa qualsiasi altra competenza.

Art. 2. — Oltre al rimborso del prezzo del viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi, i marescialli d'alloggio e marescialli, di qualunque grado, e i maestri d'arme di qualunque classe, ricevono altresì l'aumento di due decimi del detto prezzo, calcolato sempre in base alla spesa occorrente viaggiando alla tariffa della concessione *C*.

Per i viaggi sulle vie ordinarie è dovuto ai detti sottufficiali;

a) una indennità di centesimi 50 per chilometro quando non venga corrisposto il rimborso di cui alla seguente lettera *b*), oppure non siano forniti i mezzi di trasporto dall'amministrazione;

b) il rimborso (per la classe superiore, ove esistano più classi) del prezzo del biglietto aumentato di due decimi nei trasporti in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Art. 3. — È mantenuto pei sottufficiali di cui al precedente articolo, l'assegno per le spese di trasporto del bagaglio di 1° grado, nei casi in cui è attualmente dovuto; quando è percepito, non spetta l'aumento di due decimi del prezzo di viaggio.

Art. 4. — Il ministro della guerra, con decreto da emanarsi di concerto col ministro del tesoro e da registrarsi alla Corte dei conti, stabilirà le indennità di missione all'estero pei sottufficiali e militari di truppa.

Art. 5. — Ai sottufficiali, caporali e soldati contemplati dal R. decreto 10 marzo 1912, n. 370, i quali siano trasferiti da una ad altra sede permanente, nonchè a ciascuna persona da considerarsi facente parte della famiglia giusta il penultimo comma del presente articolo, sono dovute, pel viaggio, le competenze stabilite nel precedente articolo 2.

Sono dovuti inoltre:

1° Pei militari suddetti, esclusivamente per loro, pei giorni di viaggio, la diaria di cui all'articolo 1.

2ª Per ogni altra persona di famiglia un compenso fisso di L. 5 ai sottufficiali di carriera e di L. 3 agli altri militari.

3° Una indennità pel trasporto della mobilia e del bagaglio che comprende, per gli oggetti effettivamente trasportati, nel limite complessivo di quintali di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*):

a) il rimborso della spesa di trasporto, come bagaglio a grande velocità, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie e sui piroscafi, di mezzo quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo quando non abbia diritto all'assegno bagaglio di 1° grado;

b) il rimborso, per non più di 25 quintali di mobilia, della spesa di trasporto, a piccola velocità, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie, o della spesa di trasporto sui piroscafi;

c) un compenso di centesimi 50 per chilometro e per quintale o frazione pel trasporto sulle vie ordinarie dei materiali indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*), entro i limiti di cui alle lettere stesse;

d) un compenso di L. 7 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa di imballaggio, presa e resa a domicilio del materiale di cui sopra ed entro gli stessi limiti.

Sino a che sia vietato il trasporto a piccola velocità delle merci non a vagone completo, è dato, per la mobilia di cui alla lettera *b*), il rimborso della spesa di trasporto effettiva, ma la spedizione dovrà avvenire, finchè possibile, a vagone completo per fruire dell'applicazione delle tasse a piccola velocità.

I rimborsi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono dati a tariffa militare.

Per gli effetti delle indennità di trasferimento sono considerati come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai venticinque anni compiuti, le figlie o figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, figliastre o sorelle rimaste vedove, quando tutte le predette persone siano conviventi abitualmente col capo di famiglia trasferito ed a suo carico. Per i sottufficiali di carriera è ammessa una persona di servizio, ma per essa il rimborso delle spese di viaggio è dato per la terza classe, salvo che debba viaggiare con la famiglia, in treni che non portino la terza classe o da essa siano escluse le persone viaggianti a tariffa militare.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto 10 marzo 1912, n. 370, in quanto non siano modificate da quelle del presente articolo.

Art. 6. — Gli aiutanti di battaglia ricevono lo stesso trattamento dei marescialli.

Art. 7. — Le disposizioni del presente decreto riguardanti i carabinieri reali sono estensibili anche ai sottufficiali ed al personale di truppa della R. guardia di finanza.

La spesa relativa farà carico al bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Art. 8. — Il presente decreto avrà vigore dal 16 ottobre 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Dalla stessa data s'intende abrogato il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1072.

È abrogata altresì ogni altra norma contraria a quelle stabilite col presente decreto.

N. **609**. — STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1311** (1) **e 6 ottobre 1918, n. 1509** (2). (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 13 ottobre 1918.

1. Si avverte che i primi capitani seguitano ad aver diritto al trattamento da maggiore (decreto luogotenenziale di cui alla circolare 210 del 1915).

2. In relazione a quanto è stabilito nei primi tre commi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, si avverte che le relative disposizioni, per coloro che al 16 ottobre 1918 già si trovino comandati fuori sede, vanno applicate come appresso:

Chi si trovava fuori della sede ordinaria da meno di 30 giorni, riceverà l'intera indennità di missione per il numero di giorni che, manca a compiere i 30, dopo i qual

(1) V. la precedente circolare n. 607.
(2) V. la precedente circolare n. 608.

riceverà l'indennità ridotta a 2/3 per altri 60 giorni, e a metà per altri 90, dopo i quali non riceverà più indennità alcuna.

Chi vi si trovava da oltre 30 giorni, riceverà l'indennità ridotta a 2/3 per il numero di giorni che manca a compiere i 90 giorni di assenza, dopo i quali riceverà l'indennità ridotta a metà per altri 90 giorni, e poi più nulla.

Chi vi si trovava da oltre 90 giorni, riceverà l'indennità ridotta a metà per il numero di giorni che manca a compiere i 180 giorni di assenza, e poi più nulla.

Chi vi si trovava da oltre 108 giorni non riceverà nessuna indennità.

3. Gli ufficiali trasferiti di sede a loro domanda seguitano ad aver diritto al trattamento stabilito dall'art. 18 del R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508 (circolare 66-1914).

4 L'indennità di tramutamento stabilita dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1509, non spetta ai sottufficiali e militari di truppa richiamati.

5. Pei sottufficiali e militari di truppa cui spetti l'indennità di tramutamento, il computo relativo viene fatto sulla stessa tabella mod. 385-A stabilita per gli ufficiali con la circolare 67-1914, modificandola come del caso.

Sono applicabili agli stessi sottufficiali e militari di truppa, per quanto possibile, le disposizioni contenute nella circolare 67-1914 concernente norme per i tramutamenti degli ufficiali.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 610. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Contributo dei centesimi di guerra. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 ottobre 1918.

Ad evitare il ripetersi da parte delle amministrazioni dipendenti di quesiti diretti a chiarire le disposizioni del testo unico relativo al contributo dei centesimi di guerra ed affinchè l'applicazione del contributo stesso abbia luogo con criteri uniformi, questo Ministero ritiene opportuno impartire istruzioni in merito ad alcuni casi sui quali con maggior frequenza sono stati sollevati dubbi:

1.) La lettera *f*) dell'articolo 4 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857 allegato *B*, dichiara esenti dal contributo di due centesimi per lira *le somme pagate per canoni di affitto*.

Questa disposizione è sembrata a qualche ufficio in contrasto con la nota (1) riportata a pagina 826 *giornale militare* del corrente anno, inquantochè in essa si fa cenno ad affitti che dovrebbero essere gravati del contributo in parola.

Ad eliminare tale apparente contraddizione si osserva che la disposizione della precitata lettera *f*) dell'articolo 4 riguarda unicamente i canoni di natura immobiliare, cioè quelli relativi ad affitti di immobili corrisposti direttamente a chi abbia il dominio diretto dell'immobile affittato all'amministrazione, e non comprende i canoni di natura mobiliare, cioè quelli corrisposti a coloro che non abbiano tale dominio per cui la amministrazione è subaffittuaria.

Siffatta differenza di trattamento agli effetti della applicazione del contributo dei canoni di natura immobiliare e mobiliare, dipende dal fatto che i primi vengono accertati nel loro preciso ammontare per l'applicazione delle relative imposte, mentre i secondi presentano solamente il carattere di elementi per la estimazione del reddito mobiliare. Pertanto, poichè ai sensi dell'articolo 1 del testo unico, il contributo colpisce tutti i redditi

...si alle imposte dirette, ove all'atto del pagamento del canone di natura immobiliare ...ttenesse, il contributo si verificherebbe una duplicazione.

Per i canoni di natura mobiliare non può invece verificarsi la duplicazione inquantochè dato il modo di accertamento nei riguardi della imposta di ricchezza mobile essi non corrispondono generalmente al loro preciso ammontare.

2.) Il Ministero delle finanze ha dichiarato che l'espressione «*compensi di requisizione*» usata nelle istruzioni al decreto 26 maggio 1918, n. 693, inserta nella circolare n. 445, dispensa 38 del 20 luglio u. s. del *giornale militare* (nota 1), si riferisce principalmente ai compensi corrisposti in dipendenza di requisizioni di navi, perchè in tale senso essa viene comunemente e tecnicamente adoperata.

Tuttavia il Ministero stesso osserva che anche generalizzata detta espressione può soltanto usarsi nei casi che si tratti di requisizioni che non importino trasferimento di proprietà, in quantochè le requisizioni che presentano siffatta caratteristica non sono, in sostanza, che vendite forzate il cui corrispettivo denominasi propriamente «prezzo» e non «compenso» il quale significando risanimento o riparo di danno, può evidentemente corrispondersi unicamente quando viene sottratto al legittimo proprietario soltanto l'uso temporaneo di una cosa capace di reddito (nave, fabbricato o terreno).

Invero in tal caso viene al proprietario risarcito, mediante un compenso corrispondente al reddito presunto o reale, il danno che gli deriva dal non potere usare per un determinato periodo della cosa propria, la quale, per altro, cessata la causa che ha determinata la requisizione, ritornerà nella sua libera disponibilità; mentre invece, ove si tratti di requisizioni, che importino vendita, il proprietario è privato definitivamente di una cosa, per la quale riceve l'equivalente in danaro (prezzo).

Da quanto si è esposto si deduce che mentre i *compensi di requisizione*, intesi nel suesposto senso, vanno assoggettati al contributo dei centesimi di guerra soltanto nella misura di due centesimi per lira inquantochè si corrispondono unicamente per prestazioni che non presentano il carattere di somministrazioni ed opere contemplate dal decreto 26 maggio u. s. succitato, i *prezzi di requisizione* debbono essere assoggettati al contributo nella misura di tre o due centesimi a seconda che si riferiscano o no a somministrazioni od a opere eseguite per le amministrazioni militari inquantochè la legge in materia nel determinare il nuovo aggravio, sia nello stabilire le esenzioni ha tenuto presente unicamente lo scopo dei pagamenti e non la natura del rapporto giuridico in base al quale essi vengono disposti.

3.) A numerosi quesiti hanno dato luogo i pagamenti delle *competenze ai membri civili delle commissioni di requisizione*.

A tale proposito si osserva che l'ammontare delle indennità ad essi corrisposte deve essere assoggettato a ritenute per imposte di ricchezza mobile, in categoria *D*, e perciò al contributo dei centesimi di guerra nella misura di L. 0,375 per lira, senza tener conto della circostanza che i membri stessi siano già inscritti a ruolo pel loro reddito professionale, commerciale, industriale.

E ciò pel fatto che il membro civile esplica in seno alla commissione un incarico che non è in relazione alla sua libera professione e quindi l'utile che ne ricava non può considerarsi compreso nel reddito suo normale perchè appunto non deriva dalle sue normali occupazioni.

4.) E' stato pure richiesto se gli *indennizzi* che si corrispondono in caso di perdita o avaria di navi noleggiate o requisite debbono essere assoggettate al contributo dei centesimi di guerra.

— [illegible] anche pel fatto che nessuna
zione è per essi stabilita.

5.) *Prezzi d'imperio e di stima.* Agli effetti dell'applicazione del contributo è indifferente che il prezzo delle merci acquistate sia determinato dalla libera concorrenza o da provvedimenti di autorità (calmieri, listini, ecc.).

Pertanto, ove per un determinato pagamento non si possa invocare qualcuna delle esonzioni stabilite dall'articolo 4 del testo unico, (come ad esempio quella dei generi alimentari) dovrà essere assoggettato al contributo anche se si riferisca ad acquisto di merci calmierate o il di cui prezzo fu comunque fissato dalla pubblica autorità.

Così riassunti, in breve, i casi di più frequente applicazione del testo unico che hanno dato luogo ad interpretazioni diverse, si richiama l'attenzione sul disposto del secondo capoverso dell'articolo 10, secondo il quale, ogni decisione sui *ricorsi dei contribuenti* è riservata alla direzione generale delle imposte dirette sui redditi, presso il Ministero delle finanze.

Di conseguenza gli uffici dipendenti qualora ad essi giungano i ricorsi del genere li trasmetteranno, per competenza, direttamente alla nominata direzione generale od ai suoi uffici provinciali, chiedendo loro, per norma, comunicazione della decisione in merito.

Dei ricorsi accolti sarà data notizia a questo Ministero.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **611**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Addebiti per danni al materiale e per cessioni**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 ottobre 1918.

Agli effetti delle disposizioni contemplate nella circolare 209 del *giornale militare* corrente anno, e nei casi in essa indicati di cessione o di addebito, verranno sino a nuovo avviso, e a datare dal 1° corrente mese, osservati i seguenti prezzi di tariffa:

a) *Panni e tele.* — Panno grigio verde, lire 24 al metro, tela per camicie, lire 3,80; tela per mutande, lire 4,20; tela bigia da vestiario e tela grigio verde da tenda, lire 6; tela da pezzuole, lire 4,50; tela per fodere, lire 2,40. Per tutte le altre materie prime, panni, flanelle e tele sopra non indicate, prezzo di costo, da richiedersi agli stabilimenti vestiario interessati;

b) *Oggetti di corredo.* — Stivaletti da montagna tipo regolamentare con chiodatura, lire 28 al paio; stivaletti tipo similare ed a gambaletto da fanteria, lire 26 al paio; gambali di cuoio, lire 22 al paio.

Oggetti di corredo in panno, od a maglia di lana, per un valore triplo del loro prezzo di nomenclatore; oggetti in tela per un valore quadruplo del loro prezzo di nomenclatore; oggetti vari in cuoio, oggetti vari in metallo ed in legno e piccoli oggetti in genere per un valore triplo.

Materiali ed oggetti, di tipo modello od uso speciale, non compresi nel nomenclatore, al loro prezzo di costo in commercio da richiedersi eventualmente agli stabilimenti vestiario interessati.

Per gli oggetti usati o di classe, correlative riduzioni prescritte.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 619. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 ottobre 1918.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo d'anzamento per l'anno 1918, siano i seguenti:

Arma di cavalleria. — Tenenti colonnelli: fino a tutto il 1° novembre 1917

Arma di artiglieria. — Tenenti: fino a tutto il 31 agosto 1916.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero — direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

***

Colla circostanza, allo scopo di facilitarne la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare un quadro complessivo dal quale risultino i limiti attuali d'anzianità per l'iscrizione degli *ufficiali in servizio attivo permanente* sul quadro d'avanzamento:

Maggiori generali 8 novembre 1917.

Maggiori generali medici 13 dicembre 1915

Per gli altri gradi vedi specchio alla pagina seguente.

Il Ministro — ZUPPELLI.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei QUADRI D'AVANZAMENTO NORMALI E SUPPLETIVI per l'anno 1918 alla data del 17 ottobre 1918.

ARMI E CORPI	A scelta		Ad anzianità			
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali	25 giugno 1916	28 novem. 1915	15 giugno 1915 fino a Mascioli Filippo	1 luglio 1914	2 marzo 1916	Quando hanno 12 mesi di grado.
Fanteria	24 maggio 1917	7 ottobre 1917 fino a Martucci Sergio	1 aprile 1917	24 settemb. 1915	27 ottobre 1916	
Cavalleria	1 luglio 1917 fino a Iannelli Filippo	1° novemb. 1917	23 agosto 1917	31 dicemb. 1914 fino a Paglieri Giuseppe	1 marzo 1916 fino a Fusacchia Marino	
Artiglieria	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Bruno Gaetano	12 aprile 1917 fino a Flores Ildebrando	5 ottobre 1915	31 agosto 1916	
Genio	26 giugno 1916	31 maggio 1917 fino a Fragano Antonio	12 aprile 1917 fino a Distefano Pietro	9 novemb. 1915	1 agosto 1916	
Personale permanente dei distretti	—	14 dicemb. 1916	14 dicemb. 1916	31 dicemb. 1915	—	
Personale delle fortezze	—	—	5 novemb. 1916	31 dicemb. 1914	—	
Corpo sanitario militare	18 novemb. 1915	14 dicemb. 1916	14 dicemb. 1916	13 maggio 1915	1 maggio 1916	
Corpo di commissariato militare	1 febbraio 1915	21 dicemb. 1916	23 dicemb. 1915	1 dicemb. 1915	—	
Ufficiali di sussistenza	—	—	17 settemb. 1916	31 dicemb. 1913	1 luglio 1916 fino a Berardi Alessandro	
Corpo d'amministrazione	—	9 marzo 1916	14 ottobre 1915	19 settemb. 1914	1 luglio 1916	
Corpo veterinario militare	—	1 marzo 1916	11 febbraio 1917	1 luglio 1912	6 agosto 1914	

N. 613. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, per l'anno 1918 ai sensi del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del « giornale militare » 1917).** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 17 ottobre 1918.

In relazione ai limiti fissati con la circolare n. 612 del corrente anno per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel 1918, il Ministero determina che i limiti d'anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente per poter essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento a scelta per l'anno 1918, in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 *giornale militare* 1917) siano i seguenti:

Arma di fanteria. — Tenenti: 1° febbraio 1917 (fino a La Stella Michele compreso)

Arma di artiglieria. — Capitani: 15 febbraio 1916 (fino a Masserano Guido compreso) Tenenti: 1° settembre 1916 (fino a Mannocchi Giordano compreso).

Arma del genio. — Capitani: fino a tutto il 14 dicembre 1916.

Con la circostanza, allo scopo di facilitarne la consultazione per parte delle autorità interessate, questo Ministero reputa opportuno pubblicare uno specchio complessivo dal quale risultino i limiti attuali di anzianità per la inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi nei quadri d'avanzamento suppletivi a scelta per l'anno 1918, alla data del 17 ottobre 1918.

Le proposte di promozione a scelta, compilate secondo le norme di cui alla circolare 548 del *giornale militare* 1917 e delle circolari 3060 del 25 settembre 1917 e 3500 del 15 gennaio 1918 del Comando Supremo, ufficio promozioni speciali, dovranno essere inviate all'ufficio promozioni speciali, Bologna, pel tramite prescritto, e cioè:

direttamente dai comandi d'armata e dai comandi di corpo d'armata territoriale, le proposte riguardanti lo stato maggiore generale e la fanteria;

pel tramite dell'ufficio personale ufficiali del Comando Supremo quelle riguardanti lo stato maggiore, od ufficiali in servizio di stato maggiore (le quali debbono essere sottoposte al giudizio della commissione di cui al decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1328);

pel tramite dei rispettivi comandi generali, ispettorati od uffici d'ispezione le altre.

Si rammenta che le autorità proponenti (e non anche quelle gerarchiche) debbono sempre dare preavviso immediato delle proposte d'avanzamento a scelta al suddetto ufficio promozioni speciali. Nel preavviso dovrà specificarsi cognome, nome, grado, categoria ed arma dell'ufficiale, nonchè essere esattamente indicata l'autorità proponente.

Il Ministro — ZUPPELLI.

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento suppletivo a *scelta* per l'anno 1918 alla data del 17 ottobre 1918.

ARMI E CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	15 giugno 1915 fino a Bertarelli Giovanni	15 giugno 1915 fino a Marzocchi Mario	1° aprile 1916 fino a Valente Alessandro
Fanteria	1° giugno 1917 fino a Moleti Pasquale	9 novembre 1915 fino a Pestalozza Alberto	1° febbraio 1917 fino a La Stella Michele compreso
Cavalleria	6 gennaio 1918.	16 maggio 1915	1° aprile 1916 fino a Scapinelli Giuseppe
Artiglieria	31 maggio 1917	15 febbraio 1916 fino a Masserano Guido compreso	1° settemb. 1916 fino a Mannocchio Giordano compr.
Genio	12 aprile 1917 fino a Luciano Enrico	25 febbraio 1917	30 settembre 1916
Personale permanente dei distretti	19 aprile 1917 fino a Bussandri Giacomo	31 agosto 1915 fino a Birelli Lanfredo	—
Personale delle fortezze	5 novembre 1916	31 dicembre 1914	—
Corpo sanitario militare	14 gennaio 1917 fino a De Berardinis Luigi	12 dicembre 1915	5 marzo 1917 fino a Virgona Giuseppe
Corpo di commissariato militare	27 luglio 1916	14 gennaio 1917 fino a Gervasio Luigi	(1)
Ufficiali di sussistenza	17 giugno 1917 fino a Barberis Gio. Battista	31 dicembre 1914	1° luglio 1916
Corpo d'amministrazione	20 agosto 1916	31 dicembre 1914 fino a De Palma Adolfo	20 ottobre 1916 (2)
Corpo veterinario militare	13 maggio 1917 fino a Barletta Gaetano	31 dicembre 1914 fino a Lipreri Francesco	27 dicembre 1914

NOTA. — **GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO possono essere presi in esame quando abbiano anzianità pari o maggiore dell'ultimo ufficiale del servizio attivo permanente di uguale grado e della stessa arma o corpo inscritto sul quadro d'avanzamento a scelta. La proposta d'avanzamento dovrà però anche indicare esplicitamente se l'ufficiale, nel caso che avanzasse ad anzianità, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 o dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 1652 del 1916 (circolare 752 *giornale militare* 1916).**

I tenenti farmacisti potranno essere presi in esame per l'avanzamento a scelta quando si trovino negli stessi limiti indicati per i tenenti medici.

(1) I tenenti commissari delle categorie in congedo possono essere proposti per l'avanzamento a scelta qualora compresi nei limiti d'anzianità fissati pei tenenti di cavalleria.

(2) I tenenti di amministrazione in S. A. P., anche se riconosciuti idonei per l'avanzamento a scelta, non potranno conseguire il grado superiore se non al compimento del terzo anno dalla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente. (Art. 3 del D. L. n. 563 del 1916, circ. 301 G. M.).

N. **614**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 17 ottobre 1918.

1. E' aperto un concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto. Potranno partecipare al concorso:

1°) I giovani cittadini del Regno, patentati capitani di lungo corso o laureati dalla R. scuola superiore navale, dalle scuole superiori di commercio, dalle regie università (facoltà di giurisprudenza e matematica) e dalle scuole di applicazione per gli ingegneri, che non abbiano suporato il 30° anno di età al 16 novembre 1918.

2°) I militari di truppa del R. esercito, nonchè gli ufficiali che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente n. 1.

Gli ufficiali di arma combattente potranno concorrere nel solo caso in cui, alla data della presente circolare, siano stati riconosciuti permanentemente inabili alle fatiche di guerra dalle competenti autorità sanitarie.

3°) Coloro che, in possesso dei titoli professionali e nelle condizioni di età di cui al n. 1, si trovino a prestare servizio militare nella R. marina.

2. I concorrenti non appartenenti all'esercito mobilitato dovranno inoltrare domanda, per mezzo dei comandi od enti territoriali (depositi, distretti, ecc.) da cui dipendono, al Ministero della guerra — Divisione stato maggiore.

Le domande, redatte in carta da bollo da lire due, dovranno essere presentate ai comandi od enti anzidetti, *non più tardi del 5 novembre* 1918, corredate dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea;

b) stato generale dei punti riportati in ciascun anno di corso e con l'indicazione della votazione ottenuta nella discussione della tesi di laurea;

c) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

d) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il concorrente ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario e dovrà essere di data non anteriore al 1 settembre 1918.

e) certificato di stato civile, debitamente legalizzato;

f) foglio matricolare mod. 59 per i concorrenti militari di truppa, stato di servizio per i concorrenti ufficiali.

I capitani di lungo corso ed i laureati che si trovino sotto le armi in qualità di ufficiali sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alla lettera *d*).

Ciascun concorrente potrà pure presentare, insieme alla domanda, tutti quei documenti che riterrà opportuni per meglio dimostrare la sua coltura, i meriti professionali o titoli accademici conseguiti e le benemerenze acquistate a servizio dell'armata o dell'esercito od in genere a servizio del paese durante la guerra.

I comandi od enti territoriali trasmetteranno al Ministero, insieme con le domande e i documenti sopra indicati, e *non più tardi del* 15 *novembre p. v.* i risultati delle informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento

sul reclutamento, che essi dovranno al più presto procurarsi, limitatamente però ai soli concorrenti militari di truppa, per i quali debbono altresì richiedere d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale (mod. 42 del catalogo), giusta le norme del n. 9 della circolare 228 del *giornale militare* 1914.

3. I concorrenti che facciano parte di comandi, corpi e servizi mobilitati, potranno inoltrare al Ministero — divisione stato maggiore — per mezzo dei comandi di corpo d'armata mobilitati (che dovranno darvi sollecito corso), ma *non più tardi* del 5 novembre p. v., anche la sola domanda di cui sopra è cenno.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dovranno però essere trasmessi direttamente dalle loro famiglie al Ministero — divisione stato maggiore — in piego raccomandato, entro il 15 novembre p. v. e il documento di cui alla lettera *f*) (insieme con le informazioni riservate e il certificato del casellario giudiziale per i militari di truppa) dovrà pervenire al Ministero, per la stessa data, a cura dei centri di mobilitazione, ai quali dovranno farne sollecita richiesta le autorità mobilitate da cui dipendono direttamente i concorrenti.

4. I concorrenti riconosciuti idonei saranno sottoposti a visita medica presso la R. accademia navale da una commissione che accerterà la loro idoneità fisica al servizio militare marittimo secondo le norme vigenti.

Prima di essere nominati aspiranti di porto, dovranno contrarre l'arruolamento volontario di anni quattro, secondo le norme della vigente legge sulla leva marittima.

5. Per maggiori particolari si rimanda all'*Atto* n. 726 del *giornale ufficiale* della R. marina, in data 9 corrente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **615**. — RECLUTAMENTO. — **Già riformati arruolati in seguito a visita presso ospedali militari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 ottobre 1918.

Risulta a questo Ministero che sono stati effettuati denuncie di diserzione a carico di militari arruolati in seguito a visita di revisione per effetto del decreto luogotenenziale n. 1230 del 12 agosto 1917 e che non si presentarono subito alle armi perchè, visitati presso gli ospedali militari dopo la chiamata indetta con la circolare n. 1 del 2 gennaio 1918, ne furono dimessi senza conoscere il risultato della visita e senza aver poi ricevuto alcun precetto di presentarsi alle armi.

Tale precettazione prescritta dai numeri 29 e 33 della circolare 525 del 16 agosto 1917 era tanto più necessaria in quanto, venendo l'arruolamento pronunciato senza l'intervento degli interessati, essa costituiva l'unico mezzo per portarlo a loro conoscenza.

Per rimediare a tale omissione, laddove si fosse verificata, questo Ministero invita i comandi di distretto a provvedere come segue:

1° Dovranno essere subito segnalati ai competenti avvocati fiscali militari, perchè esaminino se possa emanarsi dichiarazione di non luogo a procedere, quelli fra i predetti militari che si sono presentati alle armi ed a tal uopo si farà richiamo alla presente circolare, indicando anche tutte le circostanze che esistano in favore dei militari stessi.

2° Dovrà essere subito spiccato regolare precetto per coloro che ancora non si fossero presentati. Avvenendo la presentazione nel termine stabilito, i comandi di distretto si atterranno al disposto del n. 1. In caso contrario i comandi stessi, senza apporre sui ruoli alcuna nuova variazione circa tale mancanza, in quanto già fatta in precedenza dichiarazione e denuncia di diserzione, renderanno note tali circostanze ai rispettivi avvocati fiscali militari per gli ulteriori provvedimenti di loro competenza.

Il Ministro ZUPELLI.

N. **616** UFFICIALI IN CONGEDO. — **Visite di revisione per gli ufficiali inabili e riformati.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 ottobre 1918.

Il Ministero determina che il 12 novembre p. v. abbiano inizio le visite di revisione di cui alla circolare **37** *giornale militare* c. a. per gli ufficiali dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare e a servizio militare incondizionato, dal settembre 1917 fino a tutto il mese di gennaio 1918.

In questo nuovo turno di visite di revisione saranno compresi anche gli ufficiali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della riferita circolare **37**, nati negli anni 1870 e seguenti e dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio militare o a servizio militare incondizionato in qualunque tempo fino a tutto il mese di gennaio corrente anno.

I lavori relativi a questo terzo turno di rivisite, per l'esecuzione delle quali il Ministero si riserva di emanare le norme circa la costituzione degli appositi collegi sanitari, dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre p. v., e si osserveranno all'uopo le stesse disposizioni sancite nelle circolari 38 e 327 *giornale militare* c. a., e nelle altre emanate in materia, in occasione della 1ª e della 2ª applicazione della circolare 37 sopraindicata.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **617**. — TRASPORTI. — **Viaggi degli impiegati residenti nel territorio delle operazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 ottobre 1918.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato, ha consentito, in via eccezionale, che gli impiegati dello Stato residenti, per ragioni di ufficio, in località compresa *nel territorio delle operazioni e che abbiano dovuto allontanare la famiglia dalle dette località*, possano effettuare *otto* viaggi all'anno di corsa semplice a tariffa ridotta in base alla concessione speciale *C*, in luogo dei quattro cui è attualmente limitato il beneficio della concessione stessa.

Per *territorio delle operazioni* s'intende quello designato con tale denominazione dalle ordinanze del Comando Supremo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **618**. — TRASPORTI. — **Documenti per viaggi di militari sui tronchi ferroviari Palermo-Corleone e Corleone-S. Carlo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 ottobre 1918.

Avendo le ferrovie dello Stato assunto l'esercizio del tronco ferroviario Palermo-Corleone, già gestito dalla Società Siciliana delle ferrovie economiche in servizio cumulativo col tronco Corleone-S. Carlo, s'informa che col 1° novembre 1918 cesseranno di essere validi gli scontrini di viaggio cumulativi pel percorso sulle due linee suddette. A partire dal 1° novembre, perciò, le autorità militari, per i viaggi di militari sulle suddette due linee, dovranno rilasciare due scontrini distinti, uno per il percorso dalla stazione di partenza alla stazione di Corleone, l'altra da presentarsi alla stazione di Corleone per il percorso oltre.

Il Ministro — ZUPELLI.

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **619**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Stralcio di decreto ministeriale emesso da S. E. il ministro del tesoro, di concerto con S. E. il ministro per la guerra ed interim per le armi e munizioni, relativo alla sostituzione di un membro del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 1° settembre 1918.

Articolo unico. — A decorrere dal 1 settembre 1918 in luogo del cav. dott. Ettore Cambi, ispettore centrale di ragioneria nel Ministero del tesoro, chiamato, con decreto ministeriale 15 maggio 1918, a far parte del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero armi e munizioni, è nominato il cav. uff. prof. Umberto Spillmann, ispettore centrale di ragioneria nel Ministero del tesoro.

NITTI — ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1918 — 25 ottobre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 630. — 25 AGOSTO 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 1469, che approva aggiunte e varianti al regolamento di «Servizio in guerra, parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico» e «Organizzazione e funzionamento dei servizi» . . . . . *Pag.* 1088

» 631. — 14 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'. — Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio di amministrazione presso il battaglione radiotelegrafisti *Pag.* 1088

» 632. — 14 SETTEMBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ'. — Decreto luogotenenziale n. 1314, che concede una indennità mensile al personale di ruolo ed a quello straordinario, avventizio od assimilato, civile o militare, in servizio di ciascuna amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 1089

» 633. — 15 SETTEMBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ'. — Decreto luogotenenziale n. 1492, che aggiunge alcune voci nello specchio IV annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, relativamente all'indennità per spese di alloggio ad ufficiali generali . . . . . *Pag.* 1091

» 634. — 29 SETTEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'. — Decreto luogotenenziale n. 1456, che apporta variazioni negli stanziamenti di alcuni capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, guerra e marina, per l'esercizio finanziario 1918-919 . . . . . *Pag.* 1092

» 635. — 6 OTTOBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ'. — Decreto luogotenenziale n. 1546, concernente il trattamento economico del personale dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore . . . . . *Pag.* 1092

» 636. — 24 OTTOBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'. — Ritenuta del 2 % di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 . . . . . *Pag.* 1093

» 637. — 24 OTTOBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ'. — Prima ferratura e compenso ferratura quadrupedi . . . . . *Pag.* 1093

638. — 25 OTTOBRE 1918. — AVANZAMENTO. — Primo elenco di ufficiali ammessi all'esperimento di cui all'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 *giornale militare* 1918), per il trasferimento nell'arma di fanteria . . . . . *Pag.* 1094

AVVISI . . . . . *Pag.* 1096

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1097

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **620**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Decreto luogotenenziale n. 1469, che approva aggiunte e varianti al regolamento di « Servizio in guerra, parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico » e « Organizzazione e funzionamento dei servizi ».** — (Segretariato generale — Divisione Stato maggiore). — 25 agosto 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 243, del 15 ottobre 1918).

Articolo unico. — Sono approvate le annesse aggiunte e varianti (1) al « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio telegrafico » e al « Servizio in guerra — Parte II — Organizzazione e funzionamento dei servizi ».

(1) Le aggiunte e varianti verranno pubblicate in fascicoletto separato.

N. **621**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale che provvede per la costituzione di un consiglio di amministrazione presso il battaglione radiotelegrafisti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 settembre 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Ritenuta l'opportunità di erigere in ente amministrativamente autonomo il deposito del battaglione radiotelegrafisti;

DETERMINA :

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale e la gestione dei materiali del deposito del battaglione radiotelegrafisti, è costituito un apposito consiglio d'amministrazione composto:

dell'ufficiale superiore comandante del deposito, *presidente*;

dell'ufficiale superiore che segue immediatamente in grado od in anzianità il comandante, *relatore*;

di altri due ufficiali superiori o capitani designati dal comandante, *membri*;

del direttore dei conti, *segretario*.

Art. 2. — Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte, come membri, del consiglio in mancanza di ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado, dando la preferenza a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria.

Art. 3. — Il consiglio funzionerà con le norme in vigore per il servizio dei lavori e del materiale del genio ed assumerà la gestione dal 1° settembre 1918.

Roma, addì 14 settembre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **622**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1314, che concede una indennità mensile al personale di ruolo ed a quello straordinario, avventizio od assimilato, civile o militare, in servizio di ciascuna amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 219, del 16 settembre 1918).

Art. 1. — E' concessa una indennità mensile di L. 100 al personale di ruolo ed al personale straordinario, avventizio od assimilato in servizio di ciascuna amministrazione dello Stato, civile o militare, provvisto di stipendio o di retribuzione non superiore alle L. 10.000 annue, al netto dell'aumento percentuale di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

La stessa indennità è dovuta al personale indicato alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673.

Ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla detta lettera *c*), è assegnata un'indennità mensile di L. 35.

La indennità di cui al comma primo e secondo del presente articolo è stabilita in L. 65 per i celibi ed i vedovi senza prole, che non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico.

Art. 2. — Al personale provvisto di stipendio superiore alle L. 10.000, al netto dell'aumento percentuale di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sarà corrisposta una indennità in misura ridotta fino a raggiungere, con lo stipendio, le L. 10.000 aumentate della indennità stabilita al comma 1° del precedente articolo.

Art. 3. — Agli ammogliati con più di tre figli, minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, è inoltre, assegnata una indennità mensile suppletiva in ragione della misura massima del sussidio stabilito col decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199, a favore dei congiunti bisognosi dei militari alle armi, e, cioè, di L. 0,85 giornaliere per ogni figlio in più dei tre.

Conforme trattamento è fatto a coloro che abbiano più di quattro persone di famiglia, compresi i figli, purchè minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, per ogni persona in più delle quattro.

Art. 4. — Agli effetti del presente decreto, i maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali, ai termini dell'art. 43 delle legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 5. — Al personale appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato o di enti locali, nominati con decreto reale o ministeriale, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

La maggiore assegnazione all'uopo necessaria è ripartita fra i vari enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 6. — Al personale di ruolo ed avventizio degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno, sono appplicabili le disposizioni del presente decreto.

Le spese all'uopo necessarie fanno carico ai bilanci speciali delle dette aziende.

Art. 7. — Sono abrogate tutte le altre disposizioni autorizzanti concessioni di indennità per la durata della guerra al personale contemplato nei precedenti articoli del presente decreto.

Con decreti dei ministri della guerra e della marina, di concerto col ministro del tesoro, saranno stabilite le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto ai personali militari, ivi compresi gli ufficiali appartenenti alle categorie in congedo, *fermo restando*, in quanto applicabili, quelle determinate con i decreti luogotenenziali 14 febbraio 1918, n. 196, e 21 aprile stesso anno, n. 800.

Art. 8. — La indennità di cui al presente decreto non spetta al personale civile e militare delle varie amministrazioni dello Stato che si trovi, o sarà, destinato a prestare servizio in Tripolitania ed in Cirenaica, col trattamento previsto dai R. decreti 5 giugno 1913, n. 798 e 22 gennaio 1914, n. 147, nonchè al personale metropolitano dipendente dalle Amministrazioni predette, comunque dislocato in quelle colonie, col trattamento economico di guerra o di missione.

Art. 9. — A decorrere dal 1° ottobre 1918 le disposizioni dell'art. 1°, comma 1° del presente decreto, concernente la misura della indennità, e quelle del successivo articolo 3 sono estese al personale ferroviario appartenente all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello addetto al servizio di navigazione dello stretto di Messina, in sostituzione delle disposizioni approvate con l'art. 1 del decreto luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1145, restando abrogate le disposizioni di cui al primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 2 del detto decreto, e soppresse, nel penultimo comma dell'articolo medesimo, le parole « della residenza e ».

Art. 10. — L'indennità mensile assegnata agli agenti portalettere rurali dai decreti luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, e 9 giugno 1918 n. 833, ed il compenso straordinario stabilito a favore dei procaccia a piedi dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, sono aumentati in ragione di L. 50 annue.

E' mantenuta l'indennità prevista dal decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 833 a favore dei ricevitori, reggenti e gerenti postali telegrafici fonotelegrafici, ed è ripristinata l'indennità assegnata al detto personale dal decreto luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1747.

Art. 11. — I reclami di qualunque natura ai quali può dar luogo l'applicazione dei precedenti articoli di questo decreto, sono decisi dal ministro del tesoro, nei modi ed agli effetti stabiliti nell'art. 12 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo stesso.

Art. 12 — Sarà assunta a carico del tesoro la spesa per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto al personale di altri enti statali.

Art. 13. — Nelle Amministrazioni civili e militari dello Stato, esclusa quella delle ferrovie e quella delle poste e telegrafi e dei telefoni, per la quale rimangono in vigore le disposizioni dei decreti luogotenenziali 14 luglio 1918, nn. 983 e 985, la retribuzione oraria per compenso di lavoro straordinario non potrà superare:

per il personale amministrativo e di ragioneria, fino al grado di capo sezione od equiparato incluso. L. 1,25;

per il personale d'ordine, L. 1,00;

per i commessi, capi uscieri, uscieri ed inservienti, L. 0,60.

Al personale straordinario, avventizio od assimilato, tale retribuzione sarà corrisposta, entro i limiti sopra indicati, in relazione alle funzioni da ciascuno esercitate ed all'assegno di cui è provvisto.

Con disposizione dei singoli ministri la predetta retribuzione per il lavoro straordinario, eseguito dopo le ore 20, potrà essere aumentata in misura non superiore al doppio.

Non potrà compiersi giornalmente un numero di ore di lavoro straordinario retribuito superiore alle tre.

Per il lavoro da eseguire a cottimo non si potrà superare il limite massimo di retribuzione sopra stabilito.

Il disposto del presente articolo non è applicabile ai funzionari di grado superiore a quello di capo sezione od equiparato.

Art. 14. — Le spese per compensi di lavoro straordinario ed a cottimo di qualsiasi natura al personale di ruolo, nonchè a quello avventizio, straordinario od assimilato delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, esclusa quella delle ferrovie, saranno pagate esclusivamente con mandati diretti.

Art. 15. — È fatto divieto alle amministrazioni o commissariati, di seguito indicati, che gestiscono fondi mediante conti correnti col tesoro dello Stato, di pagare compensi per lavori straordinari a carico dei fondi stessi.

Le somme necessarie per tali pagamenti, da eseguirsi sempre con mandati diretti, saranno stanziate in appositi capitoli da istituirsi, per ciascuna amministrazione o per ciascun commissariato, nei bilanci dei Ministeri di cui appresso. L'importo corrispondente alle somme erogate verrà rimborsato al tesoro mediante prelevazioni dai fondi surriferiti e conseguente versamento con imputazione allo stato di previsione dell'entrata:

Sottosegretariato di Stato per la propaganda all'estero e la stampa, bilancio Ministero tesoro;

Commissariato generale per la propaganda all'interno, bilancio Ministero interno;

Commissariato generale dei combustibili nazionali, bilancio Ministero tesoro;

Commissariato generale dei carboni, bilancio Ministero trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 16. — Con decreti del ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti, verrà determinata, con la decorrenza e per la durata stabilite dall'art. 18 del presente decreto, l'indennità mensile a favore dei salariati dello Stato.

Art. 17. — Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nei bilanci delle varie amministrazioni, delle somme occorrenti al pagamento della indennità, di cui al presente decreto, alla quale è esteso il disposto dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Art. 18. — Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° ottobre 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

N. **623**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1492, che aggiunge alcune voci nello specchio IV annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, relativamente all'indennità per spese di alloggio ad ufficiali generali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 248, del 21 ottobre 1918).

Art. 1. — Nello specchio IV (indennità per spese di alloggio) annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sono aggiunte, nel n. 4 le voci « ispettore capo dei servizi di commissariato militare », « ufficiale generale ispettore generale per l'aeronautica » e « ufficiale generale capo del servizio amministrativo dipendente dal Ministero per le armi e munizioni ».

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1918.

N. **624**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1456, che apporta variazioni negli stanziamenti di alcuni capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, guerra e marina, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 29 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 242, del 14 ottobre 1918).

Agli stanziamenti dei seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario 1918 919 sono apportate le variazioni di cui appresso:

Ministero dell'interno.

Cap. n. 76. « Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica, ecc. . . . . + 264.091,60

Ministero della guerra.

Cap. n. 85 *bis*. « Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra » . . . . . — 253.037,65

Ministero della marina.

Cap. n. 118 *bis* « Spese per la guerra » . . . . . — 10.553,95

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **625**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1546, concernente il trattamento economico del personale dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 249, del 22 ottobre 1918),

Art. 1. — Al personale civile e militare (ufficiali, compresi gli allievi, sottufficiali e militari di truppa) dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore, che avranno luogo per la durata della guerra, spettano le indennità giornaliere di guerra, esclusi coloro che siano già residenti nelle località in cui avranno luogo i corsi.

Gli ufficiali generali e superiori conservano le indennità di carica di cui sono provvisti al momento della destinazione ai corsi.

Art. 2. — Le concessioni di cui al precedente art. 1 devono aver effetto soltanto per i primi novanta giorni di ciascun corso. Il personale che cessi dal prestare servizio per uno dei detti corsi e sia poi nuovamente destinato allo stesso, o ad altro, avrà diritto al trattamento di cui al precedente art. 1 per un nuovo periodo massimo di 90 giorni nel solo caso che sia rimasto assente dal corso per oltre 90 giorni. In caso diverso, avrà diritto al detto trattamento soltanto per i giorni occorrenti per completare il periodo di 90 giorni, tenendo conto di quelli già trascorsi precedentemente al corso.

N. **626.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ritenuta del 2% di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.** — (Segreteriato generale — Ragioneria). — 24 ottobre 1818.

Poichè vengono fatti al Ministero del tesoro frequenti quesiti circa l'applicabilità della ritenuta del 2% stabilita dall'articolo 11 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, agli assegni che vengono per qualsiasi titolo, corrisposti al personale di ruolo delle amministrazioni governative ed agli ufficiali richiamati dal congedo, reputasi opportuno in aggiunta alle norme emanate con la circolare n. 76 del *giornale militare* corrente anno, che detta ritenuta è da calcolarsi oltre che sugli aumenti di stipendio recati dal decreto sopracitato, su tutte le altre somme pagate ai detti personali, che siano comunque soggette a ricchezza mobile. Si aggiunge poi che se talune competenze sono parzialmente colpite da tale imposta, la ritenuta in parola dovrà anche essa valutarsi sulla quota che della imposta stessa è gravata.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **627.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Prima ferratura e compenso ferratura quadrupedi.** — (Ispettorato ippico). — 24 ottobre 1918.

Quadrupedi di truppa.

Tenuto conto degli ulteriori aumenti verificatisi nel prezzo delle materie prime occorrenti alla prima ferratura e manutenzione ferratura quadrupedi, dopo la concessione dell'aumento del 22 % di cui la circolare n. 730 del *giornale militare*, anno 1917, sulle tariffe dei relativi compensi fissati dalla circolare n. 650 del 1916, questo Ministero determina che, a decorrere dal 1° ottobre 1918, l'importo lordo dei compensi dovuti ai maniscalchi sia aumentato del 75 % per la prima ferratura e per la manutenzione e del 30 % per la manutenzione ferratura dei quadrupedi ricoverati nelle infermerie da campo, in luogo del 22 %, rimanendo con l'aumento ora stabilito, abrogata la circolare n. 730 del 1917 sopra ricordata.

Pei quadrupedi comunque ricoverati in stabilimenti o depositi per cure speciali o per l'acclimazione verrà corrisposta ai maniscalchi la quota come sopra stabilita pei quadrupedi ricoverati nelle infermerie da campo e fino ad un massimo di 500 capi.

A parziale modificazione poi della circolare n. 650 del 1916 e per uniformità di trattamento, si dispone inoltre che la tariffa della circolare medesima, con l'aumento ora stabilito, venga applicata anche ai depositi di allevamento cavalli e rispettivi distaccamenti « pei maniscalchi militari » considerando però i puledri in ammansimento (se non ferrati) ed i cavalli in cura od in acclimazione come ricoverati nelle infermerie da campo.

Cavalli degli ufficiali.

Agli ufficiali del R. esercito in attività di servizio ed a quelli delle categorie in congedo che prestano servizio con cavalli propri è fatta facoltà di servirsi per la ferratura dei loro quadrupedi, dell'opera dei maniscalchi militari.

In tal caso gli ufficiali corrisponderanno al maniscalco la quota ferratura stabilita dalla circolare n. 650 del 1916 aumentata del 75 % e calcolata in base al numero delle giornate di presenza dei quadrupedi posseduti, ovvero L. 8 per l'intera ferratura e L. 4 per la rimessa, nel caso preferissero compensare il maniscalco ad ogni prestazione di opera.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **628.** — AVANZAMENTO. — **Primo elenco di ufficiali ammessi all'esperimento di cui all'art. 23 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 (circolare 46 « giornale militare » 1918), per il trasferimento nell'arma di fanteria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 ottobre 1918.

1. I seguenti ufficiali sono ammessi a compiere l'esperimento di cui all'articolo 23 del decreto luogotenenziale, n. 62, (circolare 46 *giornale militare* 1918) con le modalità prescritte dalla circolare 453 del *giornale militare* 1918:

1. Capitano genio S. A. P., Adamo Giovanni (1 genio).
2. Sottotenente amministrazione, C. Antoniazzi Angelo (deposito 30 artiglieria campagna).
3. Tenente artiglieria, C. Arcuri Luigi (comando 5 corpo armata).
4. Tenente amministrazione, C. Arata Teofenio (direzione sanità 4ª armata).
5. Tenente contabile, Borghi Ladislao (Croce Rossa italiana).
6. Tenente genio M. T., Camposampiero Aldo (Cirenaica).
7. Capitano genio, C. Cappellini Alfredo (Cirenaica).
8. Tenente farmacista, C, Cappetta Giuseppe (27 corpo d'armata).
9. Tenente sussistenza S. A. P., Cerruti Giulio (Cirenaica).
10. Tenente amministrazione S. A. P., Chiappetti Achille (Cirenaica).
11. Sottotenente genio, C. Cottino Giuseppe (deposito 4 genio).
12. Tenente genio. C. Dacomo Aldo (5 genio).
13. Capitano amministrazione S. A. P., D'Amico Giuseppe (Tripolitania).
14. Tenente artiglieria, C. Dantoni Lorenzo (Tripolitania).
15. Sottotenente farmacista, Davolio Marani Francesco (comando corpo armata Genova).
16. Capitano commissario, De Nakic d'Oslice Antonio (Croce Rossa Italiana).
17. Tenente veterinario S. A. P., De Paolis Edmondo (comando 8ª armata).
18. Tenente amministrazione S. A. P., Dolci Andrea (Tripolitania).
19. Sottotenente farmacista M. T., Facini Iacopo (corpo armata Firenze).
20. Tenente commissario, Fattori Agostino (Croce Rossa Italiana).
21. Tenente amministrazione, C. Fioravanti Evaristo (77 reggimento fanteria).
22. Capitano contabile, Garavaglia Gian Lorenzo (Croce Rossa Italiana).
23. Tenente sussistenza, C. Giannico Vincenzo (ufficio staccato intendenza A. M. Brindisi).
24. Capitano sussistenza, C. Giunchedi Aldo (3 corpo armata).
25. Tenente farmacista Guidotti Giovanni (ospedaletto da campo 179).
26. Capitano amministrazione S. A. P., Iannitti Raimondo, (deposito 1 artiglieria campagna).
27. Capitano amministrazione, Ippoliti Sileno (Asmara).
28. Tenente amministrazione S. A. P., Lombardi Francesco (Cirenaica).
29. Tenente amministrazione, C. Mangialajo Fernando (25 reggimento fanteria).
30. Sottotenente farmacista M. T., Marchetti Giuseppe (comando corpo armata Firenze).
31. Tenente amministrazione S. A. P., Marengo Carlo (Cirenaica).

32. Capitano amministrazione C., Marsala Francesco (Intendenza generale).
33. Capitano amministrazione S. A. P., Mastrojanni Gennaro (deposito 1 bersaglieri).
34. Tenente amministrazione C., Mazzetti Carlo (2ª divisione di cavalleria « Veneto »).
35. Capitano amministrazione S. A. P., Mencucci Amedeo (deposito 5 bersaglieri).
36. Tenente commissario, Milardi Vittorio (Croce Rossa Italiana).
37. Capitano veterinario S. A. P., Neri Giuseppe (reggimento cavalleggieri Monferrato (13).
38. Tenente veterinario, Orani Annibale (Croce Rossa Italiana).
39. Capitano sussistenza S. A. P., Papadia Giuseppe (16 corpo armata).
40. Tenente amministrazione S. A. P., Pellegrino Luigi (Cirenaica).
41. Tenente amministrazione S. A. P., Persico Alfredo (deposito 5 bersaglieri).
42. Tenente farmacista C., Plini Aroldo (Asmara).
43. Tenente farmacista M. T., Porta Enrico (10 corpo armata).
44. Tenente veterinario C., Previsan Francesco (4 gruppo alpino).
45. Tenente sussistenza S. A. P., Ravalli Paolo (Tripolitania).
46. Tenente sussistenza S. A. P., Rende Mario (Cirenaica).
47. Capitano sussistenza S. A. P., Ricciardi Pietro (Tripolitania).
48. Capitano sussistenza S. A. P., Riva Alessandro (Intendenza 3ª armata).
49. Capitano amministrazione S. A. P., Roggero Giovanni (Cirenaica).
50. Capitano amministrazione S. A. P., Roth Filippo (corpo armata Alessandria).
51. Capitano sussistenza S. A. P., Rumiano Mario (Intendenza 3ª armata).
52. Capitano sussistenza S. A. P., Sabbieti Giulio (3 corpo armata).
53. Tenente commissario, Salvia Gallozzi Carlo (Croce Rossa Italiana).
54. Tenente amministrazione S. A. P., Sansone Enrico (16 corpo armata).
55. Tenente commissario, Scaroni Enrico (Croce Rossa Italiana).
56. Capitano sussistenza S. A. P., Spagnolo Carmelo (14 corpo armata).
57. Capitano veterinario S. A. P., Spinaci Amos (20 corpo armata).
58. Tenente R. guardia finanza, Stirati Giovanni (20 battaglione R. guardia finanza).
59. Tenente farmacista, Tealdi Mario (Croce Rossa Italiana).
60. Tenente amministrazione C., Tozzi Paolo. (178 ospedaletto da campo).
61. Tenente artiglieria S. A. P., Vallerini Mario (Ispettorato bombardieri).
62. Tenente farmacista C., Vassallo Michele (Comando corpo armata Bologna).
63. Tenente amministrazione C., Vivani Ettore (161 ospedaletto da campo).
64. Tenente amministrazione C., Volpe Prignano Domenico (35ª divisione fanteria).
65. Capitano amministrazione S. A. P., Zanotti Alberto (Ospedale militare Bologna).
66. Tenente amministrazione C., Zisa Giovanni (28 corpo armata).

2. Essi dovranno presentarsi il giorno 1° novembre p. v. al Comando della scuola militare in Modena, senza attendente, per frequentarvi il corso di esperimento a norma della circolare 453 *giornale militare* del 1918.

Alla stessa data dovranno pure presentarsi gli ufficiali dei corpi amministrativi di classi posteriori al 1895 che dovranno essere comandati a prestar servizio in fanteria per la durata della guerra a norma del dispaccio circolare 19046 del 5 ottobre 1918.

3. I comandi ed uffici, indicati a fianco di ogni ufficiale, dovranno informarne gl'interessati, segnalando eventualmente al comando della scuola predetta il nome di coloro che non vi si potessero presentare tempestivamente, e la causa del ritardo.

4. Gli attendenti saranno provveduti a cura del comando della scuola militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISI

Concorso per il conferimento della borsa di studio « XI corpo armata », di annue L. 1200.

Gli ufficiali dell'XI corpo d'armata mobilitato destinarono con ammirevole pensiero la somma di L. 24.000, rappresentante l'ammontare di utili ricavati dalla gestione della mensa ufficiali, per formare con la rendita di essa in annue L. 1.200 una borsa di studio per un orfano di ufficiale morto in guerra.

E poichè il Ministero della guerra designò il Regio orfanotrofio militare in Napoli ad amministrare detta somma, il consiglio di amministrazione del detto Regio orfanotrofio bandisce pubblico concorso fra orfani di ambo i sessi di ufficiali del R. esercito morti durante la presente guerra, per il conferimento della borsa di studio « XI corpo d'armata » di annue L. 1.200, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1918-1919.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno avanzare analoga istanza su carta libera all'amministrazione del R. orfanotrofio militare, Piazza Dante, n. 79, non oltre il 30 novembre corrente anno corredato dai seguenti documenti, anche su carta libera;

a) stato di servizio dell'ufficiale defunto;

b) atto di matrimonio;

c) atto di nascita dell'aspirante;

d) atto di morte dell'ufficiale;

e) stato di famiglia per atto notorio;

f) titoli di studio conseguiti dall'aspirante.

Il concorso avrà luogo in base ai titoli scolastici degli orfani, tenendo presente la presente graduatoria;

1° orfani degli ufficiali appartenenti all'XI corpo di armata mobilitato e che si siano maggiormente distinti in guerra;

2° orfani iscritti ad un corso di studio più avanzato;

3° orfani in ristrette condizioni finanziarie.

Nel caso che si verificassero parità di condizioni fra più orfani sarà preferito il meno abbiente, e nella ipotesi che anche tra costoro si verifichi la parità, si procederà al sorteggio alla presenza del consiglio di amministrazione del R. orfanotrofio militare.

La borsa di studio durerà per tutta la carriera scolastica intrapresa dall'orfano, sempre che questi dimostrerà, annualmente di essere stato promosso o ammesso al corso superiore. Qualora per ragioni gravi e giustificate l'orfano non avrà potuto conseguire a fine d'anno l'ammissione al corso superiore, giudicherà il consiglio di amministrazione del R. orfanotrofio militare sulla opportunità o meno della continuazione del beneficio.

Il presidente del detto R. orfanotrofio, costituirà una commissione da lui presieduta e composta da due membri del consiglio per l'esame delle istanze e relativi titoli presentati e sulla relazione di detta commissione, il consiglio emetterà il suo deliberato di assegnazione della borsa di studio a quell'aspirante che sarà dichiarato vincitore del concorso.

Concorso per il conferimento delle borse di studio per orfane di ufficiali, fondazione « Anna Saladino ».

Il tenente generale nella riserva grande ufficiale Giovanni Saladino, per onorare la memoria della sua defunta consorte, signora Anna Saladino, ha fondato in Napoli l'opera che ne porta il nome, eretta recentemente in ente morale. Essa, con l'affettuosa cooperazione di alcune dame patronesse si svolge a favore di orfane di ufficiali dell'esercito italiano che frequentano i seguenti corsi:

a) Corsi universitari della facoltà di lettere e filosofia, matematica e scienze naturali;

b) corsi delle scuole superiori di magistero femminile;

c) corsi delle scuole normali;

d) corsi delle scuole di disegno e di pittura;

e) corsi delle scuole professionali.

I benefici consistono in borse di studio nei limiti dei mezzi disponibili ed eventualmente in premi alle giovani che si segnalino per eccezionale profitto e per condotta esemplare.

Ciascuna di dette borse non potrà essere inferiore ad annue L. 400, nè superiore ad annue L. 800, e sarà goduta dalla beneficata per tutta la durata dei corsi da seguire.

Al consiglio di amministrazione del R. orfanotrofio militare in Napoli, Piazza Dante, dovranno avviarsi, non oltre il 15 novembre corrente anno, in carta libera le domande corredate dai seguenti documenti, anche in carta libera:

a) stato di servizio dell'ufficiale defunto;

b) atto di matrimonio;

c) atto di nascita dell'orfana;

d) atto di morte dell'ufficiale;

e) stato di servizio per atto notorio;

f) titolo di studio conseguito dall'orfana e possibilmente l'ultima pagella scolastica.

Le borse di studio saranno conferite col seguente ordine di precedenza:

a) orfane di ufficiali morti in guerra e per l'adempimento di un atto nobile e generoso:

b) orfane aventi passione o attitudini per la pittura o almeno per il disegno;

c) orfane di ufficiali nati nella provincia di Napoli;

d) orfane di ufficiali dell'arma di artiglieria nati in qualunque provincia.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 52ª, anno 1918, circolare 600. —

A pagina 1055, riga 7ª, *invece di*: « senza testa e con zampe da kg. 6.100 a 8, per kg. L. 3.20 » *leggasi*: « senza testa e con zampe da kg. 6.100 a 8, per kg. L. 3.70 ».

Dispensa 53ª, anno 1918, circolare n. 609. —

A pagina 1074, riga 8ª, *invece di*: « 108 », *leggasi*: « 180 ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(4019) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1918 — 2 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

, 629. — 19 OTTOBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale col quale viene aumentata l'indennità di rappresentanza per l'addetto militare a Berna . . . . . *Pag* 1099
, 630. — 26 OTTOBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese e somministrazioni attinenti ai reparti di truppe czeco-slovacche . . . . . *Pag.* 1100
, 631. — 31 OTTOBRE 1918. — DISCIPLINA MILITARE. — Rilascio di certificati . . . . . *Pag.* 1100
, 632. — 31 OTTOBRE 1918. — SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO — Speciale corso d'istruzione accelerato per la nomina a sottotenente pilota aviatore di complemento o di milizia territoriale *Pag.* 1100

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

, 633. — 31 OTTOBRE 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Norme per impianto dei parafulmini sugli edifici militari . . . . . *Pag.* 1105

CIRCOLARE N. **629**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale col quale viene aumentata l'indennità di rappresentanza per l'addetto militare a Berna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 ottobre 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DETERMINA:

Dal 1° ottobre 1918 e per la durata della guerra, l'indennità mensile per spese di rappresentanza all'addetto militare a Berna è elevata a lire mille (L. 1000).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1918.

Il Ministro — ZUPPELLI.

N. **630**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Spese e somministrazioni attinenti ai reparti di truppe czeco-slovacche.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 26 ottobre 1918.

Con decreto luogotenenziale 17 agosto u. s. (circolare n. 575 del *giornale militare* c. a.) fu istituito un consiglio d'amministrazione per la gestione del deposito czeco-slovacco in Foligno.

Poichè è intendimento di questo Ministero che tutte le spese inerenti al mantenimento del corpo czeco-slovacco in Italia risultino dalle contabilità di detto deposito, è necessario che in esse sia tenuto conto anche delle spese effettuate da altri corpi.

Tutti i corpi e reparti quindi, che effettuino spese per i reparti czeco-slovacchi ne dovranno chiedere il rimborso al suddetto deposito.

Per le somministrazioni di viveri, derrate, materiali ecc. dovranno comunicare al deposito stesso, con apposito elenco, la qualità, quantità ed importo delle robe cedute.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **631**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Rilascio di certificati.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 ottobre 1918.

In relazione all'articolo 22 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito questo Ministero determina che i comandanti di corpo o capi servizio siano autorizzati a rilasciare agli interessati le dichiarazioni di ferito, caduto, disperso ecc. riguardanti i congiunti di alunni delle scuole pubbliche, che aspirano alla dispensa delle tasse scolastiche in virtù delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 28 aprile 1918 n. 695 circa i provvedimenti a favore dei figli di militari ovvero di danneggiati dalla guerra.

Le predette dichiarazioni saranno rilasciate solo nei casi in cui non vi sia alcun dubbio circa le condizioni dei militari pei quali esse vengono richieste, su carta libera e con l'esplicita annotazione che esse debbono valere *per esclusivo uso scolastico*.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **632**. — SCUOLE MILITARI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Speciale corso d'istruzione accelerato per la nomina a sottotenente pilota aviatore di complemento o di milizia territoriale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 ottobre 1918.

1. Per la nomina a sottotenente pilota aviatore di complemento o di milizia territoriale è aperto un concorso per 700 posti.

Il relativo corso d'istruzione della durata di 5 mesi, avrà inizio nel mese di dicembre presso il campo scuola di Montecelio (Roma). Si fa riserva di comunicare la data di inizio.

2. Sono ammissibili al corso suddetto:

a) I militari del R. esercito mobilitati e non mobilitati di 1ª, 2ª, 3ª categoria, nati

negli anni 1886 e seguenti, a qualsiasi arma, corpo o servizio essi appartengano, compresi i CC. RR. e la R. guardia di finanza, nonchè i militi delle associazioni di soccorso.

I militari dell'arma dei CC. RR. e della R. guardia di finanza, all'atto dell'ammissione al corso saranno prosciolti dalla ferma contratta e considerati come provenienti dall'arma di fanteria.

b) I giovani della classe 1901 che facciano domanda ai rispettivi distretti di reclutamento per essere arruolati in qualità di volontari di guerra in un reggimento di fanteria, a senso della circolare 15075 del 13 novembre 1917. La loro ammissione è però subordinata al fatto che restino posti disponibili dopo che siano stati ammessi tutti i concorrenti di cui al comma *a*).

3. Gli idonei alla fine del corso conseguiranno la nomina a sottotenente nell'arma di provenienza (specialità treno per i provenienti dall'artiglieria o dal genio) e saranno nominati piloti aviatori solo all'atto del conseguimento del brevetto di pilota militare.

4. Il titolo minimo di studio per poter prender parte al concorso, è il certificato di passaggio dal I° al 2° anno dei RR. licei o dei RR. istituti tecnici o dei RR. istituti nautici o titolo equipollente, purchè conseguito in istituti regi o pareggiati.

In via eccezionale, e limitatamente ai posti che resteranno disponibili, potranno essere ammessi al corso anche quei militari che, sebbene sprovvisti del titolo minimo di studio anzidetto, diano sicuro affidamento, per i loro precedenti, per intelligenza, cultura, moralità, alto spirito militare, doti di carattere e di energia, buona volontà ed arditezza, di poter coprire lodevolmente il grado di ufficiale e di poterne bene disimpegnare le attribuzioni.

Detti militari, per altro, prima di essere ammessi al corso dovranno essere sottoposti ad un esperimento di cultura generale sulla base delle nozioni che si impartiscono nelle scuole medie inferiori allo scopo di constatare se essi posseggano quel minimo di istruzione tale da far presumere che, una volta ammessi al corso, siano in grado di poterne seguire con profitto lo svolgimento.

5. Gli aspiranti al corso di cui trattasi dovranno avere, oltre alla necessaria idoneità ad incondizionato servizio, anche i requisiti fisici speciali di cui alla circolare 828 *giornale militare*. 1917.

6. Le modalità da osservarsi sono stabilite nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, alla pubblicazione del quale sarà, senza indugio, provveduto da parte dei comandi di distretto, che ne cureranno altresì la necessaria divulgazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Ammissione di allievi ad uno speciale corso accelerato per sottotenenti piloti aviatori di complemento e di milizia territoriale.

1. Nel p. v. mese di dicembre in giorno da destinarsi, avrà inizio presso il campo scuola di Montecelio (Roma), sotto l'alta direzione del commissariato generale per l'aeronautica, uno speciale corso, della durata di 5 mesi, per militari aspiranti alla nomina a sottotenente pilota aviatore.

I posti disponibili sono 700. Qualora il numero dei concorrenti fosse superiore a quello dei posti disponibili il Ministero della guerra d'accordo con il commissariato generale per l'aeronautica, si riserva di decidere se ed in quanto potranno essere accolte le domande che risulteranno in eccedenza.

2. Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in maniera improrogabile al 25 novembre p. v.

3. Il titolo di studio minimo per poter prendere parte al concorso è il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno dei RR. licei o dei RR. istituti tecnici o dei RR. istituti nautici od un titolo equipollente (pag. 9 circolare 27400 del 1° luglio 1918: corsi allievi ufficiali).

4. In via eccezionale, e limitatamente ai posti che resteranno disponibili, potranno essere ammessi al corso anche quei militari di qualsiasi classe, arma, corpo, o servizio che, sebbene sprovvisti del titolo minimo di studio prescritto, diano sicuro affidamento per intelligenza, cultura, alto spirito militare, doti di carattere e di energia, di poter coprire con decoro il grado di ufficiale e di poterne bene disimpegnare le attribuzioni inerenti.

Detti militari però, prima di essere definitivamente ammessi al corso, saranno sottoposti presso il campo scuola di Montecelio ad un facile esperimento di coltura generale: coloro che non lo supereranno saranno fatti entrare ai loro parti di provenienza.

Il commissariato generale per l'acronautica ha facoltà di dispensare dall'esperimento anzidetto quei militari che presenteranno titoli di studio ritenuti sufficienti.

5. Sono autorizzati a concorrere:

a) i militari del R. esercito mobilitati e non mobilitati nati negli anni 1886 e seguenti, a qualsiasi arma o corpo o servizio essi appartengano, compresi i carabinieri reali e la R. guardia di finanza nonchè i militi delle associazioni di soccorso;

b) i giovani della classe 1901 che facciano domanda per essere arruolati, in qualità di volontari di guerra, in un reggimento dell'arma di fanteria, la loro ammissione al corso è però subordinata a quella dei militari di classi più anziane.

6. I militari alle armi che non potranno ottenere l'ammissione al corso aviatori e che siano in possesso di titoli di studio riconosciuti sufficienti, saranno tenuti a frequentare il 9° corso speciale di fanteria, che avrà inizio il 10 gennaio p. v. presso la scuola militare di Modena.

7. I giovani della classe 1901 che desiderano prender parte al concorso, dovranno presentare domanda di arruolamento volontario ai comandi dei rispettivi distretti insieme alla domanda ed ai documenti di cui ai successivi numeri 8 e 9.

Qualora essi per esuberanza di concorrenti o per inabilità fisica non potessero essere ammessi al corso per sottotenenti piloti aviatori, la domanda per arruolamento in qualità di volontari di guerra sarà considerata nulla e come non avvenuta.

8. L'esame delle domande e le decisioni sulla ammissibilità al corso, pei militari mobilitati sono devolute al commissariato generale per l'aeronautica, pei non mobilitati sono devolute, come di consueto, ai Comandi di corpo d'armata territoriali.

Le domande stesse, redatte in carta da bollo da lire una, dovranno essere presentate ai comandi di reggimento di deposito, di legione o di circolo per i militari alle armi; ai comandi di distretto per i giovani della classe 1901. Gli ora detti comandi dovranno poi trasmettere con sollecitudine direttamente al Commissariato generale per l'aeronautica in Roma se trattasi di militari mobilitati, ai comandi di corpo d'armata territoriali se trattasi di militari non mobilitati.

In esse gli aspiranti dovranno esplicitamente dichiarare che accettano indifferentemente l'assegnazione al pilotaggio di aeroplano o di idrovolante. I militari alle armi dovranno altresì dichiarare che sono a conoscenza della probabilità di essere inviati ad un corso di fanteria nel caso in cui non potessero ottenere l'ammissione al corso aviatori.

La mancanza di queste due dichiarazioni non potrà mai costituire diritto di inadempienza per gli interessati.

9. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti (cfr. capitolo IV, numero 2, circolare 27400 del 1° luglio 1918);

a) titolo di studio;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) certificato redatto da un medico militare dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, immune da precedenti morbosi ereditari ed in possesso dei seguenti requisiti fisici: vista ottima (visus 8/10 in entrambi gli occhi senza occhiali - udito ottimo - apparecchi circolatorio, nervoso e respiratorio ottimi - peso non superiore agli 80 chilogrammi).

Pei militari alle armi dovranno altresì essere aggiunti:

e) copia del foglio matricolare;

f) rapporto informativo sulla condotta in genere tenuta dal militare durante il servizio prestato nel corpo, reparto od ufficio che inoltra la domanda, contenente il *parere esplicito dell'autorità proponente sulla idoneità morale, militare e professionale* di poter compiere lodevolmente il grado di ufficiale e di poterne bene disimpegnare le relative attribuzioni.

Detti documenti, ad eccezione degli ultimi tre, sono soggetti alla tassa di bollo; quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 30 giorni a quello della presentazione.

I militari mobilitati potranno inoltrare per via gerarchica al commissariato generale per l'aeronautica anche la sola domanda, dichiarando in essa il titolo di studio posseduto qualunque esso sia. A tale domanda dovranno però essere uniti il certificato medico ed il rapporto informativo di cui alle lettere *d*) ed *f*).

I documenti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) dovranno poi essere trasmessi direttamente

dalle loro famiglie in piego raccomandato, al commissariato generale per l'aeronautica non oltre il 25 novembre p. v.

I concorrenti potranno inoltre unire alle domande quei documenti eventualmente posseduti che siano atti a comprova e la loro attitudine tecnica allo speciale servizio al quale aspirano.

10. Le autorità militari alle quali saranno presentate le domande di ammissione al corso, rilasceranno agli interessati ricevuta delle domande stesse e dei documenti annessi.

I reclami inerenti all'ammissione al corso aviatori, dovranno essere indirizzati al commissariato generale per l'aeronautica pei militari mobilitati ai comandi di corpo di armata territoriali o al Ministero della guerra per i non mobilitati.

Non si darà corso ai reclami che saranno presentati dopo il 31 dicembre p. v. o che non perverranno per via gerarchica.

11. Coloro che saranno avviati al campo scuola di Monte Celio, verranno assunti in forza come aggregati al corpo aeronautico militare in attesa della visita psico-fisiologica di cui alla circolare n. 628 del *giornale militare* 1917. Coloro che saranno riconosciuti idonei passeranno effettivi al corpo aeronautico militare; i non idonei saranno trasferiti al corso allievi ufficiali di fanteria dal 10 gennaio p. v. purchè siano in possesso di titoli di studio riconosciuti sufficienti.

12. Tutti gli ammessi al corso, alla fine del 5° mese, saranno giudicati dalla competente commissione di avanzamento per la nomina a sottotenente di complemento o di milizia territoriale nell'arma di provenienza (specialità treno pei provenienti dall'artiglieria o dal genio), indipendentemente dalla maggiore o minore abilità manifestata nel pilotaggio.

La nomina a pilota aviatore è subordinata al conseguimento del brevetto di pilota militare.

13. Coloro che pur essendo stati riconosciuti idonei alla nomina ad ufficiale, non abbiano però dimostrato sufficiente capacità per il pilotaggio, saranno trasferiti al deposito del 72 fanteria a Mantova (riferimento circolare 5800 del 10 settembre 1918 del comando aviatori) se appartenenti all'arma di fanteria; al proprio centro di mobilitazione, se appartenenti alle altre armi; in entrambi i casi essi dovranno essere inviati al più presto in zona di guerra. Eguale trattamento verrà fatto agli ufficiali che dovessero in seguito ottenere l'esonero dal pilotaggio.

14. I militari che alla fine del 5° mese di corso, non saranno riconosciuti idonei alla promozione ad ufficiale dovranno essere direttamente trasferiti in zona di guerra, come militari di fanteria, al deposito convalescenza e tappa della 9ª armata secondo le norme contenute nella già citata circolare 5800 del comando aviatori.

15. Le altre condizioni e notizie oltre quelle accennate nel presente manifesto che possano interessare i concorrenti che non siano alle armi, potranno essere richieste ai comandi di distretto o di corpo d'armata i quali si atterranno alle disposizioni di massima contenute nella circolare 27400 del 1° luglio 1918. I Corsi allievi ufficiali e domanderanno occorrendo, chiarimenti direttamente al commissariato generale per l'aeronautica.

16. Si avverte però che nessuna deroga od eccezione potrà essere consentita alle condizioni stabilite dal presente manifesto.

Il Ministro — ZUPELLI.

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 633. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Norme per impianto dei parafulmini sugli edifici militari.** — (Direzione generale genio). — 31 ottobre 1918

È stato pubblicato un opuscolo di carattere riservato dal titolo: « Norme per impianto dei parafulmin sugli edifici militari » (Edizione 1918) che sostituisce l'edizione 1900, la quale rimane perciò abolita.

L'opuscolo deve servire unicamente per uso d'ufficio, restandone vietata la vendita ai privati.

La distribuzione di esso ai comandi, corpi ed uffici cui può interessare, verrà fatta gratuitamente a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, secondo le indicazioni che il medesimo riceverà dall'ispettorato generale del genio.

Il commissario generale — NAVA.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(4098) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1918 — 8 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 634 — 8 SETTEMBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1307, che modifica quello n. 107 del 10 febbraio 1918, concernente l'aumento degli stipendi al personale civile e militare di ciascuna amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 1108

» 635. — 15 SETTEMBRE 1918. — GIUSTIZIA MILITARE Decreto luogotenenziale n. 1568, che apporta modificazioni all'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare *Pag.* 1109

» 636. — 25 OTTOBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che costituisce un consiglio di amministrazione per il deposito della legione romena . . . . . *Pag.* 1110

» 637. — 26 OTTOBRE 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che dà facoltà all'avvocato generale militare di istituire temporaneamente una sezione del tribunale militare territoriale di Roma in Perugia . . . . . *Pag.* 1110

» 638. — 27 OTTOBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1611, che istituisce il comitato delle pelli . . . . . *Pag.* 1111

» 639. — 7 NOVEMBRE 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione delle norme di statistica sanitaria . . . . . *Pag.* 1113

» 640. — 7 NOVEMBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità cavalli . *Pag.* 1143

» 641. — 7 NOVEMBRE 1918. — TRASPORTI. — Modalità di pagamento per i trasporti effettuati dalla società « Sicilia » e « Marittima Italiana » e dalla « Società italiana di servizi marittimi » . . . *Pag.* 1143

AVVISO . . . . . *Pag.* 1143

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 642. — 28 OTTOBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto di S. E. il commissario generale col quale si provvede alla sostituzione di un segretario della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . . . . . *Pag.* 1144

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **634**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1307, che modifica quello n. 107 del 10 febbraio 1918** (1) **concernente l'aumento degli stipendi al personale civile e militare di ciascuna amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 218, del 14 settembre 1918).

Art. 1. — Gli articoli 10 e 12 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sono modificati come segue:

Art. 10. — Gli aumenti di stipendio di cui nel presente decreto non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati e ad essi non sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335 (2) fatta eccezione per quanto concerne gli alimenti dovuti per legge.

Art. 12. — I reclami di qualunque natura ai quali potrà dar luogo l'applicazione del presente decreto — esclusi quelli presentati dal personale contemplato all'articolo 8 — saranno decisi dal ministro del tesoro, sentita una commissione nominata con decreto Reale composta da un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente, da un consigliere della Corte dei conti, dal direttore generale dell'amministrazione civile al Ministero dell'interno, e, in sua assenza o impedimento, dal vicedirettore generale, da un consigliere di corte d'appello, da un vice avvocato erariale, da un rappresentante della amministrazione del tesoro e da un rappresentante dell'amministrazione interessata, aventi grado non inferiore a capo divisione.

Contro la decisione del ministro non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 2. — L'articolo 13 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, è modificato nel senso che, in caso di assenza o di impedimento, il ragioniere generale dello Stato, chiamato a far parte della commissione con l'articolo stesso istituita, possa farsi sostituire da un ispettore generale di ragioneria.

Art. 3. — Le disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto, eccezione fatta per quanto concerne la sostituzione del direttore generale dell'amministrazione civile in seno alla commissione dei reclami, avranno vigore dal 1° febbraio 1918; le altre dal giorno della pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1307.

L'articolo 10 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, stabiliva: « Gli aumenti di stipendio di cui nel presente decreto non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati, e ad essi non sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335 ».

---

(1) Circolare 76-1918.
(2) » 283-1908.

In esecuzione dell'articolo succitato, con la circolare 182 del corrente anno si è avvertito che i moduli 182 T per le cessioni di stipendio dovevano essere compilati tenendo presente lo stipendio spettante all'impiegato indipendentemente dall'aumento e che perciò dovevano completarsi facendo seguire alla dizione: « competono mensilmente » la clausola, da scriversi a penna con inchiostro rosso: « tenuto presente il disposto dell'articolo 10 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 ».

Vennero così evitati errori nella determinazione del quinto cedibile, nonchè nella determinazione del *quantum* pignorabile o sequestrabile ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 4 della legge 30 giugno 1908 n. 335.

Ora, per effetto delle disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto luogotenenziale 8 settembre 1918 n. 1307, che modificano l'articolo 10 predetto nel senso che agli aumenti di stipendio sono applicabili, dal 1° febbraio 1918, le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335 *per quanto concerne gli alimenti dovuti per legge*, dovranno osservarsi le seguenti norme nella compilazione dei moduli 182 T.:

1. Tali moduli dovranno essere sempre completati con la clausola di cui alla circolare 182 c. a., anche se sullo stipendio dell'impiegato esista o sia stata disposta, sia pure in linea precauzionale, una ritenuta per alimenti dovuti per legge ai sensi dell'articolo 2 n. I del primo comma della legge 30 giugno 1908 n. 335, nella quale ipotesi si rende necessario solamente tener conto, nella compilazione dei moduli stessi, dell'aumento di stipendio apportato dal decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107; avendo però cura di indicarne l'ammontare distintamente dallo stipendio precedentemente goduto dall'impiegato.

2. Dato l'effetto retroattivo del decreto luogotenenziale 8 settembre 1918 n. 1307, gli accantonamenti ordinati, in linea precauzionale, per cause di alimenti dovuti per legge, dal 1° febbraio 1918 in poi, e così sempre per l'avvenire, dovranno essere modificati nei limiti e nella misura imposti dagli articoli 2 e 4 della legge 30 giugno 1908, n. 335, estendendo la ritenuta anche agli aumenti di stipendio, e ciò sino a che non venga esperito il giudizio ai sensi dell'articolo 611 n. 6 del codice di procedura civile e degli articoli 2 della legge 30 giugno 1908 e 3 del regolamento 24 settembre 1908 (1).

3. Nessuna variazione deve apportarsi sulle ritenute per alimenti derivanti da sentenze di assegnazione, alle quali è stata già data esecuzione, senza che intervenga un nuovo giudizio di pignoramento da esperirsi per gli effetti dell'articolo 114 del codice civile dalle parti interessate e senza che siano date, al riguardo, dal Ministero le opportune disposizioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1) Circolare 413-1908.

N. **635**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1568, che apporta modificazioni all'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare.** — (Gabinetto del Ministro). — 15 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 255, del 29 ottobre 1918).

Art. 1. — I sostituti avvocati generali militari sono distinti in due classi come segue:

1ª classe – 2 con grado di maggiore generale;

2ª classe - 2 con grado di brigadiere generale.

Art. 2. — Ai brigadieri generali della giustizia militare spetta l'indennità di carica stabilita per i maggiori generali dello stesso personale ed è applicato per la cessazione dal servizio attivo permanente il limite di età di 65 anni.

Art. 3. — Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

N. **636**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale che costituisce un consiglio di amministrazione per il deposito della legione romena.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 25 ottobre 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad appositi consiglio di amministrazione la gestione economica ed amministrativa del deposito della legione romena,

DETERMINA:

Art. 1. — Per la gestione economica ed amministrativa del deposito della legione romena è costituito apposito consiglio di amministrazione composto;

del comandante del deposito, *presidente*;

dell'ufficiale che lo segue immediatamente in grado od anzianità, *relatore*;

di tre ufficiali da designarsi dal comandante del deposito, uno dei quali con le funzioni di direttore dei conti, *segretario*.

Art. 2. — Il consiglio dovrà essere costituito da ufficiali appartenenti alle armi combattenti, ad eccezione del segretario che dovrà, preferibilmente, appartenere al corpo di amministrazione.

Art. 3. — Il consiglio assumerà la gestione dal 15 ottobre 1918.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **637**. — GIUSTIZIA MILITARE — **Decreto ministeriale che dà facoltà all'avvocato generale militare di istituire temporaneamente una sezione del tribunale militare territoriale di Roma in Perugia.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 ottobre 1918.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, l'avvocato generale militare potrà stabilire temporaneamente una sezione del tribunale militare territoriale di Roma in Perugia.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **638**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1611, che istituisce il comitato delle pelli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 258, del 2 novembre 1918).

Art. 1. — Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, i servizi inerenti all'approvvigionamento delle pelli, così pei bisogni dell'esercito come per quelli della popolazione civile ed al controllo sulla produzione e sul commercio dei relativi manufatti sono concentrati nel Ministero della guerra, il quale vi provvederà mediante un comitato consultivo, una giunta esecutiva ed un apposito ufficio pellami.

Art. 2. — Il comitato consultivo sarà presieduto dal sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, e sarà composto:

a) del presidente della giunta esecutiva (vice presidente);

b) del direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi al Ministero della guerra;

c) del direttore generale della politica economica al Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

d) dell'ispettore generale dell'industria;

e) dell'ispettore generale del commercio;

f) del direttore dell'ufficio pellami;

g) di un rappresentante, designato dal rispettivo Ministero, per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle armi e trasporti, della marina, dell'agricoltura e delle colonie;

h) del presidente dell'unione delle camere di commercio;

i) dei rappresentanti regionali dell'industria e commercio del cuoio (un conciatore, un calzolaio, un sellaio, un guantaio e un commerciante di pellami) per ciascun territorio di giurisdizione dei comitati e sotto comitati di mobilitazione industriale, designati dai comitati stessi: di un rappresentante dell'unione nazionale commercianti di pellami, di un rappresentante dell'associazione italiana dell'industria del cuoio e di un rappresentante dell'associazione industriale prodotti chimici, designati dalle associazioni rispettive;

l) di due rappresentanti della classe operaia per ciascuna specialità (pellettieri, calzolai, sellai, guantai), designati dal comitato centrale di mobilitazione industriale;

m) di un rappresentante per ciascuno dei consorzi che fossero costituiti o si costituissero dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 3. — Il comitato si riunisce normalmente due volte all'anno e potrà essere convocato straordinariamente sempre che sia richiesto da esigenze di servizio.

Il comitato esprime parere su tutti gli argomenti sui quali venga interpellato dal presidente o dai ministri interessati.

E' nelle attribuzioni del comitato la determinazione del fabbisogno complessivo delle materie prime e dei manufatti in cuoio occorrenti al commercio ed alle industrie per uso civile. Il fabbisogno militare sarà determinato dai ministri competenti.

Art. 4. — La giunta esecutiva sarà composta, oltre che dal presidente, del direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi al Ministero della guerra, del direttore generale della politica economica al Ministero dell'industria, del direttore dell'ufficio pellami, di due delegati del Ministero dell'industria, di un delegato del Ministero della guerra e di un delegato di quello del tesoro (istituto nazionale dei cambi) designati dai rispettivi Ministeri. Ne fanno parte altresì due rappresentanti dei commercianti e degli industriali di cui alla lettera *i*) dell'art. 2 e due rappresentanti degli operai di cui alla let-

tera *l*) dell'articolo stesso, nominati dal ministro della guerra, di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro.

Il presidente della giunta sarà nominato con decreto reale su proposta dei ministri della guerra e dell'industria, commercio e lavoro, sentito il consiglio dei ministri.

In caso di assenza del presidente lo sostituirà il direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi od il direttore generale della politica economica al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà dei componenti la giunta, e occorre in ogni caso che la maggioranza sia costituita da funzionari dello Stato, compreso il presidente.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5. — La giunta delibera:

a) sui provvedimenti necessari per dare esecuzione ai voti del comitato, accolti dai ministri interessati;

b) sugli acquisti all'estero;

c) sugli acquisti e sulle requisizioni delle pelli di produzione nazionale, e di quelle di provenienza estera esistenti nel Regno;

d) sulla assegnazione delle materie prime agli stabilimenti industriali, promuovendo, ove occorra, appositi consorzi di distribuzione;

e) sull'approvvigionamento delle materie concianti e dei materiali accessori per la fabbricazione dei manufatti di cuoio, procedendo, ove occorra, ad acquisti diretti ed alla distribuzione dei materiali acquistati;

f) sulla fabbricazione dei manufatti occorrenti all'amministrazione militare e delle calzature di Stato, ai sensi dei decreti luogotenenziali 3 dicembre 1916, n. 1693 e 23 agosto 1917, n. 1345, ferme rimanendo le attuali attribuzioni del Ministero dell'industria per la parte relativa alla distribuzione delle calzature stesse;

g) sui provvedimenti necessari per il controllo della produzione ed il commercio dei manufatti di cuoio occorrenti all'industria ed alla popolazione civile, per assicurarne lo sviluppo e per regolare, occorrendo, i prezzi di vendita delle merci e manufatti di largo e comune consumo;

h) su tutti gli argomenti relativi al funzionamento dell'ufficio pellami, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 6. — Le deliberazioni della giunta divengono esecutive dopo tre giorni della comunicazione al Ministero della guerra, senza che questi le abbia annullate o sospese.

Le deliberazioni relative alla produzione delle calzature di Stato e quelle che interessano l'industria o la popolazione civile dovranno altresì essere comunicate al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, il quale avrà facoltà, nei tre giorni dal ricevimento, di sospenderle e annullarle.

In caso di divergenza fra i due ministri decide il comitato interministeriale per gli approvvigionamenti.

Art. 7. — L'ufficio pellami provvede a dare attuazione alle deliberazioni della Giunta ed avrà all'uopo gli uffici, i depositi ed i magazzini distaccati strettamente necessari per il funzionamento dei servizi.

Il direttore dell'ufficio sarà nominato con decreto reale tra i funzionari civili o gli ufficiali dell'esercito, e potrà essere coadiuvato da uno o due funzionari, quali vicedirettori, all'uopo designati con decreto del ministro della guerra di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro.

Il direttore dell'ufficio fa parte del comitato centrale di mobilitazione industriale, della commissione centrale degli esoneri presso il commissariato generale delle armi e munizioni e della giunta tecnica interministeriale per gli approvvigionamenti.

Art. 8. — Il personale addetto all'ufficio pellami sarà composto di funzionari dello Stato, di ufficiali in servizio attivo permanente o in congedo, di militari di truppa e di privati cittadini di speciale competenza tecnica, nonchè di avventizi assunti in servizio per i lavori d'ordine e per quelli di sorveglianza e di fatica.

Art. 9. — Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato, comandato presso l'ufficio pellami, continuerà a far parte dell'organico della propria amministrazione ed a essere governato dalle leggi relative al proprio stato.

Art. 10. — Le condizioni di assunzione del personale tecnico che non appartenga ad amministrazioni dello Stato risulteranno da convenzioni per locazione di opera.

Tanto le assunzioni di questo personale, quanto quelle del personale avventizio saranno fatte a norma della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Art. 11. — L'ufficio pellami, con speciale contabilità, terrà in evidenza la situazione finanziaria dell'ente, la quale non dovrà in alcun modo gravare sullo Stato. Speciale regolamento, concordato tra i ministri della guerra e del tesoro, disciplinerà i particolari della gestione.

Tutte le spese per il comitato, per la giunta esecutiva e per gli uffici saranno a carico della detta gestione, che verserà al tesoro il 2 0[0 della somma rappresentante il reale costo delle materie prime e dei manufatti in cuoio importati nel Regno a cura dello Stato, indipendentemente dal pagamento dei diritti doganali.

Gli stipendi e gli altri assegni fissi del personale dell'ufficio appartenente alle amministrazioni dello Stato saranno rimborsati al tesoro a carico della gestione dell'ufficio, al netto delle ritenute erariali.

Saranno a carico della gestione stessa le indennità che, su proposta della giunta esecutiva e con determinazione del ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro, si rendesse opportuno di assegnare al personale dell'ufficio.

Art. 12. — Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite con decreto del ministro della guerra, di concerto con gli altri ministri interessati.

N. **639**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazione delle norme di statistica sanitaria.** — (Direzione generale sanità militare). — 7 novembre 1918.

Le rilevazioni statistiche di guerra, prescritte dalla circolare 745 del *giornale militare* 1916, hanno ormai dato una sufficiente raccolta di alcune notizie sanitarie, onde questo Ministero ritiene per l'avvenire tralasciare alcune ricerche speciali ed istituire per altri fatti ricerche più particolareggiate.

A tale scopo, in sostituzione degli attuali, sono prescritti, a datare dal 1° gennaio 1919, i modelli allegati.

Per maggiori schiarimenti, seguendo l'ordine dei varî capitoli di statistica delle *Norme per le rilevazioni di statistica sanitaria di guerra* si aggiunge quanto appresso:

CAP. I - MOD. *A*. — Non vi sono apportate modificazioni essenziali, ma è semplificato e ridotto nel suo formato.

E' abolita la colonna dei militari ricoverati nei luoghi di cura per malattie o ferite verificatesi nelle settimane precedenti.

Per facilitare la raccolta dei dati numerici riferibili alle azioni belliche, e tenerli distinti dalle lesioni traumatiche comuni, queste sono segnate prima delle ferite o lesioni di guerra: a queste seguono le lesioni da gas asfissianti, le ustioni da liquidi infiammati ecc.

Le malattie infettive, siano esse accertate o sospette, saranno specificate solo nella colonna « annotazioni ».

Le malattie veneree sono distinte in due categorie:

a) le veneree constatate o curate per la prima volta dopo l'arrivo alle armi del militare;

b) le veneree constatate o curate per la seconda volta ed oltre; e ciò allo scopo di poter tener conto dei nuovi contagi o di quelli che erano sfuggiti all'osservazione del medico militare.

A tergo del mod. *A* sono riportate particolareggiate istruzioni circa la compilazione e trasmissione del modello, e circa il modo di dedurre il dato della forza media. (*Allegato* 1).

N. B. – Potranno essere utilizzati i modelli già in uso, apportando nella colonna *malattie o ferite* le opportune modificazioni.

CAP. II. – MOD. *B*-1. – Raccolto ormai un notevole numero di dati circa le malattie da cui era affetto *il totale* degli individui degenti, entrati ed usciti dagli spedali, si ritiene opportuno rivolgere l'attenzione sulle malattie dalle quali sono affetti i *militari del R. esercito in cura, escludendo*, quindi, *i militari degli eserciti alleati o nemici* i corpi *non appartenenti all'esercito*, gli operai borghesi ecc. e sopratutto *i militari in osservazione.*

La distinzione per forme cliniche, quindi, sia degli entrati, sia degli usciti, riguarderà solo gli individui in cura, e, separatamente, gli appartenenti al R. esercito ed i non appartenenti all'esercito. *Ne saranno esclusi* tutti gli entrati in *osservazione*, siano essi militari già incorporati nell'esercito od iscritti di leva.

A ciò faranno eccezione gli ospedali che hanno uno o più reparti d'osservazione, di sperando che siano compilati, dai dipendenti reparti d'osservazione, due modelli *B*-1 speciali. Il primo comprenderà i militari già incorporati entrati ed usciti per osservazione, distinti sia per arma e corpi (secondo le specificazioni della Cat. *A* del Quadro I) sia per forme cliniche, modificando opportunamente l'intestazione dei quadri I e II.

Il secondo modello *B*-1 dei detti ospedali comprenderà gli inscritti di leva, che saranno riportati nel quadro I, nell'apposita riga della Cat. *C.* « inscritti di leva » e nel quadro II saranno distinti per forme cliniche.

Per facilitare la compilazione del modello, esso è distinto in tre quadri.

Il quadro I è uno specchio numerico inteso a dare lo stato e il movimento giornaliero dei ricoverati in ciascun luogo di cura distinto: in *appartenenti all'esercito* (Cat. *A*) in *non appartenenti all'esercito* (Cat. *B*); in *individui in osservazione* (Cat. *C*).

Il quadro II è distinto in due parti; la *prima* è destinata a dare i dati *circa i militari appartenenti all'esercito, alla marina alle scuole e collegi militari* (Cat. 1 del quadro I) *distinti per forme cliniche*; *la seconda* è destinata a dare tali dati per i *non appartenenti all'esercito* (Cat. 3 del quadro I).

Si richiama ancora una volta l'attenzione sul fatto che questa distinzione per forme cliniche non riguarda *gli individui in osservazione*, siano essi militari od inscritti di leva.

(Cat. *C*), fatta eccezione per gli ospedali che hanno reparti di osservazione, i quali compileranno, con le norme suddette, due distinti modelli *B*-1 comprendendo in uno di essi i militari in osservazione e nell'altro gli inscritti di leva.

I totali del quadro II debbono perciò essere identici, nella prima parte, al totale parziale della Cat. *A* del quadro I nella 2ª, al totale parziale della Cat. *B* del detto quadro.

Le forme morbose, indicate nella prima colonna, sono seguite dai numeri della nomenclatura nosologica, affinchè il compilatore dello specchio sappia in quale categoria deve raggruppare le singole malattie.

Avvertenza importante. — Come risulta dai numeri riportati a seguito delle diciture « Ferite o lesioni di guerra, lesioni da gas deleteri, ustioni da liquidi i fiammati, congelazioni, autolesioni », la nomenclatura nosologica attualmente in uso, è stata ampliata, come si dirà in seguito (V. cap. XVI circa le modificazioni del mod. 3-*bis*), con l'aggiunta dei numeri dal 243 al 273, allo scopo di tenere più facilmente distinte le lesioni accidentali o violenti da cause comuni, da quelle da causa di guerra. Si raccomanda perciò vivamente che ogni ufficiale medico conosca questa modificazione, la quale faciliterà grandemente la compilazione del mod. *B*-1 ed i successivi studi statistici. (V. allegato 2).

Cap. III. - Mod. *B* 2. — Ne è ridotto il formato ed è modificato solo nella colonna « Malattie o ferite » la cui distinzione è identica a quella del mod. *B*-1.

Per il raggruppamento delle malattie, si tengano presenti le prescrizioni date per il mod. *B*-1.

N. B. - Fino ad esaurimento potranno essere utilizzati i modelli in uso modificando la colonna « Malattie o ferite, secondo l'allegato 3.

Cap. IV. - Mod. *B*-3. — Ne è ridotto il formato ed anch'esso è modificato solo nella colonna « Malattie e ferite » la di cui distinzione è identica a quella del modello *B*-1.

Per il raggruppamento delle malattie si tengano presenti le prescrizioni date per il modello *B*-1.

N. B. Fino ad esaurimento, potranno essere utilizzati i modelli in uso, modificando la colonna « Malattie o ferite, » secondo l'allegato 4.

Cap. V. - Mod. C. — Vi sono aggiunte delle colonne per indicare i morti.

È variato leggermente il numero e l'ordine delle malattie.

N. B. — Fino ad esaurimento, potranno essere utilizzati i modelli attualmente in uso, apportandovi le opportune modificazioni (V. allegato 5).

Cap. VI-VII. - Mod. *D* ed *E*. — Sono compresi in un solo foglio - Il mod. *D*. è ridotto nel formato. E' abolita la distinzione fra i militari già in servizio prima della mobilitazione e gli entrati in servizio alla mobilitazione.

Nella colonna delle nevrosi inibitorie acute è aggiunta, al mutismo ed alle afasie, la balbuzie. Sono aggiunte due colonne per le forme fisiopatiche (ipotoniche ed ipertoniche) e per i tremori.

N. B. - Potranno essere utilizzati i modelli attualmente in uso fino ad esaurimento, non tenendo conto della distinzione dei malati in rapporto alla mobilitazione (V allegato 6).

Cap. VIII. - Mod. *F*. — Ne è ridotto il formato, ed invece dei provvedimenti medico-legali *proposti*, conterrà i dati circa i provvedimenti medico-legali *presi* da ciascun ospedale militare per i soli militari di truppa.

N. B. - Potranno essere utilizzati fino ad esaurimento gli stampati già in uso apportandovi le opportune modificazioni (V allegato 7).

CAP. IX. – MOD. *G.* — È sostituito dal modello *G* (ristampa 1918) che è una scheda *individuale* da compilarsi per gli ammalati di tetano, contenente, oltre le generalità dell'infermo e la richiesta di dati circa le lesioni, richieste speciali circa la profilassi praticata, il periodo d'incubazione ecc. (V. allegato 8).

La scheda mod. *G.* sarà compilata *soltanto* per gli ammalati di tetano, non solo all'atto della dimissione o della morte, ma anche all'atto del trasferimento ad altro spedale.

CAP. X. – MOD. *H.* — È modificata la distinzione delle malattie, nel senso che non si richiede più se la malattia sia stata contratta presumibilmente in zona di guerra o fuori della zona di guerra, e quale era lo stato civile degli ammalati, ma si richiede invece se la malattia *fu curata per la prima volta, oppure per la seconda volta ed oltre* e se le singole infezioni furono contratte, presumibilmente, *prima dell'arruolamento o dopo l'arruolamento.*

E' interessante conoscere, agli scopi statistici, se la malattia fu curata per la prima volta o per la seconda ed oltre, per evitare che i ricoveri successivi dello stesso individuo figurino come casi nuovi di malattie.

Si raccomanda perciò la massima accuratezza nel raccogliere i dati anamnestici e nell'apporre sulle schede mod. 4 il corrispondente numero della nomenclatura nosologica, perchè ciò faciliterà la compilazione del modulo *H* per quanto riguarda i malati di malattie veneree.

N. B. Fino a che non saranno distribuiti i modelli della nuova ristampa, saranno utilizzati quelli finora in uso, coprendo le diciture attualmente inscritte nella colonna: « Malattie che i ricoverati presentano » e sostituendole con quelle indicate nell'allegato 9.

CAP. XVI. – MOD. 3-*bis.* — Per rendere più facile il raggruppamento delle lesioni traumatiche di guerra e la distinzione di esse da quelle comuni, si dispone *che tutte le lesioni traumatiche dovute ad evento di guerra siano contrassegnate da numeri superiori al* 247 e precisamente da quelli in seguito indicati.

Si prescrive inoltre:

a) che le autolesioni e le malattie provocate, accertate o sospette, siano distinte rispettivamente con i nn. 269, 270, 271, 272, di qualunque natura esse siano, riservandosi questo Ministero di distinguerle successivamente nelle varie entità morbose.

b) che le schede degli *individui in osservazione;* qualunque sia la malattia, debbono essere contrassegnate col numero 273.

N. B. — Fino a che non saranno distribuiti i nuovi modelli siano utilizzati i vecchi, aggiungendo le seguenti voci e numeri:

LESIONI O FERITE PER CAUSE DI GUERRA.

Annegamento, 243.
Colpo di calore, 244.
Assideramento, 245.
Congelazione di 1° grado, 246.
» 2° » , 247.
» 3° » , 248.
Fulminazione, 249.
Asfissia per gas deleteri, 250.
Altre lesioni per gas deleteri. 251.

Avvelenamenti acuti, 252.
Morsi di vipera od altre animali velenosi, 253.
Scottature da liquidi infiammanti, 254.
Scottature da altre cause, 255.
Accidenti prodotti dall'elettricità, 256.
Contusioni, 257.
Escoriazioni da lesioni violente, 258.
Distorsioni, 259.
Lussazioni, 260.
Fratture chiuse, 261.
Commozione cerebrale, 262.
» viscerale, 263.
Ferite lacero-contuse, 264.
Ferite da taglio, 265.
Ferite da punta, 266.
Ferite d'arma da fuoco, 267.
Altre lesioni accidentali o violente, 268,

Autolesioni { *accertate*, 269.
sospette, 270.

Malattie provocate { *accertate*, 271.
sospette, 272.

Schede degli individui in osservazione (qualunque sia la malattia), 273.

CAP. XVII - MOD. N. 4. — *Norme per la statistica sanitaria militare (mod. 466 del cat.). Scheda individuale per i ricoverati negli ospedali.*

La necessità di avere alcuni dati che nella scheda fino ad oggi in uso mancavano, e l'opportunità di rendere più facile, nello istesso tempo, la compilazione di essa, hanno consigliato di modificare la scheda nel senso di tenere distinte le notizie riguardanti le malattie o ferite da quelle riguardanti le generalità dell'infermo; di tenere distinti dai malati, i feriti o i traumatizzati, e di dare la possibilità di rispondere alla massima parte delle domande con un segno convenzionale (X) al fine di risparmiare il lavoro di scritturazione.

Poichè la scheda individuale è l'elemento statistico sul quale si può meglio di ogni altro basare ogni lavoro e studio ulteriore, è fatto obbligo agli ufficiali medici di compilarla *personalmente*, affidando alla loro opera intelligente ed al loro buon volere il compito di offrire dati certi e dai quali, per il considerevole numero, possano dedursi osservazioni di grande interesse scientifico.

Agli ufficiali medici che prestano servizio in reparti specializzati si fa particolare raccomandazione d'essere precisi e particolareggiati nella diagnosi, poichè non potendosi, per ragioni ovvie, prescrivere schede particolari per ciascuna specialità, ed offrendo la scheda mod. 4 precise notizie circa gli elementi che maggiormente possono influire sulla manifestazioni di alcune malattie, quali ad es.: l'età, l'arma il corpo, i mesi di inizio della malattia, i luoghi di provenienza, ecc., le schede stesse potranno essere in seguito particolarmente prese in esame, allo scopo di conoscere, oltre alle malattie specificate nella nomenclatura nosologica, anche quelle che in tale nomenclatura sono comprese sotto la dicitura generica di « altre malattie ».

La scheda mod. 4 sarà compilata anche per i morti: poichè la tabella mod. 5 non contiene speciali notizie circa la durata della malattia, le complicazioni, ecc., ed *indipendentemente* dalla detta tabella mod. 5, che dovrà sempre essere compilata.

La scheda mod. 4 di nuova adozione corrisponde all'allegato 10, e dovrà essere compilata, a partire dal 1° gennaio, in perfetta conformità di detto allegato.

I luoghi di cura si asterranno pertanto, in questi ultimi mesi dell'anno 1918, dal richiedere stampati di vecchio tipo in quantità tale che presumibilmente non possano essere consumata interamente al 31 dicembre.

MOD. *L.* — *Nello spoglio delle schede individuali* si è notato che spesso mancano le indicazioni della provenienza da altri ospedali, e spessissimo anche il numero delle giornate di degenza negli ospedali di precedente ricovero.

Ciò toglie il modo di avere un dato interessante, quale è quello della durata del ricovero ospitaliero a seconda delle varie malattie e lesioni.

Pertanto si prescrive che per ciascun ammalato o ferito che sia trasferito ad altri luoghi di cura, si compili un « *Biglietto di trasferimento* », simile all'allegato 11 (« mod. *L* ») che sarà allegato alla cartella clinica o, in mancanza di questa, consegnato allo stesso ammalato.

Alla dimissione dell'infermo, o alla morte di esso, il biglietto sarà attaccato nell'apposito spazio della scheda mod. 4.

CAP. XXI TABELLA MOD. 8 - *Norme per la statistica sanitaria militare* (467-*E del cat.*). — Non vi è apportata nessuna modificazione, ma poichè detta scheda contiene indicazioni più precise e particolareggiate di quelle che non contenga la scheda individuale mod. 4, si raccomanda di riempirla con ogni accuratezza.

Lo spoglio e il raggruppamento di dette tabelle, qualora i dati in esse inscritti siano completamente utilizzabili, daranno modo di dimostrare l'attività chirurgica dei nostri ospedali e di attribuire, *nominativamente* nelle relazioni statistiche, a ciascun chirurgo operatore, il numero ed il genere delle operazioni eseguite.

Avvertenze generali. — Tutti i modelli cui sono state apportate modificazioni di un certo valore, hanno particolareggiate istruzioni, circa il modo di compilazione o di trasmissione, stampate a tergo o in calce.

Su di esse si richiama l'attenzione degli ufficiali medici.

L'ufficiale più elevato in grado di ciascun corpo, reparto o luogo di cura, disporrà in modo che tutti gli ufficiali medici dipendenti siano a conoscenza delle modificazioni apportate con la presente circolare e delle nuove voci aggiunte alla nomenclatura nosologica, le quali ultime saranno desunte, sia dalla presente circolare, sia dalle indicazioni contenute nelle « Avvertenze » poste a tergo della scheda mod. 4, e ne darà assicurazione all'autorità sanitaria da cui dipende entro il 30 novembre p. v.

Le direzioni di sanità d'armata o di corpo d'armata territoriali, raccolte e controllate le dette comunicazioni dei dipendenti luoghi di cura, daranno assicurazione al Ministero della guerra — Direzione generale sanità militare (Div. IV, sez. II) — che gli ufficiali medici dipendenti sono a conoscenza delle modificazioni surriferite.

Le disposizioni date precedentemente alla presente circolare permangono in quanto non siano state da questa modificate o abrogate.

Resta immutato tutto quanto si riferisce ai capitoli delle norme per le rilevazioni alla statistica sanitaria di guerra ed ai modelli, di cui la presente circolare non fa cenno.

È fatto obbligo ai compilatori dei modelli di segnalare alle rispettive direzioni di sanità tutte le difficoltà od incertezze che incontrassero nella compilazione dei modelli.

Le direzioni di sanità, esaminate tali comunicazioni ed appostovi il proprio parere,

trasmetteranno al Ministero della guerra – Direzione generale di sanità militare, divisione 4ª, sez. 2ª.

Dei moduli menzionati nella presente circolare (conformemente alle *Avvertenze* poste a pag. 9 del volume delle « Norme per le rilevazioni di statistica sanitaria di guerra ») saranno richiesti all'*Ufficio d'amministrazione di personali militari vari* (*Reparto pubblicazioni militari*) quelli che fanno parte della nuova statistica, cioè i moduli *A*, *B*-1, *B*-2, *B*-3, *C*, *D*-*E*, *F*, *G*, *H* ed *L*.

Saranno invece richiesti al comando degli *Stabilimenti militari di pena di Gaeta* i moduli preesistenti alla circolare 745 *giornale militare* 1916, 3-*bis*, 4 ed 8.

Nelle richieste di questi ultimi si dovrà aver cura di indicare non solo il numero e denominazione del modulo, ma anche il numero del catalogo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **640**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità cavalli**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 novembre 1918.

A scanso di equivoci nell'interpretazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1077, (circolare 527 a. c.), si avverte che le disposizioni in esso contenute si riferiscono soltanto agli ufficiali in servizio attivo permanente, pei quali il diritto alla razione foraggio è stabilito in relazione al grado che rivestono e all'arma a cui appartengono.

Pertanto, se in qualche caso essi possono disfarsi del cavallo o non se ne provvedono quando acquisiscano diritto a razione foraggio, è perchè si trovano, precariamente, in qualche posizione eccezionale che loro consente, temporaneamente, di fare ciò.

Per gli ufficiali richiamati dal congedo, invece, condizione essenziale per aver diritto alla razione foraggio è di trovarsi nella necessità di far servizio a cavallo (art. 4 della circolare 599-1917), perciò non è ammissibile che trovandosi essi in tale necessità si disfacciano del cavallo o non se ne provvedano. Ciò stante, per essi il diritto all'indennità cavalli è sempre connesso al reale possesso del cavallo. Nè tale indennità può essere corrisposta neppure se, in mancanza di cavalli propri, adoperino cavalli di servizio in quanto che l'indennità medesima spetta solo agli ufficiali che abbiano cavalli di loro proprietà, giusta l'articolo 7 del testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi, modificato dalla legge 6 luglio 1908 n. 362. (Circ. 258).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **641**. — TRASPORTI. — **Modalità di pagamento per i trasporti effettuati dalla Società « Sicilia » e « Marittima Italiana » e dalla « Società Italiana di servizi marittimi »** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 novembre 1918.

In relazione a quanto fu stabilito con la circolare n. 263, inserta nel *giornale militare* del corrente anno, si fa noto che le direzioni o sezioni di commissariato militare od i comandi di presidio dovranno compilare e trasmettere mensilmente conti separati per i pagamenti effettuati, a norma della citata circolare, pei trasporti eseguiti dalle Società di navigazione « Sicilia »; « Marittima Italiana » e « Società Italiana di servizi marittimi ».

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO

Calendario generale del regno pel 1918.

Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma il *Calendario generale del regno pel 1918*.

Le richieste del volume, che è di oltre 1400 pagine in 8°, dovranno essere fatte alla direzione della casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire quattordici e aggiungendo lire una nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **642**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto di S. E. il commissario generale col quale si provvede alla sostituzione di un segretario della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.** — (Ufficio esonerazioni temporanee). — 28 ottobre 1918.

IL COMMISSARIO GENERALE PER LE ARMI E MUNIZIONI,
DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA GUERRA E DELLA MARINA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561 relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati;

Visti i precedenti decreti ministeriali coi quali fu provveduto a costituire ed a mantenere al completo la commissione centrale di cui all'articolo 4 del decreto legge predetto;

Ritenuto che il tenente colonnello commissario Leonetti cav. Francesco, segretario della commissione centrale per le esonerazioni temporanee ha avuto altra destinazione,

DECRETA:

Il capitano di sussistenza Pugliese cav. Francesco Severio assume le funzioni di segretario della commissione centrale per le esonerazioni temporanee di cui all'articolo 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1918.

NAVA — ZUPELLI — DEL BONO.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,70**

(4822) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1918 — 12 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

643. — 21 OTTOBRE 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto che apporta varianti al 2° capoverso del n. 41 del « Servizio in guerra. — Parte I — Servizio delle truppe » . . . . . Pag. 1145

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **643.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto che apporta varianti al 2° capoverso del n. 41 del « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe ».** — (Servizio generale — Divisione stato maggiore. — 21 ottobre 1918.

Articolo unico. — È approvata la seguente variante al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe ».

Il secondo capoverso del n. 41 è *sostituito* dai seguenti:

« Il sotto capo di stato maggiore dell'esercito coadiuva il capo di stato maggiore dell'esercito nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal capo di stato maggiore stesso.

A tale uopo egli deve essere completamente informato degli intendimenti del capo di stato maggiore dell'esercito ed attendere con lui e sotto la sua direzione agli studi relativi alla preparazione della guerra.

« Il sotto capo di stato maggiore dell'esercito sostituisce il capo di stato maggiore nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta ».

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato al Gran Quartiere Generale, addì 21 ottobre 1918.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1918 — 16 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

— 15 SETTEMBRE 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1559, riguardante la riscossione delle spese di giustizia dipendenti dalle sentenze di condanna a pene pecuniarie pronunciate dai tribunali militari . . . . . *Pag.* 1149

6 OTTOBRE 1918. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1560, che estende alle colonie le disposizioni relative agli aumenti alle paghe e dei salari ai militari di truppa ed ai sottufficiali dei RR. carabinieri e della R. guardia di finanza, ai sottufficiali del R. esercito ed agli operai di ruolo, dislocati nelle colonie stesse. *Pag.* 1149

— 27 OTTOBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1612, che aumenta lo stanziamento del capitolo 85-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919. . . . . *Pag.* 1150

— 27 OTTOBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale che nomina il presidente della giunta esecutiva per l'approvvigionamento delle pelli. . . . . *Pag.* 1150

— 27 OTTOBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale che nomina il direttore dell'ufficio pellami . . . . . *Pag.* 1151

— 14 NOVEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Oggetti di vestiario ed equipaggiamento dichiarati fuori servizio e fuori uso. . . . . *Pag.* 1151

— 14 NOVEMBRE 1918. — PENSIONI. — Compilazione dei processi verbali circa la causa delle ferite od infermità contratte dai militari . . . . . *Pag.* 1151

— 14 NOVEMBRE 1918 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ' — Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1311 e 6 ottobre 1918, n. 1560 . . . . . *Pag* 1152

— 14 NOVEMBRE 1918. — RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari per la durata della guerra. . . . . *Pag.* 1155

15 NOVEMBRE 1918. — TRASPORTI. — Trasporti militari sulle linee della società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane . . . . . *Pag.* 1155

— 15 NOVEMBRE 1918 — RECLUTAMENTO — Visite di riformati e rivedibili . . . *Pag.* 1156

— 15 NOVEMBRE 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Assegnazione ai corpi dei militari restituiti dal nemico . . . . . *Pag* 1158

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi Tenente Generale Cavaliere di Gran Croce ARMANDO DIAZ, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'Esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » — Parte I.

ORDINIAMO:

Art. 1.

Nel territorio del Regno dichiarato in stato di guerra e nei territori occupati oltre confine è vietata l'incetta della valuta austro-ungarica, nonchè qualsiasi forma di commercio della valuta italiana con valuta austro-ungarica.

Art. 2.

I trasgressori sono puniti col carcere militare.

Zona di guerra, 6 novembre 1918.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
DIAZ.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **641**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale 1569, riguardante la riscossione delle spese di giustizia dipendenti alle sentenze di condanna a pene pecuniare pronunciate dai tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 15 settembre 1918. (*Gazzetta ufficiale* n. 259, del 4 novembre 1918).

Art. 1. — Alla riscossione delle spese di giustizia, dipendenti dalle sentenze di condanne a pene pecuniare pronunciate dai tribunali militari territoriali e dai tribunali militari marittimi contro persone residenti nel Regno o nelle colonie, provvedono, a richiesta degli avvocati militari, i cancellieri dei tribunali civili e penali o delle preture, a seconda che l'esecuzione di dette sentenze sia demandata al procuratore del Re od al pretore, non ai ricevitori del registro nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2. — Ai cancellieri che procedono agli atti relativi alla riscossione, è dovuta la decima parte delle somme recuperate, in applicazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **645**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1560, che estende alle colonie le disposizioni relative agli aumenti delle paghe e dei salari ai militari di truppa ed ai sottufficiali dei RR. carabinieri e della Regia guardia di finanza, ai sottufficiali del R. esercito ed agli operai di ruolo, allocati nelle colonie stesse.** — 6 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 252, del 28 ottobre 1918).

Art. 1. — Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, del decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 sono estesi agli operai borghesi a matricola e straordinari dipendenti dai Ministeri per la guerra e per le armi e munizioni passati al servizio delle amministrazioni coloniali dell'Eritrea, della Somalia, della Tripolitania e della Cirenaica.

Gli aumenti alla mercede giornaliera fissa concessi con l'art. 1 del decreto sopraccitato, sono applicabili al personale di cui sopra con le norme stesse date dall'art. 2 del citato decreto 13 giugno 1918, n. 909 e con quelle stabilite dai Ministeri per la guerra per le armi e munizioni in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 1 del titato decreto n. 444.

Art. 2. — Gli aumenti alla paga giornaliera concessa con l'art. 6 del decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, ai sottufficiali e militari di truppa del CC. RR. e col citato luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 681, agli aiutanti di battaglia, ai marescialli e sergenti maggiori, sono estesi anche ai militari delle categorie sopra indicate ap-

partenenti ai RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Somalia, della Tripolitania e della Cirenaica od in servizio presso le amministrazioni delle colonie stesse o presso il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

Gli aumenti alla paga giornaliera concessi col predetto art. 6 del decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 414 ai sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza, sono altresì estesi ai sottufficiali e militari di truppa dello stesso corpo in servizio nelle dette colonie.

L'aumento però dovrà essere applicato soltanto sulla quota della paga giornaliera percepita nelle colonie che corrisponde alla paga giornaliera percepita dai pari grado in Italia.

Detto aumento non ha ripercussione sulla misura delle indennità coloniali.

Art. 3. — I reclami di qualunque natura ai quali potrà dare luogo l'applicazione del presente decreto, saranno decisi dal ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444. Contro la decisione del ministro non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 4. — Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto il quale avrà applicazione e decorrenza dal 1° febbraio 1918, fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

N. 646. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1612, che aumenta lo stanziamento del capitolo 85-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale — Ragioneria): — 27 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 259, del 4 novembre 1918).

Lo stanziamento del capitolo n. 85-*bis*. « Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato di lire seicentocinquanta milioni (L. 650.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. 647. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale che nomina il presidente della giunta esecutiva per l'approvvigionamento delle pelli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 ottobre 1918. (*Gazzetta ufficiale* n. 263, dell'8 novembre 1918).

L'on. avv. Gr. Cord. Luigi Capaldo — deputato al Parlamento — è nominato presidente della giunta esecutiva per l'approvvigionamento delle pelli e dei relativi manufatti, istituita presso il Ministero della guerra, giusta gli articoli 1 e 4 del citato decreto luogotenenziale.

N. 648. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale che nomina il direttore dell'ufficio pellami.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 ottobre 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 263, dell'8 novembre 1918).

Il colonnello commissario, a disposizione del Ministero della guerra, Gaetano Arango-Ferral è nominato direttore dell'ufficio pellami, istituito presso il Ministero stesso per i provvigionamenti delle pelli e relativi manufatti occorrenti per la bellica preparazione e per la popolazione, giusta gli articoli 1 e 7 del citato decreto luogotenenziale.

N. 649. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Oggetti di vestiario ed equipaggiamento dichiarati fuori servizio e fuori uso.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 novembre 1918.

Con riferimento alla circolare n. 18 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina che i materiali ceduti agli opifici militari vestiario ed equipaggiamento siano da questi assunti in carico come dichiarati fuori uso.

Invece i materiali riattati dovranno essere assunti in carico come buoni e così essere conteggiati nelle cessioni alle amministrazioni militari. Dovranno perciò essere conteggiati nel del loro prezzo, il quale per i materiali di cuoio, lana, panno è doppio di quello nomenclatore; per quelli di lino, canapa, cotone, metallo, legno, vetro e maiolica è per la legna da ardere è quadruplo; per le calzature è quello prescritto dalla nota 209 del *giornale militare* corrente anno. I materiali non compresi nel nomenclatore dovranno essere valutati a prezzo di costo, da richiedersi alle autorità che li hanno acquistati o ceduti.

Gli opifici militari compileranno speciali conti di trasformazione per lo scarico delle materie prime impiegate nelle riparazioni.

Il Ministro — ZUPPELLI.

N. 650. — PENSIONI. — **Compilazione dei processi verbali circa la causa delle lesioni od infermità contratte dai militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 novembre 1918.

Questo Ministero ha dovuto constatare che i verbali dei consigli di amministrazione riguardanti lesioni o infermità di militari non sempre sono compilati in conformità del modello allegato alla circolare 483 del *giornale militare* 1917; di modo che, per tale inadempienza, mancando talora i dati necessari si è costretti a richiedere nuovi documenti, con notevole ritardo nella trattazione delle pratiche relative.

Si richiamano pertanto i consigli di amministrazione alla completa osservanza della circolare predetta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **651**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1311** (1) e **ottobre 1918, n. 1509** (2). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi).— 14 novembre 1918.

A complemento di quanto è disposto dalla circolare 609 del corrente anno si avverte quanto segue:

1. Poichè in base ai su citati decreti l'indennità di tramutamento è corrisposta, non per la sola famiglia (per la quale è stabilito lo scontrino mod. 194-A di cui al paragrafo 4, n. 1, lettera *a*), della circolare 67-1914), ma anche per il capo, tra i documenti da allegare alle tabelle di tramutamento dovrà comprendersi lo scontrino mod. 194 B di cui alla presente circolare, per comprovare il viaggio del capo famiglia e la classe in cui ha viaggiato.

2. Per comprovare il diritto al rimborso del trasporto del bagaglio, stabilito dall'articolo 16, n. 2, lett. *a*), del decreto luogotenenziale di cui alla circolare 607-1918 per gli impiegati ed ufficiali, e dall'art. 5, n. 3, lett. *a*), del decreto luogotenenziale di cui alla circolare 608-1918 per i sottufficiali e militari di truppa, sarà dalle stazioni consegnato completato, allo speditore, lo scontrino mod. 194-C, di cui alla presente circolare, il quale dovrà pure essere allegato alla tabella di tramutamento.

Il Ministro — ZUPELLI

(1) Circ. 607-1918.
(2) Circ. 608-1918.

Circolare
651 del *giornale militare* 1918

N. 194-*B*
del Catalogo - 1918

SCONTRINO

comprovante l'acquisto di biglietti a tariffa comunque ridotta nei viaggi compensati con indennità.

MILITARI DEL R. ESERCITO E IMPIEGATI ED AGENTI CIVILI DELL' AMMINISTRAZIONE MILITARE

Libretto N. (1) . . . . . .

Acquistato un biglietto di . . . classe da . . . . . a . . . . . .

(2)

(1) Numero del libretto di viaggio posseduto dal militare o impiegato od agente o, in difetto, nome, cognome e grado (o qualifica) dello speditore.

(2) Bollo ad umido della stazione di partenza.

Circolare
651 del *giornale militare* 1918

N. 194 *C*
del Catalogo – 1918

SCONTRINO

comprovante la spedizione del bagaglio nei casi di viaggi che dànno diritto al rimborso della spesa.

MINISTERO DELLA GUERRA

Libretto N. (1) .....

Peso complessivo riconosciuto dal bagagliere Kg. .....

Per la spedizione da ..... *a* .....

Somma complessiva pagata ..... *Lire* .....

(2)

(1) Libretto personale dello speditore, o della sua famiglia, o di entrambi, secondo i casi; o, in difetto, nome, cognome e grado (o qualifica) dello speditore.

(2) Bollo ad umido della stazione.

N. **652**. — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti volontari per la durata della guerra**. — (Direzione generale leva e truppa). — 14 novembre 1918.

Con riferimento al 1° comma del n. 2 della circolare n. 368 del *giornale militare* 1915, questo Ministero, per quanto possa apparire superfluo, avverte che gli arruolamenti volontari per la durata della guerra non possono più essere contratti dopo il 16 novembre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **653**. — TRASPORTI. — **Trasporti militari sulle linee della società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 novembre 1918.

1. Con decreto luogotenenziale 31 ottobre 1918 sono stati approvati i nuovi accordi con la società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane in dipendenza dei quali, *a datare dal* 16 *novembre* 1918, il regime del conto globale, di cui al § 120 *del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie*, avrà vigore soltanto sulle seguenti linee di detta Società: Parma-Suzzara, Ferrara-Modena e Thiene-Rocchette; su quest'ultima con le modalità di applicazione stabilite, in relazione alle speciali condizioni di esercizio della linea stessa, fra l'intendenza generale dell'esercito - direzione trasporti - e la detta società. Il prezzo per treno km. è elevato a L. 26, con decorrenza dal 1° aprile 1918 e sarà applicabile, da quella data al 15 novembre 1918, anche ai trasporti in *conto globale* eseguiti o da eseguirsi sulle linee della Veneta sulle quali verrà a cessare, col detto giorno, l'applicazione di tale regime.

Sulle altre linee appartenenti alla detta società « Veneta » i trasporti saranno eseguiti in conto-corrente a forma del § 122 del citato regolamento. Pertanto, a datare dal 16 corr. anche pei viaggi e trasporti di *servizio*, che si eseguiranno sulle linee della *Veneta* diverse dalle tre preaccennate, si dovrà far uso di richieste di viaggio e di trasporto di *color rosa*, sempre che i trasporti non abbiano luogo in conto-corrente con mod. 444 (Reg. Trasporti § 121).

2. In conseguenza di ciò, e delle antecedenti disposizioni quanto ai trasporti sulle ferrovie Ferrara-Suzzara e Nord Milano, ai §§ 121 *bis* e 122 del già citato regolamento sono sostituiti i seguenti:

§ 121 *bis*. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 119, 120 e 121 avranno vigore:

a) Su tutte le linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

b) Sulle seguenti linee appartenenti alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane: Parma-Suzzara, Ferrara-Modena e Thiene-Rocchette per quest'ultima con le modalità di applicazione stabilite — in relazione alle speciali condizioni d'esercizio della linea stessa — fra l'intendenza generale dell'esercito — Direzione trasporti — e la società Veneta predetta.

c) Sulle linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo Edolo della Società Nazionale di ferrovie e tramvie.

§ 122. — Sulle altre linee della ricordata Società Veneta, nonchè sulle linee appartenenti ad altre amministrazioni, i trasporti nel periodo accennato varranno eseguiti in *conto corrente*... (segue come nel testo attuale).

3. Il Ministero si riserva di pubblicare il fascicolo di varianti al citato regolamento. Intanto le amministrazioni militari faranno apportare a mano, in rosso, le varianti di cui sopra agli esemplari, che possiedono, del regolamento stesso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **654**. — RECLUTAMENTO. — **Visite di riformati e rivedibili** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 novembre 1918.

Riformati e dichiarati rivedibili dai consigli di leva

Essendo oramai esaurito lo straordinario lavoro che incombeva sui consigli di leva a causa delle varie revisioni di riformati, cessano le ragioni che avevano consigliato questo Ministero a deferire ai direttori di sanità militare l'esecuzione delle visite che l'articolo 62 del testo unico delle leggi sul reclutamento consente di fare operare, per i riformati dai consigli di leva, entro due anni dalla conseguita riforma.

Tali visite dovranno quindi d'ora in poi venire effettuate solo in seguito ad ordine del Ministero della guerra ed avranno luogo dinanzi ai consigli di leva con la procedura stabilita dai §§ 340 e seguenti del regolamento sul reclutamento e dal capo X della Istruzione permanente per le operazioni della leva.

Pure solamente in seguito ad ordine del Ministero della guerra e dinanzi ai consigli di leva potranno essere effettuate nuove visite per quegli inscritti che si ritenessero indebitamente mandati rivedibili a leva ventura. Al riguardo saranno applicabili le disposizioni contenute nei §§ 344 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

Qualora la nuova visita sia stata ordinata perchè vi siano seri indizi che la riforma o la rivedibilità siano state carpite con frode, ed il perito medico ritenga di dover confermare la non idoneità al servizio militare, sarà opportuno che il consiglio di leva, prima di pronunciarsi, mandi l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare. In caso di riconosciuta idoneità tanto il perito medico quanto i sanitari dell'ospedale dovranno fare dettagliata relazione da cui risulti se a loro giudizio possa ritenersi che la precedente riforma o rivedibilità siano state carpite con frode e, nell'affermativa, il prefetto o sottoprefetto, dopo che il consiglio di leva avrà pronunciato l'arruolamento, denuncierà il militare all'autorità giudiziaria competente, avvertendone il Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa — Ufficio ispezioni).

I comandi di corpo d'armata continueranno ad avere la facoltà di investigare in tutti quei casi in cui ritengano che una dichiarazione di riforma o di rivedibilità sia stata irregolarmente ottenuta o che sia intervenuta guarigione, e quando ciò risulti confermato, segnaleranno con dettagliato rapporto i casi stessi al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa - Ufficio ispezioni) per i provvedimenti del caso.

Riformati in seguito a rassegna.

Le riforme in seguito a rassegna, essendo tutte pronunciate per delegazione del ministro della guerra, giusta il § 16 del regolamento sulle rassegne, possono essere revocate senza limite di tempo per ordine del Ministero.

A tale effetto i comandanti di corpo d'armata territoriale continueranno ad avere, per delegazione del Ministero stesso, la facoltà di ordinare le visite dei riformati in rassegna, quando vi siano fondati motivi per ritenere che la riforma sia stata irregolarmente conseguita o che il riformato risulti guarito.

Dette visite dovranno essere effettuate personalmente dai rispettivi direttori di sanità di corpo d'armata territoriale, ed il verbale di visita, nel quale dovrà essere specificato se si siano riscontrati elementi che facciano ritenere che la riforma sia stata carpita con frode, dovrà essere inviato con ogni sollecitudine al comando di corpo d'armata, il quale nei casi di riconosciuta idoneità provvederà, per delegazione di questo Ministero, all'annullamento degli atti di rassegna, seguendo norme analoghe a quelle contenute nei numeri 2 e seguenti della circolare n. 729 del 14 novembre 1917.

Se saranno risultati fondati indizi di frode, il comando stesso, dopo annullati gli atti di rassegna, denuncierà il già riformato all'autorità giudiziaria, dandone poi comunicazione al Ministero.

Qualora qualche riformato precettato a visita non si presentasse, i rispettivi comandi di corpo d'armata ne riferiranno al Ministero che procederà a norma di legge.

Riformati per epilessia tanto dai consigli di leva che in rassegna.

Per quanto concerne i riformati per epilessia, sia per parte del consiglio di leva, che in seguito a rassegna, dovranno applicarsi le norme contenute nel n. 9 della circolare 487 del 31 luglio 1918 e che qui si riportano per chiarezza.

Le visite potranno essere ordinate a loro riguardo solamente quando dopo accurate e minute indagini istruttorie, e sentito anche il direttore di sanità, sia stato possibile raccogliere tali elementi di fatto da dare un reale fondamento al dubbio che la riforma sia stata pronunciata per errore o per frode.

Data infatti la natura della infermità e le cautele che debbono seguirsi nel pronunciare per essi la riforma, è da escludersi senza altro la visita dei riformati per epilessia, per presunta guarigione.

I riformati per epilessia, che in casi eccezionali si ritenga di dover chiamare a visita, saranno sempre inviati presso i reparti sanitari specializzati per malattie nervose che saranno indicati dai singoli direttori di sanità e vi saranno trattenuti, ove occorra, per lunghi periodi di osservazione all'intento di poter procedere ad un esame clinico completo (somatico e funzionale) da parte di specialisti.

I consigli di leva od i direttori di sanità, a seconda dei casi, in base al risultato di tale osservazione o ad ogni altro elemento, nel redigere le loro conclusioni dovranno dichiarare esplicitamente, caso per caso, se resti dimostrata la infondatezza della diagnosi di epilessia che dette luogo alla riforma ed eliminato ogni dubbio sulle condizioni di idoneità dell'interessato.

In caso negativo dovrà essere confermata la riforma dei militari in questione, non essendo accettabile la loro ammissione alle armi e non essendo applicabile ad essi il disposto dell'avvertenza n. 16 dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare.

***

Mensilmente i comandi di corpo d'armata territoriale trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa) un elenco contenente il numero dei militari già riformati in rassegna rivisitati, di quelli dichiarati idonei e di quelli eventualmente deferiti all'autorità giudiziaria.

In seguito all'emanazione della presente circolare restano abrogate le circolari 15073 del 29 febbraio 1916 e 282 del 9 marzo 1917.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **655**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Assegnazione ai corpi dei prigionieri restituiti dal nemico** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 novembre 1918.

Questo Ministero, viste le speciali circostanze che possono consigliare di destinare i militari e graduati di truppa rimpatriati da prigionia a corpi diversi da quelli dai quali provengono, determina di lasciare alla *Commissione interrogatrice dei prigionieri rimpatriati* la facoltà di designare il corpo o deposito presso il quale ciascun prigioniero dovrà essere destinato a prestare l'ulteriore servizio sotto le armi cui fosse obbligato.

La commissione interrogatrice farà opportune comunicazioni in proposito al comando del corpo o deposito al quale il militare dovrà ripresentarsi allo scadere della licenza, indicando anche la data di scadenza della licenza stessa e tutte le altre notizie che riterrà opportune.

I comandi di corpo o deposito suddetti, appena ricevute siffatte comunicazioni, faranno luogo alle prescritte operazioni matricolari che ne conseguono, informandone nel modo stabilito anche il corpo o deposito di provenienza del militare ed il distretto di leva interessato.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(4027) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(4025) Roma, 1918 — Tipi E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª · 1918 · 22 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 650. — 26 SETTEMBRE 1918 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale che dà norme per l'applicazione dell'altro decreto luog tenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, il quale concede una indennità mensile al personale di ruolo ed a quello straordinario, avventizio od assimilato, civile o militare, in servizio di ciascuna amministrazione dello Stato . . . . . Pag. 1160

» 652. — 6 OTTOBRE 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1608, che dà al tribunale supremo di guerra e marina la facoltà di sottoporre a revisione le sentenze dei tribunali militari territoriali e dei tribunali di guerra o militari marittimi . . . . . Pag. 1160

» 658. — 20 OTTOBRE 1918. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 1660, concernente disposizioni circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali durante la guerra Pag. 1161

» 659. — 27 OTTOBRE 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1629, col quale fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, si instituiscono tre tribunali militari speciali permanenti con sede a Firenze, Roma e Palermo . . . . . Pag. 1164

» 660. — 8 NOVEMBRE 1918. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Aumento dei prezzi di tariffa dei timbri ufficiali. . . . . Pag. 1166

» 661. — 21 NOVEMBRE 1918. — CAVALLI. — Cavalli di servizio degli ufficiali . . . . . Pag. 1166

» 662. — 21 NOVEMBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Prelevamento di tenute dall'Unione Militare . . . . . Pag. 1166

» 663. — 21 NOVEMBRE 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale che revoca disposizioni sulla requisizione di stracci di lana. . . . . Pag. 1170

» 664. — 21 NOVEMBRE 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1919. . . . . Pag. 1170

» 665. — 22 NOVEMBRE 1918. — RECLUTAMENTO. — Rescissione degli arruolamenti volontari contratti per la durata della guerra . . . . . Pag. 1171

AVVISO . . . . . Pag. 1171

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 666 — 28 AGOSTO 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale mobilitazione industriale di Bari . . . . . Pag. 1173

» 667. — 6 OTTOBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 1565, riguardante la instituzione del comitato interministeriale per l'approvvigionamento e la distribuzione di olii e grassi per uso industriale — Decreto del ministro armi e trasporti . . . . . Pag. 1173

» 668 — 27 OTTOBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1629, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918 1919 . . . . . Pag. 1174

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. 669. — 14 SETTEMBRE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Disposizione del commissario generale per l'aeronautica, riguardante la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione per i servizi aeronautici della Libia Pag. 1175

» 670. — 25 SETTEMBRE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Disposizione del commissario generale per l'aeronautica, riguardante la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione per la direzione autoservizi di aviazione . . . . . Pag. 1176

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **656**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale che dà norme per l'applicazione dell'altro decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, il quale concede una indennità mensile al personale di ruolo ed a quello straordinario, avventizio od assimilato civile o militare, in servizio di ciascuna amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 settembre 1918.

Art. 1. — Al pagamento delle indennità mensili a favore di personali vari, disposti col decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, provvederanno gli uffici ai quali spetta l'emissione degli ordinativi per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni, in base ad elenchi forniti dalle competenti amministrazioni, indicanti l'indennità spettante a ciascun impiegato od agente.

I detti elenchi terranno luogo dei dispositivi pel conferimento dell'indennità e dei ruoli di spesa fissa.

Art. 2. — L'accertamento della indennità spettante a ciascun impiegato o agente sarà eseguito dagli uffici del personale, in base ai registri matricolari, ed, occorrendo, su dichiarazione degli interessati.

L'impiegato o agente che abbia emessa dichiarazione non conforme a verità, o che non denunci le variazioni dello stato di famiglia portanti diminuzione alla indennità assegnatagli, sarà sottoposto a procedimento disciplinare.

N. **657**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1698, che dà al tribunale supremo di guerra e marina la facoltà di sottoporre a revisione le sentenze dei tribunali militari territoriali e dei tribunali di guerra o militari marittimi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 ottobre 1918 — (*Gazzetta ufficiale*, n. 261, del 6 novembre 1918).

Art. 1. — Il tribunale supremo di guerra e marina, pronunziando sui ricorsi che, giusta le disposizioni vigenti, sono ammessi contro le sentenze dei tribunali militari territoriali e dei tribunali di guerra o militari marittimi, può, quando rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, ordinare che le sentenze stesse siano sottoposte a revisione dinanzi alla sezione del tribunale supremo stesso, istituita dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, ai sensi e per gli effetti del decreto luogotenenziale suindicato, salvo il disposto dell'articolo 3 del presente decreto.

Art. 2. — La facoltà prevista nell'articolo precedente è esercitata di ufficio, esclusa ogni conclusione, domanda e discussione di parte.

Il provvedimento non è motivato.

Art. 3. — Nel caso dell'articolo 1, la sezione del tribunale supremo, investita del giudizio di revisione, riesamina soltanto nel merito la sentenza denunciata.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **658.** — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 1660, concernente disposizioni circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali durante la guerra.** — (Segretariato generale - Divisione Stato maggiore) - 20 ottobre 1918 - (*Gazzetta ufficiale* n. 272, del 1° novembre 1918).

Art. 1. — L'art. 3 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1085, è sostituito dal seguente:

Agli effetti del § 224 del regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, per l'applicazione della legge 2 luglio 1896, n. 254, la commissione compilatrice delle proposte d'avanzamento si comporrà delle autorità gerarchiche, nel numero massimo di tre, dalle quali gli ufficiali dipendono all'atto del giudizio. Il numero di dette autorità dovrà all'occorrenza ridursi in guisa da escludere:

a) il comandante di divisione per le promozioni da sottotenente a tenente;

b) il comandante di corpo d'armata ed eventualmente quelli più elevati per le promozioni ai gradi successivi;

dovendo essi esprimere il loro parere in funzione di commissione di grado superiore.

Le proposte di avanzamento per i sottotenenti saranno trasmesse al Ministero della guerra direttamente dal comando di divisione e quelle relative agli ufficiali che rivestono i gradi di tenente, capitano o maggiore saranno trasmesse al Ministero direttamente dal comando di corpo d'armata, sempre che gli ufficiali stessi non dipendano da comandi ancora superiori, nel qual caso saranno questi a trasmetterle. Quelle relative ai tenenti colonnelli ed agli altri ufficiali più elevati in grado dovranno pervenire pel tramite del Comando Supremo (in guisa che su esse esprimano il proprio parere il comandante d'armata, dal quale gli ufficiali stessi eventualmente dipendano, ed il sottocapo di stato maggiore dell'esercito):

a) per tutti gli ufficiali comunque dipendenti dal Comando Supremo;

b) per gli ufficiali in servizio attivo permanente, non dipendenti dal Comando Supremo, appartenenti allo stato maggiore generale, al corpo di stato maggiore, e alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

La commissione di primo grado s'intende legalmente costituita anche quando sia composta da un solo membro.

Art. 2. — Per il periodo della guerra il giudizio sull'idoneità all'avanzamento degli ufficiali del R. esercito che vengono a trovarsi nelle condizioni sotto descritte è regolato come appresso:

a) *per gli ufficiali comandati all'estero dipendenti dal Comando Supremo* il giudizio per l'avanzamento in sede di commissione di primo grado è emesso dal generale addetto al Comando Supremo, ed in funzione di commissione superiore dal sottocapo di stato maggiore dell'esercito;

b) *per gli ufficiali comandati all'estero dipendenti dal Ministero della guerra* il giudizio per l'avanzamento in sede di commissione di primo grado è emesso: fino al grado di maggiore incluso, dal capo della divisione di stato maggiore del Ministero della guerra e per gli altri gradi da un ufficiale generale appositamente designato dal Ministero della guerra; ed in funzione di commissione superiore rispettivamente dall'ufficiale generale suddetto e dal sottocapo di stato maggiore dell'esercito;

c) *per gli ufficiali appartenenti al Ministero della guerra e al Ministero per le armi e munizioni o da essi direttamente dipendenti*, il giudizio in funzione di primo grado è

dato dalle autorità militari gerarchiche da cui dipendono gli ufficiali stessi, o da quelle all'uopo designate, ove gli ufficiali da giudicare dipendano da funzionari civili.

Fermo restando il disposto di cui al precedente articolo 1 per quelle promozioni dal grado di tenente col nnello in su che debbono essere sottoposte al giudizio del sottocapo di stato maggiore dell'esercito, il giudizio in funzione di commissione di grado superiore è devoluto ad un ufficiale generale espressamente designato dal ministro della guerra;

d) *per gli ufficiali comandati presso il Ministero della marina e altri Ministeri o commissariati* il giudizio per l'avanzamento è regolato come alla precedente lettera *b*).

Le autorità militari o civili che sono preposte al servizio a cui tali ufficiali sono addetti, trasmetteranno preventivo rapporto sul servizio dai medesimi prestato;

e) *per gli ufficiali delle colonie o appartenenti ad unità autonome ed oltremare*, quando non sia possibile applicare l'articolo 1 del presente decreto per mancanza di autorità militari gerarchiche, si applicano le disposizioni della precedente lettera *b*).

Art. 3. — Agli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, le proposte di avanzamento debbono ritenersi valide anche quando le autorità componenti la commissione compilatrice non abbiano potuto riunirsi collegialmente per assoluti impedimenti di servizio. Il computo dei voti sarà in questo caso fatto con le norme di cui al n. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.

Art. 4. — In caso di discrepanza fra i giudizi di primo e secondo grado nelle proposte di avanzamento, il giudizio definitivo demandato al ministro della guerra dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è devoluto, per tutti gli ufficiali appartenenti alle unità, comandi e servizi della formazione di guerra, al capo e sottocapo di stato maggiore; più particolarmente esso è devoluto:

al capo di stato maggiore per le proposte d'avanzamento al grado di colonnello o superiori;

al sottocapo di stato maggiore per le proposte di avanzamento a tutti gli altri gradi, a meno che delle commissioni che pronunciarono il giudizio per tali ultimi gradi, non abbia fatto parte una autorità di rango superiore a quello del comandante di corpo d'armata, nel qual caso il giudizio definitivo dovrà essere emesso dal capo di stato maggiore.

Ogni precedente disposizione contraria al presente articolo resta abrogata.

Art. 5. — L'articolo 5 del decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, è sostituito dal seguente:

Per la durata della guerra tutte le proposte di promozioni per merito di guerra, per merito eccezionale ed a scelta saranno sottoposte all'esame di apposita commissione permanente nominata dal ministro della guerra e costituita come segue:

1 tenente generale con rango di comandante d'armata o di corpo d'armata, *presidente*;

2 tenenti generali, *membri*.

Fungerà da segretario un ufficiale superiore del Comando Supremo.

Per gli ufficiali comunque dipendenti dal Comando Supremo, le deliberazioni della commissione:

saranno definitive per le promozioni fino al grado di tenente colonnello incluso, secondo le direttive avute dal capo di stato maggiore dell'esercito;

saranno sottoposte alla decisione definitiva del capo di stato maggiore dell'esercito per le promozioni ai gradi di colonnello e generale.

Per tutti gli altri ufficiali le deliberazioni della commissione saranno pure definitive fino al grado di tenente colonnello incluso; ma per i gradi superiori, saranno — previo parere del capo di stato maggiore dell'esercito — sottoposte alla decisione definitiva del ministro della guerra.

La commissione stessa determinerà in quale ordine, assolutamente indipendente dalla anzianità e unicamente subordinato ai meriti, nonchè sotto quale data gli ufficiali riconosciuti promovibili per l'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, potranno conseguire il grado o le veci del grado superiore.

Art. 6. — Ferma rimanendo la facoltà concessa al ministro della guerra dal decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 955, il giudizio sospensivo per le promozioni degli ufficiali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1818, n. 62, potrà essere protratto fino a tutto il primo anno di servizio realmente prestato dopo la ferita, lesione o malattia.

Per coloro peraltro che, in base alla ferita, lesione o malattia abbiano riportato giudizio di inabilità permanente a qualsiasi servizio e che non siano mantenuti o riassunti in servizio a senso del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n 1032, il giudizio circa l'idoneità alla promozione eventualmente spettante, a senso dei sopra citati art. 7 e 8, prima del definitivo provvedimento di stato, dovrà essere emesso non oltre la data in cui l'ufficiale abbia maturato il titolo all'avanzamento.

Art. 7. — La idoneità da dichiararsi per le promozioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, dovrà essere basata sul riconoscimento nell'ufficiale dei requisiti *normali* di avanzamento, a prescindere dalla inidoneità risultante dalle menomate condizioni fisiche; ove l'esistenza dei predetti requisiti normali non possa essere effettivamente sperimentata, potrà anche essere presunta, sulla scorta dei possibili elementi di giudizio, redigendo all'uopo motivato rapporto da allegarsi agli ordinari documenti d'avanzamento.

Art. 8. — Gli ufficiali a cui si applica il disposto degli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, e il disposto dei precedenti articoli 6 e 7 del presente decreto, avranno diritto, se vengano promossi dopo trascorso un anno dalla data in cui sarebbe loro normalmente spettata la promozione, a recuperare un anno della anzianità perduta, a contare dal giorno in cui la promozione sarebbe loro normalmente spettata.

Art. 9. — Agli ufficiali e sottufficiali di carriera del personale aeronautico navigante che siano inidonei fisicamente per ferite riportate in servizio e a causa di servizio, spetta per le promozioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, il trattamento previsto dall'art. 7 del decreto luogotenenziale medesimo.

Art. 10. — Gli ufficiali provenienti dai corsi allievi aspiranti ufficiali bombardieri sono da considerarsi, a tutti gli effetti, ufficiali dell'arma di artiglieria (specialità bombardieri), ma potranno, a loro domanda, conseguire il passaggio nelle altre specialità dell'arma previo giudizio di idoneità da riportarsi in seguito ad un esperimento teorico-pratico, le cui modalità saranno determinate dal Ministero della guerra d'accordo col Comando Supremo dell'esercito.

Art. 11. — L'articolo 8 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944, è abrogato.

Fermo rimanendo a tutti gli effetti l'art. 17 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, si dispone:

a) Per l'avanzamento degli ufficiali richiamati dal congedo dei corpi amministrativi

deve assumersi come unico ruolo regolatore il ruolo del servizio attivo del corpo di amministrazione;

b) Per l'avanzamento degli ufficiali farmacisti richiamati dal congedo deve assumersi come ruolo regolatore il ruolo degli ufficiali medici del servizio attivo;

c) L'avanzamento degli ufficiali richiamati dal congedo che ricoprano un grado di cui non vi sia il corrispondente nel ruolo del servizio attivo dello stesso corpo o del corpo che, a senso delle precedenti lettere *a*) e *b*), è da considerarsi come regolatore, avrà luogo, per il grado anzidetto, al termine delle singole permanenze minime nel grado stabilite, a seconda dei casi, dalle disposizioni attualmente in vigore.

Art. 12. — Il decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 792, non è applicabile agli ufficiali farmacisti di complemento, pei quali deve pertanto intendersi come rimasto ininterrottamente di pieno valore il disposto dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 28 marzo 1915, n. 356.

Art. 13. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e resterà in vigore per la durata della guerra.

N. **659.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1628, col quale fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, si istituiscono tre tribunali militari speciali permanenti con sede a Firenze, Roma e Palermo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270, del 16 novembre 1918).

Art. 1. — Per la durata della presente guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, sono istituiti tre tribunali militari speciali, con sede in Firenze, Roma e Palermo, per giudicare, nei limiti della competenza territoriale fissati nel successivo art. 2, i reati ascritti agli ufficiali ed assimilati, effettivi, comandati, aggregati o comunque addetti a reparti, comandi o servizi dipendenti dai comandi o enti territoriali.

Art. 2. — Detti tribunali avranno le seguenti circoscrizioni territoriali:

Tribunale militare speciale di Firenze:

Territorio, non in istato di guerra, delle provincie di Cuneo e di Portomaurizio e quello dipendente dai corpi d'armata di Ancona e Firenze.

Tribunale militare speciale di Roma:

Territorio, non in istato di guerra, dipendente dal comando dei corpi d'armata di Roma, Napoli e Bari.

Tribunale militare speciale di Palermo:

Territorio, non in istato di guerra, dipendente dal comando del corpo d'armata di Palermo.

Art. 3. — Con decreto del presidente, a richiesta dell'avvocato militare, il tribunale militare speciale può convocarsi in località diversa dalla sede ordinaria.

Art. 4. — Nella composizione dei tribunali militari speciali permanenti si osserveranno le norme seguenti: se gli imputati abbiano grado non superiore a tenente colonnello, il tribunale è formato, salvo il disposto del successivo art. 5, da un ufficiale generale presidente e da cinque colonnelli o tenenti colonnelli in qualità di giudici.

Il presidente ed i giudici sono permanenti.

...sono nominati dal ministro della guerra e possono essere dispensati da ogni altro servizio.

Dal ministro della guerra sono pure nominati presso ciascun tribunale speciale cinque giudici in qualità di supplenti, aventi grado di colonnello o tenente colonnello.

I giudici titolari e supplenti cessano dalle loro funzioni in caso di collocamento in congedo o di promozione a grado superiore, e se incorrano nella sospensione o privazione del grado. In caso di promozione, possono essere riconfermati.

Art. 5. — Per giudicare gli ufficiali aventi grado di tenente colonnello o gli assimilati di pari grado, il presidente deve designare i giudici tra i colonnelli.

Art. 6. — Per gli imputati aventi grado di colonnello, il tribunale militare speciale è formato da un tenente generale presidente e cinque maggiori generali, estratti a sorte fra gli ufficiali disponibili dipendenti dai corpi d'armata compresi nella giurisdizione del tribunale stesso. Allorchè il numero degli ufficiali di ciascuna categoria di grado non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, saranno compresi nella estrazione tutti gli ufficiali del medesimo grado disponibili presso i corpi d'armata territoriali più vicini.

Per gli imputati aventi grado di generale brigadiere o di maggiore generale, il collegio è formato da sei tenenti generali estratti a sorte fra i tenenti generali dell'esercito. Il più anziano funziona da presidente.

Per gli imputati aventi grado di tenente generale o generale il collegio è formato da sei ufficiali aventi grado di generale, estratti a sorte fra i generali d'esercito. Il più anziano funziona da presidente. In difetto e per i posti non coperti da un generale, il collegio è formato da tenenti generali dell'esercito, estratti a sorte fra quelli più anziani dell'imputato, e, in mancanza, fra gli otto che seguono immediatamente in ordine di anzianità l'imputato.

Art. 7. — Nei casi previsti dall'articolo precedente l'estrazione a sorte è fatta, in pubblica udienza, dal presidente del tribunale supremo di guerra e marina, nei modi prescritti dal codice penale per l'esercito e dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

Art. 8. — Presso ciascun tribunale militare speciale le funzioni di avvocato militare sono esercitate da un sostituto avvocato generale militare o, in difetto, da un avvocato militare, incaricati con determinazione ministeriale, su proposta dell'avvocato generale militare.

Nello stesso modo sono nominati l'ufficiale istruttore ed il giudice relatore.

Art. 9. — Il giudice relatore interviene nel tribunale militare speciale con voto consultivo e redige la sentenza.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti all'epoca dell'entrata in vigore del presente decreto, eccettuati i dibattimenti già iniziati prima di tale data che continueranno ad essere regolati dalle norme prima vigenti.

Nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli avvocati militari, o gli ufficiali istruttori o le segreterie dei tribunali militari, presso i quali si trovino gli atti processuali a carico di ufficiali o assimilati di cui all'art. 1, trasmetteranno gli atti stessi per l'ulteriore corso rispettivamente all'avvocato militare o all'ufficiale istruttore o alla segreteria del tribunale militare speciale.

N. **660**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE - [illegible] GRAFICO. — **Aumento dei prezzi di tariffa dei timbri ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 novembre 1918.

Con riferimento alla circolare 696 del *giornale militare* del 1917 si avverte che il Ministero del tesoro, in conseguenza del rincaro dei metalli e di tutte le altre materie prime nonchè del maggiore costo della mano d'opera, ha fissato, a datare dal 1° ottobre 1918, il prezzo dei timbri ufficiali da commettersi alla Regia zecca, nella seguente misura:

Timbro ufficiale ad umido	L. 10
Suggello a ceralacca	» 7

Timbro per francobigia postale:

a tre righe incise . . .	» 8
a due righe incise . . .	» 7

Scatola di latta con accessori . . . . . » 5

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **661**. — CAVALLI. — **Cavalli di servizio degli ufficiali.** — (Ispettorato ippico). — 21 novembre 1918.

Essendo cessati i motivi che indussero questo Ministero ad adottare, a riguardo dei cavalli di servizio degli ufficiali, gli eccezionali provvedimenti di cui alla circolare 591 del c. a., si avverte che, a datare dalla pubblicazione della presente, devono considerarsi abrogate le disposizioni della circolare succitata.

Restano tuttavia in vigore le disposizioni di data anteriore alla ripetuta circolare riguardanti i cavalli d'agevolezza.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **662**. - DISPOSIZIONI VARIE. — **Prelevamento di tenute dall'Unione Militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 novembre 1918.

Il Ministero della guerra, considerate le difficoltà da parte degli ufficiali residenti nella zona territoriale di potersi provvedere, ad eque condizioni di prezzo, delle tenute occorrenti, ha preso accordi con l'Unione Militare perchè gli ufficiali predetti possano prelevare a prezzo di costo due tenute all'anno e più precisamente: o due tenute di panno grigio verde, o una tenuta di panno grigio verde ed un cappotto di panno grigio

verde o una tenuta di panno grigio verde ed una mantellina di panno grigio verde o una tenuta di panno grigio verde ed una di cotone grigio verde diagonale, rasato.

La tenuta s'intende composta della giubba, di un paio di pantaloni e del berretto.

Il servizio di distribuzione di tali oggetti sarà fatto dall'Unione Militare. Gli ufficiali potranno anche ritirare solo parte degli oggetti componenti la tenuta, ma nel totale dell'anno non dovranno essere superati per specie quelli concessi.

Gli ufficiali possono richiedere la stoffa con o senza gli accessori per la confezione invece dell'oggetto fatto.

Il panno grigio verde è del tipo unico ed è fornito all'Unione Militare dall'amministrazione militare a prezzo di costo, così pure la tela diagonale grigio verde.

Sulla base di tali prezzi si sono concordati con l'Unione Militare i prezzi seguenti:

		Panno	*Tela*
		—	—
Giubba fanteria	L.	77,80	41,45
» medici e veterinari	»	78,60	42,25
» artiglieria, amministrazione, sussistenza, commissariato, genio	»	78,80	42,55
» bersaglieri, alpini, finanza	»	79,40	43.05
» carabinieri	»	81,40	45,05
» cavalleria	»	81,55	45,20
» stato maggiore (capitano)	»	83,15	46.80
Pantalone	»	37,35	23.95
Cappotto	»	133.00	—
Mantella	»	97,90	—

Aumenti:

Per ogni paio di stellette in più	L.	0,40
Per gallone ufficiali superiori in argento	»	1,50
» » » » in oro	»	1,75
Alamari per cappotto RR. Carabinieri	»	1,80

N. B. Le stellette sono in metallo argentato.

BERRETTO.

Fanteria, granatieri, cavalleria, farmacisti	L.	11,60
Genio, zappatori, minatori, treno, medici veterinari	»	12,10
Sussistenza, amministrazione, finanza	»	12,10
Carabinieri, artiglieria da campagna, fortezza, treno	»	12,40
Genio telegrafisti	»	12,80
Genio ferrovieri	»	13,20
Bersaglieri, alpini, artiglieria da montagna, commissariato, stato maggiore (capitano)	»	14,10

Aumenti:

Per ogni grado in più fino a colonnello . . .	L.	0,40

Prezzo della stoffa ed accessori:

Giubba di panno	L.	53,20
Pantaloni di panno	»	31,65.

I detti oggetti saranno venduti dall'Unione Militare su presentazione di tessera che i comandi di corpo rilasceranno ai dipendenti ufficiali una volta solo per tutti gli oggetti che saranno scelti fra quelli di spettanza.

Per gli ufficiali lontani dalle sedi dell'Unione Militare il servizio dei pacchi, sia degli oggetti confezionati che del panno ed accessori, per quelle da confezionare, è a carico dell'Unione Militare.

Detta tessera deve essere del seguente formato ed ogni corpo deve provvedersene direttamente:

(1) . . . . . .

Il (2) . . . . . .

. . . . . .

è autorizzato ad acquistare dall'Unione Militare i seguenti oggetti: . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . li . . . . 19 . .

Tessera n. (4) . . . .

Firma dell'ufficiale

. . . . . .

ANNOTAZIONI.

(1) Corpo.

(2) Grado e nome dell'ufficiale.

(3) Data del ritiro dell'oggetto dell'Unione Militare.

(4) Numero progressivo della tessera.

(5) Firma e bollo dell'Autorità che rilascia il buono.

N. B. — Alla tessera debbono restare attaccati soltanto i tagliandi pei quali la medesima è valevole. I tagliandi restanti saranno lasciati uniti alla tessera madre. L'Unione Militare nel cedere gli oggetti ritirerà i tagliandi degli oggetti prelevati.

(1) . . . . . .

Il (2) . . . . . .

. . . . . .

è autorizzato ad acquistare dall'Unione Militare i seguenti oggetti: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . li . . . . . 19 . .

Tessera n. (4) . . . . . .

Firma dell'ufficiale

. . . . . .

(5) . . . . . .

(Tagliandi da consegnarsi all'Unione Militare).

Il (2) . . . . . (n. (4). . .)	
li (3) . . . . . Giubba panno	
Il (2) . . . . . (n. (4). . .)	
li (3) . . . . Pantalone panno	
Il (2). . . . . (n. (4). . .)	
li (3) . . . . . Giubba tela	
Il (2) . . . . . (n. (4). . .)	
li (3). . . . . Pantaloni tela	
Il (2). . . . . (n. (4). . .)	
li (3). . . . Mantellina . . .	
Il (2). . . . . (n. (4). . .)	
li (3) . . . . . Cappotto . . .	
Il (2) . . . . . (n. (4). . .)	
li (3). . . . . Giubba panno	
Il (2). . . . . (n. (4). . .)	
li (3) . . . . Pantaloni panno	

(Tagliandi da trattenersi dall'ufficiale)

Il (2). . . . . (n. (4). . .)	
li (3). . . . . Giubba panno	
Il (2). . . . . (n. (4). . .)	
li (3) . . . . Pantalone panno	
Il (2). . . . . (n. (4). . .)	
li (3) . . . . . Giubba tela	
Il (2) . . . . . (n. (4). . .)	
li (3). . . . . Pantaloni tela	
Il (2). . . . . (n. (4). . .)	
li (3). . . . Mantellina . . .	
Il (2) . . . . . (n. (4). . .)	
li (3). . . . . Cappotto . . .	
Il (2). . . . . (n. (4). . .)	
li (3). . . . . Giubba panno	
Il (2). . . . . (n. (4). . .)	
li (3) . . . . Pantaloni panno	

ANNOTAZIONI.

(1) Corpo.

(2) Grado e nome dell'ufficiale.

(3) Data del ritiro dell'oggetto dall'Unione Militare.

(4) Numero progressivo della tessera.

(5) Firma e bollo dell'Autorità che rilascia il buono.

N. B. — Alla tessera debbono restare attaccati soltanto i tagliandi pei quali la medesima è valevole. I tagliandi restanti saranno lasciati uniti alla tessera madre. L'Unione Militare nel cedere gli oggetti ritirerà i tagliandi degli oggetti prelevati.

Il Ministro — ZUPPELLI.

N. **663**. - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto ministeriale che revoca disposizioni sulla requisizione di stracci di lana.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 novembre 1918.

Con riferimento alla circolare 567 inserta in dispensa 48 del *giornale militare* corrente anno, si porta a conoscenza, per opportuna norma delle amministrazioni interessate, il seguente decreto ministeriale in data 18 novembre 1918, che revoca alcune disposizioni inserte nella circolare suindicata;

Articolo unico — La disposizione emanata con decreto ministeriale 7 settembre 1918, articoli 2 e 4, circa l'obbligatorietà, per parte dei detentori, della denuncia all'amministrazione militare dei ritagli, pezzami e stracci provenienti da panni militari in loro possesso, tenendoli a disposizione dell'amministrazione stessa, è abrogata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **667**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1919.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 novembre 1918.

Per la fornitura dei viveri occorrenti, durante l'anno 1919, alle truppe, agli ammalati degli ospedali militari, agli allievi carabinieri ed agli allievi degli istituti militari si seguiranno, in massima, le norme emanate con le circolari 743 del 1917 e 3 del 1918, nonchè tutte le norme di carattere speciale emanate a suo tempo per la provvista delle singole derrate.

Si osserva soltanto che, per le eccezionali condizioni dei mercati nel presente momento, ove si addivenga alla stipulazione di contratti, ai medesimi dovrà essere data la durata massima di tre mesi, includendovi tuttavia la nota clausola di rinnovabilità per uguale periodo di tempo, giusta quanto venne di posto col n. 46 della circolare n. 743 del *giornale militare* 1917. Si raccomanda inoltre di includere in tutti i contratti la clausola di cui al n. 53 della circolare stessa (1) ed in quelli per i generi occorrenti agli stabilimenti sanitari anche l'altra di cui al n. 36 della medesima circolare (2).

In relazione, infine, a quanto è stato disposto col predetto n. 46 della più volte citata circolare, questo Ministero avverte che le autorità militari, le quali già provvidero alle stipulazioni dei contratti che vanno a scadere col 31 dicembre p. v., dovranno, con la massima urgenza, e con ogni attenzione, esaminare e decidere nel termine contrattualmente fissato — tenute presenti le attuali condizioni dei mercati e quelle che si

(1) Tale clausola è la seguente: « Nel contratti sarà in modo esplicito precisato che qualunque variazione nella forza, per qualunque causa non potrà dar diritto agli assuntori di pretendere indennità o compensi di sorta dall'amministrazione militare »

(2) Tale clausola è la seguente: « Nel contratti dovrà anche inserirsi una clausola dalla quale risulti che il fornitore non avrà diritto a compensi di sorta nel caso in cui gli stabilimenti cessino in tutto od in parte di funzionare ».

presumono possano presentarsi prossimamente (condizioni che tutto lascia prevedere debbano segnare una sensibile diminuzione di prezzo per la massima parte dei generi) — se i contratti medesimi debbano essere disdetti od invece (qualora vi sia convenienza economica per l'erario ed il servizio fino ad ora disimpegnato dall'assuntore non abbia dato luogo ad inconvenienti) l'amministrazione possa avvalersi della clausola della rinnovabilità.

Qualora i contratti debbano essere disdetti, le autorità in parola dovranno senza indugio dare le opportune disposizioni per le nuove aggiudicazioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **665**. RECLUTAMENTO. — **Rescissione degli arruolamenti volontari contratti per la durata della guerra,** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 novembre 1918.

Questo Ministero determina che i volontari di guerra in servizio come *militari di truppa*, possano fin d'ora ottenere dai depositi dei corpi, facendone apposita domanda, la rescissione dell'arrulamento contratto per la durata della guerra ed il conseguente licenziamento dalle armi.

Tale disposizione non è applicabile:

a) a coloro che, arruolati come volontari di guerra, vennero poi a trovarsi nella condizione di avere obblighi di leva;

b) a coloro che si trovino in attesa di procedimento penale oppure scarcerati in seguito a sospensione della pena loro inflitta, eccetto che si tratti di condannati condizionalmente.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO

Concorso indetto dal Ministero della marina per la nomina di 40 ufficiali medici subalterni di complemento nel corpo sanitario militare marittimo

È aperto un concorso, per titoli, per la nomina di 40 ufficiali medici subalterni di complemento nel corpo sanitario militare marittimo.

I concorrenti dichiarati vincitori che rivestono già nel R. esercito il grado di tenente o sottotenente saranno trasferiti nella R. marina col proprio grado e con la propria anzianità in base all'art. 38 del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218. Ai concorrenti dichiarati vincitori e che non rivestano già nel R. esercito alcun grado sarà assegnato il grado di tenente o sottotenente con le norme stabilite dall'art. 15 del citato decreto 11 febbraio 1918. Le domande per l'ammissione al concorso dovranno per-

venire al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico) entro il 31 dicembre 1918 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta;

e) titoli professionali (diploma di laurea, certificato dei punti ottenuti nelle singole materie durante i corsi universitari e altri titoli qualora il concorrente ne sia provvisto);

f) certificato di visita medica passata da un ufficiale medico della R. marina o del R. esercito.

g) stato di servizio militare.

I documenti devono essere legalizzati secondo le leggi vigenti e quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° agosto 1918.

I concorrenti che all'atto in cui prendono parte al concorso fossero già ufficiali del R. esercito, non saranno tenuti alla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*).

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **666**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale mobilitazione industriale di Bari.** (Comitato centrale mobilitazione industriale). — 28 agosto 1918.

A sostituire il contrammiraglio Bonino Teofilo, viene nominato quale presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale di Bari, il contrammiraglio Fabbrini Vincenzo.

N. **667**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1565, riguardante la instituzione del comitato interministeriale per l'approvvigionamento e la distribuzione di olii e grassi per uso industriale — Decreto del ministro armi e trasporti.** — (Gabinetto). — 6 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 255, del 29 ottobre 1918).

Art. 1. — Presso l'amministrazione delle armi e munizioni, è istituito un comitato interministeriale per l'approvvigionamento e la distribuzione dei semi oleosi, della colofonia e paraffina, dei grassi ed olii destinati alla produzione della glicerina ad uso industriale.

Art. 2. — Il comitato si compone, oltrechè del presidente, di tre cittadini esperti e di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri della industria, commercio e lavoro, della guerra, dei consumi alimentari, del tesoro, della marina e di due rappresentanti del ministro delle armi e trasporti.

Il presidente e i componenti il comitato sono nominati dal ministro delle armi e trasporti, di concerto con gli altri ministri interessati.

Art. 3. — Il comitato ha le seguenti attribuzioni:

1° determina, con l'approvazione dei ministri competenti, le categorie di materie alle quali, in relazione alla disposizione dell'art. 1, si estende la competenza del comitato;

2° stabilisce, per ciascuna categoria, il fabbisogno reale per l'amministrazione statale, come per l'industria privata;

3° propone gli acquisti all'estero e i provvedimenti necessari per il controllo e l'incremento della produzione nazionale. Gli acquisti per conto di tutte le amministrazioni dello Stato, sono eseguiti dall'amministrazione per le armi e munizioni;

4° procede alla ripartizione tra le amministrazioni interessate ed eventualmente all'assegnazione alle industrie private, preferibilmente riunite in consorzio, delle materie provenienti dalla produzione interna o dalla importazione;

5° propone altresì i provvedimenti opportuni per assicurare l'efficienza delle industrie di cui al n. 1 del presente articolo, per regolare il mercato dei relativi prodotti e per determinare, ove occorra, i prezzi e le norme di vendita al pubblico. I provvedimenti relativi sono emessi con decreti del ministro dell'industria, di concerto col ministro per le armi e trasporti.

Le determinazioni di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo, sono adottate dal comitato all'unanimità. Ove questa manchi, decide il comitato interministeriale di cui al decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405.

Art. 4. — Per il proprio funzionamento il comitato si avvarrà di un ufficio di segreteria e degli organi esistenti presso l'amministrazione delle armi e munizioni, la quale avrà facoltà di ordinare requisizioni e di adottare tutte le disposizioni occorrenti per dare esecuzione alle proposte del comitato.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Decreto 16 novembre 1918 del ministro per le armi e trasporti.

Art. 1. — Il comitato interministeriale per l'approvvigionamento e la distribuzione dei semi oleosi, colofonia, paraffina, grassi e olii destinati alla produzione industriale è costituito come appresso;

Luigi Edoardo Frisoni, deputato al Parlamento – *presidente.*

Ing. Alfredo Sismondi, presidente unione saponerie italiane.

Giuseppe Moretti, direttore generale società anonima Mira.

Paolo Angeli, amministratore delegato per olierie e saponerie meridionali.

Dott. Eduardo Adolfo Drago, primo segretario nel Ministero del tesoro.

Baldassarre Bianchi, colonnello in servizio stato maggiore.

Vincenzo Nigro, colonnello commissario di marina.

Dott. Giuseppe Manca, primo segretario nel Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Dott. Vincenzo Azzolini, primo segretario nel Ministero del tesoro.

Dott. Carlo Cantoni, tenente di artiglieria di milizia territoriale.

Ing. Luigi Dal Verme, tenente del genio di milizia territoriale.

Art. 2. — In applicazione dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale sovraccitato il dott. Baldassarre De Luca, primo ragioniere nell'amministrazione centrale della guerra è incaricato delle funzioni di segretario del comitato e direttore dell'ufficio segreteria.

N. **668**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1629, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-1919.** — (Ragioneria). — 27 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* N. 267, del 13 novembre 1918).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-1919 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate;

Cap. 34-*bis* Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	L.	400.000.000
Cap. 34-*ter*. Spese per la guerra di competenza del commissariato generale per l'aeronautica	»	100.000.000
Totale	L.	500.000,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale.*

COMMISSARIATO GENERALE PER L'AERONAUTICA

N. **669**. — SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Disposizione del commissario generale per l'aeronautica, riguardante la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione per i servizi aeronautici della Libia.** — (Ufficio personale) — 14 settembre 1918.

IL COMMISSARIO GENERALE PER L'AERONAUTICA

Vista la propria ordinanza in data 28 febbraio 1918 registrata alla Corte dei conti addì 5 marzo 1918, registro n. 79, guerra e armi e munizioni foglio n. 181 riguardante la costituzione di nuovi consigli di amministrazione per gli enti aeronautici;

Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 1917 relativo alla costituzione in Tripoli ed in Bengasi dei consigli di amministrazione per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Tripolitania od in Cirenaica;

Considerata l'opportunità di separare nella Tripolitania e nella Cirenaica le amministrazioni dei servizi dell'aeronautica da quelli del genio militare;

DISPONE:

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale (militari civili ed operai) e per la gestione del materiale relativo al servizio dell'aeronautica in Tripolitania e Cirenaica è costituito un consiglio di amministrazione composto:

da un ufficiale superiore, *presidente*;

da un ufficiale superiore o da un ragioniere del genio o di artiglieria, *relatore*;

da un ufficiale più elevato in grado, *membro*;

da un ragioniere geometra del genio o ragioniere di artiglieria o da un ufficiale inferiore, *segretario*.

Il materiale predetto sarà dato in consegna ad un ragioniere del genio o d'artiglieria o ad un ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 2. — La gestione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 1 lettera b) del predetto decreto ministeriale 26 giugno 1917, resta in conseguenza del precedente articolo limitata al personale ed al materiale relativo ai servizi del genio.

Art. 3. — La composizione del consiglio di amministrazione verrà determinata nella seguente maniera;

Il presidente sarà l'ufficiale più elevato in grado addetto ai servizi aeronautici a Tripoli.

Il relatore sarà il ragioniere del genio o di artiglieria più elevato in grado o l'ufficiale superiore che segue in anzianità il presidente.

Il segretario sarà nominato dal presidente su proposta del relatore, in seguito a deliberazione del consiglio.

Art. 4. — Il predetto consiglio inizierà le sue gestioni a datare dal 1° ottobre 1918.

Art. 5. — Per quanto non è stabilito dalla presente ordinanza, restano in vigore le norme emanate al riguardo con le precedenti determinazioni. La presente ordinanza sarà comunicata alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1918.

Il commissario generale — CHIESA.

N. **670**. — SERVIZIO AERONAUTICO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Disposizione del commissario generale per l'aeronautica, riguardante la costituzione di un nuovo consiglio di amministrazione per la direzione autoservizi di aviazione.** — (Ufficio personale). — 25 settembre 1918.

IL COMMISSARIO GENERALE PER L'AERONAUTICA

Vista la propria ordinanza in data 28 febbraio 1918, registrata alla Corte dei conti addì 5 marzo 1918 registro n. 79 guerra, armi e munizioni n. 181, riguardante la costituzione di nuovi consigli di amministrazione per gli enti aeronautici;

Considerata la opportunità di rendere autonoma, dal punto di vista amministrativo, la direzione autoservizi d'aviazione, che disimpegna i servizi automobilistici dell'aviazione nella zona di guerra, territoriale e costiera

DISPONE:

Art. 1. — Per l'amministrazione del personale (militari civili ed operai) e per la gestione del materiale relativo al servizio automobilistico dell'aviazione nella zona di guerra (7° autoparco) territoriale e costiera, è costituito presso la direzione autoservizi di aviazione in Torino, un consiglio di amministrazione, composto:

da un ufficiale superiore, *presidente*;

da un ufficiale superiore, da un ragioniere geometra del genio o da un ragioniere d'artiglieria, *relatore*;

da un ragioniere geometra del genio o ragioniere di artiglieria o da un ufficiale inferiore, *segretario*;

da un ufficiale più elevato in grado, *membro*.

Il materiale predetto sarà dato in consegna ad un ragioniere geometra del genio o ragioniere d'artiglieria o ad un ufficiale inferiore che ne renderà il conto giudiziale.

Art. 2. — La competenza del consiglio d'amministrazione di Persiceto di cui all'art. 9 della predetta ordinanza 28 febbraio 1918, resta, in conseguenza al precedente articolo limitata all'amministrazione del personale e del materiale relativo al servizio d'aviazione, escluso quanto riguarda il servizio automobilistico, sia nella zona di guerra, che in quella territoriale e costiera.

Art. 3. — La designazione del presidente, del relatore e del segretario del consiglio di amministrazione di cui all'art. 1 sarà fatta con determinazione del commissariato generale per l'aeronautica.

Art. 4. — Il predetto consiglio inizierà la sua gestione a datare dal 1° settembre 1918.

La presente ordinanza sarà comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 settembre 1918.

Il Commissario generale — CHIESA.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,40**

(1032) Roma 1918. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1918 — 30 novembre

MINISTERO DELLA GUERRA

631. — 6 OTTOBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1631, concernente il pagamento delle competenze spettanti, durante la prigionia, ai militari e alle altre persone appartenenti o addette al R. esercito o alla R. marina, fatti prigionieri dal nemico. *Pag.* 1180

632. — 27 OTTOBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che nomina il vice direttore dell'ufficio pellami . . . . . *Pag.* 1180

633. — 27 OTTOBRE 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1659, concernente i gradi dei sottufficiali e dei graduati di truppa del personale della Croce Rossa e dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta, che vengono incorporati nel R. esercito . . . . . *Pag.* 1180

634. — 15 NOVEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Rendiconti modello 80 R. A. . . . . *Pag.* 1181

635. — 17 NOVEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1696, che fa obbligo alle ditte le quali abbiano commesse non ancora liquidate e pagate a saldo di opere, lavori, prodotti per conto di amministrazioni militari, di farne regolare denunzia . . . . . *Pag.* 1181

636. — 17 NOVEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Situazione degli impegni rimasti da pagare al 31 ottobre c. a. ed al 20 novembre c. a. . . . . *Pag.* 1182

637. — 17 NOVEMBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1731, per l'aumento del soprassoldo pel generale direttore dello stabilimento di Ciriè . . . . *Pag.* 1185

638. — 17 NOVEMBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Decreto luogotenenziale n. 1732, che modifica lo specchio IV delle indennità eventuali. . . . . *Pag.* 1185

639. — 18 NOVEMBRE 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. . . . . *Pag.* 1185

640. — 21 NOVEMBRE 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale che revoca le disposizioni in corso sulla requisizione lane nazionali . . . . . *Pag.* 1186

641. — 29 NOVEMBRE 1918. — AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento degli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918. . . . *Pag.* 1186

642. — 29 NOVEMBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — CONCORSI. — Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto . . . . . *Pag.* 1186

643. — 29 NOVEMBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini ed elenchi di variazioni di ufficiali . . . . . *Pag.* 1187

644. — 29 NOVEMBRE 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « La profilassi antitubercolare nell'esercito — Circolari ed istruzioni per la loro applicazione ». (Pubblicazione n 199) . . *Pag.* 1187

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 645. — 27 OTTOBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1685, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919 . . . . . *Pag.* 1188

646. — 27 OTTOBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1686, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919. . . . . *Pag.* 1188

647. — 29 NOVEMBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio delle assicurazioni di cose che interessano la difesa dello Stato. . . . . *Pag.* 1189

648. — 29 NOVEMBRE 1918. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari dei materiali di artiglieria e genio. — Parte II — Volume II. — (Pubblicazione n. 136). . . . . *Pag.* 1189

649. — 29 NOVEMBRE 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Modificazioni al carro-bagaglio con fucina, per cavalleria . . . . . *Pag.* 1190

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi Generale di Esercito Cavaliere di Gran Croce ARMANDO DIAZ, Capo di Stato Maggiore del R. Esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'Esercito;

ORDINIAMO:

Art. 1. Il militare di qualsiasi grado, comunque liberato dalla prigionia di guerra, deve, entro le 24 ore dal momento in cui entri nel territorio del Regno o in quello occupato dal R. esercito, presentarsi ad una autorità militare qualunque per essere avviato ai centri di raccolta di Castelfranco Emilia, Gossolengo, Rivergaro, Ancona, Bari.

Art. 2. — Il militare di qualsiasi grado, comunque liberato dalla prigionia di guerra, che alla data della presente ordinanza si trovi già nel territorio del Regno o in quello occupato dal R. esercito e non si sia ancora presentato ad una autorità militare, deve effettuare la presentazione entro il 20 novembre 1918 per essere avviato ai centri di raccolta sopra indicati.

Art. 3. — L'infrazione agli obblighi sanciti negli articoli precedenti è considerata diserzione ed è punita con la pena indicata dall'art. 145, seconda parte, codice penale Esercito.

Essa si presume per coloro che, liberati dalla prigionia di guerra dopo il 1° novembre 1918 si trovino, posteriormente al 20 stesso mese, nel territorio al di qua della linea Tirano, Edolo, Vobarno, Ala, Schio, Bassano, Vidor, Priula, fiume Piave fino alla foce, sprovvisti di documenti attestanti la presentazione ad una autorità militare o l'assegnazione ad un reparto.

Zona di guerra, 12 novembre 1918.

Il Capo di Stato Maggiore del R. Esercito
A. DIAZ.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi Generale di Esercito Cavaliere di Gran Croce ARMANDO DIAZ, Capo di Stato Maggiore del R. Esercito;

Visto l'art. 251 Codice penale per l'Esercito;

ORDINIAMO:

Art. 1. — Chiunque, scientemente, avrà in qualsivoglia modo alienato o acquistato, o riterrà per qualsiasi titolo quadrupedi, armi, munizioni da guerra, vestimenta, bagagli, viveri, macchinari, materiali da costruzione di ogni specie, catturati al nemico o altro materiale bellico costituente bottino di guerra, senza dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere all'amministrazione militare italiana, sarà, oltre la restituzione degli oggetti medesimi, punito colla reclusione militare da uno a dieci anni, salve le maggiori pene comminate dal codice penale per l'Esercito, per i reati di furto e prevaricazione.

Art. 2. — Le stesse pene sono applicabili anche se le cose sopra indicate costituenti oggetto della alienazione, acquisto o ritenzione, siano state trovate abbandonate.

Art. 3. — Chiunque, alla data della presente ordinanza, per qualsiasi titolo detenga i quadrupedi o gli oggetti indicati nell'art. 1°, incorrerà per il solo fatto della ritenzione nelle pene dallo stesso articolo comminate, qualora non effettui la consegna dei quadrupedi e degli oggetti ad una autorità militare qualunque entro il 25 novembre 1918.

Art. 4. — Chiunque volontariamente danneggerà i quadrupedi o distruggerà, guasterà, o in qualsivoglia modo deteriorerà gli oggetti indicati nell'art. 1° sarà punito con la reclusione militare estensibile ad anni sette.

Art. 5. — La cognizione dei reati previsti nella presente ordinanza spetta ai tribunali militari.

Zona di guerra, 14 novembre 1918.

Il Capo di Stato Maggiore del R. Esercito
A. DIAZ.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **671** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1631, concernente il pagamento delle competenze spettanti, durante la prigionia, ai militari e alle altre persone appartenenti o addette al R. esercito o alla R. marina, fatti prigionieri dal nemico.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 ottobre 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 271, del 18 novembre 1918).

Art. 1. — A deroga dell'art. 2 dei Nostri decreti 1° marzo 1917, n. 414, e 1° aprile 1917, n. 744, si dà facoltà ai ministri della guerra e della marina di stabilire che sia corrisposta, durante la prigionia, ai militari di qualsiasi grado ed alle altre persone appartenenti, o addette, al R. esercito o alla R. marina italiana, fatti prigionieri dai nemici, una somma mensile non superiore alla differenza fra gli assegni che vengono normalmente loro corrisposti dallo Stato presso il quale si trovano prigionieri e quelli per essi fissati dall'art. 1 dei suddetti decreti 1° marzo 1917, n. 414, e 1° aprile 1917, n. 744. Delle somme così corrisposte dovrà tenersi conto nella liquidazione delle competenze da farsi a norma dell'art. 2 degli stessi decreti 1° marzo 1917, n. 414, e 1° aprile 1917, n. 744.

Art. 2. — Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1918.

N. **672**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che nomina il vice direttore dell'ufficio pellami.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 27 ottobre 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 278, del 26 novembre 1918).

Il direttore capo di divisione amministrativo di 1ª classe nel Ministero della guerra **Eula** comm. dott. Umberto è nominato vice direttore dell'ufficio pellami, istituito presso il Ministero stesso per l'approvvigionamento delle pelli e relativi manufatti, occorrenti per la bellica preparazione e per la popolazione, giusta gli articoli 1 e 7 del citato decreto luogotenenziale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

N. **673**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1659, concernente i gradi dei sottufficiali e dei graduati di truppa del personale della Croce Rossa e dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta, che vengono incorporati nel R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 273, del 20 novembre 1918).

Articolo unico. — I militari provenienti dal personale delle Croce Rossa italiana e da quello del Sovrano militare Ordine di Malta, che abbiano rivestito o rivestano nei detti

personali un grado di sottufficiale o di graduato di truppa, potranno, qualora siano stati o siano incorporati nel R. esercito, esservi nominati rispettivamente sergenti o caporali con norme da stabilirsi dal ministro della guerra.

N. B. Questo decreto andrà in vigore il giorno 5 dicembre 1918.

N. **674**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Rendiconti modello 80 *R. A.*.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 15 novembre 1918.

D'ora innanzi tutte le amministrazioni militari debbono compilare e trasmettere, per ogni trimestre, i rendiconti modello 80 *R. A.*, anche se negativi, per quei capitoli sui quali ogni amministrazione effettua di concreto le spese.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **675**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1696, che fa obbligo alle ditte le quali abbiano commesse non ancora liquidate e pagate a saldo di opere, lavori, prodotti per conto di amministrazioni militari, di farne regolare denunzia.** — (Segretariato generale — Ragioneria). 17 novembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 273, del 20 novembre 1918).

Art. 1. — Nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le ditte che abbiano commesse non ancora liquidate e pagate a saldo di opere, lavori, prodotti per conto di amministrazioni militari, comprese quelle dell'esercito mobilitato, debbono denunziare al Ministero del tesoro con lettera raccomandata ed in doppio esemplare, distintamente per ogni commessa:

1°) autorità committente, forma e data della commessa;

2°) natura della commessa, prezzo unitario e quantità delle forniture;

3°) importo totale e scadenza dell'ultima consegna;

4°) specie e quantità delle materie prime eventualmente ricevute dalle amministrazioni committenti, indicando le qualità delle quali la ditta non abbia ancora effettuato il pagamento e il relativo importo;

5°) anticipi ricevuti dalla ditta, e rispettive date;

6°) acconti e pagamenti ricevuti dalla ditta e rispettive date;

7°) estratto di conto con indicazione del credito e del debito della ditta verso lo Stato.

8°) le notizie di cui ai nn. 4, 5, 6, 7 si debbono riferire alla data del 31 ottobre.

Qualora i prezzi e le somme da indicarsi non siano stabiliti, i denunzianti indicheranno le cifre presunte o pretese, indicando sommariamente le basi del loro calcolo.

Art. 2. — Le denunzie previste dall'articolo precedente debbono essere firmate dal proprietario della ditta, o per le società commerciali, dal presidente del Consiglio di am-

ministrazione o dall'amministratore delegato o dal gerente e, solo in caso di assoluto impedimento, da altre persone autorizzate ad usare la firma sociale.

La denunzia incompleta e quella firmata da altri funzionari rappresentanti della società o della ditta si considera come non presentata.

La firma deve essere preceduta da dichiarazione autografa, con la quale il firmatario assume la responsabilità dell'esattezza della denunzia.

Per l'omessa denunzia o le false indicazioni in relazione ai comma 4 e 5 dell'articolo precedente si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1127, salvo le maggiori pene stabilite dalla legge per i fatti di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

N. **676**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Situazione degli impegni rimasti da pagare al 31 ottobre c. a. ed al 30 novembre c. a.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 17 novembre 1918.

a) Per avere modo di riassumere gli impegni rimasti insoddisfatti al 31 ottobre u. s. e di controllare le denuncie che le ditte ed i privati dovranno fare giusta il decreto luogotenenziale sopra riportato, si interessano **tutti indistintamente gli enti militari dipendenti dal Ministero della guerra, dal commissariato generale per le armi e munizioni e dal commissario generale per l'aeronautica) compresi quelli dell'esercito mobilitato**, i quali abbiano in corso al 31 ottobre u. s. commesse o comunque impegni con terzi per opere, lavori, somministrazioni, ecc. non ancora liquidate e pagate, a compilare e trasmettere entro il 15 dicembre p. v. **un prospetto per ogni capitolo del bilancio** conforme al modello allegato e comprendente tutti gli elementi indicati nella intestazione delle singole colonne.

b) **Si interessa altresì a far tenere un'altro prospetto analogo al precedente** che rappresenti le variazioni al medesimo verificatesi nel corrente mese di novembre e la situazione degli impegni non ancora soddisfatti al 30 novembre.

In questo si comprenderanno naturalmente le commesse ed ordinazioni nuove date dal 1° novembre, si terrà conto di tutti gli anticipi ed acconti concessi entro tale periodo sia in conto delle commesse vecchie che delle nuove e si elimineranno senz'altro le partite che fossero state liquidate e pagate durante il mese di novembre.

c) Ogni prospetto dovrà essere diviso in tante sezioni o rubriche quante sono le ditte od i privati con cui si hanno ancora impegni da soddisfare, dimodochè siano raggruppati sotto ogni rubrica tutti i contratti od impegni ancora accesi con ogni singola ditta.

d) Le situazioni dovranno essere compilate e trasmesse dagli enti incaricati della esecuzione dei contratti o della liquidazione delle somme dovute ai fornitori od appaltatori, anche se il contratto sia stato stipulato da altra amministrazione ed anche se i pagamenti siano materialmente effettuati da altro ente (direzioni di commissariato, casse militari ecc.).

e) Gli enti divisi in più uffici o servizi dovranno riassumere in una sola le situazioni compilate da ciascun ufficio o servizio.

f) Per quanto ha tratto agli anticipi ed agli acconti si considereranno già pagate

somme per le quali al 31 ottobre od al 30 novembre sia stato emesso il provvedimento di pagamento (schema di mandato, ordine od ordinativo).

g) Quando i prezzi e le somme da indicarsi nei prospetti non siano stabilite verranno segnate le cifre presunte o approssimative).

h) In calce ad ogni prospetto, o in prospetti separati, sarà indicata la rimanenza di cassa alle date suindicate. Per le amministrazioni che eseguono spese su più capitoli di bilancio la rimanenza se non sia possibile suddividerla per capitoli, potrà essere riportata nel solo prospetto del capitolo « spese per la guerra ». Da essa sarà detratta anche in via approssimativa, la rimanenza dei conti non appartenenti al bilancio (fondo scorta, e conti particolari, partite estranee, cauzioni dei fornitori, ecc.).

i) I prospetti di cui sopra dovranno:

dagli enti dipendenti dal Ministero della guerra essere trasmessi al Ministero, I divisione ragioneria.

dagli enti dipendenti dal commissariato per le armi e munizioni al commissariato stesso, ragioneria;

dagli enti dipendenti dal commissariato per l'aeronautica al commissariato medesimo, ufficio VII — ragioneria.

Il Ministro — ZUPELLI.

SITUAZIONE al 31 ottobre 1918 delle commesse e ordinazioni affidate alle Ditte per provviste di materiali, lavori, ecc.

CAPITOLO . . . . .

Num. d'ordine	Ditta contraente	Forma contrattuale della commessa od ordinazione e data	Natura della commessa o ordinazione prezzo unitario e quantità forniture	Importo	Scadenza dell'ultima consegna	Materie prime distribuite				Anticipi concessi sino al 31 ottobre		Acconti concessi sino al 31 ottobre		Residuo somme da pagare a commessa ultimata	Annotazioni
						Specie	Quantità di cui fu rimborsato o trattenuto l'importo	Quantità non ancora rimborsata o trattenuta	Importo delle quantità non rimborsate o trattenute	Data	Importo	Data	Importo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (1)	16
1	Rossi e C. Milano	Contratto in data 18 maggio 1918 n.° 3443 di rep.	B lisite in graniture varie a L. 12 il kg. kg. 500.000.	6 000 000	31 dic. 1918	Cotone idrofilo Glicerina. . Acetone . .	100 000 80 000 —	50 000 — 1 000	200 000 — 10 000	1 giug. 1918 3/10 importo	1 800 000	28 agos. 918 10 sett. »	1 000 000 500 000	2 490 000	

(1) Col. 5 — (col. 10 + 12 + 14).

N. **677**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1731, per l'aumento del soprassoldo pel generale direttore dello stabilimento di Ciriè.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 17 novembre 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 278. del 26 novembre 1918).

Articolo unico. — Al n. 17 dello specchio III delle indennità eventuali, annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, viene aggiunto, con effetto dal 1° maggio 1917, il seguente soprassoldo giornaliero di servizio:

Ufficiale generale L. 5.

N. **678**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1732, che modifica lo specchio IV delle indennità eventuali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 novembre 1918 — (*Gazzetta ufficiale*, n. 278, del 26 novembre 1918).

Art. 1. — Per la durata della guerra e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, l'annotazione 3ª allo specchio IV (indennità per spese d'alloggio) sulle indennità eventuali del R. esercito, è abrogata.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1918.

N. **679**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale sanità militare). — 18 novembre 1918.

Il Ministero determina che con le stesse norme emanate con la circolare n. 677 *giornale militare* corrente anno, funzioni durante la stagione invernale lo stabilimento-termale di S. Calogero in Sciacca. Lo stabilimento predetto viene riservato ai soli militari ammalati o feriti residenti nell'isola.

Nello stabilimento di S. Calogero saranno ammessi i militari affetti da postumi di lesioni traumatiche, forme lievi di pseudo-anchilosi, nevralgie e reumatismi.

Le mute in detto stabilimento saranno sette, della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 9 dicembre 1918 e dureranno fino al 10 aprile 1919.

Il periodo delle mute del suddetto stabilimento viene di conseguenza così regolato:

1ª muta dal 9 dicembre al 23 dicembre 1918,
2ª muta dal 27 dicembre al 10 gennaio 1919;
3ª muta dal 14 gennaio al 28 gennaio 1919;
4ª muta dal 1° febbraio al 15 febbraio 1919;
5ª muta dal 19 febbraio al 5 marzo 1919;
6ª muta dal 9 marzo al 23 marzo 1919;
7ª muta dal 27 marzo al 10 aprile 1919;

Il Ministro ZUPELLI.

N. **680**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto ministeriale che revoca le disposizioni in corso sulla requisizione lane nazionali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 novembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 276, del **23** novembre 1918).

Art. 1. — Le disposizioni contenute nei decreti ministeriali, 1° maggio 1917 e 26 marzo 1918, circa l'obbligo di tenere a disposizione dell'amministrazione militare la lana di tosa di produzione nazionale e la lana di concia di qualsiasi provenienza, e circa il divieto del commercio di tali lane tra privati, sono abrogate.

I detentori hanno pertanto facoltà d'ora innanzi di disporre liberamente delle materie in oggetto.

Art. 2. — Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto, cessano le operazioni di requisizione delle speciali commissioni, salvo liquidarle per quelle partite già a tale data ritirate nei magazzini di raccolta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **681** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento degli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1918.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 novembre 1918.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di talune armi e corpi in *servizio attivo permanente*, per potere essere inscritti sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1918, siano i seguenti:

Arma dei carabinieri reali: — Capitani: fino a tutto il 27 dicembre 1914.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al più *presto possibile* al Ministero — Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **682**. — DISPOSIZIONI VARIE — CONCORSI. — **Concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 novembre 1918.

Con riferimento alla circolare n. 614 *giornale militare* 1918, con la quale venne indetto un concorso, per titoli, a 40 posti di aspirante di porto (sottotenente) nel corpo delle capitanerie di porto e fu stabilito il termine del 5 novembre 1918 per la presen-

tazione delle domande di ammissione e del 15 novembre per la trasmissione delle informazioni riservate, limitatamente ai concorrenti militari di truppa, riconosciuta l'opportunità di prorogare il concorso suddetto, si stabilisce che il termine per la presentazione delle domande di ammissione è prorogato a tutto il 15 dicembre 1918 e conseguentemente al 25 dicembre per la trasmissione delle informazioni di cui sopra.

Per l'ammissione al concorso, i richiedenti non dovranno avere superato il 30° anno di età al 16 dicembre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **683**. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ruolini ed elenchi di variazioni di ufficiali**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 novembre 1918.

Dal 1° gennaio 1919 tutti i comandi, uffici, direzioni, ecc., dovranno spedire trimestralmente alla sezione Ruolini del comando del corpo di stato maggiore in Roma, in duplice copia, i ruolini nominativi degli ufficiali effettivi all'ente inviante i ruolini stessi, conforme al modello n. 84 del catalogo generale degli stampati.

Dal 1° febbraio 1919 tutti i comandi, uffici, direzioni, ecc., che avranno spediti i ruolini suddetti, dovranno trasmettere alla stessa sezione Ruolini, sempre in duplice copia, l'elenco delle variazioni conforme al modello n. 85 del catalogo generale, comprendendovi tutte le variazioni occorse nel mese precedente.

I modelli n. 84 e 85 sopradetti dovranno servire alla costituzione e all'aggiornamento dello schedario di tutti gli ufficiali dell'esercito destinato a fornire a qualunque ente militare lo richiedesse, qualsiasi dato sulla posizione di un ufficiale. Perciò, nello interesse stesso dei reparti, necessita che i ruolini e le varianti siano compilati con la più scrupolosa esattezza e siano inviati dai vari comandi con regolarità e con sollecitudine.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **684**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **« La profilassi antitubercolare nell'esercito — Circolari ed istruzioni per la loro applicazione »** (**Pubblicazione n. 199**). — (Direzione generale sanità militare). — 29 novembre 1918).

È stata pubblicata « La profilassi antitubercolare nell'esercito. — Circolari ed istruzioni per la loro applicazione » (Pubblicazione n. 199).

La direzione generale di sanità militare farà spedire direttamente dall'ufficio personali militari vari (reparto pubblicazioni) agli enti interessati la pubblicazione suddetta, senza che nè questi nè altri debbano farne richiesta.

Il prezzo dell'opuscolo è di lire 0,65.

Il Ministro — ZUPELLI.

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **685.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1685, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919.** — (Ragioneria). — 27 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 273, del 20 novembre 1918).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle armi e munizioni per l'esercizio 1918-1919, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. 34-*bis* — Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni	75.000.000
Cap. 34-*ter* — Spese per la guerra di competenza del commissariato generale per l'aeronautica	15.000.000
	90.000.000

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato delle spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **686.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1686, che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni, per l'esercizio 1918-919.** — (Ragioneria). — 27 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 273, del 20 novembre 1918).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 6. — Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'amministrazione centrale	270.000
Cap. n. 16. — Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti	575.000
Cap. n. 6-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi per lavori straordinari al personale dipendente dal commissariato generale per l'aeronautica	235.090
Totale	1.080.000

b) Gli stanziamenti dei seguenti capitoli sono diminuiti delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 34-*bis*. — Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni.	825.000
Cap. n. 34-*ter*. — Spese per la guerra di competenza del commissariato generale per l'aeronautica.	235.000
Totale	1.060.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **687** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Servizio delle assicurazioni di cose che interessano la difesa dello Stato** — (Gabinetto). — 29 novembre 1918.

Con decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1615, pubblicato nel n. 262 nella *Gazzetta ufficiale*, è stato disposto che, dalla data del 7 novembre volgente, il servizio delle assicurazioni di cose interessanti la difesa dello Stato, di cui ai decreti luogotenenziali 28 novembre 1915, n. 1720, 16 dicembre 1917, n. 2074, e 20 gennaio 1918, n. 108, sia gestito, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

La corrispondenza di ufficio riguardante il servizio suddetto dovrà da ora in poi recare il seguente indirizzo:

« *Istituto nazionale delle assicurazioni - Servizio delle assicurazioni attinenti alla difesa dello Stato - Piazza di Spagna N. 35 Roma* ».

Per i telegrammi « *Assicurazioni difesa Stato, Piazza Spagna 35, Roma* ».

Il Commissario generale — NAVA.

N. **688**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio. — Parte II — Volume II. — (Pubblicazione n. 136)**. — (Direzione generale artiglieria). — 29 novembre 1918.

Si è provveduto alla pubblicazione di una nuova edizione del volume 2° della parte 2ª del *Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio* - relativo ai materiali regolamentari delle categorie IV – V – VI – VII e VIII.

Resta pertanto abolita la edizione 1907.

Il prezzo del volume è di L. 9,50.

La distribuzione sarà effettuata dall'ufficio d'amministrazione di personali militari varii con le stesse norme stabilite per il volume I della stessa pubblicazione con la circolare n. 749 dell'8 dicembre 1916.

I comandi, corpi ed uffici cui tale pubblicazione interessa, ne chiederanno direttamente al predetto ufficio d'amministrazione, quel numero di copie strettamente loro necessario.

Il Commissario Generale. — NAVA.

N. **689**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Modificazioni al carro-bagaglio con fucina, per cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 novembre 1918.

In seguito a proposta del comando generale dell'arma di cavalleria, questo commissariato generale, sentito il competente parere dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria, ha determinato di apportare al *carro-bagaglio con fucina, per cavalleria*, alcune modificazioni allo scopo di rendere indipendente il carico dei cofani da maniscalco e delle casse di cottura dal rimanente carico del carro-bagaglio stesso.

A tale intento vengono introdotti in servizio i seguenti materiali, da applicare soltanto ai carri bagaglio con fucina, per cavalleria:

a) una impalcata mobile inferiore di tavole, sulla quale appoggiano le casse di cottura;

b) una impalcata mobile superiore, di tavole, per proteggere le casse di cottura;

c) due cantonate di sostegno d'impalcata inferiore;

d) quattordici tasselli di rinforzo dei listroni;

e) quattro calastrelli di rinforzo delle cantonate;

f) quattro tasselli di contrasto delle impalcate;

g) due piastre di rinforzo dei tasselli di contrasto.

I particolari dei suindicati materiali risulteranno dai sunti descrittivi e dalle tavole di costruzione dell'atlante del materiale di artiglieria, nonchè dalle varianti alle parti 1ª e 2ª del modello per gl'inventari, che saranno pubblicati per cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria.

In occasione di nuove provviste si terrà conto dell'adozione ora determinata, avvertendo che anche i carri-bagaglio con fucina per cavalleria, attualmente in corso di allestimento, dovranno essere dotati dei suindicati materiali.

Al carreggio già in distribuzione ai reparti, le modificazioni considerate nella presente circolare saranno apportate per cura dell'arsenale di costruzione di Torino, secondo le istruzioni all'uopo impartite alla direzione di quello stabilimento.

Per effetto delle suesposte determinazioni, il carro-bagaglio con fucina, per cavalleria, verrà a risultare di costruzione diversa dagli altri carri-bagaglio in servizio: e perciò esso sarà contro distinto da un particolare numero categorico e dalla dicitura: *carro-bagaglio con fucina, per cavalleria.*

Il Commissario generale — NAVA

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

4037) Roma 1918. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª — 1918 — 3 dicembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 660 — 1° DICEMBRE 1918. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme da seguirsi per il licenziamento di classi dal servizio sotto le armi . . . . . *Pag.* 1191

» 661. — 2 DICEMBRE 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Compilazione degli elenchi dei militari d'età minore che hanno prestato servizio presso l'esercito mobilitato . . . . . *Pag.* 1202

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **660** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme da seguirsi per il licenziamento di classi dal servizio sotto le armi.** — (Direzione generale leva e truppe). — 1° dicembre 1918.

In previsione degli ordini che, al momento propizio, saranno emanati pel licenziamento di classi dal servizio sotto le armi, ed affinchè tutte le autorità interessate possano provvedere con criteri uniformi ed in modo organico alle operazioni necessarie, questo ministero stabilisce le seguenti norme di massima che debbono essere applicate per tutti i militari di truppa indistintamente (compresi i graduati e sottufficiali), dipendano essi da enti territoriali o mobilitati, compresi quelli che si trovino all'estero o in colonia.

Le presenti disposizioni non riguardano in alcun modo gli ufficiali, e quindi non sono ad essi applicabili.

1. *Generalità.* — La data dalla quale dovranno essere iniziate le operazioni di licenziamento di ciascuna classe di militari verrà stabilita di volta in volta con speciale disposizione di questo ministero, che sarà comunicata a tutte le autorità interessate.

Tale disposizione potrà ordinare che i militari siano inviati:

a) in licenza illimitata,

b) in congedo illimitato.

2. *Militari cui spetta il licenziamento.* — In massima — e salvo le eccezioni che fossero stabilite di volta in volta dalla disposizione accennata nel precedente n. 1 — il licenziamento dalle armi compete a tutti i militari di truppa (compresi i graduati e sottufficiali) delle classi, categorie, armi e corpi indicati dalla disposizione suddetta, si trovino a prestare effettivo servizio presso corpi o reparti, oppure si trovino presso comandi, uffici (civili o militari), aziende, stabilimenti, ecc. come militari precettati, comandati, a disposizione o come esonerati

In ogni caso debbono essere esclusi dal licenziamento:

a) i militari che si trovino in una delle posizioni previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *h*) ed *i*) limitatamente per la lettera *i*) a quelli che aspirino a fare passaggio nei carabinieri reali — del § 934 del regolamento sul reclutamento, avvertendo che fra i militari della lettera *c*) dovranno comprendersi anche quelli a riguardo dei quali sia stato sospeso il procedimento penale per reato di diserzione;

b) i sottufficiali di carriera ed i militari che abbiano assunti speciali obblighi di servizio e non li abbiano adempiuti (raffermati, riassoldati, ecc.);

c) i militari condannati col beneficio della pena sospesa o comunque dilazionata, tenendo presente che quelli *condannati a pena condizionata* debbono invece essere licenziati;

d) i militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di atti medico-legali;

e) i militari in licenza di convalescenza o in luoghi ai quali debbano essere applicate le disposizioni dei seguenti numeri 9 e 11.

3. *Autorità che provvedono al licenziamento.* — Al licenziamento dalle armi dei militari provvederanno in massima (salvo le eccezioni che per ciascun licenziamento venissero stabilite) i comandi dei depositi e centri di mobilitazione ai quali i militari sono effettivi ed ai quali dovranno perciò essere fatti rientrare a cura dei corpi, riparti od uffici presso i quali si trovano a prestare servizio.

I militari che si trovano in servizio fuori del regno o in colonia, saranno fatti rientrare nel regno per raggiungere i depositi e i centri di mobilitazione rispettivi, secondo le speciali istruzioni che saranno date alle autorità da cui dipendono.

Saranno licenziati senza che facciano ritorno al deposito o al centro di mobilitazione i militari che:

a) si trovino in licenza di qualsiasi genere con scadenza determinata, eccezione fatta per quelli di cui è parola nel seguente n. 11 pei quali si osserveranno le speciali disposizioni del numero stesso;

b) si trovino in congedo temporaneo o in licenza straordinaria senza scadenza determinata per disposizione speciale del Ministero.

Potranno parimenti essere licenziati senza che facciano ritorno al deposito o al centro di mobilitazione i militari che:

c) si trovino in qualità di operai esonerati, precettati, a disposizione o comandati presso stabilimenti per decisione dei *comitati regionali o del comitato centrale di mobilitazione industriale*, ovvero dell'*ufficio centrale militare per i combustibili nazionali*;

d) si trovino a fruire di esonerazione per decisione delle *commissioni per le esonerazioni temporanee*.

I militari di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) saranno considerati come licenziati dal giorno stabilito nel modo indicato dal precedente n. 1, e quindi per essi i depositi, i distretti e i centri di mobilitazione faranno luogo senz'altro alla variazione di licenziamento.

Per i militari indicati nelle lettere *c*) e *d*) l'ufficio centrale militare dei combustibili nazionali ed il commissariato generale per le armi e munizioni impartiranno — ciascuno per la parte che lo riguarda — opportune istruzioni agli enti dipendenti per ben stabilire quali militari possano essere licenziati direttamente dagli enti stessi. A tal fine dovrà tenersi presente che dovrà preferirsi il sistema di far rientrare i militari ai depositi ed ai centri di mobilitazione e che quindi il diretto licenziamento potrà essere limitato a quei casi in cui il passaggio pel deposito o pel centro di mobilitazione risulti meno conveniente (ad esempio: per gli esonerati, per i militari in licenza) e sempre quando vi

sia motivo di ritenere che l'ente incaricato di provvedere al licenziamento è in grado di poter adempiere le operazioni di competenza dei depositi o dei centri di mobilitazione. Le autorità suddette che provvedono direttamente al licenziamento dei militari dovranno comunicare *subito* al deposito, o al distretto o al centro di mobilitazione cui ciascun militare è effettivo l'avvenuto licenziamento, trasmettendo il foglio di notizie prescritto dal seguente n. 12.

Le autorità che provvedono ai licenziamenti dovranno avvertire tutti i militari licenziandi che, a senso del § 947 del regolamento sul reclutamento, essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal Sindaco del comune il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato e non abbiano riconsegnato al sindaco stesso le stellette di cui sono provvisti, e che quindi per effetto di tale disposizione gli individui che commettessero infrazioni incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal codice penale militare.

4. Per i militari che si trovano nella posizione di *dispensati dalla chiamata* in base al *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali*, o che fruiscono delle *dispense eccezionali* stabilite di volta in volte con le circolari di chiamata alle armi o con altre disposizioni particolari non dovrà farsi luogo ad alcun provvedimento in dipendenza del licenziamento dei militari della loro classe, categoria ed arma, salvo quanto è stabilito dal *regolamento suddetto* per quelli provvisti di modello 5.

Inoltre tutti i *militari dispensati* che non fossero mai stati assegnati ad un corpo e che giusta il *regolamento citato* non debbono rimanere in forza ai distretti, dovranno essere assegnati ad un deposito di fanteria di linea all'atto del licenziamento dei militari della loro classe e categoria, secondo i criteri stabiliti dal primo comma del seguente n. 14.

5. I militari da licenziarsi dalle armi debbono essere direttamente inviati alla propria casa dalle autorità cui giusta il precedente n. 3 spetta di licenziarli.

6. *Licenziamenti per l'estero.* — Per quel che concerne l'eventuale ritorno all'estero dei militari da licenziarsi, questo ministero si riserva di emanare le norme relative a momento opportuno, dopo aver preso gli accordi con gli organi statali cui compete la disciplina dell'emigrazione.

Frattanto i detti militari che non potendo tornare all'estero dichiarino di non poter provvedere al proprio sostentamento rimanendo nel regno, saranno trattenuti in servizio sotto le armi trasferendoli ad un corpo o riparto, possibilmente dell'arma alla quale i militari appartengono, stanziato nel territorio del distretto designato dai militari stessi, inscrivendo sulla matricola la seguente variazione; « *Trattenuto in servizio a senso del 2° capoverso del n. 6 della circolare n. 690 del G. M. 1918 li* . . . . . ».

7. I militari da licenziarsi dalle armi che, per qualsiasi ragione, si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere — salvo le eccezioni di cui al precedente n. 2 — di essere licenziati sul posto senza rientrare nel regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

Il documento allegato n. 1 alla presente circolare e di cui è parola nel seguente n. 12, sarà in questo caso fatto compilare a cura del comando, ufficio o reparto al quale appartiene il militare, ovvero, in mancanza, a cura dell'autorità diplomatica o consolare.

Il foglio di congedo o di licenza di cui al successivo n. 13 sarà poi fatto recapitare ai militari di cui trattasi a cura del comando del distretto di leva per mezzo delle regie autorità diplomatiche e consolari.

8. *Militari che appartengono alle regioni liberate.* — I licenziandi che appartengano alle provincie già invase, nelle quali non fosse ammesso il ritorno dei profughi, potranno di regola ottenere il licenziamento soltanto per altra destinazione. Se però essi avessero già ottenuto in precedenza apposita autorizzazione dai prefetti delle provincie suddette, nulla osta che la licenza o il congedo sia loro concesso anche per il paese di origine. Coloro infine che non intendano fruire del licenziamento potranno essere trattenuti ed ottenere il trasferimento stabilito dal precedente n. 6. Sulla loro matricola dovrà parimenti essere inscritta variazione analoga a quella indicata dal detto numero.

9. *Visita medica dei licenziandi e provvedimenti sanitari.* — Tutti i militari da licenziarsi debbono essere sottoposti a rigorosa visita del medico del corpo, il quale terrà al corrente un apposito registro da cui risultino le generalità del visitato e l'esito della visita stessa. In conseguenza del risultato di tale visita saranno presi i seguenti provvedimenti;

a) i militari che siano feriti di guerra, o affetti da lesioni o malattie accertate o presunte dipendenti dal servizio e che risultassero abbisognevoli di cure o di provvedimenti medico-legali, saranno ricoverati negli opportuni stabilimenti sanitari militari e saranno proposti per i prescritti accertamenti sanitari, o, in caso di dubbio da parte del sanitario del corpo, saranno inviati in osservazione.

Saranno invece trattenuti ai corpi quei militari per i quali sono iniziati gli accertamenti sanitari agli effetti della pensione, accertamenti che, a cura dei comandanti dei riparti, dovranno aver corso colla massima urgenza e con la precedenza sugli altri accertamenti in corso.

Tutti gli altri militari che allegano infermità, per le quali non si richiedano cure o provvedimenti medico-legali saranno licenziati.

Nell'intento di evitare un affollamento nei reparti di osservazione presso gli ospedali militari, resta stabilito che nei casi nei quali non è prescritta l'osservazione ai sensi del vigente *Elenco delle infermità*, ma si richiede una visita minuziosa e prolungata, si disporrà per l'invio del militare al distretto nella cui giurisdizione il militare stesso dichiara di avere domicilio. Il medico del distretto, dopo esame rigoroso ed accurato prenderà i provvedimenti del caso (licenziamento — invio in cura — osservazione — accertamenti sanitari). Spetterà quindi al comando del distretto di compiere a suo tempo tutte le operazioni relative al licenziamento del militare o di fare poi le conseguenti comunicazioni ai depositi ed ai centri di mobilitazione interessati;

b) tutti quelli riconosciuti affetti da malattie infettive, o da affezioni parassitarie, contagiose, saranno trattenuti e sottoposti ad opportuna cura, sino a guarigione, o sino alla scomparsa delle manifestazioni infettanti.

In ispecie per i tracomatosi, per i malarici e per gli affetti da forme morbose celtiche, saranno osservate scrupolosamente le seguenti norme:

i tracomatosi allo stadio asciutto non contagioso potranno essere subito inviati in licenza illimitata; saranno invece trattenuti, e curati negli appositi ospedali per tracomatosi, i secernenti acciocchè essi passino, nel più breve tempo, alla fase asciutta.

Tutte le autorità che procederanno al licenziamento dei tracomatosi disporranno che in appositi registri sia tenuta nota delle generalità degli individui con le indicazioni dello stato attuale dell'infermità, del distretto di leva del militare e del domicilio che il militare stesso dichiara di eleggere. Al termine del licenziamento di ciascuna classe o gruppo di classi sarà fatto un estratto di tali dati in duplice copia, curando di inviarne

una copia al ministero della guerra (*direzione generale della sanità militare*) ed una copia alla direzione di sanità militare aggiunta del rispettivo corpo di armata territoriale;

i malarici ricoverati nelle sezioni ospedaliere specializzate saranno licenziati soltanto dopo che vi avranno trascorso un periodo di apiressia di almeno un mese, durante il quale dovranno essere sottoposti alla bonifica chinimica; quelli aggregati ai reparti malarici potranno venire licenziati quando vi siano stati sottoposti alla bonifica per almeno 4 settimane; però, così per gli uni come per gli altri, dovrà essere fatta segnalazione opportuna all'ufficiale sanitario del comune, ove essi si recano in congedo, affinchè vi continuino il trattamento adatto per completare la bonifica chinimica e per opportuna norma dell'ufficiale sanitario stesso dovrà venirgli trasmessa, per via d'ufficio, copia della scheda individuale per militari malarici (circolare 402101/52) ove sono annotate le cure già subite dall'individuo; altra copia della scheda, con la indicazione del comune ove si reca il militare, sarà fatta pervenire al ministero (*direzione generale della sanità militare*);

i militari, che risultassero affetti da malattie celtiche contagiose, verranno riuniti in uno o più stabilimenti sanitari, per ciascun corpo d'armata, affinchè sotto il controllo e la sorveglianza dello specialista consulente del corpo d'armata (e ciò allo scopo di una maggiore uniformità di trattamento) essi vengano sottoposti alle cure atte a far scomparire le manifestazioni morbose infettanti; dopo di che, e dopo aver integrato le cure mediante opportuni adatti ammaestramenti di indole profilattica, potranno essere inviati alle loro case. Si ricorda che, per le norme della circolare 403602-5H, un esemplare della scheda per sifilitici, del militare che cessa di far parte dell'esercito, deve essere trasmessa al ministero (*direzione generale della sanità militare*); in detto esemplare dovrà essere indicato il comune dove il militare si reca in congedo.

10. Compiuto il licenziamento di ciascuna classe, le *direzioni di sanità militare* dovranno trasmettere al ministero (*direzione generale della sanità militare*) un elenco numerico riassuntivo, compilato in base agli elenchi che i singoli corpi e stabilimenti sanitari avranno loro indicante:

a) i tracomatosi allo stadio ascintto che sono stati licenziati dalle armi;

b) i tracomatosi segreganti che vengono temporaneamente trattenuti;

c) i malarici che vengono trattenuti per la cura e la bonifica;

d) i malati di affezioni celtiche che non sono licenziati, ma inviati o trattenuti in cura perchè presentanti manifestazioni contagiose in atto (distinti in affetti da blenorragia, da ulceri veneree, da sifilidi).

Per i tracomatosi (di cui le lettere *a*) e *b*) oltre ai detti elenchi numerici dovrà essere compilato e trasmesso al ministero (*direzione generale della sanità militare*) un elenco nominativo, indicando per ciascun individuo la località dove egli si reca in licenza illimitata o in congedo.

11. I militari che, alla data del licenziamento della propria classe si trovino in licenza di convalescenza, debbono essere subito sottoposti a visita dalle commissioni sanitarie centrali.

A tale fine i comandi dei depositi o centri di mobilitazione ai quali appartengono i militari che si trovano nella suddetta posizione, segnaleranno con la massima urgenza i militari stessi — indicandone il preciso luogo di residenza — alla commissione sanitaria centrale che ha giurisdizione nella località dove il militare risiede.

In esito alla visita passata la commissione emetterà, a seconda dei casi, uno dei seguenti provvedimenti:

a) invierà al prossimo ospedale militare competente, gli individui che ritenesse di dover proporre a rassegna o a provvedimenti medico-legali ai fini della pensione;

b) disporrà l'invio negli adatti stabilimenti sanitari per gli individui ai quali riconoscesse occorrere un trattamento curativo;

c) confermerà i provvedimenti di licenza per gli individui riconosciuti bisognevoli di convalescenza ulteriore, facendo opportune segnalazioni alla competente direzione di sanità, affinchè i militari stessi al termine della licenza vengano rivisitati e sottoposti ai provvedimenti del caso;

d) darà il nulla osta per il licenziamento di quei militari le cui lesioni o infermità fossero giudicate guarite, o che altrimenti risultassero non bisognevoli nè di cura, nè di provvedimenti medico-legali, nè di accertamenti agli effetti della pensione.

Dei provvedimenti adottati le commissioni daranno immediata notizia al comando di deposito o centro di mobilitazione al quale appartengono i militari visitati per le conseguenti incombenze che fossero di loro competenza circa la sistemazione della posizione dei militari stessi.

12. *Foglio di notizie sui servizi prestati dai militari.* — Risultando che non sempre i centri di mobilitazione hanno ricevuto comunicazione delle variazioni matricolari relative ai cambiamenti di corpo e di reparto avvenuti per i militari ad essi effettivi, questo ministero per avere un ulteriore elemento che faciliti eventualmente la esatta compilazione della matricola in rapporto al servizio prestato durante l'attuale guerra dai militari, determina che a cura degli enti e comandi incaricati di effettuare il licenziamento, sia compilato per ciascun militare da licenziarsi un *foglio indicante i corpi e riparti presso i quali il militare ha prestato servizio durante l'attuale guerra.*

Tale documento potrà compilarsi conforme all'annesso modello (allegato n. 1).

Il documento di cui trattasi potrà esser fatto compilare dagli stessi militari interessati, che per la loro istruzione siano in grado di farlo. Alla compilazione del documento per gli analfabeti o per coloro che non siano abbastanza istruiti dovrà provvedersi dall'ente o comando che fa luogo al licenziamento impiegando anche i militari licenziandi che siano in grado di farlo.

Come rilevasi dal documento, le indicazioni da trascriversi sono quelle relative alle generalità del militare ed ai vari corpi e riparti presso i quali ha prestato servizio dal 24 maggio 1915 in poi, nonchè alle interruzioni di servizio avute, durante lo stesso periodo di tempo, per congedo o riforma.

I militari potranno aggiungervi, oltre quelle richieste dal modello, tutte le altre notizie sul servizio da essi prestato che ritenessero opportuno indicare.

Il documento dovrà essere firmato dal militare interessato o, se egli non è in grado di farlo, dal compilatore.

Si richiama in modo speciale l'attenzione delle autorità sulla importanza evidente che ha l'esatta compilazione di tale documento, affinchè pongano particolare cura nell'adempimento della presente prescrizione. Sarà anzi opportuno che i vari comandi, reparti ed enti rendano subito nota ai militari la prescrizione del presente numero, affinchè i militari stessi possano anche fin d'ora compilare il foglio di cui trattasi, in modo d'averlo già pronto allorchè dovranno essere licenziati.

I fogli di cui trattasi dovranno essere conservati dai distretti di leva nelle cartelle personali dei militari e non dovranno essere mai distrutti. Saranno poi a suo tempo inviati al ministero della guerra a corredo del foglio matricolare (mod. 59) dei militari stessi.

Pei militari indicati nelle lettere *a*) e *b*) del precedente n. 3, il *foglio* di cui trattasi sarà fatto compilare a cura dei comandi dell'arma dei carabinieri reali; per quelli

Allegato 2

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI .....

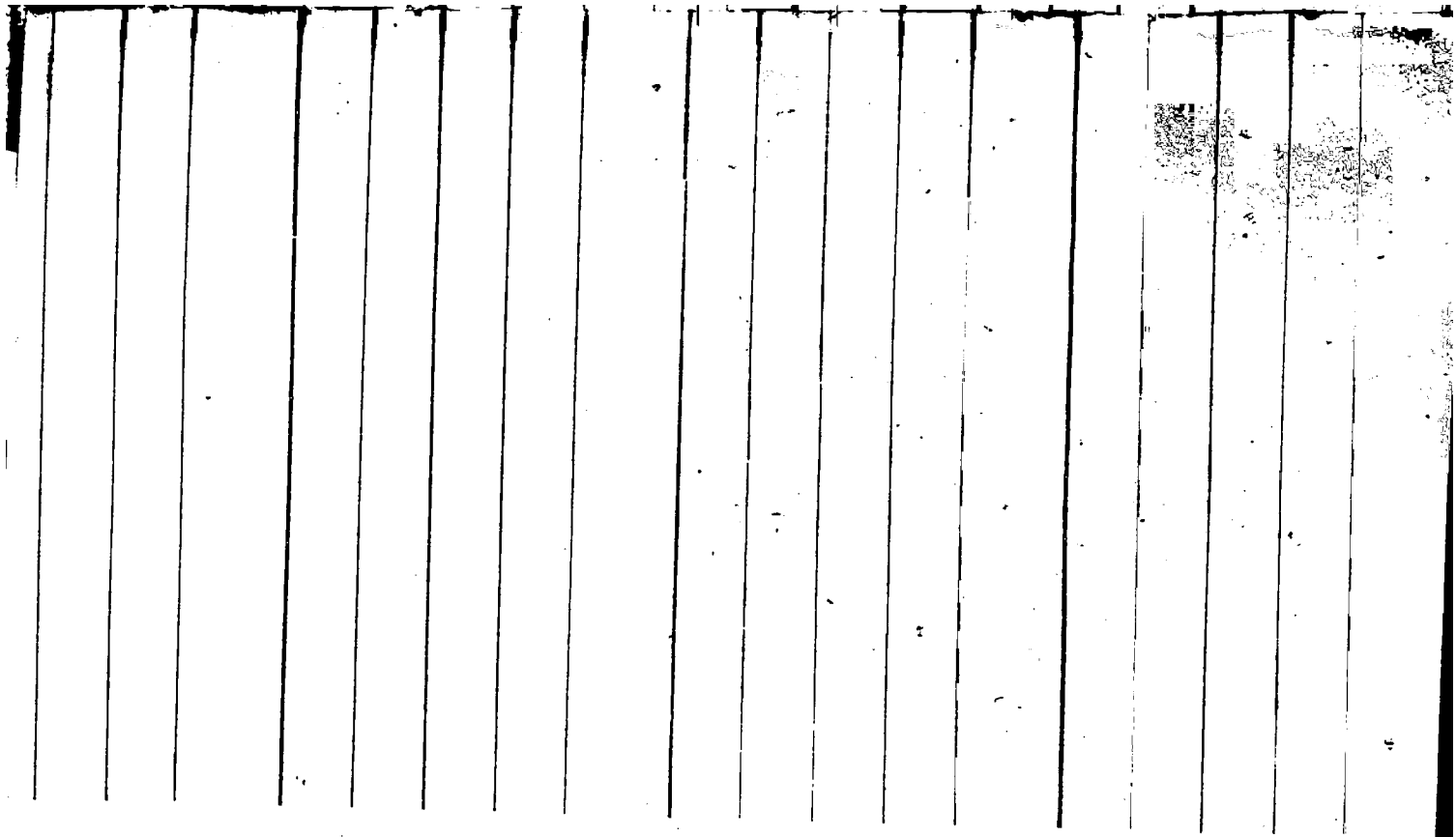
Rendiconto graduale numerico *dei militari della classe* .....

inviati in (1) ..... *in base alle disposizioni del* (2) .....

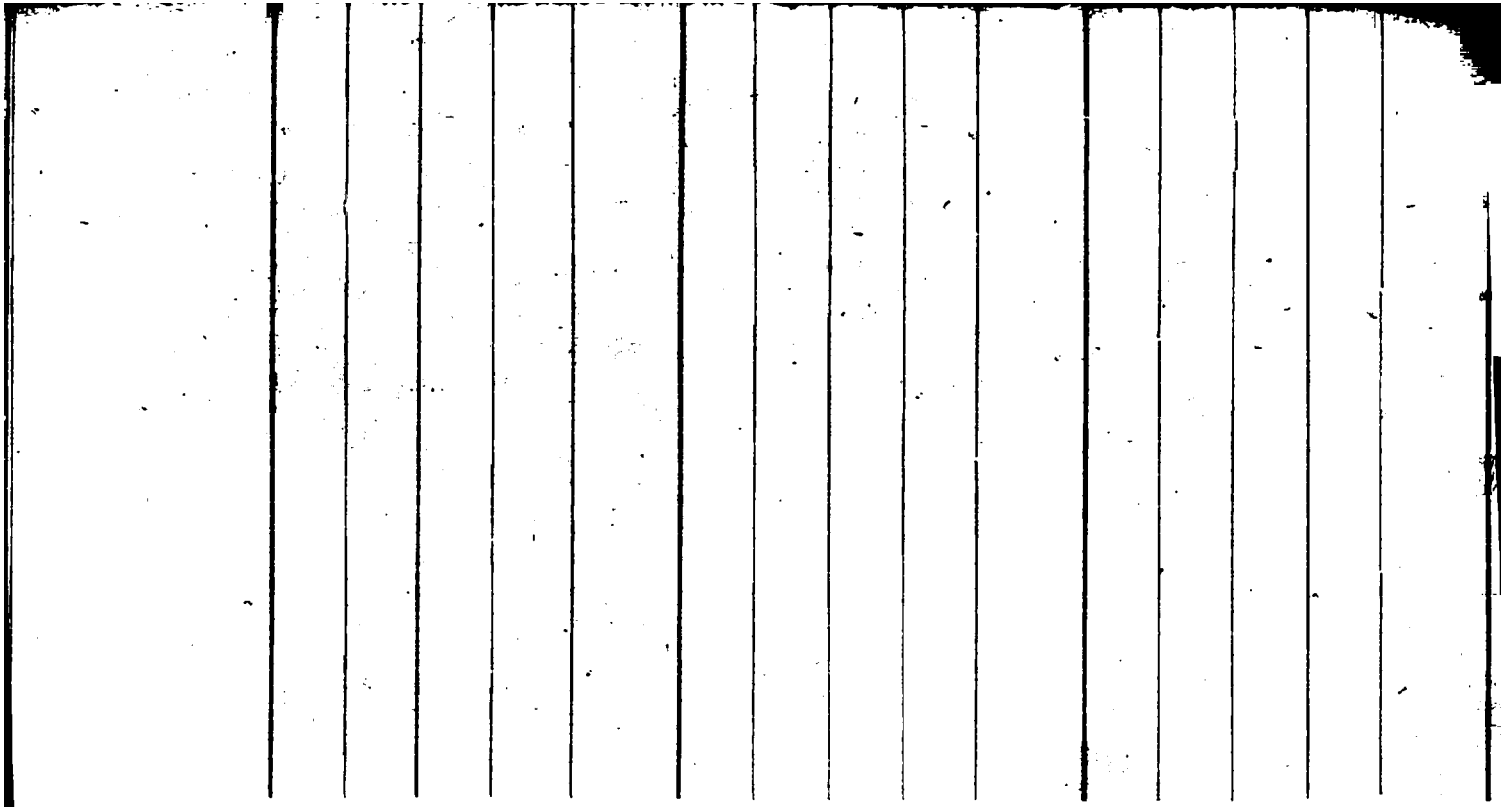
N. ..... DI PROTOCOLLO

ARMI E SPECIALITÀ	Numero totale dei militari licenziati dalle armi					Numero dei militari licenziati mentre fruivano di esonero					Numero dei militari licenziati mentre fruivano di licenza agricola				
	a					*b*					*c*				
	Aiutanti di battaglia marescialli e sergenti maggiori	Sergenti	Caporali maggiori e caporali	Appuntati e soldati	TOTALE	Aiutanti di battaglia marescialli e sergenti maggiori	Sergenti	Caporali maggiori e caporali	Appuntati e soldati	TOTALE	Aiutanti di battaglia marescialli e sergenti maggiori	Sergenti	Caporali maggiori e caporali	Appuntati e soldati	TOTALE

ero dei militari licenziati alle autorità all'estero				Numero dei militari che risulterebbero ancora sotto le armi					Numero dei militari che all'atto del licenziamento della classe fruivano di dispensa (n. 4 della circolare)					si trovavano in congedo temporaneo o in licenza straordinaria senza scaden determinata (lettera *b* n. 3 circolare)				
d				*e*					*f*					*g*				
	Caporali maggiori e caporali	Appuntati e soldati	TOTALE	Aiutanti di battaglia marescialli e sergenti maggiori	Sergenti	Caporali maggiori e caporali	Appuntati e soldati	TOTALE	Aiutanti di battaglia marescialli e sergenti maggiori	Sergenti	Caporali maggiori e caporali	Appuntati e soldati	TOTALE	Aiutanti di battaglia marescialli e sergenti maggiori	Sergenti	Caporali maggiori e caporali	Appuntati e soldati	TOTAL



e b), c) e d). — Le cifre poi richieste dalle colonne e), f) e g) dovranno dedur i dai ruoli mod. 57.



N. B. — Come è ovvio nella cifra della colonna *a*) devono comprendersi tutti i militari licenziati e quindi anche i militari cui si riferiscono

...militare del 1918.

..... *li* ..... *1919.*

Il Comandante del Distretto

Bollo d'ufficio

---

(1) Licenza illimitata. *ovvero* congedo illimitato.

(2) Citare la disposizione ministeriale in base alla quale è stato fatto luogo al licenziamento (circolare, telegramma, ecc.).

indicati nelle lettere *c*) e *d*) sarà provveduto alla compilazione a cura degli enti e comandi che saranno designati dall'ufficio centrale, o dal commissariato generale ivi indicati

13. *Documenti da rilasciarsi ai militari licenziati dalle armi.* — Ai militari *inviati in congedo* nati dal 1° gennaio 1879 in poi dovrà essere rilasciato il *foglio di congedo illimitato* già loro ritirato; a coloro che non ne erano stati provvisti o che lo avessero smarrito dovrà essere consegnato un nuovo foglio o un duplicato.

L'indicazione da apporsi alla postilla n. 5 dei fogli di congedo da compilarsi per la prima volta sarà la seguente: « *per il licenziamento dalle armi a senso del* . . . . . » (citare la disposizione).

Ai militari che fossero congedati senza passare per il deposito o pel centro di mobilitazione, il foglio di congedo sarà fatto recapitare al più presto per mezzo del sindaco del comune a cura dei comandi di distretto interessati.

Qualora invece i militari fossero inviati in *licenza illimitata* dovrà rilasciarsi il *normale foglio di licenza soltanto nel caso che non debbano viaggiare per ferrovia.* A coloro che invece debbano viaggiare per ferrovia, in luogo del normale foglio di licenza sarà consegnato uno *speciale foglio di licenza* analogo a quello stabilito per le licenze ordinarie per le truppe mobilitate, foglio che contiene tutte le necessarie indicazioni anche in rapporto alla identità personale del viaggiatore.

La distribuzione dei moduli di detto foglio sarà fatta a cura dei comandi di corpo d'armata territoriali e del comando della divisione militare di Cagliari, ai quali saranno forniti dall'intendenza generale (direzione trasporti).

Tanto sul foglio di congedo, quanto sul foglio di licenza dovrà essere esattamente indicato il deposito o centro di mobilitazione al quale il militare viene trasferito giusta quanto stabilisce il seguente n. 14 ed al quale dovrà ripresentarsi nel caso fosse richiamato Per i militari licenziati senza passare per il deposito o centro di mobilitazione tale indicazione sarà omessa. L'autorità che fa luogo al licenziamento ne avvertirà però il distretto al quale il militare appartiene, il quale provvederà — come meglio riterrà opportuno — a far completare i documenti suddetti.

14. *Sistemazione della forza in congedo.* — I militari della classe 1880 e successive che saranno licenziati dalle armi, rimanendo a termini di legge ancora soggetti all'obbligo del servizio militare, dovranno all'atto del licenziamento essere trasferiti al centro di mobilitazione dal quale debbono essere tenuti in forza, secondo le indicazioni delle *tabelle di reclutamento e di mobilitazione* 1913 tuttora in vigore. Nel far luogo a tali trasferimenti dovranno altresì tenersi presenti le norme date dal § 653 dell'*istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*, in quanto non siano contrarie alle indicazioni delle tabelle anzidette.

La designazione del centro di mobilitazione al quale deve essere trasferito ciascun militare dovrà essere fatta tenendo conto non solamente dell'arma, corpo o specialità alla quale appartiene il militare, ma altresì se egli sia ascritto alla milizia territoriale, oppure alla milizia mobile o all'esercito permanente. Così, ad esempio, i militari già ascritti alla milizia territoriale per ragione di età (classi 1880 e 1881) o perchè di 3ª categoria, anche se all'atto del licenziamento appartengano a un corpo o riparto di milizia mobile o di esercito permanente dovranno essere considerati, nei riguardi della sistemazione della forza in congedo, come militari della milizia territoriale alla quale sono ascritti.

Circa la determinazione dell'arma, corpo o specialità dei militari che provengono dagli speciali riparti o servizi costituiti durante la guerra si osserveranno i seguenti criteri:

a) i militari mitraglieri saranno considerati come appartenenti all'arma e specialità di cui vestono la divisa (granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria);

b) i militari dei riparti di assalto saranno considerati come appartenenti all'arma, corpo o specialità dalla quale provengono ed alla quale si considereranno perciò ritrasferiti;

c) i bombardieri saranno considerati come appartenenti alla specialità dell'arma di artiglieria dalla quale provengono. Quelli provenienti da altre armi saranno considerati come militari di artiglieria da fortezza;

d) i militari dei riparti artiglieria controaerei saranno considerati come appartenenti all'artiglieria da campagna;

e) i militari delle compagnie boscaioli, lavoratori, scaricatori, ausiliarie e simili, saranno considerati appartenenti all'arma, corpo e specialità dalla quale provengono ovvero alla fanteria di linea;

f) i militari di tutti gli altri riparti e servizi speciali minori (lanciafiamme, lanciagas, pompieri ecc.) saranno considerati come appartenenti all'arma e specialità del centro di mobilitazione del servizio dal quale provengono;

g) i militari che eventualmente non fossero mai stati assegnati ad un corpo (ad esempio perchè esonerati) saranno considerati come appartenenti alla fanteria di linea.

15. I comandi di deposito e di centro di mobilitazione faranno **subito** eseguire opportune verifiche per assicurare che sui fogli matricolari originali, mod. 59, intestati alla sezione matricola siano state inscritte tutte le variazioni loro comunicate, o a tal uopo li confronteranno anche con quelli della compagnia, semprechè questi esistano.

I comandi di distretto, a loro volta, faranno **subito** eseguire analoghe verifiche per assicurarsi che sui ruoli mod. 57 siano state riportate tutte le variazioni loro comunicate.

Siffatte verifiche debbono essere compiute nel più breve tempo.

16. Appena avvenuto il licenziamento dei militari i comandi di deposito e di centro di mobilitazione trasmetteranno a senso del § 86 del *regolamento per le matricole*, direttamente in piego raccomandato e con elenco mod. 62 di accompagno, i fogli matricolari originali, mod. 59, completati con tutte le variazioni, compresa quella di licenziamento e di trasferimento, al comando del distretto al quale il militare appartiene per fatto di leva.

Tale trasmissione deve essere fatta con la massima sollecitudine ed in ogni modo non più tardi di *dieci giorni* da quello in cui i singoli militari vengono licenziati dalle armi.

17. I distretti dovranno eseguire le verificazioni e parificazioni di cui al 2° comma del § 86 del *regolamento per le matricole*, confrontando i fogli matricolari, mod. 59, loro pervenuti col ruolo matricolare mod. 57; dopo di che dovrà essere fatta risultare su tale ruolo la avvenuta verificazione nel modo indicato dal 2° comma del § 85 del citato regolamento. Nel procedere a tale confronto dovranno altresì consultarsi le notizie fornite dal militare col foglio prescritto dal precedente n. 12.

Le inesattezze od omissioni rilevate dal confronto del foglio matricolare col ruolo saranno regolarizzate correggendo quello dei due documenti che risulterà errato. Le correzioni dovranno essere convalidate con la firma del capo dell'ufficio matricola.

Qualora siano rilevate discrepanze tra le variazioni matricolari e le notizie fornite dal militare, i distretti compiranno, d'accordo cogli altri corpi interessati, accurate indagini per stabilire l'attendibilità delle notizie facendo anche interrogare se del caso il militare, e modificheranno quindi in conseguenza i documenti matricolari, se le notizie risulteranno veritiere.

Tutti i documenti relativi alle indagini compiute dovranno essere conservati insieme col foglio di notizie, come è prescritto nel precedente n. 12.

Compiute le suddette operazioni, i comandi di distretto trasmetteranno i fogli matricolari originali, mod. 59, della sezione matricola purificati e verificati al comando del deposito o del centro di mobilitazione al quale il militare deve rimanere in forza durante la posizione di congedo illimitato, cui spetta di conservarli.

La trasmissione da farsi con piego raccomandato e con elenco mod. 62 di accompagno dovrà essere compiuta al più presto ed in ogni modo entro *trenta giorni* dalla data di licenziamento dalle armi del militare. Qualora siano in corso gli accertamenti inerenti alle notizie fornite dal militare, di cui è cenno nel 3° capoverso del presente numero, i distretti dovranno trasmettere egualmente al deposito o al centro di mobilitazione il foglio matricolare, salvo a comunicare poi nel modo prescritto le rettifiche o variazioni che fossero del caso.

I comandi dei gruppi dei centri di mobilitazione interessati, hanno incarico di vigilare in modo speciale con apposite ispezioni, affinchè sia adempiuto scrupolosamente a tutte le prescrizioni relative alla smobilitazione della forza in congedo.

I distretti non restituiranno al Ministero, come dovrebbe praticarsi in applicazione del disposto dei §§ 12 e 85 del regolamento per le matricole, i fogli matricolari dei militari di 1ª categoria ad essi effettivi e quelli dei militari prosciolti definitivamente dal servizio se non quando ne verrà dato ordine dal ministero stesso; nel frattempo provvederanno affinchè tali documenti siano debitamente tenuti al corrente.

18. *Dichiarazione della residenza.* — I comandi di corpo avranno cura che, in occasione del congedamento sia eseguito quanto è prescritto dagli art. 2 e 4 del *regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, e provvederanno ad assicurare che la residenza dichiarata dai licenziandi sia esattamente trascritta su fogli matricolari con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso recapito del militare interessato.

19. *Comunicazioni da farsi ai sindaci dei comuni dagli enti che fanno luogo al licenziamento dei militari.* — Si richiama l'attenzione delle autorità che fanno luogo al licenziamento dei militari sull'obbligo fatto dal n. 26 dell'*Istruzione per la concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi*, di dare notizia dell'avvenuto licenziamento al sindaco del comune di residenza della famiglia di ciascun militare ed al competente distretto. Le autorità stesse avvertiranno tuttavia il sindaco che, per la cessazione del pagamento del soccorso alle famiglie dei militari, dovrà attenersi alle disposizioni emanate dal competente ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

20. *Viaggio dei licenziandi.* — I militari licenziandi, che debbono compiere viaggi per ferrovia dovranno esclusivamente far uso delle tradotte per i percorsi di queste servili e ad essi, in luogo del normale foglio di licenza, dovrà essere consegnato lo speciale foglio di licenza indicato dal precedente n. 13.

Per i percorsi sulle ferrovie sulle quali non vige il regime del *conto globale* (regolamento trasporti militari sulle ferrovie § 120) e per quelli sulle linee di navigazione e sulle tranvie che eseguiscono i trasporti militari in *conto corrente* (regolamento citato § 122) sarà rilasciata ai militari, oltre l'accennato foglio di licenza, la richiesta mod. B di *color rosa*, per ottenere senza pagamento il biglietto di viaggio.

21. *Oggetti di corredo e di equipaggiamento.* — Ai militari licenziandi saranno ritirati gli oggetti di corredo e di equipaggiamento in distribuzione, siccome prescrivono gli articoli 312 e seguenti del *regolamento d'amministrazione*.

Sarà invece loro lasciata la camicia di lana o di tela, il paio di mutande di lana o di tela, il farsetto a maglia, la fascia di lana o ventriera, la cravatta, il fazzoletto, le calze o pezzuole da piedi che indossano e la completa tenuta di panno, nonchè, secondo l'arma, la mantellina od il pastrano (escluso il cappotto con pelliccia) e il paio di calzature che portano. Gli oggetti da lasciare dovranno essere tutti in buono stato e la tenuta di panno in istato decoroso.

22. Nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalle disposizioni della presente circolare, le autorità militari si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti ed istruzioni (*regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento* e relativa *istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali* ecc.) in quanto, beninteso, non si trovino in contrasto con le disposizioni della presente circolare.

23. *Rendiconti e relazioni.* — *Trenta giorni* dopo la data dalla quale fu iniziato ciascun licenziamento, i comandi di distretto invieranno al ministero (*direzione generale leva e truppa*) *per ciascuna classe* un rendiconto graduale numerico, distinto per armi e specialità, dei militari licenziati, conforme al modello (allegato n. 2) annesso alla presente circolare dal quale ciascun distretto riceverà 100 copie.

Qualora dopo inviato il rendiconto fossero licenziati altri militari della stessa classe, i comandi di distretto ne daranno notizia alla fine di ciascun mese trasmettendo un rendiconto suppletivo.

Ciascun distretto dovrà comprendere nel rendiconto solamente i militari che ad esso appartengono per leva e lo compilerà quindi sulla base dei ruoli mod. 57.

24. I comandi dei corpi d'armata territoriali ed il comando della divisione militare territoriale di Cagliari, invieranno a questo ministero (*direzione generale leva e truppa*) parimenti *trenta giorni* dopo la data d'inizio di ciascun licenziamento, un rapporto sulla esecuzione del licenziamento stesso, facendo tutte le proposte che ritenessero utili.

25. È intendimento del Ministero che le operazioni di licenziamento — specialmente presso i distretti, depositi ed altri centri di mobilitazione — siano compiute con la maggiore celerità e regolarità, senza trascurare nessuna delle disposizioni all'uopo impartite e con speciale riguardo a ciò che si riconnette col servizio matricolare.

A tal fine, con riferimento a quanto già fu stabilito col telespresso-circolare n. 413-271 del 6 novembre 1918, si dà incarico ai comandi di divisione militare territoriale di accertare senza indugio che gli enti suddetti siano in grado di poter adempiere nel modo voluto alle loro incombenze, facendo luogo — ove occorra — all'assegnazione di altro personale opportunamente scelto e tale che non vi sia probabilità di doverlo sostituire a breve scadenza.

Il Ministro — ZUPPELLI.

Allegato 1

R. ESERCITO ITALIANO

(1) . . . . . .

Foglio indicante i corpi o reparti presso i quali ha prestato servizio, durante l'attuale guerra, il (2) . . . . . .
figlio di . . . . . e di . . . . . .
nato il . . . . . a . . . . . .
mandamento di . . . . . circondario di . . . . . .
e che dichiara di eleggere la residenza in . . . . . via . . . . . N. . . .

CORPI E REPARTI PRESSO I QUALI PRESTÒ SERVIZIO	Data dalla quale iniziò servizio presso ciascun corpo o riparto (3)	Data dalla quale cessò di prestare servizio presso ciascun corpo o riparto (3)

Bollo d'ufficio

(4) . . . . . .

(1) Ente o riparto che provvede al licenziamento.
(2) Grado, cognome e nome, categoria, classe e distretto di leva del militare.
(3) Da indicarsi anche approssimativamente.
(4) Firma del militare o del compilatore.

N. **691** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Compilazione degli elenchi dei militari d'età minore che hanno prestato servizio presso l'esercito mobilitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 dicembre 1918.

È in discussione avanti al parlamento nazionale un progetto di legge inteso a conferire il diritto elettorale ai cittadini che hanno prestato servizio militare, di qualunque durata, presso l'esercito mobilitato, anche se non hanno compiuto gli anni 21.

Nell'eventualità che tale disegno diventi presto legge, questo Ministero determina che sia fin d'ora provveduto — in relazione a quanto è prescritto dall'art. 21 della legge elettorale politica — alla raccolta di tutti i dati necessari per la formazione degli elenchi di coloro che, divenendo legge il disegno soprascritto, siano nelle condizioni per essere inscritti nelle liste elettorali, in modo che gli elenchi di costoro possano, in tale eventualità, essere subito trasmessi alle commissioni elettorali comunali o alle commissioni elettorali provinciali.

Considerato, d'altra parte, che del provvedimento potranno beneficiare soltanto i nati nell'anno 1898 e successivi, le cui classi si trovano sotto le armi in servizio di leva o nei riguardi dei quali possono mancare ai distretti le notizie necessarie per la compilazione degli elenchi; questo Ministero dispone che gli elenchi stessi siano compilati invece con le seguenti norme per cura dei comandi di deposito o di centro di mobilitazione ai quali i militari di cui trattasi sono effettivi:

a) i militari da inscriversi negli elenchi debbono essere nati posteriormente al 31 dicembre 1897 e debbono aver prestato servizio nell'esercito mobilitato per un qualunque periodo di tempo;

b) gli elenchi dovranno essere compilati distinti per distretto di leva e contenere esattamente tutte le generalità dei militari;

c) per *il giorno* 15 *dicembre* 1918, i comandi di deposito e di centro di mobilitazione, trasmetteranno in piego raccomandato gli elenchi a ciascun distretto;

d) i comandi di distretto faranno *subito* compilare, sulla base degli elenchi ricevuti dai depositi e dai centri di mobilitazione, gli elenchi distinti per comune, analogamente a quanto è previsto dall'art. 21, settimo capoverso, della legge elettorale politica. Gli anzidetti elenchi saranno così tenuti pronti per inviarli secondo le apposite istruzioni che, se del caso, saranno impartite da questo Ministero;

e) i militari che verranno a trovarsi nelle condizioni sopraccennate prima del 1° gennaio 1919 e che, per una ragione qualsiasi non avessero potuto essere compresi negli elenchi saranno segnalati con elenchi suppletivi che i depositi e i centri di mobilitazione trasmetteranno ai distretti per il giorno 5 gennaio 1919.

I comandi dei gruppi di centro di mobilitazione sono incaricati di vigilare perchè dai comandi interessati che da essi dipendono sia ottemperato scrupolosamente a quanto dispone la presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0 40**

(4041) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1918 — 6 dicembre

MINISTERO DELLA GUERRA

692 — 19 SETTEMBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1494, che autorizza la fondazione «Mario Alberti» all'accettazione di donazione . . . . . *Pag.* 1204

693. — 17 NOVEMBRE 1918. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1787, che dà facoltà al Ministero della guerra di istituire presso i campi di smistamento dei prigionieri di guerra italiani rimpatriati, uffici di istruzione e ne determina la composizione e le attribuzioni . . *Pag.* 1204

694 — 21 NOVEMBRE 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1786, che nomina, presso il Ministero della guerra, un ispettore generale per i prigionieri di guerra, determinandone le attribuzioni . . . . . *Pag.* 1205

695. — 21 NOVEMBRE 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale col quale viene nominato l'ispettore generale per i prigionieri di guerra *Pag.* 1205

696. — 29 NOVEMBRE 1918. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale col quale vengono fissati prezzi di calmiere per l'incetta dei vini occorrenti al R. esercito . . . . . *Pag.* 1206

697. — 30 NOVEMBRE 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1659 (circolare 673 *giornale militare* 1918). . . . . *Pag.* 1207

698. — 1° DICEMBRE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alle scuole di aviazione . . . . . *Pag.* 1208

699. — 1° DICEMBRE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi di aeroplano . . . . . *Pag.* 1209

700. 1° DICEMBRE 1918. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per la formazione di montatori d'aeroplano. . . . . *Pag* 1210

701. — 5 DICEMBRE 1918. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Uso dei telegrammi nella corrispondenza fra le amministrazioni metropolitane ed i Governi dell'Eritrea e della Somalia . . . . . *Pag.* 1211

702. — 5 DICEMBRE 1918. — DISCIPLINA MILITARE. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Concessione di attendente . . . . . *Pag.* 1211

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1212

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 703. — 5 DICEMBRE 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede a dichiarare «ausiliari» diversi stabilimenti . . . . *Pag.* 1213

» 704. — 5 DICEMBRE 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere l'«ausiliarietà» a diversi stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, o che hanno variato la propria ragione sociale ed alla revoca dell'«ausiliarietà» di altri stabilimenti . . . . . *Pag.* 1214

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **692**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1494, che autorizza la fondazione « Mario Alberti » all'accettazione di donazione.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 19 settembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 250, del 23 ottobre 1918).

Articolo unico. — La Fondazione « Mario Alberti », costituita a favore del 3° battaglione eritreo e dell'81° reggimento fanteria, è autorizzata ad accettare la donazione del capitale nominale di L. 1600, in titoli del 5° prestito nazionale 5 % fattale dal colonnello di stato maggiore cav. Riccardo Alberti.

N. **693**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1787, che dà facoltà al Ministero della guerra di istituire, presso i campi di smistamento dei prigionieri di guerra italiani rimpatriati, uffici di istruzioni e ne determina la composizione e le attribuzioni.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 novembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 284, del 3 dicembre 1918).

Art. 1. — È data facoltà al Ministero della guerra di istituire presso i campi di smistamento dei prigionieri di guerra italiani rimpatriati uno o più uffici d'istruzione, costituiti da un avvocato o sostituto avvocato militare e da un ufficiale istruttore del ruolo effettivo o di complemento della giustizia militare e di un segretario, avente i requisiti stabiliti per le funzioni di segreteria presso i tribunali militari.

Gli ufficiali suddetti, ciascuno nei limiti delle sue funzioni, accertano la posizione giuridica dei prigionieri, e, per i reati dai medesimi in qualunque luogo e tempo commessi, hanno, ove si tratti di reati soggetti alla giurisdizione militare, competenza, a termini delle leggi vigenti, ad interrogare gli imputati con mandato di cattura e di comparizione ed a compiere tutti gli atti istruttori da eseguirsi sul luogo od altrimenti urgenti. Detti uffici rimettono poi per l'eventuale completamento e per la chiusura dell'istruzione il procedimento al tribunale militare competente.

Ove si tratti di reati soggetti alla giurisdizione ordinaria, gli ufficiali suindicati hanno i poteri concessi agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli articoli 165 e seguenti del codice di procedura penale e rimettono, del pari, gli atti al tribunale competente.

Art. 2. — La nomina dei funzionari componenti gli uffici, di cui all'articolo precedente, è fatta dal Ministero della guerra, su proposta dell'avvocato generale militare.

N. **694**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1786, che nomina, presso il Ministero della guerra, un ispettore generale per i prigionieri di guerra, determinandone le attribuzioni.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 novembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale*. n. 284, del 3 dicembre 1918).

Art. 1. — Presso il Ministero della guerra è nominato un ispettore generale per i prigionieri di guerra con l'incarico di:

coordinare durante la guerra e l'armistizio gli affari sinora separatamente trattati dalle commissioni prigionieri di guerra presso il Ministero della guerra e della Croce Rossa e dalla commissione interrogatrice dei prigionieri rimpatriati;

trattare, inoltre, le questioni di tutti i prigionieri relative alla restituzione finale ed alla sistemazione (interrogatorio, stato militare e giuridico, ecc.) dei nostri prigionieri rimpatriati.

Art. 2. — L'ispettore generale potrà convocare un consiglio direttivo composto di un funzionario appartenente ai Ministeri dell'interno, degli esteri, della marina e dell'assistenza, del Comando Supremo e della Croce Rossa per i rami d'affari che a ciascuno di essi compete.

Art. 3. — Il decreto in data 24 giugno 1915, n. 1021, col quale veniva istituita una commissione prigionieri di guerra presso il Ministero della guerra, è abolito.

Le attribuzioni di questa commissione passano al Ministero stesso.

Art. 4. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **695**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale col quale viene nominato l'ispettore generale per i prigionieri di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 novembre 1918.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525 e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e le successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1786;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il tenente generale richiamato in servizio dalla posizione ausiliaria Zuccari cav. Luigi, è nominato ispettore generale per i prigionieri di guerra con rango di comandante d'armata.

Il predetto ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPPELLI

N. **696**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto ministeriale col quale vengono fissati prezzi di calmiere per l'incetta dei vini occorrenti al R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 novembre 1918.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Visti i decreti luogotenenziali n. 1352 del 20 agosto 1915 e n. 539 del 4 maggio 1916 sull'obbligatorietà del prezzo delle derrate e dei generi occorrenti all'amministrazione militare;

riconosciuto che il vino sano e genuino a dosi moderate è un genere di conforto di uso sì generale da doversi riguardare come indispensabile alle truppe, per le quali ne è prescritta la distribuzione;

vista la necessità di assicurarne il regolare rifornimento diretto a prezzo equo e di salvaguardare l'erario dal danno di eventuali perturbazioni del mercato;

NOTIFICA:

Art. 1. — L'amministrazione militare, per mezzo di apposite commissioni d'incetta, è autorizzata a requisire il vino occorrente ai bisogni delle truppe.

Art. 2. La requisizione sarà fatta presso i detentori, siano essi produttori o commercianti.

Saranno escluse dalla requisizione:

a) le piccole partite;

b) le provincie di Bergamo, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Como, Cremona, Genova, Livorno, Massa Carrara, Milano, Padova, Porto Maurizio, Rovigo, Sassari, Sondrio, Venezia, Verona, Vicenza;

c) i comuni poveri di mezzi di comunicazione, a giudizio delle commissioni, in rapporto ai mezzi di trasporto disponibili.

Art. 3. — La quantità di vino da requisirsi per l'esercito non supererà un quarto del prodotto esistente in ciascuna cantina. Non sono comprese nella requisizione i vini di lusso ed i vini fini destinati all'invecchiamento. Le commissioni d'incetta però potranno richiedere che le quote dovute di questi siano sostituite da altrettanto vino comune.

Art. 4. — L'indennità di requisizione (prezzo) è stabilita in base al grado alcoolico ed alla bontà intrinseca del prodotto. Essa oscillerà fra un minimo di L. 6 (sei) e un massimo di L. 12 (dodici) all'ettogrado, e sarà stabilita dalle commissioni d'incetta.

Art. 5 — Il detentore di una partita di vino precettata deve curarne la conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 6. — Sulle partite di vino precettate, collaudate e non ritirate entro il mese di marzo 1919 sarà accordato un premio di custodia eguale a L. 0,50 per ettolitro e per mese.

Art. 7. — Il trasporto dalla cantina allo scalo ferroviario dovrà essere fatto dai detentori del vino requisito, mediante congruo compenso. In caso di comprovato impedimento vi provvederà l'amministrazione militare.

Art. 8. — I contravventori alle disposizioni del presente decreto soggiaceranno alle sanzioni penali stabilite dal decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 749.

Art. 9. — Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili ai vini requisiti a partire dal 1° novembre 1918.

Art. 10. — Il presente decreto annulla le disposizioni del decreto ministeriale 11 luglio 1918.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **697**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1659 (circolare 673 « giornale militare », 1918).** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 novembre 1918.

1. I sottufficiali del personale della Croce Rossa italiana e del personale del Sovrano militare Ordine di Malta, qualunque ne sia il grado, che siano incorporati nel R. esercito potranno essere nominati sergenti nell'esercito stesso, quadra all'atto dell'incorporamento si trovino in effettivo servizio presso le suddette associazioni e rivestano un grado di sottufficiale nei rispettivi personali da almeno sei mesi.

2. I sottufficiali delle prefate associazioni che non abbiano raggiunto tale anzianità e gli altri graduati di truppa potranno essere nominati caporali nell'esercito, sempre quando all'atto del loro incorporamento si trovino in effettivo servizio presso le associazioni medesime da almeno sei mesi.

3. La nomina è subordinata al parere delle commissioni d'avanzamento dei corpi ai quali i militari di cui trattasi sono assegnati, le quali dovranno accertare se essi ne siano meritevoli, tenendo conto dei giudizi contenuti nelle loro carte personali, delle informazioni che potranno richiedere ai reparti nei quali hanno prestato servizio e di ogni altra circostanza.

4. I dichiarati meritevoli saranno nominati rispettivamente sergenti o caporali dalla data dell'incorporamento, se questo abbia luogo posteriormente all'andata in vigore del decreto luogotenenziale n. 1659 del 27 ottobre 1918 (5 dicembre 1918).

Per coloro i quali fossero incorporati nel R. esercito anteriormente all'andata in vigore del citato decreto, ed all'atto dell'incorporamento si trovassero nelle condizioni stabilite dai precedenti numeri 1 e 2 la nomina avrà la decorrenza dalla data 5 dicembre 1918 in cui il decreto medesimo è entrato in vigore.

Coloro invece i quali non siano dichiarati meritevoli della nomina rimangono incorporati come soldati.

Il Ministro ZUPELLI.

N. **698**. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione alle scuole di aviazione**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° dicembre 1918.

Allo scopo di assicurare al servizio di aviazione militare, gli occorrenti piloti d'aeroplani e d'idrovolanti, si dispone quanto appresso, intendendosi abrogate le disposizioni precedentemente emanate in materia.

I comandi di deposito avranno cura di dare la più sollecita ed ampia divulgazione alla presente circolare.

1. Potranno presentare domanda di ammissione alle scuole di pilotaggio i sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria *delle classi* 1897-1898-1899.

2. Le domande saranno redatte in carta libera, indirizzate al commissariato generale per l'aeronautica e presentate al proprio comandante di deposito o di centro di mobilitazione. In esse, pur lasciando la facoltà di esprimere la preferenza, dovrà essere esplicitamente detto che si accetta indifferentemente l'ammissione al corso di pilotaggio per aeroplani, come a quello di pilotaggio per idrovolanti. I richiedenti potranno unire alle domande quei titoli eventualmente posseduti, che sieno atti a comprovare le loro attitudini tecniche allo speciale servizio al quale aspirano.

3. Le domande dovranno essere corredate dal certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, e immune da precedenti morbosi ereditari, e possiede i requisiti fisici seguenti: vista ottima (*visus* 1, in entrambi gli occhi, senza occhiali), udito ottimo, apparato circolatorio, nervoso e respiratorio ottimi; peso non superiore ai kg. 80.

I comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione, trasmetteranno *con la massima sollecitudine e direttamente al commissariato generale per l'aeronautica in Roma*, tutte le domande ricevute, esprimendo il loro motivato parere al riguardo ed aggiungendo alle medesime i seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare o caratteristico (mod. 59);

b) dichiarazione del comandante del corpo dalla quale risulti che l'aspirante non ha subìto condanne in base al codice penale militare o condanne denunciate da tribunali ordinari per reati d'indole indecorosa, e sia di buona condotta civile e militare;

c) certificato di studio dal quale risulti che l'aspirante ha frequentato per lo meno la 5ª classe elementare, ma che non abbia però conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico;

d) rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato, fino al giorno in cui presenta la domanda.

4. Gli aspiranti dovranno dichiarare di avere conoscenza di tutte le condizioni stabilite dalla presente circolare e di accettarle integralmente.

5. I prescelti per l'ammissione al pilotaggio saranno inviati, con ordine diretto dal commissariato generale per l'aeronautica, ai reparti scuole aviatori di Torino o Roma, i quali, riconosciuta l'idoneità fisica degli ammittendi, li avvieranno ai vari campi scuola di pilotaggio.

6. Gli ammessi alla scuola di pilotaggio, che alla fine della prima parte del corso saranno dichiarati idonei, verranno nominati *allievi di scuola piloti*, ed in tale qualità seguiteranno il corso per ottenere poi la *nomina a pilota militare*.

7. In qualunque momento, sia durante l'istruzione, sia dopo aver conseguito qualsiasi carica aeronautica, i sottufficiali e militari di truppa, di cui trattasi, potranno, su

conforme proposta del comando competente e per determinazione ministeriale, venire esonerati dal pilotaggio.

L'esonerazione ha carattere definitivo e porta di conseguenza la perdita delle indennità aeronautiche, del distintivo e l'allontanamento dal corpo aeronautico.

8. In caso di congedamento, i sottufficiali ed i militari di truppa che avranno ottenuto l'abilitazione ad *allievi di scuola piloti* potranno essere trattenuti alle armi sino al conseguimento della nomina a *pilota aviatore militare*, e per i tre mesi successivi.

9. I comandi che trasmettono le domande, disporranno che le visite mediche, alle quali debbono essere sottoposti gli aspiranti allievi piloti, siano scrupolose.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **699.** — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi di aeroplano.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 1° dicembre 1918.

Allo scopo di assicurare al servizio di aviazione militare gli occorrenti meccanici motoristi d'aeroplano, disponesi quanto appresso, intendendosi abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia.

1. Potranno partecipare ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano, i soldati e caporali di 1ª categoria delle classi 1897 1898 e 1899 che si trovino presso i depositi o centri di mobilitazione, che abbiano frequentato almeno la 5ª classe elementare, e che abbiano buona conoscenza teorico-pratica del governo, del funzionamento e della manutenzione dei motori in genere, per avere appartenuto, prima di venire alle armi, a stabilimenti e officine destinate all'allestimento e alla fabbricazione di motori, o comunque, ad altre officine in qualità di meccanici. Le domande dei caporali invece dovranno essere accompagnate da documenti che dimostrino la loro conoscenza dei motori a scoppio.

2. Per essere ammessi a detti corsi gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta libera al proprio comandante di deposito o di centro di mobilitazione, allegandovi i documenti di qualsiasi natura, attestanti la loro speciale attitudine tecnica a seguire il corso di cui sopra.

I comandi interessati, *trasmetteranno direttamente e con la massima sollecitudine al commissariato generale d'aeronautica in Roma*, le domande ricevute, corredandole dei seguenti documenti:

a) foglio matricolare (mod. 59);

b) certificato medico attestante la buona costituzione fisica dell'aspirante (udito, apparato circolatorio, nervoso e respiratorio ottimi).

3. I prescelti per l'ammissione ai corsi in parola, saranno inviati con ordine diretto dal commissariato generale d'aeronautica, al deposito aviatori in Torino o al distaccamento deposito aviatori di Roma, dove riconosciuta la loro idoneità fisica, saranno sottoposti ad una prova teorico-pratica. Quelli fra essi che non saranno riconosciuti idonei, saranno senz'altro rinviati ai depositi o ai centri di mobilitazione.

4. Gli allievi che avranno ultimato il corso con esito favorevole, ed ottenuta la nomina a *motorista d'aeroplano* dovranno raggiungere immediatamente una squadriglia; un

campo, od un reparto d'aviazione, con diritto di percepire le indennità inerenti e fregiarsi dello speciale distintivo.

5. In qualunque momento, sia durante l'istruzione, che dopo aver conseguito la nomina a motorista d'aeroplano, i militari di cui trattasi, potranno — su conforme proposta del comando competente e per determinazione del commissariato generale per la aeronautica — venire esonerati dalla carica di motorista d'aeroplano. L'esonerazione ha carattere definitivo, e porta di conseguenza la perdita delle indennità, del distintivo e l'allontanamento dell'esonerato dal corpo aeronautico.

6. In caso di congedamento, i caporali e soldati che avranno ottenuto l'ammissione al corso di motorista d'aeroplano, potranno essere trattenuti alle armi fino al conseguimento della nomina a motorista d'aeroplano, e per i tre mesi successivi.

7. I comandi di deposito e di centri di mobilitazione, cureranno che venga data la massima diffusione alla presente circolare ordinando che sia letta alle truppe dipendenti, affissa in tutte le camerate e che l'accoglimento e la trasmissione delle domande sia agevolata con ogni mezzo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **700**. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione ai corsi per la formazione di montatori d'aeroplano.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° dicembre 1918.

1. Per assicurare al servizio di aviazione militare gli occorrenti montatori d'aeroplano si dispone quanto appresso:

Potranno partecipare ai corsi per la formazione di montatori d'aeroplano tutti i soldati e caporali di 1ª categoria delle classi 1897, 1898 e 1899 che si trovino presso i depositi o i centri di mobilitazione, che abbiano frequentato almeno la 3ª classe elementare e che siano di professione falegnami o ebanisti.

2. Per essere ammessi a detti corsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta libera al proprio comandante di deposito o di centro di mobilitazione, allegandovi i documenti attestanti la loro professione di falegnami o ebanisti.

I comandi interessati trasmetteranno direttamente e *con la massima sollecitudine al commissariato generale per l'aeronautica in Roma*, le domande ricevute, corredandole dei seguenti documenti:

a) foglio matricolare (Mod. 59).

b) Certificato medico attestante la buona costituzione fisica dell'aspirante.

3. I prescelti per l'ammissione al corso in parola, saranno inviati, con ordine diretto dal commissariato generale per l'aeronautica, al deposito aviatori in Torino, dove, riconosciuta la loro idoneità fisica, saranno sottoposti ad una prova pratica. Quelli fra essi che non saranno riconosciuti idonei, saranno senz'altro rinviati ai depositi o ai centri di mobilitazione.

4. Gli allievi che avranno ultimato il corso con esito favorevole, ed ottenuta la nomina a *montatori d'aeroplano*, dovranno raggiungere immediatamente una squadriglia, un campo, od un reparto d'aviazione, col diritto di percepire le indennità inerenti e fregiarsi dello speciale distintivo.

In qualunque momento, sia durante l'istruzione, che dopo aver conseguito la nomina

a montatore d'aeroplano, i militari di cui trattasi, potranno, su conforme proposta del Comando competente, e per determinazione del commissariato generale per l'aeronautica, venire esonerati dalla carica di montatore d'aeroplano. L'esonerazione ha carattere definitivo e porta di conseguenza, la perdita delle indennità, del distintivo e l'allontanamento dell'esonerato dal corpo aeronautico.

6. In caso di congedamento i caporali e soldati che avranno ottenuto l'abilitazione a montatori d'aeroplano, potranno essere trattenuti alle armi per i tre mesi successivi alla loro nomina.

7. I comandi di deposito e di centri di mobilitazione, cureranno che venga data la massima diffusione alla presente circolare, ordinando che sia letta alle truppe dipendenti affissa in tutte le camerate e che l'accoglimento e la trasmissione delle domande, sia agevolata con ogni mezzo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **701.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Uso dei telegrammi nella corrispondenza fra le [amministrazioni metropolitane ed i Governi dell'Eritrea e della Somalia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 dicembre 1918.

Accade sovente che i comandi e reparti dipendenti, anche per comunicazioni di carattere *non urgente* con i governi dell'Eritrea e della Somalia e con i comandi colà residenti, nonchè con altre località parimente non servite da cavi di proprietà dello Stato, usino della corrispondenza telegrafica.

Ciò è in opposizione a quanto, per l'uso dei telegrammi di Stato in franchigia, venne disposto con la circolare n. 423, inserta nel *giornale militare*, del 1917, circolare pure testè ricordata, a richiesta della Presidenza del Consiglio, con altra rivolta ai comandi territoriali di corpo d'armata; ed inoltre, dato il rilevante costo della corrispondenza telegrafica fra l'Italia, l'Eritrea, la Somalia ecc., arreca un considerevole e non giustificabile aggravio all'erario.

S'interessano pertanto i comandi e reparti dipendenti a non emettere telegrammi per l'Eritrea, la Somalia, ecc., *che nei casi di assoluta ed indiscutibile urgenza*, ed avvertesi che, verificandosi ulteriori inadempienze, le tasse pei telegrammi in parola saranno addebitate ai firmatari.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **702.** — DISCIPLINA MILITARE. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Concessione di attendente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 dicembre 1918.

Essendo cessate le ragioni per le quali venne sospesa, con la circolare 296 *giornale militare* 1917, la concessione dell'attendente ad alcune categorie di ufficiali, questo Ministero determina che siano da considerarsi abrogate la circolare 296 *giornale militare* 1917

predetta e quella ministeriale in data 29 luglio 1917 n. 19300 avente per oggetto « applicazione della circolare 296 *giornale militare* 1917 ».

Il diritto a percepire il compenso mensile di lire 16,50 lorde, stabilito per la soppressione della concessione dell'attendente, cessa dal giorno in cui all'ufficiale viene concesso l'attendente stesso. Perciò il comando che concede l'attendente è tenuto ad informare per iscritto della data della concessione stessa l'ufficio di amministrazione dal quale l'ufficial interessato è amministrato.

L'applicazione della presente determinazione dovrà essere effettuata al più presto ed in ogni modo non oltre il mese di dicembre corrente.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 59ª, anno 1918, circ. n. 658. —

A pag. 1163, art. 6, *invece di*: « decreto luogotenenziale 17 gennaio 1818, n. 62 », *leggasi*: « decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62 ».

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **703**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede a dichiarare «ausiliari» diversi stabilimenti.** — (Direzione generale mobilitazione industriale) – 5 dicembre 1918.

Decreto ministeriale 18 *giugno* 1918.

1. S. Gualco, stabilimento per la lavorazione di residui metallici, Corso Verona 46, Torino.

2. Fabbrica acciai speciali, stabilimento sito in Via Pinelli 46, Torino.

3. Società anonima A. Reina, conceria pellami, Galliate (Novara).

4. Società anonima unione esercizi elettrici, per tutte le centrali elettriche, e termoelettriche, stazioni, cabine di trasformazione, linee ed impianti di distribuzione di energia elettrica situati nelle provincie di Torino, Novara, Genova, Lucca, Pisa, Pesaro, Urbino, Ancona, Aquila, Teramo, Chieti, Campobasso, Salerno, Lecce, Potenza Sede: Via Bonaparte 46, Milano.

5. Società anonima unione esercizi elettrici, per il cantiere dei lavori del costruendo impianto idroelettrico di Alpignano (Torino).

6. Società italiana prodotti sintetici (S. I. P. S.). Cantiere dei lavori di costruzione dello stabilimento per la produzione di acetone, Villadossola.

7. Società anonima cotonificio di Cornigliano Ligure, stabilimento in Via della Marina 7, Cornigliano Ligure.

8. Società anonima Gio. Ansaldo e C., stabilimento per la costruzione di artiglierie Via Campi 96, Cornigliano Campi.

9. Società anonima oleifici nazionali, stabilimento in Via dell'Argine n. 16. Rivarolo Ligure.

10. Società anonima oleifici nazionali, stabilimento in Via Mazzini 4, Teglia (Rivarolo Ligure).

11. E. Bertellotti e C. di Pozzi e Dori, fabbrica micce di sicurezza sita in Frazione Mulina di Stazzema.

12. Unione italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici; stabilimento situato nella frazione di S. Maria degli Angeli, Assisi.

13 Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium, stabilimento di forni elettrici situato in Viale Campo Fregoso Terni.

14. Società industriale per aviazione Ing. F. Bastianelli e C., stabilimento posto nei locali dell'ex Vetreria Faiella, Via Ostiense Roma.

15. Società industriale per aviazione ing. F. Bastianelli e C., stabilimento sito in località Ciampino-Marino (Roma).

16. Società anonima « La Sangritana », fabbrica cementi, Bomba (Chieti).

17. Società anonima « Ilva » per le cave di quarzite Grada e Carboncello site in comune di Lacconegro.

18. Giuseppe e Paolo Vigliar, cantiere navale e stabilimento meccanico, Via Nuovo Porto, Salerno.

19. Società elettrica Sicilia orientale, per le centrali idroelettriche Cassibile e Alcantara II, per l'impianto in costruzione Alcantara I, per le linee di trasmissione a 40.000 volts, nonchè per tutte le officine, stazioni, ed impianti alla medesima appartenenti e situati nelle provincie di Messina, Catania e Siracusa sede; Foro Bonaparte 21 Milano.

N. **704**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere la « ausiliarietà » a diversi stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, o che hanno variato la propria ragione sociale ed alla revoca dell' « ausiliarietà » di altri stabilimenti.** — (Direzione generale mobilitazione industriale) — 5 dicembre 1918.

Decreto ministeriale 26 *giugno* 1918.

Art. 1. — Lo stabilimento saldature della società già fratelli Balleydier in Cogoleto proprietaria società Lombarda Ligure di Brescia, dichiarato ausiliario con decreto ministeriale 3 ottobre 1915, n. 8, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: « Stabilimento saldature in Cogoleto di proprietà della società italiana tubi Togni di Brescia ».

Art. 2. — Gli stabilimenti della società anonima officine ferroviarie liguri, situati in via Garibaldi e via Mazzini in Sestri Ponente, dichiarati ausiliari rispettivamente con decreti ministeriali del 20 ottobre 1915, n. 21 e 10 dicembre 1916, n. 146, continuano a rimanere tali sotto la nuova ragione sociale: « Società anonima industriale Attilio Pagnara ».

Art. 3. — L'officina proiettili Luigi Calcagno, via S. Lorenzo, 17, Genova, dichiarata « stabilimento ausiliario », con decreto ministeriale 29 novembre 1915, n. 38, cessa dall'essere tale.

Art. 4. — Le officine meccaniche modenesi Angelo Gatti, viale Malmusi Modena, dichiarate « stabilimento ausiliario » con decreto 29 novembre, n. 38, continuano a rimanere tali sotto la nuova ragione sociale: « Società anonima per azioni officine meccaniche modenesi ».

Art. 5. — Lo stabilimento Giuseppe Miroglio, officina meccanica via Saluzzo 102, Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 17 marzo 1916, n. 72, in seguito a trapasso di proprietà continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: « Officine meccaniche G. Miroglio ».

Art. 6. — Lo stabilimento O. M. S. ing. Alberto Levi, corso Regina Margherita, 46 *bis*, Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto 30 aprile 1916, n. 84, continua a rimanere tale sotto la ragione sociale: « Società anonima trasformazioni industriali (S. A. T. I.) ». Stabilimento di Torino, corso Regina Margherita 46 *bis*.

Art. 7. — Lo stabilimento Francesco Oneto, fabbrica aeroplani, via Garibaldi 28, Pisa, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 21 maggio 1916, n, 89, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: « Piaggio & C. ».

Art. 8. — Lo stabilimento meccanico fratelli Frattini sito in via Malghera 41, Milano, dichiarato « ausiliario » con decreto 22 aprile 1917, n. 185, cessa dall'essere tale.

Art. 9. — La società anonima di Cogne, per le miniere Liconi e Larcinaz, in territorio di Cogne, impianti, magazzini, stabilimenti ad esse dipendenti e per i cantieri di Cogne, Epinel, Gressoney, Aymaville (Aosta), dichiarata « stabilimento ausiliario » con decreto 1° maggio 1917, n. 186, continua a rimanere tale sotto la ragione sociale: « Società anonima italiana Gio. Ansaldo & C. ».

Art. 10. — Lo stabilimento Prospero Gnovesi sito in località di S. Viola 638 frazione di Bertaglia, Bologna, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 4 novembre 1917, n. 234, cessa dall'esser tale.

Art. 11. — La società industriale ed elettrochimica di Pont S. Martin, dichiarata « stabilimento ausiliario » con decreto ministeriale 25 luglio 1917, n. 208 e la cui sede da Milano venne trasferita a Torino, come da decreto 9 novembre 1917, n. 235, continua a rimanere tale sotto la ragione sociale: « Società idroelettrica Piemonte ».

Art. 12. — Le segherie Abetina Pigelleto, situate a Piancastagnaio (Siena) e presso la stazione ferroviaria di Pisa, dichiarate « stabilimento ausiliario » con decreto 8 febbraio 1918, n. 265, continuano a rimanere tali sotto la nuova ragione sociale: « Fratelli Foltrinelli – Segherie Abetina Pigelleto ».

Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(1043) Roma 1918. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1918 — 11 dicembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 705. — 10 DICEMBRE 1918. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme speciali da seguirsi pel licenziamento dalle armi dei militari di truppa, compresi i sottufficiali, appartenenti a corpi, riparti ed enti mobilitati . . . . . *Pag.* 1217

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **705**. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme speciali da seguirsi pel licenziamento dalle armi dei militari di truppa, compresi i sottufficiali, appartenenti a corpi, riparti ed enti mobilitati.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 dicembre 1918.

Allo scopo di ottenere che i militari di truppa, compresi i sottufficiali, da licenziarsi dalle armi e che appartengono a corpi, reparti, enti mobilitati o dipendenti dal Comando Supremo, possano al giungere più solleciti alle case loro ed anche per ottenere la maggiore economia possibile di trasporti, questo Ministero determina che per il licenziamento dei militari suddetti si seguano le speciali norme della presente circolare.

Per il licenziamento invece dei militari che si trovano presso i depositi o i centri di mobilitazione, uffici e comandi non mobilitati, o presso riparti dipendenti dalle autorità territoriali, o nelle colonie e nelle isole dell'Egeo o in licenza si applicheranno integralmente le disposizioni della circolare n. 690 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno.

1. Il licenziamento dei militari mobilitati può essere effettuato in due modi:

a) o facendoli rinviare alle case a cura del comando del distretto militare nel cui territorio i militari dichiarano di fissare la residenza, ed ai quali saranno perciò avviati (appena ne sia dato l'ordine) a cura dei corpi, riparti ed enti mobilitati presso i quali prestano servizio;

b) ovvero facendoli inviare alle case direttamente dai corpi, riparti ed enti mobilitati suddetti. Con questo sistema, peraltro, i militari potranno essere inviati soltanto in *licenza illimitata* e non definitivamente in congedo illimitato.

Le modalità da seguirsi nell'un caso o nell'altro sono prescritte dalle seguenti norme.

A. — Licenziamento da compiersi per mezzo dei distretti di residenza.

2. Qualora sia ordinato che il rinvio alle case dei militari licenziandi debba essere compiuto a cura dei comandi di distretto, i comandi dei corpi, riparti e gli enti mobilitati presso i quali i militari si trovano, riuniranno i licenziandi in tanti drappelli distinti per quanti sono i distretti militari nei quali i licenziandi dichiarano di fissare la residenza.

Secondo gli ordini che all'uopo verranno dati dalle competenti autorità ferroviarie, i drappelli così formati saranno fatti partire per il distretto di destinazione, che dovrà essere telegraficamente preavvisato del giorno dell'arrivo del drappello e del numero dei militari che lo compongono.

A ciascun capo drappello dovrà essere consegnato il foglio di viaggio pei movimenti collettivi o pei militari isolati (secondo che il drappello sia superiore ai 10 militari e non esattamente compilato con tutte le indicazioni richieste, relative ai militari componenti il drappello.

Inoltre se i militari debbono essere *inviati in licenza illimitata anzichè in congedo illimitato*, i corpi, riparti e gli altri enti mobilitati dovranno compilare per ciascun militare — senza data, nè firma, nè bollo di ufficio — il prescritto *foglio di licenza illimitata*. Detti fogli saranno affidati al capo drappello con obbligo di consegnarli al comando del distretto che, dopo averli completati, li farà distribuire ai militari al momento in cui vengono licenziati.

Se invece i militari debbono essere *inviati in congedo illimitato*, alla compilazione del foglio di congedo o al completamento di quelli già esistenti e ritirati ai licenziandi al lorchè furono richiamati, provvederanno esclusivamente i comandi di distretto, seguendo le norme del n. 13 della circolare n. 690 del corrente anno.

I comandi dei corpi, riparti e degli altri enti mobilitati avranno cura di far compilare dai militari licenziandi i *fogli di notizie* stabiliti nel n. 12 della suddetta circolare n. 690, in modo che i licenziandi li abbiano già pronti allorchè giungono al distretto.

B) — Licenziamento da compiersi direttamente dai corpi, riparti, ed enti mobilitati presso i quali i militari si trovano.

3. Nel caso in cui fosse invece ordinato ai corpi, riparti ed enti mobilitati di provvedere direttamente al rinvio dei militari licenziandi alle case loro, i comandi ed enti interessati dovranno compilare, con scrupolosa esattezza, in duplice originale per ciascun distretto e distinto per classe, un elenco (conforme all'annesso allegato n. 1) dei militari che inviano in licenza illimitata e che hanno dichiarato di eleggere la loro residenza nel territorio del distretto al quale si riferisce l'elenco.

Qualora non sia possibile inscrivere qualcuna delle indicazioni richieste dall'elenco, dovrà spiegarsene il motivo con apposita nota da apporsi all'elenco stesso. *In ogni caso dovrà peraltro essere esattamente indicata la precisa località di residenza dichiarata.*

4. Ciascun militare licenziando dovrà a cura del corpo, riparto o ente mobilitato al quale appartiene essere provvisto del prescritto *foglio di licenza illimitata*.

Per i militari licenziati direttamente, i comandi dei corpi, riparti ed enti mobilitati dovranno anche fare ai sindaci dei comuni interessati le comunicazioni prescritte dal n. 19

della circolare n. 690 del corrente anno, avvertendo di accennare chiaramente nelle comunicazioni stesse che il rinvio a casa dei militari ha luogo in conseguenza del licenziamento dalle armi della classe alla quale i militari appartengono.

5. Sul foglio di licenza illimitata sarà apposta l'indicazione del corpo al quale il militare dovrà ripresentarsi nell'eventualità che dovesse riprendere servizio sotto le armi.

A tale riguardo si terrà presente che:

a) per i militari di 1ª e di 2ª categoria di classi anteriori a quella del 1885 e per quelli di 3ª categoria di qualsiasi classe ed ascritti ai *granatieri*, alla *fanteria di linea*, ai *bersaglieri*, al *treno* ed alla *cavalleria* (compresi i mitraglieri, lanciafiamme, ecc. delle specialità suddette) ovvero appartenenti ai *battaglioni di milizia territoriale* o a reparti analoghi (lavoratori, scaricatori, boscaioli, ecc.) sarà posto sul foglio di licenza illimitata l'indicazione seguente:

« *Nel caso di richiamo dalla posizione di licenza illimitata dovrà presentarsi al comando del distretto militare nel territorio del quale si trova* »;

b) per i militari delle classi e categorie indicate nella precedente lettera *a*) ascritti agli *alpini* (compresi i mitraglieri, lanciafiamme ecc. della specialità) e per quelli delle varie specialità d'*artiglieria* (bombardieri e controaerei compresi), del *genio*, dei *corpi aeronautici*, di *sanità* e *sussistenza*, come pure per i *militari della classe 1885 e successive di tutte le armi, corpi e specialità* sarà provvisoriamente apposta annotazione analoga a quella sopraindicata. A cura dei comandi di distretto sarà poi modificata come è detto nel successivo n. 12.

6. Una copia dell'elenco di cui al n. 3 dovrà essere subito inviata, in piego raccomandato, al comando del centro di mobilitazione corrispondente al corpo, riparto o ente mobilitato che lo ha compilato e l'altra al Comando Supremo. I centri di mobilitazione conserveranno con speciale cura detti elenchi, in modo di poterli esibire ad ogni eventuale richiesta.

La seconda copia sarà sollecitamente inviata a cura del Comando Supremo, per mezzo di corriere, al comando di distretto interessato unendovi anche il foglio di notizie compilato da ciascun militare come è prescritto dal n. 12 della circolare n. 690 del corrente anno.

Per mezzo dello stesso corriere, i comandi di distretto accuseranno ricevuta dell'elenco

C. Norme comuni da seguire qualunque sia il modo adottato per il licenziamento.

7. La data dalla quale dovranno essere iniziate le operazioni di licenziamento di ciascuna classe di militari, verrà comunicata di volta in volta ai comandi dei corpi, riparti ed altri enti mobilitati dal Comando Supremo o dal Ministero della guerra, secondo che i corpi, riparti od enti dipendano dall'uno o dall'altro.

Per stabilire a quali militari spetti il licenziamento dalle armi si terrà presente quanto all'uopo è disposto dal n. 2 della circolare 690 del corrente anno.

Tutti i militari licenziandi dovranno essere visitati dal medico del corpo con le norme stabilite dal n. 9 della suddetta circolare 690, avvertendo che quelli riconosciuti abbisognevoli di cure saranno ricoverati negli stabilimenti sanitari. Quelli invece da proporsi per provvedimenti medico-legali o per l'osservazione saranno in qualunque caso avviati ai depositi o centri di mobilitazione per i conseguenti provvedimenti indicando sui loro

documenti di viaggio, che il militare deve essere assoggettato ai provvedimenti medico legali del caso.

Nei loro riguardi i medici dei depositi o centri di mobilitazione, si atterranno alle norme del n. 9 lettera *a*) della circolare 690 citata.

Tutte le autorità mobilitate che procederanno al licenziamento di militari tracomatosi, malarici e affetti da malattie celtiche, seguiranno le norme precise della lettera *b*) del n. 9 della circolare 690, anche nei riguardi delle comunicazioni da farsi ai direttori di sanità, nel cui territorio i militari eleggono domicilio, ed al Ministero della Guerra (Direzione Generale Sanità Militare).

I militari che al momento in cui viene ordinato il licenziamento dalle armi della loro classe si trovassero a fruire di licenza di qualsiasi genere dovranno, a cura dei comandi dei corpi, riparti od enti mobilitati ai quali appartengono, essere telegraficamente segnalati al comando del distretto nel territorio del quale si trovano a risiedere. L'oradetto comando provvederà al loro licenziamento dalle armi con le modalità stabilite dalla circolare 690, evitando in ogni caso il ritorno dei militari al corpo, riparto o ente mobilitato.

8. *Sistemazione matricolare e della forza in congedo.* — I comandi di deposito e dei centri di mobilitazione dovranno trasmettere ai *distretti di leva* interessati i fogli matricolari mod. 59, della sezione matricola intestati ai militari che si trovino presso corpi, riparti o enti mobilitati.

Non dovranno trasmettersi quindi i fogli dei militari già appartenenti a corpi e reparti mobilitati e che siano fruendo di licenza di convalescenza.

La trasmissione dovrà farsi per classi (secondo gli ordini che il Ministero impartirà di volta in volta) ed impiegando, per la sicurezza e celerità del recapito, appositi corrieri

I fogli matricolari dovranno essere accompagnati con elenco mod. 62 compilato in duplice copia, e dovranno essere stati verificati come stabilisce il n. 15 della circolare 690 del corrente anno,

Per economia di personale e di trasporti, ciascun comando di deposito o di centro di mobilitazione invierà i plichi contenenti i fogli matricolari suddetti al rispettivo comando di divisione militare territoriale, il quale ne farà curare il sollecito recapito ai distretti interessati, inviando beninteso un solo corriere a ciascun distretto, od anche incaricando un unico corriere pel recapito a più distretti limitrofi.

9. Contemporaneamente i depositi e i centri di mobilitazione trasmetteranno ai distretti di leva, con lo stesso mezzo indicato dal precedente numero, i *fogli di congedo illimitato* dei militari cui si riferiscono i fogli matricolari mod. 59, stati ritirati ai militari stessi allorchè furono richiamati alle armi e che debbono avere conservati.

10. I comandi di distretto ricevuti i fogli matricolari restituiranno, in segno di ricevuta, ai comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione una copia dell'elenco mod. 62 e inizieranno senza indugio le verificazioni e parificazioni prescritte dal n. 17 della circolare n. 690 già ricordata.

11. Per i militari che, giusta il precedente n. 2, affluiranno ai distretti per essere licenziati dalle armi, i comandi di distretto dovranno compiere tutte le operazioni di licenziamento attenendosi alle disposizioni all'uopo stabilite con la circolare n. 690, valendosi dei documenti loro inviati sia dai corpi, riparti ed enti mobilitati dai quali provengono i militari, sia dai depositi e centri di mobilitazione.

Quindi dai distretti stessi dovrà essere consegnato a ciascun licenziando il foglio di licenza illimitata ovvero il foglio di congedo illimitato come è prescritto dal n. 13 della

ALLEGATO n. 1
alla circolare numero 705
del *giornale militare* 1918

REGIO ESERCITO ITALIANO

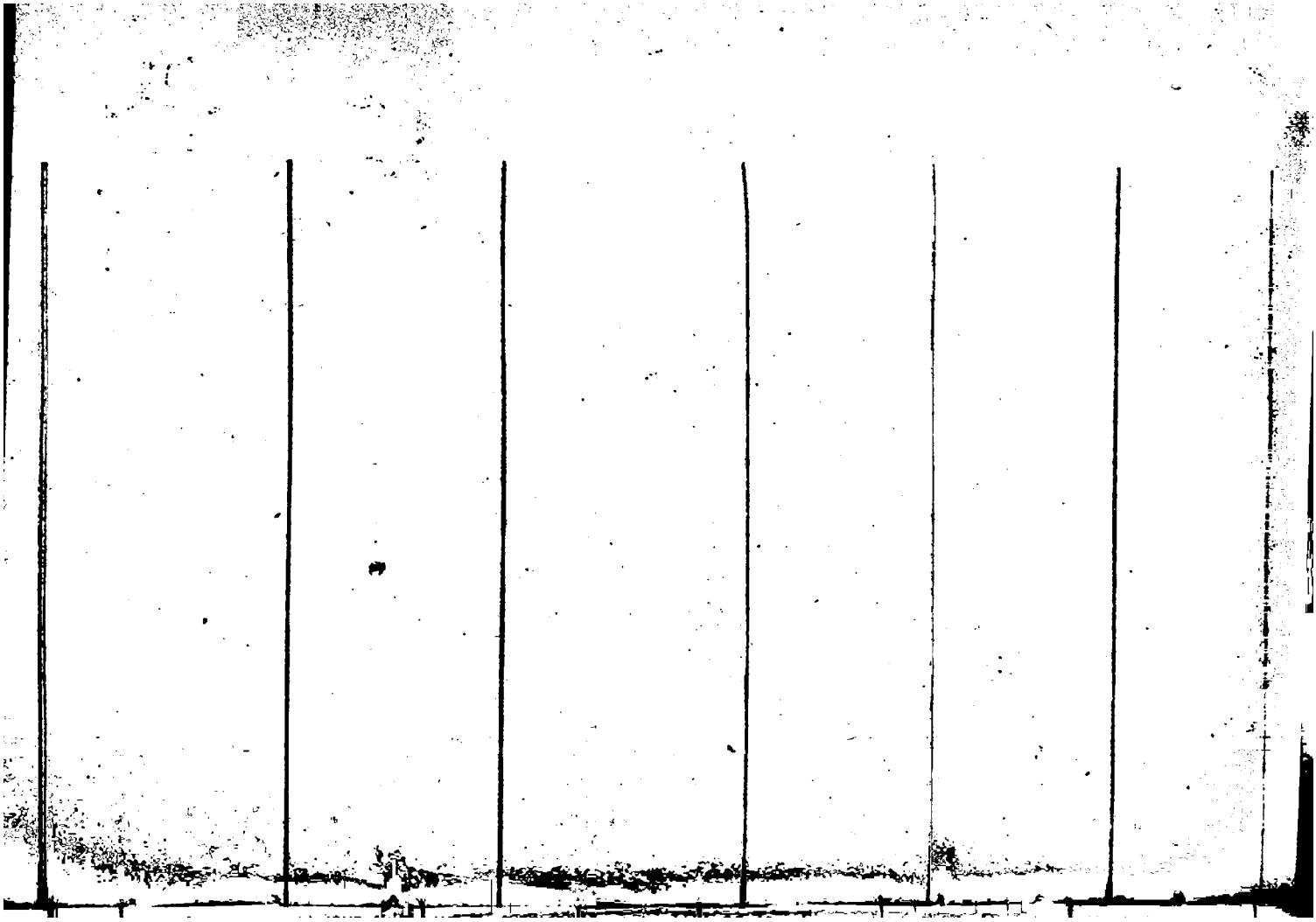
(1) .....

(Centro di Mobilitazione: **Deposito** .....*)*

ELENCO dei militari del suddetto (1) ..... inviati in licenza illimitata il giorno ..... e che hanno dichiarato di eleggere la residenza nel territorio del distretto militare di .....

Num. d'ordine	COGNOME E NOME del militare	Paternità	Classe di leva, categoria e numero di matricola	Distretto di leva	Data di nascita			Località	
					Giorno	Mese	Anno	Frazione di comune	

USCITA		LUOGO DI RESIDENZA PER IL QUALE È CONCESSA LA LICENZA			Impiego o carica speciale che aveva presso il corpo (a)	*ANNOTAZIONI*
	Provincia	Frazione di comune	Comune	Abitazione (via e numero)		



(a) Mitragliere, lanciafiamme, fuciliere ecc., ciclista, puntatore, telemetrista ecc.

N. ..... di protocollo

Si trasmette al (2) ..... a senso della circolare n. 705 del *giornale militare* 1918.

..... *li* .....

IL (3) .....

(1) Indicazione del Corpo, Riparto o Ente compilatore.
(2) Indicare il distretto, deposito o centro di mobilitazione al quale è diretto.
(3) Firma del Comandante del corpo, riparto o ente compilatore il quale risponde della esatta compilazione dell'elenco.

circolare n. 690, avvertendo peraltro che il foglio di congedo illimitato dovrà essere sempre rilasciato dal distretto di leva al quale perciò il distretto di residenza, che fa luogo al licenziamento, dovrà richiederlo.

A cura dei distretti di leva dovrà essere inscritta sul ruolo matricolare e sui fogli matricolari, mod. 59, la variazione d'invio in licenza illimitata o in congedo illimitato, secondo il caso, nonchè quella relativa al corpo o ente al quale — giusta il n. 14 della circolare n. 690 — il militare viene trasferito.

Dopo compiuti tutti i confronti e verifiche stabilite dal n. 17 della circolare suddetta, i comandi di distretto trasmetteranno i fogli matricolari, mod. 59, ai depositi e centri di mobilitazione interessati, come è prescritto dal 5° e 6° capoverso del detto n. 17.

12. Per i militari invece che, giusta il n. 3 precedente, saranno licenziati dalle armi direttamente dai corpi, riparti o enti presso i quali si trovano in servizio, i comandi di distretto appena ricevute le comunicazioni e i documenti indicati dal n. 6 della presente circolare provvederanno alla inscrizione delle prescritte variazioni matricolari tanto sui ruoli mod. 57, quanto sui fogli matricolari, mod. 59; compiranno i confronti e le verifiche e faranno luogo alla trasmissione dei fogli matricolari suddetti, come è prescritto dal n. 17 della circolare n. 690.

Inoltre, per mezzo dei comandi dell'arma dei carabinieri reali faranno modificare sui fogli di licenza illimitata dei militari cui si riferisce la lettera *b*) del n. 5 della presente circolare e che appartengono al distretto per fatto di leva, la nota appostavi provvisoriamente dai corpi, riparti o enti mobilitati, indicando con precisione il deposito o centro di mobilitazione al quale il militare è stato trasferito in forza.

Per i militari che non appartengono per leva al distretto, la suddetta nota sarà fatta modificare per cura del rispettivo distretto di leva come è detto nel seguente n. 13.

13. *Militari che non appartengono per fatto di leva ai distretti che provvedono al loro licenziamento.* — Essendo le disposizioni della presente circolare inspirate al concetto di incaricare delle operazioni di licenziamento i comandi di distretto nel territorio dei quali i militari dichiarano di fissare la residenza, accadrà che ai distretti affluiranno per il licenziamento ovvero saranno segnalati con gli elenchi prescritti dal precedente n. 3, militari che ad essi non appartengono per fatto di leva.

Anche a riguardo dei militari suddetti i comandi di distretto di residenza debbono compiere tutte le operazioni del caso, esclusa quella relativa al trasferimento al centro di mobilitazione cui il militare deve passare in forza ed alla modificazione della nota apposta sul foglio di licenza illimitata prescritta dal precedente n. 12.

Al trasferimento ed alla modificazione della nota suddetta provvederà quindi il comando del distretto di leva, al quale pertanto il comando del distretto nel territorio del quale il militare ha fissato la residenza, dovrà trasmettere, entro *dieci giorni* dal licenziamento, in piego raccomandato e chiedendone ricevuta, i documenti che si riferiscono al militare licenziato, indicando chiaramente la precisa residenza dichiarata dal militare stesso.

14. I distretti di leva, appena ricevute le comunicazioni di cui sopra, faranno luogo alle operazioni di loro competenza e trasmetteranno ai depositi e centri di mobilitazione interessati, con le modalità all'uopo stabilite, i fogli matricolari, mod. 59.

15. Qualora i distretti di leva non ricevessero il foglio matricolare, mod. 59, di taluno dei militari, dovranno compilarne un altro desumendo i dati dal ruolo mod. 57.

Nel tempo stesso inizieranno però accurate indagini per ritrovare il foglio matricolare originale.

16. Nel *rendiconto* prescritto dal n. 23 della circolare n. 690, dovranno beninteso essere compresi anche i militari licenziati con le norme della presente circolare.

17. I comandi dei gruppi di centri di mobilitazione hanno incarico di vigilare in modo particolare affinchè sia adempiuto scrupolosamente a tutte le prescrizioni della presente circolare che riguardano specialmente l'opera dei distretti, dei depositi e dei centri di mobilitazione.

Il Ministro — ZUPELLI

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(4013) Roma, 1918. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1918 — 13 dicembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 206. — 27 OTTOBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1614, per la concessione di un prestito straordinario di guerra agli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato *Pag.* 1229

» 207. — 31 OTTOBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — Decreto luogotenenziale n. 1788, concernente il trattamento economico spettante ai personali del corpo di spedizione militare italiano in Palestina . . . . . *Pag.* 1230

» 208. — 2 DICEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1830, che proroga il termine assegnato alle ditte per la denuncia al Ministero del tesoro delle commesse non ancora liquidate per opere, lavori e prodotti per conto di amministrazioni militari . . . *Pag.* 1230

» 209. — 4 DICEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme per la liquidazione dei conti dei militari di ritorno dalla prigionia . . . . . *Pag.* 1231

» 210. — 6 DICEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1832, circa il passaggio al Ministero della guerra di alcuni servizi ora dipendenti dal commissariato generale per le armi e le munizioni . . . . . *Pag.* 1231

» 211. — 7 DICEMBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Ricupero dei debiti degli ufficiali all'atto del rinvio in congedo . . . . . *Pag.* 1232

» 212. — 12 DICEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Addebiti per danni e per cessione di oggetti di corredo per truppe coloniali. . . . . *Pag.* 1232

» 213. — 12 DICEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Verbali per perdite di materiali per causa di forza maggiore, avute durante la guerra. . . . . *Pag.* 1233

» 214. — 12 DICEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Uso del vaglia postale di servizio per trasmissione di fondi ai comandi, corpi e reparti dell'esercito italiano stanziati in Francia *Pag.* 1233

» 215. — 12 DICEMBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie. . . . *Pag.* 1233

» 216. — 12 DICEMBRE 1918. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Ufficiali impiegati ai servizi mobilitati e territoriali . . . . . *Pag.* 1236

» 217. — 12 DICEMBRE 1918 — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Licenziamento dal servizio dei sottufficiali già collocati a riposo e trattenuti alle armi per mobilitazione . . . . . *Pag.* 1236

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **706**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1614, per la concessione di un prestito straordinario di guerra agli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 ottobre 1918 — (*Gazzetta ufficiale*, n. 262, del 7 novembre 1918).

Art. 1. — Durante lo stato di guerra, e sino a sei mesi dopo la pubblicazione del trattato di pace, il Ministero del tesoro (direzione generale del segretariato) potrà concedere per una sola volta un prestito straordinario di guerra, a ciascuno degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dall'amministrazione della Real Casa con stipendio o mercede non superiore ad annue lire 3000 lorde, ed aventi i requisiti di cui agli articoli 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335 (1) ed 8 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 (2) per gli impiegati e 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444 (3) per gli operai.

Tale prestito, indipendentemente dalle cessioni di stipendio o di mercede in corso e senza alcun pregiudizio di quelle che in conformità delle vigenti leggi venissero consentite per l'avvenire, non potrà eccedere i tre quarti dell'intero stipendio o dell'intera mercede di un anno, valutati al netto.

Non potrà però eccedere la metà di detti emolumenti: *a*) per gli impiegati ed operai coniugati, ma senza prole, o quando la prole non sia a loro carico; *b*) per i vedovi con un solo figlio convivente ed a carico; *c*) per gli impiegati ed operai non coniugati, ma che abbiano congiunti conviventi ed a carico.

La facoltà di cui sopra potrà essere estesa anche agli impiegati ed operai con stipendio o mercede superiore a L. 3000 e non a L. 5000, limitamente però ai tre quarti o alla metà dell'importo netto delle prime L. 3000.

Il prestito non potrà essere concesso agli impiegati ed operai non coniugati o vedovi senza prole e senza congiunti conviventi ed a carico, ed a coloro che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, se uomini, ed il cinquantesimo, se donne.

Art. 2. — Ciascun prestito sarà estinto nel periodo di dieci anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al decimo dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 4 per cento sull'ammontare complessivo del prestito, da accreditarsi al fondo di garanzia di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1910, n. 864 (4) per i rischi dell'operazione;

---

(1) Circ. 283-1908.
(2) Circ. 461-1918.
(3) Circ. 409-1910.
(4) Circ. 462-1918.

b) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 4,5 % scalare;

c) la ritenuta di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918 n. 863 (1) per i soli impiegati ed operai che si trovino nelle condizioni ivi indicate.

La estinzione di ciascun prestito avrà inizio dal mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito viene concesso, ma agli effetti del calcolo degli interessi di cui alla lettera *b*) del presente articolo, si intenderà iniziata alla fine del secondo mese.

L'azione per il rimborso delle ritenute di cui agli articoli 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, non potrà essere esercitata quando l'impiegato o l'operaio che le ha rilasciate, abbia ottenuto il prestito di cui al presente decreto.

Art. 3. — Per i prestiti concessi in virtù del presente decreto non sono applicabili i limiti stabiliti dal primo e secondo capoverso dell'art. 4 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Le ritenute per il ricupero di tali prestiti saranno effettuate per intero, indipendentemente dai precedenti vincoli gravanti sullo stipendio o sulla mercede, e di esse non sarà tenuto conto per stabilire la misura di eventuali vincoli successivi.

Art. 4. — La constatazione delle condizioni fisiche dei richiedenti il prestito sarà fatta nelle forme stabilite dagli art. 23 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, (2) 9 del regolamento 11 settembre 1910 n. 729 e 4 del regolamento 9 giugno 1918, numero 864 (3).

Il Ministero del tesoro potrà tuttavia esonerare i richiedenti dalla esibizione del certificato sanitario ivi indicato, quando esso sia stato rilasciato ed esibito da non oltre sei mesi, a corredo di una ordinaria cessione di stipendio o di mercede, e sempre che sia sostituito da dichiarazione affermante le loro buone condizioni di salute, rilasciata, a data corrente, dall'autorità gerarchica da cui direttamente i richiedenti stessi dipendono,

Art. 5. — A tutti gli effetti del presente decreto, per stabilire l'ammontare netto dello stipendio o della mercede di un anno, saranno osservate le norme di cui all'articolo 41 del regolamento 24 settembre 1908 n. 574 per gli stipendi, e del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917 n. 83 per le mercedi; e in niun caso sarà tenuto conto degli aumenti di cui ai decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918 n. 107 (4) e 7 aprile 1918 n. 444 (5).

Art. 6. — Sul conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918 n. 864, oltre ai prelevamenti autorizzati dagli art. 11 della legge 30 giugno 1908 n. 335, ed 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444, potranno essere fatti prelevamenti:

a) per provvedere alla concessione dei prestiti di cui all'articolo 1 del presente decreto,

b) per fare fronte alle spese di amministrazione relative al servizio dei prestiti medesimi. A tal fine le somme che occorressero oltre la disponibilità ordinaria del conto corrente, verranno anticipate dalla cassa dei depositi e prestiti entro i limiti da stabi-

(1) Circolare 462-1918.
(2) Circolare 413 – 1908.
(3) Circolare 463 - 1918.
(4) Circolare 76 – 1918.
(5) Circolare 243 – 1918.

firsi, di anno in anno, con decreto del Ministero del tesoro sentito il consiglio di amministrazione della Cassa predetta

Qualora la somma assegnata con tale decreto dovesse risultare insufficiente, potranno farsi ulteriori assegnazioni nel corso dell'anno solare, con la procedura di cui al comma precedente.

L'art. 34 del regolamento 24 settembre 1908 n. 574 è modificato nel senso che il conto corrente di cui sopra è fruttifero al saggio del 4 % e che tra gli impieghi delle somme disponibili è ammesso anche quello in prestiti straordinari agli impiegati e salariati dello Stato, in conformità del presente decreto.

Art. 7. I contratti di mutuo contemplati dal presente decreto, nonchè tutti i documenti occorrenti per la concessione dei mutui, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 8. — Tutti i rischi derivanti dalla concessione dei prestiti consentiti dal presente decreto sono posti a carico del fondo di garanzia il quale potrà rivalersene direttamente verso gli impiegati e gli operai inadempienti, o verso i loro eredi od aventi causa, nei casi in cui tale diritto di rivalsa gli è riconosciuto dalle leggi 30 giugno 1908 n. 335, 13 luglio 1910 n. 444 e 16 dicembre 1914 n. 1362, e dei regolamenti relativi per le ordinarie cessioni di stipendi e di mercedi.

A questo fine spettano al tesoro, per conto del fondo di garanzia, tutti i privilegi, le azioni e le procedure, ammessi, a tali effetti, dalle citate leggi e regolamenti.

Art. 9. — Le spese di personale e di amministrazione occorrenti per la concessione dei prestiti, di cui al presente decreto, sono a carico del fondo di garanzia sino alla concorrenza di lire settantamila per ogni esercizio finanziario.

A tale scopo sarà provveduto con pagamenti diretti a favore dei creditori, mediante prelevamenti dal conto corrente con la cassa dei depositi e prestiti in conformità al disposto dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 10. — Il ministro del tesoro è autorizzato, entro i limiti di spesa di cui al precedente articolo, ad assumere il personale avventizio occorrente per l'attuazione del presente decreto e ciò anche in eccedenza ai limiti fissati nel decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400.

Art. 11. — Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dal presente decreto, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo, saranno applicabili ai prestiti con esso autorizzati, le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908 n. 335, 13 luglio 1910 n. 444, 16 dicembre 1914 n. 1362, del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918 n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908 n. 574, 11 settembre 1910 n. 729 e 9 giugno 1918 n. 864.

Art. 12. — Il presente decreto entrerà in attuazione il 16 novembre 1918.

ISTRUZIONI per l'applicazione del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918 n. 1614, sul prestito straordinario di guerra agli impiegati e salariati dallo Stato.

Col decreto luogotenenziale sopra riportato è stata autorizzata la concessione di un prestito straordinario di guerra agli operai ed agli ufficiali ed impiegati con emolumento non superiore a L. 3000 lorde, nella misura di tre quarti dell'emolumento stesso valutato al netto, o della sola metà per gli ufficiali, impiegati ed operai coniugati, ma senza

prole o quando la prole non sia a loro carico, per i vedovi con un solo figlio convivente ed a carico, e per gli impiegati ed operai non coniugati, ma che abbiano congiunti conviventi ed a carico.

Il prestito sarà altresì concesso agli ufficiali, impiegati ed operai con stipendio o mercede superiore a L. 3000, ma non a L. 5000, limitatamente però ai tre quarti o alla metà dell'importo netto della prima L. 3000.

Si mette in rilievo che il prestito che si concede ha carattere assolutamente eccezionale e straordinario, tanto che gli ufficiali, impiegati ed operai potranno usufruirne per una sola volta durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la pubblicazione del trattato di pace.

Il prestito non deve essere incitamento alla creazione di nuovi debiti, ma il mezzo per sistemare situazioni domestiche dissestate specialmente a causa del difficile periodo trascorso dall'inizio della guerra.

Epperò il ricavato dalle nuove operazioni di prestito, dovrà essere principalmente diretto ad estinguere debiti in detto periodo contratti a condizioni troppo gravose, ed il cui onere per interessi pesa mensilmente in misura usuraria sui limitati bilanci domestici, senza consentire mai o consentendo con molta lentezza, l'ammortamento del capitale.

Inteso in questo senso e diretto a questo fine il prestito straordinario di guerra potrà riuscire veramente benefico, permettendo loro di estinguere gradatamente i debiti contratti, pur con una sensibile riduzione dell'onere mensile per l'ammortamento, e quindi con un aumento dei loro proventi effettivi.

Per ogni altra necessità imprevista dovrà bastare la ordinaria operazione di cessione dello stipendio o della mercede, la quale operazione non resta in nessun modo ostacolata dalla concessione del nuovo prestito, da essa assolutamente indipendente.

Di questi concetti fondamentali, ai quali è ispirato il provvedimento eccezionale che forma oggetto del decreto luogotenenziale di cui trattasi, deve essere fatta larga propaganda dalle varie amministrazioni militari fra i dipendenti ufficiali, impiegati ed operai, perchè questi possano usare del nuovo beneficio nel modo ad essi più proficuo.

Premesso ciò, si richiama l'attenzione su alcuni punti più importanti del decreto suddetto.

In primo luogo, ad evitare un inutile scambio di corrispondenza e giro di carte, sarà opportuno che gli uffici rifiutino, senz'altro, l'accettazione delle domande quando i richiedenti abbiano oltrepassato gli anni 55, se uomini e gli anni 50 se donne, essendo questi i limiti massimi di età, oltre ai quali, secondo l'articolo 1 del decreto, non può usufruirsi del prestito straordinario.

Altro caso in cui non dovrà darsi corso alla domanda è quando il richiedente abbia lo stipendio superiore alle lire 5000 annue (stipendio attualmente aumentato a lire 6000) e quando i richiedenti siano ufficiali, impiegati od operai non coniugati o vedovi senza prole e senza congiunti conviventi ed a carico.

Nel trasmettere le domande *in unico esemplare* al Ministero del tesoro dovrà aversi specialmente cura di fornire sui singoli casi informazioni chiare (e non sommarie), complete ed esaurienti, specie per quanto riguarda le condizioni di famiglia e la posizione disciplinare del richiedente.

I prestiti sono estinguibili in dieci anni, e cioè in 120 rate mensili uguali.

Il contributo del 4 %, da trattenersi in anticipazione sul prestito a favore del fondo

di garanzia, è destinato a coprire tutti i rischi dell'operazione e corrisponde all'attuale 2% dovuto al fondo per la garanzia delle ordinarie cessioni estinguibili in soli 5 anni.

Il contributo del 4% è trattenuto sull'importo del mutuo; *non lo sarà* poi, sulla prima rata di stipendio o di mercede con cui ne comincia la estinzione, come praticasi, invece, per il contributo del 2% dovuto sulle cessioni ordinarie.

L'interesse calcolato a scalare e fissato al tasso del 4,50%, e cioè ad un tasso abbastanza mite, inferiore di 1% a quello che viene corrisposto alla Cassa dei Depositi e Prestiti sui mutui garantiti dalle ordinarie cessioni di stipendio o di mercede.

Il complessivo interesse, per l'intero decennio, e per ogni 100 lire di prestito, ammonterà a sole lire 20,19 che unite alle lire 4 dovute al fondo per rischi diversi, fanno ascendere l'onere totale della operazione a lire 24.19 per cento.

Anche la spesa per il certificato sanitario viene, in molti casi, eliminata, perchè l'articolo 4 del decreto dà facoltà al Ministero del tesoro di esonerare i richiedenti dalla esibizione di tale documento quando esso sia stato rilasciato ed esibito da non oltre sei mesi, a corredo di una ordinaria cessione di stipendio o di mercede. Ed il Ministero del tesoro, avvalendosi di tale facoltà, autorizza sin d'ora ad omettere sempre, nel caso suddetto, l'invio del certificato in parola, riservandosi di richiederlo in quei singoli casi in cui lo ritenga necessario per ragioni speciali.

Bene inteso che il certificato sanitario, di data non anteriore ai 45 giorni da quella in cui perviene al Ministero del tesoro, non dovrà mai mancare a corredo della domanda di prestito, quante volte il precedente certificato, esibito a corredo di una ordinaria cessione, sia di data anteriore ai sei mesi.

Non deve, poi, dimenticarsi che, quando è consentita l'omissione del certificato, questo deve essere sempre sostituito da una dichiarazione esplicita del capo di ufficio del richiedente, vistata, per l'autenticità, dalla autorità gerarchica che trasmette i documenti; dalla quale dichiarazione risulti «che il richiedente medesimo trovasi notoriamente in buone condizioni di salute e che attualmente presta normale e regolare servizio».

Il carattere assolutamente eccezionale del nuovo prestito, l'assoluta indipendenza di esso dalle normali cessioni, le esigenze della massima semplicità nella sua organizzazione amministrativa e contabile ed, infine, l'opportunità di non fargli subire falcidie per precedenti ritenute, spiegano la disposizione dell'art. 3 del decreto, secondo cui la misura delle ritenute di estinzione del prestito e quindi l'ammontare complessivo del prestito stesso, non subiscono limitazione per effetto di preesistenti vincoli per pignoramenti, sequestri o cessioni gravanti sullo stipendio o sulla mercede, nè influiscono sulla misura degli eventuali vincoli futuri.

L'art. 7 del decreto esenta da ogni imposta o tassa le operazioni contemplate dal decreto stesso e tutti i documenti occorrenti per la concessione dei prestiti. In conseguenza, qualsiasi documento, sia direttamente o indirettamente necessario, potrà essere redatto su carta libera.

A rendere, infine, più chiara la procedura da seguirsi per richiedere la concessione del prestito straordinario di guerra, essa viene qui appresso riassunta.

L'ufficiale, impiegato o l'operaio che abbia i requisiti per ottenere il prestito passa la visita medica in conformità agli artt. 23 del regolamento 24 settembre 1908 n. 574; 9 del regolamento 11 settembre 1910 n. 729, e 4 del regolamento 9 giugno 1918 n. 864. E, lasciando, come è prescritto, al medico visitatore di inviare il certificato sanitario direttamente alla autorità gerarchica territoriale, o al comandante di corpo, o capo dello stabilimento da cui dipende il richiedente, redige intanto, la domanda di prestito sul

modello 221-T in unico esemplare, avendo cura di non tralasciare alcuna risposta ai quesiti in esso contenuti ed essendo quanto più è possibile chiaro ed esauriente nelle risposte, per evitare ritardi nella concessione del prestito e l'anche eventualmente, il rifiuto del prestito stesso.

Se crede di avvalorare con documenti le affermazioni che egli farà nelle sue risposte ai detti quesiti, potrà allegare alla domanda i documenti che all'uopo ritenga opportuni e che possieda o possa espressamente procurarsi per tali fini. I documenti dovranno essere descritti nella prima parte del modulo di domanda, e, su richiesta, potranno, essere, poi, restituiti dal Ministero del tesoro all'interessato, quando non siano essenziali per giustificare il provvedimento adottato.

Alla domanda dovrà anche essere unita, in doppio esemplare, la dichiarazione modulo 182 T per gli impiegati ed ufficiali, e quella 201 T (nuovo) per gli operai. Gli uffici pagatori degli stipendi e delle mercedi sono autorizzati, in deroga alle vigenti disposizioni, a rilasciare tali documenti anche se non siano trascorsi i tre mesi dal rilascio di documenti simili.

Quando, poi, l'ufficiale, impiegato o l'operaio sia esonerato dal riprodurre il certificato medico per averlo già esibito da non oltre sei mesi, dovrà altresì unire alla domanda la dichiarazione sulle sue buone condizioni fisiche, rilasciata dall'autorità gerarchica da cui direttamente dipende. E quando tale autorità non sia quella territoriale, o il comandante del corpo o il capo dello stabilimento, essa dovrà inviare domanda e documenti alla predetta autorità superiore che, fatti i debiti accertamenti, riempirà la seconda parte del modulo 221 T, vi unirà, quando ne sia il caso, il certificato sanitario direttamente ricevuto dal medico visitatore, e trasmetterà tutto, con la maggiore possibile sollecitudine, al Ministero del tesoro (Direzione generale del segretariato, divisione IV).

Il detto Ministero, esaminati e trovati regolari gli atti e riconosciuta ammissibile la domanda, provvederà all'emissione del mandato di pagamento per l'importo netto del prestito, dandone partecipazione agli uffici territoriali, ai comandanti di corpo o ai capi di stabilimento che trasmisero la domanda, i quali, a loro volta, dovranno, senza indugio, informarne l'interessato.

Contemporaneamente saranno impartite le opportune istruzioni alle amministrazioni ed uffici incaricati del pagamento degli stipendi o delle mercedi, per l'applicazione della ritenuta mensile di estinzione.

L'ordine di pagamento di tali emolumenti dovrà, per quanto si riferisce alla detta ritenuta, rendersi commutabile in vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno, in qualità di cassiere della cassa dei depositi e prestiti, per l'accreditamento al conto corrente di cui all'articolo 31 del regolamento 9 giugno 1918 n. 864.

Si avverte, poi, che gli uffici, corpi o stabilimenti che dispongono il pagamento degli stipendi o delle mercedi e quindi della relativa ritenuta in iscomputo dei prestiti straordinari di guerra, dovranno, alla fine di ciascun mese, e non oltre il giorno 5 del mese successivo, trasmettere al Ministero del tesoro (direzione generale del segretariato, divisione IV) un elenco (mod. 222 T) contenente gli estremi del vaglia del tesoro emesso a favore della cassa dei depositi e prestiti, e la descrizione delle varie rate di ammortamento di prestiti comprese nell'ammontare del vaglia stesso e cioè: cognome e nome dell'ufficiale o impiegato o dell'operaio, mese cui si riferisce la rata e importo relativo.

Si rammenta, infine il contenuto dell'articolo 11 del decreto, secondo cui, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del decreto stesso, sono estese ai prestiti stra-

ordinari di guerra tutte le disposizioni che regolano la materia delle cessioni di stipendi o di mercedi.

Gli stampati mod. 221 T e mod 222 T, per le domande del prestito straordinario di guerra e per gli elenchi mensili delle ritenute, sono stati forniti ai magazzini delle intendenze di finanza alle quali tutti gli uffici e stabilimenti territoriali potranno rivolgersi in tempo per la fornitura ad essi necessaria.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **707**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1788, concernente il trattamento economico spettante ai personali del corpo di spedizione militare italiano in Palestina** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 286, del 5 dicembre 1918).

Art. 1. — Ai personali del R. esercito italiano costituenti il corpo di spedizione militare italiano in Palestina sono dovute le indennità stabilite dal R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto stesso e nelle norme annesse, nonchè degli altri decreti successivamente emanati circa le indennità di guerra spettanti alle truppe in campagna in Europa, dal giorno dell'imbarco per la Palestina fino al giorno dello sbarco in Italia.

Agli ufficiali del detto corpo di spedizione, qualunque sia il loro grado, è pure dovuta una indennità di equipaggiamento di lire 600, pagabile, per la prima metà, all'atto della destinazione al corpo di spedizione in Palestina e per la seconda metà, dopo il compimento di un anno di servizio, presso il corpo di spedizione medesimo.

Art. 2. — All'ufficiale superiore comandante del corpo di spedizione italiano in Palestina è dovuta, dal giorno dell'imbarco fino al giorno dello sbarco per ritorno in Italia, una indennità giornaliera di lire venti, per spese di rappresentanza. Al medesimo ufficiale è dovuta, inoltre, dalla data della pubblicazione del presente decreto, un'indennità annua di carica di L. 600.

N. **708**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1830, che proroga il termine assegnato alle ditte per la denuncia al Ministero del tesoro delle commesse non ancora liquidate per opere, lavori e prodotti per conto di amministrazioni militari.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 2 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 289, del 9 dicembre 1918).

Con riferimento alla circolare n. 675 del *giornale militare* corrente anno, si riporta il testo del decreto col quale viene prorogato il termine per le denuncie fissato dal precedente decreto luogotenenziale, n. 1696 del 17 novembre 1918.

Articolo unico. — Il termine assegnato alle ditte dall'art. 1 del Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1696, per la denuncia al Ministero del Tesoro delle commesse non ancora liquidate e pagate per opere, lavori, e prodotti per conto di amministrazioni militari, comprese quelle dell'esercito mobilitato, è prorogato a tutto il giorno 20 dicembre 1918.

N. **709**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme per la liquidazione dei conti dei militari di ritorno dalla prigionia** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 4 dicembre 1918.

I comandi di deposito e, in generale, tutti i centri amministrativi ai quali sia stato dato incarico di corrispondere alle famiglie dei militari prigionieri la metà dello stipendio inerente al loro grado o le quote di rilascio loro trattenute sugli assegni di prigionia dalle autorità austriache, non appena siano venuti a conoscenza del rimpatrio di militari cesseranno la corresponsione agli aventi diritto delle somme pagate in precedenza per i suindicati titoli.

Per la sistemazione dei conti individuali degli stessi militari prigionieri, i comandi di deposito e i vari centri amministrativi si atterranno alle norme seguenti:

1. L'importo delle rate mensili di metà dello stipendio corrisposto alle famiglie dei militari prigionieri, dovrà essere addebitato per intero.

2. Nei riguardi delle quote mensili di assegni di prigionia rilasciate dai militari ai governi nemici e delle quali i centri amministrativi hanno effettuato il pagamento ai beneficiari residenti nel Regno, si dovrà, sulla scorta dei documenti che i detti militari hanno portato seco, appurare la data precisa di cessazione dei versamenti alle autorità nemiche.

Siccome è evidente che i comandi competenti nel pagare ai congiunti dei militari prigionieri le somme da questi disposte hanno soltanto agevolata la materiale trasmissione di somme per lo stesso titolo pagate dagli interessati, nel caso in cui la data di cessazione dei versamenti in Austria, risultante — come sopra è detto — dai documenti riportati dalla prigionia concordi con quella di cessazione dei pagamenti da parte dei comandi, non si dovrà far luogo per questo titolo ad alcun addebito al militare, il quale sarà soltanto tenuto a riversare l'importo delle rate mensili che fossero state corrisposte ai congiunti dopo la data di cessazione dei versamenti in Austria.

3. Tutte le somme per le quali i militari suddetti risultano debitori saranno riunite e l'ammontare totale del debito sarà ricuperato seguendo le norme di cui nella circolare 668 del *giornale militare* del 1916 (estese a tutti i casi di ricuperi con quella 29 del *giornale militare* del 1917) e tenendo presenti, s'intende le particolari disposizioni delle circolari 800 del *giornale militare* del 1915, n. 210 del *giornale militare* del 1917 e 450 del *giornale militare* 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **710**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 1832, circa il passaggio al Ministero della guerra di alcuni servizi ora dipendenti dal Commissariato generale per le armi e le munizioni.** — (Gabinetto del ministro). — 6 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 290, del 10 dicembre 1918).

Art. 1. — L'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, le direzioni generali di artiglieria e del genio e l'ufficio automobilistico, cessano di far parte del Commissariato generale per le armi e munizioni e rientrano alla dipendenza diretta del Ministro della guerra.

Art. 2. — Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

N. **711**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Ricupero dei debiti degli ufficiali all'atto del rinvio in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 7 dicembre 1918.

Si avvertono le amministrazioni del R. esercito che i debiti verso lo Stato che risulteranno a carico degli ufficiali delle categorie in congedo all'atto del loro congedamento, dovranno essere ritenuti sugli stipendi o le indennità che, per qualsiasi titolo, fossero loro dovuti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **712**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Addebiti per danni e per cessione di oggetti di corredo per truppe coloniali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 dicembre 1918.

In relazione alle circolari 209 e 611 del corrente anno, si dispone che anche per gli oggetti da truppe coloniali siano presi per base tanto negli addebiti che nelle cessioni a pagamento i prezzi seguenti:

a) Panni e tele: Panno color khaki, L. 24,00 al metro, tela color khaki L. 6,00 a metro. Tela traliccio a righe bianche e turchine L. 3,80 al metro.

b) Oggetti speciali di tela bianca per ascari libici: camicia L. 7,20; giubbetto L. 7,20; pantaloncino L. 6,00; sottotakia L. 0,80.

c) Oggetti speciali di tela color khaki: giubba modello 1914 L. 13,40; pantalone modello 1914 L. 11,80.

d) Oggetti di panno e di tela color khaki per truppe coloniali: berretto di tela con visiera e soggolo L. 1,80; berretto di tela senza visiera e senza soggolo L. 1,20; cappello alla boera L. 15,00; giubba di panno L. 46.40; mantellina L. 56; pantalone di panno L. 24.80; fascia di panno L. 11,80; giubba di tela L. 15,80; pantalone di tela L. 11.80.

e) Oggetti diversi per ascari: fasce distintivo unicolori L. 12,60; fasce distintivo rigate L. 15,80; sandali L. 8,60 al paio.

Per i materiali compresi nella sezione *G* del nomenclatore (categoria prima) saranno adottate norme analoghe a quelle prescritte dalla circolare 611 succitata, e cioè: oggetti di corredo in panno od a maglia di lana, per un valore triplo del loro prezzo di nomenclatore; oggetti in tela per un valore quadruplo del loro prezzo di nomenclatore; oggetti vari in cuoio, oggetti vari in metallo ed in legno e piccoli oggetti in genere per un valore triplo.

Materiali ed oggetti di tipo, modello, od uso speciale, non compresi nel nomenclatore: al loro prezzo di costo, da chiedersi eventualmente alla direzione dei depositi di rifornimento per la Libia in Napoli.

Per il prezzo degli oggetti di classe sarà adottato lo stesso criterio fissato dalle circolari predette.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **713**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Verbali per perdite di materiali per causa di forza maggiore, avute durante la guerra.** — (Direzione generale revisione conti). — 12 dicembre 1918.

Risulta a questo Ministero che una gran parte delle amministrazioni che hanno in carico verso lo Stato i materiali perduti per causa di forza maggiore, dal 24 maggio 1915 a tutt'oggi, non hanno fatto ancora pervenire alcuno dei prescritti verbali per darsi scarico dei materiali stessi.

Non essendo possibile che un sì considerevole numero di amministrazioni non abbia avuto, durante tre anni e più di guerra, alcuna perdita di materiali, s'invitano i comandanti dei depositi dei corpi ed i capi servizi degli altri enti interessati a voler trasmettere i verbali stessi con tutta la sollecitudine possibile, interessando a questo Ministero conoscere al più presto lo stato reale dei materiali esistenti nei magazzini dei corpi e degli enti.

I corpi e gli enti che non avessero avuto alcuna perdita ne dovranno informare questo Ministero non più tardi del 31 corrente mese.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **714**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Uso del vaglia postale di servizio per trasmissione di fondi ai comandi, corpi e reparti dell'esercito italiano stanziati in Francia.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 12 dicembre 1918.

S'informano i comandi, corpi ed uffici che in seguito ad accordi presi col Ministero delle poste e dei telegrafi, è stato concesso l'uso dei vaglia postali di servizio per l'invio di somme richiesti da questa amministrazione centrale e da quelle dipendenti nella capitale e nelle altre località del Regno a favore dei comandi, corpi e reparti dell'esercito italiano stanziati in Francia, che sono serviti da uffici postali militari italiani.

La concessione non si estende ai reparti di truppe ausiliarie in Francia che sinora, sono serviti da uffici postali francesi.

I vaglia di servizio di cui trattasi saranno emessi senza limitazione di somma, verso deposito di valuta italiana.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **715**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1918, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 12 dicembre 1918.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 566 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Distretto militare di Vicenza L. 2000 a favore degli orfani dei militari caduti in combattimento appartenenti al distretto militare di Vicenza. Somma raccolta per volontaria

oblazione fra i militari del distretto provenienti dai riformati, in occasione della dispensa agricola.

Ulteriori L. 1264,50 raccolte nella stessa occasione furono distribuite direttamente, per L. 500 al comitato pro mutilati di Vicenza, per L. 794.50 al comitato di assistenza civile di Vicenza.

Comune di Schieranco L. 32, raccolte dal comitato d'azione istituitosi presso il comune di Schieranco a pro dei mutilati, invalidi e feriti di guerra.

3ª *compagnia di sussistenza. Direzione commissariato. corpo d'armata di Milano* (4ª offerta) 36 cartelle prestito nazionale da L. 100 cadauna offerte dai militari della compagnia a favore degli invalidi di guerra.

Comando della 27ª *divisione* (3ª offerta) L. 10000 a favore delle vedove e orfani di guerra e dei ciechi e mutilati di guerra. Somma erogata in occasione della chiusura degli spacci cooperativi divisionali.

Comando del corpo d'armata di Alessandria, militari del distaccamento Lomello (Pavia) L. 300 offerte dai signori conte Greppi e fratelli Maestri ai militari distaccati nel comune di Lomello in premio dell'opera da essi prestata nello spegnimento di un incendio e dai militari stessi devolute, con nobile unanime atto, a pro degli orfani dei contadini morti in guerra.

Deposito 1 reggimento artiglieria da montagna L. 300 offerte dal soldato *Colombo Carlo*, con commosso e riverente pensiero verso i compagni combattenti, per essere erogata a favore dei figli dei primi sei soldati del 1º artiglieria morti in guerra.

Intendenza 3ª *armata* L. 135,65 offerte dalla 22ª e 89ª B. compagnia presidiaria a favore dei mutilati o feriti e profughi di guerra.

Ospedale da campo 014 L. 145 offerte a favore degli orfani e dei mutilati di guerra dagli ufficiali addetti all'ospedale stesso e da quelli ivi ricoverati.

23º *raggruppamento pesante campale* L. 292,75, parte del ricavato di lavori agricoli compiuti dai militari della 5ª e 18ª batteria del 2º gruppo autocamnoni da 102, devoluti a favore degli orfani e dei mutilati di guerra.

Sindaco di Firenze L. 10000 raccolte in Firenze coll'adesione del comune e per iniziativa dei signori comm. Angiolo Orvieto e comm. Salomone Morpurgo, da destinarsi per L. 5000 in premi ai militari della brigata Venezia distintisi per atti di valore, e per L. 5000 alla costituzione di una *Fondazione brigata Venezia* il cui reddito annuo sia devoluto in premi ai militari di truppa della brigata, che nell'anno abbiano meritato ricompense al valore.

Gruppo tiratori milanesi (*Società mandamentale di tiro a segno*) L. 389,20 netto ricavo delle gare primaverili del gruppo messe a disposizione di S. E. il ministro e destinato a pro degli orfani di guerra.

Comando 55ª *divisione* (9ª offerta) L. 277,90, rappresentanti utili di spacci cooperativi divisionali, a favore degli orfani di guerra e dei mutilati di guerra con preferenza a quelli che abbiano figli.

Comando salmerie a disposizione dipendenti dalla 35ª *divisione* (2ª offerta) L. 1359, raccolte ad esclusivo beneficio delle famiglie bisognose dei militari salmeristi o addetti ai carreggi, caduti mentre attendevano ai rifornimenti o in seguito a ferite o malattie riportate in zona di guerra.

Comitato « Pro Patria » di Ensenada (*La Plata*) cartella prestito nazionale di L. 1000 destinate al primo soldato dell'Unione che combattendo in Italia, sarà citato all'ordine del giorno.

Ispettorato generale delle truppe ausiliarie italiane in Francia L. 1844.22 frutto delle spontanee individuali offerte di ufficiali e militari di truppa del 13° nucleo T. A. I. F. a beneficio dei mutilati e dei profughi di guerra.

Comando 21ª *divisione* (2ª offerta) L. 2000, utile degli spacci cooperativi divisionali nel mese di luglio c. a., devoluti a favore dei ciechi e mutilati di guerra e degli orfani di guerra.

Comando del reparto custodia La Quercia (*Viterbo*) L. 1296.20, rilasciate sulle mercedi di lavori agricoli da militari disertori del reparto, a favore degli orfani di guerra.

571ª *batteria P.* L. 100 a favore degli orfani dei contadini morti in guerra.

Comando 23° *raggruppamento pesante campale autobatterie da* 102 (3ª offerta) L. 300, quota del ricavato dai lavori agricoli compiuti dalla 7ª batteria del 2° gruppo autocannoni da 102, offerte a favore degli orfani e dei mutilati di guerra.

Militari del 22° *reggimento fanteria Hania* (*Cirenaica*) L. 200 concesse dal comando per lavori agrari nella zona di Cirene e devolute dai militari stessi a favore degli orfani di guerra.

251° *reggimento fanteria, zona di guerra* L. 525.55 sottoscritte dai militari premiati per ricupero di materiali, a favore dei mutilati.

Comando 69ª *divisione di fanteria* (4ª offerta) L. 2250 rappresentanti parte di proventi utili del mese di agosto dagli spacci cooperativi divisionali e destinate per metà ai mutilati, con preferenza a quelli che abbiano figli, e per l'altra metà agli orfani di guerra.

3ª *Compagnia di sussistenza — Divisione territoriale di Milano* (5ª offerta) 68 cartelle prestito nazionale 5 % di L. 100 cadauna offerte in occasione della Festa nazionale del 20 settembre da cinquantacinque militari della compagnia a beneficio dell'Opera nazionale pro combattenti.

Contessa Eva Rossi Pucci e signora Carlotta Ribighini, Firenze 2 cartelle Prestito nazionale di lire 100 cadauna destinate al primo soldato italiano che sarà entrato a Trieste e vi avrà piantato il tricolore.

Comando 61ª *divisione di fanteria* L. 2673 60 quota utili spacci cooperativi divisionali nel mese di settembre, destinata a favore dei mutilati e delle loro famiglie.

Comando del 7° *raggruppamento antiaereo* L. 3292.40 raccolto fra i militari dipendenti a favore degli orfani di guerra.

Signor Serafino Gualco, da Genova L. 150 pervenutegli da un amichevole componimento e messe a disposizione del Ministero per beneficenza, devolute alla Commissione centrale dei soccorsi alle famiglie dei caduti in guerra.

Comm. Giacomo De Micheli 5 cartelle prestito nazionale 5 % da L. 100 cadauna depositate alla Banca Agricola Cooperativa Novarese da assegnare al primo militare di Novi Ligure decorato di medaglia d'argento al valor militare dopo la ritirata dell'ottobre 1917.

Comando genio della I armata, direzione lavori 9ª *zona* L. 81,55 offerte dai militari della 167ª compagnia a favore delle famiglie dei militari morti o feriti in guerra.

Comando Supremo del R. Esercito L. 3248.15 offerte dai militari del 30° raggruppamento d'assedio a favore degli orfani dei contadini morti in guerra.

Addetto militare presso la Legazione d'Italia all'Aja fiorini di Olanda 25 (lire italiane 77) posti a disposizione del comando del 21 reggimento fanteria in zona di guerra, per un dono ad un militare valoroso, dal sig. A. Naldi proprietario del ristorante « Pavillon Riche » a Scheveningen.

Comando del presidio militare di Schio L. 77,16 rappresentanti parte degli utili del mese di settembre dello spaccio cooperativo militare di Schio, offerte a favore dei mutilati di guerra.

Comando del corpo d'armata di Roma L. 1832,70, 2ª offerta a favore degli orfani dei militari morti in guerra, raccolte dai militari del reparto custodia disertori « La Quercia » di Viterbo addetti a lavori agricoli.

Comando del deposito del 2° reggimento artiglieria da montagna L. 871.10 offerte da ufficiali e militari di truppa a favore delle famiglie profughi dei paesi invasi.

35° *reggimento fanteria*, 4° *battaglione* L. 250, quali 1ª rata degli introiti delle recite di beneficenza date al teatrino di Zuara, offerte a favore dei mutilati ed orfani di guerra.

6° *reggimento genio ferrovieri*, 2ª *sezione esercizio linea* (2ª offerta) L. 200 a favore dei mutilati di guerra.

Comando 55ª *divisione* X offerta L. 1099.50 rappresentanti utili di spacci cooperativi divisionali a favore degli orfani di guerra e dei mutilati di guerra con preferenza a quelli che abbiano figli.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **716**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Ufficiali impiegati ai servizi mobilitati e territoriali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 dicembre 1918.

La circolare n. 137 del *giornale militare*, anno in corso, che dava norme circa l'assegnazione degli ufficiali a servizi territoriali, è abrogata e sostituita dalla presente, con la quale si dispone:

1° Il Comando Supremo regolerà la permanenza in zona di guerra, o il ritorno in territorio degli ufficiali mobilitati, a qualsiasi classe e categoria appartengano secondo le esigenze del servizio nella zona suddetta, ed in conformità delle disposizioni già date a parte dal Ministero circa l'invio ai centri di mobilitazione, e la facoltà, da concedere a taluni ufficiali, di chiedere un prolungamento della loro permanenza alle armi, indipendentemente dal turno di congedamento.

2° Il Ministero utilizzerà gli ufficiali disponibili in territorio secondo le istruzioni già impartite ai comandi territoriali, e disporrà presso i centri di mobilitazione per l'invio in zona di guerra degli ufficiali che saranno richiesti dal Comando Supremo, a seconda dei servizi ai quali gli ufficiali stessi saranno destinati, indipendentemente dalla classe cui appartengono, e stabilirà volta a volta i limiti di classe.

Conseguentemente resta *sospesa* l'applicazione agli ufficiali del n. 34 della circolare n. 7 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **717**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Licenziamento dal servizio dei sottufficiali già collocati a riposo e trattenuti alle armi per mobilitazione.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 dicembre 1918.

Il Ministero determina che col 31 gennaio 1919 siano licenziati dal servizio i sottufficiali già collocati a riposo per aver compiuto 30 anni di servizio, i quali, non avendo

chiesto di essere richiamati in servizio in base alla legge 5 luglio 1914, n. 621, siano stati trattenuti alle armi d'autorità a senso dell'articolo 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Detti sottufficiali, peraltro, potranno far domanda di rimanere temporaneamente in servizio come richiamati dal riposo a senso della citata legge n. 621, inoltrando all'uopo apposita domanda al Ministero con le norme stabilite dai numeri 10 e 11 della circolare n. 318 del 1914.

Entro il 15 febbraio 1919 i corpi dovranno trasmettere al Ministero (direzione generale leva e truppa) un elenco nominativo dei sottufficiali che saranno stati licenziati in seguito alla presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(4050) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 65ª — 1918 — 20 dicembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 718. — 13 OTTOBRE 1918 - DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1648, che stabilisce norme circa il pagamento delle somme dovute per soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei sottufficiali e dei militari di truppa chiamati alle armi . . . . . *Pag.* 1240

» 719. — 29 OTTOBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1727, per la proroga di provvedimenti tributari . . . . . *Pag.* 1240

» 720. — 12 DICEMBRE 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati . . . . . *Pag.* 1241

» 721. — 12 DICEMBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1898, che stabilisce la nuova assimilazione a grado militare del personale dell'associazione della Croce Azzurra, destinato alla cura degli equini convalescenti del R. esercito . . . . . *Pag.* 1241

» 722. — 12 DICEMBRE 1918. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Stralcio del decreto ministeriale n. 14305 del 14 ottobre 1918, emesso da S. E. il ministro del tesoro, concernente la determinazione dell'indennità mensile da corrispondersi a favore del personale salariato dello Stato. — Norme per l'applicazione . . . . . *Pag.* 1242

» 723. — 19 DICEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza . . . . . *Pag.* 1243

» 724. — 19 DICEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Raddoppiamento delle tasse di bollo di centesimi 5 . . . . . *Pag.* 1244

» 725. — 19 DICEMBRE 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Elenchi dei militari di età minore che hanno prestato servizio presso l'esercito mobilitato . . . . . *Pag.* 1245

» 726. — 19 DICEMBRE 1918. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi . . . . . *Pag.* 1245

» 727. — 19 DICEMBRE 1918. — TRASPORTI. — Libretti di viaggio degli ufficiali delle categorie in congedo attualmente in servizio . . . . . *Pag.* 1250

AVVISO . . . . . *Pag.* 1250

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. 728. 5 DICEMBRE 1918. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SERVIZIO DEL GENIO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1814, concernente il trattamento da farsi al personale addetto agli stabilimenti per i lavori di guerra . . . . . *Pag.* 1251

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **718**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1648, che stabilisce norme circa il pagamento delle somme dovute per soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei sottufficiali e dei militari di truppa chiamati alle armi.** — 13 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 270, del 16 novembre 1918).

Art. 1. — Il pagamento delle somme dovute per soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei sottufficiali e dei militari di truppa alle armi deve essere eseguito dallo incaricato del pagamento stesso, direttamente nelle mani degli aventi diritto al detto soccorso.

Art. 2. — Qualsiasi procura o delegazione per la concessione di cui al precedente articolo, già rilasciato o che si rilasciasse, non avrà valore alcuno, tranne nei casi che l'avente diritto sia impossibilitato fisicamente di recarsi all'ufficio comunale per riscuotere.

Art. 3. — L'impossibilità fisica di cui all'articolo precedente deve risultare da certificato medico rilasciato da un sanitario municipale, la cui firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza dell'interessato.

L'incaricato della riscossione all'atto della stessa deve esibire non solo le regolari delegazioni a riscuotere, ma anche il citato certificato.

Questi ultimi atti che vanno rilasciati in carta semplice, devono essere allegati alla cedola di quietanza ed hanno efficacia pel pagamento della sola rata settimanale o quindicinale del soccorso giornaliero già scaduta, ad eccezione dei casi nei quali dal citato certificato risulti che tale impossibilità sia di carattere permanente.

Art. 4. — Le somme pagate in diffalcazione delle presenti disposizioni non sono rimborsabili ai comuni.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **719**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1727, per la proroga di provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 278, del 26 novembre 1918).

Articolo unico. — Tutti i provvedimenti tributari emanati durante la guerra a favore dell'erario dello Stato e dei comuni, esclusi quelli di sgravio, anche indipendentemente dalla durata stabilita all'atto della loro istituzione, avranno vigore e saranno applicati fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale sarà pubblicata la pace.

Conseguentemente le imposte dirette ordinarie e straordinarie sui redditi, le imposte indirette sui consumi, le tasse di registro e bollo e qualsiasi altro tributo o contributo

di diritto continueranno ad essere riscossi in base alle aliquote ed alle tariffe attuali, o alle maggiori stabilite per l'anno 1919, salvo che non sia diversamente stabilito prima del termine di cui al comma precedente.

Dei pari continueranno ad essere venduti ai prezzi attualmente in vigore i generi ed i prodotti di monopolio fino a che non siano con legge, in quanto occorra, determinati prezzi diversi.

Restano impregiudicati gli effetti dei Nostri decreti 27 agosto, 1916, n. 1058, 6 gennaio 1918, n. 135, 21 aprile 1918 n. 575, 21 aprile 1918, n. 629, 1° agosto 1918, n. 1134.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge;

Per effetto delle disposizioni sopra riportate i corpi, istituti o stabilimenti militari dovranno seguitare ad applicare sino al termine suaccennato, tutte indistintamente le nuove maggiori imposte e tasse stabilite durante la guerra e dovranno seguitare a dare al fisco le denunzie dei pagamenti prescritte dalle circolari 310 e 613 del 1916-481 del 1917 e 362 del 1918.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **720**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 dicembre 1918.

E' concesso un assegno combustibile nella misura proposta come di consueto dai comandanti di fortezza ed approvata dai comandanti di divisione, per il riscaldamento dei locali durante l'imminente stagione invernale, ai militari di truppa ammogliati, autorizzati a dormire fuori caserma negli alloggi demaniali (quali i guarda forti e batterie, i guarda mine, coi mobili, ecc.).

Sono esclusi da tale concessione i marescialli ed i militari comandati agli stabilimenti ausiliari.

Non è dovuto alcun assegno combustibile a quei militari che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione, preferiscano provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **721**. — DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1888, che stabilisce la nuova assimilazione a grado militare del personale dell'associazione della Croce Azzurra, destinato alla cura degli equini convalescenti del R. esercito**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale*. n. 295, del 16 dicembre 1918).

Articolo unico. — L'articolo 3 del nostro decreto in data 1° luglio 1915, che erige in ente morale l'*Associazione della Croce Azzurra* destinata alla cura degli equini convale-

sceiti del R. esercito e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale degli stabilimenti effettivamente impiantati dalla detta Associazione è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 3. — Limitatamente al tempo di guerra è riconosciuta nel modo seguente l'assimilazione a grado militare del personale degli stabilimenti effettivamente impiantati dall'Associazione per la cura degli equini convalescenti:

Presidente dell'Associazione	a tenente colonnello.
Vice presidente dell'Associazione	a maggiore.
Ispettore degli stabilimenti	a maggiore.
Segretario generale dell'Associazione	a capitano.
Delegato dell'Associazione	a capitano.
Direttore di stabilimento	a tenente.
Veterinario capo	a tenente.
Veterinario assistente	a sottotenente.
Maniscalco	a sergente.
Capo scuderia	a caporale.
Personale di governo	a soldato.

Il presente decreto andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

N. **722**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Stralcio del decreto ministeriale n. 14305 del 14 ottobre 1918, emesso da S. E. il ministro del tesoro, concernente la determinazione dell'indennità mensile da corrispondersi a favore del personale salariato dello Stato — Norme per l'applicazione** — (Direzione generale artiglieria). — 12 dicembre 1918.

Art. 1. — A decorrere dal 1° ottobre 1918 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, le indennità di caroviveri, comunque attualmente assegnate al personale salariato delle amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, potranno essere complessivamente aumentate fino ad un massimo:

a) del 40 per cento della sola quota di salario giornaliero attuale, non eccedente le L. 5 per i celibi e le nubili, ovvero vedovi o vedove che non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico.

b) del 60 per cento della sola quota di salario giornaliero attuale non eccedente le L. 5 per gli altri.

Le indennità al personale di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) non potranno in niun caso, eccedere rispettivamente lire 50 e lire 75 mensili nel loro complesso.

Indennità nella stessa indicata misura verranno assegnate ai personali di cui al cennato decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, che non usufruiscano di alcuna indennità di caroviveri. Rimangono ferme le concessioni maggiori già autorizzate.

Art. 2. — Al personale di cui alla lettera *b*) del precedente articolo potrà essere inoltre, corrisposta una indennità giornaliera di centesimi 50.

a) agli ammogliati con più di 3 figli di età inferiore agli anni 10 o inabili al lavoro, conviventi ed a carico per ogni figlio in più dei 3;

b) a coloro che abbiano più di quattro persone di famiglia, compresi i figli purchè di età inferiore agli anni 18 o inabili al lavoro conviventi ed a carico, per ogni persona in più delle quattro.

Art. 3. — Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili:

a) ai fattorini telegrafi effettivi ed ai procaccia a piedi (compresi fra questi ultimi anche i gondolieri) ai quali venne rispettivamente provveduto con l'art. 1 comma 3° del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314 e con l'art. 10 comma 1° dello stesso decreto.

b) ai fattorini telegrafici avventizi, ai quali sarà corrisposta una indennità fissa mensile di L. 35; ed ai guardapprodi, ai quali verrà consegnata una indennità annua di L. 50 e coloro che siano provvisti di retribuzione non superiore alle L. 35 mensili, di L. 100 annue, a tutti gli altri. Tali indennità saranno corrisposte con la decorrenza e per la durata di cui all'art. 1.

Questo decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Norme per l'applicazione.

Per l'applicazione dell'indennità caro viveri ai salariati di cui alla circolare sopra riportata si dovranno osservare le seguenti norme:

1. La nuova indennità deve essere formata, aggiungendo alle indennità in vigore a tutto settembre 1918, una indennità mensile corrispondente al 40 % od al 60 % della mercede (quale essa risulta, tenuto conto degli aumenti stabiliti col decreto luogotenenziale 7 aprile 1918 n. 444) non eccedente però la quota di L. 5 giornaliere, ma, in ogni caso, da non sorpassare nel complesso gli indicati limiti di L. 50 o di L. 75;

2. La suddetta indennità deve essere corrisposta alle stesse categorie di personale che già godevano al 30 settembre 1918 altra indennità caro viveri e colle stesse norme di applicazione della medesima, nei casi di 1/2 o 4/5 di paga;

3. Le persone di famiglia da tenere presenti agli effetti della nuova concessione, sono limitate a quelle indicate dal § 192 del regolamento operai.

4. — Nessuna indennità caro viveri spetta agli operai militari comandati.

Il Ministro — ZUPPELLI.

N. **723**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Trattamento spettante ai caporali e soldati in licenza.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 dicembre 1918.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari interessate che con circolare n. 1803, in data 12 ottobre u. s. del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra diretta ai comandi dei distretti militari ed alle capitanerie di porto del Regno, è stata modificata la circolare 451 del *giornale militare ufficiale* corrente anno, per quanto riguarda il rimborso dei sussidi pagati ai caporali e soldati di ritorno dalla licenza, che i corpi devono chiedere ai distretti militari.

Con la presente pubblicazione implicitamente vengono risolti i quesiti già trattati in proposito da alcuni corpi.

Si trascrive qui di seguito un estratto di detta circolare n. 1803 del Ministero per l'assistenza.

Il Ministro ZUPELLI.

Omissis ...

« I sussidi ai caporali e soldati in licenza (decreto luogotenenziale n. 955 del 4 luglio 1918) sono pagati dai distretti e capitanerie o per essi dai corpi, reparti e comuni, però non debbono conteggiarsi nei rendiconti dei corpi nè in quello dei comuni, ma essere, invece, dimostrati nei rendiconti delle anticipazioni dei distretti e capitanerie con distinti articoli, giustificati da regolari quietanze dei percipienti ».

« I distretti e le capitanerie provvederanno a loro volta a rimborsare, mediante vaglia di servizio, l'ente che eseguì il materiale pagamento, non appena ricevute le quietanze di cui sopra. Resta stabilito che per i sussidi pagati ai caporali e soldati in licenza, appartenenti a qualsiasi circoscrizione territoriale del Regno, non è ammesso alcun rimborso tra distretti, giacchè le relative quietanze debbono essere inscritte nel rendiconto del distretto, nella cui giurisdizione rientrano gli enti che hanno eseguito il pagamento ».

N. **724**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Raddoppiamento delle tasse di bollo di cent. 5.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 dicembre 1918.

Per effetto del decreto luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1134 (*Gazzetta Ufficiale* numero 201 del 26 agosto 1918), a datare dal 1° gennaio 1919 la tassa fissa di centesimi cinque sia per le ricevute e quietanze ordinarie d'importo superiore a L. 5 fino a L. 10 rilasciate dalle amministrazioni militari, a favore di privati e di persone appartenenti all'amministrazione militare (ufficiali e funzionari civili) sia per le rivevute e quietanze ordinarie rilasciate da privati o funzionari a favore dell'amministrazione militare, è raddoppiata e portata a cent. 10.

È pure raddoppiata la tassa di cent. 5 per tutte le note, conti e fatture d'importo superiore a lire 5 e fino a lire 10, emesse da privati in confronto dell'amministrazione militare.

Le quietanze o ricevute ordinarie rilasciate dalle società anonime od in accomandita per azioni, saranno a datare dal 1° gennaio 1919 soggette alla tassa di cent. 10 per qualsiasi importo fino a lire 100.

All'infuori di quest'ultima disposizione, nulla è innovato per le quietanze, ricevute, note, conti e fatture per somme superiori a L. 10 che seguiteranno ad essere soggette alla tassa graduale di cent. 10, 20, 30, 40 e 50 secondo l'importare della somma e per le bollette e quietanze di pagamento di dazio consumo (circ. 796 e 911 del 1915).

Per effetto del decreto stesso e a datare dal 1° gennaio 1919 la tassa di centesimi 5 cui sono soggette le quietanze apposte sui vaglia postali ordinari e telegrafici, esteri e nazionali è portata a cent. 10 per i vaglia d'importo superiore a lire 100.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **725**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Elenchi dei militari di età minore che hanno prestato servizio presso l'esercito mobilitato.** — (Direzione generale leva e truppa) — 19 dicembre 1918.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare del *giornale militare* n. 601 c. a., questo Ministero determina che gli elenchi dei militari minorenni che abbiano prestato servizio nell'esercito mobilitato (elenchi che giusta la citata circolare, i comandi dei distretti dovevano compilare distinti per comune) debbano essere trasmessi dai comandi dei distretti agli uffici municipali interessati non più tardi del giorno 31 corrente mese.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **726**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 dicembre 1918.

Questo Ministero determina che, dal *1° gennaio 1919* tutte le autorità, che, a norma delle vigenti disposizioni, sono tenute a trasmettere la situazione trimestrale della forza alle armi, dovranno inviare *entro i primi 10 giorni di ogni trimestre, una unica situazione complessiva della forza stessa* (da compilarsi secondo l'unito modello, da tracciarsi a mano) in sostituzione di quelle prescritte con la circolare a stampa del 15 giugno 1915, n. 515/12.

Si avverte, inoltre, che, dalla data suddetta, resta abolito il *riepilogo generale* della forza trimestrale alle armi, distinta per categorie, richiesto con la circolare a stampa del 12 ottobre 1917, n. 15063.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1) . . . . . .

SITUAZIONE COMPLESSIVA

della forza alle armi al 1° . . . . . .

N. . . . . di protocollo

Si trasmette al Ministero della guerra

(*Direzione generale leva e truppa — 2ª Divisione leva*)

ROMA

. . . . . *li* . . . . . .

Il Comandante del . . . . . .

Firma
e
bollo

AVVERTENZA.

Nella presente situazione dovrà comprendersi tutta la forza alle armi alla data cui si riferisce (reparti nuovi tali, reparti di nuova formazione, truppe di complemento militari inabili alle fatiche di guerra, ecc., ecc.).

Non dovranno invece esservi dimostrati i militari inviati in licenza illimitata.

(1) Comando compilatore della situazione.

CATEGORIE	Sottufficiali di carriera, raffermati, musicanti, ecc.	Volontari per la durata della guerra	CLASSI DI														
			1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1ª categoria																	
2ª categoria																	
3ª categoria																	
TOTALE																	

N. B. — (*a*) Nella colonna 2 non dovranno essere compresi i sottufficiali e gli altri personali che siano stati
(*b*) Per la dimostrazione dei militari di 3ª categoria si deve tener presente che l'assegnazione alla

LEVA												TOTALE classi di leva	TOTALE GENERALE eguale a colonne 3 + 8 + 31	GRADI				
1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900			Ufficiali subalterni e aggregati maggiori	Sergenti	Caporali maggiori e caporali	Soldati	TOTALE eguale a colonna 32
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

richiamati dal congedo, i quali tutti dovranno essere dimostrati nella colonna della rispettiva classe. categoria stessa ebbe luogo soltanto nella classe 1876 ed in quelle dal 1888 in poi.

N. 727. — TRASPORTI. — **Libretti di viaggio degli ufficiali delle categorie in congedo attualmente in servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 dicembre 1918.

I libretti di viaggio da ritirarsi agli ufficiali delle categorie in congedo (complemento, milizia territoriale, riserva, ecc.) all'atto della loro cessazione (temporanea o definitiva) dal servizio, debbono essere inviati ai comandi di distretto nel cui territorio gli interessati hanno dichiarato di fissare il proprio domicilio; e ciò in analogia al § 111, lettera *a*), del vigente *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno* (ediz. 1911).

I comandi predetti li conserveranno con ogni cura in attesa delle ulteriori disposizioni che questo Ministero si riserva di impartire quando il congedamento degli ufficiali in parola potrà considerarsi definitivo.

Frattanto, se taluno degli ufficiali, il cui libretto fu inviato in deposito al distretto rispettivo, riacquistasse titolo per formarne in processo, il comando del corpo da cui l'ufficiale stesso verrà a dipendere, lo richiederà al citato distretto.

Nei sensi suespressi si intende modificata la circolare n. 477, inserta nel *giornale militare* del 1914.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO

« Giornale militare » e « Bollettino ufficiale », per l'anno 1919.

Perdurando le cause che costrinsero ad elevare, nel corrente anno, il prezzo d'abbonamento al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale*, si è stabilito di mantenerlo, per l'anno 1919, in L. 80 complessivamente, sia per i privati che per le amministrazioni pubbliche.

Sono però concessi abbonamenti separati al solo *giornale militare* in ragione di L. 40 annue, e per il *bollettino ufficiale* in L. 60.

Con la fine del corrente anno la tipografia Voghera cessa di funzionare per conto del Ministero; pertanto le richieste d'abbonamento al *giornale militare* e *bollettino ufficiale* dovranno essere rivolte, d'ora innanzi, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, *Reparto pubblicazioni militari*, inviando contemporaneamente il relativo importo compresa la marca da bollo per quietanza.

S'intende che i comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici militari ecc. non dovranno richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere gratuitamente le copie del *giornale militare* e *bollettino ufficiale* per il tramite del comando della grande unità dal quale dipendono, se mobilitati, o, in caso contrario, direttamente.

Nulla è variato riguardo ai reclami per smarrimenti postali o per dispense ricevute in meno.

Le richieste di aumenti di copie di dispense del *giornale militare* o del *bollettino ufficiale* e di nuovi invii periodici, dovranno sempre essere inoltrate secondo le norme date con la circolare n. 41 del *giornale militare* corrente anno.

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ARMI E LE MUNIZIONI

N. **728**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SERVIZIO DEL GENIO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1814, concernente il trattamento da farsi al personale addetto agli stabilimenti per i lavori di guerra.** — 5 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 287, del 6 dicembre 1918).

Art. 1. — Tutte le ditte o imprese di qualsiasi natura, compresi gli stabilimenti statali, che stanno eseguendo forniture, opere o lavori attinenti direttamente o indirettamente alla guerra, possono procedere al licenziamento del personale addetto ai lavori di guerra che, per effetto della sospensione dei lavori stessi, sia divenuto esuberante a giudizio dell'industriale.

Art. 2. — Nel licenziamento delle maestranze femminili dovrà essere data la precedenza a quelle operaie che non hanno la famiglia a carico e, fra queste, a quelle che non hanno membri della famiglia sotto le armi od invalidi di guerra o che non ebbero congiunti morti in guerra.

Art. 3. — Le maestranze femminili e minorili non potranno essere licenziate da ciascuno stabilimento in misura superiore, per ciascuna settimana, al 25 % delle maestranze femminili e minorili totali iniziali.

Il licenziamento delle maestranze maschili sarà effettuato invece con percentuali settimanali da approvarsi dal comitato regionale di mobilitazione industriale locale.

L'ordine di licenziamento sarà stabilito dall'industriale, che terrà a tale fine conto delle necessità dell'industria per i lavori da ultimare ed i nuovi da assumere.

L'industriale dovrà curare, fin dove è possibile, che i più anziani dello stabilimento e quelli aventi famiglia a carico restino al lavoro a preferenza di altri.

Si procederà di regola all'immediato licenziamento, quando si tratti di officine nelle quali la cessazione delle lavorazioni di guerra non implichi il licenziamento di più del 20 % della maestranza totale.

Le percentuali previste dal primo comma del presente articolo potranno essere eccedute quando non si superi il licenziamento di 50 operai per settimana.

Art. 4. — Su eventuali reclami degli operai contro il loro licenziamento deciderà inappellabilmente, dopo sommaria indagine, il comitato regionale di mobilitazione industriale.

Art. 5. — A titolo di indennizzo per il licenziamento verrà corrisposto dall'industriale agli operai quanto in appresso:

alle operaie che hanno a carico la famiglia, quaranta giornate di paga nominale;

alle operaie che non hanno a carico la famiglia e di età superiore ai 16 anni, venti giornate di paga nominale;

agli operai ed alle operaie di età inferiore ai 16 anni, sette giornate di paga nominale;

agli operai di età superiore ai 16 anni, trenta giornate di paga nominale.

Nessun indennizzo è dovuto:

a) al personale licenziato per motivi disciplinari;

b) al personale assunto al lavoro posteriormente alla data del 1° novembre 1918;

c) ai militari comandati, esonerati o lasciati a disposizione, senza pregiudizio di quanto possa ad essi spettare nei rapporti con gli industriali per il contratto di lavoro.

Art. 6. — L'eventuale sussidio militare spettante a norma di legge sarà ripristinato per il personale come sopra licenziato a decorrere dal termine del periodo per il quale viene corrisposto l'indennizzo di cui all'articolo precedente.

Art. 7. — Il pagamento degli indennizzi di cui all'art. 5 sarà fatto dagli industriali agli operai in tante rate quante sono le quindicine o frazioni di quindicina di paga corrisposta, e, dietro richiesta, a mezzo di vaglia.

Lo Stato rimborserà all'industriale la metà della somma come sopra pagata, escluse le indennità di cui alla lettera c) dell'art. 5, che andranno per intero a carico dell'industriale.

Art. 8. — Gli operai licenziati avranno diritto al trasporto gratuito in 3ª classe sui treni per recarsi, non oltre 10 giorni dal licenziamento, alla stazione più vicina al comune di loro residenza abituale nel Regno.

Art. 9. — Le eventuali vertenze che insorgessero tra industriali ed operai nell'applicazione del presente decreto, saranno decise inappellabilmente dai comitati regionali di mobilitazione industriale competenti.

Art. 10. — Qualunque disposizione contraria al presente decreto si intende abrogata.

Art. 11. — Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamento dei fondi necessari per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 12. Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e cesserà di avere effetto col 31 gennaio 1919.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(4054) Roma, 1918 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 66ª — 1918 — 28 dicembre

N. 729 — 24 OTTOBRE 1917. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1626, che costituisce in ente morale la donazione di lire duemila fatta a favore del 1° reggimento genio, dal maggiore signor Giovanni Pedata e ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 1254

» 730 — 27 OTTOBRE 1918. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 1784, circa la rettifica degli atti di morte redatti per i prigionieri dal nemico . . . . . *Pag.* 1255

» 731. — 24 NOVEMBRE 1918 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1748, che abroga il decreto 16 giugno 1917, n. 989, relativo alla istituzione del Ministero per le armi e le munizioni, nonchè quelli luogotenenziali 15 settembre e 3 ottobre 1918, nn. 1318 e 1455, per la parte concernente la istituzione e le attribuzioni del Ministero per le armi e i trasporti *Pag.* 1255

» 732 — 6 DICEMBRE 1918 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1832, relativo al passaggio al Ministero della guerra di alcuni servizi attualmente dipendenti dal commissariato generale per le armi e le munizioni . . . . . *Pag.* 1256

» 733 — 8 DICEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1883 concernente la soppressione del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e le munizioni, istituito col decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620 . . . . . *Pag.* 1256

» 734. — 8 DICEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1885, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e le munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-1919 . . . . . *Pag.* 1256

» 735. — 8 DICEMBRE 1918 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto luogotenenziale n. 1886, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918 1919 . . . . . *Pag.* 1257

» 736 — 12 DICEMBRE 1918 — REGLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1951, che ordina il congedo assoluto de militari aventi diritto per età e reca disposizioni per i soccorsi alle famiglie dei militari licenziati dalle armi. Disposizioni esecutive . *Pag.* 1258

» 737. — 15 DICEMBRE 1918 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1909 concernente la soppressione dei commissariati generali per le armi e le munizioni, per l'aeronautica e la istituzione di due nuovi uffici di sottosegretario di Stato, l'uno presso il Ministero del tesoro, l'altro presso quello dell'industria, commercio e lavoro . *Pag.* 1259

» 738. — 19 DICEMBRE 1918. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge n. 1908, che proroga il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830, circa l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno finanziario 1918-1919, fino a quando i medesimi non siano approvati per legge. *Pag.* 1260

» 739. — 22 DICEMBRE 1918. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1956 che toglie il divieto di circolazione degli autoveicoli per trasporti di persone . . . . . *Pag.* 1260

» 740 — 22 DICEMBRE 1918. — SERVIZIO SANITARIO. — Chiusura dello stabilimento balneo-termale di Casamicciola . . . . . *Pag.* 1261

» 741. — 26 DICEMBRE 1918. — REGLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1919 . . . . . *Pag.* 1261

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE N. **729**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1626, che costituisce in ente morale la donazione di lire duemila fatta a favore del 1° reggimento genio, dal maggiore sig. Giovanni Pedata e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero) — 24 ottobre 1917 — (*Gazzetta ufficiale* n. 285, del 4 dicembre 1918).

Art. 1. — La donazione di L. 2000, fatta dal maggiore del genio signor Giovanni Pedata a favore della 12ª compagnia del 1° reggimento genio zappatori è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2. — E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di 6 articoli, visti e sottoscritti d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Statuto organico della « fondazione Giovanni Pedata ».

Art. 1. — Avrà il nome di « Fondazione Giovanni Pedata » la donazione fatta alla 12ª compagnia del 1° reggimento genio zappatori dal maggiore del genio Giovanni Pedata, quale debito di gratitudine e di affetto al reparto del quale fu comandante durante i primi sette mesi dell'attuale guerra.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di lire 2000, investito in una cartella del prestito nazionale 5% intestata alla « Fondazione Giovanni Pedata » e depositata nella cassa del predetto reggimento.

Art. — 3 — L'amministrazione della « Fondazione » è affidata al Consiglio d'amministrazione del 1° reggimento genio.

Art. 4. — Con la rendita annuale della cartella saranno costituiti due premi da distribuirsi nella ricorrenza della festa dell'arma del genio (13 febbraio) in parti uguali, ad un graduato ed a un soldato della 12ª compagnia zappatori, che a giudizio del signor Comandante del reggimento si saranno distinti per operosità, buona condotta ed ardimento.

Art. 5. — Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il Comandante del 1° reggimento genio trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente, e segnalerà all'ordine del giorno del reggimento il nome dei militari premiati ed il il motivo della premiazione.

Disposizione transitoria.

Art. 6. — Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederà il donatore maggiore Pedata.

La prima assegnazione del premio avrà luogo il 13 febbraio 1919.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **730.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale n. 1784, circa la rettifica degli atti di morte redatti per i prigionieri dal nemico.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 ottobre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 286, del 5 dicembre 1918).

Articolo unico. — La facoltà data ai Ministeri della guerra e della marina con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 108, di procedere alla correzione degli atti di morte, deve intendersi estesa con le stesse norme anche agli atti compilati dal nemico, sia per i militari le cui salme vennero rinvenute sul campo, sia per quelli che cessarono di vivere in seguito ad eventi di guerra o durante lo stato di prigionia presso il nemico.

N. **731.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 1748, che abroga il decreto 16 giugno 1917, n. 980, relativo alla istituzione del Ministero per le armi e munizioni, nonchè quelli luogotenenziali 15 settembre e 3 ottobre 1918, n 1318 e 1455 per la parte concernente le istituzioni e le attribuzioni del Ministero per le armi e i trasporti.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 24 novembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale*, n. 280, del 28 novembre 1918).

Art. 1. — Il R. decreto 16 giugno 1917, n. 980, istitutivo del Ministero per le armi e le munizioni, è abrogato, restando soppressi i posti di ministro, di sottosegretario di Stato e di capo ragioniere ivi contemplati.

Nell'organico del personale di ragioneria del Ministero della guerra è istituito un posto di ispettore a L. 7000, oltre gli aumenti stabiliti col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 da assegnarsi al funzionario che disimpegna le funzioni di capo ragioniere presso il Ministero per le armi e le munizioni, e che conserverà come assegno *ad personam* utile agli effetti della liquidazione della pensione: la differenza fra lo stipendio di capo ragioniere e quello di ispettore.

Art. 2. — Sono altresì abrogati i decreti luogotenenziali 15 settembre 1918, n. 1318 e 3 ottobre 1918 n. 1455, per la parte concernente la istituzione del Ministero per le armi ed i trasporti e le attribuzioni relative, ferma restando la istituzione, con esso autorizzata del commissariato generale per le armi e le munizioni.

Art. 3. — Il commissariato generale delle armi e le munizioni e quello dell'aeronautica sono aggregati al Ministero della guerra. I fondi per le spese dei commissariati stessi verranno iscritti nel bilancio del detto Ministero.

Art. 4. — Con decreti Reali, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con i ministri interessati, saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto.

Art. 5. — Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

N. **732**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 1832, relativo al passaggio al Ministero della guerra di alcuni servizi attualmente dipendenti dal commissariato generale per le armi e munizioni.** — (Segretariato generale — Personale del Ministero). — 6 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 290, del 10 dicembre 1918).

Art. 1. — L'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria e del genio e l'ufficio automobilistico, cessano di far parte del commissariato generale per le armi e munizioni e rientrano alla dipendenza diretta del Ministero della guerra.

Art. 2. — Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal giorno della sua pubblicazione

---

N. **733**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1883, concernente la soppressione del comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e le munizioni istituito col decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 620.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 8 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 298, del 19 dicembre 1918).

Articolo unico. — Il comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e la munizioni, istituito col Nostro decreto 9 maggio 1918, n. 620, è soppresso, e le sue attribuzioni sono affidate al comitato avente la stessa attribuzione, istituito, col decreto medesimo, presso il Ministero della guerra.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

N. **734**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1885, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e le munizioni, per l'esercizio finanziario 1918-1919.** — (Ragioneria). — 8 dicembre 1918 — (Segretariato generale — *Gazzetta ufficiale* n. 278, del 19 dicembre 1918).

Art. 1. — L. stanziamento del capitolo n. 34 *bis* « spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni » dello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio 1918, 1919 è aumentato di lire 300.000.000 (trecento milioni.

Di tale somma, L. 75.000.000 saranno da erogarsi per pagamento di spese di trasporto all'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2 — Lo stanziamento del capitolo n. 34-*ter* « spese per la guerra di competenza del commissariato generale per l'aeronautica » dello stato di previsione predetto è aumentato di lire 100.000.000 (centomilioni).

Dalla indicata somma L. 15.000.000 saranno da erogarsi per rimborsare il contabile del portafogli» dello Stato delle spese da esse addisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. 735. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 1886, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 8 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 298, del 19 dicembre 1918).

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo	n.	4.	Assegni e indennità di missione, ecc.	L. 20.000
»	»	11.	Provviste di carta e di oggetti vari, ecc.	» 25.000
»	»	22.	Stati maggiori — Assegni fissi	» 500.000
»	»	24.	Corpi di fanteria — Ufficiali ed impiegati	» 2.000 000
»	»	25.	Distretti di reclutamento, ecc.	» 2.700.000
»	»	26.	Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali, ecc.	» 8.500.000
»	»	32.	Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, ecc.	» 1.000.000
»	»	33.	Corpo aeronautico militare, ecc.	» 500.000
»	»	35.	Carabinieri reali — Indennità, ecc.	» 1.500.000
»	»	39.	Servizi sanitari — Ufficiali, ecc.	» 4.000.000
»	»	40.	Servizi sanitari — Sottufficiali, ecc.	» 500.000
»	»	41.	Servizi di commissariato, ecc.	» 1.000.000
»	»	42.	Compagnie di sussistenza, ecc.	» 250.000
»	»	43.	Spese di leva, ecc.	» 500.000
»	»	53.	Personali civili, ecc.	» 30.000
»	»	54.	Indennità e spese per viaggi, ecc.	» 9.000.000
»	»	55.	Indennità per servizi, ecc.	» 3.600 000
»	»	59.	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	» 13.000.000
»	»	60.	Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	» 250.000
»	»	62.	Spese generali dei corpi, ecc.	» 6 000.000
»	»	64.	Spese per le pubblicazioni militari, ecc.	» 25 000
»	»	66.	Corredo delle truppe, ecc.	» 3.0 0 000
»	»	69.	Casermaggio e combustibile, ecc.	» 1.000 000
»		85 *bis*.	Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	» 641.100.000
			Totale . . .	L. 700.000.000

Della somma di L. 641.100 000, assegnata al capitolo n. 85-*bis* « Spese per la guerra, ecc. » L. 145 milioni saranno erogate per rimborso di spese di trasporto all'amministrazione delle ferrovie dello Stato e L. 10 milioni per rimborso di spese di trasporto a mezzo di piroscafi.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. **736**. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n 1954, che ordina il congedo assoluto dei militari aventi diritto per età e reca disposizioni per i soccorsi alle famiglie dei militari licenziati dalle armi — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 302, del 24 dicembre 1918).

Art. 1. — I militari di truppa del R. esercito ed i sottufficiali richiamati dal congedo nonchè i militari del corpo R. equipaggi che al 31 dicembre 1918 avranno compiuto il 39° anno di età passeranno a quella data di diritto nella posizione di congedo assoluto.

Art. 2. — I militari che rinunziano al licenziamento dalle armi restano obbligati a continuare il servizio fino al termine del terzo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il licenziamento dei militari della rispettiva classe arma e specialità.

Tale impegno potrà essere rinnovato di tre in tre mesi.

Art. 3. — Alle famiglie dei militari licenziati dalle armi sarà continuato il pagamento del soccorso giornaliero per un periodo di novanta giorni dalla data in cui il militare fece ritorno in famiglia per invio in licenza illimitata o in congedo.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Disposizioni esecutive.

1. In applicazione del decreto luogotenenziale surriportato questo Ministero dichiara che col 31 dicembre corrente anno, spetta il congedo assoluto a *tutti* i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati negli anni 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 e 1879, a qualunque classe di leva siano stati ascritti, purchè non abbiano rinunciato per ora al licenziamento, assumendo il vincolo di cui all'art. 2 di detto decreto.

Dovranno, pertanto, essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, siano sotto le armi, siano in licenza illimitata, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati negli anni predetti, e tenuto presente, per quelli sotto le armi, il disposto dei paragrafi 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Così pure dovranno essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche quei militari che furono provvisoriamente trattenuti alle armi perchè adibiti a servizi speciali (automobilisti, ecc.) o perchè non ancora sostituiti.

2. I comandi, reparti ed uffici interessati avranno cura di provvedere che tutti i militari di cui sopra che ancora si trovassero in servizio ne siano senza ulteriore indugio dimessi in modo che entro il 31 dicembre 1918 siano tutti congedati.

3. Di quei militari che rinuncino al licenziamento dalle armi i comandi dei corpi, reparti ed uffici interessati si faranno rilasciare una dichiarazione firmata nel senso che essi spontaneamente accettino di continuare in servizio fino a tutto il mese di . . . . . (indicare la scadenza calcolandola nel modo di cui all'art. 2 del decreto surriportato), alla quale data, se ne chiedano ovvero non ottengano di assumere un nuovo impegno, saranno anch'essi licenziati dalle armi.

4. I comandi, reparti ed uffici interessati avranno cura di procedere, per quanto riguarda la matricola, nel modo stabilito dalle disposizioni vigenti a proposito degli invii in congedo assoluto per proscioglimento dal servizio.

Ai militari delle classi 1874 e 1875 ai quali fu ritirato il foglio di congedo assoluto all'atto in cui furono riassunti in servizio a senso del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1917, n. 7, potrà essere restituito detto documento, opportunamente completato con le indicazioni relative ai nuovi servizi prestati.

Sulla matricola dei militari che rinunziano al licenziamento dalle armi sarà iscritta la seguente variazione: *Rimane in servizio fino al . . . . . , a senso dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 12 dicembre* 1918, *n.* 1951.

5. Per quanto riguarda l'art. 3 del decreto (soccorso giornaliero alle famiglie dei militari) provvederà il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ad impartire le istruzioni che fossero necessarie.

6. Per effetto del decreto surriportato anche i sottufficiali già collocati a riposo per aver compiuto 30 anni di servizio e trattenuti alle armi d'autorità debbono essere inviati in congedo assoluto alla data del 31 dicembre 1918, salvo ad essi di chiedere di rimanere in servizio, assumendo l'impegno di cui all'art. 2 del decreto stesso, od anche di rimanervi ulteriormente quali richiamati dal riposo in base alla legge 5 luglio 1914 n. 621, come stabiliva la circolare n. 717 del *giornale militare* c. s.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **737.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 1909, concernente la soppressione dei commissariati generali per le armi e le munizioni e per l'aeronautica, e la istituzione di due nuovi uffici di sottosegretario di Stato, l'uno presso il Ministero del tesoro l'altro presso quello dell'industria, commercio e lavoro.** — (Segretariato generale — Personale del Ministero) — 15 dicembre 1918 — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 17 dicembre 1918).

Art. 1. — Sono soppressi i commissariati generali per le armi e munizioni e per l'aeronautica.

Art. 2. — Le attribuzioni dei commissariati generali per le armi e munizioni e per l'aeronautica sono trasferite al Ministero del Tesoro per tutto quanto concerne le liquidazioni, le modificazioni e le transazioni dei contratti ultimati od in corso.

Esse saranno esercitate in relazione alle direttive ed alle deliberazioni del comitato interministeriale istituito col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

I contratti per le nuove forniture, che verranno assegnate dal comitato predetto, saranno stipulati dalle amministrazioni rispettivamente competenti e che ne cureranno la esecuzione.

Art. 3. — Le materie prime e semilavorate ed i manufatti di ogni genere di proprietà delle amministrazioni militari, e che non siano più reputati necessari ai bisogni di queste, saranno distribuiti e alienati in conformità delle direttive e deliberazioni del comitato interministeriale di cui all'articolo precedente, dalle amministrazioni che ne sono in possesso.

Art. 4 — Le attribuzioni relative al controllo delle altre materie prime e semilavorate necessarie alle industrie nazionali, finora esercitate dal Ministero della guerra e dai commissariati delle armi e munizioni e dell'aeronautica, sono devolute al Ministero per l'industria, commercio e lavoro, dal quale dipenderanno i rispettivi uffici e comitati.

Il passaggio di tali comitati ed uffici al Ministero dell'Industria avverrà gradualmente e nei termini che saranno stabiliti con decreti reali promossi dai ministri del tesoro, della guerra e dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 5a — Per l'esecuzione del presente decreto sono istituiti due nuovi uffici di sottosegretari di Stato: l'uno presso il Ministero del tesoro, l'altro presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Con decreti dei ministri del tesoro, della guerra e dell'industria, commercio e lavoro saranno ripartiti fra i Ministeri competenti gli uffici e il personale che appartengono o attualmente ai soppressi commissariati delle armi e munizioni e dell'aeronautica e che occorrerà temporaneamente conservare.

N. **738**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 1908, che proroga il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830, circa l'esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'anno finanziario 1918-1919, fino a quando i medesimi non siano approvati per legge.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 19 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 21 dicembre 1918).

Articolo unico. — Il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830 riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1918 919, è prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge.

Avranno effetto a tutto l'esercizio finanziario 1919-9120 i provvedimenti tributari di cui alla legge 28 ottobre 1917, n. 1751, nonchè quelli emanati con i decreti luogotenenziali 17 gennaio 1918, n. 31; 28 febbraio 1918, n. 237; 21 aprile 1918, n 575; 21 aprile 1918. n. 629; 23 aprile 1918, n. 560 (art. 3 e successivi) 28 aprile 1918 n. 551; 9 giugno 1918, n. 857; 1 agosto 1918, n. 1114 (art. 3) e 1 agosto 1918, n. 1289.

N. **739**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1956 che toglie il divieto di circolazione degli autoveicoli per trasporto di persone.** — (Gabinetto del ministro) — 22 dicembre 1918. — (*Gazzetta ufficiale* n. 302 del 24 dicembre 1918).

Articolo unico. — Con decorrenza dal 25 dicembre 1918 restano abrogate le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale n. 1452 del 9 settembre 1917.

N. **740.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Chiusura dello stabilimento balneo termale di Casamicciola.** — (Direzione generale di sanità militare). — 22 dicembre 1918.

Questo Ministero determina che col 10 gennaio 1919 cessi di funzionare lo stabilimento balneo-termale di Casamicciola.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **741.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1919.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 dicembre 1918.

Il decreto luogotenenziale del 12 dicembre 1918, n. 1954 dispone pel passaggio nella posizione di congedo assoluto dei militari che al 31 dicembre 1918 avranno compiuto il 39° anno di età.

Continuano peraltro a rimanere sospesi fino a che non sia emanato l'ordine di smobilitazione i trasferimenti delle varie classi e categorie dall'esercito permanente alla milizia mobile e da questa alla milizia territoriale e ciò a senso dell'articolo 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Questo Ministero stima pertanto opportuno rammentare che il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1919 rimane, in massima, quale risultava al 1° gennaio 1918 dalla circolare n. 802 del *giornale militare* 1917, salvo che fra le classi di leva ascritte all'esercito permanente occorre comprendere quella del 1900 (1ª e 2ª categoria) e al novero di quelle ascritte alla milizia territoriale occorre aggiungere i militari di 3ª categoria della stessa classe 1900, ed eliminare le classi del 1876, 1877, 1878 e 1879 (1).

Si avverte inoltre che verificandosi col 31 dicembre 1918 in conformità dell'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, la scadenza legale della ferma dei militari di 1ª categoria della classe 1898 attualmente alle armi, dovrà sulla loro matricola inscriversi la seguente variazione:

« Trattenuto alle armi per mobilitazione, in base all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, dal 1° gennaio 1919 ».

Analoga variazione dovrà inscriversi sulla matricola dei militari di 2ª categoria di qualsiasi classe a datare dal giorno successivo al sesto mese del loro effettivo servizio sotto le armi.

È beninteso che pei militari vincolati a ferme speciali la variazione suaccennata dovrà farsi al termine delle ferme stesse.

Il Ministro — ZUPELLI.

---

(1) Per opportuna norma si rammenta che la posizione dei militari provenienti dal corpo reali equipaggi nati negli anni 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 e 1898 venne determinata con le seguenti disposizioni: circolare 934 del *giornale militare* 1915, telespresso 2 febbraio 1917, n. 433-28, decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 528 (circolare n. 273 del *giornale militare* 1917).